VOL. VII FASC. I - II - III - IV

ARCHIVIO

DELLA

SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA

In Roma: presso la Società

1884

ARCHIVIO

della R. Società Romana di Storia Patria.

ARCHIVIO

della

R. Società Romana

di Storia Patria

—

VOLUME VII.



Roma
nella Sede della Società
alla Biblioteca Vallicelliana

—

1884

Forzani e C., tipografi del Senato

INDICE GENERALE

delle materie contenute nei quattro fascicoli del settimo volume.

CUTURI T. — *Le Corporazioni delle Arti nel Comune di Viterbo* . . . . . pag. 1

LEVI G. — *Diario nepesino di Antonio Lotieri de Pisano* (1459-1468) 115

TOMASSETTI G. — *Della Campagna Romana nel Medio Evo* (continuazione) 183

AMBROSI DE MAGISTRIS R. — *Un inventario dei beni del Comune di Anagni del secolo XIV* 259

Bibliografia 295

Periodici 300

Atti della Società 304

Notizie 305

C. CALISSE. — *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX e X.* . 309

G. TOMASSETTI. - *Della Campagna Romana nel Medio Evo* (continuazione e fine della prima parte). 353

G. LEVI. — *Ricerche intorno agli Statuti di Roma* 463

E. TEZA. — *Filippo II e Sisto V: canzone veneziana di un contemporaneo* 487

Comunicazioni dell'Archivio Storico Comunale di Roma 525

Varietà . . . . . pag. 549
Necrologia 561
Atti della Società 563
Bibliografia 591
Periodici 603
Notizie 609

LE CORPORAZIONI DELLE ARTI

NEL

COMUNE DI VITERBO

> Molto si stampa in Italia sulla storia politica, ma pochissimo sulla storia civile ed economica, che è pure necessario complemento della prima. Le arti nel medio evo tengono largo campo e meritano di essere studiate a dovere pubblicandone i più antichi statuti.
>
> TABARRINI, *Studi di critica storica*, pag. 397.

Vinti i grandi fu necessario ai popolani, artieri, mercanti e agricoltori, che erano la gente nuova, dare migliori ordinamenti alle loro fraglie, schole e paratici (1). E così le arti entrarono nel Comune come corporazioni fortemente costituite, coordinate tra loro, partecipi del Governo, comprese, per uffici speciali di pietà e di religione, nella società più estesa di quei tempi, la Chiesa. Però a noi si manifestano operose per fini economici, politici, amministrativi e religiosi; e parte del diritto pubblico e privato del Comune è negli Statuti loro.

Le indagini, adunque, ch'io feci negli archivi di Viterbo portano un contributo tenue, ma sempre considerevole, alla storia del diritto italiano, la quale non potrà essere esatta e completa, finchè non saranno pubblicate molte ed accurate monografie sugli ordinamenti locali.

(1) Per le Corporazioni in Roma fino dal secolo VIII, GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma*, vol. II, cap. VI, § 1. — Per il secolo XIII, ivi, vol. V, cap. VII, § 3.

Le notizie che offro agli studiosi del nostro diritto varranno pure a dimostrare come nella Tuscia si mantenessero le instituzioni comunali, mentre in alcune città d'Italia s'erano ridotte deboli e mutevolissime, e mentre, in molte altre, i signori consideravano oramai lo Stato come cosa loro patrimoniale (1). Fino ai tempi nostri la vita intima delle città della provincia di Roma fu poco studiata, perchè anche illustri storici furono d'opinione che nello Stato pontificio ogni operare dei minori centri, ed ogni principio di civiltà conseguito, fossero destinati a perire, quando non s'immedesimavano con la Chiesa (2).

Fonti.

DOCUMENTI EDITI.

1. *Le cronache e gli Statuti della città di Viterbo del 1251* pubblicati da Ignazio Ciampi per cura della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Toscana, Umbria e Marche. — Firenze, Cellini, 1872.

DOCUMENTI INEDITI.

1. *Statutum Communis Viterbi.* MCCCCLXIX. Diviso in quattro libri. Liber I: *De regimine civitatis* - Liber II: *Super civilibus* - Liber III: *Super maleficiis* - Liber IV: *Super causis extraordinariorum.* (Codice dell'Archivio municipale).
2. *Quaternus statutorum et ordinamentorum gabellarum;* a. MCCCCXLVIII (Archivio municipale).
3. *Statuto dell'arte del macellari del macello minore,* anno 1384. « Nel « tempo del sanctissimo papa et Signore, missere Urbano della « divina providentia papa sesto, nella inditione septima a' di XXV « del mese di Marzo ». (Archivio municipale).
4. *Statuto dell'arte de' mastri di pietra e d'architettura* (pietrai, scalpellini, calcinai, muratori, architetti), 18 gennaio 1461. (Archivio municipale).
5. *Statuto dell'arte del legname* (segatori, legnaiuoli, stipettai, bottai). Anno MCCCCLXV. (Archivio municipale). È trascrizione di Statuto più antico. Nella prima approvazione, che è del 1465, è

(1) Cantù, *Storia Universale*, vol. X, cap. IX.
(2) Leo, *Storia generale d'Italia*, vol. II, lib. VIII, cap. I.

scritto: « Magnifici priores civitatis Viterbii, visis statutis in prae-
« senti volumine contentis, *extractis et conscriptis de volumine veterum*
« *statutorum* artis, rectorum, et juratorum carpentariorum de Vi-
« terbo, et per longissima tempora, singulis annis confirmatis et
« observatis, pro ut in *dictis veteribus statutis illius voluminis,* manu
« diversorum cancellariorum apparet, ea omnia statuta in hoc
« volumine descripta confirmantur et approbantur et omologan-
« tur ». (Archivio municipale).

Fo notare che lo Statuto dell'arte del legname è quasi in tutto conforme a quello dell'arte de' mastri di pietra e d'architettura. Molte rubriche sono identiche.

Il codice contiene alcune rubriche aggiunte nel 1533, quando all'arte s'unirono i funari. Ivi è scritto: « Perchè sempre la pace
« e l'unione è stata accepta appresso a Dio, ...
« statuemo et ordinamo che li jurati dell'arte de' funari de' Vi-
« terbo sia incorporata con l'arte de' mastri di legname et sia
« una medesima cosa, con tutti capituli ordinamenti et additioni
« posti in decto statuto ».

6. *Statuto dell'arte de' lanaroli.* 1 maggio 1511. È riformà d'uno Statuto più antico. Nel proemio è detto: « Scripta per me Seba-
« stianum Malagriciis de Viterbo, de consensu et voluntate dicto-
« rum rectorum, statutariorum consiliariorum et omnium jura-
« torum artis praedictæ, ad infrascripta statuta et ordinamenta
« et qualibet ipsorum, scribenda et corrigenda specialiter depu-
« tatum ». (Archivio municipale).
7. *Statuto de' vignaroli.* Dal proemio si deduce che lo Statuto fu redatto essendo papa Adriano VI, e però nel 1522; ma la prima approvazione è del 1524, papa Clemente VII. (Archivio municipale).
8. *Statuto de' tavernari et albergatori.* 1565. Nella prima pagina è l'avvertenza seguente: « Questo è lo statuto della magnifica arte e
« compagnia de' tavernari e albergatori della magnifica città di
« Viterbo, *scripto, restaurato e ricopiato* di miglior forma, ricavato
« dal vecchio ed antiquo, *stato nel medesimo modo, come stava*
« *prima di parola in parola,* per me Paolo Pucci da Colle, al
« presente habitante in Vetralla, col consenso della predecta arte
« et compagnia, l'anno 1565 ». (Archivio municipale).
9. *Statuto dell'arte dell'ortulani.* 15 novembre 1481. È riforma di uno Statuto più antico. Nel proemio è scritto: « I rettori, per bene,
« utilità et honore di decta arte fanno e costituiscono di fare lo
« Statuto di novo e farlo *in volgare acciò che omni homo dell'arte*
« *lo possa meglio intendere* ». (Archivio vescovile).

10. *Statuto de' calzolari e vaccinari* (conciaiucli). (Archivio vescovile). Il foglio nel quale è scritto il proemio è strappato; ne rimane unito al codice un lembo nel quale si leggono le parole seguenti: « Ad honore et reverentia della sacra romana Chiesa, e del san- « tissimo in Cristo padre et signor nostro, sommo pontefice « Paulo papa ». La seconda approvazione, che si può leggere facilmente, è del 1544.

Il periodo storico del quale abbiamo certissime notizie è dal secolo XIV al XVII. Ma credo che, in generale, gli Statuti trascrivano capitoli e consuetudini più antichi: infatti non v'è forma regolare e sistematica, ma una distribuzione che fa pensare piuttosto all'ordine cronologico (1). L'egregio signor avv. Oddi, in una sua conferenza alla Società operaia viterbese (2), trattando delle Corporazioni d'arte, disse che esisteva « nell'Archivio comunale « uno Statuto degli ortolani del 1358, ma fu asportato da per- « sona investita dell'autorità municipale e più non venne resti- « tuito ». Ottenni di consultare, nell'Archivio vescovile, lo Statuto degli ortolani del 1481, e, dopo le parole che trascrissi dal proemio, credo lo si debba ritenere poco dissimile da quello citato dal signor avv. Oddi; forse non si tratta che d'una traduzione.

Nell'archivio del Comune lessi pure gli Statuti dei sarti e dei ferrai che furono scritti nei primi anni del secolo XVII, quando anche lo Statuto municipale fu molto mutato. In questo tempo, divenuto il Comune un Municipio dello Stato pontificio, le arti s'erano ridotte a pie confraternite, ed a corporazioni più o meno privilegiate per l'esercizio d'alcuni mestieri. Gli Statuti, dopo

(1) È accertato che nei comuni italiani, fino dal secolo XIII, i consoli o balivi delle Corporazioni d'arte facevano scrivere le deliberazioni seguendo solamente l'ordine cronologico. Il PERTILE osserva che anche la forma degli Statuti *statuimus, statutum est,* dimostra che derivano da deliberazioni collegiali riunite poi in un solo volume. (*Storia d.l Dirit. Ital.*, vol. II, pag. 671). « Negli Statuti de' mercanti « di Roma i capitoli possono dividersi in serie cominciando il primo « di ciascuna serie con la voce *statuimus,* ed i successivi con l'altra « *item*, finchè si trova il nuovo *statuimus,* con cui s'inizia la serie « successiva. Cosicchè anche in quelli, non ostante la mancanza « delle date, sembrano riunite leggi deliberate in varî tempi dai « Consigli ». (A. LATTES, *Il Diritto commerciale nella legislazione statutaria.* Milano 1882). E così è per gli Statuti viterbesi.

(2) Pubblicata per deliberazione del Consiglio amministrativo della società stessa. — Viterbo, tip. Agnesotti, 1882.

il 1600, non offrono che le solite approvazioni. Non vi sono più i capitoli che manifestano l'autorità delle arti nell'ordinamento politico ed amministrativo del Comune. Molte regole sulle pratiche religiose, poche sull'assistenza reciproca e sul lavoro, che cerca nella protezione ristoro alle forze perdute. E però, proponendomi di portare un tenue contributo alla storia del diritto italiano, ritenni che gli Statuti de' sarti e de' ferrai valessero solamente per avvisarmi del tempo al quale dovevano finire le mie indagini. Eccone infatti la prova dai proemi degli Statuti medesimi.

Statuto de' Sarti. « Vedendo che gli statuti e capitoli fatti nel« l'arte nostra dell'anno MCCCCLXXII sotto il pontificato di « Sisto papa quarto, felice memoria, erano inutili *per non essere* « *accomodati a questi tempi,* e che non si osservavano, ma piut« tosto l'arte si governava a caso, e con una certa consuetudine, « introdotta a poco a poco; però, essendosi fatta sopra ciò con« gregatione di detti jurati, insieme con maestro Horatio conte« stabile, et maestro Joseppe Riccioli, rettori di detta arte, et « maturamente considerato il tutto, furono eletti li 9 gennaio « MDCII, mastro Antonio Rossi, mastro Cruciano Morani, e « mastro Tomaso Nieri, per rinnovare i detti statuti, i quali « uomini hanno fatto li presenti capitoli e statuti ».

Statuto de' ferrai (1603). Proemio: « In questo libro si scri« veranno tutti gli statuti e capitoli della detta magnifica arte « de' fabri, rinnovati da messer Giulio Pestalsale, e messer Do« menico Danesi, rettori di essa sopra ciò deputati per essere « gli statuti vecchi ormai lacerati, *per esservi molti capitoli che oggi* « *i superiori non li approvano* ». ecc., ecc. Ai rettori dei ferrai non rimase altro ufficio d'ordine pubblico che l'accertamento e la bollatura delle bilance.

Capitolo I.

§ 1°.

Viterbo, città guelfa, divenuta ricca nel secolo XIII pei suoi traffici nella Marittima e nella Tuscia (1), ordinò il Comune in modo da evitare la signoria dei grandi e quella della plebe. I nobili erano stretti da leggi severissime (2),

(1) Gregorovius, vol. V, pag. 153.
(2) V. *Documenti,* n. I.

il popolo minuto ebbe voce nei Consigli del Comune, ma non ottenne mai il Governo (1). Fatto notevole per giudicare delle diverse manifestazioni che ebbe in Italia il movimento democratico dopo la morte di Federigo II. Fu in Viterbo una classe media assai numerosa, costituita dai proprietari dei terreni circostanti, da coloro che nel commercio e nelle manifatture s'erano arricchiti e d'alcune famiglie nobili fatte cittadine e popolari, ed ebbe nello Stato la maggiore autorità (2). La soggezione al Pontefice limitavasi agli essenziali diritti dell'alta sovranità nel medio evo: il tributo e la suprema giurisdizione. Aveva sede in Viterbo il rettore del Patrimonio, ed era scritto negli Statuti del Comune che « fossero nulle, e di nessun valore » tutte le disposizioni contrarie alla Chiesa. Non era la lenta soggezione alla Chiesa od all' Impero che pesasse allora, anzi, tale soggezione, come scrive il Pertile (3), senza intermediari, senza ingerenza di signori feudali, dicevasi *libertà*.

Sul finire del secolo undecimo, è dimostrato dalle cro-

(1) Le Corporazioni d'arte non ebbero quell'indipendenza sì pericolosa allo Stato, che fu in molti Comuni italiani, e massime in Toscana. Il Governo fu popolare anche a Viterbo, ma non v'ebbe impero la gente minuta.

(2) Credo che a questa opinione conducano la lettura e lo studio della cronaca di Niccolò della Tuccia.

(3) *Stor. del Dir. ital.*, pag. 61. L'autorità ecclesiastica poteva ovunque far cassare le prescrizioni degli Statuti ritenute contrarie alla Chiesa. Era divenuta una regola generale che gli Statuti non potessero derogare al diritto divino. - V. ALBERICUS DE ROSATE, *De Statutis*. Quest. 28 e 42. Credo opportuno trascrivere il seguente passo del GREGOROVIUS. (Op. cit., vol. V, cap. V, pag. 577). « Il rapporto dei pontefici con i comuni dello Stato ecclesiastico non fu altro che di supremi signori con vassalli i quali avevano con esso loro conclusi dei trattati. Le città riverivano l'autorità pontificia, somministravano milizie, pagavano imposte fondiarie ma conservavano i loro Statuti, la loro giurisdizione, l'amministrazione e l'autonomia loro proprie ».

nache cittadine (1), Viterbo ebbe i consoli ed il Consiglio del Comune. Poi, nella prima metà del secolo XIII, come in altre citta italiane (2), nel Governo s'alternarono il podestà ed i consoli. E quantunque nello Statuto del 1251 siano nominati talora i consoli, pure, da molte rubriche si deduce che la necessità di frenare le parti e d' impedire gli eccessi di quella che prevaleva, aveva fatto preferire il Governo del podestà (3). A Viterbo poteva anche essere eletto un cittadino, come dobbiamo argomentare dalle parole: « *statuimus etiam quod si potestas fuerit foretana* (4), « e dalle speciali prescrizioni quand'era forestiero (5). Nel « Consiglio speciale del Comune s'eleggevano quattro « mediani per ciascuna delle quattro porte, due della nobiltà « e due del popolo, i quali, a loro volta, eleggevano nelle « maniere stabilite il nuovo Podestà. Il suo potere era cir- « condato di tutte quelle cautele che venian suggerite « dalle possibili ambizioni dei chiamati, e dalla vigilanza « di un popolo geloso della propria libertà (6) ». V'era un Consiglio speciale, o di credenza, di 100 consiglieri, cinquanta nobili e cinquanta popolani, eletti, venticinque per porta, da quattro mediani, deputati da due anziani del Consiglio medesimo, indicati dalla sorte (7). Nello stesso modo veniva eletto il Consiglio generale, e non vi potevano essere coloro già chiamati nel Consiglio speciale (8).

A difesa della libertà e dello Stato popolare, era il magi-

(1) CIAMPI, Prefazione, pag. XX; *Storia della città di Viterbo* del padre FELICIANO BUSSI, pag. 55.

(2) CARLINI, *De pace Constantiae*, cap. I, § 8 e 9.

(3) Si veggano in modo speciale le rub. II e XXVI, lib. I dello *Statuto del 1251*.

(4) *Statuto del 1251*, Sectio I, rub. 5.

(5) Idem, Sectio I, rub. 35.

(6) CIAMPI, l. c., pag. LII e LIII.

(7) *Stat. del 1251*, Sectio I, rub. 11.

(8) Ivi, rub. 12. Non è detto quanti fossero i consiglieri del maggior Consiglio.

strato dei balivi del Comune; con suoi giudici e camerario, con ufficio di decidere delle violazioni di diritto commesse dai tribunali della maggiore e della minore curia, non che dagli officiali preposti all'amministrazione (1), con facoltà di ricevere il giuramento del podestà e de' suoi; con obbligo di vigilare che la città, le torri e le porte, fossero dal podestà custodite secondo le deliberazioni del Consiglio speciale del Comune e dei balivi delle arti (2). Ogni gravame contro il podestà era ad essi deferito, e potevano ancora ricevere denunzie di qualsiasi insidia contro i cittadini o contro il Comune (3). Questi balivi erano due, ma l'uf-

(1) « Balivus, seu Balivi, judex seu judices Communis, jurent « ad sancta Dei Evangelia officium seu balivom ad quod et quem « electi sunt, ad honorem Dei et bonum statum civitatis Viterbii, et « potestatis seu Consulis, bona fide, sine fraude portare, legaliter, « pura et sana conscientia res et negotia Communis procurare, et « *in paregiis Viterbiensium requisiti bona fide et sine fraude cum pote-* « *state studere. Cives vero Viterbienses, qui se lesos et pignòratos contra* « *Modi tenorem, vel contra jus, vel quoquo alia modo gravatos præter* « *Statutum, a consule vel potestate, seu camerario vel aliquo officiali curiæ* « *Communis Viterbii, vel posito ad aliquod faciendum,* putaverint, et « ejus conquesti fuerint in scriptis, hoc modo audiant diligenter: « scilicet quod *judex communis videat diligenti inquisitione, acta curiæ,* « *scilicet confessiones et attestationes partium et condemnationes. Quæ* « *omnia curiae dictis judici et Ballivo Communis per sacramentum dare* « *et reddere teneantur. Et dictus* omnia alia videat et intelligat et co- « gnoscat quae viderit expedire. Et si invenerit eum, qui conquestus « fuerit, injuste laesum seu pignoratum, vel condemnatum, seu ag- « gravatum *contra Modi tenorem,* vel *alias contra jus* in maleficiis, « injuriis, violentiis, seu bannis et aliis sibi *male ablatis,* vel factis, « vel injunctis, *absolvere illum in quibus cognoverint illum absolvendum* « in scriptis et denàrios, seu pignora male accepta, vel damnum « datum eidem restitui et emendari pronuntient, præcipiant ». La instituzione di un supremo magistrato per mantenere l'esatta osservanza delle leggi è molto ben definita da questo antico Statuto viterbese.

(2) *Stat. del 1251,* Sectio I, rub. 102.

(3) Ivi, Sectio I, rub. 79 in fine, rub. 80, 89, 96.

ficio loro poteva essere conferito ad una sola persona, se gli elettori l'avessero creduto opportuno. Rappresentavano l'elemento popolare (1) ormai anche a Viterbo prevalente; erano eletti dai balivi delle arti con l'intervento dei balivi del Comune in officio (2). Appena eletti erano inscritti nel Consiglio speciale, e dovevano intervenire coi mediani all'elezione de' nuovi consiglieri (3), e, se ne fosse stato il caso, richiamare il podestà ed i suoi all'osservanza delle deliberazioni. Il balivo od i balivi del Comune avevano per consiglieri i balivi delle arti, e li adunavano a piacimento, nè il podestà poteva farvi opposizione (4). Dovevano esaminare e correggere gli Statuti delle arti, intervenire alle adunanze degli artigiani quando eleggevano i loro balivi, ed avevano facoltà, nell'interesse del Comune, di mettere il veto all'elezione (5). Se del potere avessero abusato, potevano essere messi a sindacato dal Consiglio speciale del Comune (6).

Lo Statuto del 1251 rese certa la prevalenza del popolo. Ne seguì che nel 1282, esclusi i nobili, fossero messi al governo del Comune otto priori e quattro gonfalonieri. Pochi anni dopo (1293), con l'autorità del Pontefice Boni-

(1) Per confronti si consulti l'opera del PERTILE, vol. cit. da pag. 206 a 214. Inoltre GREGOROVIUS, vol. V, cap. VII, § 3.

(2) *Stat. del 1251*, Sectio I, rub. 78.

(3) Ivi, rub. 75 e rub. 11.

(4) Ivi, rub. 85 e 87.

(5) Ivi, rub. 71, rub. 77. « Item statuimus quod Balivi Com-
« munis et judex intersint electioni Balivorum artium simul cum
« electoribus, et de eorum consensu fiant: quod si contra hoc fieret,
« factum non teneat, sed iterum fiat electio et tales eligantur qui
« sint amatores Communis Viterbij. Idem intelligatur de electione
« officialium Communis.

(6) Ivi, rub. 83. « Item ordinamus quod si balivus et judex
« Communis, pro quolibet instrumento negligentes extiterint, Com-
« munis utilitatibus tractandis et faciendis, *seu eorum officio*, con-
« vocato Consilio, secundum ipsius dispositionem corripiantur et
« legitime corrigantur ».

facio IX, tornarono agli onori anche i nobili e furono nella città otto priori, *quattro dei nobili* e *quattro del popolo*. Nel 1401, dopo molti tumulti, il reggimento del Comune si ridusse ad un Consiglio di quaranta maggiorenti, con quattro priori del popolo. Poi, a poco a poco, nella pace tornando a prevalere l'elemento popolare, la costituzione del Comune ritornò, in gran parte, agli ordinamenti del 1282. Infatti, per i nuovi Statuti del 1469 (1) l'autorità e la balìa fu nei priori e nei quattro gonfalonieri del popolo (2). Questi, uno per porta, erano a capo delle milizie cittadine divise per contrade coi loro balivi (3). I priori ed i gonfalonieri del popolo, ne' primi otto giorni dell'ufficio loro, dovevano scegliere tra i cittadini che avevano compiuti trent'anni e che erano censiti per mille lire, ottanta consiglieri che venivano divisi in tre collegi: dei *sedici*, dei *ventiquattro* e dei *quaranta* (4). Deliberavano delle spese che durante l'amministrazione de' priori si dovevano fare nell' interesse del Comune, vigilavano che il podestà, i giudici e gli altri officiali non si allontanassero dalla città e dalle castella (5), e, forse, in adunanza plenaria eleggevano il podestà (6). A questo magistrato, che nel secolo XIII era capo del Comune, furono lasciati solamente quegli uffici, ne' quali sarebbero state nocive non solo le passioni de' cittadini, soliti a parteggiare, ma anche le idee esclusive del partito dominante (7). Però troviamo il podestà difen-

(1) In questo medesimo anno Paolo II fece fare una revisione degli Statuti di Roma. Sono riassunti dal GREGOROVIUS, vol. VII, cap. III, § 3.

(2) *Stat. del 1469*, lib. IV, rub. 17 e 18.

(3) Ivi, rub. 8, 18, 26, 38.

(4) Arg. dalla rub. 12, lib. I, e dalla rub. 19, lib. IV, ivi.

(5) *Stat. del 1469*, lib. IV, rub. 21.

(6) Ivi, rub. 20.

(7) Come per l'incremento della parte popolare il podestà cessasse di riunire le attribuzioni di capo del potere esecutivo e del-

sore della pace. Deve presiedere all'amministrazione della giustizia; mantenere gli Statuti contro il pericolo d'improvvisi mutamenti; fare indagini sull'amministrazione degli officiali che tengono denaro del Comune (1) e chiamarli, se colpevoli, al suo tribunale; dirigere le adunanze per le elezioni curando il regolare procedimento. E questi uffici compie con l'aiuto de' suoi giudici, dei cavalieri, de' notai, dei famigli, dei berrovieri e del castaldo del Comune. Dai priori e dai gonfalonieri dipendevano il camerario o tesoriere del Comune; il cancelliere, i governatori della gabella, il castaldo ed i famigli. Vedremo che ai rettori delle arti erano, nell'interesse pubblico, commessi alcuni uffici, che in altri Comuni italiani ebbero speciali magistrati (2).

Due Consigli, uno speciale, uno generale dovevano essere convocati per i provvedimenti che eccedevano l'ordinaria amministrazione. Il Consiglio speciale era di cento, venticinque per porta; eletto da probiviri, scelti due per porta. Appena costituito, eleggeva il Consiglio generale, cinquanta per porta. Al maggior Consiglio erano probabilmente devolute le proposte che nella prima costituzione del Comune si trattavano nell'assemblea generale, come i trattati, i tributi, la chiamata delle milizie, gli ordinamenti del Comune, ecc. (3) Nei Consigli, oltre gli eletti, intervenivano con i medesimi diritti i cavalieri ed i giudici del podestà, i rettori ed i consiglieri delle arti (4).

Prima delle calende di gennaio, adunati insieme, i due

l'ordine giudiziario, fu bene osservato dal FORTI, *Instit. Civil.*, vol. I, sez. III, § XLI.

(1) *Stat. del 1469*, lib. I, rub. 12.

(2) PERTILE, op. cit., vol. II, pag. 150, note 321 e 325.

(3) V. per es. nota 1, pag. 50.

(4) A Firenze, « in questo secolo XV le arti maggiori e le mi-« nori, e i loro consoli, o *le capitudini*, già nei Consigli della Re-« pubblica erano fatte un nome vano ». CAPPONI, *Stor. della Rupubb. di Firenze*, tom. I, cap. VI.

Consigli, con l'intervento dei rettori e dei consiglieri dell'arti, procedevano all'elezione dei pubblici officiali. Il cancelliere doveva tenere un libro nel quale erano scritti i nomi dei rettori e dei consiglieri dell'arti, ed il podestà ne prendeva notizia per sapere se fossero con gli altri consiglieri alla votazione (1). Ne' due Consigli la rappresentanza delle arti, senza distinzione tra maggiori e minori, era certa; il conferimento degli uffici pubblici ai rettori ed ai consiglieri di esse dipendeva dalla sorte (2).

I priori e gonfalonieri del popolo dovevano provvedere che gli artigiani s'inscrivessero alle matricole (3), e giuravano, nell'entrare in ufficio, di mantenere i rettori

(1) *Stat. del 1469*, lib. I, rub. 20 e 22.

(2) Ivi, rub. 20. L'elezione facevasi ad *brevia seu carticellas*. Si distribuivano ai consiglieri dei polizzini chiusi, in alcuni il nome dell'officio da conferirsi era segnato; l'ufficio spettava a chi, nell'eventuale distribuzione, riceveva la scheda segnata. V. pure Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico*, voce *Breve*, § 3.

(3) « Item statuimus similiter ordinamus quod quicumque ha« bitator vel incola civitatis Viterbii, seu forensis qui moraretur in « dicta civitate et operaretur aliquid ministerium alicujus artis nostræ « civitatis praedictae, quod ad requisitionem rectorum dictæ artis « teneatur et debeat subesse dictis rectoribus et jurare in dicta arte. « Et teneatur servare statuta et consuetudines dictæ artis ad penam « dicem librarum pro quolibet contradicente et qualibet vice, de facto « auferendam et Communi Viterbii applicandam. Et ad predicta, « predicti tales per potestatem seu quemvis officialem dicti com« munis personaliter compellatur ad petitionem dictorum suorum « rectorum. Et si talis qui tale ministerium artis operatur, operaretur « palam alia ministeria pertinentia, ad quemvis artem artium dictæ « civitatis; quod ad requisitionem rectorum unjuscumque artis, quam « operaretur, teneatur jurare in unaquaque arte predicte, et subesse « rectoribus ejusdem. Si vero dictarum artium plus operaretur mi« nisterium unius artis quam aliarum, quod teneatur et debeat no« tatus, ire at festivitates cum rectoribus cujus ministerium plus « operaretur, et eos subire et in ipsa arte impositiones solvere et « contribuere ». Lib. IV, rub. 149, *Stat. civ. 1469*. (V. pure Per tile, vol. cit., pag. 187, nota 11).

delle arti *in eorum franchitia et libertate*, di farne osservare gli Statuti (1) che, d'anno in anno, dovevano essere loro presentati per l'approvazione. Vollero corporazioni forti, ma coordinate nel Comune, perchè fosse concordia d'intendimenti e di opere fra il potere centrale e le minori associazioni.

§ 2°.

I rettori delle arti dovevano essere cittadini viterbesi, avere almeno venticinque anni. Erano eletti nei modi determinati dagli Statuti speciali, «e non a rumore», dai maestri inscritti alla matricola (2). Prima d'assumere l'ufficio prestavano giuramento ai priori ed ai gonfalonieri. Era loro data facoltà, come dice il Varchi, di rendere ragione a quei dell'arte precipuamente nelle cose civili *del dare* e *dell'avere*; di fare Statuti per il bene dell'arte, e non contro l'ordine pubblico, o contro il diritto di qualsiasi cittadino (3).

Indeterminato era il numero degli inscritti alle matricole, e v'erano facilmente ammessi anche i forestieri. Lo Statuto del 1469 favorisce la venuta d'imprenditori e di operai a Viterbo, esonerandoli, per due anni, da qualsiasi gravezza (4). Gli Statuti delle arti dicono che i forestieri, alcuni giorni dopo la dimora loro in Viterbo, possono

(1) *Stat. civit.*, ivi, lib. IV, rub. 20. V. pure *Documenti*, n. III.

(2) Sono notevoli la rub. 60 dello *Stat. de' calzolari* e la rub. 5 dello *Stat. degli ortolani*.

(3) *Stat. civ. 1469*, lib. I rub. 31. V. *Documenti* n. II.

(4) Ad reparationem civitatis Viterbii quae propter guerrarum « discrimina. artificibus magistrisque utilibus destituta . . . . . « . . . . . præsenti statuto sancimus firmiter ordinantes « quod omnes et singuli mercatores, seu discipuli cujuscumque artis, « possint et valeant ad civitatem Viterbii venire ad exercendum et « operandum mercantiam et ministerium suæ artis. Et venientes « scribantur in libro cancellariæ, et scripti reperti, per duos annos « post eorum adventum sint exempti ab omnibus et singulis datiis,

essere inscritti: anzi l'inscrizione è obbligatoria quando il forestiere apre bottega, o va, abitualmente, a lavorare a cottimo od a giornata (1). Pagavano, alle volte, una tassa d'entrata maggiore di quella dovuta dai cittadini, ma fu provveduto per non aggravarli troppo. Era, per esempio, nello Statuto dell'arte del legname una rubrica che costringeva i forestieri lavoranti a pagare quattro soldi il mese; ma gli statutari del 1465 la cassarono. Considerato che « esso capitulo per la esperienza si cognosca essere e ad « l'arte e ad li maestri d'essa disautele, et alli lavoranti « forestieri grave e insopportabile, però, eadem auctoritate, « esso capitulo e tutte le cose che contene, se annulla et « cassa; et casso et invalido se ha, tene e reputa, per vigore « del presente capitulo e reformatione; riducendo e som- « mettenno essi lavoranti forestieri allo Statuto e capitulo « posto nel corpo delli nostri presenti Statuti sotto la rub. XX « la quale dice chi sia tenuto ad jurare ad l'arte del le- « gname in fine d'esso capitulo dove di ciò si trova prov- « veduto. El quale XX capitulo nè in tucto, nè in parte, « nullo presumi immutare sotto pena e alla pena di XXV « libre di denari paparini, applicandosi la metà alla Com- « munità di Viterbo, e uno quarto ad l'arte, e l'altro quarto « allo executore (rub. LVIII) (2) ». I forestieri pagavano

« præstantiis et collectis Communis Viterbii, et oneribus quibus- « cumque, et hoc per civitatem Viterbii bandiatur ». *Stat. civ.*, ivi, lib. I, rub. 65.

(1) Per il secolo XVI si legga la rub. 74 dello *Statuto de' lanaroli.*

(2) *Stat. dell'arte del legname*, rub. 20. « Ancora statuemmo et « ordinammo in perpetuo da osservarsi, che ogni singola persona « che facesse potticha d'arte di legname nella ciptà di Viterbo, ov- « vero lavorasse di legname qualunqua persona nella detta ciptà, « tanto ad cottimo quanto che ad giornate, tanto ciptadino quanto « che foristiero, dopo quindici dì, ad ogni requisitione e voluntà « delli rettori dell'arte del legname, debiano jurare nelle mano di « essi rettori fare bene diligentemente la detta arte et obbedire omne « comandamento d'essi rettori ». V. pure *Stat. de' calzolari*, rub. 74.

come gli altri le collette dell'arte ed erano liberi di prestare l'opera loro ove meglio avessero creduto. A questo proposito è notevolissima la rub. LXIII dello Statuto de' falegnami. « Sono molti fouristieri jurati in nella nostra arte, « che stanno sei mesi, o circa, in nella città di Viterbo, e « poi si vanno via e ritornano a loro posta, et noi stamo « ad tutte le gravezze dell'arte nella città de Viterbo. Noi « per questo volemo che quando rivengano paghino tutte

La rub. LI dello *Statuto dell'arte del legname* determina la tassa per il giuramento a *ducati dui d'oro* e *septanta dui* per il Viterbese; « *el furistiero ducati quattro* ». Il pagamento si doveva fare per rate trimestrali nel termine di un anno. *Stat. dell'arte de'tavernari e albergatori*, cap. 14 e 57. La tassa d'entrata era « *ducati due di tre carlini per il Viterbese, e ducati quattro di carlini per il furistiero* ». È detto che per Viterbese s'intenda *chiunque è nato in Viterbo* senza cercare se fosse oriundo della città. Si esigevano sempre guarentigie di onestà « *acciocchè la magnifica arte se possa gloriare de homini degni et famosi* ». *Statuto dell'arte di pietra e d'architettura.* « Statuemo « in perpetuo da osservarsi, ordinamo che ogni et singola persona « volesse entrare et exercitare arte de pietra o compagnia, nella « ciptà di Viterbo o suo distrecto, tanto abitante in Viterbo, quanto « che foristiero, o vianante, ad volontà e requisitione delli rettori « dell'arte predetta o compagnia, debbiano jurare nelle mani d'essi « Rettori, bene e diligentemente detta arte, senza frodo exercitare « et fare, et obedire ogne comandamento d'essi rettori che ad quel « tempo fussero, et di quelli che nelli tempi seranno, in tutte cose « licite et honeste . . . . . .
« Et ciascuno d'essi da jurare, sia tenuto et debia pagare per in« trojto de decta arte, nel juramento suo, se he majestro soldi due « e mezzo, si fusse guarzone o discepulo soldo uno et denari octo ». I vignaroli pagavano un solo bolognino (*Stat. de' vignar.*, rub. 8). *Stat. de' calzolari*, rub. 96. *Stat. degli ortolani*, rub. LXXIX.

I muratori erano nell'arte de' mastri di pietra. Nel 1561 fecero istanza ai priori del Comune perchè fosse tolto il disordine che era nell'arte loro e fra l'altre cose, deliberarono « che sia lecito ad « ognuno di detto esercizio andare a lavorar con altri a giornate a « mese et anno senza pagar niente a detta arte, eccetto che la im« posta ordinaria secondo la forma degli statuti ».

« gravezze che fussero occurse per gli altri jurati nella decta « nostra arte (1) ».

I tumulti che nel secolo XIV turbarono i Comuni dell'Italia centrale, devono aver favorito l'immigrazione di operai a Viterbo. Sappiamo, per esempio, che nel 1384, essendo gli artigiani nella signoria a Siena, furono spodestati dai nobili uniti a molti del popolo, e, in più volte, ne furono banditi sino a quattromila, i quali se ne fuggirono nella Marca e nel Patrimonio (2).

Nella matricola si dovevano inscrivere coloro che esercitavano l'arte, e, secondo alcuni Statuti, anche i soci accomendanti (3). Credo che, per alcune arti, nella seconda metà del secolo XV, almeno per consuetudine, si fosse derogato a favore dei cittadini alla rub. 149, lib. IV, *Stat. civ.*, che rendeva obbligatoria l'inscrizione. Questa opinione mi sembra confermata dallo *Statuto de' mastri di pietra e d'architettura* (rub. XVIII): « *Chi sia tenuto ad jurare alla detta arte o « compagnia...* Et decto Statuto non se intenda per li Vitor-

(1) Non si può dire a Viterbo, come in molte città dell'alta Italia, che si voleva « riservare l'esercizio delle arti ai soli cittadini ». (LAMPERTICO, *Il lavoro*, cap. IX, pag. 159). Solamente lo *Statuto de' macellari* voleva che i forestieri che s'inscrivevano all'arte, prendessero domicilio in città. « Atque statuimo e ordinamo che « nullo furistiero lo quale non fusse avitante nella cictà di Viterbo, « non possa iurare nella nostra compagnia (rub. LXXXVI) ».

(2) *Cronaca* di NERI DI DONATO; *Rer. Ital.*, tom. XV, 294.

(3) *Statuto de' calzolari*, rub. 101. « Statuimo et ordinamo che « qualunque persona di qual grado si sia, volesse exercitare et fare « pontica di concia o dell'arte nostra, et anche chi facesse compagnia con jurato alcuno, o che mettesse capitale ad alcuno jurato « o non jurato, che sia tenuto jurare all'arte et pagare el solito, et « caso che questo tale fusse exempte o privilegiato, che non fusse « tenuto jurare o pagare, ch' el compagno con chi facesse compagnia sia tenuto a pagare. — Come nullo rettore possa ricevere alcuno « cittadino ad juramento che prima non *habbia cominciata l'arte* ». *Stat. de' calzolari e vacinari*, rub. 100. Idem, *Stat. degli ortolani*, rub. LXXVIIII.

« besi, exercitanti arte detta in Viterbo, o suo distrecto, « excepto non volessero del loro spontanea voluntade en- « trare et jurare alla decta arte et compagnia, et jurato « paghino come li altri jurati ». Fo pure notare che nella rub. XXV è scritto: « Statuemo et ordinamo che ciasche « discipulo lo quale se fusse allocato col suo maestro « *jurato della nostra arte o compagnia,* sia tenuto e debba « servire per tutto lo tempo della locatione ». E nella rub. XLI: « Ancora statuemo che quelli *volessero* o *do-* « *vessero* entrare nella nostra arte debbano pagare, ecc. ». Sono pure notevoli alcune parole del proemio: Statuti « fatti composti et ordinati per li prudenti et discreti ma- « jestri Stefano di Beltramo Ambrogio, Guglielmo Cinani, « Pietro Bartolommeo Stefano de Antonio, et Nicolino « electi et deputati ad ordinare l'infrascripta Compagnia et « arte, per gli infrascripti *voluntarii jurati della decta arte* « *et compagnia* ». Trovo pure nel libro degli Statuti di quest'arte, dopo la conferma fatta dai priori e gonfalonieri del popolo, l'anno 1553, essere scritta una deliberazione de' muratori resa esecutiva l'anno 1561, per la quale fu tolto il disordine che era nell'arte, e furono statuiti alcuni capitoli, *come inviolabili.* « Et prima che nella città de Viterbo « e suo territorio e distrecto, non sia lecito ad alcuna per- « sona esercitare l'arte de' muratori che prima non juri « osservare li Statuti e per suo juramento paghi in mano « del Camerlengo di detta arte uno scudo, si sarà Vi- « terbese, et scudi due si sarà forestiero, et che li rettori « habbino autorità di fare dilacione di detti pagamenti, du- « rante tutto il corso del loro offizio con bono e suffi- « ciente deposito; quali denari habbino da servire per le « cere delle luminarie et in honor di Dio ». Vi sarebbe stato bisogno di chiedere tale provvedimento se fosse stato negli Statuti, o se, almeno, fosse stato osservato? Ma v'è di più, che nemmeno questa legge ebbe l'efficacia che ne speravano i promotori. Infatti trovo nel libro degli Statuti

un'altra deliberazione dei rettori e del Consiglio dell'arte nei termini seguenti: « Vedendo che giornalmente capitano « in questa città muratori da diversi luoghi, i quali, senza « fare ricapito alcuno dell'arte si mettono a murare in « prejudicio di detta arte e danno della città, volendo mae- « stro Martino di Fivizzano, maestro Pietro e maestro « Giovanni da Lacomaggiore (1) al presente rettori della « detta arte; insieme con maestro Bernardo di maestro « Valente, al presente Camerlingo di detta arte, e ancora « di maestro Ancelo di m.° Polo, e di m.° Joseffo, mae- « stro Pietro Marchese e m.° Cesare, al presente Consi- « glieri, ovviare alli detti inconvenienti, per questo ordinamo « che tutti quelli che esercitano o vorranno esercitare l'eser- « cizio del murator nella città di Viterbo e suo territorio « debbino, fra termine di tre giorni dopo la pubblicazione « del presente capitulo, farsi fare il bollo alli detti rettori « che per il tempo si ritrovaranno sigillato con il sigillo di « decta arte ». Nello Statuto dell'arte de' calzolari, dopo l'approvazione del 1549, sono alcune aggiunte tra le quali è notevole un capitolo che ingiunge rigorosamente ai rettori di vigilare che « nissun Viterbese o forastieri ardisca « nè presuma exercitare, in alcun modo l'arte, che non « abbia jurato, et che non sia legitimamente descritto alla « matricola ». Forse la consuetudine aveva resa molte volte inefficace la rub. 16 dello Statuto (2) dell'arte.

(1) Il nome di questi rettori è un indizio favorevole all'opinione del sig. avv. Oddi che in Viterbo « avessero preso stanza e creato scuola ed allievi quei famosi maestri comacini che innalzarono a tanto onore l'architettura italiana nel medio evo ».

(2) *Statuto dell'arte de' calzolari e vaccinari*, rub. 16. « Statuimo « et ordinamo che li rettori de la detta arte e ciascuno di loro sin- « golarmente et congiuntamente fosse tenuto, incontinente che sen- « tisse alcuno cittadino ovvero furistiero fare pontica di calzolari a « ritaglio de opera nova et vecchia, ovvero conciare corame a ve- « runo de veruna ragione, farlo richiedere dinanti alli officiali del

Non i maestri solamente, ma tutti i lavoranti inscritti costituivano il corpo dell'arte (1). Come eccezione abbiamo che la compagnia dei tavernari era di soli maestri. Essi dicevano che solo gli imprenditori facevano l'arte; gli altri erano famigli o garzoni (2).

V'era la distinzione tra garzoni, lavoranti e maestri (3). Di regola l'età del garzonato non era prescritta, solo nell'arte de' macellari, niuno poteva essere ammesso prima del diciottesimo anno (4). Il discepolo doveva rimanere presso il maestro per il tempo convenuto, doveva obbedirlo in tutte le faccende attinenti all'arte, mancando ai patti era obbligato al rifacimento, e poteva essere cacciato, ed escluso dal lavoro (5). Legge che sembrò troppo

« Comuno, che devano jurare bene et legalmente exercitare detta « arte secundo li altri jurati ».

(1) Nel proemio allo « *Statuto della venerabile arte di pietra e di architettura* » i mastri e i discepoli sono egualmente chiamati *jurati dell'arte*. V. pure *Statuto dell'arte del legname*, rub. VIII, L, LIII. *Stat. de' lanaroli*, rub. 44. *Stat. de' calzolari*, rub. 34.

(2) *Statuto de' tavernari*, rub. 32.

(3) *Stat. dell'arte del legname*, rub. 49 e 64. *Statuto dell'arte di pietra, ecc.*, rub. I e VI. *Stat. de' lanaroli*, rub. 44. *Stat. degli ortolani*, rub. LXXX. Nei capitoli, dopo il 6 gennaio 1511, aggiunti agli *Statuti dell'arte del legname* è detto « Item statuemo et ordinamo che « li garzoni o lavoranti o quelli che stessero ad imparare detta arte « in questa città, essendo de età di anni quindici in giù, siano obbligati et tenuti ad pagare, meza imposta delle luminarie ordinarie. « Et li garzoni o lavoranti o quelli stessero ad imparare da quindici « anni in su, paghino integralmente come si pagherà per gli altri « jurati de l'arte, et etiam tucti siano obbligati ad pagare la imposta « presente de questo anno de decte luminarie ».

(4) Rub. LXXXVII. « Atque statuimo et ordinamo che nulla « persona possa jurare, che non passino diciotto anni ».

(5) « Ancora statuemo et ordinamo che ciasque discepulo lo « quale se fusse allocato col suo majestro jurato della nostra arte o « compagnia sia tenuto e debia servire tutto lo tempo della loca« zione fermata e pactuita fra loro e similimente sia tenuto de rifare « li dì li quali havesse perduti, et che non avesse servito, per esserli

severa a quei dell'arte del legname e alla rub. XXXI degli Statuti, in margine al periodo ov'è minacciata la esclusione dal lavoro, fu scritto: *cassus in hac parte*. Nello Statuto dei macellari (rub. LXXX) è fatto divieto di associare i discepoli all'industria (1). Questa esplicita dichiarazione fa supporre che non fosse fuor d'uso l'ammettere i lavoranti a partecipare dei profitti.

L'arte non doveva passare necessariamente di padre in figlio. Era libero ognuno di scegliere il suo stato. L'inscrizione alla matricola si otteneva dopo aver giurato d'osservare fedelmente gli Statuti, e dopo la prestazione d'un tributo, dal quale erano esonerati sempre i figli che seguivano l'arte del padre, e, talora, anche i fratelli ed i nepoti di chi faceva l'arte (2).

« stimati da dui de la detta arte, chiamati per le parti, per le sta-
« scioni che havesse perdute, eccetto per malattia; che se debia
« sbactere del salario per rata parte, acciò che ognuno abia suo de-
« bito Et chi contrafacesse statuemo che non sia alcuno jurato che
« debia tenere decto discepulo, nè darli nè ajuto, nè favore, in fino
« a tanto che harà facto suo dovere al suo maestro, alla pena di
« cinque libre ». *Stat. dell'arte di pietra, ecc.*, rub. XXV. (*Stat. de lanaroli*, rub. 49 e 44. *Stat. dell'arte del legname*, rub. XXXI).

(1) « Aque statuimo che nullo discepulo possa aver parte in « Merchantia, et nullo jurato dell'arte gli la deva dare ».

(2) Cito ad esempio lo *Stat. dell'arte dei macellari*, rub. XVIII. « Atque statuimo che quando nulla persona volesse adoperare l'arte « del macello, che sia lecito al rectori di riceparlo nella decta arte « e compagnia, con sacramento di fare bene e legalmente l'arte sua « secundo che se contene nello Statuto, et pagare al Camorlengo « dell'arte del macellari, per sua entrata, VI libre di cera nova, per « adjutorio del cerio del corpo di Cristo e di S. Maria d'Agosto e « dell'altre feste principali. Et anche paghi al Camorlengo per nome « della decta comunitade, e per racordamento del suo juramento IIII « libre di pepe, per la decta compagnia e fratellezza ». Ivi, rub. XVIIII. « Atque volemo che figlio di macellaro jurato nella nostra compa-
« gnia, che rectori siano tenuti sopra di loro juramento, che quello « cutale figlio di macellaro che l'arte vole adoperare, che rectori lo « dimandino per sacramento di fare bene et legalmente, secundo che

A capo dell'arte sono due rettori ed un economo, col nome di camerlengo; s'eleggevano per bossolo, ed era consuetudine antica che troviamo anche nello Statuto del 1251. Fra un'arte e l'altra vi sono alcune differenze nei modi. La rub. II dello Statuto dell'arte del macellari, che è il più antico di quelli da me studiati, dice: « Sta- « tuemo et ordinamo che la lectione del Rectori si faccia « in questa forma; cioè che dui rectori che sono mo al « presente, con dui consiglieri e quattro buoni uomini del- « l'arte electi et diputati per li decti rectori agiano arbitrio « e potestate di pallottare quattro officii per uno anno, cioè « dui rectori, uno camorlengo e dui consiglieri, et che le « quattro pallocte si mectano in una bossola suggellata col « suggello dell'Arte, e con uno suggello d'uno del rectori. « El decti rectori, officiali, camorlengo, devano jurare alle « sancte di Dio Evangelia, in carta scripta, in mano del « rectori che l'anno passato sono stati (1). Volemo et « ordinamo ch'el decti Rectori, camorlengo e Consiglieri, « si devano fare di po XV di, po la Domenica della Pasqua « della resurrectione, ovvero nel fradetto tempo delle XV di. « El decto loro ufficio duri per uno anno che seguita ». Con molta chiarezza le regole per l'elezione sono esposte negli Statuti de' falegnami e de' mastri di pietra e d'architettura, intieramente conformi anche su questo argomento. A giorno determinato i maestri s'adunavano, ed i rettori in officio eleggevano due probiviri per fare il bossolo; due altri erano eletti dai consiglieri. I mediani giuravano di

« nel nostro statuto si contene, e nella matricola sia così messo, et « altramente non sia riceputo, et non paghi altra entrata ». È pure notevole lo *Stat. de' calzolari,* rub. 8 e 95. Da tale beneficio furono esclusi i poveri « maestri d'opera vecchia » (V. ivi, rub. 97) perchè avevano più volte « soffocato il juramento d'essa arte ».

(1) Anche i priori del Comune prestavano giuramento, *in praesentia dominorum priorum in officio praecedentium. Stat. civit.*, rub. 21, lub. IV (1469).

compiere con animo tranquillo il mandato, e mantenere sull'opera loro il più rigoroso silenzio. Discutevano poi tra loro dei nomi, li scrivevano in carticelle e mettevano « in « una pallocta dui rettori et uno camorlengo da durare « per uno anno e non più, cominciando in Kalen di Gen- « najo, come se usa di fare » (1). Dovevano mettere nel rettorato, specialmente coloro che erano stati camarlenghi. Le palottole si chiudevano in un bossolo suggellato, che era commesso alla custodia dei rettori. Quand'erano tutte sortite si faceva nuovo bossolo (2). I tavernari e albergatori eleggevano due probiviri, uno fra i tavernari l'altro fra gli albelgatori, e, insieme ai rettori facevano il bossolo (3). I lanaroli (*Stat.*, rub. III e IV) sceglievano tre mediani, che, deliberavano tra loro la scelta dei nomi.

I rettori erano assistiti dai consiglieri (4). In alcune arti (5) erano quattro, scelti dai rettori stessi, appena

(1) *Stat. dell'arte del legname,* rub. VIII. Nello *Statuto de' calzolari*, (rub. 56), il bossolo si faceva ogni tre anni. Gli imbossolatori non potevano mettervi nè il nome loro, nè quello dei loro figli o fratelli. Dovevano anche essere esclusi i nomi che erano stati nel bossolo precedente. (Rub. 57, 58 e 78).

(2) *Statuto dell'arte del legname,* rub. VIII. *Stat. dell'arte di pietra,* rub. VII.

(3) *Stat. de tavern.*, ecc., rub. 5.

(4) *Stat. dell'arte del legn.*, rub. LV. *Stat. del macellari*, cap. III. *Stat. de' lanar.*, rub. X.

(5) *Stat. dell'arte del legn.*, rub. XIII. *Stat. de' calzol.*, rub. 15. *Stat. de' macellari,* rub. III. *Stat. dell'arte di pietra ed architet.*, rub. XII. « Statuemo et ordinamo che li rectori che per li tempi saranno di « essa arte siano tenuti e debiano sub vinculo de juramento lo primo « dì del loro officio, elegere et nominare quactró boni et legali ho- « mini che siano jurati dell'arte predecta, li quali quactro electi de- « biano jurare in sulle mani delli rectori della decta arte, con bona « fide et senza frodo consegliare, adjutare e mantenere essa arte e « compagnia ».

Nello *Stat. de' macellari* i consiglieri erano due, cavati per bossolo come i rettori. (*Stat.*, rub. II). Lo stesso dicasi per lo *Statuto de' lanaroli*,, rub. IV e V.

entravano in ufficio. Solamente lo Statuto de' tavernari « ordina ch'ogni anno, incontinente che si pubblicano e « cavonsi li rettori imbossolati anno per anno, li rettori « vecchi che sono stati dell'anno proximo passato, debbiano « rimanere et esser Consiglieri delli novi rettori e di tutta « l'arte (cap. 18) ». Il primo giorno dell'ufficio loro i rettori dovevano eleggere gli *officiali dell'arte*. Erano date speciali regole per i sindachi « delli rettori e camorlengo vecchi « dell'anno finito » e dovevano « cercare et investigare et « rascione vedere et calculare ». Ai rettori ed al camerlengo, chiamati al sindacato, era dato il termine di quindici giorni per addurre le ragioni loro. I sindachi dovevano decidere entro un mese dal giorno dell'elezione (1); ed avevano « autorità et arbitrio di condennare e punire qua- « lunque persona d'essi rettori e camorlengo havesse fatta « alcuna injustitia, o cosa alcuna meno che debita e contra « il dovere (2) ». Solo nell'arte de' lanaroli tutti gli officiali dovevano « essere cavati per bossolo (3) ». In tutti gli Statuti è detto che niuno poteva rifiutare l'officio che dai rettori o dai mediani gli era conferito (4).

I rettori rappresentano l'arte; esercitano la giurisdizione che dà loro lo Statuto del Comune, e che lo Statuto speciale dell'arte determina; provvedono a tutti gli uffici d'ordine pubblico che all'arte sono commessi; curano che gli artigiani s'inscrivano alla matricola ed osservino gli Statuti; mantengono l'ordine tra i soci. Promuovono inoltre tutte le deliberazioni del Consiglio e dell'adunanza gene-

(1) *Statuto dell'arte de' mastri di pietra e d'architettura*, rub. XII. *Stat. art. del legn.*, rub. XIII. *Stat. dell'arte del macell.*, rub. XII. *Stat. de' tavern. e alberg.*, rub. 17, 24, 25, 37. *Stat. dell'arte de' calz.*, rub. 79.

(2) *Stat. dell'arte de' tavern. e alberg.*, rub. 17. *Stat. degli ortolani*, rub. XVII.

(3) *Stat. de' lanaroli*, rub. IIII e V.

(4) *Stat. dell'arte del legn.*, rub. L. *Stat. de' tavern. e alberg.*, rub. 6. *Stat. dell'arte del macell.*, rub. 2. *Stat. de' calzolari*, rub. 61. PERTILE, op. cit., vol. II, pag. 191 e 192.

rale, che credono utili all'arte (1). Gli artigiani devono obbedienza ai rettori « perchè è cosa conveniente e ragio- « nevole dovere onorare chi è di più preminentia che gli altri ». *(Stat. dell'arte de' maest. di pietra ed archit.,* rub. 6) (2). Nelle assemblee era libero a tutti trattare delle cose dell'arte; però gli Statuti prescrivono ai rettori di mantenere l'ordine e minacciano una multa a chi avesse ardito levare rumore, od impedire, in qualsiasi modo, che alcuno potesse liberamente parlare ed essere dagli altri inteso. Lo Statuto dell'arte del legname vuole *che ognuno stia queto quando li maestri sono congregati insieme* e, con enfasi, ricorda *che una delle principali virtù è la honestà e lu silentiu quando bisogna e maximamente nelle congregationi dei popoli* (rub. X) (3). Il Camarlengo era l'economo ed il tesoriere dell'arte; in molti casi anche l'esecutore degli ordini dei rettori e del Consiglio. Riscuoteva le collette e qualsiasi tributo; custodiva i beni dell'arte; faceva le spese e doveva dare la ragione dei conti a fine d'anno, secondo alcuni Statuti (4), secondo altri, a piacimenio dei rettori (5). Inoltre provvedeva che il castaldo facesse i pignoramenti, e custodiva

(1) L'arte non si deve adunare senz'ordine dei rettori. *Stat. dell'arte de' mastri di pietra e d'architet.,* rub. XXXI. *Stat. de' lanarol.,* rub. 55. *Stat. de' tavern. e alberg.,* rub. 11.

(2) *Stat. dell'arte del legname,* rub. XII. *Stat. de tavern. e alberg.,* cap. 26 e 28. *Stat. de' lanaroli,* rub. 37. *Stat. degli ortolani,* rub. VII ed VIII. *Documenti,* n. II.

(3) V. pure *Stat. dell'arte de' mastri di pietra e d'architet.,* rub. IX.

(4) *Stat. dell'arte del macellari,* rub. VII. *Stat. dell'ortol.,* rub. XVII. *Stat. de' tavern. e alberg.,* cap. 17. Si elegevano, per vedere la ragione dei conti, due buoni *homini dell'arte.*

(5) « Statuemo che li camarlenghi dell'arte predetta per le tem- « pora che saranno siano tenuti et debiano mostrare la rascione della « loro amministrazione e dello loro officio omne volta che vorranno « li rettori, acciò di essi possino intendere quello che fusse per essa « arte bisogno di fare ». *Stat. dell'arte del legname,* rub. XXXXIIII. *Stat. dell'arte de' mastri di pietra e architet.,* rub. XXXIII.

i pegni nell'interesse dell'arte (1). Il castaldo (2) doveva intimare gli ordini dei rettori e del camarlengo fare le citazioni, procedere ai pignoramenti e consegnare « boni e sufficienti pegni » al Camarlengo, od al creditore che aveva promosso il giudizio esecutivo. Era tenuto « di comparire « quando si tenesse ragione per li rettori in civile, e fare « le relazioni delle citazioni » *(Stat. dell'arte de' mastr. di piet. e d'Archit.*, rub. XXII) (3). Alcune arti avevano pure a loro stipendio un notaro per rogare gli atti, e mantenere i registri delle decisioni dei rettori e dei sindaci (4). V'erano gli statutarî, scelti dai rettori e dai consiglieri tra i migliori dell'arte per correggere, di tempo in tempo, gli Statuti (5). Il forestiero non poteva essere eletto agli offici dell'arte se non avesse per dieci anni dimorato in Viterbo, ovvero, ottenuta prima la cittadinanza (6). Lo Statuto del Comune voleva che le corporazioni d'arte fossero dirette, da persone interessate al benessere della città.

(1) *Statuto dell'arte del macell.*, rub. VI. *Stat. de' tavern. e alberg.*, cap. 6 e 7; inoltre cap. 19, 20, 21, 23, 55. *Stat. de' lanar.*, rub. 52. *Stat. dell'arte di pietra e d'architet.*, rub. XXI. *Stat. dell'arte del legn.*, rub. XXV. Il camarlengo doveva curare che i pegni fossero sufficienti, *tanto che valgano la quantità perchè tolti fossero* (rub. XXXXII).

(2) *Statuto dell'arte del macell.*, rub. XXIII. *Stat. de' tavern. alberg.*, cap. 37. *Stat. de' vignar.*, rub. IV. *Stat. degli ortolani*, rub. XII. Nella rub. XXXVIII dello *Stat. dell'arte del macellari*, il castaldo è chiamato *numptio del rectori de l'arte.*

(3) *Statuto dell'arte del legn.*, rub. XVI. *Stat. de' tavern e alberg.*, cap. 10, 22, 23.

(4) *Statuto de' taver. e alberg.*, cap. 38. *Stat. de' vignar.*, rub. 3 e 5. *Stat. de' lanaroli*, rub. VI e XXVII. *Stat. de' calzolari*, rub. 65 e 88. *Stat. degli ortol.*, rub. LVI.

(5) *Statuto de tavern. e alberg.*, cap. 24. *Stat. dell'arte del legname*, rub. XXVII. *Stat. dell'arte de' mast. di piet., ecc.*, rub. XXIII. *Stat. dei lanaroli*, rub. 48. « *Et li rettori possano essere alla decta corretione, et habbiano per loro salario XXV soldi* ».

(6) *Statuto civit.* (1469), lib. I, rub. XXXI. *Stat. dell'arte de' calz.*, rub. 59. *Stat. degli ortol.*, rub. LII. *Stat. dell'arte del legn.*, rub. XXVIII.

Capitolo II.

§ 1°.

Antiche consuetudini provvedevano a mantenere nelle compagnie d'arte la difesa in comune, il rispetto e l'ordine fra i soci. Quando le arti, come elementi principali, entrarono nel Comune, quelle consuetudini, a poco a poco, divennero leggi, ed i rettori ne mantennero l'osservanza (1). Essi ebbero loro tribunale, procedure facili, senza lungaggini, sensa brighe di curiali. L'equità, il desiderio di mantenere vivo il credito dell'arte furono, il più delle volte, regola a quei giudici popolari, e molti cittadini, nelle questioni con gli artigiani, li vollero arbitri.

A Viterbo i rettori dell'arti ebbero competenza assoluta su tutte le cause civili fra gl' inscritti alla matricola (2); furono loro deferite dallo Statuto del Comune, non poche questioni criminali. Fu ammesso inoltre che potessero decidere le controversie che gli artigiani, per causa di mestiere, avessero con qualsiasi persona, purchè questa non preferisse adire i tribunali della curia del Comune (3). Nei

(1) *Stat. dell'arte del macell.*, cap. XXVII. *Stat. dell'arte de' mastri di piet. e d'architet.*, rub. V e XV. *Stat. del macell.*, rub. XXVII. *Stat. de' lanar.*, rub. XXIIII.

(2) *Stat. dell'arte del legname,* rub. XVII. *Stat. dell'arte de' mastri di pietra e d'architet.*, rub. XV. *Stat. del macell.*, cap. XXXII. *Stat. dei lanar.*, rub. XXXX. *Stat. de' tavern. e alberg.*, cap. 8. *Stat. de' calz.*, rub. 38. *Stat. degli ortol.*, rub. LXVI e LXVIII.

(3) *Stat. dell'arte de' mastri di pietra e d'architettura*, rub. XXVI. « Ordinamo che li rettori presenti e che per li tempi saranno, « siano tenuti e debbiano tenere rascione a qualuncha volesse con- « venire dinanti loro alcuno jurato dell'arte nostra o compagnia de « cose che appartenesse alla detta arte », rub. XIV. « Statuemo et « ordinamo che li rectori de la decta arte possino e debiano ren- « dere rascione ad chi dinanzi ad essi la dimandasse contro ad al- « cuno jurato d'essa arte ». — *Stat. dell'arte del macell.*, cap. XXXI..... « Se questione sia d'alcuno furistiero con alcuno macellaro del detto

giorni prescritti (1), i rettori, assistiti dal camarlengo o dal notaro, rendevano ragione. Il procedimento era sommario, semplicissimo; la sentenza era sollecitamente proferita (2).

Il procedimento non fu uniforme negli Statuti delle arti, e, veramente, lo Statuto del Comune non lo esigeva: bastava che i principî d'ordine pubblico, che le leggi proibitive non fossero violati. Osservate queste regole, gli inscritti alla matricola erano liberi di scegliere quei modi che credevano migliori a guarentigia dei diritti loro. Gli estranei non erano costretti a subirli: spontaneamente li accettavano promuovendo azione al tribunale dei rettori.

Per lo Statuto dei macellari (cap. V) i rettori, almeno due volte la settimana, dovevano rendere ragione in un locale del macello. Il giudizio era promosso mediante citazione a voce o in iscritto per mezzo del castaldo o del discepolo d'un macellaro (3). Se il convenuto confessava

« macello per alcuna cascione di merchanthia, ovvero prezzo di be-
« stie, sommariamente, senza strepito e figura di judicio, sia pro-
« proceduto per li rettori ovvero rettore del decto macello. Et s'el
« decto macellaro non soddisfarà al forestiero della quantità provata
« per lo detto foristiero, ch'el decto macellaro sia tenuto personal-
« mente, sia stretto a pagare la quantità addimandata ». — *Stat. dell'arte del legn.*, rub. XXXII. *Stat. de' lanar.*, rub. VIII. *Stat. de' tavernari e albergatori*, cap. 7. *Stat. de' calzol.*, rub. 40.

(1) *Statuto del macell.*, cap. V. *Stat. dell'arte del legn.*, rub. XVI. *Stat. de' lanar.*, rub. VII. *Stat. dell'arte di pietra e d'architet*, rub. XIII. *Stat. degli ortol.*, rub. III.

(2) *Statuto degli ortol.*, rub. IV. « Et li rettori siano tenuti e deb-
« bano tucte le cause civili che sono nelle loro mano, terminare e
« diffinire in termine d'uno mese ».

Gli Statuti del Comune volevano che le cause si definissero con sollecitudine. Trovo nel *quaternus gabellarum* (rub. 30), dove si tratta della giurisdizione dei conservatori della gabella che essi dovevano procedere *summarie et de plano, sine strepitu et figura judicii, sola facti veritate inspecta . . . . . Et quod nullus procuratur vel advocator possit coram eos patrocinium quodlibet praestare.*

(3) V. pure lo *Statuto degli ortol.*, rub. XIII. « Statuemo che 'l

pienamente il debito, era dato un brevissimo termine a pagare, decorso il quale, si procedeva all'esecuzione, immettendo il creditore in possesso di certa quantità di beni del debitore (1). Se il convenuto era contumace, s'aveva per confesso e contro di lui era data sentenza d'immediata esecuzione (2). Secondo alcuni Statuti vi s'aggiungeva ancora la condanna ad una multa (*Stat. ortol.*, rub. LIII). Se il convenuto compariva e negava si procedeva alla *contestazione*. E, prima di tutto, l'attore era obbligato al giuramento di *calumnia* (3); poi, determinata esattamente la dimanda, adduceva le sue ragioni; il convenuto rispondeva e si mettevano in chiaro i fatti, così veniva a costituirsi il *contraditorio*, ed il seguito della causa non aveva altro fine che di

« nuntio ovvero castaldo de la decta nostra compagnia, possa ci-« tare el jurato della nostra compagnia dal Venerdì e mattina per « la Domenica per insino all'ora di pranzo ». *Stat. de' calzol.*, rub. 37. Bastano due citazioni, una a casa, una a bocca in qualsiasi luogo.

(1) *Stat. de' calzolari*, rub. 37. Al convenuto confesso o convinto per evidenti prove è dato il termine di sei giorni ad eseguire l'obbligazione. V. pure *Stat. degli ortol.*, rub. IV.

(2) V. pure *Stat. degli ortol.*, rub. VI. « Qualunca si sia citato « innanzi alli rettori e non comparisse nel termine, e la relatione « fusse facta per lu castaldo della compagnia predetta, ovvero del « Comuno di Viterbo, col mandato delli rettori a casa una volta o « dui, sia investito l'attore delli beni del reo contumace per insino « della quantità, ovvero estimazione della cosa dimandata ». Nel Registro farfense sono notevoli alcuni placiti ove tale prescrizione è solennemente fatta al giudice. « Si quis vocatus est ad judicium, et « ille per suam superbiam venire noluerit, et judex bene scrutatus « fuerit causam, et judicaverit absente illo, hoc quod ei judicatum « est adimpleat ». V. *Documenti* pubblicati dal Coppi in appendice alla sua memoria sui giudizi civili in Roma nel medio evo. Appendice III, *Archivio storico ital.*, serie III, tomo XIII. Da un monitorio del prefetto di Roma del 1148 si deduce come fosse d'uso mettere l'attore in possesso della cosa richiesta se il reo non comparisse. Ivi, pag. 112.

(3) Nello *Stat. de' calzolari* è detto che tale giuramento deve essere deferito *al più degno*, rub. 44. *Stat. de' lanaroli*, rub. VII.

svolgere la questione come s'era definita nella *contestazione della lite*. Venivano poi le prove, ed i rettori che conoscevano da tempo tutti que' mastri, lavoranti e garzoni, potevano cercare accuratamente che fossero rilevanti ed influenti in causa. Lo Statuto concedeva brevissimi termini, quasi ad ammonire di non promuovere questioni quando le prove non fossero pronte e sicure (1). I rettori le assumevano senza molte formalità, attendendo solo a conoscere il vero secondo le regole del naturale buon senso e del comune criterio. Il formalismo della Curia non faceva per quei tribunali (2).

(1) *Stat. civit.* (1251), sectio II, rub. 6. « Statuimus ut judices « querelas et discordias, de quibus ante eos fuerint querimoniæ « intra XL dies utiles post quam juratum est de calumnia, lites vel « discordias finiant vel diffiniri faciant; at probandum vero per testes « XX dierum utilium spatium assignetur, et in aliis XX diebus « utilibus residuis, meritis causae discussis, pronuntiabit: nisi alio « modo partes concordent, et nisi amborum partium consensu causa « fuerit prolata: vel propter publicam utilitatem vel manifestam ne- « cessitatem, vel aliquid justum impedimentum: vel nisi steterit per « partes quare nolunt forte coram judice comparere: et hoc per sa- « cramentum et sub poena XXV librarum judices observare et fa- « cere teneantur, in constructione murorum Viterbii devolvenda ». — *Stat. civit.* (1469), lib. II, rub. 23, colum. 2ª. « Si non fuerit causa « criminalis civiliter mota, vel mixta, teneatur et debeat potestas, « judex majoris curiæ causarum civilium, miles potestatis, et quivis « officialis communis, coram quo verteret quaestio supradicta, ter- « minare dictam causam, litem seu quaestionem, per diffinitivam « sententiam infra duos menses continuos, a die ceptæ litis et motae « causae, per litis contestationem, vel per dationem termini ad pro- « bandum *numerandos*, ad penam centum librarum denariorum pa- « parinorum, pro quolibet officiali praedicto communi Viterbii appli- « candam, et auferendam, tempore sindicatus ».

(2) È notevole, fra tutti, lo *Stat. de' calzol.*, rub. 43. Non si potevano produrre *libelli* nè ad accusa, nè a difesa, e non doveva essere accolta alcuna eccezione se non *di pagamento o di falsitade. Et chi opponesse et non provasse infra dieci dì sia punito in dieci libre. Et si addimandasse la petitione e menasse con lui l'avvocato, ovvero procuratore, nanti alli rettori a piatire, sia punito per ogni volta e per ciascuno in XXXX soldi di denari paparini.*

Alcuni Statuti furono più accurati nelle regole sulla contumacia del convenuto e nel modo di definire le questioni di diritto, che potevano essere dai rettori deferite ad un giureconsulto. Vollero inoltre che quando l'indagine dei fatti dimostrava utile un componimento, una transazione, i rettori consigliassero che la causa fosse rimessa all'arbitrato di due probiviri.

Le migliori prescrizioni sono nello Statuto de' mastri di pietra e d'architettura; credo utile trascriverle, notare le differenze con gli altri Statuti, e tentare, poi, di esporre il sistema delle prove.

Statuto dell'arte de' mastri di pietra e d'architettura, rub. XIII.

« Come si de' procedere dalli rectori nelle cause civili.

Anchora statuemo et ordinamo che nelle questioni civili se proceda nello infrascritto modo. Cioè l'actore faccia citare el reo l'un dì per l'altro a quella hora che li rettori diputaranno per lo castaldo della decta arte. Et si è citato ad casa et non comparisse lo actore, a suo favore, accusi la contumacia, et addomandi che sia commessa la secunda citatione per lo castaldo o ad bocca o ad casa. Et si lo reo non comparisse, l'actore faccia la sua petitione, e, nella contumacia dello reo, li rectori diano lo juramento allo actore

Statuto dell'arte de' macellari, rub. XXXI.

« Della forma come si proceda in civile.

Atque statuemo et ordinamo che la citatioue sia facta uno dì per l'altro dì seguente n'anti vesparo, et sia facta le relatione n'anti ad essi rectori, ovvero n'anti ad uno d'essi, ovvero di loro notario, et la decta citatione, si po' essere, sia facta per lo castaldo de la decta arte, ovvero per lo discepulo di ciasche macellaio, et che una citazione facta alla casa in quantità di XX soldi vasti, et una citazione facta a vocca da XX in su, vasti, et sia pronunciato contro il citato secundo che contumace. Et due citationi facte alla casa vastino, et una citatione facta in ma-

che quello adomanda non lo fa per animo di calupnia contra allo citato. Essi rettori faccino la pronunptia contra allo citato, secundo la petitione per lo actore facta, et nella quantità che se contene in essa, commectino la executione secundo che provvede la rascione. Et similmente se faccia contra ad quello che serà citato a bocca, non comparendo alla decta citatione. Et se lo citato comparirá faccia la petitione l'actore, et faccino li rectori ad essa rispondere dallo reo, in quello punto ed hora, ovvero l'altro dì ad quella medesima hora, o, in qualunc'altra alli rectori parrà. Et quello sarà negato per lo reo si dia termine tre dì allo actore ad provarlo. Et poi se proceda per essi rectori secundo che vale la rascione, summariamente procedendo. Et più presto che se po' se faccia la rascione ad chi la deve havere. Et duve fusse dubitatione de rascione, essi rectori possino haver conseglio dal savio (1) *alle spese delle parti cello a vocca vasti. Et ad pronunciare contra il citato sia dato al reo termine, il confesso doi dine. Et, si ene questione di merchantia, V dine a pagare; lo quale termine passato, ovverosia, al debitore, di tale debito non sia satisfacto, sia proceduto alla esecuzione del comandamento, et sia investito lu creditore del bene del reo per la quantità adimandata e per le spese. Se 'l reo nega, che si faccia la contestazione sopra la petitione et sia dato juramento della calumnia et sia dato a ciasche parte X dine termine a probare. Se questione da V soldi sopra, et in fine quantità di X soldi credasi al sacramento dell'adimandante; s'ene questione da X soldi sopra, diffine a XX soldi, con un testimonio degno di fede, sia creso al juramento dell'actore, e poi sia dato termine a probare, uno dine o più ad arbitrio del rectori ovvero rectore della decta arte. Et si vero sia questione di XX soldi et più, l'actore offeri la sua petitione e sia dato ter-*

(1) In Roma risale al secolo XII l'uso di chieder consiglio *al savio*. Il Senato decideva le questioni civili dopo avere inteso uno o più giureconsulti. « Alcuni di questi, insigniti del titolo di giudici,

o di chi parrà ad essi rectori. Sia dato termine allo confesso cinque dì quello che per gli rectori li sarà imposto, dover fare. Et in tucte le questioni che per essi rectori se pronuntiassero da XX soldi in su, habiano et haver debiano essi rectori per ciasche pronuntia XII denari per libra dallo actore, e d'ogne citatione se creda alla relatione del castaldo dell'arte. Statuendo che non se dia audienza a nullo procuratore, nè alle risposte et exceptioni nella decta corte, ma solamente ad essi litiganti. Et dove lu reo lo quale fusse stato contra di lui pronumptiato in contumacia volesse rifare le spese allo actore, facendo citare esso actore ad repetere decte spese; et esse spese pagate ovvero deposte, sì come parrà da essi rectori, essi rectori siano tenuti ogne cosa che ce fusse facta revocare, et fare tornare nel primo stato, et poi se ricommensi come parrà ad essi litiganti (1). *Et acciò che intra essi jurati mine uno dine et più ad l'arbitrio de' rectori, a deliberare e rispondere sopra la petitione predecta et sia proceduto a lite di contestatione et juramento di calupnia, et sia dato a ciache parte breve termine a probare . . . . . .*

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Volemo che nullo della decta arte pozza menare nullo procuratore per nullo letigio o vero piato che dinanti al rectori ovvero al rectore dell'arte si facesse; et se advenisse che nullo procuratore, per nullo modo ci venisse o fusse menato, essi rettori o rettore per nullo modo intendano allegationi o parole d'essi procuratori, nè nulla cosa d'essi procuratori sia ammessa, nè aja valore.

« esaminavano la causa, manifestavano quindi sui documenti *visti* « il loro sentimento, e questo col modesto e rispettoso titolo di con- « siglio comunicavano in scrittura ragionata ai senatori, i quali pro- « nunciavano la sentenza e la mandavano ad esecuzione ». V. COPPI, l. c., Appendice, numeri IV, V e VI.

(1) « . . . . . porro contumax suam contumaciam possi pur- « gare infra annum, praestita satisdatione de judicio sisti, et refectis « expensis a die primae citationis factae usque ad purgationem con-

non possa nascere alcuna inconvenentia, dove alli rectori paresse et volessero, siano tenute esse parti la loro questione compromettarla in due jurati dell'arte predetta, ovvero compagnia, da essere da loro eletti, veduta de rascione et de facto. Et in ogne modo che meglio parrà ad essi electi acciò che 'l litigio se finisca presto. Et quello che per li decti electi sarà judicato et comandato, esse parti debiano et siano tenuti observare alla pena di XL soldi, a chi contrafacesse al loro judicio et comandamento. Li quali electi siano tenuti la occurente questione per loro sententia ordinare et finire come a loro parrà in termine di XV dì, da essere testificata da dui boni homini dell'arte o compagnia predecta, alla pena de soldi X per ciasche electo. Et le parti siano tenute de dare a loro tucte le loro rascioni tanto de scripture quanto de testimonii, in termine de octo dì alla predecta pena per ciasche uno che fusse negligente. Et essi electi habiano et haver debiano per loro salario dalle parti XII denari per libra di quello che judicassero, da pacarse per mità da ciascuna delle parti et in tucte le pronunptie che facessero li rectori, paghi le spese che per litigare fussero occurse, al fine del litigio, colui che se troverà haver lo torto, ad quello havesse rascione. Ordinamo et statuimo che si per caso avvenisse che la questione si mettesse in compromesso, come he decto de sopra, l'una delle parti debia eleggere uno arbitro al suo volere, et l'altra parte elegga l'altro, pure al suo piacere (1) ».

Abbiamo detto come al tribunale dei rettori si venisse a costituire il *contraditorio*, e come l'attore, presente legal-

« tumaciæ . . . . . Et post annum non possit dicta « contumacia purgare a die notificationis ». *Stat. civit.* (1469), lib. II, rub. 2ª, colum. 2ª.

(1) Come questa rub. XIII dello *Stat. de' mastri di pietra e d'architettura*, è la rub. XIIII dello *Stat. dell'arte del legname*. Già dissi che gli Statuti di queste arti sono pressochè identici. Osservo che ciò avvenne in altre città italiane. Per esempio a Lucca, dove le due corporazioni si unirono poi in una sola. Nel 1322 era già costituita la « Societas de arte lapidorum et lignariorum ». *Atti della regia Accademia lucchese*, vol. XIX, pag. 352.

mente in giudizio, potesse fare accogliere la dimanda, inaudita l'altra parte che si mantenne assente. Aggiungiamo ora che nel caso di contumacia dell'attore, gli Statuti delle arti, seguendo pienamente lo Statuto del Comune (1), prescrivevano che il convenuto potesse dimandare d'essere assoluto dall'osservanza del giudizio, e, inoltre, che l'attore fosse condannato al pagamento d'una multa.

Statuto dell'arte del legname, rub. XX. *Statuto dell'arte de' mastri di pietra e d'architettura*, rub. XIV. « *Ancora statuemo et ordinamo, che se alcuno jurato de la decta arte o compagnia facesse citare un altro de la decta arte et compagnia, e poi non comparisse all'ora debita, comparendo lu reo et accusando la contumacia allo actore, ad petitione dello reo citato siano tenuti li rectori pronunptiare allo actore nella quantità de cinque soldi et debiasi commectere la executione; delli quali la mità sia dello reo citato e l'altra mità delli rectori. Et lo detto non sia mai odito infino che non ha pagato li decti cinque soldi* ».

Tali regole troviamo in parte anche nello *Statuto dei tavernari e albergatori;* ma non sono bene determinate, e troppo è lasciato all'arbitrio dei rettori. Uno di essi, col notaio e col camarlengo, può rendere ragione a chiunque « *si richiamasse de alcuno jurato d'essa arte o compagnia, et in ogni lite e causa et quantità, summariamente, semplicemente et de plano, senza strepito e figura di judicio, solo veduta la verità del fatto, senza contestatione di lite e senza juramento di calumnia; ogni solennità et substanzialità de ragione pretermessa, et ferie ciascheduna non obstante; con termini, dilationi et executioni secondo che alle discretioni, de li rectori meglio parerà di procedere. Et che qualunque persona fosse citato, ovvero dui volte a casa varie di e non comparisse, se*

(1) *Stat. civit.* (1469), lib. II, rub. 6. « Si quis aliquem citari « fecerit, reo comparente, in quinque soldos per judicem vel militem « condemnetur de facto: nec ulterius audiatur, nisi poenam prae« dictam solverit citato, et damna et expensas, si quas ob hoc in« currerit citatus, taxandas per dominos taxatores Collegii ».

debia commetter contro quel tal citato la executione, per la quantità gli fusse stata dimandata e per le spese secundo la forma de la ragione; e che qualunque persona volesse purgare la sua contumacia habia termine un mese da dì che fusse stata commessa decta executione, a poterla purgare, et non possa essere udito che prima non habbia manualmente rifatte le spese». E più oltre, nel cap. IX: «*In ogni quantità che si domandasse, et commettessisene la executione d'essa quantità, o in contumacia, ovvero per termine dato alla parte che havesse confessato il debito, et fusse finito; ovvero che fusse la parte avversa convinta per testimonii, sia tenuto l'actore pagare per salario dodici quattrini per ciasche libra; il qual salario per la mitade sia applicato all'universalità dell'arte et compagnia predetta, e l'altra mitade alli rectori o rectore che havesse seduto; et che quel tal rettore che non havesse seduto non possa dimandare parte di salario che fusse curso all'altro rettore. Ancora volemo che qualunque jurato di nostra compagnia et arte di tavernari et albergatori, facesse citare alcun altro nostro jurato, et lo actore non comparisse, che sia lecito al reo potergli accusare la contumacia, et che per nissun tempo possa il decto actore essere udito contra quello che l'havesse accusata la contumacia, se prima non li paga cinque bajocchi; et per essi cinque bajocchi sian tenuti li rectori che in quella causa fussero seduti, ad instantia del reo, commettere l'executione contra a quell'attore contumace; et in ogni causa il vinto sia condennato alle spese*».

Nello *Statuto de' lanaroli* troviamo che i rettori potevano definire per giuramento le minori questioni. Quando invece la causa doveva procedere con qualche solennità, i rettori accuratamente assumevano le prove, e proponevano la questione di diritto ad un giudice, innanzi al quale le parti convenivano. Poi, secondo il *consiglio*, i rettori davano la sentenza (1).

(1) *Stat. civit.* (1469), lib. II, rub. 32 « . . . . . procedatur « ad ipsius causae appellationis terminationem secundum consilium

La manifattura della lana era distribuita tra maestri che lavoravano coi loro garzoni nelle botteghe e nei piccoli opifici. I filati ed i tessuti, passando per le mani di molti potevano essere deteriorati; perciò, nell'interesse degli operai e dell'imprenditore, era opportuno conoscere sollecitamente l'autore del danno e determinare la emenda. Prescrissero, dunque, gli Statuti, che gli *estimatori dei danni* fossero officiali dell'arte, e costituissero come un collegio di periti a lato del tribunale dei rettori (1).

§ 2°.

Troviamo distinte le prove preconstituite dalle prove semplici. L'atto pubblico fa sicura fede delle convenzioni stipulate alla presenza dell'ufficiale pubblico, purchè non si provino false le dichiarazioni a lui fatte dai contraenti (2).

« sapientis, partibus non suspecti, cui ipsius cause appelationis ter-
« minationem, consilio ejus, praefati domini priores et confalonerii
« committant, et ipsius sequi debeant consilium sapientis ».

(1) *Stat. dell'arte de' lanaroli,* rub. XIII. « Statuemo et ordinamo « che i rettori dell'arte debiano eleggere dui boni et legali homini li « quali debiano vedere e stimare di bona fede e senza froda tutti li « danni, li quali fussero dati in tele, in panni, ovvero in scampoli, « per tessitori o valcatori, tentori, conciatori, celandratori et ordi- « trice, et d'altri, li quali li rettori ricepano juramento nel loro offitio, « et bene et legalmente, et fare stimare infra termine di diece dì, « alla pena de cinque soldi per uno, ciasche di che non stimassero; « la pena la quale facessero essi et omne stimatione la quale fa- « cessero essi, quello che fa lo danno a quello che lo ricepe sia « tenuto a pagare infra due dì ». Gli Statuti del Comune del 1469 avevano già ordinato un collegio permanente di periti, presso i tribunali ordinari. *Stat. civ.*, lib. I, rub. 26. *De electione extimatorum damnorum datorum.*

(2) *Stat. degli ortolani,* rub. XIV. « Statuemo e fermamente or- « dinamo, che si alcuno facesse citare un altro della nostra com- « pagnia per qualche debito nanti alli rettori de la compagnia pre- « detta, e che n'apparisse pubblico istromento, che s'assegni sei dì « di termine al debitore at pagare, e questo sia facto senza alcuno « intervallo e senza oblazione di libello, e contestazione di lite et

Fra le scritture private è fatta speciale menzione dei libri di commercio, e potevano essere esibiti in giudizio se tenuti regolarmente secondo le prescrizioni dello Statuto del Comune (1). Delle prove che si raccoglievano durante il procedimento, la più efficace era la *confessione*. E qui gli Statuti delle arti seguivano intieramente il diritto comune romano, e l'opinione dei dottori. « Confessio facta in judicio « tantae est efficacitatis ut habeat vim sententiae et rei judi- « catae in civilibus, adeo ut non expectet aliud nisi prae- « ceptum de solvendo et superat omne genus probationis. « Confessus in civili, ante litem contestatam, habetur pro « condemnato, nec requiritur alia sententia » (2). Possiamo ritenere che le medesime regole fossero applicabili alla confessione fatta innanzi agli arbitri, quando per volontà delle parti, o per autorità dei rettori, veniva loro commessa la decisione della lite (3).

« omni solemnità di rascione totalmente interlassata; *e questo s' in-* « *tende si per testimonii, è facta al debito legitima probatio.*

(1) *Stat. dell'arte de' lanaroli,* rub. XXXIII. « Statuemo et ordi- « namo che alla malitia dell'omini o jurati, che se alcuno lanarolo « ovvero nostro jurato commettesse alcuna malitia o fallita, in al- « cuna scriptura nel suo libro caschi in pena di X libre, e sia pu- « nito, et chi l'accusasse habia la mità de la pena et niente de meno « sia sbannito dell'arte, et in epsa arte per uno anno ribandire non « si possa ». *Stat. civit.* (1469), lib. II, rub. 41. « Libri mercatorum « dummodo sint quinquaginta cartarum in numero, secundum morem « mercatorum, cum intitulatione anno domini, mense et die, usque « in quantitatem quadraginta soldorum, libro inspecto exacto, et « præstito juramento, contra omnem personam credatur, si videbitur « jus reddenti ».

(2) MASCARD., *Conclus. probat. omnium.* Conclus. CCCXLIV. BARTOLUS, in leg. 5 *(Si confessus)* Dig. *De Custod. et exhibit. reorum,* XLVIII, 3. SURDUS, Cons. 60, n. 1, et Cons. 143, n. 39. GRATIANUS, *Discept. forens.*, cap. 142, n. 9 e 10. GAMMA, Decis. 43 e 165.

(3) « Confessio facta coram arbitro, qui processit, juris ordine « servato, ad instar judicis, dicitur judicialis ». BART. in leg. unic. *Cod. de confessis,* VII, 59. MASCARDUS, ivi.

La prova testimoniale in pochissimi casi per ragione di materia o per ragione di valore era interdetta. Non valeva contro il contenuto dell'atto scritto, purchè non si trattasse di querela di falso, o di provare *simulata* la convenzione (1). Era poi esclusa da alcune cause modici praejudici, nelle quali il giuramento dell'attore aveva pienissima efficacia probatoria. L'audizione dei testimoni non era preceduta da altra formalità che l'indicazione del giorno nel quale dovevano essere intesi. Era forse dovere delle parti il darne loro avviso perchè fossero all'udienza. In alcuni casi l'utilità di raccogliere sollecitamente le prove consigliò di commettere al notaro dell'arte l'esame delle persone dall'attore indicate a voce o per iscritto (2). Così vollero gli statutari dei vignaroli, e sembra che a tale esame attribuissero un valore molto considerevole, poichè i rettori ne dovevano desumere se l'accusa fosse giusta, e, venuti in tale opinione, citavano *ad sententiam* un dì per l'altro il convenuto (3). L'idoneità del testimone era sempre presunta. A quel tempo i dottori, ammesso pure il principio, avevano poi date accuratissime enumerazioni di coloro che non potevano essere esaminati in giudizio (4). Non troviamo, in pro-

(1) Argom. dalla rub. XXXIII, *Statuto de' lanaroli,* superiormente citata.

(2) *Stat. dell' arte de vignaroli,* rub. 5.

(3) Ivi, rub. 2. A quel tempo valeva già nel diritto comune la massima *testis examinatus parte non citata nullum omnino facit judicium.* I dottori aggiungevano concordemente: « testes examinati, « non citata parte, sufficiunt ad inquisitionem et capturam non ad « probationem: unde proprie non sunt testes. (BALDO, in leg. 4. « *Dig. De Condict. ob turp. caus.* XII, 5). Limitatur, ut non procedat « in summario possessorio in quo potest judex, testibus examinatis, « parte non citata, fidem adhibere ». ALEXAND., Cons. 174 in princ., vol. VI. DECIUS, Cons. 559, n. 3. ROLAND a Valle, Cons. 8, n. 30, vol. IV. MASCARD., op. cit., Conclus. MCCCCLXVIII.

(4) BARTOLO e BALDO, in leg. 6. Dig. *De his qui not infam.*, III, 2. MASCARD ed autori ivi citati. Conclus. MCCCLXII e seguenti. Invece nel *Capitulare italicum*, n. 2 e n. 66, troviamo: « Et ille qui

posito, nemmeno una parola negli Statuti delle arti, e, forse, non è ardita l'ipotesi che il testimone, qualunque fosse il motivo di sospetto, dovesse essere inteso, salvo poi al tribunale dei rettori il decidere, caso, per caso, dell'efficacia della deposizione. È pure notevole che, contro le regole del diritto comune romano e contro l'insegnamento dei dottori, in alcuni casi, fosse data fede alle parole di un solo testimone, massime se la dimanda dell'attore fosse giurata (1).

I dottori, argomentando dalla leg. 10 *Dig. de testibus* (XXII, 5) e dalla leg. 10 Cod. eod. (IV, 20), non riconobbero efficacia probatoria nel giuramento, e solo ammisero il giuramento decisorio contrattuale ed il giuramento suppletorio (2). Invece negli Statuti delle arti, se l'oggetto della dimanda non superava un tenue valore determinato, noi troviamo che l'invocare la divinità a testimone del vero ed a vindice della menzogna e della mala fede scientemente adoperate, era per l'attore una prova ineccezionabile.

È un avanzo del diritto germanico (3) che si mantenne in molti Statuti, ma non sì rigorosamente come in

« ad testimonium adducitur si refutatus fuerit, dicat ille qui eum re« futat, et *probet* quare illum recipere nollet ». PADELLETTI, *Fontes « juris italici medii aevi,* Torino, Loescher, 1877.

(1) « Testis unicus regulariter non probat ». MASCARD., Conclus. MCCCLXIII, vol IV.

(2) Leg. 2, 5, § 2 e 4; leg. 6 e 9, § 1; leg. 31 in fin. *Dig. de jure jur.*, XII, 2, cf. leg. 21, Dig. *de dolo,* IV, 3; leg. 13. *Cod. de reb. cred.*, IV, 1. BARTOLO, in leg. 9, Dig. *de jure jur.* BALDO, in leg. 30, *Dig. eod.* MASCARD., Conclus. MCCCCLIX. SOCINUS, Cons. 184.

(3) Frequente fu nelle leggi longobarde il giuramento come prova decisiva in cause civili e criminali. Rot. 198, 153, 165, 166, 364, 365, 366, 367, 369. Liutprando fu il primo, fra i re longobardi, che cercasse d'escludere, per mezzo della prova testimoniale, il giuramento della parte. NANI, *Studi di Diritto longobardo,* part. I, pag. 80. VAL DE LIÈVRE, *Launegild und Wadia,* Wadia, § 15.

quelli degli artieri e dei mercanti. Infatti, sull' insegnamento del Bartolo i pratici ammettevano che nelle cause sommarie, *modici prejudici,* il giuramento avesse efficacia probatoria; ma, aggiungevano, che ne seguiva solo una semplice *praesumptio veritatis,* la quale non impediva la prova contraria (1). I dottori miravano a rimettere in onore le buone regole del diritto romano in materia di prove ed anzi, credenti all' infallibilità della logica, già pretendevano di sottomettere a calcolo il convincimento dei magistrati. Nel popolo invece le consuetudini medioevali, favorite in questo caso dal sentimento religioso, si mantenevano. Gli Statuti delle arti ammettono pure il giuramento estimatorio nel caso di contumacia o di colpa grave e manifesta del convenuto.

§ 3°.

Fornite le prove, esperimentate le eccezioni, i rettori davano la sentenza, dichiarando da qual parte fosse la ragione. Il notaro dell' arte redigeva il processo. Narrava prima il fatto e come la questione fosse stata proposta, enumerava poi le prove e le eccezioni, ed in fine scriveva la sentenza (2).

(1) In causis summariis, modici praejudicii, probatio per juramentum admittitur. BARTOL. in Extrav., tit. I in vers. *summarie et de plano.* Quando lex sive *statutum* diceret standum esse sacramento actoris, tunc enim judex ex suo officio tenebitur et poterit investigare *utrum id verum sit.* MASCARD., Conclus. DCCCCVI.

(2) Il libro dei processi e delle sentenze scritto e custodito dal notaro o dal camarlengo dicevasi *bastardello.* V. *Stat. de' tavern. e alberg.,* cap. 38. Il processo poteva essere scritto anche da uno dei rettori o dal camarlengo. *Stat. de' calzol.,* rub. 73. « Statuimo et ordinamo che nelle cause civili e criminali li rectori et camarlengo « e ciascuno di loro possa scrivere, et tutte scritture fare, et etiam « ci possono fare scrivere ciascuno jurato, il quale chiamassero, alle « quali scritture volemo che sia data fede piena come a scritture, « scritte, fatte e pubblicate per mano de lo notario nostro e di qua-

Le parti potevano appellare ai priori e gonfalonieri del popolo o ai consiglieri dell'arte (1). Non sono definiti i termini, ma credo si possa dedurre dalla rub. 32 del lib. II, *Stat. civit.* (1469), che, appena notificata la sentenza, dovesse la parte soccombente dichiarare se intendeva interporre appello, e, nel termine di otto giorni, proseguire, mandando la citazione alla parte contraria (2). Gli Statuti dell'arte confermano la competenza del tribunale dei priori e dei gonfalonieri del popolo, al quale erano deferite dallo Statuto comunale, tutte le cause in appello (3). Brevi erano i termini alle prove. Per le questioni

« lunque altro notario pubblico e che exceptione sin ci si possa op- « porre, et, si opposta fusse, non sia accettata ».

(1) Così lo *Stat. dell'arte del legname* rub. XVI, e quello *de' mastri dell'arte di pietra e d'architet.*, rub. XIV. I calzolari avevano ottenuto che dal tribunale de' rettori non si potesse appellare che ai consiglieri (V. Append., *Doc.* IV). A Firenze dal tribunale dei consoli delle arti non si poteva appellare. Negli ordinamenti degli uffici nella città di Firenze riferiti dal Capponi (*Storia della Rep. di Fir.*, tomo I, appendice XII) è detto: « e alla sentenza de' consoli non « si può appellare. Ogni arte può giudicare la questione de qualun- « que che si richiamasse contra a un sottoposto a quella tale arte « e contro ciascuno che non fosse sottoposto ad alcun'arte, quando « il sottoposto di quell'arte si richiamasse di quel tale ».

(2) Rub. 32, *Stat. civ.*, lib. II (1469). « Appellans teneatur et debeat « causam iniquitatis et nullitatis dicere, alligare, et simul prosequi « in appellatione praedicta, et ejus prosecutione . . . . . « . . . . . « . . . . . Si vero esset causa civilis, « appellans seu ricurrens . . . . . dictam appellationem, recursum « et querelam, infra octo dies a die interpositæ appellationis, ipso « die minime computato, prosequi teneatur et debeat, faciendo citari « partem appellatam; alias sit deserta, ipso jure ».

(3) *Stat. civit.* (1469), lib. II, rub. 32. « Modus et forma appel- « landi, et de appellationibus interponendis a sententiis et quibus- « cumque gravaminibus. — Super causis appellationum hujusmodi « recursus et quærele, ipsi domini priores et confalonerii, et prioratus « officium sint judices competentes et nullus possit contrarium dicere « vel opponere, et opponens non audiatur ».

di diritto il tribunale poteva dimandare il *consiglio* di un giurisperito non sospetto alle parti. La causa in tre mesi doveva sempre essere decisa (1). L'appello reintegrava le parti nella condizione in cui erano quando fu contestata la lite e provocava un nuovo esame sulla questione, con maggiore guarentigia di forme e di indagini, se l'appellante aveva adito il tribunale dei priori e dei gonfalonieri del popolo. Durante l'appello nessun atto esecutivo poteva essere promosso (2); la esecuzione immediata della sentenza dei rettori era ammessa solo in alcuni casi determinati. E, per esempio, quando il convenuto aveva confessato pienamente il debito, o quando la dimanda dell'attore era fondata su titolo autentico, su scrittura privata riconosciuta, su sentenza passata in giudicato, ed ancora quando trattavasi di emenda di danni in seguito a reati contro la proprietà (3).

Se nessuna delle parti aveva dichiarato d'interporre appello, o se la sentenza non veniva rivocata in secondo

(1) Ivi. « Super dicta appellatione procedatur modo et forma « prædictis, servando terminos supradictos, et faciendo dictam cau- « sam appellationis expediri per dictos dominos priores et confalo- « nerios infra tres menses continuos a die appellationis . . . . . « (priores et confalonerii) possint eam in totum vel in partem com- « mittere terminandam et cognoscendam, prout eis videbitur et pla- « cebit, alicui jutis perito viro, partibus non suspecto, expensis par- « tium earundem ». *Stat. Civ.* (1469), lib. IV, rub. 72. « Advocati « civitatis Viterbii, et judices teneantur et debeant potestati, recto- « ribus prioribus, governatoribus populi, et officialibus civitatis Vi- « terbii, consulere, et sanum et salubre consilium adhibere.

(2) *Stat. civ.*, l. c., rub. 32. « . . . . . Statuimus quod judex « a quo appellatum extiterit recursum; vel reclamatum, nullam, ap- « pellatione interjecta, debeat facere novitatem contra appellantem ».

(3) *Docum.*, n. V. — p. es. *Stat. degli ortol.*, rub. XXIII. *Statuto de' vignaroli*, rub. 21, rub. 7, rub. 2. *Stat. de' mastri di pietra e d'archit.*, rub. XIII. *Stat. dell'arte del legn.*, rub. XIIII. *Stat. dell'arte del macellari*, rub. XXXI. *Stat. de' tavern. e alberg.*, cap. IX. *Stat. degli ortol.*, rub. XIIII.

grado, si rendeva esecutiva, ed i rettori provvedevano che in pochi giorni avesse effetto. Quando nella citazione era stata dimandata una cosa della quale il convenuto s'era confessato debitore, subito la cosa stessa era consegnata al creditore (1). Negli altri casi era necessario procedere al giudizio esecutivo sul patrimonio del debitore. Il creditore, per mezzo del castaldo spediva il precetto, intimando al debitore di pagare nel termine prefisso, decorso il quale inutilmente, subito il debitore era chiamato a dichiarare se intendeva fare opposizione. Non comparendo egli al tribunale dei rettori, od essendo respinta l'opposizione, si poteva procedere al pignoramento (2). Secondo alcuni Statuti bastava il solo atto di precetto a porre in mora il debitore per gli effetti dell'esecuzione (3).

Tutti i beni del debitore costituivano la guarentigia comune dei suoi creditori. Ma, quanto al modo di rendere efficace tale principio, anche gli Statuti delle arti prescrivevano che il creditore potesse: 1° Esperimentare *immediatamente il suo diritto* per conseguire il pagamento sui beni che il debitore aveva presso di sè; 2° esercitare i diritti del *suo debitore* per ottenere sull'obiettivo di essi il pagamento. In questo caso l'azione tendeva a conservare i beni del debitore, perchè, a tempo, valessero ad estinguere l'obbligazione. Il terzo non poteva più disporre della cosa presso di lui sequestrata, nè darla in pagamento al *suo creditore* in danno

(1) *Stat. dell'arte del macell.*, rub. 31.

(2) Ivi, rub. 17. « Et lo debitore habia termine sei dì a pagare, « e se al comandamento di decto termine di sei dì non satisfacesse « al creditore, allora lu creditore lo faccia chiamare dinanzi alli « rettori se vole opponere al comandamento, e se fosse contumace « o non opponesse, allora li rectori siano tenuti di fargli fare la « investitura nelli beni ».

(3) *Stat. de' calzol.*, rub. 30 e 35. « Sia facto al debitore co- « mandamento di pagare in termine di sei dì, e non pagato, sia « pronunciata la investitura per la quantità e per le spese ».

del creditore sequestrante (1). Su tutti i beni del debitore poteva essere diretto il pignoramento. Ma alcuni, tenuto conto dell'uso loro, non dovevano essere pignorati se erano disponibili altre cose mobili (2).

I pegni presi per multe o per debito di collette dovute all'arte, erano dati in custodia al camarlengo; quelli ottenuti in seguito all'esecuzione di sentenze per cause civili, erano rimessi alla custodia del creditore oppignorante. In ogni caso il custode del pegno doveva usare la diligenza di un buon padre di famiglia e doveva render conto dei proventi; poichè il pegno, per tutto il termine conceduto al riscatto, era proprietà del debitore. Il giorno prescritto per la vendita, le cose oppignorate dovevano essere presentate ai rettori od al camerlengo, ai quali era prescritto di metterle all'incanto. *(Stat. tavern. e alberg.*, cap. 7. *Stat. calzol.*, rub. XXX e XXXV). In generale le cose oppignorate dovevano essere vendute; poche volte era data facoltà al creditore di farsele aggiudicare. Gli statutari non lo vollero costringere a ricevere un pagamento diverso da quello convenuto, nè vollero dargli modo di lucrare a danno del debitore. Prima di procedere alla vendita era intimato al debitore di eseguire l'obbligazione e riscattare così il pegno. Se l'avviso non aveva quest'effetto, il pegno, per ordine dei rettori, era messo all'incanto. Alcuni Statuti ammisero che il debitore oppignorato avesse un diritto di

(1) *Statuto dell'arte del macell.*, rub. LXXII. *Che li rectori possono sequestrare li denari di alcuno debitore avendoli in mano li nostri jurati.* « Atque statuemo et ordinamo che quanno nullo jurato dovesse « avere denari da nulla persona, et quello debitore dovesse avere « danari da nullo jurato, che sia lecito a tale jurato fare sequestrare « per li rectori li decti denari, e quello jurato li debia tenere per « fino a tanto che tale debitore averà sadisfacto lo decto debito, « alla pena di XX soldi per omne fiata chi contra facesse; et più « sia tenuto a pagare la quantità adimandata quello tale jurato, si « non tenesse a pititione de lu adimandante ».

(2) *Stat. ortol.*, rub. 20. V. pure più oltre pag. 54, nota 1.

prelazione sul maggior offerente. (*Stat. macell.*, rub. 37. *Stat. dell'arte del legname*, rub. XXXIV. *Stat. de' mastri di pietra e d'architett.*, rub. XXVIII). Compiuta la vendita, se il prezzo superava la somma dovuta, il di più era a beneficio del debitore; nel caso contrario, il debitore poteva continuare gli atti esecutivi finchè l'obbligazione fosse estinta.

L'esecuzione immobiliare era preceduta dall'atto di precetto, al quale seguiva l'*investitura*. I rettori decidevano quale immobile del debitore potesse guarentire il creditore e ne deferivano a lui la detenzione. Intanto il debitore aveva un termine a pagare, decorso il quale inutilmente, gli veniva intimato di eseguire l'obbligazione per ottenere che gli fosse rilasciato il fondo. Se il debitore non obbediva, i rettori facevano stimare il fondo e ne aggiudicavano all'attore quant'era necessario al soddisfacimento del credito, ovvero ordinavano che il fondo fosse venduto all'incanto (*Stat. dell'arte del macell.*, rub. XXXIX. *Stat. dei lanar.*, rub. 7). Negli Statuti non è determinato il procedimento per l'incanto; ma è credibile vi provvedessero le consuetudini del Comune, e che le condizioni della vendita fossero lasciate alla prudenza dei rettori.

Sul procedimento esecutivo sono concordi gli Statuti; si possono notare alcune differenze di poco momento, relative, più che altro, ai termini. Solamente lo Statuto dei tavernari è notevole per l'arbitrio, in alcuni casi, lasciato ai rettori nella vendita dei pegni. Credo utile trascrivere le rubriche dei migliori Statuti, cominciando, anche questa volta, dallo Statuto dei macellari che è il più antico.

Statuto dell'arte dei macellari, rub. XXXVII: « Atque or-
« dinamo che sia lecito al rectori de la decta arte tucte
« le pegnora che sono pervenute alle mano loro, ovvero
« al camarlengo, rascione di loro ufficio, vendare elapsi X
« di, al di al quale essi pegni ad essi pervennero; prima-
« mente requisiti signori del decti pegni se essi lo rivoglio
« per quella quantità che stono (stanno?) ».

Ivi, rub. XXXVIIII: « Atque statuimo che se alcuno « del comandamento del decti rectori, o vero di uno di « loro, sia investito d'alcuna possessione o vero cosa, si « ène cosa mobile tengala per XV dine; si ène immobile « tengala per un mese. Lo quale termine elapso, sia citato « lo reo che la decta cosa deva riscotare, et, si essa non « riscotesse, sia data a tale actore licentia di vendarla, si « ène mobile; si vero sarà immobile, sia arbitrata e tanta « parte ne sia assignata all'attore, che largamente vaglia « la quantità adimandata e le spese ».

Statuto dell'arte del legname, rub. XXXVIII. « Ancora « statuemo et ordinamo che colui che sarà stato pignorato, « per alcuno debito civile, sia tenuto e debia esse pegnora « riscuotere per termine d'uno mese dal dì che sarà stato « pegnorato. Et in caso che non le riscotesse sia tenuto « colui che havesse ad havere dinari, per li quali n'aesse « pegnora, facendo prima citare lu debitore che le pegnora « debia riscuotere, poterle vendere (poi), nella corte d'essi « nostri rettori, et in presentia d'essi rettori et di tucta « l'arte; con questo che siano per lu castaldo dui volte « subastate, et se le pegnora non fussero sufficienti al de- « bito et alle spese, sia lu debitore di nuovo pignorato in « tanto che sia sufficiente. Et se le pegnora si vendessero « più che non montasse la quantità del debito, et delle « spese, lu resto che avansasse, sia dato a colui di cui « erano le pegnora. Adjontoci questo capitolo che sia « tenuto lu creditore fare notificare allu debitore, nanzi « che si liberino la pegnora, la quantità che delle pegnora « si trova, et che le venga a riscotere in termine di tre dì; « quando che si vendeno si venderanno per lu detto prezzo. « Et così, passati le decte tre dì si liberi a colui che più « ne da. »

Ivi, rub. XXXV. « Ancora statuemo ed ordinamo che « ciasche nostro jurato lu quale fusse stato pegnorato per « cascione di pena, ovvero di collecta, debia et sia tenuto

« esse pegnora riscuotere per tucto lu mese di Novembre « di ciasche officio delli rectori. Et sia tenuto lu Camer- « lengo nel decto mese notificarlo nell'arte, ch'ognuno « debia riscuotere le sue pegnora, per tucto lu decto mese, « et la dove non le ricogliesse, siano le decte pegnora « incadute alla decta arte. Et poi del mese di Decembre « li rectori che per le tempora seranno siano tenuti le pe- « gnora che si troveranno non essere ricolte, farle ven- « dere in presentia dell'arte predecta nello rinchiostro di « S. Agnilo. Et quelli denari che si ne faranno, si mettino « ad entrata dell'arte predecta. Et si accadesse che nel « dectu mese di Novembre e di Decembre avere ad pe- « gnorare nulla dell'arte per le decte cascioni, sieno tenuti « di riscoterli, in termine di cinque di esse pegnora, « quando che no, si vendano come è decto di sopra (1).

Lo Statuto dei tavernari e albergatori dopo aver detto (cap. 7) che il contumace dev'essere condannato, e come possa essere sanata la contumacia, aggiunge: « Et passato « decto mese, non havendo purgata la sua contumacia, « com'è decto di sopra, et non riscotendo il pegno gli « fusse stato tolto, all'hora quel tale actore faccia citare

(1) Tali prescrizioni sono letteralmente nella rub. XXVIII dello *Stat. dell'arte de' mastri di pietra e d'architect.* Per lo *Stat. de' lanaroli* (rub. VII) il creditore era messo in possesso di una quantità di beni del debitore per il valore della prestazione e delle spese. « Lo cre- « ditore tenga la investitura dece dì, et se lo debitore la decta inve- « stitura, non ricogliesse infra lo decto termine, allora lu creditore « lo faccia chiamare denanzi alli rectori a ricogliere la decta inve- « stitura, e, se fusse contumace, ovvero no la ricogliesse, li rectori « siano tenuti di dare licentia al creditore di vendarla ». — *Stat. de' calzolari,* rub. 35. Dopo aver detto del precetto, e del termine al pagamento, è aggiunto: « la investitura si dia al creditore di po' li sei « dì, e di po' li XV dì li si dia licentia di distrahere et vendere, pri- « mamente richiestone il reo si volesse riscotere li pegni e le cose « investite ». *Stat. degli ortol.,* rub. XXXIX. *Stat. tavern. e albergatori,* cap. 41, *De la pena chi non se lassasse pegnorare.*

« la parte contraria che debia riscotere il suo pegno, « et dove non lo riscotesse epso facto, a petitione del- « l'actore per li rectori si commetta la subastatione d'esso « pegno o pegni; il qual pegno si debia subastare tre « volte, cioè tre varii giorni, et quello che più offerisce « liberarlo, citato prima il reo se lo volesse riscotere lui « per quel prezzo se ne fosse trovato, et non volendolo « riscotere allora si possa et debiasi deliberare a quello che » più ce havesse offerto ».

Ivi, cap. 45. « *Che qualunque jurato di detta arte fusse « stato pegnorato per la imposta o per qualche pena lo debia « riscotere.* »

« Statuimo et ordinamo che qualunque tavernaro et « albergatore jurato di nostra arte fusse pegnorato per « qualunque cascione si fusse, sia tenuto et debia in ter- « mine d'un mese, haver riscosso il suo pegno; altra- « mente, passato il mese, sia lecito alli rectori e camar- « lengo de la nostra arte vendere il decto pegno senza « alcuna solennità di ragione. Et se il detto pegno non « fusse sufficiente che di nuovo si possa quel tale a chi « fusse stato tolto pegno non sufficiente ripegnorare et « far pegnorare. Il qual secondo pegno si possa simil- « mente et debiasi tenere un altro mese, et in quel mese « gli sia permesso poterlo il padrone riscotere, et non ri- « scotendolo si possa vendere come di sopra è detto, e « della vendita fusse fatta di detti pegni sia creso al jura- « ramento delli rectori et camorlengo di decta arte et « compagnia. »

Statuto dei lanaroli, rub. VII. « Et si vero li bieni del « debitore non si trovassero suffitienti al debito et alle « spese, habita relatione per lo castaldo dell'arte, allora li « rectori, ovvero uno di essi sia tenuto de ire inseme con « lo creditore a domandare la famiglia del podestà, ovvero « degli Magnifici Signori priori della città di Viterbo, et « haute licentia di tale debitore farlo pigliare, et metarlo

« nella prisone del comuno de Viterbo, de la quale non « se traga, per infino che non haverà, satisfatto al cre- « ditore del debito e de le spese. Et questo s'intende del « debito facto nella città di Viterbo » (1).

Capitolo III.

§ 1°.

Intorno a Viterbo, fatta eccezione per le selve del Cimino, e per i pascoli verso la Maremma e verso Montefiascone, non erano latifondi. La proprietà era divisa, e l'agricoltura, o direttamente sotto l'ingerenza dei proprietari, o, in modo indiretto, mediante i contratti di colonia parziaria, che credo antichi anche in questa regione dell'Italia centrale (2). La comunanza degli interessi condusse i proprietari ed agricoltoti ad unirsi in corporazioni, le quali, entrate nell'ordine del Comune come rappresentanti l'industria ritenuta per eccellenza creatrice e dispensatrice della ricchezza, ottennero facilmente che fossero riconosciuti come uffici loro, la vigilanza sulla polizia rurale, la giurisdizione sulla condotta e sull'uso delle acque e la competenza per conoscere di alcuni reati contro la proprietà, e, in modo speciale, di quelli per dolosa diversione d'acque, per incendio, per guasto e per distruzione di frutti pendenti. L'arte de' vignaroli ebbe giurisdizione sui terreni coltivati a vigna, olivi ed alberi da frutto; l'arte degli ortolani su quelli adacquativi, tenuti ad orto, a prato, o coltivati a canape ed a lino. Così l'autorità dei rettori delle due corporazioni s'estendeva su tutti i terreni limitrofi alla città.

(1) V. pure *Stat. dell'arte del macell.*, rub. XXXI in fine.

(2) Anche nei dintorni di Viterbo, per i contratti agrari, e, in modo speciale, per la colonia parziaria, devono nel medio evo avere agito cause molto simili a quelle che per le campagne limitrofe alle città toscane furono sì bene studiate dal Capei, dal Capponi e dal Landucci. V. le dissertazioni inserite nella *Bibliot. dell'Economista*, II serie, vol. II.

Lo Statuto de' vignaroli determina nella prima rubrica i confini della bandita o distretto delle vigne; aggiunge poi che tale indicazione non è assoluta, e che devono intendersi nel distretto, e però nella giurisdizione dei rettori dell'arte, tutte le vigne che sono e saranno « nel territorio di Viterbo » (V. rub. 27 e 28). Vengono poi le regole per prevenire i danni (1), e, se avvenuti, per scoprirne gli autori e punirli. Al proprietario era sempre dovuto il rifacimento (2). Quanto alle pene troviamo nello Statuto molte distinzioni, ma dedotte solamente dal danno presunto, non dal grado d'imputabilità.

Era proibito alli stessi rettori dell'arte il « *fidare alcuna « sorta d'animali, nè grossi, nè piccoli, nè anche domestici,* « nella bandita » (3), era punito chi avesse condotto bestiame a traverso le vigne, i pomai ed i terreni coltivati a grano, orzo, spelta (4). Se un branco *(fiocca)* da cento a duecento pecore abusivamente avesse pascolato per li oliveti, la pena era di cinque ducati. Meno si doveva pagare per le bestie grosse e più assai per le capre

(1) Per es.: « Statuemo et ordinamo che li rectori che per li « tempi seranno stiano vigilanti d'intendare se alcuna persona cer- « casse per qualunca modo fusse possibile di volere guastare la ban- « nita delle vigne, o darla a macellari; che subito, veduto il pericolo « de essa bannita, et epsi rectori possano cogliere denari dalli jurati « e da tutti rectori dell'arte, da preti e da frati che hanno interesse « in detta bannita, et mandare a Roma a fare quelle provvisioni che « se adpartengano, per mantener decta bannita; et domandare el « conseglio generale, et farli intendare tucte le cose adpartinenti alla « decta bannita ».

(2) « Volemo, per lo presente statuto ordinamo, che si in al- « cuno capitulo mancasse che delli danni dati, non fusse facta men- « tione del patroni delle possessioni, che per il presente statuto gli « si rifacciano li loro danni ».

(3) La pena era dieci ducati d'oro da « pagarsi ipso facto senza « alcuna delatione di tempo ». Rub 7. — V. pure rub. 9.

(4) Per le strade non dovevano essere condotti buoi senza campano. Rub. 42.

(rub. 10). Anche i proprietari non potevano *tenere ad erbare* più di tre bestie grosse. Se alcuno avesse tagliati alberi da frutto o piantoni d'olivo, doveva, a titolo di pena, un ducato d'oro (1). Pene minori erano minacciate a chi tagliasse siepi o legna da ardere (rub. 37, 38 e 39). Se alcuno avesse tagliate canne, o tolte quelle *legate ad fascio* e preparate per le viti, era punito in dieci soldi per fascio (rub. 14). Venti soldi di tre quattrini doveva pagare chi avesse cavate radici di noci o di robbia (rub. 29). È detto nella rub. 35 che « se alcuna persona desse danno in ceci, « fave, cicerchie, lenticchie, fasoli, e in ciasche altra sorte « de ligumi, caschi in pena de uno julio, per ciasche volta « fusse trovato in dare danno ». Con la medesima pena erano punite « quelle persone che fussero trovate in dare « danno ai verdumi (rub. 35 e 36) ». A « conservatione de li fructi » era punito in venticinque soldi, chiunque ne cogliesse abusivamente (rub. 13). E « se fusse alcuno te- « merario che mettesse foco in decta bannita, e facesse « danno in alcuna possessione della bannita, caschi, di « facto, in pena di dieci ducati e lo emendo al padrone « danniggiato ». Ogni proprietario avea diritto di chiudere il suo fondo, e se alcuno avesse preteso di traversarlo, era punito con la multa d'un carlino. Uva agresta ed olive immature non si dovevano cogliere senza ordine scritto dei rettori. Essi dovevano punire anche i bottegai che vendevano *agresta senza licentia*. Nei primi giorni del mese di settembre mettevano guardie alle porte della città, perchè nessuno vi portasse più di due grappoli (rub. 11, 15, 16, 17, 32). E se alcuno avesse tentato di superare in qual-

(1) Rub. 12. « Se alcuno fusse mai tanto temerario che in detta « bannita tagliasse alcuna generatione de arbori fruttiferi caschi in « pena de uno ducato et lo emendi al vero padrone, lu quale se « rifonda li fructi di quattro anni, che si allevino li alberi. Et se lo « accusatore ovvero patrone non havesse testimoni, sia creso la mità « della pena in suo juramento ».

siasi modo le mura, cadeva in pena di *venticinque libre*, ed in pena di cento soldi se fosse entrato per la porta contro il divieto del custode (1). L'osservanza di tali provvedimenti è commessa ai rettori, i quali si possono valere dell'opera dei giurati dell'arte, dei guardiani, del castaldo, e, nei casi più gravi, persino dei gonfalonieri. Ad ogni elezione dei priori del Comune, i rettori dell'arte dovevano « far dare il giuramento alli confalonieri, de andare per « defensione della bannita, e fare pegni e menare le bestie « che troveranno ad dare danno (rub. 9) ». I guardiani, messi dai rettori, vigilavano che i lavoranti, la sera, tornando a casa, non recassero fasci di legna, canne od altro, senza licenza del proprietario. Altrimenti dovevano togliere quanto indebitamente recavano, e fare la denuncia per la multa (rub. 50), (2). Chiunque poteva accusare dei danni dati. Se era persona degna di fede e la denuncia confermava con giuramento, i rettori condannavano nella metà della pena; se poi concorrevano deposizioni testimoniali era dovuta l'intiera pena (rub. 13, 14, 27, 44 e 51). Nulla i guardiani potevano esigere di loro arbitrio: erano rigorosamente tenuti a denunciare il fatto ai rettori (rub. 45). Le accuse potevano essere presentate anche al notaro dell'arte, che era sempre delegato ad interrogare i testimoni (rub. 5). Perchè la emenda dei danni fosse sollecita e piena, fu prescritto che il danneggiato, eletto un estimatore intimasse, il più presto possibile, all'autore del danno di mandare persona di fiducia per procedere all'accertamento. E se non obbediva all'intimazione, era pie-

(1) *Stat. civit.* (1469), lib. III, rub. 75, 76 e 77.

(2) Nel *Dirit. longob.* il proprietario stesso poteva, senz'altro, impadronirsi delle legna che sospettava gli fossero state rubate, LIUTPR., c. 82: « Si quis carrum et boves in silva sua invenerit, et « lignamen superposito, aut cum qualemcumque rem onerato, et « ipsos boves aut carro comprehinderet et ad propriam suam duxerit, « non sit culpabilis pro eo, quod in rebus suis invenit ».

namente ammessa la stima della persona scelta dal danneggiato (rub. 19). Ma quando trattavasi d'incendio, l'emenda dei danni era determinata da due probiviri, eletti subitamente dai rettori e dovevano « fare executione summuria ipso facto » (rub. 21).

I rettori, due volte la settimana (rub. 31), tenevano ragione, in una stanza « a capo del colonnato della piazzza del comune ». L'accusa era scritta in apposito libro del notaro dell'arte; i rettori doveano indagare che fosse data giustamente, e quando constasse della verità dei fatti, facevano citare una sola volta l'autore del danno (1). Data la denuncia, intesi i testimoni, fatta la perizia, non si perdevano in parole, poichè, come abbiamo veduto, le deposizioni giurate di un testimone ineccezionabile dovevano essere credute.

Alla esecuzione delle sentenze provvedevano i rettori per opera del castaldo e dei guardiani dell'arte. La esecuzione sui beni mobili sembra avesse la precedenza; e se il debitore avesse ardito, in qualsiasi modo, resistere, il castaldo mandava pel cavaliere e per la famiglia del podestà (rub. 2). Nel caso di danno dato per pascolo abusivo i guardiani dovevano sequestrare il bestiame, ed

(1) « Statuemo et ordinamo che in danno dato in la decta « bannita, per la non assistentia del cittadino in le sue vigne e pos- « sessioni, si dia fede ad uno testimonio, a lo suo juramento dum- « modo sia homo degno de fede et così hauto, tenuto et reputato ». — Rub. 2. « Item fu statuito et ordinato che se alcuna persona volesse « dare alcuna accusa, debia trovare essi rectori ovvero notaro, che « in quel tempo seranno et fare mectare al libro la decta accusa « per lo decto notaro, et li prefati rectori debiano tucti in uno exa- « minare che la decta accusa sia data justamente, et quando a loro « constarà che sia el vero, mandi per lo castaldo loro una sola cita- « tione ad sententia ad quel tale havésse dato danno, in termine de « uno dì de poi la presentatione della cedula, debia comparire nel « loco per loro deputato ad odire la sententia per loro da darsi, et « quella sola citatione basti. Et quella (sentenza) data, mandino li « rectori per loro castaldo pel pegno, ad quel tale fusse condannato ».

era gravemente punito chi avesse tentato di riprenderlo (rub. 46). Nel tempo dell'aratura, nessun atto esecutivo doveva essere promosso contro i bifolchi (rub. 20). E, in ogni caso, perchè non fossero tolti all' industria strumenti necessari, era inibito il pignorare bovi addetti alla cultura del fondo, se altri beni del debitore davano modo di conseguire il pagamento (1). I rettori esigevano pure le multe e ne facevano consegna al camarlengo, che, a fine d'anno, ne dava ragione (2). Nello Statuto non è detto se dei beni sottoposti all'esecuzione fosse fatta *la investitura* al creditore, ma è presumibile, perchè tale era la consuetudine delle altre arti, pienamente confermata dalla rub. XXVII, lib. II, *Stat. civit.* (1469). Era prescritto il termine di un mese per redimere i pegni, dopo di che i rettori li mettevano all'asta « ad son di tromba una sola mattina » (rub. 2ª in fine). E quando i beni del debitore non bastavano al pagamento delle multe, dei danni e delle spese, v'era l'arresto personale; che poteva essere ridotto, mediante cauzione di buoni fidejussori, alla semplice detenzione nel palazzo del Comune (3).

(1) *Stat. civit.* (1469), lib. II, rub. 35. *De quibus rebus executio non fit.* « ... Non possit investitura vel executio vel apprensio pro « aliquo debitore fieri auctoritate curiæ, vel instrumenti, in bobis « aratoriis, equis, armis, vestibus, pannis lectorum, si alia bona suf- « ficentia inveniantur ». Nel diritto longobardo il divieto di oppignorare i bovi aratori non era assoluto; ma il creditore doveva ottenere il permesso del re. « Si quis caballus domitos aut boves seu « vaccas jugo domitas pigneraverit sine jussonem regis sibi nonum « reddat ». Ed. Roth., 250. Per il diritto romano. « Tutte le cose « che offrono garanzia al creditore e che possono essere alienate « sono atte a formare oggetto di pegno o d'ipoteca ». GLÜCK, *Comm.*, « t. XIX, § 1091.

(2) Rub. 6 *(Stat. ortol.)* « De tucte le pene la quarta parte sia « della fabbrica di Santo Lorenzo, l'altra quarta sia dell'accusatore « ovvero custodi, l'altre doi quarte siano de li rectori e camorlengo « per loro provvisione e salario et fatighe ».

(3) *Stat. civit.* (1469), lib. II, rub. XXX. « Pro debito vel pro

§ 2°.

L'*arte degli ortolani* s'era in modo speciale distinta dalle altre, non solo per gli uffici che nell'interesse generale le erano commessi, ma anche per l'ordinamento più conforme allo Statuto del Comune. Gli inscritti alla matricola erano distinti secondo i quartieri che prendevano nome dalle porte della città. Il giorno di S. Andrea, adunati nella residenza dell'arte, votavano per quartieri eleggendo ciascuno a scrutinio segreto un rettore. Gli uffici dell'arte non potevano essere conferiti a coloro che non erano censiti per duecento libre di paparini, e l'elezione d'uomini ignoranti poteva essere annullata. Qui dunque, ammessa pure l'elezione diretta, il numero non aveva un potere decisivo. I migliori potevano mantenere l'autorità ch'era loro dovuta, cercando, ove ne fosse il caso, l'aiuto de' priori e dei gonfalonieri del popolo (1).

« aliquo maleficio, dummodo non sit pena personalis, vel personam « tangat, in subsidium si fiat executio, in personam demptus, præ- « stita satisdatione idonea et adprobata, de non recedendo de palatio, in « palatio sine custodia detineatur. Qui, si discesserit, pro quolibet die « qua non fuerit in palatio, vel de eo exiverit sine licentia creditoris « vel curiæ, pœnam decem librarum incurrat applicandam Communi « Viterbii pro dimidia, et pro alia dimidia creditori. Et nihilominus « ipse et sui fidejussores ad solutionem debiti et expensarum, pro « quibus executio facta erat, sine aliqua citatione, compellantur ».

(1) *Statuto degli ortolani,* rub. V. « Item statuemo et ordinamo « che la electione delli rectori omni anno si faccia nella festa di « St.° Andrea apostolo in questo modo, cioè che li rectori faccino « adunare tucti li jurati de la decta compagnia in nel loco consueto « e li si faccia la requisitione per lo notario colla matricola delli « decti jurati, e quelli che non venissono non havendo lecita scusa « siano puniti in due soldi di denari paparini, de facto per li rectori. « Et facciasi la decta electione ad secreto scrutinio, cioè che li « homini de la porta di Sto Lorenzo eleghino un rectore della decta « porta il quale sia homo *bono et legale,* sia ortulano e descripto « nella matricula dell'ortulani, sia nativo de la città di Viterbo, et sia « di XXV anni, et habia di beni stabili di valuta CC libre di papa-

Era ufficio principale dei rettori la vigilanza sulla condotta e su l'uso delle acque (1). Nelle adunanze dell'arte erano proposti e discussi opportuni provvedimenti per mantenere e rendere sempre più efficace la distribuzione delle acque, e le deliberazioni della maggioranza divenivano obbligatorie anche per la minoranza dissenziente (2). Se la maggioranza numerica avesse offesa la entità degli interessi rappresentati dalla minoranza dei votanti, v'era il diritto d'appello ai priori ed ai gonfalonieri del popolo (3).

Nei dintorni di Viterbo, alle falde del Cimino, molte acque scaturiscono da sorgenti e, raccolte in rivi, sono da

« rini, et cossì dell'altre porte; et chi non fusse scripto nella matri-
« cula et non paga et datio, et non ci sia dentro, non possi essere
« della electione di rectori, non sin ci riceva et non possa essere electo
« . . . . . .
« . . . . . .
« Et si li homini d'alcuna porta non fussero in concordia ad elegere
« loro rectori, che allora li conseglieri di quella tal porta, possino,
« siano tenuti ed debano elegere el rettore di quella tal porta ».

Ivi, rub. XI: « Statuemo che 'l camorlengo de la decta compa-
« gnia che sarà per l'avvenire debia avere di valuta di sui beni di
« CC libre paparinorum al meno, e sia nativo de la città di Viterbo,
« sia jurato de la compagnia e scritto ne la matricula dell'ortulani
« sia figliuolo d'*ortulano* e d'età di XXV anni *sia homo bono et legale*
« e *di bona conversatione*, altramente la sua electione *non vaglia e sia*
« *nulla esso jure* ».

(1) V. *Documenti*, n. V. Coloro che avevano interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua, essendo inscritti nella matricola, si trovavano, senz'altro, riuniti *in consorzio*, come oggi si direbbe.

(2) Fu dunque notissima in Italia una regola che, in materia di servitù prediali, i legislatori dei tempi nostri hanno desunta dal Codice civile austriaco. (V. art. 678 Cod. civ. italiano e la *Collez. dei lavori prepar. del Cod. civ.*) Pel diritto romano invece leg. 2. Dig. *De Serv. Praed. Rust.*, VIII, 3.

(3) Argom. dalla rub. 31, lib. I, *Stat. civit.*, ov'è detto che gli Statuti doveano essere per il bene dell'arte, rispettati sempre i diritti di qualsiasi cittadino.

tempo immemorabile condotte per quei pendii ad irrigare piccole vallate ed angusti altipiani. L'Orcionio, un fiumicello che traversa la città, raccoglie i ruscelli che scendono dal monte, ed in alcuni mesi, offre un corso d'acqua abbastanza notevole pei campi fuori porta Faul, coltivati, in gran parte, a canape ed a lino. Le sorgenti d'acqua sulfurea del Bulicame, di proprietà del Comune, ma lasciate gratuitamente in uso ai cittadini, riempivano le peschiere per la macerazione della canape e del lino, e davano acqua per irrigare la pianura circostante. Gli Statuti sul regime delle acque, in generale, si riferiscono ai principî del diritto comune romano (1), e provvedono, in modo speciale, a mantenere le consuetudini locali.

Il proprietario del fondo inferiore era tenuto a ricevere le acque che naturalmente defluivano dal fondo superiore; poteva vendere quelle che scaturivano nel suo fondo, e tradurle ove meglio avesse creduto. Ma il suo diritto di proprietà finiva ai confini del fondo quando le abbandonava alla tendenza loro naturale. L'acqua di un rivo alimentato da sorgenti, da piogge, da scoli, apparteneva successivamente ai fondi pei quali defluiva. È però, se il rivo attraversava un fondo, il proprietario poteva usarne a piacimento per tutta la superfice del suo fondo, purchè senza danno dei vicini. Doveva sempre restituire le acque al corso ordinario dopo averne fatto uso. Se il rivo trascorreva tra fondi appartenenti a diversi proprietari, l'acqua spettava ai frontisti, ma ciascuno doveva farne uso senza alterarne il corso e per i soli bisogni dell'agricoltura; perchè qualsiasi mutamento avrebbe potuto ledere i diritti dei rivieraschi opposti, e perchè ai rivieraschi inferiori non doveva essere tolto, in quanto era possibile,

(1) Che gli Statuti fossero dal diritto comune romano suppliti ove non disponevano era una regola generale. ALBERICUS DE ROSATE, *De Statutis*, lib. I, cap. 9.

l'uso delle acque (1). Il rivierasco, non alterando lo stato dell'alveo, poteva farvi le opere necessarie alla derivazione ed alzarvi anche una pescaia per sollevare il livello dell'acqua e riversarla nel fondo. Se le ripe molto elevate sul livello del rivo, non consentivano la presa, v'è argomento (2) per credere che il rivierasco potesse dimandare di stabilirla in un fondo superiore e attraverso questo potesse condurre l'acqua nel proprio. Tale facoltà, a tutto rigore, sarebbe contraria ai principî del diritto privato, perchè per ottenere il passaggio delle acque è necessario dimostrarne la disponibilità, e, giuridicamente, il proprietario del fondo non può addurla, se le acque non pervennero a lambire la ripa dei suoi campi. Ma, tenuto conto delle condizioni topografiche dei terreni prossimi alla città, si può intendere come il desiderio costante di favorire l'industria agricola abbia potuto condurre a derogare ai rigorosi principî del diritto. Quanto alla quantità d'acqua competente ai fondi costeggiati, il limite doveva essere cercato non solamente nel diritto di proprietà, ma più nelle esigenze dell'agricoltura.

Gli statutâri del Comune intesero che non si potevano

(1) V. nei *Documenti* citati le rub. 67, 68, 69, *Stat. civit.*, non che le rub. XXXV, XXVII e XLII dello *Stat. degli ortol.* Esplicitamente gli Statuti non parlano dell'acquedotto coatto. Ma dalla rubrica XX dello *Stat. degli ortolani* si deduce che la *contrada* poteva comprare acqua dai molinari. I proprietari interessati si adunavano e, secondo l'uso, deliberavano a maggioranza il prezzo e le condizioni della compera. Se alcuni della minoranza o se alcuni dei privilegiati, non inscritti nella matricola dell'arte, avessero potuto rifiutare il passo ed impedire la derivazione dell'acqua, qual effetto avrebbe avuto la *compera* a favore della *contrada?* V'è dunque argomento per credere che l'acquedotto coatto fosse nelle consuetudini viterbesi. (Arg. inoltre dalla rub. cit. nella nota seguente).

(2) « Et vicinis liceat impune accedere per rem sui vicini, sine « damno *ad derivandam dictam aquam,* quando habeat suam vicendam ». *Stat. civit.* (1469), lib. IV, rub. 69. — V. pure rub. XV, *Stat. degli ortolani,* in fine. « Et qualsiasi jurato, ecc. »

determinare *a priori* i modi d'usare dell'acqua tra proprietari limitrofi. — Dato che nei dintorni di Viterbo, per le accidentalità dei terreni fosse opportuna, in molti casi, la presa d'acqua alle ripe d'un fondo superiore, era pure necessario che i proprietari limitrofi s'intendessero per conciliare gli interessi loro. Inoltre, se i rivi defluivano da sorgenti, i proprietari, potendo alienare l'acqua, potevano depauperare facilmente il corso. Doveva pure esserne seguìto che gli interessati al mantenimento ed all'uso di esso, avessero creduto di loro interesse acquistare dei diritti bene determinati sulle acque e regolarne per utile comune l'esercizio (1). S'erano così formate a poco a poco, o per contratto, o per tacita convenzione delle consuetudini circa i diversi modi d'avviamento e d'uso delle acque, e s'erano determinate le cautele necessarie perchè a ciascuno fosse attribuito il suo. N'era seguìto ancora che i proprietari, regione per regione, s'adunassero di tempo in tempo per opportuni provvedimenti, e per eleggere persone di fiducia che vigilassero sul mantenimento delle consuetudini. Gli statutâri del Comune provvidero a regolare il fatto, prescrivendo che, secondo l'uso antico, s'eleggessero i balivi delle acque, e commettendo ai rettori degli ortolani, autorità su questi balivi, e giurisdizione perchè nei fondi irrigui le consuetudini fossero osservate. I rettori dell'arte dovevano dunque provvedere che regolarmente, regione per regione, fossero eletti i balivi (*Stat. ortol.*, rub. XXVII e XXXI), e dove l'uso non prescriveva l'elezione, presiedevano essi alla distribuzione dell'acqua (rub. XXXII). Curavano poi che ogni utente facesse il *capo dell'acqua* nel tempo determinato, e lo to-

(1) Anche ai tempi nostri i *Consorzi d'irrigazione* si costituiscono tra proprietari che pei fondi loro ricevono un'utilità considerevole dalle acque che *binc, inde,* si possono derivare a beneficio dei fondi stessi. V. per Viterbo anche lo *Stat. civit.* del 1251, sectio I, rub. 98 e 99.

gliesse, appena finito l'uso; e qui tutto poteva procedere con giustizia e verità senza bisogno di misure e di calcoli, poichè si trattava di concedere *tutta l'acqua* e di farne successivamente godere tutti i proprietari della contrada (rub. XXIX, XXXII, XXXIII, XXXIV). Poi dovevano provvedere che l'avviamento e l'irrigazione procedessero regolarmente; e che gli inscritti all'arte interessati nella irrigazione, facessero le opere necessarie per mantenere i fossati, le ripe, i serbatoi (rub. XXV, XXIX); che niuno *sforzasse l'acqua,* nè deteriorasse i mezzi stabiliti per la condotta e per l'irrigazione; che il passo pel fondo superiore avvenisse senza danno; che le acque non fossero distolte per altri usi, e che niuno le imbrattasse (rub. XV, XXV, XXIX).

L'uso successivo in ragione di giornate e di ore fra tutti gli utenti della contrada, dava la ruota d'irrigazione; la durata poi dell'irrigazione di *ogni utente,* era l'orario. La permuta degli orari non era ammessa, ma ogni proprietario poteva nel suo fondo costruire *una lega,* e conservare l'acqua e concederla ad altri (rub. XXIX, XXX, XXXII). Veramente la condizione necessaria per la ruota, è che ogni fondo abbia a tempo e luogo l'acqua, in ciò consiste l'ordine della distribuzione, ed il permutare gli orari non nuoce. Credo che i nostri antichi non ignorassero l'utile che poteva seguirne quando, il giorno prescritto per l'irrigazione, l'acqua non giovava al fondo; ma ebbero timore dei litigi che potevano insorgere tra i permutanti, tra essi e gli altri utenti; litigi che a quei tempi potevano finire con le armi (1). Provvidero, come seppero meglio con la facoltà di derivar l'acqua *nelle*

(1) Anche ai tempi nostri le questioni sull'uso delle acque divengono spesso gravissime contese. Quando nel Parlamento nazionale fu discusso il progetto di legge sui consorzi d'irrigazione, il deputato Ara disse: « Quando l'autorità ordina la chiusura d'un « bocchetto, quando impedisce che l'acqua abbia libero corso, noi

leghe. I canali non erano destinati a dispense *stabili*, però negli Statuti non è parola nè di *chiaviche*, nè di *chiuse permanenti*. Le bocche si aprivano tagliando, momentaneamente, il fianco del canale, ed otturandolo poi con la terra; le chiuse attraversanti erano forse fatte di assoni, di pietre, con terra od altro, affinchè l'acqua non sfuggisse e non fosse perduta. Dalla rub. 69, lib. IV, *Stat. civitatis* (1469), e precisamente dalle parole: *et vicinis liceat impune accedere*, si potrebbe anche indurre che a Viterbo fosse in uso di far togliere la chiusa superiore, dall'utente inferiore. Infatti il proprietario del fondo superiore ha tutto l'interesse di chiudere a tempo e meglio che può la sua traversata, prima che giunga l'acqua; ma non ha più l'eguale interesse per togliere la chiusa, sicchè l'acqua defluisca presto al fondo inferiore. Tenuto conto delle condizioni topografiche dei dintorni di Viterbo, la presa con l'aiuto delle chiuse doveva essere molto usata per alzare l'acqua e condurla a terreni di livello più elevato. — Per ogni utente i diritti accessori alla *presa* erano sottintesi (Leg. 3, Dig. *De Servit. praed. rust.* VIII, 3). Però la facoltà di derivare a pro di un fondo l'acqua altrui comprendeva l'acquedotto e lo scarico, purchè l'esercizio fosse senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza danno (1). Tali erano pure i principî del diritto comune romano, al quale, più volte, gli Statuti del Comune si riferiscono, in mancanza di speciali prescrizioni. — Spesso gli Statuti dicono come l'acqua si dovesse raccogliere e mantenere nei serbatoi. È facile intenderne la ragione. Le acque che a rigagnoli defluivano dai boschi del Cimino erano poco adatte all'irrigazione se prima non s'erano migliorate nei serbatoi; inoltre era opportuno allacciare

« vediamo sorgere opposizioni, qualche volta, persino a mano armata ». Sess. 1871-72, *Discuss. della Cam. dei deput.*, vol. II, pag. 1584.

(1) Rub. 67 e 69 lib. IV, *Stat. civit.* (1469). *Statuto degli ortol.*, rub. XV, XXXV, XLII e XXVII.

l'acqua delle polle poco ricche e dei piccoli rivi per averne una massa sufficente. Nei terreni leggeri come quelli intorno a Viterbo, perchè le erbe se ne giovino, è necessario che il deflusso dell'acqua sia tale da immergere sollecitamente la superfice. La quantità medesima d'acqua, se pervenisse a poco a poco sul terreno, verrebbe assorbita dagli strati inferiori, invece d'estendersi beneficamente alla superfice. Di qui la ragione d'alcuni serbatoi principali dai quali l'acqua, nella quantità opportuna, veniva distribuita; di qui una ragione dei serbatoi secondari, o leghe, i quali, mentre davano modo al proprietario di prendere sempre l'acqua che gli spettava, gli consentivano ancora di renderla migliore, lasciandola all'aperto ad impregnarsi d'aria e di sostanze organiche.

Della coda d'acqua non trovo parola, e intendo facilmente il silenzio, considerando: 1° che, dato il sistema della *ruota* e dell'*orario,* non v'è in realtà che una *somma di tanti godimenti distinti,* ed ogni utente, come dicono più volte gli Statuti, avuta la sua competenza, non può pretendere di più; 2° che, ammesso come frequente l'uso delle pescaie, s'otteneva un seguito d'acqua viva e non si poteva avere quell'acqua morta che dicesi appunto *la coda dell'acqua.*

Dai primi di giugno alla festa di S. Maria d'Agosto, i compagni dell'Arte, per turno, erano di guardia nei terreni irrigui, ed erano puniti quelli che non venivano alla chiamata dei rettori o dei balivi (rub. XIV e LXII). Ogni anno i rettori, scelti alcuni compagni, andavano al piano dei bagni « ad vedere le piscine si *erano* bene rimunite, « e d'essa veduta di piscine » dovevano fare relazione ai « ai Priori e gonfalonieri del popolo, perchè provvedes- « sero « acciò che l'ortulani nel tempo della macerata del « lino, *potessero* nelle dette piscine haver loro comodo » (rub. LX) (1). E mentre il lino era nel piano dei bagni

(1) L'obbligo di riattare le piscine *factæ in jouketo Communis*

per la macerazione, doveva, la notte, essere lasciato in custodia ai guardiani messi dai rettori, e nessun altro dell'arte vi poteva rimanere (1). Vigilavano dunque i rettori con l'aiuto dei balivi e dei guardiani, perchè ogni abuso fosse prevenuto, o, almeno, punito. Alle pene minacciate negli Statuti s'univa la certezza dell'esecuzione (2) e doveva seguirne una benefica azione preventiva. È un fatto notevole, perchè in quei tempi la potenza di alcuni cittadini avrebbe potuto coprire gli eccessi di molti altri, se i tribunali non avessero validamente difese le ragioni private. Ad esse soccorreva l'opera dei rettori e degli altri officiali dell'arte; nè qui si fermava la difesa, poichè l'appello ai priori e gonfalonieri del popolo dava modo di sottoporre a studio più accurato le questioni di diritto.

Dagli Statuti dobbiamo dedurre che, in materia di ragione tutelare delle acque, fosse ufficio dei rettori l'inibire nei fondi qualunque novità nociva all'esercizio pieno

spettava agli officiali del Comune. *Stat. civit.*, 1261, sectio I, rubrica 34. Così pure lo Statuto del 1469.

(1) *Stat. degli ortol.*, rub. XIV: « Che sia sufficiente la guardia « de quattordici anni. — Item statuimo et ordinamo che uno majore « de XIV anni, possa guardare lino nel piano di bagni, di tre per« sone, purchè l'un lino sia presso all'altro; e che, per pena, non si « tolla alcuno fascio di lino. Et chi non sarà trovato a la guardia « del suo lino, paghi V soldi in nome di pena, e quel medesimo « s'intenda del guardiani. Et che nullo che ha lino nel piano de' bagni « deva rimanere la notte nel ministerio del lino se no li guardiani « ordinati per li rettori de la compagnia predetta, ovvero per li con« suli, le quali pene siano partite come di sopra ».

(2) Più volte è scritto negli Statuti che delle pene non si può far grazia, che i rettori ed il camorlengo se fossero stati negligenti nell'esigerle, avrebbero pagato del proprio. (*Stat. dell'arte de' mastri di pietra e d'architett.*, rub. XXXIII e XXIX; *Stat. de' mastri dell'arte del legname*, rub. XXXIII; *Stat. de' lanar.*, rub. XVI, XXII e LIV). Delle pene non si può far grazia che a voti unanimi dei rettori. *Stat. de' vignar.*, rub. 34. Lo *Statuto dei calzolari* toglie tale diritto ai rettori e lo concede all'adunanza generale dell'arte. Rub. 74.

ed integro dell'acquedotto; che dovessero reprimere qualunque tentativo d'impedire lo spurgo ed i restauri dei canali (1). Dovevano vigilare su tutte le novità che potevano essere fatte dagli utenti o a danno dei proprietari dei fondi serventi, o a danno degli altri interessati. E però senza loro intervento, e forse, il più delle volte, senza adunanze e deliberazioni dell'Arte, non fu permesso nè alzare, nè abbassare, nè restringere i canali, nè convertire i canali terreni in canali di pietra o di cotto, nè alterarne la pendenza. Oltre la difesa contro vie di fatto nocive al mantenimento degli acquedotti, interveniva l'autorità dei rettori, per tutelare la rispettiva libertà e sicurezza degli utenti nell'avviamento, nell'uso e nello scarico delle acque. Il che doveva molto giovare nella distribuzione dell'acqua a ruota, specie d'uso che dà luogo, spesso, a dispute ed a contese. Le questioni proposte al tribunale dei rettori comprendevano, il più delle volte, due elementi: la trasgressione agli Statuti, la violazione del possesso. Nel primo caso dovevano applicare la pena; nel secondo, provvedere che nulla potesse rendere difficile o diminuire il possesso, ma che si mantenesse in quei modi nei quali era stato. La conoscenza dei fatti era facile, il procedimento rapido, l'autorità dei rettori, anche come giudici, efficace, perchè nasceva dal voto dei compagni dell'arte da tempo interessati nella difesa comune, e dallo Statuto della città che le aggiungeva la forza per l'esecuzione delle sentenze. Potevano dunque, a difesa del possesso, essere dati provvedimenti solleciti e rispettati (2)

(1) Ricordiamo la leg. 1, Dig. *De rivis,* XLIII, 21.

(2) Più volte, anche nei tempi nostri, fu dimandata per le questioni sulla dispensa e sull'uso delle acque, una procedura fiduciale, pubblica, spedita. Fu citato sempre l'antico tribunale *des acquieros* nella provincia di Valenza, desumendo le notizie dal libro del signor JAUBERT DE PASSA, *Voyage d'Espagne ou recherches sur les arrorages, sur les lois coutumes qui les regissent.* Paris, 1824.

Sulla semplice denunzia dei balivi era promossa l'azione penale contro coloro che abusivamente, anche senza violenza, avessero tolta l'acqua ad altri spettante, o avessero presa quella già raccolta nel fondo altrui (*Stat. degli ortol.*, rub. XV, XXII e XXIII comb. con la XXVIII). Dobbiamo ritenere che parimente fosse punito chiunque, in qualsiasi modo, si fosse procurata una quantità d'acqua maggiore di quella dovutagli; chiunque aprendo cateratte, traforando, danneggiando le ripe, avesse cagionato disperdimento d'acqua od inondazione; e chiunque, per colpa o dolo, avesse nei fondi irrigui fatto danno agli edifici, agli argini, ai ripari o freni dell'acqua, alle vie, alle piantagioni, agli utensili da lavoro. (Rub. sup. cit. combinate con la rub. XXXV).

Al giudizio penale associavasi quello per la estimazione e rifacimento dei danni. Se l'autore del danno era noto, i rettori, fino al valore di 20 soldi, dovevano credere alla stima giurata del danneggiato; per una somma maggiore, dovevano procedere all'accertamento chiamando due primari compagni della contrada. Se poi le indagini dei rettori non riuscivano a scoprire il colpevole, il danno doveva essere emendato da tutti gli adiacenti della contrada in proporzione dell'utile che traevano dalle acque. (Rub. XXXV).

Capitolo IV.

La giurisdizione penale dei rettori delle arti, in pochissimi casi, andava oltre i reati contro le proprietà dei compagni. Abbiamo veduto come gli Statuti prescrivessero di tenere guardiani nelle campagne per prevenire i furti, e, se avvenuti, cercarne gli autori e punirli (1). Abbiamo

(1) La campagna intorno a Viterbo era bene custodita. Dai primi di giugno all'agosto, oltre i guardiani dell'arte, gli ortolani chia-

veduto quali pene fossero minacciate agl'incendiari di vigne, d'olivi, d'alberi da frutto, di ricoveri villerecci, di fienili, di paglia, di messi raccolte o non ancora separate dal suolo; e come, per danno dato, dovessero procedere i rettori dei vignaroli e quelli degli ortolani. Possiamo, in generale, ritenere che per la difesa della proprietà e per il mantenimento d'ogni altra condizione d'ordine giuridico necessaria al benessere delle industrie, i rettori delle arti fossero di efficacissimo aiuto ai magistrati del Comune. Sono, per esempio, puniti quei dell'arte che non hanno cura di accertare la buona provenienza delle cose che acquistano, o che son date loro a lavorare (1). Lo Statuto de' calzolari impone agli artigiani ed ai rettori di cercare e denunciare gli autori dei furti e dei danni commessi nell'arte (2). « E perchè tutte le cose con matura deliberatione procedessero », fu vietato ai rettori il far grazia della pena, e la remissione totale o parziale doveva sempre « essere messa a partito » fra tutti i giurati dell'arte. (Rub. 72, *Stat. de' calzol.*). Solo i rettori dei tavernari e albergatori nel 1473 ottennero giurisdizione penale per tutti i reati commessi contro gli inscrittti nella matricola dell'arte (3).

Osserviamo le principali condizioni del giudizio penale. Il diritto di muovere querela contro il delinquente spettava all'offeso ed a chiunque dell'arte (4), e la denuncia,

mati per turno dai rettori. Dall'agosto in poi i compagni ed i guardiani dell'arte de' vignaroli.

(1) *Stat. de' mastri dell'arte del legname,* rub. XXXX. *Stat. de' calzolari,* rub.19. *Stat. de' macellari,* rub. LVII e LXIII. *Stat. de' lanaroli,* rub. 65.

(2) V. *Documenti,* n. VI.

(3) V. *Documenti,* n. VII.

(4) Che ciascuno dica chi facesse danno. *Stat. degli ortolani,* rubrica LXIII, XXVII, XXII e XV. *Stat. de' vignar.,* rub. 27. Quanto al diritto d'accusare dato ai guardiani, ivi, rub. 44 e 45. Nello *Stat. dell'arte de' mastri del legname* (rub. XXXIV) è detto che chiunque può accusare, e che l'accusa dev'essere tenuta segreta.

in molti casi, doveva essere segreta. Ma, a frenare le malvage passioni, fu prescritto il giuramento di calunnia, e fu minacciata un' inquisizione ed una pena a chi falsamente accusasse (1). Ormai da tempo i reati si punivano nell'interesse sociale, ed, in molti casi, la persecuzione dei delinquenti era eccitata dai rettori, i quali, senza limite alcuno, dovevano fare le investigazioni necessarie per la conoscenza dei fatti. Procedevano poi alla contestazione dell'accusa, la quale non poteva piombare inaspettata sul giudicabile, perchè egli era a piede libero, e non gli poteva mancare notizia di quanto si preparava contro di lui. Io credo anzi che, tranne in quei pochi casi nei quali, esclusa *la forma mista,* era esplicitamente prescritto di procedere *per inquisizione* (2), si mantenesse la tradizione del processo accusatorio, e che il momento della contestazione incominciasse quando il castaldo, il famiglio, o uno dei guardiani dell'arte, notificava a voce o per iscritto l'accusa; e si completasse poi nell'interrogatorio fatto dai rettori o dal notaro. Tenuto conto del carattere delle interrogazioni, allora dovevano avvenire il costituto piano ed il costituto obiettivo, per finire con la sintesi di tutti gli argomenti contro il giudicabile. Tale doveva essere, per gli indizi che ne abbiamo in alcuni Statuti, il periodo del procedimento che precedeva le prove. Possiamo ritenere che questa preliminare istruzione fosse messa in iscritto: infatti lo Statuto de' vignaroli parla di denunce al notaro dell'arte e dell'obbligo ch'egli aveva di ridurle in iscritto, di inquisizione preventiva per accertare quale fondamento avesse l'accusa, di relazione fatta dal notaro dell'arte. Nello Statuto de' calzolari è data facoltà ai rettori di chiamare

(1) *Stat. de' lanaroli,* rub. L. *Stat. de' calzolari,* rub. 29. *Statuto de' mastri di pietra e d'architett.,* rub. XVII. *Stat. civit.,* 1469, lib. III, rub. 27.

(2) Per es. *Stat. de' lanar.,* rub. 8 e 65.

anche qualsiasi compagno dell'arte per redigere i processi nelle cause civili e criminali (1).

Il reo non solamente compariva di persona per avere contezza dei fatti che gli erano imputati, e per rispondere alle dimande dei rettori; ma si doveva ancora personalmente difendere. Era ammesso che il diritto alla difesa fosse originario ed inalienabile; ma non era egualmente noto che la difesa fosse d'ordine pubblico; che però il reo non potesse rinunciarvi nemmeno espressamente. — Investigati i fatti, contestata l'imputazione, e dato breve termine alle prove, nell'udienza pubblica riproducevasi l'accusa, s'intendevano le dichiarazioni dei testimoni e dei periti, la difesa dell'accusato, e poi i rettori davano la sentenza. Ma, in alcuni casi, l'arbitrio loro nel procedimento non limitavasi alle semplici ordinatorie; il rito stesso era in loro balìa, e, invece d'applicare una pena imposta dalla legge, potevano infliggere quel gastigo che credevano più adatto. Tale fu lo Statuto dei tavernari e albergatori, sempre notevole per l'autorità eccessiva data ai rettori (2). Ma se pensiamo che, il più delle volte, giudici, offesi, offensori, testimoni, erano tutti compagni d'arte, dobbiamo convenire che l'arbitrio conceduto ai rettori, non dev'essere stato mai sì pernicioso come quello che avevano i magistrati ordinari. Le ribalderie e le crudeltà generalmente usate per estorcere una confessione, ritengo fossero mezzi aborriti da quei giudici popolari. Credo io pure che, nei giudizi penali, come nei civili, la confessione fosse con-

(1) Rub. 73: « Statuimo et ordinamo che nelle cause civili et « criminali, li rectori et camorlengo et ciascuno di loro possa scri- « vere; et tucte scripture fare, et *etiam ci possono fare scrivere ciascuno* « *jurato*, il quale chiamassero; alle quali scripture volemo sia data « fede piena come a scripture scritte, fatte e pubblicate per mano « de lo notario nostro, et di qualunqua altro notario pubblico, et « che nulla exceptione sin ci si possa opporre, et si opposta fusse « non sia accettata ».

(2) *Documenti*, n. VII.

siderata come la migliore delle prove (1); ma dovesse essere spontanea, emessa in giudizio, in seguito ad interrogatorio. Negli Statuti non trovai nemmeno una parola che possa dare argomento a supporre il contrario. Ai testimoni si dimandavano notizie comprovanti le deposizioni. Si dava sempre molto valore al giuramento come mezzo probatorio (2). — La forza degli indizi non dipendeva dal numero, ma dalle speciali circostanze ond'erano desunti, e più del discarico che poteva darne l'accusato. I rettori dovevano dedurre dal processo il convincimento; decidevano a maggioranza, davano presto la sentenza, la quale, coi processi verbali veniva trascritta dal notaro nel bastardello dell'arte. Compiuto il giudizio, poteva essere corretto, se vizioso, mediante l'appello al tribunale dei priori e dei gonfalonieri del popolo. Le pene minacciate dagli Statuti delle arti sono pecuniarie, ma sempre chiaramente distinte dalle indennità pel rifacimento dei danni; il che è notevole per le conseguenze giuridiche del passaggio contro gli eredi, della solidarietà e della responsabilità dei terzi (3). In queste pene pecuniarie sentiamo ancora elementi del diritto longobardo. In tempo di progresso civile non potevano, nell'ordine politico, essere molto efficaci pei delitti che nascevano da impetuose passioni; ma, nel caso nostro, osser-

(1) Colui che confessava era graziato del quarto della pena, talora anche della metà. Un esempio lo abbiamo nella rub. 46 dello *Stat. de' calzolari.*

(2) *Stat. degli ortol.*, rub. XXXV, XXV, XXIII. *Stat. de' vignar.*, rub. 13, 14, 27, 44 e 51.

(3) Delle multe generalmente una parte spettava agli accusatori, una parte alla cassa dell'arte, ed una parte ai rettori. *Statuto dell'arte de' mastri di pietra e d'architett.*, rub. I, II, IV, VII, VIII, XI, XVIIII, XXXVII. Talora metà della multa era devoluta ai priori e gonfalonieri del popolo, ivi, XXXI. In alcuni casi tutta la multa andava nella cassa dell'arte, ivi, rub. XXXII. *Stat. de' tavern. e alberg.*, cap. 6, 14, 12, 16, 50. La pena va a beneficio dell'arte e dei rettor nei casi riferiti nello *Stat. de' tav. e alberg.*, cap. 26 e 35.

viamo che i rettori, quasi sempre, erano chiamati a reprimere reati che provenivano da avarizia, da speranza di lucri illeciti; e però la diminuzione patrimoniale, sancita come pena del reato, non doveva essere inefficace; tanto più che, poteva ridursi a pena afflittiva. Infatti, o il condannato aveva dei beni, e la sentenza penale e quella per l'emenda dai danni erano sollecitamente eseguite; o non ne aveva, e allora potevano i rettori farlo chiudere nella prigione del Comune, rimettendo la cosa al podestà od ai priori e gonfalonieri del popolo (1). E, del resto, lo Statuto del Comune a difesa della proprietà mantenne una fiera legge (2), nella quale vediamo, con tutti i suoi eccessi, la difesa privata, la vendetta e la soddisfazione personale del danneggiato (3). Il proprietario, l'agricoltore e chiunque della famiglia loro, potevano bastonare chi fosse sorpreso nel fare danno, e potevano togliergli il bestiame, che, con malo animo, avesse spinto nel fondo (4).

Alla vigilanza dei rettori alle sanzioni degli Statuti che rendevano difficile il delinquere impunemente, dobbiamo aggiungere le sanzioni dell'onore e della religione in quanto si opponevano alle cause dei maleficî. Ben disse il Romagnosi (5): v'è un onore tributato con semplice ammi-

(1) *Stat. civit.*, lib. II, rub. 30 (1469).

(2) V. *Documenti*, n. VIII.

(3) È un altro avanzo del diritto germanico. « Se si ha riguardo al primitivo stato giuridico, osserva il BURCKHARD *(Die « cautio damni infecti)*. il punto di vista del risarcimento del danno, « pel caso che sia tolta al danneggiato qualche cosa che più non « può essergli restituita in natura, cede innanzi al punto di vista della « pena contro l'autore, della vendetta personale pel danneggiato ». Citato dal NANI ne' suoi *Studi di diritto longobardo*, studio II, parte I, § 34.

(4) *Lex Burgund.*, XXIII, 4. *Lex Visigot.*, VIII, IV, 8 *(antiqua)*, Ed. Roth., 349, 350, 351. LIUTP., 151. V. l'opera super. citata, ivi, § 34.

(5) *Genesi del diritto penale*, parte V.

razione o applauso, e v'è un onore tributato con *fiducia* ossia con l'opinione di trarre sicurezza ed utilità, dal carattere d'alcuni uomini e d'alcune associazioni. La buona riputazione, il buon nome che per essi ne segue sono, nelle relazioni sociali, forte guarentigia per prevenire le cause di fatti malvagi. È in questo senso che le sanzioni dell'onore furono sempre considerate come elementi cospiranti a prevenire disordini sociali. Nell'Arte non era facile evitare la censura dei compagni; e tale censura si poteva spingere fino a promuovere l'espulsione; fino, dunque, ad una specie di scomunica civile per la quale l'artigiano si riduceva a coesistere con gli altri cittadini, non a convivere nel Comune. A tutto questo dobbiamo aggiungere l'azione del sentimento religioso, mantenuto sempre vivo tra i compagni dell'arte, e pensare come, per la reciproca influenza delle affezioni morali, dovesse contribuire a prevenire morali disordini.

Capitolo V.

§ 1°.

Gli archivi viterbesi hanno conservati pochi documenti sull'arte dei mercanti. Dallo Statuto comunale del 1469 possiamo dedurre che nella matricola erano inscritti i commercianti, i banchieri e tutti coloro che ai traffici associavano i capitali. L'arte si mantenne sempre distinta dalle altre: ebbe rettori e consiglieri, notaro, camerlengo e famigli. Gli Statuti, soggetti ad annuali approvazioni, rimasero in vigore fino alla fine del secolo passato (1). È deplorevole che di questi Statuti non sia rimasta che la

(1) Nella sua conferenza alla Società operaia viterbese l'egregio avv. Oddi osservò: « che lo Statuto dei mercanti deve avere esistito « sino ad epoca non lontana; poichè nel 1782, un rescritto del car- « dinale camerlengo ordinava dietro istanza dei mercanti, che venisse « osservato e tenuto in pieno vigore ». Opuscolo cit., pag. 16.

memoria. Pochissimo sappiamo del traffico e delle operazioni dei banchieri, nulla dei limiti all'esercizio del commercio, e non fu possibile aver notizie sulla condizione dei forestieri che per faccende mercantili venivano in città. Nè avremmo avuto argomento per utilissime indagini sulle due grandi fiere della Quercia, che dai tempi di Federigo II, fanno convenire a Viterbo molti mercanti da tutta l'Italia centrale. Avremmo pure saputo se l'arte nella sua bella residenza avesse avuto un fondaco, o se le merci fossero state custodite e vendute da ciascun mercante nella propria bottega. Certamente sappiamo che i rettori ebbero giurisdizione sulle faccende attinenti all'arte loro; che lo Statuto del Comune provvide a rendere prontamente efficace la procedura mercantile (1); che determinò come i banchieri ed i mercanti dovessero annotare regolarmente le operazioni su appositi registri che potevano essere esibiti in giudizio. I rettori dovevano poi, nell'interesse pubblico, vigilare che sul mercato circolassero buone monete (2); che i sensali, osservate le prescrizioni dello Statuto del Comune, prestassero l'opera loro imparzialmente.

A Viterbo i sensali non costituivano una corporazione; erano, in gran parte, sotto l'autorità dei rettori dei mercanti, dei lanaroli e degli ortolani. Dovevavo essere cittadini di buona fama, dare cauzione di cento lire di paparini ed offrire buoni fideiussori. Prima d'ottenere l'ufficio prestavano giuramento ai governatori della gabella, e poi ai rettori dell'arte presso la quale trattavano faccende mer-

(1) V. *Documenti*, n. IX.

(2) Così pure a Roma. GREGOROVIUS, vol. V, pag. 358. A Firenze le sette capitudini maggiori, ogni sei mesi, eleggevano due signori della zecca: uno era de' mercanti di Calimala, e l'altro di quelli del Cambio; v'erano poi aggiunti due saggiatori. V. il *Discorso intorno al governo di Firenze*, riferito dal CAPPONI, *Storia della Repubblica di Firenze*, vol. I, app. II.

cantili. I nomi loro venivano poi scritti in un libro speciale con l'indicazione della cauzione e dei fideiussori (1). Era determinata la provvigione, e proibito severamente che, in qualsiasi modo, prendessero parte in alcuna mercanzia (2). Gli scritti loro e le deposizioni giurate avevano piena fede in giudizio, nelle controversie sulla validità della compra e vendita, sulle condizioni di essa e sul prezzo delle merci (3). Non erano sempre tenuti a dichiarare

(1) Se i rettori fossero stati negligenti nell'accertare la cauzione e la solventezza dei fideiussori, erano tenuti in proprio verso i danneggiati. « Et si li rectori fussono negligenti siano tenuti a « pagare di loro propria pecunia et nientedimeno paghino in nome « di pena X libre paparinorum, le quali siano de la compagnia pre- « detta ». *Stat. degli ortol.*, rub. 21. — *Quater. Stat. gabell.*, rub. XXXIII: « Quod volentes exercere offitium zenzariæ in civitate Viterbii, de- « beant primum præstare fidejussores. — Statuimus et ordinamus « quod quilibet zenzarius de civitate Viterbii, volens exercere offi- « tium zenzariæ et ministerium ipsius, in principio sui offitii, teneatur « jurare in manibus conservatoris, quolibet semestri, de faciendo « artem et ministerium prædictum bene et legaliter, et sine fraude, « et præstare idoneos fidejussores de centum libris denariorum papa- « rinorum, in casu quo in aliquo delinquerit ».

(2) *Stat. civit.*, 1469, lib. I, rub. 49. *Stat. degli ortol.*, rub. XXII.

(3) *Quat. Stat. gabell.*, rub. XXVIII: « Quotiens lis, questio seu « controversia aliqua, inter aliquos oriri contigerit occasione alicujus « mercantiæ, cujuscumque rei vel animalium, tam sub prætio earun- « dem, quam etiam super pactis, et super firmitate venditionis seu « emptionis ipsarum, pro qua Gabella debita Communi Viterbii as- « seratur, in his omnibus et ab eis dependentibus et connexis stari « volumus, assertioni prosonetæ seu zenzarii, cum juramento præ- « stito per eundem, usque ad valorem dictarum mercantiarum, ani- « malium, rerum et bonorum quorumcumque, centum librarum de- « nariorum paparinorum; ab inde vero supra dumtaxat credatur dicto « prosonetæ cum uno teste fide digno; et super his conservator « habeat plenariam cognitionem et jurisdictionem, cognoscendi et « sententiandi, summarie et de plano, sine strepitu et figura judicii, « sola facti veritate inspecta, unicuique investigata vel reperta. Et « prædicta locum habeant in præsentibus, pendentibus et futuris « volumus insuper quod de omni contractu, promissione, vel pacto

il nome della persona alla quale prestavano l'opera loro. Se non fosse stato così noi troveremmo ora una contradizione tra la rub. 49, lib. I, *Stat. civit.* (1) e la rub. XXXIII dello *Stat. de' lanaroli*. Infatti lo Statuto del Comune inibisce al sensale di *prendere parte nella mercanzia;* invece lo Statuto de' lanaroli distingue *sensale che compra* e *sensale che fa comprare*. Direi che nel primo caso lo Statuto dell'arte si fosse riferito al sensale che non dà il nome dell'acquirente; nel secondo invece, al caso in cui l'acquirente è noto e forse interviene personalmente alle trattative del contratto. — È pure certo che i sensali, nell'interesse del Tesoro comunale dovevano denunciare le convenzioni nelle quali erano intervenuti. Infatti nello Statuto della gabella è minacciata la pena di *cento libre* e l'inibizione dell'ufficio, se avessero commessa alcuna frode a danno del Comune.

Le sanzioni per l'osservanza dei doveri imposti ai sensali erano: le multe, la sospensione, l'interdizione. La cauzione era vincolata per privilegio al pagamento delle indennità dovute dal sensale per cause dipendenti dall'opera sua, ed al pagamento delle multe alle quali poteva essere condannato (2).

« super quacumque quantitate et rerum extimatione fienda de qui-« buscumque, si contigerit arras dari inter partes, Gabella debeatur « communi, solitis datis arris, ac si contractus, pacta et conven-« tiones prædictæ essent inter partes firmatæ. Et quod ad solutionem « dictæ Gabellæ dumtaxat stetur assertioni dicti zenzarii, cum jura-« mento per eum præstito. Proviso quod nulla persona in casibus « prædictis dicti statuti; possit vel debeat cogi ad solutionem dictæ « Gabellæ nisi postquam arræ datæ sint, vel conctractus sit omni-« modo perfectus in præsentia notarii rogati, seu testium, vel per « scripturam privatam ». V. pure lo *Stat. degli ortolani,* rub. L, *De la dichiaratione da fare per li senzali.*

(1) È lo Statuto del 1469. La rub. XXI dello *Stat. degli ortol.*, contiene la medesima prescrizione.

(2) *Quat. Stat. gabell.,* rub. XXXIII: « Et si zenzarius, offitio

§ 2°.

Nel palazzo del Comune erano custoditi i tipi dei pesi e delle misure. Ogni sei mesi i priori ed i gonfalonieri del popolo, mandato il bando per la terra, intimavano che si procedesse all'aggiustamento. Era presente un notaro del podestà; intervenivano, per le stadere, i rettori dei fabbri ed uno dei rettori dei cartai e dei macellari; per le misure di lunghezza *(canna, braccio, passetto)*, per i pesi, per le bilancie, e per il saggio delle monete, i rettori dei mercanti e degli speziali; per le misure di capacità, gli *aggiustatori* (1). Erano quattro, uno per porta, eletti per

« suo, aliquam fraudem commiserit, quoquo modo, in fraudem com-
« munis, vel specialium personarum, et hoc declaratum fuerit per
« conservatorem vel aliquem alium officialem communis Viterbii per
« sententiam, sive per rectorem, tunc incidat in penam centum libra-
« rum et privationis offitii zenzariæ quod nunquam amplius exercere
« non possit sub pena librarum ducentarum Communi Viterbii ap-
« plicandarum de facto ». — *Stat. dell'arte de' lanaroli*, rub. XXXIII:
« Statuemo et ordinamo che li rectori de detta arte siano tenuti et
« debiano fare jurare tucti li senzali li quali usassero fare decta sen-
« zaria ne la nostra arte, et quella fare senza fraude alcuna et bona
« fide. Et se alcuno de dette senzali contendesse, sia pena de dece
« soldi per ciascheuno di loro; et li rectori faccino comandare a
« tutti jurati di nostra arte che, nulla senzaria faccia dell'arte nostra;
« et cotale senzale che contendesse de non jurare nè compari, nè
« faccia comperare alcuna mercantia. Et chi contra facesse caschi
« in pena de XX soldi per ciasche fiata ». *Stat. degli ortol.*, rub. L:
« ....et che chiasche senzale ricepa per la senzaria e mercede de
« la cosa e mercantia che facesse vendere, e tolla tanto quanto si
« pone per la Gabella per l'ordinamento del Comuno di Viterbo e
« non più, a la pena de XX soldi ».

(1) *Stat. civit.*, 1469, lib. I, rub. 28, 29 e 30: « Item statuimus
« et ordinamus quod per dominos priores et gonfalonerii de populo,
« et consules mercatorum eligantur duo boni et legales mercatores
« qui faciant bona et legalia pondera pro florenis et aliis de argento
« quas noverint ponderandas, et habeant curam dandi cursum seu
« valorem singulis monetis de argento de novo occorrentibus expen-

carticelle nel Consiglio dei rettori delle arti (1). Nel 1460 l'*aggiustatore* delle misure di legno *(bigonci, mine, quartaroli)*, doveva essere dell'arte de' mastri del legname, e fu ordinato si facesse un bussolo di coloro ch'erano riputati meritevoli dell'ufficio, e, di sei mesi in sei mesi, nella venuta del podestà, si sorteggiasse un nome (2).

Gli *aggiustatori* erano di continuo assistiti dai rettori delle arti. Quelli de' mastri del legname dovevano vigilare che non si facessero (3) cattive misure, e nella residenza dell'arte avevano dei tipi perfettamente identici a quelli custoditi nel palazzo comunale. I rettori dei tavernari e albergatori intervenivano a misurare i barili della dogana e, due volte l'anno, dovevano andar cercando per la città e fuori se le misure dei venditori di vino fossero giuste. Fu deciso che « qualunque fosse trovato in fallo li decti « rectori e camarlengo abbiano arbitrio e podestà di punire « e fargli pagare, in facto, mezzo scuto per ciasche mesura, « e per ogni volta ». Dovevano poi nella residenza dell'arte

« dendis, et ipsis ponderibus factis et habitis, bandiatur quod qui- « cumque seu unusquisque habens vel habere volens pondera tam « florenorum quam aliarum monetarum ponderandarum teneatur ipsa « pondera habere equalia et justa ad pondus seu pondera supradicta; « et signata vel promptata signo communis ad leonem, vel alium « signum per ipsos dominos priores et confalonerios de populo or- « dinatum ». *Stat. civit.*, 1469, lib. I, rub. 30. (Per Roma v. GREGOROVIUS, vol. V, pag. 358).

(1) Ivi, rub. 27.

(2) *Stat. dell'arte del legname*, rub. LIIII.

(3) *Stat. civit.*, 1469, lib. IV, rub. 140: « ....et magistri omnes « teneantur et debeant facere ipsos bigontios, in una equalitate et « mensura. Et quod nullus audeat in bigontiis, non adjustatis car- « riari, ad penam decem soldorum pro quolibet contrafaciente, et « vice qualibet ». Ivi, lib. III, rub. 48: « Magister lignaminis vel alter « quivis minuens vel augens bariolos, mediales, minas et alias qua- « scumque mensuras Communis, coctas vel signatas, in decem libris « pro mensura qualibet puniatur. Cujus penæ medietas sit deferentis. « Et quilibet possit accusare et denuntiare et teneatur secrete ».

tenere un *quartarone* aggiustato con quello del Comune, e prestarlo « a tutti li jurati d'essa arte che lo domandas- « sero » e doveva « chi lo accaptasse pagare un quattrino « per ciasche di che lo tenesse ». *(Stat. de tavern. e alberg.,* cap. 31. V. pure i cap. 47 e 48). Vigilavano poi, durante l'officio loro, che ogni tavernaro o albergatore desse agli avventori vino e biade con misure giuste e bollate (ivi, cap. 27) (1).

I rettori dei macellari dovevano provvedere che agli avventori non fosse dato « nullo peso manco »; (2) quelli de' molinari, che gli inscritti all'arte usassero misure aggiustate e bollate (3). I consoli dei mercanti dovevano curare che si mantenessero in corso buone monete; accertarne il peso ed il titolo (4). Le accuse contro coloro

(1) Ivi, lib. III, rub. 159: « Et quilibet tabernarius seu vinum « vendens ad minutum, teneatur et debeat emtpori dare mensuras « plenas vini, quod vendunt; et si contrarium fecerit, seu repertus « fuerit per officialem aut notarium potestatis non dare mensuras « plenas teneatur pro quolibet collarecto cujuslibet mensurantis ad « penam quinque soldorum, pro quolibet contrafaciente, sine aliqua « diminutione ei auferenda, de facto, sine aliquo processu ».

(2) *Stat. dell'arte del macell.,* rub. LXX.

(3) *Stat. civit.,* 1469, lib. I, rub. 27 in fine: « quas mensuras mo- « lendinariorum potestas, ad sui petitionem, cum aliquo, vel aliquis de « arte molendinariorum, quolibet mense, mittere teneatur unum ex « suis notariis inquirendo dictas mensuras, et inventus tenere falsas, « non signatas signo communis, ut moris est, solvat Communi Vi- « terbii centum solidos paparinorum, pro quolibet vice ».

(4) *Stat. civit.,* 1251, sectio IV, rub. 148: « Si quis scienter « expenderit falsam monetam puniatur in L libris, et is ad cujus « scienter pervenerit, destruere re, modis omnibus teneatur, et ille « qui dederit conatur facere bonam ». *Stat. civit.,* 1469, lib. IV, rubrica 113: « Item statuimus et ordinamus quod nulli liceat aliquam « monetam parvam vel grossam in civitate Viterbii expendere, nisi « primo facta approbatione et adjustatione dictæ monetæ, ad penam « decem librarum paparinorum. Et consules mercantiæ teneantur et « debeant, quandocumque aliqua moneta nova expendenda apporta- « retur Viterbii, infra mensem videre et adprobare et reprobare, si

che falsavano i pesi, le misure e le monete potevano essere fatte ai rettori delle arti ed agli officiali del Comune (1).

§ 3°.

Gli Statuti della città prescrivevano agli officiali del Comune di vigilare che i cittadini s'astenessero da quanto poteva nuocere alla sanità pubblica. Ma l'azione per mantenere le condizioni positive e negative necessarie all'igiene era, in alcuni casi, confidata ai rettori delle arti. Lo Statuto del Comune voleva che i priori ed i gonfalonieri del popolo vigilassero che le carni messe in vendita fossero sane; che i macellari uccidessero bestie solamente nel macello, che vi mantenessero pulite le fogne e non mettessero in vendita una carne per un'altra (2). La esecuzione dei provvedimenti era poi commessa ai rettori dei macellari e però, in questa parte, il regolamento di polizia sanitaria è nello Statuto dell'arte loro.

I macellari non si devono partire dal luogo indicato nel macello dai rettori (*Stat. dell'arte del macell.* rub. XXXV); nè fuori del macello possono metter bottega (ivi, rub. LVI, LVIIIL, LXXXIIII). Tenevano le carni bene in mostra su deschi, distinte secondo le qualità e separate con una sbarra (3). V'erano alcune prescrizioni per impedire che i macellari comprassero bestie malate (4), ed era punito

« videbitur, et dare *modum valoris ipsius monetæ,* ad penam decem « librarum pro quolibet consulum prædictorum ». V. pure ivi, lib. I, rub. 30.

(1) *Stat. civit.,* 1469, lib. I, rub. 29 in fine, combina con la rub. 48 del lib. III e con la rub. 27 dello *Stat. dell'arte de' tavern. e alberg.*

(2) *Stat. civit.,* 1251, sectio IV, rub. 180; *Stat. civit.,* 1469, lib. III, rub. 66, 67, 68, 69.

(3) *Stat. dell'arte del macell.,* rub. LXXIIII: «....nel desco ove si « vendano le decte carni devano stare almeno di longa, l'una dal- « l'altra, uno pede. Et chi contra facesse paghi per ogni fiata di pena « XL soldi di paparini ». V. pure la rub. LIIII.

(4) Rub. L, LI e LII.

ad arbitrio dei rettori, chi avesse vendute carni di animali morti di malattia. Niuno doveva uccidere carne *non lecita* (1); nè tenere sui deschi quella che non fosse segnata (rub. LXVIIII e LXXI). Era pure ufficio dei rettori il mantenere convenientemente i banchi innanzi alle botteghe del macello (XXIIII), e provvedere che fossero tenuti netti (XL e XLIII). Niuna cosa doveva essere nè immersa, nè lavata nella fontana (2); era severamente prescritto di tener pulite le fogne e chiusi i condotti (3).

§ 4°.

Anche a Viterbo le compagnie s'erano costituite per l'assistenza e per la mutua difesa. Ma divenuta forte l'autorità dei priori e dei gonfalonieri del popolo, la mutua difesa e l'assistenza si ridussero a rimuovere le molestie e gli ostacoli che rendevano difficile la pratica dell'arte, ed a mantenere la buona convivenza tra i compagni. Secondo loro potere i rettori devevano aiutare chiunque dell'arte fosse in qualsiasi modo danneggiato; mantenere la pace fra gli artigiani, e, se fosse nato qualche malumore, chiedere guarentigia che l'uno non offendesse l'altro (4). Niuno abbia audacia, nè presuma, dicono gli Statuti, di metter mano in un lavoro dato ad altri (5); nè tolga lavoranti

(1) Rub. LXVIII e rub. LXVII: « Che nullo pozza vendar carne « di porco se non a certa stascione ».

(2) V. le aggiunte al cap. LXXII nello *Stat. dell'arte del macell.*, e precisamente il paragrafo che precede il cap. LXXIII.

(3) Ivi, v. i paragrafi che seguono il cap. LXXXIX a pag. 22 del Codice.

(4) *Stat. de' tavern.*, cap. 16. *Stat. dell'arte del macell.*, rub. XXVII e XXVIIII. *Stat. de' calzol.*, rub. 27. Ivi, rub. 77. La concordia avvenuta tra i compagni doveva essere notificata ai rettori.

(5) *Stat. de' falegn.*, rub. XXII. *Stat. de' mastri di pietra e d'archit.*, rub. XIX. *Stat. de' tav. e alberg.*, cap. 30.

ai compagni (1); nè li riceva se non hanno avuto *buona licenza* (2). Era punito il rincarare le merci, e, massime, le materie prime, perchè ne fosse difficile l'acquisto ai compagni (3). Anzi, quando alcuno dell'arte comprava mercanzia in presenza di *un compagno,* era tenuto a rivenderne a lui una parte, se ne faceva dimanda per suo lavoro (4). Proibito il chiamare alla bottega: tanto più se alcuno fosse già entrato in quella di un compagno dell'arte (5). Se un garzone della compagnia de' calzolari imprendeva il mestiere a suo conto, non doveva aprire bottega accanto a quella del maestro (rub. XXVI). — I vecchi erano esonerati dagli obblighi più gravosi perchè « lu riposo è a loro grande sanità » (6). Ai malati era dovuta assistenza, e se, col denaro dell'arte, i rettori non potevano provvedere, dovevano mandarli ad uno ospedale e « raccomandarli nel miglior modo » (7). L'arte dei tavernari e albergatori,

(1) *Stat. de' tavern. e alberg.,* cap. 31. *Stat. degli ortol.,* rub. XV e XVI.

(2) *Stat. de' tav. e alberg.,* cap. 33. *Stat. de' calzol.,* rub. XXIII e XXV. *Stat. degli ortol.,* rub. LXXX. Tali prescrizioni trovavano elementi d'analogia nella rub. 74, lib. III, *Stat. civit.* (1469). Dopo aver detto della pena minacciata a chi ricetta un famiglio che ha fatto danno al padrone, lo Statuto aggiunge: « Et si infra tempus « locationis famulus vel famula discesserit, non possit aliquid de suo « salario petere a domino vel domina; liceat quoque domino famulum « vel famulam cum rebus et pannis capere ubicumque sine pena, et « ei res et pannos suos accipere, si discesserit ante tempus. Et de « his stetur et credatur sacramento domini vel dominæ ».

(3) *Stat. de' lanar.,* rub. XXXV. *Stat. de' calz.,* rub. XVII: « Sta- « tuimo et ordinamo che nullo jurato de la decta arte possa fare « incarare a veruno jurato, veruno corame ovvero altra cosa che « apartenesse all'arte predetta alla pena di quaranta soldi di denari « paparini, della quàl pena la mitade sia dello annunziatore, e l'altra « mitade de li rectori ».

(4) *Stat. de' mastri del legname,* rub. XXIX. *Stat. dell'arte del macell.,* rub. LXXXII e LXXXIII. *Stat. de' tavern. e alberg.,* cap. 42 e 32.

(5) *Stat. de' tavern. e alberg.,* cap. 27 e 29.

(6) *Stat. dell'arte del legname,* rub. LI.

(7) *Stat. dell'arte de' mastri di pietra e d'archit.,* rub. XLI.

e quelle de' calzolari e vaccinari e dei sarti, avevano loro ospedali (1).

Onori solenni erano dovuti ai defunti (2). I nomi loro non si cassavano dalla matricola, ed erano nelle preghiere pietosamente ricordati dai compagni. Sacro era il nome dei benefattori (3), e, dopo morte, a memoria delle opere loro, si celebravano riti solenni nella chiesa dell'arte (4).

L'arte s'adunava nelle chiese e nei chiostri, e le pratiche religiose erano un dovere per gli inscritti. « Perchè « ciasche fedele cristiano è tenuto sempre del suo crea« tore, et ad esso humilmente riccomandarsi acciò che lui « abbia misericordia dell'anima, et *faccialo prosperare con* « *honore* (5) ». — Elevato il pensiero a Dio, vollero pure che riti solenni si celebrassero ai santi protettori dell'arte. E negli Statuti ne parlano più volte con molta reverenza.

(1) *Stat. de' tavern. e alberg.*, cap. 20. *Stat. de' calzol.*, rub. 79 ed 89. Pel mantenimento dell'ospedale l'arte de' calzolari aveva proprietà fondiarie in città e fuori. I fondi dovevano esser dati in affitto dai rettori per cinque anni. Per un tempo maggiore si esigeva il consentimento di tutta l'arte. I rettori ed il camerlengo non solo si dovevano astenere dal concorrere all'affitto, ma nemmeno potevano acquistare frutti provenienti da tali fondi. *Stat. dell'arte de' calzol.*, rub. 90. Il Bussi nella sua *Historia di Viterbo* (pag. 70) è d'opinione che l'ospedale de' calzolari fosse il più antico della città.

(2) *Stat. de' calzol. e vaccinari*, rub. 22 e 82. *Stat. de' tavern. e alberg.*, cap. 10 e 12. *Stat. de' mastri dell'arte di pietra e architett.*, rubrica IV. *Stat. dell'arte del legn.*, rub. IV. *Stat. del macell.*, cap. XXI, *Stat. degli ortol.*, rub. XXII e LXIV.

(3) *Stat. de' calzol. e vaccin.*, rub. 76: « De la pena chi maledi« cesse l'anima, il corpo, di Pietro di Ser Santi ovvero d'alcuno « altro benefattore ».

(4) Ivi, rub. 89.

(5) *Stat. dell'arte del legn.*, rub. II e VIIII. *Stat. de' mastri di pietra e d'architett.*, rub. II, VIII e X. *Stat. de' tavern. e alberg.*, capitoli 22 e 35. *Stat. de' macell.*, rub. XXVI. *Stat. de' lanaroli*, rub I. *Stat. degli ortolani*, dalla rub. LXXVI alla LXXVIIII e rub. XL. *Stat. de' vignaroli*, rub. XXV.

I mastri del legname e quelli dell'arte di pietra e d'architettura dicono, senz'altro, *i nostri santi quattro* (1), ed erano stati operai e delle arti loro. L'amore sociale doveva essere preparato e sostenuto dagli esempi d'amore, d'abnegazione, che fanno mirabile la storia del cristianesimo. Benchè sia difficile persuaderci che in quelle forme del culto fosse sempre una purificazione del sentimento, del pensiero e della volontà; è certo che le adunanze ed i riti nella chiesa dell'arte, mantenevano un idealismo religioso popolare, che, nelle relazioni sociali doveva talora elevare l'animo a nobili pensieri, e vincere la brama affannosa dei vantaggi e dei lucri personali. Sentirono quei popolani il bisogno di pace nelle lotte frequenti e nelle angustie della vita; sentirono il bisogno di contrapporre alla realtà sociale, la perfezione secondo le immagini ideali. Negli ideali del cristianesimo cercarono gli ideali della carità e della onesta convivenza.

Capitolo VI.

Dai nostri documenti possiamo dedurre quali condizioni d'ordine economico trovarono le arti nel diritto pubblico interno e nella politica economica del Comune. Non abbiamo, veramente, un numero tale di notizie che riveli tutto il sistema d'azione dei poteri sociali; ma quanto diremo non sarà poco per chi è versato in questi studi.

Fu sempre cura dei Consigli del popolo il fare provvedimenti per mantenere a buon mercato le cose necessarie alla vita e le materie prime. Però il podestà, i priori e gonfalonieri del popolo, di tempo in tempo, mandavano il bando per la terra « super grassia custodienda, defe-

(1) *Stat. de' falegn.*, rub. VIIII. *Stat. dell'arte de' mastri di pietra e d'archit.*, rub. VIII (vi sono nominati i quattro santi: s. Claudio, s. Incostrato, s. Simplicio. Non mi fu possibile leggere l'altro nome).

« renda et habenda in civitate » (1). « Grassia autem « intelligatur omnes speties bladi vel leguminis, farina, « carnes, asungia, lardum, oleum, ultra vinum pitictum, « castaneae, nuces, porci, castrati, vaccae et omnia ani- « malia, carbones et ferrum (ivi) ». — L'arte della lana che, non lontano dalla città, nei pascoli vastissimi trovava abbondante la materia prima, ottenne che fosse vietata l'esportazione delle materie tintorie prodotte nel paese, come *robbia* ed *erba loza* (*Stat. de'lanar.*, rub. 86 e 87). — Nessun'impedimento fiscale rendeva difficile l'importazione di buoni strumenti da lavoro; imperocchè non erano soggetti a dazio se direttamente spediti a chi voleva usarne nell'arte sua. Ma di farne commercio gli era proibito alla pena de' frodatori della gabella, ed era libero a chiunque il darne denuncia (2). Nè si dovevano pagare più dazi per la medesima merce: quelle che erano soggette a gabella d'entrata erano poi esenti da ogni tassa nel territorio del Comune (3).

Per rendere proficua la coltura dei vigneti intorno a Viterbo era favorita l'esportazione del vino (4); ed i proprietari ne vendevano anche al minuto, senza che l'arte de' tavernari e albergatori, potesse mettervi divieto. I proprietari delle terre che costituivano, come dissi, la classe più autorevole della cittadinanza, difesero efficacemente gli interessi loro, e vollero che i vigneti e gli oliveti delle pendici del Cimino offrissero utile impiego ai capitali. Però nella città impedirono il monopolio dell'arte de'tavernari e albergatori, e si difesero poi dalla concorrenza dei coltivatori delle regioni vicine. — I tavernari dovevano, se richiesti, prestare l'opera loro ai proprietari e mantenere il contratto. Era ufficio dei rettori dell'arte il costrin-

(1) *Stat. civit.*, 1469, lib. III, rub. 63.
(2) *Quat. Stat. gabell.*, rub. 37.
(3) Ivi, rub. 3 e 39. — V. *Documenti*, n. X.
(4) *Stat. civit.*, 1469, lib. III, rub. 63.

gerli a dare garanzia (1). Fu provveduto che gli Statuti punissero le combriccole, e quant'altro i tavernari potessero mettere in opera per screditare il vino che si vendeva nelle cantine e nei cellari (2) dei cittadini. — Fu scritto nello Statuto del Comune che il divieto alla importazione dei vini era sancito per difendere gli interessi generali della città. « Considerantes quod grave ac dam-« nosum sit civitati Viterbiensi, quod vinum forense ex « locis finitimis in eam civitatem et territorium possit « immitti, cum civitas ipsa, divina clementia et largitate, « copiosa sit et uberrima vini, quod in agro Viterbiensi « abunde colligitur; et si vinum forense, ad libitum, liceat « unicuique in dictam civitatem et territorium importare, « maximo detrimento afficiuntur viri Viterbienses, quoniam « vinum suum proprio usu suprabundans, vendere non « valentes, necessitatibus suis satisfacere nequeunt, et vi-« neas suas, spe fructus et utilitate sublata, colere negli-« gunt, et eas penitus videntur deserere; utilitati publicæ « consulere cupientes, statuimus, decernimus et ordinamus, « quod nemini cuiuscumque gradus, conditionis, liceat in « posterum, conducere immittere vel importare, per se « vel per alium in civitatem aut in territorium Viterbiense, « aliquam quantitatem vini forensis, nisi vinum graecum, « vernacciam et malvasiam, quae vina possint a quolibet, « et omni tempore importari et vendi. *Stat. civitat.*, 1469,

(1) V. *Documenti*, n. XI. Inoltre *Stat. civit.*, 1469, lib. III, rubrica 139: « Et tabernarius teneatur decem diebus ad minus ad vo-« lontatem patroni seu domini vini stare ad vendendum vinum: ad « quod vendendum se et suas operas locavit, ad pœnam centum « soldorum paparinorum ».

(2) *Quat. Stat. gabell.*, rub. 10: « Statuimus quod nullus taber-« narius dictæ civitatis Viterbii juratus in arte tabernariorum civi-« tatis, possit vel debeat quodlibet dicere vel adsignare directe vel « indirecte, quod vinum quod venderetur fore caro vel vili prætio, ac « esse defectuosum ad pœnam decem librarum vice qualibet ».

« lib. III, rub. 64 (1) ». Dallo Statuto del Comune e dagli Statuti sulle gabelle si deduce che un sistema protettore era applicato ad alcuni prodotti dell'agricoltura ed a quelle manifatture che nel paese avevano naturali condizioni di prosperità, come, per esempio, all'arte della lana e del legname (2). Il protezionismo non era certamente diretto ad aumentare, col mezzo del monopolio daziario, il numero delle industrie del paese, ed a costringere il mercato nei confini politici del Comune.

Nelle arti, per conseguire elevati profitti, poteva nascere facilmente il desiderio d'escludere ogni concorrenza. Ma gli Statuti del Comune provvidero minacciando pene agli artigiani che avessero preteso d'influire sui prezzi (3); a quelli che avessero deliberato di non prestare l'opera loro (4); ai rettori che avessero preteso d'aggravare ingiustamente i consumatori (5). Inoltre i priori ed i gonfa-

(1) V. pure *Quat. Stat. gabell.*, rub. 42.

(2) Anche NICCOLA DELLA TUCCIA nella sua *Cronaca* parla del divieto d'importare panni di un determinato valore: « E così pro- « misero detti Viterbesi fare l'anno novecento panni di lana » (E ciò nel 1472) pag. 102. V. pure pag. 105 e poi la pag. 110 ove il cronista dà cenno di un miglioramento notevole delle condizioni economiche del Comune. Negli Statuti troviamo i principî fondamentali del regime daziario, il coordinarli di tempo in tempo, ai reali bisogni del paese era dovere dei priori e dei gonfalonieri del popolo, intesi i consigli del Comune. *Stat. civit.*, 1469, lib. III, rub. 63 e lib. IV, rub. 2.

(3) « Deve ogni giurato, senza dire parola, lasciare che altri « venda liberamente la sua merce »: *Stat. de' calz.*, rub. XXVIII. *Quater. Stat. gabell.*, rub. X. *Stat. de' calzol.*, rub. XVII: *De la pena chi facesse incarare chorame o altra cosa a veruno jurato dell'arte.*

(4) *Stat. civit.* (1469), lib. III, rub. 139.

(5) *Stat. civit.*, 1469, lib. III, rub. 135: *De pena rectoris artis facientis gabellam.* « Item statuimus quod nullus rector artis debeat « facere aliquam gabellam contra aliquem civem Viterbiensem nec « forensem aliquem; et nullus solvat dictam gabellam dictis recto- « ribus, ad penam decem soldorum vice qualibet ». V. *Documenti*, n. XII.

lonieri del popolo dovevano sempre cassare quelli Statuti che al bene dei cittadini fossero dannosi. — Determinavano pure la mercede degli operai che andavano a giornata (1), e, probabilmente, in tale provvedimento chiamavano a consiglio i rettori delle arti. È credibile, perchè nello Statuto del Comune, più volte, è parola del *Consilium rectorum artium*, convocato dai priori e dai gonfalonieri del popolo. Se gli Statuti avessero sanciti dei regolamenti per accrescere arbitrariamente nella città i salari ed i profitti, avrebbero offerto il modo agli artigiani e commercianti di avere un notevole vantaggio sugli esercenti l'industria agricola. Infatti una determinata quantità di lavoro degli artigiani avrebbe ordinariamente potuto acquistare il prodotto di una maggiore quantità di lavoro della campagna. Il che avrebbe messo un impedimento alla prevalenza che la classe agricola seppe mantenere nel Comune. Tale prevalenza, del resto, se ne togliamo il dazio protettore pei vini, non condusse ad altri privilegi per le arti dei vignaroli e degli ortolani. Infatti i prodotti della campagna dovevano liberamente essere offerti nei giorni di mercato, e quei dell'arte non potevano, la notte innanzi, occupare

(1) *Stat. civit.*, 1469, lib. III, rub. 157: « De prætio et salario « artificum et operariorum et pena contrafacientium. — Nullus quidem « artifex artis et operis alicujus hac municipali lege cavemus extra « domum suam exiens ad opus aliquod laborandum ad domumque, « vel ad rem alicujus civis vel habitatoris civitatis Viterbii, pro ejus « salario et mercede exigere recipere et habere possit ultra septem « soldos paparinorum, pro die quolibet, pro ejus salario et mercede « de mensibus infrascriptis Optobris, Novembris, Decembris, Februarii « et Martii. Aliis vero mensibus decem soldos paparinorum et non « plus, et tam petens recipiens, quam tradens et exhibens quid-quid « ultra salarium supradictum, nisi est ut superius declaramus, ad usum « et potum intra die, quæ unicuique liceat posse recipere atque dare « pro libito largitatis, puniatur in decem libris denariorum papari- « norum. Et de his possit inquiri, et liceat, unicuique accusari et « denuntiare, et habeat mediatatem penæ, et teneatur secrete. Et hoc « bandiatur primo mense regiminis potestatis civitatis Viterbii ».

i migliori posti della piazza; nè tenere tanto spazio da rendere ad altri difficile il venirvi con le derrate (1). È pure notevole che le industrie fossero prospere prima che incominciasse la rapida decadenza delle corporazioni d'arte (2). Ne abbiamo dunque un indizio che, anche nell'ordine economico, non resero esecutivi degli Statuti proficui a pochi, dannosi alla maggioranza dei lavoranti e dei consumatori. Da questi nostri studi è infatti manifesto che nè l'abilità degli artigiani, nè l'emulazione, nè l'agiatezza furono impedite. — Formalità lunghe e dispendiose non diminuirono i profitti e con essi i mezzi di perfezionare l'arte. Negli Statuti non è regola alcuna sul modo di lavorare le materie prime e di formare i prodotti: maestri e lavoranti sono liberi nell'arte loro, e il giudizio definitivo è lasciato ai consumatori. Non abbiamo trovato mai un solo Statuto, che, sotto argomento di prescrivere doveri a chi fa l'arte, tenda a ridurne l'esercizio nelle mani di pochi. Illimitato è il numero degli inscritti alle matricole; non v'è un tempo determinato per l'apprendimento dell'arte, non vi sono difficoltà per divenire maestro. Ognuno è tale quando può aprire bottega e dirigere il lavoro; non v'è obbligo di *presentare il capo d'opera* (3);

(1) *Stat. degli ortol.*, rub. LVIII.

(2) Ne abbiamo la prova nelle *Cronache* di NICOLA DELLA TUCCIA. Per es., anche a pag. 110.

(3) Si noti lo spirito liberale di queste corporazioni viterbesi. — Questi miei studi confermano pienamente le opinioni dell'EMILIANI GIUDICI, *Storia politica dei Municipi italiani,* lib. VI, cap. I. — Per le corporazioni veneziane, massime quanto al tirocinio ed al capo d'opera, ricordiamo il LAMPERTICO, *Economia dei popoli e degli Stati,* vol. II, pag. 158. — A Lucca coloro che dimandavano d'essere inscritti come maestri nella matricola dei manescalchi dovevano, almeno per sei anni, essere stati lavoranti nell'arte, aver compiuti venticinque anni, e superato un esame sulle malattie dei cavalli e sull'arte del *ferrare*. GUERRA, *Delle antiche Società degli operai lucchesi. Atti della R. Accademia lucchese,* vol. XIX, pag. 362. MAZZAROSA, *Sulla condizione delle arti in Lucca.*

non v'è pretesto pei vecchi maestri di respingere i nuovi venuti. I favori ai figli degli artigiani si riducono a poco: non è mai sancita la esclusione degli stranieri, nè loro è imposto l'adempimento di lunghe e costose formalità, nè sono costretti a subire le prove, nè a rendere servigi all'arte. E, come di fuori potevano facilmente venire operai e maestri, ed essere accolti nelle compagnie cittadine; così potevano gli artigiani della città andare per qualche tempo in altri paesi per faccende dell'arte loro, senza perdere il beneficio dell'iscrizione nella matricola (1). — Abbiamo veduto come gli Statuti provvedessero all'abbondanza delle derrate alimentari; doveva, necessariamente essere respinto ogni privilegio che escludesse la concorrenza degli esibitori; che, riducendo fornai, panattieri, macellai, ad un numero determinato rendesse pure facile il monopolio.

Il maestro coi suoi lavoranti e garzoni costituivano un'unità di produzione; gli Statuti mettevano limiti alla libertà loro, solo in quanto rammentavano i doveri verso il Comune e verso i compagni. È vero che l'autorità dei maestri sui garzoni fu severa (2); ma, almeno, gli Statuti prescrissero un contratto di locazione d'opera, e però vi furono diritti e doveri reciproci. Il garzone aveva una

(1) V. sopra, I, cap. I, § 2.

(2) *Stat. civit.*, lib. III, rub. 10 (1469): « Quod liceat magistro « discipulum et domino famulum verberare. — Liceat magistro disci- « pulum, domino famulum, sine pena, ubique verberare, corrigere. « Et si cum manu vel bastone percusserit, et ex ore, naso, vel aliqua « parte corporis sanguis exiverit ad penam minime teneatur. Si vero « cum armis percusserit, et sanguis exiverit aut cicatricem fecerit, « vel membrum eidem absciderit, vel debilitaverit, ad penam nihilo- « minus teneatur, et prout de tali delicto pena imponitur, per sta- « tutum, pena debita puniatur. Idem observetur in quolibet, manu « vacua, impuberem, verberante, et presumatur casu correctionis « verberasse: et ejus sacramento credatur, nisi verberans impuberem « fuerit ejus inimicus ». È una rubrica quasi letteralmente trascritta dallo Statuto del 1251. Dei garzoni e dei maestri abbiamo parlato nel cap. I, § 1, pag. 19, nota 5 e nel cap. IV, § 4, pag. 79.

mercede; doveva rimanere presso il maestro per il tempo convenuto, e, mancando all'obbligazione, pagare i danni. Qualsiasi controversia tra lavoranti e mastri, tra maestri e garzoni era decisa dai rettori, e v'era appello ai priori e gonfalonieri del popolo. Non è dunque il garzone, come in altre città, un servo costretto a lavorare ad esclusivo beneficio del maestro per un tempo determinato dagli Statuti; non è un giovane necessariamente svogliato perchè lontano dal ricevere dal lavoro qualsiasi beneficio. — Nè poi ai soli maestri dell'arte fu dato il diritto d'istruire gli apprendisti; gli Statuti non ammettono quest'esclusiva facoltà, ed è noto che nelle città nostre molti andavano ad imparare l'arte ove più fioriva, e poi se ne tornavano in patria lietamente accolti dai compagni.

Le compagnie artigiane nella città ebbero incremento per intima colleganza d'interessi, per il bisogno di mantenersi ordinate contro l'elemento feudale signore nel contado, e, talora, gagliardo anche nella città. Nella lotta per il trionfo dei Guelfi il popolo, a poco a poco, si fece forte. Dopo Federigo II nulla vi potè l'Impero (1), nè fu gagliarda la signoria dei pontefici. Però mancando al di sopra del Comune un'autorità efficace per il mantenimento dell'ordine, fu sempre necessario rendere più forti e più operose quelle associazioni della gente nuova, che erano fuori della protezione dei signori del contado e che non volevano subirla. I grandi bastavano a sè coi loro fedeli (2). — La contesa tra popolo ed elemento feudale non fu breve in Viterbo: nel secolo XV il buon Niccola della Tuccia (3) ci mostra ancora i Da-Vico e gli An-

(1) NICCOLA DELLA TUCCIA narra nella sua *Cronaca* le vittorie dei Viterbesi su Federigo II, e gli effetti che ebbero per il Comune.

(2) SISMONDI, *Della condizione degli agricoltori nell'agro romano. Biblioteca dell'Economista,* 2ª serie, vol. II, pag. 716 e 717.

(3) V. pure *Stat. civit.,* 1469, lib. I, rub. 70 in parte trascritta nei *Documenti,* n. 1.

guillara, minacciosi contro il Comune. Nei secoli XIII e XIV era cresciuta la borghesia artigiana e commerciante, e, vinti gli elementi feudali, messo a freno il patriziato della città, aveva ridotta la supremazia nei proprietari fondiari. La città medioevale incominciata, forse, con un aggregato di unioni speciali a scopo di pace, senza una sovraordinazione e subordinazione bene determinate, era poi divenuta una *corporazione sola,* rappresentata, nella sua unità, dai priori e dal Consigli del popolo. Era una forma di potere derivante dall'unione e dal coordinamento di elementi simili. Fra questi fu gagliardo, come abbiamo veduto, quello degli agricoltori. Ed è un fatto notevole poichè in alcune regioni d'Italia, e, certamente al di là delle Alpi, l'ordinamento della popolazione agricola nel medio evo, fu, in complesso, un'associazione territoriale spoglia di ogni indipendenza politica, aggravata di tributi e di servizi, in piena balìa dei signori, senza nessun legame con la classe dei cittadini (1).

Se l'aiuto personale, se la protezione giuridica furono i primi fini delle compagnie artigiane ordinate nel Comune; poi divenuto ricco e potente il popolo, la classe media trovò in esse un aiuto per mantenere lo Stato. Da un lato doveva sorgere contro gli avanzi della società feudale; dall'altro le conveniva tenere in ordine la massa dei lavoratori poveri e proletari. A Viterbo dunque, come generalmente in Italia, nelle arti si manifesta in modo prevalente l'elemento politico: questi enti collettivi si costituirono necessariamente nella città per specificare e concentrare le forze della vita sociale, per mantenerle nell'interesse comune. Ma quando nelle terre che avevano

(1) CANTÙ, *Stor. univers.,* 3ª ediz., t. XII, cap. IX: *L'Italia dopo gli Hoestaufen.* DE JORIO, *Discorso sopra la storia dei regni di Napoli e di Sicilia,* parte II, § XII. GIANNONE, *Istoria civile del regno di Napoli,* vol. sesto, cap. VII, ediz. Bettoni, 1822. GIERKE, *La Società tedesca,* I, 581.

riconosciuta la signoria della Chiesa si costituì lo Stato moderno, quasi come organo divino del benessere temporale, ogni elemento politico fu subordinato al principe ed ai suoi officiali. Il Comune divenne un municipio, le corporazioni d'arte passarono sotto la tutela della polizia dello Stato. Nell'ordine politico non furono nulla; nell'ordine economico seguirono le vicende della politica economica dello Stato.

TORQUATO CUTURI.

DOCUMENTI.

I.

Leggi contro i nobili, trascritte dallo Statuto del Comune del 1469.

Decreta facta contra populares sint cassa (libro II, rub. 74).

Quod domini priores et confalonerii et potestas teneantur defendere populares et possessiones eorum contra nobiles (libro II, rub. 69) — [i priori ed i gonfalonieri dovevano contro i nobili procedere *summarie fine strepitu et figura judicii*].

Omnes pene duplicentur contra nobiles offendentes populares..... si vero inter se offendant nobiles tunc puniatur penis quibus populares se adinvicem inter se offendentes puniuntur. Et sufficiat publica probatio per idoneos testes publicae famae contra nobilem offendentem popularem, et pro plena probatione habeatur (libro III, rub. 4. — v. pure rub. 132 e 147, libro III).

Idem statuimus quod potestas vel rector civitatis Viterbii non possit constringere aliquem popularem ad accusandum aliquem popularem; immo teneatur et debeat contra nobilem popularem offendentem, ad penam ducentarum librarum paparinorum de suo salario persolvendam (libro III, rub. 52).

Item quod nullus nobilis scienter emat vel emere debeat aliquam possesionem vel jura, vel aliquo titulo pati in se trasferri, in veritate spectante vel spectantia ad aliquem popularem, in prejudicium ipsius popularis vel jurium eiusdem, ad penam quingentarum librarum (libro III, rub. 155).

Quod nullus civis vel districtualis civitatis Viterbii qui recipiat rubam vel indumenta ab aliquo nobili, domino vel barono, admittatur ad officium (libro I, rub. 59).

Hac autem lege municipali nostra perpetuo valitura sta-

tuimus firmiter ordinantes quod nullus nobilis civis vel districtualis communis Viterbii, seu feudatarius possit eligi vel assumi ad aliquod officium (libro I, rub. 60).

Nella rub. 70 del medesimo libro, dopo aver detto delle depredazioni e delle violenze che il Comune aveva sofferto dalla famiglia Da-Vico, gli Statuti aggiungono:

Hac nostra lege municipali statuimus et firmiter ordinamus quod nullus civis Viterbiensis sive habitator ipsius civitatis vel comitatus, et quaevis alia persona cujuscunque conditinis existat, audeat vel presumat secrete vel palam, aliquo quesito colore, ire ad terras, loca seu tenimenta dictorum tyranorum De-Vico, nec cum eis conversari sine spetiali licentia et mandato dominorum priorum et confaloneriorum.

Statuimus et ordinamus quod nullus nobilis possit fidejubere pro populari, pro aliquo delicto in curia maleficiorum vel dannorum datorum civitatis Viterbii; et nullus popularis possit pro nobili in dictis curiis fidejubere, nec potestas vel eius officiales debeant hujus fidejussionem recipere ad penam centum librarum de suo salario persolvendam (libro IV, rub. 11).

I priori nell'entrare in ufficio dovevano giurare: *nec alicui nobili in domo vel camera prioratus offici, palatio vel platea communis, absque licentia prioris nostri non loqui solus* (libro IV, rub. 20).

II.

De officio et ordine rectorum artium potestate ac correctione statorum ipsorum, et de mercede correctorum statutorum (*Stat. civit.*, libro I, rub. 31).

Quoniam magistra experientia approbante, in singulorum oculis et sensibus manifesta, regimine et gubernatione dominorum priorum et confaloneriorum de populo et gubernatorum populi, rectorum artium et ipsarum artium; divina favente gratia, solicitudine, studiis et diligentia, in statu pacifico

recta et conservata civitas .... Viterbii; statuimus et ordinamus quod artes dictae civitatis, prout videbitur dominis prioribus et confaloneris, cum consilio et consensu aliquorum discretorum virorum artium per eos habendorum, reducantur ad quindecim artes tantum vel pauciores, et quod homines cujuscumque artis habeant rectores de arte et numero consueto et non ultra, majores XXV annis qui sint cives, origine civitatis viterbii, continua artem ipsam operantes qui preesse debeant hominibus sue artis, et eligantur ab hominibus artis praedicta modo et forma per eos hactenus observatis vel alio modo prout eis videbitur. Et qui fuerit rector, non possit, infra duos annos postea esse rector nec possit quis eligere patrem, fratrem carnalem in rectores, si ars esset ..... ne inter homines artis invidia oriatur. Et electi, infra octo dies postquam electi fuerint, teneantur et debeant coram dominis prioribus comparere et jurare sequelam et sequimentum dominorum priorum et confaloneriorum, et consortii gubernatorum populi, pacifici et ecclesiastici status civitatis Viterbii eorumque capitaneorum: et quod, vocati ad sonum campanae, vel vocem praeconis vel nuntium, venire ad consilium teneantur requisiti; dabunt prout utilius communi Viterbii putabunt consilium, nec arbitrium alicui officiali dabunt; nec dantibus consentient in dannum communis aut detrimentum aliquod officii prioratus aut confaloneratus, nec etiam in consilio vel tractatu redundante in dannum dicti communis, nec quod aliquod statutum corrigatur communis, vel de presenti officio vel alias, nisi causa legitima et expressa et approbata per dominos priores et confalonerios de populo et XVI, juratos populi, et juratos in consilio rectorum artium correctionem ipsam et utilitatem communis expressam pertinere, et ipsam causam veram esse prout narrabitur. Et donnec jurent non possint officium ipsum exercere, et si exercuerint quidquid fecerint non valeat ipso jure. Et habeant ipsi rectores, inter socios juratos, in civilibus de rebus tantum ad eorum artem spectantibus, audiendi et terminandi causas et lites potestatem; et in aliis non spectantibus ad eorum artem nullatenus se impediant vel immittant ad

poenam centum soldorum pro qualibet vice: (1) *et quilibet possit accusare et abeat medietatem pene et teneatur secrete. Et ribelles et inobedientes ejsdem compellendi et denuntiandi prout visum fuerit, et penam auferendi. Statuta et ordinamenta facendi cum consiliariis ipsorum, pro arte eorum utilia tractandi et ordinandi, et se ad haec congregandi in locis consuetis, quotiens eis videbitur,* ita quod non redundet contra publicam utilitatem sive privatam. *Quibus rectoribus singulis de arte obedire teneantur ita quod artifices subsint et cogantur personaliter subesse arti suae et obedire suis rectoribus, in quorum magisterio magis laborant et operantur, seu ministerium alicujus artis secuntur. Et muratores et petinarii sint una ars et habeant duos rectores. Super quibus et eorum quolibet, a rectoribus cujuslibet artis, Potestas, Domini priores et confalonerii requisiti, vinculo juramenti et ad penam quingentarum librarum paparinorum, teneantur et debeant ejsdem dare auxilium, consilium et favorem, ita quod obediatur rectoribus supradictis* in licitis et honestis, ad eorum artem spectantibus, *et condemnatos per eos, de jure, ad satisdationem debitam compellere et cogere, et perseverantes in inobedientia pro qualibet vice, in decem libris puniantur, quoquo denuntiante. Et quicunque ex aliqua arte civitatis Viterbii faceret aliquam congregationem decem hominum et ab inde supra contra rectores suae artis, causa turbandi suum officium, quilibet ipsorum, incurrat penam XXV, librarum pro dimidia applicandam communi Viterbii, et pro alia dimidia suis rectoribus. Et quod rectores alicujus artis non eligantur ad rumorem, ad poenam decem librarum paparinorum, pro quolibet nominante vel eligente seu electo assentiente. Et quod nullus officialis communis Viterbii vel cogat vel cogere possit rectores artium et officiales artis alicujus, portare statuta ad corrigendum ad dominos priores et confalonerios de populo, nisi de mense Januarii cujuslibet anni; et tunc si qua correctio fiat, in eis statutis vel aliquo eorum recipiat* cancellarius

(1) Fu poi derogato a questa rigorosa prescrizione. — V. per es. *Docum.* n. VII.

scribens cum subscriptione sui nominis, soldos quinque paparinorum pro quolibet statuto et non plus, ad penam XXV librarum paparinorum, si plus acceperit; nullus quoque alicujus artis utatur statuto, quod non sit correctum per dominos priores et confalonerios, et si secus fiat, talis usus et productio non teneat, ipso jure. Et quod rectores eligantur per magistros artium et non per famulos, et illi qui fuerint rectores uno anno, non possint esse rectores infra duos annos. Et magistri intelligantur si ut magistri steterint in civitate Viterbii quatuor annis, non derogando statuto quo cavetur quod aliquis non possit esse rector nisi sit oriundus de civitate Viterbii (1). *Et quod rectores eligi non possint nisi presentia, consensu, vel requisitione omnium magistrorum ad penam XXV, librarum pro quolibet rectorum veterorum. Et quod non possit fieri conventicula pro electione dictorum rectorum ad penam praedictam. Et quod jurati cujuslibet artis dictae nostrae civitatis non possint eorum arti renuntiare, quo minus subsint arti suae in qua semel juraverint et eorum rectoribus in licitis et honestis secundum statuta et consuetudinem artis suae, in qua semel juraverint. Et si renuntiaverint, talis renuntia non valeat, ipso jure. Et nihilominus juratus renuntians arti, in qua semel juravit, puniatur pena decem librarum paparinorum vice qualibet quo contrafecerit. Et praedicta locum habeant in praeteritis, praesentibus et futuris, non obstante aliquo statuto artis pradicte, ac communis Viterbii, supra vel infra posito, et legibus quibuscunque quibus quo ad hec derogamus expresse.*

De pena offendentis aliquem rectorem artis (*Stat. civ.*, libro III, rub. 156).

Nobilis offendens per se vel alium rectorem alicujus artis cum erit in officio, causa sue rectoriae, si de privilegiatis offensor fuerit, poena quadruplicata in statuto contenta pro tali excessu, puniatur. Et popularis, mandato nobilis, talem rectorem offendens.

(1) *Statuto dell'arte del legname*, rub. XXVIII.

pena simili puniatur. Si vero non esset de privilegiatis, nobilis et popularis, pena ordinata contra eos puniatur.

III.

Formula d'approvazione degli Statuti delle arti (1) *(Statuto dei macellari).*

In nomine domini nostri Hiesus Christi, amen. Anno ab ejusdem nativitatis..... indictione..... domini nostri..... divina providentia papae..... die..... mensis..... Magnifici domini prioris populi Civitatis Viterbii, facto diligenti examine, super omnibus statutis praesentis voluminis, ea tanquam justa et rationabilia, cum omnibus additionibus et correctionibus suis confirmaverunt et approbaverunt, ac mandaverunt ab omnibus juratis dictae artis inviolabiliter observari, omni meliori modo, excepto si quid in eis esset contra libertatem ecclesiasticam, formam constitutionum provinciae et statutorum dictae civitatis.

IV.

Della pena chi appellasse fer dell'arte nostra *(Statuto dei calzolari,* rub. 39).

Statuimo ed ordinamo che veruno nostro jurato si possa appellare da veruno atto civile nè criminale fatto nella corte nostra, acciò che letigii non siano immortali, se no una volta sola per letigio, alli consiglieri della nostra arte; li quali ogni gravame che fusse fatto a chi a loro ricurressero, possano rivocare e ridurcelo a ragione. Et si gravamento non ci fusse devano confermare ogni cosa per li rettori fatta. Guarda che li rettori non fussero una con gli consiglieri, altramente non possono si no de ragione farne. Et si altramente facessero si ne possano e de-

(1) Ho scelto lo Statuto più vecchio; del resto la formula è la stessa anche negli altri.

vano scenticare insieme, quando che li rettori. Et sieno fatto rimettere il doppio a quello che meno judicassero. Et qualunque nostro jurato, altramente di fore si appellasse, ricurresse ovvero richiamasse; ovvero in qualunque altro modo nulla causa di fore della nostra arte curasse, ipso fatto, sia sbandito e sbandito sia tenuto di fore della nostra arte, et che sia trattato come nemico dell'arte predetta; et che nullo con lui deva praticare usare, nè dare adjuto in favore, alla predetta pena; et che non si possa ribandire. Guarda che non venga nanti alli rettori essendo congregata l'arte, et adimandare in ginocchione alli rettori, in nome di tutta l'arte, perdonatimi, et pagare la pena in che è occurso. Et per ribandimento libre VIII, et ogni spesa la quale vi fusse occursa nella detta arte per la detta cessione. Et rivocare et far fare rivocare ad ogni sua spesa quello che avesse fatto; et detta pena, la mitade sia dei rettori, e l'altra mitade dell'arte predetta.

V.

Della condotta e dell'uso delle acque.

Quod liceat cuilibet facere Pischariam et congregationem aquae in re sua, quae fluit per tenimentum suum. *(Stat. civit.*, lib. IV, rub. 67).

Aqua quae fluit in fossato vel tenimento alicujus, ille cujus est tenimentum vel fossatum possit ducere et congregare aquam ad suam voluntatem per suum tenimentum; pischeriam facere sine damno sui vicini, et illorum qui de tali aqua soliti sunt adaquare a XX annis supra; et si aliquod damnum datum fuerit, et probare posset legitime, puniatur in decem libris de die et in viginti libris de nocte, et damnum emendet.

Quod quilibet Viterbiensis possit aquam derivare quo voluerit diebus infra scriptis (ivi, rub. 68).

Licitum sit quoque cuilibet Viterbiensi accipere aquam et

derivare ad quoslibet artos ipsorum, die Veneris, et die Sabbati, die Dominico et die lunae usque ad tertiam. Et rectores ortulanorum possint et debeant cum adiacentibus cujuscumque contratae, aquam dividere inter ortulanos secundum antiquam consuetudinem. Et quilibet dictam divisionem debeat observare et non contrafacere ad penam decem soldorum pro quolibet die.

De modo et forma adaquandi possessiones suas et balivis fiendis supra divisione dictarum aquarum (ivi, rub. 69).

Statuimus et ordinamus quod nemo trahat aut derivet aquam a suo consueto cursu. Liceat tamen vicinis per possessiones quorum dicta aqua fluere consuevit et ipsis possessionibus dicta aqua adaquare et irrigare consueverunt a viginti annis supra, cuilibet ipsorum vicinorum qui ab ipsis viginti annis supra eorum possessiones de tali aqua adaquare et irrigare consueverunt, tempore congruo adaquare suas possessiones juxta cursum antiquum aquae existentis; ita quod cuilibet ex vicinis adjacentibus dictae aquae modo praedicto habeat commoditatem congruam et convenientem per balivum seu balivos fiendos per dictos vicinos dividendi, quem balivum dicti vicini facere teneantur ad penam decem librarum paparinorum pro qualibet vice. Et liceat cuilibet accusare, et habeat medietatem penae. Et vicinis liceat impune accedere per rem sui vicini, sine damno, ad derivandum dictam aquam, quando habeat suam vicendam. Et praedicta, quae dicta sunt de divisione aquae fiendae per balivos sive balivum, et de balivo seu balivis fiendis, locum non habeat nisi in aquis et contratis in quibus consuetum est per balivos, statuto aliquo supra vel infra posito non obstante.

Dell'officio de li balivi dell'acqua e della pena a chi tollesse l'acqua *(Statuto degli ortolani,* rub. XV*)*.

Item statuemo e fermamente ordinamo che ciascunò della nostra compagnia sia e debba essere attento a fare la divisione dell'acqua per li balivi dell'acqua per ciasche contrata, e l'acque poste da essi balivi per adaquare l'ortora del compagni; et chi

contraffarà e ess'acqua sforzarà ovvero per forza la torrà da essi balivi ovvero posti da essi, sia punito per li rettori della compagnia per ciasche volta in C soldi paparinorum e emendi el danno a chi deviva allora avere la detta acqua. Et di queste cose sia creso a la parola del balivo ovvero al suo compagno, e a ciascuno la menarà el deve dichiarare, et sia hauta per legitima probatione, omni volta. Et se questo tale accusato negasse non haver tolta la detta acqua, et l'orto di questo tale accusato fosse trovato adacquato, caschi in pena di venti soldi paparinorum, e in X soldi per la buscia; et questa pena li si faccia pagare subito per li rettori. Ma si qualcuno tollesse l'acqua non per forza, ma senza licentia d'essi balivi, ovvero di loro sostituti, ovvero senza loro comandamento, et essa acqua l'avesse furata, per ciasche volta sia punito in XX soldi paparinorum per li rettori. Et di queste cose sia data fede solamente a la parola de li balivi, ovvero di loro sostituti, com'è detto di sopra. Et tali balivi o sostituti da loro non diano nè dare debbano a nullo l'acqua dui volte, si no a ciascuno la sua vicenda solamente. E tale balivo ovvero sostituto, contraffacendo sia punicto in XX soldi per ciasche volta. Et qualsisia jurato che jesse ad rizzare l'acqua debba ire per la via o per la rasula, senza fare danno; e, contraffacendo, sia punito in XX soldi paparini. Li quali balivi siano tenuti di dì e di nocte a guardare l'acqua della sua contrata e le sue vicende, a la pena di XL soldi paparinorum per ciasche volta si contrafarà. Et ciascuno jurato de la compagnia possa accusare li detti balivi e sostituti da loro, e siali creso avendo legitima pruova. Li quali balivi habbino quattro denari per ciasche sterata da li jurati de la contrata e sua vicenda. De le quali pene la terza parte sia de la compagnia predetta, la terza de l'accusatore e la terza de li rettori. Si li rectori fussono negligenti a tórre dette (pene) a li contrafacenti, siano tenuti a pagare di loro propria pecunia ad ogni modo.

Che nullo tolla acqua di mulina (rub. XXII).

Item statuemo che mentre le molina macinano li dì ad essi concessi, nullo de la nostra compagnia tolla l'acqua per adacquare l'orto, a la pena di C soldi paparini per ciascuno che contraffacesse e per ciasche volta; di questo se ne stia al juramento dell'accusatore, come prova legitima, e la predetta habia loco et intendasi tanto per l'orti di piano Scarlano, quanto per l'altri orti. Et che nulla contrada possa comparare acqua da molinari si no per un dì et per una nocte la settimana, et si la comparasse per più dì sia lecito all'altri de l'altra contrada torre essa acqua senza pena. El compratore di tale acqua nanti che tolla l'acqua sia tenuto a tutti quelli de la contrada sua darne la parte volendola e pagare la parte del prezzo pro rata. Et che niuno compari acqua da molinari nè da alcuna altra persona per li dì concessi per lo statuto del comune di Viterbo a li ortulani, a la pena di X libre paparinorum. De le quali pene la terza parte sia de la compagnia predetta, la terza de li rettori, e la terza de l'accusatore. Et si alcuno molinaro facesse querela o accusa che fusse tolta l'acqua da macinare da alcuno de la nostra compagnia, sia punito lo ablatore per ciasche volta in XX soldi paparini, si nel tempo che le molina macinano havesse facta tale cosa. Et si l'accusatore el comparatore per lo molinaro accusato e denunziato fusse renunzato, che allora per li rectori li si rimetta e rilassi la pena.

Della pena chi sturasse lega d'altri (rub. XXIII).

Item statuemo che nullo della decta nostra compagnia habbia audacia ne presuma alcuna lega d'altri in qualunca loco si sia sturare e tollerne l'acqua. Con questo s'intende la lega dove fusse el turaglio e dove s'aduna l'acqua, a la pena de diece libre per ciascuno e per ciascuna volta. E l'accusato sia hauto per confesso si el suo orto si trovasse irrigato o adacquato dell'acqua di tale lega. Et che nullo della nostra compagnia, l'acqua debita e concessa ad alcuno della nostra compagnia deva

mettere nella sua lega o d'altra persona a la detta pena. Et questo habia loco si tale acqua fusse trovata in tale lega, nel tempo de ta vicenna d'altri; el patrone di tale lega, el suo ortulano e lavoratore si possino scusare col suo juramento, si juraranno in presentia de li rectori non haver messa la predetta acqua ne la sua lega, nè avercela fatta mettere. Nientedimeno sia lecito a quello che la detta acqua fusse stata tolta, con licentia de li rettori torre essa acqua de la lega et convertirla in suo uso. De le quali pene, la terza parte sia de la compagnia, la terza parte de l'accusatore, e la terza de li rettori. Nientedimeno che li rettori siano tenuti fare emendare el danno a quella persona che allora li toccará l'acqua, e credasi al sacramento di chi ha hauto el danno per infino alla quantità di C soldi. Et li rectori siano tenuti, vinculo iuramenti e la pena di XX soldi per ciascuno d'essi e per ciasche volta, fare emendare esso danno, senza alcuno intervallo, de facto, senza alcuna solennità, hauto el juramento da esso che ha ricevuto el danno.

Che ciascuno sia tenuto remonire l'alveo (rub. XXV).

Item statuemo et ordinamo che ciascuno nella nostra compagnia sia tenuto remunire l'alveo et fossato del suo orto nel tempo dell'acquatura del lino e tenerlo rimunito alla pena di XX soldi paparini. Et ciascuno che havesse rascione d'acquare d'alcuno alveo ovvero fossato, sia tenuto remunirlo, et ciascuno de la nostra compagnia sia tenuto e debba aiutare el compagno ad rimunire li decti fossato e alveo, ad petitione di ciascuno adjacente, a la pena di V soldi per ciascuno che contrafacesse e per ciascuna volta. E di questo sia creso in omni cosa el juramento dell'accusatore ovvero del denuntiatore, le quali pene si partano come di sopra.

Dell'acqua di teneri (rub. XXVI).

Item statuemo che in tenere l'acqua siano facti dui balivi li quali jurino in mano de li rectori et promettino provvedere de la decta acqua all'orti de l'altre contrade di S. Bartolommeo

sopra; in modo che possino irrigare l'orti di sopra e di sotto com'è consueto.

Che si faccino li balivi nell'orti di S. Alessio (rub. XXVII).

Item statuemo che gli ortulani di S. Alexio siano tenuti fare li balivi dell'acqua come l'altre contrate e che niuno ortulano nel dì a loro concesso quando li orti s'irrigano debia torre essa acqua a la pena di XX soldi di paparini. Et di questo si creda al juramento de l'accusatore con uno testimonio degno di fede. Et questo medesimo se intenda de la valle che fu di Misser Amatore. Et che l'ortulani de la decta contrata non possino per alcuno modo mettere, nè far mettere la decta acqua ad voluntà di qualcuno, da la valle di Misser Amatore in giù. Et chi contrafarà paghi in nome di pena X libre paparinorum, et ciascuno ne possa essere accusatore. Et si essa acqua jesse sotto la decta valle, che ciascuno la possa torre senza pena, et ciascuno jurato e ciascuno de la detta contrata debba accusare el contrafaciente. Le quali pene siano divise come di sopra, et si li rectori fussono negligenti siano tenuti ad pagare di loro propria pecunia.

Quand'è lecito torre l'acqua a le mulina (rub. XXVIII).

Item statuemo che sia lecito a ciascuno de la nostra compagnia torre l'acque de le molina, senza pena e maximamente tutti li dì festivi e l'altre feste ne le quali le molina non macinano tanto di state quante di verno, et si per occasione predetta qualcuno de la nostra compagnia patesse danno, che tale danno sia comuno di tutta la compagnia, et li rectori faccino osservare questo a la pena di XL soldi per ciascuno d'essi rettori, et questo habia loco ne le feste che communamente si celebrano ne la citta di Viterbo. Et qualunca comprasse l'acqua d'alcuno molinaro nelli dì festivi, ovvero in Venerdì, ovvero Lunedì, per infino a terza incurra ne la pena de X libre, et paghila. Le quali pene siano divise come sopra. Et si li rectori fussero negligenti a torre la detta pena da quelli che contraffaranno, siano tenuti et debbano pagare di loro propria pecunia.

Come si deve dividere l'acqua de la pila (rub. XXIX).

Item statuemo et fermamente ordinamo che nullo balivo dell'acqua de la pila ardisca ne presumi ad alcuno concedere l'acqua del suo terzo, nè comunicarla, ne essa acqua cavarla del suo terzo alla pena di X libre. Nientedimeno ciascuno della contrada predetta possa l'acqua della lega, dal padrone della lega data ovvero concessa, menarla al suo orto, di qualunca terzo si sia, senza pena. Li quali balivi siano tenuti e debbiano sortire la detta acqua col legaccio del giuramento li dì e le notti convenienti. Cioè nel dì che comincia duri per tutto l'anno, incominciando prima dal terzo di sopra cioè dal Lunedì per insino al Mercoledì nel levar del Sole. Di poi el terzo di mezzo dal Mercoledì per infino al Venerdì nel levar del Sole. Et da poi dal Venerdì per insino alla Domenica nel levar del Sole, nel terzo di sotto. El decto dì di Domenica rimanga nel terzo di sotto per infino a nona, e di po nona rimanga nel terzo di mezzo per infino al colcare del sole; et poi rimanga nel terzo di sopra. Et così di tucte le dì per tucto l'anno. Li quali balivi siano tenuti così sortire la decta acqua alla pena di C soldi paparini. Li quali balivi siano tenuti far rimunire l'alvei della decta acqua dui volte l'anno, cioè nella prima settimana di Pasqua di resurrezione e la seconda septimana del mese di Junio, alla pena di XX soldi da essere divisi come di sopra et chi ricepesse la detta acqua o sforzasse, ovvero in qualunca modo l'usasse ultra li modi predetti incurra ne la pena di XL soldi, et de facto li paghi. Delle quali pene la terza parte sia di chi havesse riceputo el danno, la terza de l'accusatore, e la terza de la compagnia predetta. Et che nulla donna possi lavare panni in essa acqua del mese di Maio, Junio, Luglio e Agosto, cioè dal ponticello per lo quale va l'acqua all'orti di S. Maria in Grada, per insino alla fonte dove nasce essa acqua alla pena di XX soldi da essere divisi come di sopra.

Dell'acqua di teneri e della Marzetta (rub. XXX).

Item statuemo che li balivi che per lu tempu saranno electi l'acqua di teneri e della Marzetta siano tenuti et debbano la decta acqua intra gli adiacenti della contrata spartirla comunamente tanto a quelli di sotto, quanto a quelli di sopra in modo che della decta acqua ciascuno nella decta contrada riceva la sua porzione o parte, alla pena di C soldi da essere spartiti come di sopra, et chi essa acqua contro la volontà d'essi balivi o di loro delegati, ovvero avesse oprata la vicenna d'altri, ultra la sua parte, incurra nella pena predecta et omninamente la paghi.

Dell'Orti di S. Maria della Cella (rub. XXXI).

Item statuemo che l'ortulani dell'ortora di S. Maria della Cella, colli loro adjacenti che sono fori della porta di piano Scarlano, siano tenuti di fare li balivi dell'acqua ad distribuire l'acqua predetta, intra li adjacenti come fanno li balivi dell'altre acque.

Del piano di S. Michele (rub. XXXII).

Item statuemo et ordinamo che li rettori siano tenuti et debbano distribuire l'acqua della decta contrada nel modo consueto alla pena di XX soldi da essere divisi come di sopra. Et che nullo jurato tolla nè faccia tollere essa acqua ovvero la vicenna d'alcuno jurato in alcuno loco, si no nel luoco consueto, alla pena di XX soldi da essere divisi come sopra.

Delli balivi de la valle del Cajo (rub. XXXIV).

Item statuemo che si eleggano per li rettori de la decta compagnia dui balivi dell'acqua de la valle del Cajo da la porta di Valle per insino al ponte di S. Valentino, come che nell'altre contrade. Li quali balivi siano tenuti jurare come che li balivi dell'altre contrade, et essa acqua legalmente et con bona fede spartirla alla pena di XX soldi; et essa acqua chi la tollesse senza licentia d'essi balivi ovvero di loro commissarii paghi in

nome di pena XX soldi, remendi el dauno a chi l'avesse ricevuto per tollarli essa acqua, le quali pene siano divise come di sopra.

Dell'Orti capu la piaja (rub. XXXIII).

Item statuemo et ordinamo che gli adjacenti a la porta capu la piaja debano haver l'acqua el sabato al colcare del sole per insino al sono de la campana di S. Francesco, quando sona la mattina a dì. Et chi contrafarà sia punito in XX soldi per ciascuno, ciasche volta da esser divisi come di sopra.

Della stimazione dei danni dati (rub. XXXV).

Item statuemo et ordinamo che si nell'orto d'alcuno de la nostra compagnia fosse fatto danno da X soldi in su, et non si saccia chi sia stato, si debba vedere e fare stimare per li rettori ovvero per uno di essi con dui ajacenti della contrada, secunno la vicenna dell'acqua, chiamati per li rettori ovvero per uno di essi; et tutto quello che sarà stimato emendesi per l'ortulani adjacenti di tal contrada secondo la vicenna dell'acqua e per starata, cioè che chi più lavora più paghi della stimazione di tal danno. Et che li rettori sopra di queste cose possino procedere per lo inquisitore e punire el dannatore secundo la forma della compagnia predetta. Et che li rettori siano tenuti a trovare el decto danno ajannoci studio et sollicitudine, a petitione del ricevitore del danno a la pena di C soldi. Et credasi al sacramento dell'accusatore per insino alla quantità di XX soldi. Et si alcuno accusasse alcun altro in tucte e singole cose nel presente statuto ovvero libro delli statuti nanti o poi per qualunque ragione si sia, e essa accusa non provasse per vera, sia condennato in X soldi, la mitá sia della compagnia e l'altra sia della corte della compagia dell'ortulani.

De la pena chi facesse danno (rub. XLII).

Item statuemo che chi volesse si sia de la nostra compagnia facendo danno ne la possessione d'altri per ciascuna volta sia

punito in XX soldi, ed emendi al danno secundo la stimatione fatta per uno delli rettori con dui primali della contrada dove fusse fatto el danno, et che questo si creda al sacramento dell'accusatore, per insino alla quantità de XX soldi, e le dette pene siano divise come di sopra.

VI.

Statuto dell'arte de' calzolari (rub. 18).

Statuimo et ordinamo che se fusse rotta pontica ovvero intervenisse alcuno danno a veruno calzolaro jurato all'arte predetta, che quello deva recurrere alli sui rettori et essi rettori devano far cercare, alle spese de la detta arte; et si li rettori fussero negligenti a far cercare che caschino in pena de ottanta soldi per ciasche rettore et questa pena sia dell'arte.

Ivi (rub. 19).

Statuimo et ordinamo che se alle mano d'alcuno jurato pervenesse alcuno furto che appartenesse alla detta arte che subito deva rivelare alli rettori de la detta arte in termine de tre di, alla pena de X libre per ogni volta, della qual pena la mità dell'arte, et l'altra mità de li rectori.

Ivi (rub. 20).

Statuimo et ordinamo per trovare li furti che si commettessero nell'arte predetta dentro o di fori di Viterbo, che nullo jurato dell'arte predetta, deve ajutare a veruno non jurato alla detta arte de cose all'arte, senza licentia de li rectori de essa arte, a la pena de XXX soldi de denari paparini per chiasche di. Della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, l'altra terza parte sia de' rettori, e l'altra terza parte sia dell'arte predetta.

Statuto dell'arte del legname (rub. XXXX).

Perchè può accadere molte volte le carrate esser furate quando sono poste fuor di casa per isciucare o per qualche altra cascione,

statuemo et ordinamo che quando accadesse che ne fusse portato nullo ad fare l'usciuolo o fondo dinanti et non portasse quello vecchio che c'era prima, che lu maestro jurato sia tenuto ad domandare ad chi lu decto carrato volesse che s'acconciasse che li rechi l'usciuolo vecchio de lu dectu carrato e li canti del fondo dinanti, buono o gattivo che sia. Et dove non lo volesse recare, sia tenuto lu decto jurato non li lo acconciare insino che non l'avarà tre di dinanti, alla sua pontica lu dectu carrato, et fattolo sapere alli rectori de la nostra arte alla pena de quaranta soldi di denari paparini ad chi contra facesse.

Alle arti è riconosciuto dagli Statuti del Comune un ministero preventivo ed un ministero repressivo per ostare a molte cause perturbatrici dell'ordine sociale. Troviamo commessi ai rettori non pochi uffici di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa. Infatti, in alcuni casi dovevano fare inquisizioni su taluni reati, raccogliere prove, rendere facile la cattura dei delinquenti; in altri invece, dovevano concorrere con gli ufficiali del Comune, al mantenimento abituale della quiete pubblica. L'opera loro nell'ordine amministrativo si manifestava nella polizia protettrice, nella polizia sanitaria, e nella polizia ausiliatrice.

VII.

Statuto dell'arte dei tavernari e albergatori (cap. 49).

Statuimo et ordinamo che li rettori di tavernari e albergatori presenti e da venire possano et abbiano arbitrio e podestà contra a ogni nostro jurato et compagno delinquente, et che contrafacesse alli presenti statuti et ordinamenti; et contra chi commettesse alcun maleficio o delicto contra alcun jurato di nostra arte per qualunque modo, via et forma fusse commesso et perpetrato; procedere punire et condennare per ogni miglior modo et via di ragione et forma che piacerà alli decti rectori, secondo la loro discretione, summariamente et di facto, di feriato et non feriato, ogni solennità et substantialità preter-

messa di ragione, et senza observare alcuno ordine judiciario, et senza alcuna scriptura, se a essi rectori parerà et piacerà. Et tutto quello che per li rectori sará fatto, proceduto, condennato et punito, sia rato et fermo et debiasi observare, come se fosse proceduto et facto, con ogni solennitá che per via di ragione si potesse meglio fare.

VIII.

Quod liceat verbare inventum damnum dare. *(Stat. civit. (1469)*, lib. III, rub. XI.)

Inventum damnum dare etiam cavatorem vel famulum officialis damnorum datorum et alium quemlibet com bestiis et sine bestiis, agro, terra, vinea, oliveto, clausura, cupellario, barbacamine, et in rebus in quibus damnum dari possit, liceat domino, colono vel laboratori et suae familiae, in ipsa re, verberare percutere et ei res et bestias auferre, et eidem injurari, et in re et extra rem insequendo eum, dummodo vitam non auferat vel membrum non abscindat, vel atrox vulnus in facie non inferat, uisi se armis defenderit. Et credatur sacramento verberantis eum dicto die . . . . . Res autem ablatas teneatur auferens, ipso die vel sequenti, assignare dominis prioribus vel cancellario Communis Viterbii, et eas repetere liceat, damno emendato, quod passus suo sacramento declaraverit. Ipse vero, domino, colono vel laborotori, vel alicui de sua familia vel famulo, si intulerit injuriam aliquam vel offensam, poena quadrupli puniatur ejus quod imponitur per statutum, et acrius si videbitur domino potestati, personarum, loci et temporis conditione pensata, juris Statutorum et ordinamentorum solemnitate et substantialitate obmisis.

IX.

Quod Campsor vel mercator personalitate campellatur *(Stat. civit.*, libro II, rub. 16).

Si mercator vel campsor, vel mercatorem se asserens, vel affirmans, pro credito vel debito, instrumentum vel apodixam

crediti fecit, vel faciet: vel facturus sit; conventus, personaliter compellatur: quantacumque sit quantitas crediti: nec exceptionem possit opponere nisi solutionis, satisfationis, remissionis, vel pacti facti de non petendo, vel falsitatis. Et opponens personaliter nihilominus compellatur, et, infra terminum quindecim dierum continuorum, teneatur et debeat, a die obiectionis, cum effectu probare exceptionem hujusmodi, nec per procuratorem in causa hujusmodi audiatur: Et si exceptionem oppositam falsitatis non probaverit, infra dictum terminum, in vigintiquinque libris denariorium paparinorum condemnetur. Opponens autem aliquam exceptionem falsitatis contra instrumentum pubblicum, et infra dictum terminum non probans, puniatur pena centum librarum denariorum paparinorum, de facto auferendam per dominum potestatem, pro dimidio applicanda comuni Viterbii, et, pro altera parti, cuius interest.

X.

Quater. Stat. gabellarum (rub. 39).

Quod conducentes mercantias vel alias res ad civitatem Viterbii vel de dicta civitate extrahentes de quibus solvi gabella debeat, non possit cogi vel compelli per aliquem aliud ad solvendum nisi in civitate Viterbii.

Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli conducentes vel conduci facientes mercantias vel alias res de quibus solvi deberet Gabella Communi Viterbii, vel extrahentes de dicta civitate res et mercantias, teneatur et debeant solvere tam pro introitu quam pro exitu gabellam debitam pro ut supra expressum est. Qua gabella soluta, non possint per aliquem officialem civitatis Viterbii, vel sui commitatus, aut destrictus cogi et compelli ad aliquam aliam gabellam solvendam, dummodo dictis offitialibus constet quod de dictis mercantiis et rebus sit soluta gabella debita dicto communi, et, de dicta solutione fide facta, omne pignus per eos datum restitui statim debeat, ad penam centum librarum dictis offitialibus contra praedicta facientibus,

eis, de facto, auferendam, et Communi Viterbii applicandam. Et transeuntes per tenimentum districtum et comitatum dictae civitatis Viterbii, debeant portare apodissam adeo possit esse certum quod soluta sit Gabella dicto Communi.

XI.

Statuto de' tavernari e albergatori (cap. 51).

Che nissun jurato di detta arte possa vendere vino a minuto de' cittadini di Viterbo, ne manco nissun nostro jurato si possa allocare alcun cellaro, albergo o stanzia alcuna, se prima non ha data la sicurità de XXV ducati d'oro dinanti alli rectori dell'arte.

Perchè s'è veduto per li tempi passati alcuni jurati dell'arte nostra li quali hanno venduto vino a minuto et ancora, allocatosi cellari alberghi ed altre stanzie de' cittadini et donne de Viterbo, li quali e le quale fedelmente l'hanno messi li vini loro et li loro cellari, alberghi e stanzie nelle mano, per poterne ricavare denari, et non hanno li detti jurati assegnata la ragione, ne anchora pagate le pigioni alli padroni d'essi vini venduti et cellari, alberghi, stanzie allocate, ma piuttosto alcuno se n'è fuggito fuor de Viterbo con li denari del vino, et con li denari delle pigioni delle cose locate; Acciò che per l'avvenire simil cose più non habbino ad intervenire, et per obviare a tanta fraude et inganno; pertanto ordinamo che qualunque jurato di nostra arte volesse vender vino a minuto d'alcun cittadino o donna, o di foristiero habitante in Viterbo; prima che ci metta mano, nè che apra taverna di vino che sia di persona non jurata dell'arte nostra, si allochi, ne fermi alcun cellaro o albergo o stanzia alcuna d'alcuno cittadino o donna che non sia jurato nell'arte nostra et compagnia; volemo che sia tenuto et debbia dare sicurtà idonea al patrone delle sopradette cose di venticinque ducati d'oro, dinanzi ad essi rettori dell'arte, che 'l detto jurato assegnerà la ragione del vino vendesse al patrone d'esso vino, et che anchora lo pagherà del suo debito e della pigione

col patrone convenuta del cellaro, albergo o stanzia. Et che se al patrone del vino venduto o cellaro o albergo o altra stanzia havesse locata, non essendogli satisfatto et pagato del suo dovere, li sia lecito potere aver ricorso contra a quella sicurtà e ricolta che 'l detto jurato havesse data; facta prima per il patrone che dovesse havere o di vino, o di pigione, delle cose già dette, diligente discussione de li beni di tal jurato che fusse debitore; et, questo fatto, di tutto quello ch 'l detto patrone restasse d'avere, la detta ricolta si possa costringere, et ad ogni offitiale del Comune farla costringere per infino alla quantità di detti XXV ducati d'oro, computato ogni cosa; et montando maggior somma, la detta ricolta ne' suoi eredi successori non sia tenuta se non alli XXV ducati d'oro. Con questa conditione che 'l patrone del vino venduto, in termine di un mese, di poi fusse finito di vendere il detto vino, ovvero il jurato venditore havesse serrata la taverna, si faccia assegnare la ragione et provi, con ogni diligentia, modo, et via, che 'l decto jurato lo paghi del vino venduto, et similmente 'l patrone della possessione sua locata, cellaro, casa, albergo o stanzia procuri, con ogni ingegno, vigorosità et potere, per ogni miglior modo, che 'l suo pigionante lo paghi in sei mesi, et commenzi a usare le ragioni sue d'esser pagato in sei mesi, subito finiti li cinque; sicchè, finiti li sei mesi, et il padrone de la cosa locata non havesse usata ogni diligentia sua, la detta ricolta non sia tenuta a niente. Et havendo usata la diligentia secondo il potere, et vedessesi evidentemente esser vero, allora detta sicurtà sia tenuta di pagare il vero creditore de la sua pigione per sei mesi, insieme con le spese che ci fussero occorse al patrone per usar la diligentia sua verso il debitore. Et sempre la detta sicurtà possa avere rigresso contra il principale per tutto quello havesse pagato per lui, facta per il creditore la discussione dei beni del debitore, come è detto di sopra, purchè li beni del debitore fussero in città, castella, terre e loco sottoposto al regimento del governatore del patrimonio, et non altrove. Qualunque, veramente, jurato di detta arte nostra presumasse e avesse ardire far contra al presente statuto di met-

ter mano ad alcun vino di persone non jurati nella nostra arte et compagnia et non havesse data detta sicurtà, et la licentia da essi rettori, ovvero d'aver tolto a pigione cellaro, albergo, casa o altra stanzia, non havendo data detta sicurtà, caschi in pena di cinquanta bajocchi da essergli tolta e fatta pagare di fatto. Et ogni offitiale del Comune ad istantia de li rectori di nostra arte, ne possa fare la executione, et habbia la terza parte de la pena, l'altro terzo li rettori e l'altro terzo la universitá dell'arte. Et nientedimeno li presenti rettori habbiano podestà arbitrio et facultà a proibire ad ogni jurato che vendesse vino o se havesse conducto alcuna delle sopra dette cose, non havesse a vendere il detto vino, nè anchora usare il detto cellaro, albergo, casa o altra stanzia, che prima non habbia data detta sicurtà. Volemo ancora che, in ogni caso sopra detto, sì de vender vino e si di allocarsi cellaro, albergo, casa o stantia alcuna, dicesse alli rettori, presente el notaro, che lui si contenta non volere altra sicurtà del suo vino, cellaro, albergo, casa o stantia, se non che si vuole fidare del venditore e del conductore, che per li detti rettori non gli si possa dire altro; et nelle cose che bisognasse dare la sicurtà habbia a pagare il patrone della cosa un bajocco, et un altro colui che desse la sicurtà, li quali siano del notaro per la scriptura che ne fa.

XII.

Stat. civitatis, 1469, lib. IV, rub. 81. Inibitio facta calzolaris, de coramine forensium Viterbum aportando.

Teneatur potestas et domini priores de populo infra unum mensem sui regiminis, vinculo juramenti convocare et convocari facere omnes rectores et juratos calzolariorum et calzolarios, et exigere eb eis promissionem et corporale juramentum quod directe vel per obliquum, sub quovis colore quesito, non ordinabunt vel facient aliquid (et si fecerint, revocent) per quod aliquis impediatur emendum coramen cujuscumque generis, et opera coraminum ab aliquo forensi, vel mittent extra civitatem Viterbii ad

emendum, et illud revendere in dicta civitate. Quod ex nunc, nullo ordinamento obstante, facto vel fiendo, habeat quilibet plenam licentiam emendi, nec vendenti vel ementi aliquod gravamen inferatur, et quoque dabunt studium et operam quod coramen portatum et portandum a forense vendatur in civitate predicta. Et rectores praedictos, quoscumque facientes contra et quemlibet eorum condemnare et punire in vigintiquinque libris; et potestas debeat inquirere pro dictis, et quilibet possit denuntiare et teneatur secrete.

DIARIO NEPESINO

di Antonio Lotieri de Pisano

(1459-1468)

Tra i protocolli dei notari capitolini, conservati presso l' archivio romano di Stato, ve ne ha uno attribuito dall' antico catalogo a Paolo *de Alexiis.* Invece esso è formato da molteplici frammenti, cuciti insieme alla rinfusa, spettanti a diversi notai, e che non hanno altra relazione fra di loro che l'uguaglianza del formato e la difficoltà delle scritture. Una buona parte del volume appartiene al notaio di Nepi: « prete Antonio di Giuliano di ser Antonio Lotieri de Pisano », scrittore delle notizie che qui pubblichiamo sotto nome di *Diario,* e che trovansi intercalate a' suoi atti notarili.

Intorno alla persona di prete Antonio sarebbe vano ricercare altre notizie oltre quelle che ci dà egli stesso. Notaio, canonico nella chiesa cattedrale di S. Maria, rettore di S. Gratuliano, lo vedremo spesso chiamato dall'autorità ecclesiastica a esaminare cause tra luoghi pii e private persone; ed egli si proporrà di deciderle imparzialmente, attribuendo *quod sunt Cæsaris, Cæsari, quod sunt Dei, Deo,* come egli con bonaria solennità protesta. Di scarsa fortuna, se si acconcia a tener le scritture di un calzolaio per un paio di scarpe, apparteneva nondimeno a famiglia civile,

mentre al suo tempo un *Eleuterius Pisani* sedette tra i Priori, e Blasio, fratello del Diarista, fu ambasciatore del Comune; e più tardi la casa Pisani appare registrata tra le nobili di Nepi. Alcuni de' suoi consanguinei possedevano beni in Mazzano, e prete Antonio dovè talora interporsi in favor loro presso Domenico ed Orso, Conti di Anguillara, che colà tiranneggiavano.

Per alcun tempo esercitò l'ufficio di Vicario del Vescovo, in momenti piuttosto difficili, mentre la morte di varî beneficiati aveva scatenato una turba di contendenti, chi vantando concessioni dal Vescovo, chi invocando l'autorità della Curia romana. Da tale ufficio venne poi presto rimosso, e corse altresì pericolo di cadere nella scomunica (che troveremo usata e abusata con incredibile frequenza) perchè senza permesso rimase assente dalla diocesi, coll'ottimo intento però di adoperarsi a pro dei suoi concittadini, come or ora diremo.

Il suo *Diario* ci è specchio della sua coltura. Il canonico nepesino non ha punta familiarità con la lingua e nemmeno con la grammatica latina; e però spesso e volentieri fa uso del suo volgare, molto simile a quello delle Cronache della vicina Viterbo (1), ma più ricco di forme dialettali.

Il *Diario* va dall'anno 1459 al 1468; ma un evidente errore di data e la scarsità di notizie relative al primo anno, ci inclinano a credere che prete Antonio l'abbia incominciato solamente nel 1460, pur rifacendosi con le memorie alquanto più addietro, verso i primordi del pontificato di Pio II.

(1) *Cronache e Statuti della città di Viterbo*, pubblicati e illustrati da IGNAZIO CIAMPI, Tomo V dei *Documenti di Storia Italiana pubbl. a cura della Deputazione di Storia patria per la Toscana*, etc. Firenze, 1872. Altri saggi del volgare viterbese sono pure in questo stesso fascicolo dell'*Archivio*, nel dotto studio del ch. prof. T. CUTURI, *Le Corporazioni delle Arti nel Comune di Viterbo*.

Della qualità e importanza dei fatti registrati non accade di fare lungo discorso; e ad illustrarli bastano le note e i documenti, che qua e là ho aggiunti, pur con parsimonia (1). Per certo lo studioso avrebbe amato, che il buon prete fosse stato alquanto meno prolisso nella cronaca giornaliera della sua modesta città e avesse dato meno posto alle cose particolari sue (talvolta anche troppo intime) e dei suoi maneschi concittadini, così laici come chierici. Tuttavia anche questa parte non è senza qualche valore, perchè ci fa rivivere in mezzo a quella società fiera ed incolta, che singolarmente contrasta con lo splendore della vicina Corte di Roma. Oltre che qua e là non manca qualche accenno, qualche frase caratteristica, utile alla storia dei costumi.

Anche per la parte più propriamente storica, si allontana di rado dal luogo natio. Se ci ha conservato memoria di un dramma sacro rappresentato a Viterbo, si è che ne fu egli stesso spettatore. Di solito si limita a scrivere i fatti del suo Comune, e i passaggi per il territorio di Nepi del Pontefice, di cardinali, di capitani e di milizie papali, l'arrivo di commissari apostolici o de' bargelli del Patrimonio; non tralasciando pel pontificato di Pio II di far ricordo della predicazione della Crociata, la quale chiamò a Roma, e poi scatenò sul territorio di Nepi un'orda di « Ongari, Franciosi e Todeschi », che bestemmiando, rubando, ammazzando sfogarono sui cristiani la delusione e la rabbia per non esser potuti andare contro il turco, e per le accoglienze fredde e punto splendide dei romani.

Sotto Paolo II l'attenzione del Diarista fu naturalmente volta alle vicende della facile impresa contro i figli di Everso conte d'Anguillara, ancora più che con l'armi vinta

(1) Intorno la storia di Nepi, oltre l'opera del Ranghiasci appresso citata, vedi *Della Campagna Romana*, di G. Tomassetti, *Arch. della Società Romana di St. patria*, vol. V, 590 segg.

con i denari della Camera (1). Dopo tale vittoria il Pontefice energicamente si apprestò non solo ad assicurare il possesso delle terre ricuperate, ma altresì a raffermare in tutto il Patrimonio quell'autorità che la potenza del conte Everso aveva dovuto non poco affievolire. Ecco pertanto mandare anche a Nepi un commissario della Camera, messer Secondino da Asti, che rivede « le alibrata » del Comune e fa vive le ragioni Camerali. Nè ciò basta, che poco appresso viene in persona messer Fabiano da Montepulciano « governatore de tucte le terre che fuero de li figli « de lo Conte Everso », il quale, non ostante le mormorazioni de' cittadini, « rinnova, aggrava e duplica » gli Statuti (poco avanti, giova notarlo, alla riforma degli Statuti romani e viterbesi) (2), e cura l'imbussolagione degli uffici municipali.

La revisione dei diritti della Camera portò seco varî processi, altri ne provocarono vari conflitti di giurisdizione tra il Comune e il castellano della terra di S. Elia, pertinenza dell'ospedale di S. Spirito in Sassia. La conclusione fu che il vicecamerlengo fece imprigionare parecchi uomini di Nepi. Per liberarli andò a Roma un'ambasceria del Comune, alla quale s'aggiunse pure il nostro Diarista, che mostrasi pieno di zelo per la salute de' suoi concittadini; ma niente valse a impedire le severe condanne. Di nuovo « fo facto lo consiglio..... che se devessero aiutare li nostri « cetadini che stanno presone ad Roma, et fo deliberato « che non s'aiutassero et questa fo l ultima disfatione de « questa terra, et lo potesta senne piglia allegrezza et « consolatione ». Si tentò ad ogni modo di sperimentare la clemenza del Papa, e la supplica non senza difficoltà fu scritta; ma non sappiamo con qual frutto, poichè a questo punto s' interrompe il *Diario,* non pervenutoci nella sua

(1) Vedi l'APPENDICE. Cnf. F. GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma,* VII, 258-260.

(2) T. CUTURI, op. cit., pag. 2.

interezza, se pur non vogliamo supporre che i guai della sua Nepi abbiano distolto prete Antonio dal continuare le sue memorie. Ma forse non è male che l'ultima pagina sia questa, una delle migliori ed eziandio onorevole per chi l'ha scritta.

GUIDO LEVI.

DIARIO NEPESINO.

ANNO 1459.

In nomine Domini amen. Anno Domini M.cccc.l.viiij, mense maj; tempore domini Pii pape secundi. Papa Pio secundo fece lo sceltorio in sancta Maria maiure, nello altare de sancto Gilormo, ad novi dij de maio, et dura (1) da uno vespero a l altro (2).

— *die xxj* (3). Fo in Nepe lo Cardenale de sancta Anastasia (4), lo quale e fratello de mastro Simone medico, et stecte in casa de mastro Paolo, et annava ad Bolongnia.

(1) Avvertiamo una volta per sempre che va letto *durà* (durò), *annà* (andò) etc., terminazione del perfetto della prima coniugazione, tuttora in uso in quei luoghi.

(2) Pio II nel maggio del 1459 era assente da Roma. Convien credere che prete Antonio abbia incominciato i suoi ricordi qualche tempo dopo il 1459, e che, avendo voluto rifarsi dai primordi del pontificato di Pio II, la memoria l'abbia tradito. L'INFESSURA (*RR. II. SS.*, III, P. II, col. 1138) pone: « A dì 22 gennaio del- « l'anno 1459 Papa Pio ij partì di Roma per andare a Mantova e « fu di lunedì; e lo sabbato innanzi in S. Maria Maggiore fece la « benedizione al Popolo con remissione dei peccati *secundum formam* « *Ecclesie* ». Se la solennità ricordata dal diarista nepesino corrispondesse a quella menzionata dal diarista romano, *sceltorio* potrebbe credersi forma dialettale di *assolutorio*.

(3) Abbiamo abbreviate e rese uniformi le indicazioni delle date.

(4) Il cardinal Iacobo, fratello di Simone Tebaldi, intorno al quale vedi MARINI, *Archiatri pontifici*, I, 161.

— *die xxiiij.* Fo tammanta gelata, che gela molte vigne nello tenimento de Nepe, maxime Forano, Rivicano et Falischa; et fuero gelate le vigne meie molto male.

Mense septembris, die x. Fo preso prete Antonio de Ioanni P. ad Roma.

ANNO 1460.

Mense martii, die xvj. Noi, prete Antonio de ser Antonio Lotieri de Pisano et Juliano de Mancino, arecammo la imagine de sancta Maria de le gratie in Nepe; la sera nanzi staiemmo ad monte Ruesolo, et la dimani entrammo co la processione sollenne mente.

Mense martii, die xvij. Vende tanta neve, che gia parecchi anni non ne vende tanta, et dura per spatio de viii dij.

Mense mai, die vj. Giemmo ad Roma misser [c. 1v] de Antonio Pancopto et io prete Antonio de ser Antonio per lo facto de sancto Pancratio et de sancto Stephano, che piatavimo con ser Paolo de Pietro d Antono.

— *die xiiij.* Ser Paolo vicario de lo Vescovo me manda lo processo de la vigna, che aveva mossa Angelo mio.

— *die xxiiij.* Torna prete Antonio da Roma. che era stato presone.

Mense iunii, die xiiij. Venti asalta prete Iuliano de Baptista ne la piazza de sancto Lutieri.

Mense iulii, die xxj. Prete Antonio de Ianni Piccolino gi ad Stabia a tenere li figli de lo conte Panafo (1) a la scola.

Mense mai, die xxiiij. Misser Angelo de Altieri, vescovo de Nepe et de Sutro, constitui suo Vicario prete Angelo de Antoscio.

(1) Il « Conte Panalfo de Anguillaria » e « Iuanni suo figliuolo », sono ricordati nel testamento del conte Everso. P. ADINOLFI, *Laterano e via Maggiore,* doc. IV, pagg. 133-139.

Mense iunii, die secunda. Prete Angelo de Antoscio, vicario de lo Vescovo, manda uno banno per tucta la terra ad vituperio de lo chirgato de Nepe; e la sostantia e questa: che non sia chierico che porti arme, ne che vaia de nocte, ne che vaia per possessione altruia, ne che vaia ad taverna, ne chi porti dansa; et molte altre cose. Et supra de cio aieva facti li guardiani et acusatore; e chi l acusava aieva la quinta parte. Et questo di fo lo lunedi de pasqua rosata, et fo lo di de sancto Rasmo.

Fo preso lo lueco de sancto Francesco in Nepe [c. 2] *mense mai, die xj* (1).

Mense novembris die xviij. Prete Iuliano d Arcangelo entra sostetuto de prete Antonio de Stephano in sancta Maria de Nepe, et capciande Arciprete de sancta ✠.

Mense octobris die xviiij. Fo giurata Rosa, meia sora, ad Cola de Foresta, mecterole fl. lxxx.

ANNO 1461.

Mense februarii, die secunda. Prete Angelo de Antoscio, *tunc vicarius,* puse uno comannamento nello accoro de sancta Maria, che non fossi nullo canonico che toccassi nula candela sensa licentia de lo cammorlengo (2); et allora era cammorlengo Menico de Stephano.

— *die quarta.* Lo magnifico signore Alisantro (3), fratello de lo duca de Milana et figlio de Sforza, fece lo obsequio per l anima de la matre in sancta Maria de Nepe.

(1) Intendi: « fu preso possesso del convento di S. Francesco », appunto eretto sotto Pio II, come appare dalla sua bolla. Cnf. RANGHIASCI, *Memorie di Nepi,* Todi, 1845; pag. 209: e *Index litterarum Apostolicarum in capsula sigilli Comun. Nepesine reconditarum* (ARCH. DI STATO IN ROMA, *Collezione degli Statuti).*

(2) Il ms. *Cam.°;* sciolgo secondo la forma preferita dal diarista.

(3) Pio II, in data del 2 dicembre 1460, spedì un breve al comune di Nepi, nel quale *commendat obedientiam Nepesinorum erga S. Romanam Ecclesiam, ac super receptione Alexandri Sfortiæ Ducalis Capitanei. Index* cit., e RANGHIASCI, op. cit., cap. XXII.

et convocance tanti preti, quanti ne pote trovare chi dentorno; et fuemmo in tucto circha ad lx prieiti. Li primienti fuero questi: Arciprete de Sutro, lo Vicario de lo Vescovo, Arciprete de Civita Castellana, tre predicatori de sancto Francesco; et fece uno magnifico pranso, et ad ciasche prete de uno carlino da vij.

— *die quinta.* Lo magnifico signore Alisantro [c. 2v] se parti de Nepe, et gine ad Pesoli (1) ad fare lo carnelevare co la femmena soa.

— *die xvj.* Prete Angelo de Antoscio, vicario de lo Vescovo, condada prete Benincasa in lxxx libre; et diceva che non aveva renduta rascione de li suei cammorlengnati de sancta Maria sej mesi sey mesi (2) et simele mente condada prete Benedecto de simele cosa.

— *die xviij.* Fo la prima die de quaraiesima; frate Bernardino de Sutro predica in sancta Maria; e lo Vicario non sende contentava, perche aveva proveduto per uno frate de sancto Agostino, mastro in tevologia.

— Caroso de Stephanello feri Vannozza de Taccolo, mogle de Maccione, et certe altre femmene.

— Lo Castellano tolze li beni a li figli de Barilone per cascione che Brancatio, figlio de Barilone, aieva masata la figlia de Sancto de Tortoglio, cio e Petruciola.

— *die xviiij.* Fo lessa una lectera in capitolo, che prete Victorio devessi mustrare certa absolutione de certa excumunicatione, che se diceva che aveva adosso: esso respuse che la bolla soa l aieva facta radare ad mastro Pietro cartaro, et non l aie; ma ben disse che lo Vescovo n aveva la copia, et ad quella fede ne staiemo noi.

— *die xviiij.* Fuemmo a pranso, in casa de Tento, factore de Iohanni Malavolta (3), prete Giverio, Iacovo de Picchio et io.

(1) *Pesaro.*

(2) Cioè: *di sei mesi in sei mesi.*

(3) Il nome di Giovanni Malavolta da Siena, concessionario dei

— *die xxj.* Fuero facte l uscia de sancto Tholomio [c. 3] per la mano de Antonio de Cellecto.

Mense martii, die quarta. Fo excumunicato prete Angelo de Antoscio per uno misser Antonio de Pistoya, commissario di N. S., per cascione che esso prete Angelo era

beni della Camera apostolica in Nepi, ricorre sovente nei registri della Camera medesima, per mandati a favore di lui, come condottiero d'armi al servizio della Chiesa. Il primo mandato, sotto Pio II, è del 12 dicembre 1458 per la somma di 800 fiorini in conto delle paghe sue e delle cento sue lance. ARCH. DI STATO IN ROMA, *Pii II, Divers.*, Anni 1458-1460, c. 58v. Tra gli altri scelgo i più notevoli. *Simili modo solvatis magnifico domino Iohanni de Malavoltis, gentium armorum S.mi domini nostri Pape generali gubernatori fl. auri de Camera Trecentos quos sibi, vigore brevis S.mi domini n. Pape mihi directi, pro residuo sue provisionis unius anni dari mandavit: aut Ser Alberto de Amelia eius Cancellario pro eo recipienti. Quos etc. Datum etc. Anno etc.* [1460] *die quarta mensis martii, Pontificatus etc. anno secundo. (Pii II, Divers.*, Anno 1460, c. 6). Il titolo di *gentium armorum s. d. n. Pape gubernator* ricorre questa sol volta, forse perchè tale ufficio gli cessò essendo stato nominato *gentium armorum s. d. n. Pape Commissario,* il nipote del Papa stesso, Antonio Piccolomini (ivi, c. 21).

Pel 1461 ricorderò un mandato di 80 fiorini del 14 giugno *pro prestantia decem peditum de novo sibi additorum, quatuor pagarum, et in deductionem suorum stipendiorum* (*Pii II, Divers.*, Anni 1460-1462, c. 156). Pel 1462 giova ricordare il mandato del 4 aprile per fiorini 4408 pel *Magnifico et strenuo armorum ductori d. Iohanni de Malavoltis ad stipendia S.mi d. n. pape cum lanceis* c. *et ped. cxxxv et lanceis 4.or cum dictis peditibus militantibus.... pro sua prestantia et in deductionem suorum stipendiorum. (Pii II, Divers.*, Anni 1462-1463, c. 3). Un unico accenno ai suoi fatti d'armi rilevasi dal mandato del 21 gennaio dello stesso anno 1462, di fiorini 53 e bol. 36, pagabili per esso al *Nobili viro Vangeliste Capo de Ferro civi romano in recompensam certorum damnorum per ipsum Iohannem et eius armigeros eidem Vangeliste in parte Insule de mensibus junii et julii proxime preteritorum datorum.... (Pii II, Divers.*, 1460-1462, c. 225). Il Malvolti moriva tra il finire del 1463 e il principio del 1464, e sotto la data del 13 marzo trovasi registrato un ordine di pagamento a favore del *prudenti adolescenti Cosmeo olim Iohannis de Malavoltis, dum vivebat, ad stipendia S.mi d. Pape etc. militantis.... pro residuo et complemento stipendiorum debitorum prefato Io. de Malavoltis.* (*Pii II, Divers.*, 1464, c. 30).

vicario, et aveva excumunicati certi homini che erano stati consiglieri, cio e Tento, Fiario, Ianni de Fiore et Paolo Todesco.

Mense aprilis, die ultima. Se parti lo signore Alisantro de Nepe, et stecte octo dij a Baccano.

Mense may, die primo. Mori Basile. *Obiit* Basile mio fratello *et fuit homo bonus, discretus et amabilis.*

— *die xxvij.* Prete Angelo de Antoscio capcia prete Iuliano de sancta Maria, che era substituto de prete Antonio de Stephano, perche non aveva la lettera de lo Vescovo, et stecte tre dij et poi torno co la lectera.

Mense iunii, die primo. Fuero interdicti tucti li priori de Nepe per certi debiti de sancto Paolo (1), et non fo dicta messa in sancta Maria in tal di, ne fo dicto vespero in sancto Andrea, che era la festa de sancto Rasmo.

Mense iulii, die xxvij. Fo data licentia ad prete Antonio de Iohanni Piccolino de Nepe, ad istantia de uno commissario, che si chiamava misser Christofano de Corgneto.

Mense septembris, die xiiij. Torna Matheo de [c. 3v] Mavilia ad casa de lo pate co li figli et co la moglie.

Mense octobris, die xviij. Fo commanato lo cavallo mio ad Tivoli, et noi per non cello mandare pagammo ad Antonio de Barbara carlini sei, et esso mena l asina soia per noi (2).

— *die xxv.* Prete Angelo de Antoscio, vicario dello Vescovo, se mise ad sedere nella seda dello Arciprete de sancta Maria, et stecte li pro fi che fo dicta messa per essere veduto da molte.

(1) S. Paolo di Roma. Cnf. DEGLI EFFETTI, *Mem. di s. Nonnoso*, pag. 11.

(2) Con breve del 19 agosto 1461 Pio II aveva ordinato al comune di Nepi di mandare *quinquaginta homines cum bestiis pro edificatione unius arcis in civitate Tiburtina, permansuros ibi per unum mensem. Index* cit. e RANGHIASCI, l. c.

— *eadem die.* Passa de la porta misser Lello vescovo de Nargne.

— *eadem die. Fuit batezata filia Marie, filia Sancti Tortogli.*

— *eadem die. Fuit refirmatus in officio potestarie* lo castellano.

Mense novembris, die tertia. Francesco de Mazano cominza ad tenere la scola in Nepe ne la cella de sancta ✠.

— *die ix.* L'Arciprete de sancta ✠ presenta una lectera a lo Vicario de lo Vescovo in sancta Maria, ne la qual lectera se conteneva, che l Arciprete devessi stare ad beneplacito de lo Episcopo, et l Arciprete disse, che ce voleva stare nelle cose rascionevole.

Mense martii, die tertia. Lo Castellano, lo quale si chiamava Menico de Montuccio, piglia prete Angelo de Antonio Pecoraro, et fecelo ad istantia de prete Angelo de Antoscio, *tunc Vicarius,* et paga un ducato; et quella sera, che lassa prete Angelo, piglia Antonio fratello di prete Cola.

Anno 1462.

Mense februarii, die xiiij. Canta la messa prete [c. 4] Angelo de Antonio Pecoraro, et abe le bifare (1); et fo pranzato in casa de Iacovo de Magnacaso, et fonce a pranzo Domenico de Montuccio de Sieno, castellano e potesta. Et, la sopradicta die, se gi in gratie la sora de Menico de Primavera, et lo dicto Menico non le volse fare le gratie, et prete Benedicto le fece esso, perche li parenti suei non avessero mancamento.

— *eadem die.* gi in gratia (2) la mogle de Antonio de Celle figlia de Mactheo de Masci.

(1) *Ebbe i piffari,* cioè cantò messa con accompagnamento di piffari. « Fuvi la Capella del Papa, che è cosa mirabile; li sua piffari che ad ogni cardinale arrivando, li faceano lor dovere ». — N. Machiavelli, *Lettere famigliari;* Firenze, 1883, pag. 47. Troveremo sovente lo scambio tra le due labiali *p* e *b*.

(2) *Gire* o *andare in grazia,* frase che non ha esempi nel volgare

Mense martii, die xv. Lo baricello cio e misser [c. + (1)] Antonio de Grosseto piglia Pedecuezzo et Biaxio de Lotieri de Lenzichia et fecele pagare quactro ducati per uno et quactro carlini. Pancopto paga doi ducati et Jacovo de Magnacaso paga septe ducati, et Angelo de Gilormo paga quactro carlini.

Mense may, die v. Passa papa Pio de la porta de Nepe, et posase nello curso, dove curre li fanti a pe nelle feste de sancto Romano, et li pranza et stectece circa sey hore; et in Nepe entraro certi Cardenali, lo vicecancellieri ..... (2) stecte nello vescovato; et lo Vescovo et li canonaci le fecero granne honore; et in quella di molti homini de Nepe favellaro a lo Papa, et tutti li scolta gratiosa mente.

— *eadem die*. Ciafra se vende uno bueno cavallo.

— *eadem die*. Ser Paolo renunza sancto Pancratio nelle mano de lo Vescovo, et lo Vescovo lo conferi ad sancta Maria, presenti questi testimoni: Angelo de Forte, arciprete de sancta ✠, et mastro Ianni sartore de Ronciglione; et questo fo nello vescovato.

— *eadem die*. Lella de Moscatiello stecte a lo Vescovo ad lamentare de mi et de Ciafra.

Mense iunii, die xiij. Torna lo Castellano in [c. +] Nepe da Siena, che era stato parecchi dii.

— *die xvi*. Mori Locretia meia zia, et octo di [c. 4v] arreto mori Petruccia mate de Cola.

Mense iulii, die primo. Se parti lo Castellano de [c. +] Nepe con tucta la famiglia et tucte le robe soie.

Mense septembris, die viij. Fuemmo ad Viterbo una frocta de compagni, et arecammo l ancutene de mastro Gi-

toscano, doveva aver particolare significazione nel dialetto nepesino, riferita a donna che era venuta meno ai doveri di fanciulla o di moglie. Confronta più avanti *tornare in grazia*.

(1) Segniamo con [c. +] il foglio di guardia, posto in principio del volume.

(2) Segue una parola indecifrabile.

verio *alias* Ciocio, et Iuliano de mastro Angelo vende per la rota, et non cella trova.

Mense decembris, die secunda. Giemmo a lo Vescovo che stava ad Bassano, et giemmo per lo facto de la ecclesia nostra prete Benincasa, prete Victorio, prete Angelo de Antoscio vicario, et io.

— *die xvj.* Fo certa contesa infra prete Benedicto et prete Angelo, la quale contesa fo questa: che, venendo una rede de Foligni a batizare, ademandaro de prete Angelo; et prete Benedicto, che era domodario, lo voleva fare esso. Insumma lo fece prete Angelo, et prete Benedicto remase contento.

— *die xxv.* Prete Victorio, cammorlengo de sancta Maria, non volze dare l offerta ad certi chierici, cioe Arciprete de sancta ✠, ne ad prete Giverio, ne ad prete Angelo de Antonio Pecoraro suo sobstetuto: quelli se ne appellaro a lo Vescovo, et lo Vescovo volze l avessiro.

— *die xxviij.* Fuemmo ad Crapanica Pancopto e Lello de Petrone et io: Lello e Pancopto vendero ad comparare pielli crapini, et io giei ad favellare ad prete Antonio de parenteze per Iacco, suo frate.

Anno 1463.

Mense januarii, die secunda. Lo Vescovo ce mise in [c. 5] mano de prete Benincasa et de lo Vicario et meye la deferentia de ser Pancratio et de la Frusta.

— *die tertia.* Fuemmo ad Craparica Francesco de Sansa et Iacovo de Gratia et io; et essi se aboccaro de la lorro parenteza de Cecca et de Iocovo.

— *die quarta.* Lo Vicario, cioe prete Angelo de Antoscio, leva de la porta de sancta Maria uno commandamento de misser Gabrielo de li facti de sancto Tholomio.

— *die v,* che fo la sera de la pasqua ephifania, gienno ad sancto Tholomio et cantammo vespero, et frate Berardino volse comizare *(sic)* ad dare le antifane, et noi non

voliemmo che pigliassero quella gerditione, et tornammo ad casa, et non voliemmo fare collatione con Rienzo de Recchie, perche non avessi quella iorditione (1).

— *die v.* Cantammo le vegilie ad Ruberto, et prete Benincasa fece cantare una lectione ad Menico de Stephano, et non ne disse parte.

— *die vi.* Prete Benincasa canta la messa in sancta Maria, et abe tamanta doglia de corpo, che bisogna che io cantassi lo vangnelie.

— *eadem die.* Fuemmo ad vespero ad sancto Tholomio una frocta de canonaci, et fonce lo Vicario.

— *die vij.* Prete Benedicto et io connanammo (2) [c. 5v] Ianni de mastro Antonio, che era stato factore de lo spedale de sancta Maria circha ad xiiij anni, et non aveva mai renduta rascione, et noi, de commandamento de lo Vescovo, la vediemmo et condannamolo in sey ducati, ad rascione de lxxij. bol. per ciasche ducato, et bol. xxxxviij; et fo bene tractato; et ad questo fo presente prete Victorio, Menico de Stephano et Cola Mocicoso, et fo nella piazza de sancta Maria.

— *die x.* Iuliano de Antonio de Castiello se acconcia (3) Angelo mio profi ad anno nuevo; et promectele per suo salario xv fiorini, et uno paro de panni, cioe braca et camisa, et quactro dij laboratori, et una annata ad Roma a lo perdono de Pasqua o de maio; et promectele una soma semente francha et libera, et una soma nelle recogle, et dale la spesa o vero doi quarti de grano lo mese; et ad questo fo presente Cola de Foresta et Piccione.

— *die x.* Fuemmo prete Benincasa, prete Angelo de Antoscio et io ad vedere certa differentia in fra la Frusta et ser Pancratio per lo facto de uno orto posto nello

(1) *Ierditione, gerditione* stanno evidentemente per *giurisdizione.*

(2) *Condannammo.*

(3) « Si acconciò il detto Antonello a soldo ». *Cron. Viterb.* cit., 83, nota 1.

spiazzo; lo quale orto ser Pancratio dice che e lo suo, che fo de Tomio Antonio; et questi de la Frusta dicono che e' de lo spedale de sancta Cruce, che nelle lassa Catarena de Antonio de Cimece; si che noi deliberamo che ciasche uno de li parti mustrino li loro rascione, et, vedute le rascione de li parti, ne consigliaremo a le spese de lo perdente; *que sunt Cesaris, Cesari, et que sunt Dei, Deo,* et uasta (1).

— *die penultima.* Lo Vicario de lo Vescovo fece [c. 6] uno comandamento ad Arciprete de sancta ✠, che, in termene de doi dij proximi da venire, devesse mustrare la lectera de la sustitutione de lo servitio de l arcipretato de sancta Maria, et, in caso che non la mustrasse, da quello in poi non l amectera piu a lo servitio de lo dicto arcipretato, et de questo ne foi rogato io, prete Antonio, presenti prete Benedicto, prete Macteo de Scalorza et Menico de Stefano. *Actum hoc in Nepe in portico ecclesie sancte Marie.*

— *eadem die et loco.* Fuero certe parole infra prete Victorio et Antonio, fratello de prete Cola, per lo facto de uno candeto (2) posto ad sancto Todaro, et fueronce moltiplicate certe parole infra mi et prete Victorio, per che me lamentai, che non aveva auta la parte de sancta Maria, et questo feci, perche disse che voleva gire per li mostaciueli (3); et esso mentiva per la gola.

— *die ultima. Fuit in loco ubi inveni N. et tetigit eam, sed tantum non potuit habere aliquid.*

— *Mense februarii, die quarta.* Fuemmo ad [c. 6v] sancta ✠ nello lueco de la desciplina per lo facto de l orto, che tene ser Pancratio, et in tucto volevano che io re-

(1) *Basta.*

(2) *Canneto.*

(3) Il ms. ha: *limostaciueli;* parmi dubbia la sola lettera *e*, che può essere pure un'*i*. *Mostacciuoli* sono una specie di pasta dolce: *gire per mostacciuoli* potrebbe essere un modo proverbiale. Do del resto con tutta riserva e la lezione e l'interpretazione proposta.

nunzassi la heredita de Caterena de Cimece, et io non la volsi renunzare.

— *eadem die.* Prete Victorio, cammorlengo, renunza li chiavi, et non volse essere più cammorlengo; et diceva, che non poteva fare l officio, per che lo Vicario nelle impedementiva, et che io aieva dicto, che non faceva bene ad fare chiamare l omini ad corte per le sepulture, et che aveva facto male de le lena (1) che aieva facte venire a li lavoratori; io dissi che era vero etc. Lo Vicario le commanda, che nollo renunzasse sensa licentia de lo Vescovo, socto pena di excumunicatione; et io ne foi adrogato, presente prete Benedicto et prete Benincasa et piu altri.

— *eadem die.* Rienso de Rechie me mustra una lectera de misser Gabriello, dove se conteneva, che era stato Arciprete de sancta Croce, frate Bernardino et Cristofaro de Stephano ad pregar misser Gabriello che le renonzasse Sancto Tolomio; et misser Gabriello disse, che non farria cobelle sensa lo capitolo de sancta Maria. *Bona voluntas habetur pro re completa.*

— *die v.* Torna prete Antonio de Stabia, et lassa Modesto in casa de Paolo Baglione, et Paolo senne porta molto bene.

— *die vj.* Lo priore et lo factore e certi altri de [c. 7] la Frusta so giti a lo Vescovo per lo facto de l orto infra la Frusta et ser Pancratio.

— *die vj.* Mori la mogle de Chiavaro, et prete [c. 7v] Victorio non volse dare le candele, ne volze partire lo pane, perche stava in preposito de volere renunzare lo cammorlengato; et la sera non volse pigliare la officiatura, et lo Vicario de lo Vescovo gi ad Corte et mena doi notari, et fecelo mectare nello fondo de la torre.

— *die xx.* Io prete Antonio giva in fuero che era [c. 8] quasi nocte nell ora de sonare *ave Maria;* et, quando fuei ad

(1) *Legna.*

pede a le scale de li figli de Melata, me mozica uno canone granne et gruesso et portava uno collaro de corame cosito; se meteresse (1) che nello pago. Et fone la domenica de carnelevare; quello giva cercando io.

— *die xxiiij* et fo lo primo die de quaraiesima, gienno la dimani ad gestro ne l orto, levai uno bue capaccio, che serria stato bello in campo de fiore.

Mense aprilis, die v. Vende in Nepe lo signore Alisantro et una soa femena; che se chiamava la Pacifica (2), et de l altro di se parti, et giosende a li bagni de Siena la soa Signoria et madonna Pacifica; et madonna Antonia (3) sende anno ad Pesoli.

Mense martii, die secunda.... Io Ianni de Cima de [c. 8^{v}] Vento factore della Camera apostolica per la Signoria de Iohanne Malavolta etc. vendo do et concedo lo laco de monte Ruesolo ad Menico de Iohanni de lo Borgheno et ad Iohanni de Iacovo et ad mi prete Antonio, *vice et nomine* de Vanni, per uno anno proximo da venire,.... per priezo et nome de priezo de ducati x i manco uno quarto et de c° libre de pesce; de lo qual pesce le darrando la mita questa quaraiesima, et che li sopradicti non ce ne posano recogliare altri pescatori... (4)

Mense martii, die vi. Frater Bernardinus predicavit in ecclesia sancte Marie de Nepe, et fuit secunda dominica de quatragesima; et era stato molti mesi che non ci aieva predicato, et aieva dicto, che non *avevano* (5) voluto li prieiti de sancta Maria, et non era vero.

(1) *Si meriterebbe?*

(2) Concubina del duca. V. RATTI, *Della famiglia Sforza,* Roma, 1794; p. I, 148, 159, nota 19.

(3) Altra « femmina » del duca, dalla quale forse ebbe quella figlia naturale, che portò il nome stesso di Antonia. RATTI, op. cit., pag. 144.

(4) Abbiamo creduto bene di inserire questo e alcun altro degli istrumenti, relativi all'amministrazione dei beni della Camera apostolica.

(5) Ho corretto l'evidente errore del testo: *volevano voluto.*

— *die x. Ciafra ivit ad dominum Episcopum, quia fuit dictum, quod Ciafra inibuit homines Mazani, quod non debet venire ad laborarare in territorio Nepesino, et non fuit veritate.*

— *die xxj.* Foligni mazia la mogle ad lo bueno [c. 9v] modo; intanto che gridaro a l arme, et le vecine acursero a lo romore.

Mense aprilis, die vij. et fuit .v. feria maioris [c. 10] *edomada.* Luca de Panacta se abia a lo viagio de sancto Antonio de Vienda, lo quale ad esso et ad noi faccia bona gratia et ad omne fedele christiano.

— *eadem die.* Se parti de Nepe madonna Antonia, femena de lo signore Alisantro, et giosende ad Pesori.

— *die xiiij.* Fuemmo ad Roma Tento et io, et asegniammo rascione dei doi anni, che era stato factore Tento, et de certe grano et orzo che rimase nelle mano del dicto Tento, de lo tempo che fo factore ser Antonio Frabica; et de tucte le cose, per la gratia de Dio, trovammo bona rascione, et avemmo la quietanza in forma.

Mense mai, die xv. Torna in gratia Angela [c. 12] figlia de Basile, et prete Benincasa et Andrea fecero nozze magnifiche, et fonce lo governatore et mastro Guido et molte altre persone da bene.

— *die xvj* . . . . . Io Ianni de Cima de Vento, factore de la Camera Apostolica per la Signoria de Iohanni Malavolta de Siena etc., vendo, do et concedo lo forno de la Corte ad Iacovo de Picchio et ad Ianni de Crapectino per uno anno . . . . per priezo de octo ducati....

Mense junii, die tertia. Io Ianni de Cima de Vento, [c. 13] factore de la Camera apostolica, me acconcio Mariocto de Sansa per tucto lo mese de agosto proximo da venire, et dolle per suo salario ducati .v., tre dii franchi, et dolle sei quarte de grano, et lo grano che deve recogliare: da lo netere in fora tucto l altre cose ce fa Ianni.

Mense octobris, die xxvj. Antona uxor Antonii [c. 24v] *Castelli de Nepe fecit obsequium pro anima mortuorum suorum,*

et fecit magnum prandium, et post prandium fuit contentio inter nos, et nemo volebat dicere, quod esset benefactum.

Mense novembris, die vj. Io Ianni de Cima de [c. 26] Vento, factore de la Cammora apostolicha per la S. de Madonna Francesca de Siena, alloco la mola de lo Ponte ad Antonio de Celle per priezo de xxx some de grano, cio e che sia moletura bona.

— *die vij. Obiit Paulus Cici, quia Iacobus eius frater incidit capud cum una accepta, et vixit xj dies. Fuit male factum; et dictus Iacobus exivit de Nepe causa Curie.*

— *die xvij.* Io prete Antonio stiecti ad Nargne con Iacovo de Picchio et con Sancto de Ciavallo, et portai novi decine de lino et cagniai ad pando de biada de Camerino, per fare una cappa ad Ciafra; et, quando tornai, trovai che era muerto Gennaro de Annecchino, et fo sepellito in sancto Gratuliano *ad grates etc. et, quod peius est,* Io ce remisi la cera, *et non solvit ceram neque officiaturam neque sepulturam.*

— *die xviij.* Mori Bionola, figlia de Pirlo et [c. 26v] portase una figlia in braccio; et pochi dii nanzi era morto lo marito, cio e Andrea de Frolla, et portase un altra figlia in braccio; et molto dubitavano li loro, di chi deveva essere la dote.

— *die xviiij. Franciscus Nucioli Peciche et Georgius magistri Antonii fabri, alias Ciocio, fecerunt questionem, et erant inter eos fideiussores in pena xxv ducat.; et dictus Georgius dedit unam percussionem dicti Francisci cum armis et sanguinis effusione.*

— *die xxiij. Frater Bernardinus de Sutro fecit obsequium in ecclesia sancti Tholomei de Nepe pro Deo et anima Usci filii Cornachie de Nepe, et invitavit omnes presbyteri de Nepe, et noluerunt ire; quia non fuerunt invitati quando ivit ad sepulturam ipse et filius suum.*

— *die xxiiij.* Essendo a collatione nello vallatoro de la cella de sancta ✠ disse Tortoglio, che se finara la mortarita, et che non morarando supra ad novi persone, et se

passa novi, che non passa quinici. Dio lo faccia per la soa misericordia (1).

— *die xxv. Presbyter Angelus Antosci de Nepe* [c. 27] *vicarius domini Angeli de Alteriis de Urbe, episcopi nepesini et sutrini, verberavit presbyterum Iulianum Arcangeli in platea sancti Eleuterii, sine causa aliqua, et postea ivit ad Curiam nepesinam, et multi rogaverunt dictum dominum Vicarium, quod non debeat facere sic, et - fac mandatum ut vadat in ecclesia sancte Marie, et ibi maneat, dummodo vos detis licentiam; - et sic fecit; et dictus vicarius straciavit modicum de cappinella, que habebat, presentibus hiis testibus videlicet: Francisco Sanse, Iacobo Antonio Pacchi, ser Iohanne Angeli, Angelo ortolano, ser Francesco de Fondis et Paulo ser Nicole, Luca Petucchi et Guimento Pauli Tronti, mastro Paulo Petucchi et multi alii supra . cc°. homines, omnibus de Nepe, quia currerunt ad gridum.*

— *die xxvj. Presbyter Iulianus fuit recarceratus in Sacristia, et stectit per noctem et fuit sabato de adventu.*

— *die xxvij. Presbyter Iulianus supradictus fuit liberatus: bona voluntas habetur pro re completa etc. et fuit causa Iacobus Antonii Paccha et Pedicotius et Andrea Renzecchia.*

Mense decembris, die vj. Obiit Lucas Petucchi, [c. 27v] *et in secundis vesperis fuerunt dicte vegilie. Presbyter Benedictus dixit, quod presbiter Georgius furavit unum carlenum; presbyter Georgius dixit quod non erat veritatem, et spoliavit se usque ad scrabulam. Melius erat quod dictus Georgius dedixet unum pugillum in faciem dicti presbyteri Benedicti.*

— *die vij. Georgius Teutonicus percussit Iohannem Grescole in brachio cum uno gradio.*

— *die xiiij. Fuit in Nepe presbyter Nicolaus frater Sancti Spiritus, et misit Romam .v. salmas grani, et nos comedimus cum eo in domo sua.*

(1) Circa questa pestilenza, e i pellegrinaggi e le processioni alla Madonna di Genzano, che hanno relazione con quella, vedi RANGHIASCI, pag 126 e le opere ivi citate.

— *die penultima. Obiit filia Tadei Ioannis Ciava-* [c. 29] *relli et fuit sepulta in ecclesia sancte Marie Madalene et altare sancti Macthei. Multi dicebant quod quando illa fuit sepulta tagnebat* (1) *Statium magistri Andree, et quod fuit scavatum. Interim venit Iannem filii dicti Statii cum una zappa in manu, et leonisavit* (2) *illam sepultura. Presbyter Angelus Antosci tunc vicarius excomunicavit ipsum Iannem, et postea pulzavit campane parve et magne ad illam excomunicationem; postea quam vicarius ivit ad arcem et convocavit brachium secularem, capiendi dictum Iannem. Ille Jannes recessit pro meliore partis etc. Fuerunt quatuor famulis de arce capiendi dictum Jannem.*

— *die ultima et fuit festum sancti Silvestri.* Fo tanta neve, che non fo dicta messa in sancto Silvestro, perche li canonaci et l altre persone non le vasta l animo ad girce per la molta neve et per le male vie.

— *die ultima. Entravit consiliarii Pancratius magistri Ciagle, Petrus Massaro, Antonius Crapectini, Antonius Macthei; et Camerarius est Stephanus Scaladore, omnibus de Nepe, et ipsi in suo consigliatu habebunt multa faccenda propter susidium caritativum contra Turcos* (3).

(1) *Tangebat.*

(2) *Ligonizzavit.* — Cnf. Du Cange.

(3) « Molto da fare » a cagion del sussidio apostolico ebbero pure i consiglieri che sedettero qualche tempo appresso.

die x martii [1468]

Constituti personaliter coram supradicto domino Potestate et me notario infrascripto Rentius Pertuselli unus ex prioribus civitatis Nep., Paulus Pedicotius et Lutterius Christofori Caroselli, Lellus Petroni, Iulianus magistri Angeli quinque ex octo consiliariis civitatis Nepesine, nomine dicte comunitatis, asserentes deliberatum fuisse per Consilium Generale fieri infrascriptam protestationem, pro ut dixerunt patere manu ser Pangratii cancellarii dicte comunitatis, dicentes exponentes et narrantes contra et adversus Paulum Grecoli, Vencium Gori, Ciafram, Angelutium Pacopti preteritos consiliarios civitatis eiusdem, quod cum dicti consiliarii non solverent subsidium thesaurario Camere apostolice, pro ut consuetum est in civitate predicta solvere, et exactum fuisse per Angelutium unum ex dictis consiliariis, protestati sunt etc. — *Paulus Gricoli* risponde: *quod*

ANNO 1464.

Mense januarii, die xi. Ego presbyter Antonius [c. 31v] *fuit in domo Domini et oscalavit altare magnum et omnia etc.*

— *die ultima. Ego presbyter Antonius fuit in loco supradicto cum magna letitia, et presentavit dominum meum, et fecit, sicut ille dixit,* ad gran Signore piccolo presente, *nec alia paratus ad mandata.*

Mense martii, die xv. Io Ianni Cima de Vento [c. 34v] factore della Camera apostolica per la S. de madonna Francesca alloco lo laco de monte Ruesolo ad Iacovo de Antonio de Picchio per uno anno proximo da venire per priezo.... ducat. xj manco uno quarto et libre de pesce lxx.

— *die xii.* Matre ma, Menicho, Machabeo, Pietro, Angelo, Sancto et Mariocto et Biaxio giero ad Mazano con intentione, che li signori cio e Domenico et Orso le rendesse la roba loro; pregamo Dio che sia cossi.

— *die xviij.* Ianni Cimaventi *alias* Tento, factore della Camera apostolicha per la S. de Madonna Francesca sorella carnale di misser Goro e sorella consobrina de Papa, vende lo laco ad Iannagnelo de Craparola; et prima l aieva vennuto ad Iacovo de Picchio et ad mi, et poi lo vende ad quello per uno quarto ducato manco, che quello che l aieva venduto ad noi, et la vendita, che fece ad noi, fo presente mastro Paolo de Petuccho et ser Antonio de Andrea de Frabica.

— *die xx. Presbyter Benincasa ivit Romam* [c. 38] *causa.... (sic) unum polletrum et ivit cum eo magistro Petro Cartario, et iverunt pedester.*

ipse non intendit litigare cum Comuni, et si ipse tenetur in aliquo ex nunc offert restituere et remittere et pagare ante quam discedat de Palatio. Il simile rispondono gli altri: *Angelutius,* come *cultor,* ossia collettore del sussidio, *obtulit se paratum assignare supradictis prioribus... introitum et exitum.* ARCH. DI STATO IN ROMA, *Liber Sententiarum, III Semestris, tempore regiminis d. Morelli de Tuderto,* c. 113.

— *eadem die. Archipresbyter sancte* ✠ *ivit Romam ad indulgentiam sancti Benedicti, quod vocatur Ierusulem.*

— *die xxij. Supradictus Archipresbyter in reversione cecidit ecum super eum, et franxit se unam gammam.*

Mense aprilis, die secunda. Predicavit in sancta Maria mastro Pietro de Viterbo frate de l ordene de sancto Domenico, et fece una bella predica de la resurretione de Christo et poi de la creatione de l omo, et fo molto bella.

— *die tertia.* Torna in Nepe Domenico de Montuccio et la mogle; lo quale Domenico e castellano, governatore et potesta.

— *die quarta. Fuit in Nepe frater Iohanni* de Tivoli, lo quale predica per la Crociata, et, la prima cosa, fece diciare una messa ad honore dello Spirito sancto, et poi feciemmo la processione per tucta la terra, et de po questo lesse in sancta Maria una bolla autenticha, et quanto meritava chi faceva bene alla Crociata, et quanto commecteva defetto chi po fare che non lo fa.

Mense aprilis, die vii; et fuit sabato in Albis. [c. 39] *In ista Civitas Nepesina non fuit celebrata missa propter denariis de Turchis, et similiter fuit dominica, quod fuit octava pasce, non fuit celebrata missa, nec in sancta Anastasia, quod illa die fuit consecrata; ipsa die ante Vesperum fuit predicatum in sancta Maria, et post Vesperum fuimus ad fontem secrete.*

— *Magister Sanctes de Formello* (1) *actavit gamma ar-*

(1) Questo chirurgo, che, come vedremo, operò pure il nostro diarista, pare avesse qualche valore e clientela molta, ma scarsa rimuneratrice delle sue cure. Tra le cause infatti trattate innanzi a ser Morello da Todi, podestà e castellano di Nepi, leggiamo la seguente:

Die 14 Novembris [1467]

Pro m.° Sancte de Formello petitio contra Introscriptos.

Ad instantiam et petitionem Santis de Formello presentis et petentis non in modum libelli sed simplicis petitionis et soli facti narrationis F[*ranci-*

chipresbitero Sancte ✠, *quia non erat bene actata per Antonium de Cellecto.*

Mense mai, die secunda. Sit memoria mei presbyteri [c. 42] *Antonii quod fuit* [*in domus . . . . romana*] (1).

— *die tertia. Fuimus Mazano presbyter Antonius Piccolini,*

scus] C[*astaldus*] *retulit citasse heri sero pro isto die et hora infrascriptos homines:*

Gasparem montis Rosuli, a quo petiit sibi dari et solvi bol. settuaginta settem occasione sue mercedis pro visione certarum orinarum ac etiam occasione nonnullarum rerum allatarum per ipsum Gasparem de apoteca dicti magistri Santis pro infirmitate sue uxoris....

Seguono altre sette citazioni di cui la più notevole è l'ultima:

Item Blasium de Mazano, a quo petit sibi dari et solvi quatuordecim ducatos cum dimidio occasione sue mercedis pro quadam cura de nonnullis vulneribus, facta per ipsum magistrum Santem cuidam filie dicti Blasii nomine Care, in qua supradictus magister Sanctes stetit per dies viginti novem ad servitia supradicte cure omnibus suis sumptibus et expensis.

La parte avversa dichiarava di non esser tenuta che a 20 bol., pel resto voleva rimettersi al giudizio *unius vel duorum aromatariorum*. Sante risponde che in Nepi *non sunt homines experti nec docti de tali cura et medela..... sed tamen contentatur dictam curam mittere ad consilium expertorum doctorum in arte medicine in Urbe vel in aliis locis existentium.* Venuti alla nomina dei periti Sante elegge *m. Blasium de Sutro;* Biagio *m. Robinum de Nepe.* Ma Sante rifiuta costui perchè *est barbitonsor sine scientia....* e perchè è suo emulo. La parte convenuta insiste e ottiene di far visitare la malata da m. Rubino e da m. Giuliano, non ostante la opposizione del procuratore di Sante, che protestava che *si aliquid in dicta cura supervenerit, fuit culpa et defectu illius Care, cum culpa non sit vini, sed bibentis. Liber Sententiarum, III Semest.*, c. 27, 28, 31.

Altra volta *magister Sanctes de Formello* e *Iulianus magistri Angeli de Nepe* appaiono arbitri in una causa *inter Gasparem Ciceronis et Franciscum Castaldum.... ad estimandum curam factam Agnolo filio dicti Francisci occasione vulneris, quod fecit sibi Minicus filius dicti Gasparis.* Udita la relazione di *m. Robini de Nepe qui dictum Agnulum curavit* apprezzarono detta cura nella somma di dodici carlini papali. *Liber Sententiarum, II Semestr.*, a. 1467, c. 109. Cnf. ivi parecchie cause di m. Rubino pur contro clienti per negata mercede.

(1) Le ultime parole sono cancellate.

dominus Antonius Mancinus, Pontianus vir armigerus, et ego presbyter Antonius et locuti fuimus cum domino Domenico (1), *ut habeant recommissi isti mei consanguinei et predictus Domenicus fecit redidit* (2) *sibi duo bestie baccine et unam vegetem vini et octo salmas grani.*

— *die xij. Ego presbyter Antonius ser Antonii cepit scribere Perello Antonii Gorii, et ipse promisit unum par aloche bone et optime de bono et optimo corame.*

— *die xv.* Casbarra de monte Ruesolo fo ferito [c. 43] da uno provisionato del Capetanio, lo quale se chiama Galiocto corso, et cinque altro fanti, li quali erano con lo dicto Galiocto; et io prete Antonio giei ad monte Ruesolo la matina per tempo, et menai lo dicto Gasbarra in Nepe, et posisi in casa de Iacovo da Frollino.

— *die xxvij. Presbyter Angelus Antosci cepit colere cappella Trinitatis, et Venci cepit facere expentas.*

Mense junii, die vii. Presbyter Romanus Petri dixit quod usus Teutunica in domo Margarite erat malum.

— *die xi. Fuit in Nepe dominus Michael de Sutro* [c. 43^{v}] *pro certa controversia infra presbyterum Benedictum Nucci Colelle et Andrea Antonii Romani et Pedicotio ab altera parte et stetit in Nepe..... (sic).*

— *die xv.* Misser Michele de Sutro de certa [c. 44] sententia infra prete Benedicto et Catalano da una parte et Andrea spetiale et Pedicuezzo da l altra, et fonce molta trivolatione, et nulla de li parti non e contenta; et questo intervene che la rascione non a lo lueco suo; che se l avessi non giera bene per qualche una de li parti.

Eodem anno et mense junii, die xviij. Papa Pius [c. 44^{v}] se mosse da Roma per annare contra li turchi: pregamo Dio, che sia salute de la fe christiana et destructione de li turchi.

(1) Domenico d'Anguillara.
(2) *Fecit reddi.*

Mense junii, die xxviiij. et die xxv. et die xxvi. et die xxvij. et die xxviii. dicti mensis passaro da monte Ruesolo piu de quactro milia infra todeschi unghari et franciosi, che erano venuti ad Roma per gire contra a li turchi (1), et condusserose in Roma, et quando fuero in Roma, le parse essere delegiati et non poteveno avere denari, et fuero male receputi et pegio tractati: vero che lo Papa era abiato per fiume como e dicto de supra. Et per questo respecto essi l ungari senne andaro mesi desperati, et decevano che non volevano credere piu in Papa, ne in [c. 45] predicatori, et che, li primi che trovavano, li volevano fare male acapitare; et, secundo che se dice, nanzi che se partissero de Roma, fecero de bructi scrizi, et dicese che amazaro circha ad septe homini, et quando passaro per queste strade, robavano come cani.

— *die xxviij.* Fuemmo tucti li prieti de Nepe ad vespero ad sancto Pietro, per la festa de sancto Pietro et de sancto Paolo; et, dicto che fo vespero et fatta collatione, giemmo ad casa de Paolo Todesco ad sepellire una creatura che non era de tri (?) mesi et, sepellita che l aviemmo, venendo per fuero prete Giverio et io, trovammo Gabriello, nepote de prete Antonio de Stephano et figlio de Ianni Victorio, et voleva comizare affare li mocti contra ad uno parente mio, con dicere: pigliate la pace toia che non e vero cobelle. Et questo fo per certa facenda di Angelella de Ceccolo Macina et de Antonia de lo spedale; che volevano fare alcuni, come quelli che semmenano le fave nello muro; cossì e stato commenentre ad quelli tali calunniatori, che fando de quelle cose, che usano de fare essi, cosi pensano che faccia una persona; ma perche essi so preni de vergogna voriano avere compagni ad mal fare, perche scordassero le loro malignitade. Et io lo intesi

(1) Cnf. Card. Papiensis, *Commentaria* (Francoforte, 1614), lib. I, pag. 357.

molto bene, ma prete Giverio se infegnia de nollo intendere, ma lo intese meglio che uno sordo. Ma io ne piglio la bona volonta de questi tali caluniatori.

Mense julii, die viiij. Gregorius Nepesini, Fala- [c. 70] *scus, Calabrese et Iacubello iverunt in campum.*

— die xv. Angelus Fortis, archipresbyter sancte ✠ *de Nepe, excumunicavit Ianni Factoris in excumunicatione papale, et fuit in die sancti Quirichi et Juliecte.*

Mense augusti die v. Domenicus de Muctucii de [c. 71] *Sena gubernator in dicta civitate precepit et mandavit Archipresbytero sancte* ✠, *quod debet rendere rationem* [*de*] *toto tempore, quo fuit Camerario Camere apostolice, et ipse appellavit ad Ligatum, quod erat ad sanctum Martinum prope Viterbium, et fecit pro non debere videre dictam rationem et similiter de furno Macthei Masci.*

— die xvij. Fuit ser Francicus de Fundi ad [c. 71ᵛ] *montem Ruosulum, et dixit Papa erat mortuus.*

Mense septembris, die prima. Intravit consiliarius Ciafra et Amicus Cariavallis, ser Pancratius Mazochi et Georgius Schincari; et Cammerarius fuit Sanctes Antonii Colusie alias Sciappo.

Mense agusti die xiiij. Obiit papa Pius in Ancona, [c. 72] *et fuit latum Romam.*

— die xviij. Intraverunt Cardinales in Conclave.

— die xxxᵗᵃ fuit creatus papa Paulus secundus.

Mense septembris, die quarta. Obiit comes Eversus Anguillarie, et fuit sepultus Rome in Ecclesia sancte Marie Maioris, quia ibi erat sepultus pater eius (1).

— die quarta. Dominus Domenicus et Ursus Comitis (2) *habuerunt Anguillara post mortem Eversus Comes.*

— die vi. Fuerunt pro masciaria ad dictum Papam [c. 73ᵛ]

(1) Vedi P. ADINOLFI, op. cit.

(2) *Helena de Anguillaria Prefectissa,* sorella del conte Dolce e del conte Everso, nominava suoi eredi i nipoti *Dominicum et Ursum Comitis Dulcis Comites Anguillarie,* con testamento del 30 luglio 1465 pubblicato da P. ADINOLFI, op. cit., pag. 129-130.

ser Pancratius et Blaxium Iuliani ser Antonii, tunc consiliarii, et dominus Cristofarus Morsellecti et Sancte Luce magistri Iacobi, ammasciatores, et habuerunt certas gratias, maxime unum subsidium, et quod officiales debent stare ad scindicatum (1).

— *Papa Paulus fuit coronatus die xv mensis septembris.*

— *Mense Septembris, die xviiii.* Torna Rienso de Recchia da Roma, che era stato per lo factorato, et fo dicto che era facto; ma me pare che non agia arrecato la commessione, ne breve; perchè anche non e officiale che l abbia auto; et questo credo lo faccia N. S. perche anche non a auta Hostia ne Civitavecchia, ne Seigiano. Castiello sancto Angelo l abe quella di che fo coronato (2).

— *die xviiij. et la die nante.* Faciemmo doi exequii per l anima de Pancratio de Zannelli et de li figli et non ce fece pranzo, ne collatione non fece, secondo l usanza.

— *die xxj. Recessit Archipresbyter sancte Marie de Nepe et ivit Romam; et, ante quam recessisset, fuimus in domo Angeli de la Valle.*

Mense octobris, die secunda. Papa Paulus manda in [c. 74] Nepe uno Castellano de Nargne che staiessi per Castellano, nella roccha de Nepe; et porta lo breve, como esso era vero Castellano; che prima ce stava Domenico di Moncuccio da Siena. Et questo Domenico non volse aceptare questo de Nargne per Castellano, et adomandava esso Domenico ad quello de Nargne doi milia ducati. Quello se torna innereto et gise con Dio, vedendo che non era receputo. Et la communita abe tanto ingnengnio, che pigliaro Do-

(1) Vedi la nota 1, alla pagina seguente.

(2) Circa la presa di possesso di Castel sant'Angelo rechiamo il seguente mandato del 17 ottobre: *Lu. etc. Lau. etc. solvi faciatis vobismet thesaurario floren. auri de camera viginti pro totidem, quos dedistis manualiter S.mo d. nostro Pape in castris sancti Angeli de urbe, prima vice qua intravit dominus noster dictum castrum, in quo Sua Sanctitas donavit provisionatis dicti castri fl. xx et bon. xxxvj. datos pro quibusdam capsis portatis de dicto castro ad cameram apostolicam, quos etc.* — *Pauli II, Divers.*, a. 1464-1466, c. 16.

menico de Montuccio, et miserolo in mano de Savo de Pratarello de Roma, potestà de Nepe, che lo tenesse ad istantia del Papa; et, subito preso, annaro ad Roma li masciatori, cioe: Sancto de Luca et Biaxio de Juliano de ser Antonio, mio fratello; et annaro ad Monsignore de Rovana, et nararole lo facto, como stava; et Monsignore l abe monto caro, et fecele careze; et subito lo scripse ad N. S., et mandance lo suo secretario, secundo rescripsero li masciaturi sopradicti per Calabrese (1).

— *die quarta. Fuit in civitate Nepesina dominus* [c. 74v] *Gabriel de Narnea, tesaurario Patrimonii, et voluit faurire*

(1) La lettera di Paolo II, con la quale ordina *quod Dominicus de Montuccis Senensis Castellanus et Gubernator debeat stare scindicatui,* diè pure a quei di Nepi *licentiam ordinandi statuta, et relaxat tertiam partem sussidii pro reparatione murorum.* Poco dopo il papa *mandat permicti recessum faciendum a civitate Nepesina per Dominicum de Montuccis iam Castellanum absque aliquo impedimento.* — *Index* cit. Dalle notizie del nostro *Diario* appare, che, se quei di Nepi nella gara fra i due castellani avevano tenuto sotto buona custodia il Montucci, non meritano tanti rimproveri, quanti loro ne fa il RANGHIASCI (l. c.) — Del resto tali rivalità tra i nuovi e i vecchi castellani dovevano essere piuttosto frequenti. Entro un registro dell'imposta del sale di questi stessi anni (1462-1464) ho trovato un foglietto, nel quale un castellano invoca le informazioni del tesoriere di Perugia, per iscolparsi dall'accusa di violenze contro il suo successore. (ARCHIV. DI STATO, *Dogane del Patrimonio*). — *R.de pater amice noster carissime. Intelleximus qualiter dominus Petrus Jacobus de Spoleto olim castellanus, postquam habuit intersignia a domino Benedicto ejus subcexore, distulit eidem arcem ipsam consignare per biduum, et quod in consignatione dicte arcis ad nonnulla contumeliosa verba et alia minus honesta ad invicem devenerunt, et quod ipse d. Petrus Jacobus ex arce ille usque ad claves exportavit. Quare cupimus de premissis omnibus, ac etiam de aliis operibus dicti domini Petri Jacobi particulariter tuis licteris certiorari. Dignetur V. R. D. supradictam minutam R. D. Cardinali sancti Marci ostendere, et quod lictere dirigende D. Thesaurario perusino conficiantur, et illas mittere curabo, ut veritas clarius elucescat, quod loco summi muneris postulo a R. D. V. cui me humiliter commendo. — V. R. D. — Servitor Petrus Jacobus supradictus.*

unum suum consanguineum propter introitum arcis Nepesine, quia habebat electionem castellanatus; tunc cives Nepesini fecerunt consilium; et deliberaverunt, quod non intrasset in arce usque ad reversionem amasiatorum, et sic fecerunt.

— *eadem die, et festum sancti Francisci, vidi quadam scriptura, in qua erat, quod sanctus Franciscus obiit anno domini millesimo cc°xxvj;* che numerando aveva allora doicento xxxviij anni; si che e bueno sapere de molte cose bone.

— *die v.* Fo ammazato lo castellano de Tivoli a canto ad Torre Sanguignia de Roma per li mali portamenti che aveva facti, et fo ammazato da certi romani et tiburtini, ad chi aveva fallito; *recepit mercedem suam.*

— *die vi. Intravit in Arce Nepesina Iacobus dello Treculo pro Castellano dicte arcis una cum frati suo,* ser Victorio, et certi altri famigli de lo dicto Trecolo; et remanece Valente, che gia fo famiglio de Menico de Montuccio, et uno Gezo, pur famiglio de Domenico de Montuccio de Siena, Castellano passato.

— *eadem die. Presbyter Iulianus Arcangeli ivit ad castrum sancti Elie, et est presbyter, Castellanus, officialis et omnia, quæ oportet facere in dicto castro, ad instantiam et voluntatem domini preceptoris sancti Spiritus, ad beneplacitum suum; et habuit bullas et privilegio dicti castellanatus et officij, ut dictum est.*

— *eadem die. Dominicus de Montuccius* de Sieni, altra volta Castellano, fo capciato de li ferri, che teneva in Corte de fuero, et fo menato nella roccha, et messo presone ad instantia de Nostro Signore papa Paulo, lo quale Dio conservi in bueno stato.

— *die vj. Lollus fuit captus a baricello in Viterbio.*

— *die viij. Fuit unum baricellum in burgo* [*Civita*] [c. 75] *Castellana capiendum Gregorium nepesinum et.....*

— *die octava. Fuit Nepe quemdam Baricellum capiendum ser Iohannes et Piscitellum obcasione denariorum, qui fuerunt furati Margarite uxori Carte, quia dictus Piscitellus incusavit ser Ianni, quod furavit dictos denarios etc. Consiliarii noluerunt*

quod ivisset, quia est quedam bullam, quod illi, qui commictunt maleficia in Nepe, Nepe puniuntar, et sic dicit bulla nostra; et ista fuit causa non iverunt. Tunc erant consiliarii Ciafra, ser Pancratium, Amicus Cartavallis et Georgius Schincari.

— die viiij. Angelus incepit servire Angelo Ieromini per unum mensem, et dabit pro suo salario duas quartas maiese et duas quartas grani pro expensis, et quod ipse Angelus debet actare certam linanche (1) *quod est pro fante Tortellatio.*

— die octava. Presbyter Angelus Antosci, vicarius domini Episcopi, ivit pro visita episcopati, et prima die fuit in Mazano.

— die xxviiij. Obiit Iacobus de lo Trecolo Ca- [c. 75v] *stellano in arce Nepesina, et stetit pro castellano die xxiij; eodem die obii Victorius fratrem eius; et die penultima dicti mensis fuerunt sepulti in ecclesia sancte Marie de Nepe:*

— Eodem anno mense et nocte. Erat ibi recarceratus Dominicus de Montuccio de Senis, olim castellano, et dictus Dominicus exivit de puteo, et fecit quedam armatam.

Mense novembris, die vj. Fuit Nepe quedam scindicus ad scinticare Dominicum de Muctucio, olim castellano, et dictus scindicum erat de Noceto.

Anno 1465.

Mense januarii die xxvij. Ego presbyter Antonius [c. 47] *quondam Iuliani Ser Antonii Rector ecclesie sancti Gratuliani confiteor habuisse e recepisse a Griccio et Angela eius uxore ducatos quatuor ad rationem bol. lxxij pro quolibet ducata, quos debet solvere et pagare usque ad summam et quantitatem de octo ducat. pro una planeta pro dicta ecclesia....*

— die xxviij. Infirmavit et habuit magnum male. [c. 47v]

Mense februarii die iii. Ego presbyter Antonius [c. 49] *deficit in via, quia erat infirmus.*

— *die xxj.* Savo Pratarello de Roma, podesta de Nepe, reinvesti Andrea Spetiale de la porticha, la quale ad Cor-

(1) La lezione è assai incerta.

taparte nello sposede; et cossi per lo castallo nello fece reinvestire et mectare in possessione, et cossi commanda ad Francescone castallo, presente ser Pancratio de Mazuecchio et Fargore de Taliano; et lo dicto Francescone piglia la chiave, et gine ad aprire la dicta porticha, et investine Andrea presenti etc.

Mense martii, die xvij, Fuit crastato unum filium Me[nici] Luce Petucchi, et erat in etatis duobus annis.

— *die xxvj.* Fo martorito ser Iohanni *ad istantiam* de Francesco de Mazano, e non fu trovato in fallo ne esso, ne lo figlio; si che non fo bene facto avere guasti de la persona doi homini ...stia de questi cotali.

— *die ultima. Transivit dominus Napoleonus* [c. 49v] *prope portas et fuit* ad Todi perchè aveva facta mutatione et eranoce entrati li exiti et mena con esso doi belle squatre de gente de arme (1).

Mense aprilis, die primo. Passa lo figlio de lo Re de Raona da la porta, et era de tempo de xiiij anni, et annava con esso lo magnifico Cavalieri de li Orsini, et menava con esso molti cavalieri et persone de assai, et giva ad Milana annarrare una soa quinata, figlia de lo duca de Milana (2).

(1) Intorno le fazioni che laceravano la città di Todi, vedi Pii II, *Commentaria*, lib. X, pag. 270. Il ch. signor conte Lorenzo Leonij gentilmente ci ha comunicati alcuni documenti risguardanti le relazioni di Napoleone Orsini con Todi, fra i quali una deliberazione consigliare del 1° aprile 1465, in cui fu vinto il partito di fare un donativo al Commissario apostolico e all'Orsini. Non crediamo il caso di pubblicare qui tali documenti, mentre potrà farlo meglio e in migliore occasione il signor conte Leonij stesso.

(2) *Vienesius etc. Lau. etc. De mandato S. d. n. Pape super hoc vive vocis oraculo nobis facto et auctoritate Camerariatus officii, cuius curam gerimus de presenti, p. v. presentium tenore committimus et mandamus, quatenus de pecunia Camere apostolice, ad manus honorabilis viri Gasparis de Ricasulis dictarum pecuniarum [depositarii] perventis seu primis perventuris, retineri faciatis per ipsum Gasparem depositarium usque ad*

— *eadem die. Dominus Antonius Mancinus ivit Romam occasione domus quam emit a Parmisciano.*

— *die x. Fuit Nepe unum* bagactello, che giocava più politamente che io mai vedessi.

— *die xiij.* Se parti Parmisciano de Nepe, et anna ad Parma con molti denari et doi cavalli belli et uno mulo (1).

— *die xxv. Angnila filia Venti alias Tente et uxor* [c. 50] *Celsi filius Toti* retorna colo marito ad casa [de] Toto per le mano de lo Vicario de lo Vescovo et de l Arciprete de sancta Maria et de Sancto *mastri Iacobi.*

— *die xxvij.* Biaxio de Ciano de Mazano scappa de presone de Mazano, che lo tenevano quelli signori (2) ad torto, sensa nulla rascione, si che ad Biaxio le fo necessario pigliare partito per non sence morire, et vendesende

summam et quantitatem mille octingentorum quadraginta unius florenorum auri de Camera et bo. quimquaginta quinque pro totidem, quos ipse Gaspar nuper ad requisitionem egregii viri ser Benedicti de Fusecchio S. d. n. Pape familiaris exposuit in diversis rebus et victualibus oportunis in honorando Ill. dominum Fredericum filium Ill. domini Ferdinandi Regis neapolitani ac Ill. dominos Principem Salerni et Principem Bisignani aliosque plures dominos de comitiva dicti domini Frederici, octo diebus quibus in alma urbe fuerunt; que expense vise et examinate fuerunt per R.dum patrem dominum A. de Forlivio apostolice Camere clericum, ac approbate prout in quadam cedula seu quinterno manu ipsius Antonii subscripto, et in apostolica Camera dimisso; — quos mviij^{c}.xlj f. et baioccos lv. in vestris reddendis computis admicti faciemus. Datum Rome sub nostri signeti impressione. Anno a nativitate domini Mcccclxv. Indictione xiij^{a} die xxiiij^{a} mensis aprilis Pontificatus vero S.mi in Christo patris et d. n. d. Pauli divina provvidentia pape II. Anno Primo. (ARCH. ROM., *Pauli II, Divers.*, a. 1464-1466, c. 82). Cnf. *Cron. di Viterbo* cit., pag. 90. *Quinato-a* per *cognato-a* ricorre anche nelle dette *Cronache.*

(1) *Ludovicus etc. R. p. d. Antonio etc. solvi faciatis strenuo armigero Parmisano de Nepe ad stipendia Sm̃i domini nostri Pape et Sancte Romane Ecclesie militanti florenos auri de Camera quinquaginta in deductionem suorum stipendiorum. Quos etc. Datum Rome die xxviiij mensis aprilis Mccccclxiij. — Pii II, Divers.*, 1462-1463, c. 134.

(2) Domenico ed Orso, conti di Anguillara sopra ricordati.

ad casa con granne fatiga. Li signori pigliaro Pietro fratello de Biaxio et Sancto figlio de Pietro, et feceli gire presone ad Anguillara, et miseli presone socto a la scala lo pate et lo figlio, et tenneli socto la scala una die, et poi li capcia de socto la scala, et tenneli su nella rocca doi dii, et lassa Sancte et tende Pietro per spatio . . . . . (sic).

Mense mai, die xvj. Archipresbyter Sancte ✠ *ivit* [c. 52] *ad Balneum, et ibi erat frater Bernardinus de Sutro, et ivit cum eo Grisostomo suo nepote.*

— *die xviiij. Dominus Antonius de Mancinis intravit in officio Potestarie in civitate Castellana, et ivit cum eo pro iudice Grisostomo, et pro miles Silvestro Johannis Vergorii.*

— *die xxij. Presbyter Benincasa fuit Romam cum* [c. 52v] *intentione loquendi cum domino Nostro Signore.*

Mense junii, die prima. Dicto presbytero Benincasa locutus fuit cum domino nostro, et habuit bonam spem.

— *die tertio. Papa Paulus accepit castrum Arigrani.*

— *die iiij. Bufalarii portaverunt traves pro reparatione ecclesie sancte Marie de Nepe, et pro quolibet trabe fuerunt octo bubali.*

— *eadem die, hora vesperorum. Quedam magister erat Nepe cum filiis Luce Nelli, et ille magister fecit quedam versi, et posuit prope Imaginem gratiarum.*

— *die vij, in sero, hora xxij. Ego presbyter An-* [c. 53] *tonius infirmavit et stetit magis male etc.* Giva de corpo, doglia de testa, vomaco, doglia de schiena et una poca de pontura de reto la spalla ricta.

— *die viiij. Papa Paulus donavit presbytero* [c. 53v] *Benincasa ducatos x, quia debet facere unum mantellum sicut alii capellani.*

— *eadem die.* Marianus Antonii torna da Corgneto ammalato co la febre corgnetana et *similiter* prete Victorio.

— *die xiiij. Dictus presbyter Benincasa misit ad papam Paulum quedam pisciculi de Falischa, quos portavit Ianni Me-*

nico filio Rensii Pertuselli, et dictus Ianni Menico dedit dicti pisciculi Luca Nelli, et dictus Lucas presentavit domino nostro pro parte dicti presbyteri Benincase.

— *die x. Fuit quedam lupus in tenimento Vetralle, et dictus lupus erat rabiosus, et morsit quatuor homines, et inter alios erat unum virum quod vocabat Carne zalata, et pro dictum morsum obiit.*

— *die xiij. Crisostomus de Gallesio fuit Nepe, et revertit de Civita Castellana, quod erat Judex ad .... dummodo dominus Antonius erat potestas, et illa die obierunt v. persone in civitate; et dictus Grisostomus fuit ad videndum Modestum, quod erat infirmus.*

— *die xvij. Fuit* Biacco de Mazano in Nepe, et Rienzo de Bionnola et io le acconciamo una sarrechia.

— *die xxv.* Se aduna lo campo de la Ecclesia [c. 62] ad sancta Sosanda de Civita Castellana, et stecte li per spatio de iiii dì, et adunati che fuero più de milli persone.

— *die xxviij.* fo la di de sancto Lione. Gine lo campo ad Diofebo et ad Francesco, frati carnali et figli del conte Averso. Lo campo gine ad petitione de la Ecclesia, et fo capitanio la S. di Napoleone Orsino, et li suei conductieri erano: Andrea Conte, Menelao et Securanza figli del Prefecto, et Bartolomeo de Crapanica, et molti altri conductieri. Et in questo presente die cursero tucte le terre de questi Signori, et fegerole molto danno; et la sera fo preso Venci et Janni Coluza et Tartaglia de Miscere et Paolo de Jecto; ma Paolo scappa per la gratia de Dio.

Mense julii, die secunda. Vende la novella in Nepe, [c. 62v] como frate Cola de Ianni Castiello era preso a le vigne de Viterbo, et gito presone ad Vetralla.

— *die quinta.* Prete Cola gessi de presone, et paga ducati xv.

Mense julii, die iiij. Vende lo conte de Robino et tolse Ginevi et Carbignano per la Ecclesia; et Crapaniella stecte

ad pacti, et Vetralla grida: viva la Ecclesia; et Diofebo se remise nella rocca. Francesco stava ad Craparica, et fugisende, et gine ad Ronciglione, perche lo frate de lo Mancino lo volse amazare per menecta (1) de lo frate.

— *die v.* Fo presa Craparola per lo Conte de Robino et per lo Cardinale de Tiano.

— *die vj.* Lo Conte de Robino et lo Cardenale de Thiano annaro ad campo ad Ronciglione, et subito gionti li diero la bactaglia, et infocaro una casa.

— *die vij.* Se volta Craparica et dierose a la Ecclesia in mano de Monsignore de Thiano et de Napolione; et Craparichesi pigliaro Francesco, che l era Signore, e presentarolo ad dicto Monsignore de Thiano.

— gi ad Ronciglione la pumarda (2) del Papa adcompagnata da l omini de Nepe, et ad farle la via che ce potessi adrivare.

— *die octava.* Torna prete Cola in Nepe, che era stato presone ad Vetralla, vero che era stato certi dii ad Frabica.

— *eadem die.* Biaxio de Nardo Longo anna in [c. 63] campo ad Napolione, che era capitanio de la Ecclesia, che era ad campo a li fig[li] del conte Everso; et lo dicto Biaxio anna per uno salvo conducto per poter salvare certe bestie de lo Arciprete de Vetralla et de Pontiano.

— *die octava.* Li figli del conte Everso perdiero in tucto la Signoria; Ronciglione, Vetralla et tucte l altre.

— *die x.* Torna de presone Venci et Janni Coluza.

— *die x.* Staieva lo campo de lo Conte de Robino ad Cava Reticielli, et faceva molto danno a l omini de Nepe, a li grani; et fecero pegio, che feriero molti homini ad morte, li quali so questi: Antonio de Castielle, Janni de Crapectino et Janni Coluzza et Martino de Capo Roscio;

(1) *Vendetta.*
(2) *Bombarda.*

et Frabitio tornando da fore, che era stato ad quella costione, feri uno Romaniello, che le parse saccomando.

— *die xj. Obiit Janni Crapectini.*

— *die xij.* Fo tuelto lo grano de misser Francesco de Pucciolo da Vado Castagnelo da li saccomandi de lo Conte de Robino.

— *dicto die.* Stectero ad capo a lo curso lo Cardenale de Thiano et lo Conte de Robino et Napolione: fecero compagnia ad una masciaria de re... (sic).

— *die xiiij.* Anna uno bando, che, chi aveva perduto grano o vero orzo o qualuncha cosa se fossi, che lo faccia scrivare (1).

— *die xvj.* Se parti de campo Napolione, et posase ad Radicata per non fare danno ad I omini de Nepe.

(1) Nei registri delle Dogane del Patrimonio degli anni 1463 al 1465 figurano, tra le spese, numerose partite per *emenda* di danni cagionati dalle ruberie delle soldatesche tanto nemiche quanto pontificie.

Item [la Camera Apostolica] *de dare numerati a Paulo de Leonardo da Norsia ad xxvii de Aprile* [1463], *per emenda de tre pecore tolteli per li homini de Corneto, e uno agnello toltoli per li famigli de Galeotto del conte Everso a Monterano. appare quietanza. — duc. 1, bol. 60*

Item de dare numerati a Cola de Iohanni del Bianco da Aquila a dì soprascritto [4 maggio 1463] *per emenda di tre bestie pecorine toltoli in li Monti di Viterbo per li soldati del conte Everso, e due Agnelli toltoli per li soldati de la Chiesia in Montalto. Appare quitanza.* — duc. 2, bol. 3.

Item de dare numerati a Francesco di ser Mariano da Ascisi per emenda de tre pecore toltoli in Montalto per soldati de la Chiesia, uno castrato toltoli a Marciano per soldati del Conte de Urbino e uno follato toltoli a Papiano per uno homo d'arme. (Arch. di Stato in Roma, Dogane del Patrimonio, *Liber pascuorum, salis et tracte bladarum,* anno 1463, c. 59).

Item de dare numerati ad Andreano da Agobio a dì viii de Majio [1464] *per emenda de tre follati toltoli in Orchii per li soldati de li S. de Anguillara, e tre pecore toltoli a Collelungo de Orvieto per li famigli de Achille, e una bestia pecorina toltoli per li soldati de Bracio al ponte San Janni a dì viiii di Majio.* Arch. cit, *Liber dohane Pascuorum,* a. 1464-1465, c. 69.

— *die xvij.* Se parti de campo lo Conte Robino, che stava ad Cava Reticielli, et annansende verso lo suo paiese; vero che.....(sic)

— *die xxj.* Vende in Nepe uno misser Chir- [c. 63v] gino commissario.

— *die xxiij.* Fo in Nepe uno Commissario de lo Tesaurieri ad fare una executione contra Paolo de Iecto; prima scammori (1) la casa de tucte le cose che c erano tanto corame et sola, quanto che l altre cose, et tucte le cose de la mogle. Et questo fo per certi porci, che compara lo dicto Paolo de la preda de questi Averseschi, et lo Commissario manda cercando Paolo, et non ce volse gire: si che la obedientia e facta.

Mense augusti, die vj. Paulo Orsino, signore de Gallese se perdine Gallese et Crochiano, et piglialo la Ecclesia sancta.

— *eadem die.* Mori Iohanni figlio de Corrado molinaro, che le casca uno arboro adosso, et per quello mori; et questo fo nella sella de l isola, che stava ad fare le lena, et staieva con Falascho.

— *die vij. Petrus Saccocie de Nepe invenit Pischione filius Cole Curti in domum suam infra lectum, et ibi stetit per tres dies et supposuit uxorem suam.*

— *die viij.* Pietro de Saccoccia perdona a la mogle une (2) peccato che avessi facto con Pischione et torna in gratia. *Beati misericordes, beati pacifici.*

— *die viiij.* Angelo de Corgneto se acconcia con Angelo de Gilormo per doi mesi proximi da venire, et dale per suo salario uno rugio de maiese et doi quarte de grano per ciasche mese, et doi dii franchi ad benignare.

— *die x.* Passa da la porta la mogle de Corrado de Al-

(1) Il ms. ha: *scāmori;* l'ultima lettera solamente è alquanto incerta, e invece di un'*i* potrebbe essere un'*e*. Il contesto ci porterebbe a interpretare questa parola per *incamerò, sequestrò* o simili.

(2) Il ms: *vn̄;* sembra doversi spiegare per *ogni*.

viano che veniva da lo Papa; et lo Papa l aieva tolte le terre et datele xxv ducati lo mese et confinateli ad Turri.

— *die xj.* Fo preso Pischione da lo baricello in [c. 64] Gallese per lo facto de la moglie de Cafarella.

— *die xviij.* Prete Benincasa gi ad Roma ad fare lo mantello, che le dona papa Paolo; et giero con esso Lello de Petrone, Iacovo de Picchio et Menico Bactarazo per una differentia con Magnante de certe pecora.

— *die xxj. Fuit Nepe Securanza.*

— *die xxviij. Dominus Franciscus de Cerbellis fuit in Viterbio, quia Baricellus fecit unam curreriam, et cepit quinque homines et adduxit in Viterbio; qui dominus Franciscus liberavit eos et ipse remansit recarceratus.*

Mense septembris, die tertia. Fuit Nepe lo Baricello [c. 65] et de l altra di martori ser Iohanni da la Stanchecta in modo, che remase quasi morto.

— *die viij.* Torna Pischione in Nepe, lo quale [c. 65v] s era partito, perche fo trovato in casa de Pietro de Saccoccia, che era gito a giacere co la mogle.

— *dicto die.* Tornammo de Viterbio; et Angelo mazia Nistasa ad suo piacere, et non fece bene, et Giacova stava alluscio et non volse entrare in casa ad iutare Anistasa quando lo marito la maziava.

— *die xviij.* Io prete Antonio foi examinato per uno Commissario.

— *die viij.* Cominza lo sole ad perdere lo suo lume et dura cossi ammalato qualche x dij; credo che sia mal signo.

— *die xx.* Scuri lo sole a li xxij hore et dura cossì scurito circha ad una hora (1).

— *die xx.* Se diceva tacitamente, che lo figlio de lo duca de Milana aveva morto lo re Ferrante per vinnecta de Iacovo Piccionino, suo quinato, et decevase che l aveva ammazato supra la sepultura de Iacovo Piccionino.

(1) Cnf. INFESSURA, op. cit., col. 1140.

— *die penultima.* Arciprete de sancta Maria et [c. 66] noi canonaci tolliemmo la parte de lo pane ad prete de An[gelo] con volunta de misser lo Vescovo, et Angelo non senne contentava.

— *die ultima.* Fece romore Mazano, che certi gridaro: viva la Ecclesia; et erance dentro lo signore Domenico; e non fo persona, che li seguitasse, et quelli che gridaro viva la Ecclesia habero poco honore.

— *Mense octobris, die iiij. Petrus Ciani fuit carceratus in Torre de Nona.*

— *die vj.* Fuemmo ad Civita Castellana Iacovo de Picchio et io, perche c era potesta misser Antonio de Mancino, lo quale ce fece molte careze sensa pane et sensa vino; ma de uva, che nolle gostava, n aviemmo delitia.

— *die vij. Fuit in domo mea mulier pulcra et optima, et recessit insalutato hospite.*

— *dicto die. Fuit* Sancto de Celle ad Mazano ad investirse de tucto lo suo, che aveva in Mazano, *nemine contradicente.*

— *die xj.* Ciafra gine ad Amelia con superbia, perche s aveva perduto uno ronzino, et non era quello che le fo insegnato.

— *die xiij. Fuerunt* in Nepe misser Michael [c. 66v] de Sutro et misser Pietro Fargore de Maleano Sabinense ad scenticare *dominus Potestas* Nepesino; lo qual potesta era de Velletri.

— *dicta die. Fuit* arrata Scientia nepote *Iacobi* Magnacaso.

— *die xvij.* Blax[io] de Mazano *ivit* ad Ronci- [c. 67] glione a lo Tresaurieri per lo facto de la roba soa de Mazano, et lo signore Dominico non nelle volze rendare, et stava ad instantia altruia, che farria quando steiesse in potesta soa?

— *die xviij.* Angelo *de Alteriis* consacra doi cappelle ad Mazano, de le quale una n aveva facta fare Bartolomeo

de Petteruchio, et l altra aveva facta lo Communo; et fuemmo ad quella consacratione Arciprete de Sancta ✠, prete Antonio de Antoscio, prete Romano de Maccio, et io, et Grisostomo nepote de l Arciprete.

— *die dicto. Dominus Episcopus fuit in Nepe et stetit per dies.... et fecit vocare omnes, quos debebat solvere sepulturam; et fecit compositionem cum aliquibus personis.*

— *die xxij. Ianni Victorie fecit citari presbyter Antonius Stephani, arcipresbyter sancte Marie, pro scayale et giornella uxoris dicti Jacobi, et liticaverunt ante dominum Episcopum.*

— *die xxvj. Emo calicas meas pro pretio bol. xxxj.*

— *die xxviiij. Recessit dominus Episcopus de Nepe, et ivit Sutro.*

Mense novembris, die vj. Ego Antonius fuit in [c. 67ᵛ] *campum de rosarum, et uñam tantum accepi.*

die xxiij. Archipresbyter sancta ✠ ivit ad ca- [c. 68ᵛ] *strum Stabie ad nuptias, quia Nardus Puccioli adduxit uxorem, et fuit ad dictum castrum Margarita Angeli Iannonis et Divitia uxor Romani Lusardi.*

— *die xxiiij. Fuit nix per unam horam.*

Mense decembris, die xiiij. Exivit de presone ser [c. 69] *Iohanni de Arce nepesina ad instantiam et voluntatem domini nostri Pauli pape secundi.*

— *die xxj. Fuit Romam* Margarita de Carta et Iacova de Meo per fare repigliare quello poverecto, ser Iohanni, como anno facto per lo passato.

Anno 1466.

Mense januarii, die secunda et tertia. Sia memoria ad tucti como, li supradicti dij cio e la secunda et terza di supradicta, non fo dicta messa in Nepe; perche lo Vescovo voleva che tucti quelli, che non avevano pagato le sepolture fossero excumunicati. Noi, per vitare questo scandolo, non voliemo dicere messa per non cadere in qualche regularita; perche questi excumunicati erano più

che la mita de l omini de Nepe; mo lo Vescovo non fece cortesia.

— *die quarta.* Misser Francesco de Pucciolo de [c. 69v] Cerbello de Nepe manda ad Stabia certi homini de Nepe, li quali devessero fare compagnia a la quinata, la quale se era gita ad marito xv dii nanti. Essendo in via trovaro uno Antonio de Craparica, lo quale deveva avere certo grano da Romano Luzardo, et erale depositario misser Francesco: intanto che se fece nanzi lo dicto Antonio con certi compagni, et asaltaro quelli, che aveva mandati misser Francesco, et fonce ammazato quello povero Stephano de Feruccia, che fo grande peccato; et questo fo perche Iohanni Baptista (1) non era nella terra; che se ce fosse stato, questo non sarria stato mai; et Menico de Primavera ce fo ferito de tre ferite, non altro.

— *die xxiiij.* Io me perdiei certa Cosa, la quale aieva più cara che tucte l altre, de la qual cosa io ne fo molto mal contento per piu respecti; ma, perche non .e stato mio defecto, non mende voglio morire: ma forsa che fa peio ad altri, che ad mi. Io me la perdiei perche volsi troppo vedere allonga etc. A la qual cosa quando fu perduta, era presente misser Antonio, ma esso non sende adene et fo meglio.

Mense aprilis, die xiij. Hodie sunt octuaginta tria [c. 59v] *annis quod fuit tolta Nepe* da li Bertoni, *et fuit disfacta, et in dicta Civitate sunt due mulieres que nascuntur extra civitatem: Angelella uxor .... fuit nata in Civita Castellana, et Anistasia uxor Ioannis Sanse fuit nata in castro Campagnani* (2).

(1) Giovan Battista figlio del conte Panalfo e Signore di Stabbia; cnf. sopra nota 1 a pag. 120 V. IACOBI CARDINALIS PAPIENSIS, *Commentaria,* pag. 365.

(2) « 1383.... In quel tempo il prefetto prese Palazzolo, e Ianni Sciarra suo nepote prese Nepi, mettendolo a saccomanno ». *Cron. Viterb.* cit., pag. 40. Cnf. ivi, pag. 38 e 39, le altre gesta del Prefetto e de' suoi Brettoni.

Mense junii, die x. Transivit magnificus dominus [c. 61ᵛ] *Napoleonus de Ursinis prope portam Nepesinam, et ivit ad Civitatem Castellanam in contra sancta Sosanna, et tunc erat Capetaneus Ecclesie* (1).

— *die xxiij. Angela uxor Gricci se guastavit, et fuit causa Grassa uxor Romani Submari (?) et ipsa Grassa fuit causa capiendi Colecta Cole Fortis, et pro illa captura fuit mortuus.*

— *eadem die. Ego presbyter Antonius fui ad Balneum, et fuit Teodora et Praxedis sororis mee, et fuit Angelus et Anastasia uxor eius et Petrus.... et fuimus nocte sancti Iohannis.*

Mense Julii, die vj. Cielso figlio de Toto anna ad casa de Tento, et piglia la mogle per le trecce, et menasella ad casa, et fece lo meglio de lo mundo, come fando le persone da bene.

— *die x. Fuit Nepe quedam Bartolomea de Malo, olim fuit ancilla domini comitis Dulcis, et voluit se investire de bonis Cole Ambrosii vigore bulle. Interim venit dominus Johannes de Petrinibus, et portavit quedam bullam inibitoriam et inibivit.*

— *die xiij. Blaxius Ciani emit ecum ab Angelella olim uxore Paulecti pro pretio et nomine pretii ducat. iiij et unum quartum.*

— *die xxviiij.* Prete Benedicto de Angniliello, canonico de sancta Maria de Nepe, comiza ad venire a la Ecclesia, perche era stato scommunicato et inregulare, perche era stato ad Roma piu de xv dij sensa licentia de lo Vescovo; et prete Angelo vicario le fece lo processo, et esso prete Benedicto ce disse messa, et per questo vende in regularita si che stecte xxiiij dij scommunicato et inregulare in questo aberinto (?).

Mense agusti, die prima. Fuit Nepe quedam bal- [c. 78] *[istarius] et unum mazieri pro investire* Madonna Bartolomea

(1) Il quaderno che comprende le carte 54-61 contiene solo istrumenti del 1466, e le notizie sono tutte attribuite *eodem anno*. Pongo anche questa all'anno 1466, sebbene possa nascere dubbio che si riferisca all'anno precedente e all'impresa contro gli Everseschi.

de Malo, femmena del conte Donlce de Anguillara, de li bieni, che fuero altra volta de Cola Amrosci de Nepe, per commannamento de Nostro Signore. Li quali bieni li possede Statio de Luca de mastro Iacovo et lo fratello, et Ianni de misser Pietro de li Petroni, nepote del dicto Statio. Et li dicti balestario et mazieri voliero investire la dicta Bartolomea per vigore de una bolla; nella qual bolla se conteneva, che, sotto pena di excumunicatione, se devessi obedire ciasche persona, et che omne persona le daiessi aiuto et faore: si che Statio et lo fratello contradissero che quella non fossi investita, et casscaro in excomunicatione papale. Statio facto questo, lo dicto Statio gine ad Roma per dire, che esso non aveva voluto obedire, perche Janni suo nepote aveva arecata un altra inibitoria de po quella. La terza die de agosto prete angelo pronuntia excomunicati li dicti Statio ed Janni suo fratello (1).

(1) Tra i processi criminali formati da ser Morello, ne esiste uno, che ha relazione con questa scomunica lanciata contro gli avversari di Bartolomea de Malo. *Fabritius Mathei Masi de Nepe* è processato e condannato per atti e parole sconcie da lui proferite, *de anno proxime preterito et mense octobri, animo et intentione deridendi spernendi vituperandi iniuriandi contendendi et annullandi sacras literas appostolicas in forma excomunicationis missas Nepe, de mandato R^di domini patris et domini, domini Iacobi de Mucciarellis de Bononia causarum Camere apostolice generalis auditoris, contra Statium et alios in lite consortes de Nepe in quadam causa, quam habent cum domina Bartolomea de Malo; — Qui quidem Statius et sotii inter missarum sollemnia in ecclesia cathedrali nepesina per Archipresbyterum dicte Ecclesie fuerant excomunicati; et, ad hoc ut excomunicatio predicta omnibus innotescieret, more curiali et in forma solita fuit appositum summarium dicte excomunicationis in quodam folio litteris magnis scripto et affixo in hostio sancte Marie de Nepe predicte.... Et cum ante prefatas litteras starent plures circumstantes et inter alios quidam Iohannes Vittorie de Nepe et supradictus Fabritius inquisitus, cum prefatus Iohannes moveret verba versus eum dicendo:* o Fabritio va defendi mo Statio e m.° Sancto, che so scomunicati, *et tunc dictus Fabritius animo et intentione quibus supra respondit et dixit volvendo spatulas supradictas litteras excomunicatorias,* etc. *Liber Sentent., II Semestr.*, cc. 132-134.

— *die iij.* L Arciprete de sancta Croce et Grisostomo annaro nella Badia alla Abia.

— *die xiiij.* Vende una lettera de lo Vescovo [c. 79] a lo capitolo de sancta Maria, che recepessimo prete Benedicto a lo officio per x v di; perche era stato a Roma, et era stato absoluto ad cautela per questi x v di. Et esso prete Benedicto disse messa.

— *die xvj.* Io prete Antonio vidi, infra li contracti de lo Arciprete de sancta ✠, una bolla, registrata per mano de esso prete Angelo, arciprete predicto. La qual bolla era facta per papa Eugenio nella honione de li vescovati de Nepe et de Sutro; et che modo haveva da tenere lo Vescovo havendo questi doi vescovati. In prima dice che lo Vescovo degia fare omne anno lo sinodo, uno anno in Nepe et l altro anno in Sutro; et che li fructi de Nepe degia manicare in Nepe, et se cobelle le avanza, lo degia mectare in nello dicto vescovato, et cossi li fructi de Sutro deve nutrire in Sutro. Ancora dice la dicta bolla che lo Vescovo degia stare uno anno in Nepe, et l altro in Sutro; et degia fare la Cresima et la Ordenanza uno anno per Terra, cioe uno anno in Nepe et l altro in Sutro: et molte altre cose dice la dicta bolla (1).

— *die xiiij, in qua die est festum sanctorum* [c. 79v] *Tholomei et Romani. Fuerunt in Nepe multa generationem gentium; inter alii fuit hic filius Pierlione, quem erat dominus de ludoribus de Sutro et multi alii; et fecerunt magnum festum; fuerunt in episcopatu, et ibi furaverunt unam birreta; et in domo domini Antonii de Stefano furaverunt unam tassam, et multa alia fecerunt* (2).

(1) La bolla può vedersi presso l'Ughelli, *Italia Sacra*, tom. I, pag. 1030.

(2) Fra i bandi pubblicati per ordine del podestà ser Morello da Todi, e inseriti nel libro sopra citato, leggesi sotto la data del 25 agosto 1467 il seguente, che cerca reprimere i disordini soliti a seguire durante le feste de' Ss. Tolomeo e Romano:.... *quod nulla*

— *die ultima.* Se acconcia Angelo mio con Biaxio et Cecchelle et lo figlio de Jascio, per doi mesi; et dannole per suo salario doi quarte de grano lo mese, et dannole in questi doi mesi xiii. sciurzi de maiese.

— *die xxviij.* Fuero puesti tre incavallature in sancta Maria de Nepe supra a l organi, et fuero puesti per mastro Pancratio et per mastro Antonio Cellecto et per Fabritio, et molti altri homini aiutaro ad tirar su le travi.

— *die xxviiij. Iacobus Angelellutii Pancocti* [c. 90] *accepit primam tonsuram in ecclesia sante Marie de Nepe per dominum Angelum de Alteriis, episcopus nepesinus et sutrinus.*

— *die penultima.* Essendo in nello vescovato lo Vescovo et tucti li canonaci, rascionammo de molte cose, maxime della costitutione de li capitoli opservati et non servati. Ademennammo ad monsignore, che ce absolvessi, se in qualche cosa avessimo errato; et esso per soa benegnita disse, che era contento, et fecece la benedezone, et noi tucti rengratiammo la soa Signoria; et ad questo fo presente prete Luca de Vitorchiano, Gabriello de Scrofano et doi famigli de lo Vescovo; et ad questa assolutione ce fo Arciprete de Sancta ✠. Questo fo in nello Vescovato, nella loia de sopra *presentibus ut supra.*

— *dicto die et loco.* Ce comanda lo sopradicto misser lo Vescovo, che portassimo la copta a lo morto; et noi diciemmo, che non era usato in Nepe; ma, poi che piace

persona cuiuscumque gradus vel conditionis existat tam forensis quam civis nepesinus, quod audeat vel presumat turbare seu destruere ludos et sollemnitates dicte civitatis Nepe in isto (?) et festo Sancti Tolomei et Romani: nec portare aliquod genus armorum tam offendibilium quam defendibilium, nisi quibus est mandatum per consiliarios dicte civitatis quod arma sumant, nec audeant vel presumant facere aliquod impedimentum cursoribus et aliis tam bestiis quam personis, quibus accidet currere secundum antiquam laudabilem consuetudinem dicte civitatis Nepe, sub pena et ad penam decem ducatorum auri applicandorum Camere Apostolice de facto auferendorum a contrafaciente, et decem trattas corde sive funis tali contrafacienti dandas, etc. — *Liber Sent., II Semestr.*, cc. 4-5.

alla soa Signoria, la portaremo ad quelli, che so de Communo.

— *die xxx.ta Fuit investita domina Bartolomea* [c. 90v] *de Malo per unum comissarium de Monte Pulciano, et statuum accepit .... et fuit investita de omnibus bonis, qui fuerunt Cole Ambrosii.*

Mense septembris, die xiij. Obiit Stephanus Angeli de Velletro (1) *et nos canonici incipimus portare coctas ad mortuos de precepto domini Episcopi.*

— *die xviij.* Torna ad Nepe Bartolomeo de Peschia, che era stato parechi anni for de Nepe.

— *die xviij.* Faciemmo lo sequio de Angelella [c. 91] de frate Gilio, et li Sanctesi (2) ce fecero lo pranzo de certi polli che ce lassa essa Angelella.

Mense Octobris, die tertia. Vende in Nepe misser lo Vescovo.

— *die xi. Fuit Nepe dominus Alexanter Sforza* [c. 91v] *cum .l. equis.*

— *die xviiij.* Essendo consiglieri li nobili [c. 92] huomini Christofano Carosello, Tomao de Stephano, ser Johanni de Angnilo de Campagnano et mastro Robino ordinaro certa bandita, et fo deliberata in Consiglio et obtenuta.

— *eadem die.* Lo Vescovo et Arciprete et canonici vendiero ad Primo de Moscone una casa, la quale era stata de Rosa de Simonciello per prezzo de octanta fl.

— *eadem die. Dicto domino Episcopo fecit separare* Janni de Scaravacchio de la mogle, per che l era parente de una altra mogle, che aveva auta lo dicto Ianni; et paga per pena de dicto matrimonio ducati uno.

— *die xxiij.* La Treya de Mazano se mena uno cavallo morto per la granne piena che aveva, et molti dicevano che era morto lo patrone ancora.

(1) Il ms: *Vell.*

(2) *Santesi* dicevansi gli operai ossia fabbricieri delle chiese.

— *die xxv. Dominus Episcopus* reconcilia una altare viareccia, (1) che stava in sancta Maria de Nepe.

— *dicto die.* Cade la iocta ad Angelella de Primavera.

— *die xxvi. Angelus de Alteriis de Urbe, episcopus nepetinus et sutrinus, consecravit cappellam sancti Petri de Nepe cum altare mayus, et debet facere officium consecrationis omni anno dominica ultima octobris, et dictus Episcopus accepit reliquias de sancta Maria.*

— *die xxvj. Reconciliata fuit parentela Pedicotii et Johannis Florentini et prius erat inimicitia; et fecerunt nous* (sic) *contractus per manus domini Antonii de Mancinis de Nepe, et fuit factum in episcopatu, presente domino Episcopo, et absolvit ipsi Iohanni et Pedicotio de iuramento in primo contractu facto per manus presbyteri Angeli Cole Fortis archipresbyteri de sancta* ✠.

— *die xxvj.* Gratiosa figlia de Rocchio se in- [c. 93] fanta, et fece la figlia femmena, et, secundo che se diceva, era prena de Ianni Menico figlio de Rienso de Pertusello, et infantase in casa de Menico de Fiario, et li era stata parecchi mesi per salvare quella preneze.

— *die xxviiij.* Prete Giverio de Christofano bateza quella rede, et pusele nome *Petruciuela*, aspecta (?) le compate et Menico de Fiario.

Mense novembris, die quarta. Iovanna de Pertusello et Margarita de Ceccha, balia, giero ad Magliano, che ce stava Janni Menico, figlio della dicta Iohanna, perche pochi dii nanti l era nata la bella figlia, che aveva facta Gratiosa figlia de Rocchio. Dio nelle mandi bone novelle, et che la rede sia vivace ad cascione che ne siamo contenti.

Mense octobris, die xxvij. Recessit dominus Episcopus, et ivit ad Magliano, et ivit cum Archipresbitero sancte ✠.

(1) *Altare portatile;* il Della Tuccia *(Cron. Viterb.* cit., pag. 5) così definisce il carroccio: « un *altare viareccio*....., che aveva in sè « una virtù, che in ogni loco dove lo portavano, sempre erano vin- « citori delle guerre ».

Mense novembris, die quarta. Dominus Antonius [c. 94v] *Mancinus et dominus Franciscus de Cerbellis iverunt Romam, quia fuerunt missi pro rebus communitatis, maxime de lite inter Commune et domino Angelo.*

— *die v. Fuerunt* tamanta piene per l acque, che stectero molte persone, chè non potiero tornare ad casa, maxime Falischa, che abe tanta acqua, che ruppe lo ponte; et nella grocta de Pietro, ortolano de Rivicano, remasero l asini de Angelo de Zepolina et de Farzane, che non potiero passare l acque.

— *die v. Fuit Nepe Iannes famulus domini Episcopi, et portavit litteras Archipresbytero sancte* ✠, *una de sepulturis recipiendis, et altera littera substitutionis castri Maleani.*

— *die x.* Prete Juliano de Arcangelo gi ad Roma a lo Vescovo per li beneficii de frate Angelo de Antoscio. Dicto ce manda Baptista de Ianni Salomone per prete Iuliano suo figlio che stava in Cicilia a li servitii de nostro Signore papa Paolo.

— *eadem die.* Misser Antonio et misser Francesco mandaro cercando certi transunti et copie de bolle necessarie a lo facto de la Communita, et Canturia le porta.

— *die x i j.* Prete Benincasa me mustra una lettera [c. 96] che veniva da lo Vescovo, dove se doleva molto de lo male de prete Angelo de Antoscio, et offerivase, se poteva fare cosa per esso, che le fossi bona; et de poi li remecteva tucto quello, che avessi auto, che apartenesse ad esso misser lo Vescovo, excepto certi denari che nomminava in quella lettera. De poi rescriveva che io prete Antonio excercitassi lo officio de lo Vicariato, pro fi che dicto prete Angelo guarescera.

— *die x i i j, hora vesperorum. Obiit presbyter Angelus Antosci; et illic tunc venit presbyter Silvester Tome Miscere, et portavit bullas executorias; et fuit investitum canonicatus et similiter sancti Eleuterii. Ipse presbyter se investivit auctoritate propria. Statim venit Perellus Antognatii, tamquam procurator*

Francisci de Fabrica, et portavit bullas executoriales, et fuit similiter investitus de canonicatu et de sancto Eleuterio: et multi alii iverunt ad Curiam et ad Episcopum.

— *die xiiij. Fuit sepultus presbyter Angelus Antosci in ecclesia sancte Marie de Nepe in nave maioris.*

— *dicto die, hora vesperorum. Venit presbyter Dominicus Stephani, et portavit bulla executoriales cum precuratorio in persona Archipresbyteri sancte Marie, ut procurator domini Christofari de Morsellectis, et dictus Archipresbyter fuit investitum de canonicatu et similiter sancti Eleuterii.*

— *die xvij. Dominus Antonius Mancinus et dominus Franciscus de Cerbellis reversi fuerunt, quia erant amasciatores Comunis super negotiis domini Angeli de urbe.*

— *die xvij. Fuit Nepe unum nuntium, et portavit* [c. 96v] *unum brevem Baptiste Ianni Salamonis, quod, visis presentibus, debet ire Romam causa redemi rationem sui cammerariatus.*

— *xxiij. Presbyter Silvester Tome Miscere* investise de sancto Lotieri esso stesso, de potentia asoluta, sensa licentia de messer lo Vescovo et de nulla persona; et cossi fece quando senne investi la prima volta.

— *die xxviiij.* Arciprete de sancta ✠ gine ad stare a Magliano Pecorareccio.

— *die ultima.* Prete Viestro et Felippo de la Valle fecero contesa de la parte de sancta Maria, et in summa ciasche uno d essi habero la parte, et pro fi ad mo noi simo li terzi pagatori.

— *dicto die.* Iacovo de Picchio fece una masciata ad misser Antonio de Picchio et ad mine, da parte de prete Benincasa, lamentandose de noi, et che mai ce poteva avere ad sua posta per una hora.

Mense decembris, die vij. Philippo de la Valle et li frati de prete Viestro fecero certo tumulto a lo altare; *non fuit bene factum.*

— *die ultima.* Fo martorito Panfilio figlio de [c. 99] Andrea Scardasella, perche s era ad certa cartie furata ad

Septe Vene, con molti compagni; et l altri la confessavano, et esso la negava.

Anno 1467.

Mense januarii, die iiij. Fuit Nepe quedam filiam [c. 99ᵛ] *Nardi corsi, et petii res et bona patris sui Nardi, et cepit piatare cum Angela uxore Gricci et nepotem dicti Nardi.*

— *eadem die. Iohannes, filii Rocchi, fecit quedam feritam Rentio Blaxii Pertuselli in capite prope scalis Francisci Blaxii Pertuselli.*

— *eadem die. Presbyter Dominicus Antonii Sanse de Nepe fuit expulsus de castro sancti Elie, quia, Deus scit.*

— *die vj. Presbiter Dominicus Antonii Sanse reversus fuit ad castrum sancti Elie, et omines illius de castro peterunt veniam.*

— *die vij. Dominus Antonius dixit, quod ego presbyter Antonius* l aio facta fare . x . cose che non so state da fare.

— *die xiij. Pancratius de castro sancti Elie dedit unam cortellatam presbytero Domenico Antonii Sancte, et dictus presbyter reversus est cum bona sotietate.*

Mense martii, die prima fuit facta quedam exco- [c. 103] *municatio ad instantiam Angeli de Vill. et Antonio eius filio, presentibus etc.*

— *die iiij. Antonius Gori alias Venci de Nepe presentavit mihi presbytero Antonio quedam commissione de causa inter ipsum et Ianni factoris, et fuit prope apothecam Pauli Stortis presentibus etc.*

— *eadem die, et hora. Ego presbyter Antonius, commissarius predictus, presentavit dicta commissionem ad locumtenentem domini Potestatis in Curia nepesina: fuit rogatus presbyter Iulianus Arcangeli et testibus etc.*

— *die xj.* Se parti de Nepe Gratiosa, figlia de [c. 103ᵛ] Rocchio, et gine ad Roma, et fecele compagnia Iacova de Meo et Nistasa de Fiario; et chi dice, che so gite a lo vicecammorlengo, et chi dice, che e gita ad mecterse in uno monastero: non saccio che se farando.

— *die xxj.* Janni Menico de Rienzo Pertusello narra et menase Gratiosa, figlia de Rocchio, per soa leietima sposa per le mano de lo vicecamorlengo, presenti molti doctori et cetadini romani.

— *die xxij, quod fuit dominica palmarum, presbyter Silvester et Philippus de Valle fecerunt quedam tumultum in ecclesia sancte Marie causa sedendi in sede; et fuerunt excumunicati, et absoluti ad cautelam. Presbyter Benincasa, magnus dominus, vidit plus quam alteri, et noluit venire ad ecclesiam.*

— *die xxx. Dominus Antonius Mancini de Nepe fecit quedam preceptum mihi presbytero Antonio, quod non amulasset ad sorbum.*

Mense aprilis, die tertia. Obiit presbyter Silvester Tome Miscere, et abebat beneficia, videlicet ecclesia sancti Eleuterii et canonicatum ecclesie sancte Marie, et dicti beneficii liticabat cum domino Christopharo Stephani, et erat suum procuratorem Philippus Angeli de Valle.

— *eadem die. Angelus Alterii de Urbe, episcopus* [c. 104] *nepesinus et sutrinus dedit canonicatum ecclesie sancte Marie Archipresbytero sancte Crucis; et sanctum Eleuterium presbytero Romano Macci. Et ibi erat presbyter Iulianus Arcangeli, et protestavit se, quod dictus dominus Episcopus non deberet aliquid innovare, quia ipse habebat unam suplicationem signatam; et dicit dominus Episcopus: ubi est?*

— *die iiij. Fuit Nepe quedam commissarium ad videndum omnia alibrata de civitate Nepesina; quem commissarium vocatur misser Secundino de Astis, et erat cum ipso presbyter Benincasa, et dominus Franciscus de Cerbellis, et Dominicus Ianni Celsi Poscio, et Baptista Ianni Salamonis, Tentum Cristofano Caroselli etc.*

— *die xj. Arcipresbyter Sancte* ✠ *cepit servire* [c. 104ᵛ] *canonicatum suum, quod olim fuit presbytero Silvestro, et nunc litigat ipsum canonicatum cum Filippo Angeli de Valle.*

— *die xiiij.* Fa lxxxv anni che fo tolta Nepe da li Bertoni.

— *die xv. Angelus* de Altieri de Roma, vescovo de Nepe et de Sutro, cominza ad refare lo vescovato de Nepe, cioe ad scargare (1).

— *die xvj.* Misser Christofano de Stefano presenta una inibitoria ad misser lo Vescovo, che non procedesse piu nanzi nello canonicato, che aveva conferito a lo Arciprete de Sancta ✠; et in quella inibitione stava la citatione de l Arciprete de Sancta ✠, che devessi comparire, et giero ad Magliano ad presentare la dicta citatione Mariocto de Cellecto, Rienso de Recchie et prete Menico de Stephano.

— Fo facta masciata ad Gabriello de Scrofano [c. 105] famiglio de lo Vescovo come l era nata una figlia, et esso diceva che era maschio, et fo femina: Dio nello contenti come piace ad esso.

— *die xviiij. Obiit Franciscus ortolanus, et multi dicunt quod fuit ammazatum, et propter hoc fuit captum Petrum filium Angeli ser Nicole.*

— *die xxv. Dominus Christofarus Stephani presentavit unam bullam domino Episcopo, quia debet investire ipsum dominum Christofarum de ecclesia sancti Eleuterii, quam nunc tenet presbyter Romanus Macci; et dictus Christofarus dixit, quod presbyter Romanus tenet dictam ecclesiam iniuste.*

— *die xxv. Presbyter Antonius Stephani, ar-* [c. 105v] *chipresbyter sancte Marie de Nepe, et dominus Christofarus Morsellecti, nepos dicti archipresbyteri, et dominus Antonius Mancinus iverunt ad castrum Stabie.*

— *die xxviij. Dominus Episcopus* cominza ad relevare lo vescovato, lo quale era molto male in ordene, et comiza ad murare.

— *eadem die.* Ser Morello de Tode, allora potesta de

(1) *Scargare* in significato di *abbattere* ricorre spesso nelle Cronache di Viterbo.

Nepe, mise presone Viestro de Lello de Petrone, per che non le faceva reverentia, quando lo trovava (1).

— *xxviiij.* Misser Secundino de Astis, commissario, de una sententia contro Biaxio de Nardo Longo, che la mola de esso Biaxio fossi de la Cammora; la qual sententia

(1) La condanna era stata preceduta dal monitorio seguente in data del 28 aprile 1467:

Morellus de Tuderto potestas civitatis Nepesine - videns superbiam et temeritatem Silvestri Lelli Petroni de Nepe, qui numquam, quando dictus dominus Potestas ante eum seu eius apotecam [*transiret*], *ipsum videntem et respicientem non dignatus est ipsum honorare et sibi reverentiam prestare, ut tenet tamquam officiali et potestati nec non castellano appostolico, non semel sed censiens et ultra et per spatium sex mensium in vilipendium et contentum Sedis apostolice ac S.mi domini nostri Pape et in dedecus et verecundiam dicti Morelli potestatis et nomine Pontificis residentis - quare, volens corrigere eius superbiam et temeritatem, pluribus vicibus coram fidedignis testibus, et; die predicta, coram Eleuterio Pisani, Fabritio et Pedicotio de Nepe consiliariis et coram pluribus testibus mandavit, quod, quandocumque ipse dominus potestas transiret coram eo, seu ipse aliter obviam veniret potestati, deberet ipsum revereri et hobedientiam prestare in signum honoris et Sedis apostolice, extrahendo se de capite eius birretum in signum honoris et reverentie, sub pena et ad penam unius ducati pro qualibet vice, qua contrafecerit et dictam reverentiam non prestabit; et ipso facto incurrat* (sic) *ab eo de facto auferendi et Camere apostolice applicandi, et ex nunc declaravit dictam penam incurrere totiens quosiens contrafecerit in predictis sine aliqua allatione sententie, et predicta dixit pronuntiavit et mandavit omni meliori modo etc. Liber Sententiarum, II Semestr.*, c. 16.

Nei due libri già più volte citati, che ci restano a documento della giurisdizione di ser Morello, esso è detto *ser Morellus de Nobilibus de Faragnola de Tuderto.* Possono leggersi in *Pauli II, Divers.*, i vari mandati all'*hon. viro Ser Morello de Tuderto ad custodiam arcis Nepe cum octo paghis deputato.... ad rationem duorum cum dimidio florenorum pro quolibet paga et mense.* (A. 1469-1470, c. 3v).

Risulta dai detti libri di sentenze, che esso si allontanò sovente da Nepi, lasciandovi un luogotenente; dai registri dei mandati ricaviamo che poco prima del 28 settembre 1468 era stato anche nominato *revisor pontium et portarum alme urbis* con la provvigione mensile di 4 fiorini (*Pauli II, Divers.*, anni 1468-1469, c. 112).

fo trista captiva et iniqua, et questa e gaptivita de l omini de Nepe.

— *eodem die et loco.* De una altra sententia contra Sancto de Luca, come lo dicto Sancto e debitore de la Cammora in xxv some de grano, et questo provano l omini de Nepe (1).

Mense mai, die secunda. Dominus Christofanus de Morsellectis, scriptor apostolicus, presentavit mihi presbytero Antonio unam bullam, in qua continebatur, quod ego deberet investire ipsum dominum Christofanum de canonicatu ecclesie sancte Marie infra terminum sex dierum, sub excomunicationis pena. Ego accepi dictam bullam cum magna reverentia cum intentione obedire, secundum in ea continetur.

— *die tertia. Sanctes filius Elene uxoris Catalani* [c. 107] *de Valentia duxit uxorem suam de Mazano cum magnum triumfum, ut moris est.*

— *eadem die. Fuit festum sancte Crucis, et fuit consecrationem ecclesie sancti Gratuliani, et Archipresbyter fecit prandium, et ego fecit collationem in primis vesperis, et fecit cenam in secundis vesperis.*

— *die iiij. Ego presbyter Antonius cum magna* [c. 107v] *reverentia aceptavit quedam bullas ad investiendum dominum Christofanum de Morsellectis de canonicatu ecclesie sancte Marie, et sic fecit secundum tenorem bullarum, ut moris est.*

(1) Dalle sentenze di messer Secundino fu interposto appello: e il 30 novembre dello stesso anno 1467 *Gaspar notarius et ad presens locum tenens prefati domini potestatis, et in hac parte Commissarii R. d. domini M. tituli sancti Marci presbyteri Cardinalis episcopus* (sic) *Vicentini et R^morum^ dominorum videlicet domini Vianesii protonotarii bononiensis S. D. N. Vicecamerarii et aliorum dominorum de Camera* ordina a *Francisco publico castaldo et iurato numptio dicte civitatis nepesine* di bandire che fra otto giorni sotto pena di contumacia si presentino in Camera *omnes cives illos, qui olim per dominum Secundinum fuerunt declarati possidere bona Camere apostolice per ejus sententiam, qui ex a gravatos fuisse pretendunt.* Il bando rimase inascoltato e fu rinnovato al 21 febbraio. *Lib. Sent., III Sem.*, c. 2 e 3.

— *die v.* Giemmo ad Roma misser Antonio de Pancopto, et Menico de Primavera, et io, et matre ma, et Nistasa de Pancopto, et Andreaza mogle de misser Antonio, et Goleria mogle de Menico, et Menico mio frate, et Angela mea commare; et tucti staiemmo in casa de misser Antonio de Stephano, exscepto che Angela mea commare, che stecte in casa de li frati.

— *die vij, et fuit in die Ascentionis. Fuit vocatus presbyter Benedictus, quod deberet ire ad domum Franchini, quia habebat infirmam filiam suam, et quod deberet recommictere animam, et noluit ire.*

— *die viiij. Fuimus ad vesperum ad sanctum Gordianum et Epimacco; et presbyter Benincasa non fuit, et ecclesia erat sua; mane autem facto celebravit ibi missam papa Andrea Scaravacchi.*

— *die x. Dominus Episcopus precepit mihi pres-* [c. 108] *bytero Antonio, quod deberet dicere ad Philippum de Valle, quod erat excomunicatus, quia fecit quedam tumultum cum presbytero Silvestro in die palmarum; et ego feci, quod Episcopus precepit mihi. Dictus Philippus ivit ad Episcopum, et in summa fuerunt unanimiter et concorditer, et erat levis iniuria, et sic sententiavit dominus Antonius Mancinus.*

— *dicto die. Iverunt Nepesini ad Civitam Castellanam, et portaverunt calcem domini Episcopi pro relevare episcopatum; et bene fecerunt.*

— *die xviiij. Antonius Mancinus et ego presbyter* [c. 108^{v}] *Antonius fuimus in civitate Viterbii ad dominum Antonium de Noceto, tunc tesaurarius patrimonii, et fuimus ad instantiam domini Episcopi, causa revocandi quedam infamiam datam ad dictum dominum Episcopum per presbyteros sutrini, et nos revocavimus dictam infamiam ad bonum modum.*

— *Item die sequenti, quod fuit festum sancti Bernardini, fuit factum magnum triumphum per Rectorem Patrimonii, per Tesaurarium et per Castellanum viterbiensem; et fuit facta representatio quando Abraam voluit interficere filium suum, et*

illa festa fuit facta per florentini, et illa die fuit donata dicto rectori (1) *unam pulcram domum, et ipse rector accepit curam cappelle sancti Bernardini, et promisit esse civem viterbiensis.*

— *die xxiij. Angelus Alterii de Urbe, episcopus nepesinus et sutrinus, ordinavit Petrum Tome Petri Ceccho de Caprarica in quatuor ordinibus menoris, presentibus testibus, videlicet, presbytero Benincasa, archipresbyteris sancte Marie et sancte* ✠, *et presbytero Domenico Petri Stephani.*

— *die xxiiij. Fuerunt excomunicati Cola Iachecte et Angela eius uxor pro denariis, quos debebant solvere domino Episcopo, videlicet ducatus xxj. quos fuerunt de uno remito.*

Mense junii die xij. Fo acconcia la campana [c. 111v] de sancto Gratuliano per le mano de Nardo de Panacta maiestro carpentario, et acconciala *ad grates;* et Marcola ce dona uno bollone, che tene lo cepto; et quando fo posata, ce aiuta Martino de Ramoraccia, et quando fo posta, ce aiuta Franchino: Dio li faccia salvi.

— *eadem die.* Fo scoperto sancto Vito per [c. 112] recoprire s[ancta Maria].

— *die xiij.* Fo fornita sancta Maria de recoprire per le mano de mastro Pancratio, de mastro Ciaglia et de Antonio de Cellecto et de lo figlio et de Martino de Capo Roscio.

— *die xv. Gregorius Nepesini et Iacobellus iverunt in campo Napoleonis de Ursinis et portaverunt in totum fl. iij.*

— *die xxvj. Obiit frater Paulus Petri Antonii de Nepe in arce Fabrice. Erat castellanus.*

(1) Messer Nicolò da Sassoferrato arcivescovo sipontino, pel quale tanto il Della Tuccia quanto lo Juzzo hanno parole molto severe per i « cattivi portamenti del suo rettorato ». — « ...Costui « si fe' donare dal comune di Viterbo una casa dirimpetto a S. Sal- « vatore e 'l Castello Fentino, e altre cose tiranne ». — « ...domandò « un ducato per cittadino. Sotto ombra di farsi cittadino e comprare « una casa per sè e comune, così essa pagò ». *Cron. di Viterbo,* pag. 94-95.

— *die xxviij. Fuit facta quedam semmolata de domus presbyteri Georgii usque ad domum Francisci Iohannis Viterbii; fuit male factum.*

— *die xxviiij. Dominus Antonius Mancinus et ego fuimus ad baldeum Vicarelli, et ibi accepimus marmantem* (?).

Mense julii, die prima. Magister Sanctus de [c. 112v] *Formello incidit unum nascitum, quod ego habebat prope ginocchium, et postea noluit curare pro minore pretio de quatuor duc., et ego voluit dare unum, et noluit; postea curavit Julianum magistri Angeli sine conventione ad suam discretionem.*

— *die octava. Iverunt ad sanctam Mariam de Genazano multi de Nepe, maxime Blaxium Ciani et Plasedis eius filia, et Angelutio Pancopti et Anestasiam eius matregna et Iulianus Antonii Mancini.*

— *eadem die. Obiit presbyter Macthia Scalorze in Viterbio, et habuit magnum honorem a civibus viterbiensibus.*

Mense agusti, die xxv, quod fuit festum sanctorum Tolomei et Romani. Filii Baptiste Ianni Salamonis verberaverunt filii Capobianchi in platea sancti Eleuterii, et fuit facta magnam questionem (1).

— *die xxv, et fuit die sancti Bartolomei.* Giero certe femmene ad l acqua ad Falischa ad longa, et infra l altre era Cara meia sorella; et uno de Spoleti, speciale, giva ad beverare uno cavallo, et veniva currendo per lo curso, et de una boctata ad Cara meia sorella, et casca in terra, et

(1) Per questa rissa si formò un processo contro *Battistam Iohannis Salomonis, Petrum et Agamenonem eius filios, Santem et Antonium filios Mathei alias Sfratte, Lellum Pauli Iohannis Salamonis, Agnalum Capibianchi et Gentilem Melati.* Come aggravante figura la circostanza di aver scelto per azzuffarsi il giorno di s. Romano, *animo et intentione turbandi et destruendi ludos et sollemnitates ac laudabiles consuetudines principalis festi dicti civitatis.* La causa, rimasta sospesa *de mandato dominorum de Camera,* venne riassunta nel semestre seguente e terminata l'8 novembre con la condanna di Pietro a 5 lire, di Agamennone a 3, di Lello e Sante a 1 lira ciascuno. — *Liber II Semestris,* c. 147; *Liber III Semestris,* c. 129-131.

stecte quasi morta, et cossi fu portata ad casa per morta, et fecele quatro ferite, tre nella faccia e una nella cossa.

— *die xxv.* Io prete Antonio piorai assai de [c. 113] questa cossa, et stiecti molto male, et mastro Sancto de Formello mella cura.

Mense septembris, die xj. Obiit presbyter Roma- [c. 114] *nus Macci in civi[tate A]nagne; et per mortem suam vacavit sanctum Eleuterium, et dominus Episcopus dedit dictum beneficium presbytero Juliano Angeli.*

— *die xij.* Io prete Antonio *Vicarius domini Episcopi* investiei prete Iuliano de sancto Lotieri, et prete Mariano de Sancta ✠ in nello canonicato.

— *die xiij.* Fo certa contesa in sancto Lotieri per prete Iuliano et questi de Stephano; perche questi de Stephano nallo dal papa, e prete Iuliano ne l a data lo Vescovo: et prete Iuliano disse messa, et prete Menico de Stephano voleva dicere messa, et io le commannai che non dicesse messa, et per questo commandamento Menico non disse messa.

— *die xvi.* Gi la processione a Genazzano, et portaro uno calice de arcento et xxxxvj libre de cera (1).

Mense septembris, die xxviij. Antonio de Ianni [c. 115] Castiello disse nella casa, presente Menico de Pezuto, che esso trovava una persona che ne voleva dare .x. ducati, et facessi una testimonianza falza contro de mi; et esso disse che per .x. ducati la voleva fare, et queste parole le senti Griccio et la mogle, et disse piu, che per .x. ducati lo jurara su nello altare o messale o su nella croce, solo per guadagnare .x. ducati, et questo fo la sera de sancto Angelo de septembre.

Questo lo scrivo chi de fronte, perche legenno, uno me [114v] recordi l altro, perche non he cosa de scordare cossi cepto.

Mense decembris, die xvij. Staienno male Menico de

(1) Vedi sopra, pag. 134 in nota.

Pezzuto, me manda cercando, che gissi nella casa, et io ce giei; et quando questo me vide, subito comiza ad piagnare, et pigliame per la mano, et disse queste parole: prete Antonio, per l amor de Dio, te prego che tu me perdoni, perche Antonio de Ianni Castiello molte volte me ha molestato, che io inseme con esso voglia fare una testemonianza contra de ti, et che ne guadagneremo x ducati, che se vastarando ad fare uno bueno guppariello per uno; et io quando diceva cassi, et quando diceva canno. Et Antonio predicto diceva: lassa diciare ad mi, et tu affermi, et Menico diceva: che voli che affermi, che non saccio altro che bene de prete Antonio; e Antonio diceva: manco io, ma, per guadagnare questi x ducati, facciamo. Io le perdonai ad esso.

Mense septembris, die ultima. Prete Benincasa [c. 115^{v}] de uno punio ad mastro Pietro cartaro, e io lo misi presone in sancta Maria, et prete Benedicto le entra recolta.

Mense novembris, die x. Giero ad Roma Ciafra [c. 124^{v}] cosiglieri et misser Francesco per ammasciaturi de lo Communo per certe differentie, che aveva lo Communo, et spetialmente colo Commandatore de Sancto Spirito per lo facto de Septe Vene et lo facto de Portiano et de castiello de sancto Elie; intanto che fuero sostenuti per che dicevano che li cosiglieri erano stati ad pigliare lo Castellano de castiello de sancto Elia, perche esso ca- [c. 125] stellano aieva tolte le pecora de prete Benedicto de lo tenimento de Nepe, con dire che era tenimento de Portiano, et per la petitione che fecero ad quello castellano che devessi tornare ad restituire le dicte pecora. Quello castellano s e querelato, et dicto, che fo menato per forza, et che le fo tolto uno pugnale et la briglia de lo cavallo; e per questo lo vicecamorlengo li misi presone, et stectero parecchi di. Intanto in capo de li xxij dij ce fo messo Baptista de Janni Salamone per molte querele che l erano state facte, che esso era lo scandolo de Nepe, et che aieva

parecchi ducati de la Cammora in mano et molte altre cose dicevano, che aveva facte; che di tucte mentivano per gola, che Baptista facessi mai se non tucto bene; che, quando poteva servire, serviva, et quando non, se staieva in pace: si che a li mali dicetori non li manca mai, che dire de male, et cossi a li bueni pregamo Dio che bene vaia.

— *die xviiij.* Giero ad Roma Venci et Paolo de Griecolo cosiglieri, che fuero citati de nanzi a lo vicecammorlengo, pur per lo facto de queste maldecte pecora, et, subito gionti, fuero messi presone in nella presone delli Savielli, et fuero messi nella più bructa presone che ce fossi co li ferri in pede. In una feria stava Venci et Ciafra et nell altra stava Paolo de Griecolo et Pietro de Catalano: et stectero cossi parecchi di; et poi fuero messi in una altra presone manco trista; et li stectero parechi di, et poi fuero capciati de quella presone et abero licentia che potessero andare per tucta la presone; et tucte queste lassature erano penate iiij^{or} ducati per uno.

— *die xxv.* Giemmo ad Roma ser Morello de [c. 125^{v}] Tode, potesta et castellano de Nepe, et Angenluzo de Pancopto et io; prete Giverio, Perello, mastro Paolo et Antonio de Catalano et Baptista de Janni de Salamone, et giemmo per capciare de presone li nostri; et non potiemmo mai avere bona resposta da lo Vicecamorlengo, et staiemmo prete Guerio et io die xv, et in questo mese fo preso Baptista de Ianni Salamone et stectece parecchi di per molte querele, che le so state facte, si per facti de Cammora, et anche per spetial persone.

Mense decembris, die vij. Arcipretre de sancta ✠ essendo in casa de prete Benedicto, allora cammorlengo (et questo fo lo di de sancto Ambrosio, che fecero collatione a le spese de Milia per respecto de sancto Ambrosio), facta colatione, l arciprete de sancta Croce capcia fore la patente del vicariato de lo Vescovo, come era vicario generale etc. Et questo fece Monsignore, perche io era stato

a Roma parecchi di; et Filippo de la Valle aveva aute parole con prete Luca ad Baccano in casa de Chele; et per questo disse lo Vescovo che l aveva facto vicario, anche che dispiacessi ad Filippo et ad l Arciprete de sancta Maria. Questa masciata mella fece misser Pietro Falzone a Roma; et che prete Giverio et io erimo excomunicati, perche erimo stati ad Roma x v di senza licentia de lo Vescovo, secundo che dicono le costitutione. Et noi, subito tornati, giemmo ad Sutro a lo Vescovo, et fecece la absolutione de la culpa et pena, presente mastro Pancratio de mastro Ciaglia et prete Gabriello de Stephano, et presente uno prete de Caprarica.

— *die x i j. obiit Franciscus de maza*[*no*] et ad [c. 154] *x i i i j* del dicto mese ce annaro ad fare lo sequio prete Benincasa, Arciprete de Sancta ✠, prete Giverio, et prete Iuliano de Arcangelo; e l Arciprete de sancta Croce ne arreca le palare.

— *die x x i i j.* Vende lo Vescovo in Nepe ad fare la festa, et, la sera de sancto Ianni, fece un granne festa ad tucte quelle persone che volzero gire.

— *die x v i j.* Misser Antonio de Stephano arciprete de sancta Maria de Nepe a comparato lo castiello de Filissano da Antoniello de Frollino, lo quale l abe per dota de la mogle, figlia de lo conte Everso de Anguillara (1), per priezo et nomine de prezo de v° ducati papali ad rascione de l x x v i i j bol. per ciasche ducato. La qual compara a facta lo dicto misser Antonio in perpetuo per esso e suei heredi et successori; de la qual compera ne fuero rogati doi notai, cio e ser Domenico de Janni Cielso et ser Mariocto de Celleto, tucti et doi de Nepe; presente Sancto de Luca, Paolo de Pisano, Rida Francano et molti altri testimoni de Nepe et de questo auti (?) et pregati.

(1) *Item lasso ad Cassandra mea figliola naturale sposata al nobile homo Antonello de Forlì..... per suo parafreno lo Castello guasto con tenimento et tenuta de Filassano.* Così il conte Everso nel testamento sopra citato. — P. Adinolfi, op. cit., pag. 132.

— *Mense novembris die xv.* Senne gine Liana [c. 154ᵛ] mogle de Liante ad Roma con mastro Sancto de Formello, et Liante giva ademandanno per Roma, et fecene querela in Campitoglio.

Mense decembris, die xxvj. Mozica uno puerco ad Nistasa de Grettola ne la piaza de sancto Loctieri in nella gamma, et fecele molto male.

— *die xxvj.* Tornaro da Roma Ciafra Venci et Paolo de Griecolo, che erano stati presoni circa ad doi mesi, et tornaro ad pacto, che devessero tornare ad Roma la di della Epifania.

— *dicto die.* Se infanta Angela mogle de Paolo de Jecto, et fece lo figlio maschio. Dio nello guardi.

— *die xxvij.* Angelo de Corgneto entra camorlengo nella Frusta.

— *die xxiij. Fuit dominus Episcopus in domo domini Francisci ad prandium; qui dominus Franciscus fecit magnum prandium.*

— *eadem die. Angelus Romani accepit uxorem filia Petri Mancini, que vocatur Angela.*

— *die xxiiij. Fuit in Nepe quedam mulier de Crochiano, erat valte maga uel incantatrice.*

— *die xxx.* Torna ad Nepe Baptista de Ianni Salamone da Roma, che era stato xxij dij presone ad istantia de lo Vicecamorlengo, che era stato nella casa delli Savielli per facto de Cammora.

Anno 1468.

Mense januarii, die xj. Archipresbyter sancte [c. 155] *Crucis vicarius domini Episcopi*..... Filippo de Valle quatuor processi, lo primo che abe parole con prete Vie[stro] in coro; lo secundo che asalta Luca a Bacano; lo terzo porta la cappa a scappare; lo quarto che e stato excumunicato più mesi, et deve pagare xxv libre per....

— *die xij.* Lo Vicecammorlengo connanna Venci in

c° ducati, Ciafra cc° ducati, Paolo de Griecolo cc° ducati et Pietro de Catalano in cc° ducati.

— *die xvii. Fuit hic quidam commissarium quod vocatur* misser Fabiano, che e governatore de tucte le terre, che fuero de li figli de lo conte Everso; et vole fare la bossola de lo cosigliato, et reformare li statuti *et sic fecit;* renova li statuti et agravali et duplicali; fece certe bossole et in tucti li officiali fe capciare ad bossola et appallocta: de la qual cosa molta gente ne mormora (1).

— *die xxv.* Prete Benedicto denuntia excumunicato Filippo de la Valle, perche, dice, ora sta inobediente a lo Vescovo, et condanalo in xxv ducati.

— *die xxvij.* Fo data la sententia contra l Arciprete de sancta ✠ de lo canonicato de sancta Maria, et la sententia vende in favore di misser Cristophano de Morsellecti, et fo sententia deffinitiva, et condennato nelle spese.

— *die ultima.* Fo facto lo cosiglio de molte [c. 155ᵛ] cose, et in fra l altra che se devessero aiutare li nostri cetadini, che stanno presone ad Roma, et fo deliberato che non s aiutassero; et questa fo l ultima disfatione de questa Terra, et lo potesta senne piglia allegrezza et consolatione.

— *die xxx.* L'arciprete de Sancta ✠, vicario de misser lo Vescovo, condenna Filippo in cc°lxxxxvj ducati.

— *die xxx.* Ce fo necessario una lettera de lo Communo, la quale gisse ad Nostro Signore, et che se ademandassi, de gratia, che quelli che stavano presone ad Roma s ademandassero de potessero *(sic)* venire ad casa.

(1) *Simili modo solui faciatis ven. viro domino Fabiano de Montepolliciano terrarum olim Comitis Eversi Commissario fl. auri de Camera Quinquaginta quatuor bon. xij in fl. papalibus l. per eum exponendis in fabrica arcis Carcari. Quos etc. datum die ix eiusdem (Mensis Aprilis Mcclxix).* — *Pauli II, Divers.*, 1469-1470, c. 3ᵛ. Cnf. ivi altro simile mandato a c. 49ᵛ.

Ser Pancratio, che era cancellieri de lo Commune, se offeri de farla de bona voglia, et disse che le facessimo una poca de menuta. Prete Benedicto disse che voleva gire ad prete Benincasa che cella facessi, et gince, et non la volse fare per mio despetto; et ser Pancratio la fece, et stecte bene.

APPENDICE.

Mandato della Camera Apostolica a favore del Tesoriere per le spese dell'impresa contro i figli del conte Everso d'Anguillara — 25 Febbraio 1467.

(Archivio di Stato in Roma, *Pauli II, Divers.*, Ann. 1460-1468, cc. 113-114).

Marcus etc. Lau. etc. describi faciatis infrascriptas pecuniarum summas a vobismet domino Thesaurario, ex pecuniis vobis traditis tempore, quo fuistis in expeditione contra comitem Eversum de Anguillaria, ad exitum vero infrascriptis personis, per vos eis solutas ad effectum expeditionis predicte, Deo favente, per vos feliciter facte et primo videlicet.

Musce et Iohanni Mellino Comestabilibus fl. auri de Camera quinquaginta duos et bon. vj, pro remuneratione eorum strenuitatis in ascendendo cum funibus castrum Cerveteris.

Duobus Castellanis et eorum sotiis, pro pactione cum eis facta de tradenda arce dicti castri Cerveteris, fl. similes ducentos septuaginta duos et bon. lxvj.

Pluribus personis operantibus in acquirendo dictam arcem fl. xv, bon. xlv.

Nonnullis peditibus, quibus impositum fuit premium evadendi dictam arcem, florenos similes vigintitres et bon. lxviiij.

Nonnullis aliis peditibus, pro valore grani et farine ab eis emptorum pro munitione dicte arcis, florenos similes decemocto.

Nonnullis mulionibus pro ferratura mulorum bon. sexagintasex.

Nonnullis peditibus, qui assotiarunt dominos Iacobum et Alfonsum Capitaneos dicti Thesaurarii missos Romam pro negotiis occurrentibus, florenos similes quatuor.

Pirramo Commissario apud Mineram, Nicolao de Fabriano et pluribus aliis personis, qui fecerunt conduci grasciam in castra adversum castrum et arcem sancte Severe, videlicet panem vinum et carnes, fl. lxviiij, bon. xvij.

Castellano olim dicte arcis Cerveteris, misso ad terram Monticelli pro tractando debellationem dicte terre et arcis, qui depredatus fuit in itinere, flor. octo.

Pluribus nuntiis, missis S.mo domino nostro Pape, domino Napoleoni et aliis personis, flor. similes septem et bon. lxiiij pro expensis.

Castellano olim dicte Arcis fl. similes tres et bon. viiij pro eius subventione quando fuit spoliatus.

Iohanni de Terracina qui conduxit nostros per itinera insolita totidem.

Tribus Castellanis arcis sancte Severe fl. auri papales sexcentos, ac peditibus custodientibus dictam Arcem flor. similes quadrigentos pro promissione eis facta pro traditione dicte arcis per eas vobis facta. Constit. de camera a fl. Mxlj. bo. lxiij.

Iohanni Iacobo Mazerio pro conducendo bombardas in castra Ecclesie adversus terram et arcem sancte Severe fl. v, bo. xxxvj.

Iohanni Meschino comestabili, qui utiliter se habuit in compositione dicte arcis, florenos similes decem.

Pro valore unius vegetis vini corsi fl. similes octo, bo. 36.

Castellano arcis Carcari flor. auri ducentos papales facientes de camera ccxxvj. bo. liij, pro promissione sibi facta pro traditione dicte arcis.

Cuidam Mariscallo de Cerveteri, pro certis ferramentis oportunis bombardis et pro ferratura mulorum fl. iiij, bo. xij.

Baptiste de Urbe flor. similes quatuor et bo. xij pro eius mercede in eundo et exeundo ex urbe pro certis negotiis.

Duobus Castellanis antiquis arcis Montarani pro certa compositione eis facta super dicta arce flor. similes xxxj et bon. xviij.

Pluribus tubicenis domini Neapolionis pro potagiis fl. iiij.

Certis pictoribus flor. similes totidem pro valore quatuor pannorum cum armis S.mi domini nostri Pape.

Decem septem peditibus, missis cum Barisello ad capiendum portam terre Gallesij, florenos similes decem septem.

Cuidam magistro muratori flor. similes sex pro parte eius mercedis certe fabrice per eum facte in arce Corchiani.

Iacobo Zucha, deputato ad colligendum granum castri Cerveteris, flor. auri similes trigintaquinque bo. xxvij.

Pro valore certorum bravium positorum ad currendum in terris Gallesij et Crapanice flor. similes quatuor.

Pluribus caballariis, qui conduxerunt bladum et alias res Romam, flor. similes quatuor et bon. xviij.

Iuliano de Galletio pro valore unius equi sibi donati ob bene gesta per eum. fl. similes sex.

Iuliano factori Camere terre Gallesii fl. auri papales, exponendos per eum in fabrica cisterne dicte terre.

Vobismet thesaurario flor. similes ducentos sexaginta pro expensis per vos factis in duobus mensibus et xx diebus quibus stetisti in castris Ecclesie pro debellandis et acquirendis dictis castris.

Iohanni Mulioni S.mi d. n. Pape fl. similes tres pro eius subventione.

Quatuor aliis mulionibus deputatis ad excubias faciendas in castris fl. similes quatuor.

Margalioni olim magistro domus olim comitis Eversi misso ob suspitionem ad terram Castilionis fl. auri de camera quinque.

Iohanni Ferentino florenos similes tres pro eius mercede in colligendo vendemias vinearum Cerveteris.

Tagliaferro misso ad observandum iter Diofebi flor. ij.

Iohanni Iacobo Mazerio pro eadem observatione flor. totidem.

Vobismet flor. similes trecentos quinquaginta pro expensis

vestris videlicet cviij dierum inceptorum 24 Iunii et finitorum 14 septembris et de vij octobris per totum mensem dicti octobris ad rationem centum florenorum pro quolibet mense.

Septem armigeris de Vetralla qui fuerunt vobiscum in obsidione terre Gallesii.

Constit. in totum flor. auri de camera duo milia quingentos quadraginta quatuor et bo. xlj quos etc. Datum Rome apud Sanctum Marcum in camera apostolica die xxv februarii, Mccccl xvij, Ind. xv, Pontificatus S.mi D. N. domini Pauli divina providentia pape ij. anno tertio.

G. Blondus.

M. episcopus Vincentinus etc.

DELLA CAMPAGNA ROMANA

NEL MEDIO EVO

(Continuazione, vedi vol. VI, pag. 221).

Il secondo tronco della via Flaminia può determinarsi dal ponte Molle a *prima porta*, perchè in questo sito si biforca, dipartendosi sulla sua destra la *via Tiberina*, che cadrà pure sotto la nostra ispezione. L'antica Flaminia, dopo il ponte Molle rasentava la riva del Tevere; e se ne possono tuttora osservare le vestigia tanto in qualche rudero di sepolcro che la fiancheggiava, quanto in meschini avanzi dell'antico lastricato (1). Un sepolcro, a circa quaranta passi dal ponte conserva tuttora il nucleo centrale. La moderna via, detta *Riva della Torre*, viene denominata da una torre rotonda costruita con iscaglie di selci, coronata da un cornicione di tegole, ed in parte ristaurata con pietre: tutto materiale antico tolto dai sepolcri devastati. La torre può attribuirsi al secolo decimoterzo, ed appartiene alla serie delle torri di guardia sul fiume. Non prima di *Tor di Quinto* si trova coincidere l'antica via colla moderna; e sotto quella torre si ravvisano in maggior numero i poligoni antichi, quantunque continuamente vengano dai contadini dispersi o adoperati in costruzioni. Nel medio evo pertanto non esisteva il tratto montuoso che noi ascendiamo dalla osteria detta di *Melafumo* fino a *Tor di Quinto*, il quale è di recentissima costruzione; e il tratto antico, sic-

(1) Le vestigia dell'antico tronco sono additate nella pianta del CINGOLANI, in quella del CANINA e in quella dello Stato Maggiore; non però in quella del NIBBY.

come di basso livello ed esposto alle inondazioni del Tevere, dovette guastarsi non poco. Infelice fu ancora la sorte della restante parte, laonde nel secolo decimosesto la Flaminia presso *Castelnuovo* in una lapide, che a suo luogo riporterò, era detta *antea devia spinis et terra alte obruta*. La rettificazione del corso del Tevere eseguita da Cornelio Meyer, sotto il pontificato di Clemente X, dovette giovare almeno a questo primo tronco; tuttavia la strada in genere non fu più frequentata, e ricevette il colpo di grazia sotto Pio VI, quando fu stabilita la comunicazione della via Cassia per mezzo dell'Amerina colla Flaminia superiore presso Civita Castellana.

La prima memoria che ho trovato al di là del ponte Molle è quella di un fondo appartenuto ad un *Falcone,* nome frequente nell'età media, e che già ci è occorso sotto altre vie. Una chiesa *s. Maria in Falcone,* ora scomparsa, esisteva nel medio evo in quel punto; e le rovine ne furono vedute dal MARTINELLI, che ne trovò anche la menzione in un'enfiteusi del 1483 concessane dal capitolo di s. Eustachio al cardinale Girolamo Basso, in atti De Alberiis (1). Basterebbe questa denominazione *in Falcone* per indicarci che un fondo di tal nome occupava quel sito; ma ne abbiamo un'altra prova più sicura e molto più antica. Nella bolla di Gregorio VII a s. Paolo si conferma *casale quod vocatur Falconis situm ex integro usque ad pontem Molli, et usque ad s. Leucium.* Vedremo adesso che *s. Leucio* fu a *Tor di Quinto:* pertanto è chiaro che il casale ossia il fondo di Falcone fu molto vasto, e che esso occupava il dorso nel quale fu modernamente tagliata la via Flaminia fino a Tor di Quinto, vale a dire il sito delle vigne odierne *Catel, Trombetti,* etc., quelle che fiancheggiano il tronco suddetto della via (2). Inoltre in un

(1) MARTINELLI, *R. ex ethn. s.,* pag. 372.

(2) Il COPPI riconobbe il sito del *casale Falconis* ma ignorò la memoria della chiesa omonima. *Atti cit.,* V, pag. 317.

elenco di beni del monistero di s. Paolo che il GALLETTI attribuisce alla fine del secolo XIV, è annoverato *casale Falconis totum ex integro usque ad pontem Molli et usque ad sanctum L.....* che potremo supplire *Leucium* (1). Così siamo pervenuti alla sommità di cotesta collina, cioè a *Tor di Quinto* la cui storia nel medio evo merita la nostra attenzione.

Del nome *Quinto* la origine è controversa, volendosi da alcuni far derivare dalla distanza di cinque miglia dall'antica porta Ratumena (2); da altri poi dal fondo del celebre *T. Quinzio* Cincinnato, ch'era presso quel sito (3). Sembra da preferirsi la prima delle due opinioni, che trova più d'un confronto in altre vie antiche (4). Del resto il nome di *Quinto* si è attribuito ad una torre ch'ebbe un

(1) Cod. Vat. 7930, pag. 2060. Credo che siffatto elenco sia desunto dalla bolla di Gregorio VII: se ne osservi la identità delle frasi.

(2) NIBBY, *Analisi*, II, pag. 662.

(3) GUATTANI, *Monumenti Sabini*, II, pag. 6. Egli propose ancora che quel nome venisse da *Quinto Nasonio* che v'ebbe il suo sepolcro. S'intende facilmente che tale idea è inammissibile, trattandosi di un prenome e non di un gentilizio.

(4) Fu già osservato sull'Appia e sull'Ardeatina l'uso d'intitolare alcuni luoghi sulle vie dalla distanza. In genere ho trovato che questa preferenza fu data alle distanze di numero dispari. Così abbiamo in più d'una via il *tertium*, il *quintum* e il *de nono*, etc. Quanto a memorie topografiche archeologiche, queste non eccedono il valore delle scoperte solite attorno a sepolcri dell'età imperiale. Un tal signor Grillo, nel 1875, facendo scavare presso un sepolcro, dopo la coincidenza della moderna coll'antica, vi rinvenne parecchi massi marmorei di forma circolare elegantemente intagliati, una statua muliebre acefala, un frammento di lapide scritta come segue:

DIIS MANIBV...
(sic) ....RVFII . VIXIT...
....XVIIII.LOC.DON
. . . . . .

e qualche lettera della grande iscrizione monumentale di quel sepolcro.

tempo importanza strategica, dominando essa la Flaminia antica, perchè costruita col nucleo di un antico sepolcro, sul ciglio della collina che guarda il Tevere e la via stessa. Fa essa parte delle torri di guardia sul Tevere, quantunque discosta, ma non molto, dal fiume: essa si scorge tuttora sebbene smantellata; è di forma quadra, ed è costruita in tufi con bugne in pietra sovra uno stilobate parimenti di pietra. Mi sembra, pel tipo della costruzione, una delle più antiche torri della campagna romana; e non sarei alieno di assegnarne l'età all'undecimo secolo; ciò che va inteso in relazione di quanto dirò intorno alla storia del luogo. Si legge nel libro pontificale: *huius,* cioè di Adriano I, *temporibus defunctus Mastalus primicerius reliquit pro anima sua in potestate praedicti pontificis pauperibus Christi pro sua propria hereditate erogari quare uno consensu heredes praedicti Mastali dederunt atque venumdaverunt eidem magno praesuli cum fundis et casalibus una cum ecclesia sancti Leucii portionem eis competentem positam via Flaminia miliario ab urbe Roma plus minus quinto et in auro solidos mancusos numero ducentos..... Portio vero Gregorii secundicerii quam in suprascriptis casalibus sancti Leucii habere dinoscebatur, pro secundicerii honore eidem almo presuli ab eodem Gregorio concessa est: et dum ipsa sancti Leucii ecclesia in ruinis ex dumis atque vepribus circumvallata periisset, a novo eam restaurans, mirae magnitudinis domumcultam ibidem beato Petro nutritori suo aedificavit et in perpetuum concessit, et in ea fines ampliavit, tam ex hereditate Paschalis, quamque ex commutatione heredibus quondam Luciae seu Iohannis primicerii vel diversorum locorum facta* (1). Adunque il primicerio Mastalo, già da me nominato nella via Aurelia, ove rintracciai un *campus Mastali,* lasciò i suoi fondi al pontefice Adriano posti sul quinto miglio della Flaminia, insieme colla chiesa di s. Leucio; a quelli furono poi annessi per donazione i contigui fondi

(1) *Lib. pont. in Hadriano I,* n. 77.

del secondicerio Gregorio; e Adriano ne formò una immensa domoculta *(mirae magnitudinis)* ristaurando in pari tempo la chiesa che sembra dalle parole del testo essere rimasta in perfetto abbandono. Sul martire s. Leucio e sul suo culto non è di mia competenza il discorrere (1). Si intende per altro che dal nome di lui s'intitolò la nuova domoculta che fu delle più importanti costituite da papa Adriano. L'antichità della chiesa è attestata dalla indicazione che se ne trova in una lettera di Gregorio Magno a Pietro vescovo di Otranto, la quale incomincia: *Oportunus abbas monasterii s. Leucii, quod in quinto romanae urbis miliario situm est sanctuaria eiusdem martyris quae de ecclesia nomini ipsius dicata ut astruit furto ablata sunt sibi denuo postulat debere concedi ut,* etc. Quindi è chiaro che la chiesa di s. Leucio nel sesto secolo ebbe un monistero attiguo. Del resto siffatta menzione era rimasta occulta perchè nelle edizioni delle epistole di Gregorio Magno si leggeva *s. Leontii* errore evidentissimo che il GALLETTI mostrò colla opposta lezione dei migliori codici (2) e che d'altronde si rivela anche dal solo contesto della lettera papale. Il DEGLI EFFETTI (3) l'aveva indovinato assai prima del GALLETTI. Egli pure ne ricorda le rovine, col *campaniletto,* nel prato. Non trascurò l'autore della *Collectio canonum* di registrare il fatto, il che fece senza darci però il nome della *massa* primitiva donde fu formata la nuova istituzione, ma solo scrivendo *massam in qua est ecclesia s. Leucii posita via Flaminia mil. ab urbe Roma plus minus* V (4). La domoculta occupava un sito non insalubre perchè elevato; essa doveva estendersi lungo la via, e formava l'ultima stazione pei pellegrini e viaggiatori della Flaminia verso Roma.

(1) Scrive il GALLETTI (*Del Primicero,* pag. 54) che questo s. Leucio è il martire di Brindisi.

(2) L. cit.

(3) Op. cit., pag. 96.

(4) DEUSDEDIT, *Martinucci,* pag. 315.

Le notizie di s. Leucio fanno difetto fino ad un secolo dopo la sua fondazione. Infatti sappiamo dalla biografia di Benedetto III come nell'anno 855, primo dell'impero di Ludovico II, vennero i costui legati, i conti Bernardo e Adalberto, in Roma per giudicare della recente elezione di Benedetto; che cotesti legati usciti da Orte e congiuntisi coi messi dell'antipapa Anastasio *iuxta basilicam beati Leucii martyris pervenerunt* (1); che quivi s'imbatterono cogl'inviati di Benedetto, ai quali mostraronsi sì apertamente ostili che questo papa venne per opera loro deposto, ma finalmente per una sommossa popolare ripristinato. A noi pertanto giova il notare come dovesse ancora il borgo di s. Leucio esser considerato quale stazione della Flaminia, e come la chiesa fosse ancora una basilica e in condizioni da dare il nome alla stessa borgata. Dopo tre anni, cioè nell'a. 858, appena eletto il nuovo pontefice Nicolò I fu visitato in Roma dall'imperatore Ludovico II, che partitosi poi dalla città *sedem,* dice il biografo papale, *in loco qui Quintus dicitur conlocavit,* e il Codice Vaticano 1340 aggiunge *quem beatissimus praesul prosecutus ubi hospitabatur venit,* il che fa supporre che l'imperatore si fermasse nella domoculta e vi alloggiasse alquanto. Infatti esso è un luogo troppo vicino alla città per immaginare che l'esercito vi si accampasse come in una tappa militare! Il biografo segue notando il cerimoniale dell'incontro, il reggere che Ludovico fece il freno del cavallo pontificio, e la grande alacrità colla quale gli augusti alleati fecero onore alla mensa sontuosamente apparecchiata *mensisque epulis peror-natis... cibum speciali sumpserunt alacritate satiati scilicet,* etc. Tutto ciò mi sembra favorire la ipotesi che a s. Leucio in quel tempo non mancasse ciò che siri chiede per comodità e per uso in circostanza solenne come quella indicata nel libro pontificale (2). Col tempo s. Leucio sofferse de-

(1) *Lib. pont. in Bened. III,* n. 9.
(2) *Lib.* cit. *in Nicolao I,* n. 8.

vastazioni ed abbandono come le altre domoculte: il suo centro si andò spostando col trasferirsi gli abitanti verso il nono miglio ed anche più oltre, ove ritroveremo fra poco notizie di abitazioni; e quaggiù, cioè sul quarto miglio, non restò che la chiesa non sappiamo quanto frequentata. Nel diploma di Ottone III in favore di s. Alessio è nominato il *casale de Quinto,* non più s. Leucio (1); perciò può dirsi che circa il mille la domoculta fosse divenuta un *casale* cioè una tenuta. Poichè una delle cause di siffatta decadenza fu senza dubbio la troppa vicinanza alla città e specialmente al Tevere, così mi sembra che la torre già sopra descritta sia stata costruita circa quel tempo per difesa della minacciata domoculta; e che disperso, nonostante tal difesa, quel centro di abitazione, nè prestandosi la torre per la sua singolar postura a centro di abitazioni, rimanesse come semplice guardia della riva, e fornisse il nome ai prati, che le stanno attorno. Tuttavia non cessava nella tradizione religiosa la memoria di s. Leucio; perchè nella bolla di Gregorio VII del 1074 si notava, come abbiam visto, il s. Leucio qual confine del casale *Falconis;* ed inoltre si aggiungeva *et totum fascanorum* che fra poco ricorderò *et totum quintum.* Scomparve più tardi ogni altro nome cedendo il posto a quello di *casale* o *Turris de Quinto* che continua non solo nei documenti del medio evo, ma fino ai nostri giorni (2). Le rovine della domoculta si

(1) NERINI, op. cit., pag. 375.

(2) Appartiene al medio evo la indicazione di Tor di Quinto nel Cod. Vat. 7937, f. 27 e 40 (moderna paginazione n. 33) ma ne riparlerò sotto la via Latina, mostrando che spetta a quella via e non alla Flaminia. Un'altra ne porge l'ADINOLFI citando un documento vaticano edito dal ch. conte UGO BALZANI *(Archivio della S. Rom. di St. patria,* 1877, pag. 267), ma mi sembra una svista del compianto collega, perchè nel documento Balzani si parla del Castel Giubileo, che rivedremo sulla via Salaria, e non di Tor di Quinto (ADINOLFI, *Roma nell'età di mezzo,* I, pag. 89). I prati di Tor di Quinto appartennero nel medio evo al Capitolo Vaticano, e ciò è stato fino ai

cercherebbero invano; quelle della chiesa non furono vedute dal VIGNOLI *(lib. pontif.*, l. cit.) ma sibbene più tardi dal GALLETTI, che osservò sulla destra della via poc'oltre *Tor di Quinto* parte della *testata* della chiesa, supponiamo sia stata la fronte, e del campanile (1). Nulla rimane al presente di questi monumenti distrutti probabilmente per costruire i casali circostanti. Fra questi primeggia ora il casale di *Tor di Quinto* con una cappella moderna. Nel muro di questo casale sta infissa una recente iscrizione non priva di interesse (2).

Sisto IV fece costruire un ponte sul Tevere presso *Tor di Quinto,* del quale però non rimangono vestigia. La

nostri giorni. Nella bolla di Paolo V del 1607 viene determinato questo possesso colle parole: *casale Quintum... capacitatis novem rubrorum vel circa in territorio... urbis extra portam Flaminiam et ultra pontem Milvium de eadem urbe, quod inter viam tendentem ultra dictum pontem ad primam portam ac viam aquæ traversæ nuncupatam includitur iuxta aliam dicti casalis partem et viam qua itur ad huiusmodi portam primam bonaque dilectorum filiorum illorum de Crescentiis* (la Crescenza), etc., etc. Cf. *Bull. Vatic.,* III, appendice, pag. 36. In una bolla del 1610 (ibidem, pag. 39) se ne concede una pezza in enfiteusi perpetua.

(1) GALLETTI, op. cit., pag. 54 in nota.

(2) Non essendo questa lapide comparsa in alcun libro, e potendo facilmente esser dispersa nelle future vicende dell'edifizio, voglio trascriverla quantunque moderna. Essa dice: *pio vi pont. max — quod — ad andream rayneirum eq. et oratorem venetum — otio suburbano vacantem — iii. id. octobr. mdcclxxvii — humanitate singulari diverterit maiestate decoraverit — carolus locatellius villæ dominus — posuit.* È sovrapposto lo stemma dei Locatelli (scudo bipartito con 4 punte a destra ed una piuma a sinistra: sormontato dal morione). Andrea Renier ricordato nella epigrafe fu ambasciatore di Venezia in Roma, donde venne richiamato nell'anno 1779 perchè essendo stato suo padre (Paolo) eletto doge, che fu il penultimo della serie dogale, ai figli veniva per legge interdetto ogni politico uffizio. Si rividero il Renier e Pio VI a Treviso nel 1782 quando questi vi passò per condursi a Vienna. Noto ancora che la famiglia Locatelli padrona (utilista) di Tor di Quinto era di origine veneziana.

costruzione del medesimo fu malaugurata in quanto che l'intraprenditore dei lavori, certo Nicola da Narni, pose nelle testate e nei piloni sassi e fango invece di calce. Il maestro di stalla del Papa, Girolamo da Padova, andando una mattina a diporto verso ponte Molle con altre persone, volle osservare quei lavori e si avvide della frode commessa dal furbo narnese. Quindi fu istruito un processo a carico di costui, e le notizie relative trovansi nell'archivio Vaticano (1). Forse da tutto ciò dovette derivare l'abbandono e la scomparsa del ponte di *Quinto.*

Disceso il monte di *Tor di Quinto* la Flaminia passa sul rivo detto *acqua traversa,* del quale ho parlato nella via Clodia. Siamo in questo punto presso la tenuta *Inviolatella,* di cui pure tenni proposito, ed ora debbo ripetere che il suo nome ci ricorda la chiesa proprietaria cioè s. Maria in via Lata. Un gruppo di notizie ci viene offerto dai documenti attorno questo suolo, notizie che si connettono egregiamente e che ci conducono quasi per mano dalla detta tenuta fino alla celebre stazione di *Primaporta.* Seguiamone rapidamente le indicazioni, premettendo che ci troviamo in uno dei più pittoreschi luoghi della campagna romana, ove la vista è rallegrata sulla diritta dal maestoso corso del Tevere, a manca è non meno occupata che sorpresa dalle colossali rocce vulcaniche tagliate a picco per l'apertura della via (2). La serie delle notizie medievali è la

(1) Arch. Vat., *Instr. Cam.* 1464-1502, fol. 118 sg. MÜNTZ, op. cit., III, pag. 203.

(2) Gli artisti sanno che queste alture bruscamente alternate colle più solitarie pianure formarono oggetto di studio al POUSSIN che le ritrasse più volte. La parte prediletta dal sommo paesista si trova però più a sinistra e più oltre del punto da me indicato. Del resto gli antichi approfittarono di queste rocce tagliate per iscavarvi sepolcri sullo stile orientale, dei quali ragionò il ch. comm. DE ROSSI (*Roma sotterr.,* vol. I, pag. 88, 91 e 92). Il più celebre di questi è scavato nella prima roccia, ed è ancora visibile quantunque assai danneggiate ne sieno le pitture e le decorazioni in istucco. Fu scoperto nel se-

seguente. In primo luogo il fondo *Fascanorum* già ricordato nella bolla di Gregorio VII, che non sarebbe da assegnarsi a questo luogo se non comparisse nella bolla insieme col casale di Quinto, e se, ciò che più monta, non apparisse evidentemente scritto in luogo di *Fasanorum,* come nel documento che segue, che serve a reciproca illustrazione. Questo è il testamento di Contessa moglie del *quondam* Nicolò di Giovanni Stefano che nel 1354 lasciò a s. Maria in via Lata, fra molti altri beni, una pedica fuori di ponte Molle in contrada detta *de' Fasani* nel monte *dei Gallotii* (1). Quale sia questo monte dei Gallotti vedremo or ora. Dunque la contrada *Fasanorum* si estendeva da *Tor di Quinto* verso *Primaporta*. Un altro documento, di età intermedia fra quei due, perchè del tempo d' Innocenzo III, riguarda una *terra de Fasanovo* propria di s. Maria in via Lata, su questa contrada; ed ognuno vede come ne confermi il nome (2) quantunque alterato per errore di amanuense. Un altro ancora ne ho trovato, dove il nome non è menomamente corrotto, leggendovisi *Fasanorum,* della medesima provegnenza (3). Dietro le rocce vulcaniche veggonsi qua e là rovine di opera alquanto rozza, che ci attestano la esistenza delle

colo XVII, e dalle lapidi rinvenutevi si argui che fosse il sepolcro dei parenti e liberti di P. Ovidio Nasone, laonde anche oggi è detto *sepolcro dei Nasoni.* Alcune pitture furono trasportate al casino della villa Altieri in Roma. Cf. FICORONI, *Vestigia di Roma ant.,* II, pag. 68. BELLORI, *Sepolcro dei Nasoni,* ediz. *Gabuggiani.* VENUTI, *Accurata etc. descriz. di R.,* II, pag. 54. GUATTANI, *Monum. Sabini,* II, pag. 13. WESTPHAL, *die röm. Camp.,* pag. 134. ESCHINARDI, op. cit., pag. 199, che dice le pitture del casino Altieri provenire da altro sepolcro più discosto. DEGLI EFFETTI, op. cit., 97 e seg.

(1) MARTINELLI, *Primo trofeo della Croce,* pag. 62.

(2) Cod. Vat. 8049, f. 127. È un atto del 1207, ed incomincia: *In nomini dñi,* etc., etc., *ego Romanus iohannis de bulgaminis hac die præsenti in presentia scrinarii et subscriptorum testium,* etc., *propria bona mea voluntate in pignus pono et obligo tibi egidio tedelgario,* etc.

(3) Cod. cit., f. 114.

abitazioni lungo questo tratto della Flaminia nel medio evo. Siamo con queste osservazioni pervenuti alla *Crescenza,* tenuta che si estende dal fosso omonimo confluente in quello di *acqua traversa* fino all'altro fosso della *Valchetta* che passa sotto la Flaminia più oltre. La *Crescenza* prende il nome dalla storica famiglia che la possedette fin quasi a' nostri giorni, quando è passata ai Boncompagni. Nessuno dei noti scrittori del suburbano ha saputo indicare qualche documento a questo proposito; ciò che a me è occorso di poter fare citando già sulla via Clodia il brano del testamento di Geronima Pierleoni moglie di Giuliano Cardelli, dell'anno 1488, dall'archivio di Campo Marzio: quivi si legge: *item sex uncias violate et violatelle* (la tenuta *Inviolatella) iuncte pro indiviso cum aliis unciis nobilis viri Stephani Francisci de Crescentiis et dñi Petri de Lenis* (forse per *de Leonis) et nepotum posit. extra portam Castelli, in loco qui dicitur Aqua traverza cui ab uno latere est tenimentum aque traverze ab alio tenet tenimentum delle Gallocie ab alio tenet tenimentum de Selvotta heredum,* etc. (1) E con questa memoria di Stefano de' Crescenzi mi sono incontrato esattamente con due altre edite dall'ADINOLFI, l'una del 1413, ch'è la divisione dei beni tra i Crescenzi, ove si nomina appunto la tenuta *Torre de' Crescenzi* presso il Tevere toccata a Francesco di Giacomo di Giovanni Crescenzi; l'altra del 1480 che è la vendita dei fondi *Patellino* e *Fascivola* fatta dallo spedale di s. Spirito a Stefano del *quondam* Francesco Crescenzi, che è quello nominato appunto nel testamento di Geronima de Pierleoni (2). In conclusione abbiamo la notizia che i Crescenzi formarono un corpo di fondi parte comperati, parte avuti in retaggio fin dalla fine del secolo XIV, col quale fatto scomparvero i nomi più antichi di *Fasano, Patellino* e *Fascivola.* Pure scomparso

(1) Cod. Vat. 7931, f. 127.

(2) Ambedue i documenti sono dell'archivio di s. Salvatore, armario V, mazzo 7, nn. 19, 35. ADINOLFI, op. cit., I, pag. 89.

è il nome della tenuta confinante *Selvotta,* che deve corrispondere alla *Valchetta,* e indica una delle tante selve sparite dalla nostra campagna. Dietro la Crescenza è la tenuta *Muratella,* il cui nome sembra non estraneo all'idea delle fabbricazioni quivi esistite, ripetutamente da me accennate; e le cui memorie non vanno più in là degli Alberini, notissima famiglia romana, cui spettò nel secolo decimoquinto (1), e passò poi al monistero di s. Apollonia. Seguitando per la Flaminia attraversiamo, come già dissi, il rivo di *Valchetta,* che corrisponde al famigerato *Cremera* dei Fabî.

Qui vale la pena di far sosta un momento e considerare la coincidenza delle antichissime topografiche memorie con quelle del medio evo. Risalendo noi alquanto il rivo suddetto troveremo prima il casale che dà il nome moderno al fosso ed alla tenuta (Valchetta) forse derivante dal ponte che *cavalca* il rivo medesimo, poi un fontanile prossimo al casale e prossimi al fontanile i ruderi di un castello del medio evo, che porta tuttora il nome di *castellaccio* e che fu edificato per motivi strategici nello stesso luogo dove già i Fabî si fortificarono contro i Veienti (2). Ed una serie di fortificazioni medievali da quel punto del Cremera sino al punto in cui esso attraversa la Flaminia detto *le due case,* dimostra che fu in ogni tempo riguardato questo luogo siccome importante sotto l'aspetto strategico (3). Del resto, per ciò che spetta alle memorie del fondo, abbiamo un passo della bolla di Bo-

(1) ADINOLFI, *La via sacra,* pag. 87. Forse gli Alberini erano enfiteuti di s. Pietro, se la *Muratella* alienata dal Capitolo Vaticano dopo il sacco di Borbone e ricordata nel *Bollario vaticano* (II, pag. 390, III, pag. 110), fu questa e non qualchedun'altra della campagna romana.

(2) Cf. GELL nelle *Memorie dell'Instituto,* I, pag. 10.

(3) Una fistola plumbea aquaria fu rinvenuta nell'angolo della collina sovrastante alla Flaminia da sinistra: cf. LANCIANI, *Frontino,* pag. 254.

nifacio VIII, che comperò *castrum Valchae positum prope Primam Portam*, etc. nel 1301, e lo donò alla basilica Vaticana, passo donde apparisce che quivi esisteva ancora un fondo detto *trullus de Buccamatiis positum circa stratam praedictam cum quodam alio casali quondam Bartholomei Bobonis de Cornazano* (1). Io credo che il *trullo* dei Boccamazi così venisse denominato dalla sua forma circolare; e perciò potrebbe corrispondere a qualche fondo in cui sorgeva qualche mole antica di forma rotonda. Ora poichè ve n'è una di tal figura, quantunque basata sovra un dado, che rovinata si scorge tuttora sulla rupe dominante la Flaminia presso l'*osteria della Celsa,* e che fu certamente un'antica tomba, così penso che potesse aver dato il nome al fondo nel secolo XIII, quando il suo tolo superiore poteva essere ancora conservato (2). Il castello di Valca conteneva più edifizî, come arguisco dal passo di un'altra bolla di Bonifacio stesso, ove leggo: *castrum Valchae cum turri, palatio, domibus et pertinentiis* (3); il che mi fa supporre che tutti gli avanzi che ho ricordato di quei fortilizî sulle rive del Cremera fossero al tempo di Bonifazio torri e case abitate. Abbiamo un altro passo di bolla dello stesso papa donde viene la notizia di un *casale tres columnae* confinante con Valca e dal papa dato a s. Pietro; il nome del qual fondo indica avanzi di antichi monumenti (4). Abbiamo la indicazione del *Castellaccio* suddetto, ora semplice *quarto* della tenuta *Valchetta,* ma nel medio evo tenimento distinto, siccome apparisce da un documento di

(1) *Bull. vat.,* I, pag. 228.

(2) Cf. GUATTANI, op. cit., pag. 20. Egli credette che il nome *Celsa* venisse dalla *celsitudine* di quella mole; ma in ciò non sembra aver divinato.

(3) *Bull.* cit., pag. 232.

(4) Ivi e pag. 235 e 237. Pel casale *Tre Colonne* veggasi anche il GALLETTI nella *Capena* (pag. 39). Un documento riguardante il *casale tres Columnæ iuxta Balcam,* ch'è appunto cotesto additato dalla bolla di Bonifacio VIII, si legge nel Cod. Vat. 7946, f. ant. 285.

s. Maria in via Lata del 1369 (1). Finalmente abbiamo la memoria che il *casale Valchetta* (non più dunque castello nel secolo decimoquinto; non se ne perda di vista la decadenza) spettava nel secolo suddetto al monistero di s. Biagio *in cantu secuto* di Roma; che insieme con esso fu congiunto coi beni del Capitolo Vaticano; che le sue rendite furono da Eugenio IV destinate nel 1439 a vantaggio della Università romana, e poi da Nicolò V restituite ai canonici di s. Pietro, che non sapevano darsi pace di quella distrazione del resto utilissima (2).

Ho lasciato indietro il nome di *grotta rossa* rimasto sul luogo che stiamo esaminando, ed ora precisamente ad una taverna che s' incontra prima delle *due case* ossia del ripetuto *Cremera*. Esso è memoria viva della natura rocciosa del terreno cui gli antichi denominavano *saxa rubra*, terreno reso celebre dalla vittoria di Costantino sopra Massenzio. Vedremo che la stazione antica omonima era a *Primaporta;* ma ciò non toglieva che la denominazione dal color rossastro del tufa vulcanico, fosse data anche a questo punto della via. Debbo parimenti notare il nome *cavagnolo* che ora è rimasto soltanto nella tradizione dei contadini di quelle tenute; ma un tempo si dava al terreno posto fra la *Celsa* e *Primaporta*, e indica pure le numerose grotte *(cavae)* ond'era ed è tuttora scavata la rupe a sinistra (3). Dopo la *grotta rossa*, dopo i due anti-

(1) NIBBY, *Analisi*, III, pag. 364. COPPI, *Atti* cit., V, pag. 322-23.

(2) Ivi e *Bull. vat.*, II, 114. Il RENAZZI non allegò queste notizie nella sua *Storia dell'Università degli studi di Roma;* però egli notò che a s. Biagio si davano lezioni da professori dell'Università, nel secolo XV, e addusse la fonte di questa notizia, ch'è nel Cod. Vat. 4589, cioè una orazione del DOMENICHI, che ivi insegnava (op. cit., vol. I, pag. 132).

(3) DEGLI EFFETTI, op. cit., pag. 94. Egli ricorda eziandio il nome di *Centocelle* su questo luogo, e va notato perchè indizio di camere antiche, di rovine, etc., ed è frequente nella campagna romana. Egli ricorda il *borgo di s. Marciano* proprio in quel punto, ch'è ora scom-

chi sepolcri gemelli sulla destra, e le ripetute *duc case* passiamo innanzi la già nominata osteria *la celsa,* presso la quale a sinistra indicai un fortilizio medievale rovinato (1); e ci avviamo al termine del secondo tronco della via Flaminia, cioè a *Primaporta.*

Il nome romano di *rubrae* o *ad rubras* di questa seconda stazione della via rimasto, come ora ho detto, ad un luogo che la precede, è stato sul suo vero sito sopraffatto da quello di *porta* derivato da un arco antico, probabilmente del tempo di Onorio, che in parte si conserva tuttora incastrato in costruzioni moderne. Il nome di *frassineto* non è moderno e proviene da una delle tante foreste romane che abbelliva e rendeva gradito quel luogo adesso squallido e insalubre. Un'osteria, nella quale il cibarsi non è sempre agevol cosa, è l'erede moderna di storiche memorie famose; quali sono il combattimento dei Fabî (2), la fermata delle milizie di Vespasiano che marciavano contro Vitellio (3), e la sanguinosa battaglia di Costantino. Tuttavia anche come osteria essa è una delle più antiche della campagna romana, più antica di quella della *Storta* che ricordammo essere del secolo quarto. Questa invece esisteva fin dal tempo di Cicerone che ricorda come Marco Antonio venendo per la Flaminia fece sosta *ad saxa rubra,* si fermò in quell'osteria, donde con un cocchio si fece

parso, ed è importante perchè conferma quanto le abitazioni si estendessero lungo la Flaminia. A *Grotta Rossa* fu scoperta a tempo del BARTOLI una statua di un fiume. (FEA, *Miscell.,* I, pag. 269).

(1) Il nome *Celsa* non può derivare, come il GUATTANI asserisce, dall'altezza, nè da un semplice *gelso* come suppone il NIBBY. Forse la ricca famiglia nepesina Celsi avrà posseduto questo fondo e datò il nome all'osteria, come in Roma diede il nome alla via dov'era il suo palazzo, presso la piazza del Gesù. Presso la osteria in un muretto è incastrato un bel frammento d'intaglio marmoreo antico.

(2) LIVIO, II, c. 49.

(3) TACITO, *Hist.,* III, c. 79.

trasportare rapidamente in città (1). Un altro e ben diverso motivo rese importante il sito di cui parliamo fin dal tempo di Augusto, e fu la costruzione di una villa sontuosa quivi eretta da Livia, la terza consorte dell'imperatore; villa che fu denominata *ad gallinas* da un curioso fatto narrato e ripetuto ingenuamente dagli storici imperiali (2). Di questa villa chiamata eziandio dagli scrittori *villa Caesarum* ed anche *Veientanum Liviae*, perchè posta entro i limiti del suolo di Veio e sulla via che colà conduceva, rimasero sempre e rimangono ancora considerevoli avanzi. A proposito de' quali scriveva il NIBBY che facendovisi scavi attorno riuscirebbero ubertosissimi (3). Ai nostri giorni la predizione dell'illustre archeologo si è avverata; e preziose monumentali scoperte hanno consacrato la celebrità di quelle rovine (4). Lasciando da parte

(1) *Philippica in Ant.*, II, c. 31.

(2) DIONE, XLVIII, c. 52. SVETONIO *in Galba*, c. 1. Un'aquila volando lasciò cadere nel seno di Livia una gallina bianca che portava nel becco un ramoscello di lauro. Questo ramoscello fu piantato e germogliò in modo da fornire il trionfale alloro a tutti gl'imperatori, e inaridì alla morte di Nerone. Siffatte tradizioni furono raccolte anche da PLINIO (*Hist. nat.*, XV, c. 30, § 40).

(3) NIBBY, *Anal.*, III, 41.

(4) Nell'anno 1863 i signori SENNI e D'AMBROGI v'intrapresero scavazioni sotto la direzione del signor GIUS. GAGLIARDI, ch'ebbero fortunata riuscita. Vi rinvennero un frammento di lapide imperiale (*Corpus*, VI, n. 965), fistole aquarie col nome di *Tiberio*, altre colla singolare leggenda *opere publicorum*, altre col solo nome del plumbaio *Calpurnio Liciniano*, alcune stanze con vestigia di buone decorazioni a fresco, scale, corridoi, parte insomma del palazzo; poi la magnifica statua di Cesare Augusto maggiore del vero, la più bella scultura dell'età imperiale, che ora sta nel nuovo braccio del Museo Vaticano, donata dal signor SENNI; la corazza dell'Augusto è ornata di rilievi che han dato luogo a eruditi commenti. Rinvennero ancora quattro busti virili, uno femminile e due stanze sotterranee, una delle quali ornata con freschi rappresentanti giardini (forse la stessa villa di Livia) così bene eseguiti da potersi attribuire a quel famoso *Ludio* inventore di simil genere decorativo ricordato

le memorie antiche di questo luogo, secondo l'indole di questo mio lavoro, mi affretto tuttavia ad affermare che i due nomi *rubrae* e *ad gallinas* si conservarono lungamente al nono miglio della Flaminia. Del primo, che fu presto corrotto in *Lubrae* e poi in *Obre* abbondano le notizie, delle quali merita il primo posto la menzione negli atti dei ss. Abbondio ed Abbondanzio notata dal NIBBY (l. cit.) perchè ivi *Lubrae* viene indicata col nome di *civitas*. E fu infatti uno dei centri abitati nella campagna romana fin dal tempo imperiale, non solo in causa della prossima villa, talora residenza imperiale, ma eziandio come borgo; ed infatti MARZIALE descrivendo la visuale sottoposta al colle gianicolense donde *totam licet aestimare Ro-*

da PLINIO per aver lavorato appunto sotto Augusto in Roma. Vi rinvennero un vaso marmoreo intagliato con soggetti bacchici, numerosi frammenti di marmi e di musaici, e bolli di mattoni. La statua fu scavata presso la terrazza che si apriva innanzi la gran fronte del palazzo, il quale prospettava il Tevere (al sud) e godeva perciò di una incantevole visuale di Roma, della Sabina, degli Equi e del Lazio. Si consultino per ulteriori notizie gli scritti seguenti: DE ROSSI G. B. in *Bull. Crist.* 1863, pag. 402, *Bull. dell'Istituto,* 1863, pag. 65; HENZEN, ivi, pag. 71-78; BRUNN, ivi, pag. 81-86; CAVEDONI, ivi, pag. 174-179; HENZEN, ivi, pag. 179-183; GRIFI, *Giornale Arcadico* N. S., t. 31; BETTI, *Bull. Ist.*, 1864, pag. 79, e *Giorn. Arcadico* N. S., t. 34; GARRUCCI, *Civiltà Cattolica,* tomo VII (serie V), pag. 222, e *Dissertazioni di vario argom.,* vol. I; KÖHLER negli *Annali dell'Instituto,* 1863, pag. 432-452; CAVEDONI, *Nuove memorie dell'Instit.,* pag. 52-55; LANCIANI, *Frontino,* pag. 255. Anche in tempo più recente si sono tentate ricerche in quel suolo ma con minore risultato. Il cav. PIACENTINI dal 1878 in poi nella parte più elevata scoperse un edifizio termale con un bel pavimento a musaico rappresentante il mare con pesci e crostacei, marmi preziosi, un monumento rotondo con portico e con un frammento d'iscrizione di un liberto di *Tiberius Gellius,* numerosi pezzi di scolture, quattro stanze con avanzi di eleganti decorazioni, e un sepolcreto presso la via Tiberina con due iscrizioni edite nelle *Notizie degli scavi,* 1879, pag. 115. Il musaico bianco e nero dell'emiciclo termale, rappresentante scene circensi, fu dottamente illustrato da d.ª ERSILIA CAETANI LOVATELLI (*Atti dei R. Lincei,* 1879, vol. III).

mam, enumera *Fidenas veteres brevesque Rubras,* brevità che naturalmente doveva intendere per la sua piccola topografica estensione (1). Questo borgo o piccola città continuava ad essere abitata nel medio evo, al qual proposito noterò che nelle escavazioni eseguite nel suolo della villa dal signor PIACENTINI nell'a. 1878-79 sonosi rinvenute parecchie costruzioni del medio evo ed un bollo di mattone col nome di Teodorico. Posteriori menzioni di *Lubre* sono state registrate nell'*Analisi dei dintorni* e in una dissertazione del COPPI, e sono: un atto del 1035, due del 1037, un passo della solita bolla di Gregorio VII, un atto del 1215 colla memoria di uno spedale di s. Lorenzo, uno del 1225 colla indicazione di *ad primam portam,* uno del 1239 colla doppia indicazione, due del 1243 e 1246 colla denominazione *Ombra* ed anche quella di *prime porte seu lobre,* e infine un atto del 1293 con quattro nomi: vale a dire *Fraxinetum, Arnarium, Batiquatuor* e *Umbra* (2). Tuttavia questa serie data dal NIBBY e dal COPPI è lungi dall'essere compiuta; e per ora mi è possibile di aggiungervi qualcosa. Il più antico atto, quello cioè del 1037 presenta pure il nome del fondo *Petrolum* come vicino, e ciò mi fa ricordare un *fundus Petrociana* che trovo in altro documento additato presso il miglio undecimo della Flaminia (3), e presenta pure tra i proprietari confinanti un *Atto,* che registro per esattezza. Gli autori citati indicarono i soli Codici Vaticani 8048, 8049 e 8050 come contenenti documenti relativi a *Primaporta;* ma io posso affermare che uno dei più pregevoli atti relativi a cotesto sito è nel Cod. Vat. 8044 (f. 35) ed è dell'anno 1281, e che nello stesso volume sono rac-

(1) MARZIALE, IV, ep. 64.

(2) NIBBY, vol. cit., pag. 36, 37, e meglio COPPI, *Atti* cit., vol. V, pag. 325.

(3) Cod. Vat. 8048, f. 125. Fra poco vedremo che questo fondo può corrispondere a *Casal delle Grotte* ossia *Procoio Nuovo.*

colti altri documenti spettanti a questo luogo, e che adesso verrò enumerando a piè di pagina. Inoltre aggiungo un altro documento dell'anno 1108 nel quale Lavinia abbadessa dei ss. Ciriaco e Niccolò concede in affitto a Guido giudice e ai figli di lui *ecclesiam s. Laurentii de Lubre cum suis domibus hortis,* etc. (1) Di tale chiesa è rimasta la memoria in uno dei quarticciuoli della tenuta moderna, che si chiama *s. Lorenzolo:* gli altri nomi sono moderni, e il meno insignificante è quello di *Colonnetta* (2). Veniamo adesso all'altra denominazione, che fu dell'età imperiale, cioè l' *ad gallinas.* La sua celebrità era tale, specialmente perchè appoggiata ad un prodigio creduto generalmente, che non poteva facilmente svanire dalla mente del volgo. Tuttavia non trovo che gli scrittori del suburbano siensi avveduti della sua permanenza. Io per esser breve non faccio che citare i testi che ci rammentano quel nome quantunque alterato come tutti gli altri; e sono il

(1) Questo l'ho trascritto dalle schede del GIORGI alla Casanatense (fasc. XX). Quanto alla raccolta vaticana del GALLETTI ecco la serie dei documenti di un certo peso, che ho trovato appartenere a *Primaporta.* Cod. 8044, f. 35, 39, 42; Cod. 8045 contiene 14 istromenti dall'anno 1190 al 1361 relativi allo spedale di *Lubre;* Cod. 8048, f. 103, 117; Cod. 8049, f. 68, 81, 134, 139, 148, 161, 166, 170, 172, 176, 178, 186, 187, 198; Cod. 8050, f. 2, 28, 30, 32, 34, 52, 79, 103, 126, 144. Tengo la paginazione antica del GALLETTI, perchè ho fatto queste ricerche prima della nuova legatura dei detti mss. Dall'istromento di s. Maria in via Lata del 1281 (Cod. 8044, f. 35, adesso f. 32) il luogo è detto: *lubra seu fraxineta et arnaria bati-quatuor,* e i confinanti del fondo sono: *Compangius Ioannis Lucidi* enfiteuti, il fiume, il *rivus* e lo spedale di *Primaporta.* Si legga il *Primicerio* del GALLETTI (pag. 166 e segg.) dove si trovano parecchie notizie desunte dagli atti che io cito. Vi si trova ancora l'etimologia (supposta) di *lubra* da *delubra.*

(2) Per la storia di questa chiesa, che venne poi profanata da carbonari e da cavallari, quindi ricostruita da Urbano VIII, ecc., ecc., cf. MARTINELLI, *Primo trofeo,* pag. 100; DEGLI EFFETTI, op. cit., pag. 95.

già riferito testamento di Contessa vedova di Niccolò di Giovanni Stefano, in cui è nominato il monte *de' Gallotti* presso la contrada dei *Fasani,* che abbiamo poco fa indicato; l'altro testamento, già due volte citato, di Geronima dei Pierleoni in cui tra i confini dell'*acqua traversa* viene determinato il tenimento *delle Gallocie;* il documento dell'archivio del Salvatore, citato dall'ADINOLFI, in cui Alessio del *quondam* Gio. Pietro di Paluzzo apparisce possidente (secolo XV?) terreni presso *acquatraversa* (s'intende il *rivo*) denominati *le Galloccie* (1), e finalmente un altro atto dello stesso archivio, accennato pure dal medesimo autore, donde rilevasi che la Compagnia del Salvatore erede del suddetto Paluzzo vendè quei terreni *le Gallocie* a Stefano di Francesco de' Crescenzi. L'ADINOLFI non avvedendosi che si trattava dello stesso fondo citato nell'altro documento, e che la vendita ai Crescenzi indicava un incorporamento di fondi fatto appunto da questa famiglia già proprietaria sulla Flaminia, attribuì queste *Gallocie* alle *Galluzze* dell'Esquilino; nome col quale nel medio evo si additavano i resti sontuosi della villa dell'imperatore Gallieno, che tuttora vediamo in parte superstiti presso santa Bibiana (2). Non deve credersi tuttavia che l'intiero tenimento della via Flaminia portasse cotesto nome nell'età media e moderna, ma soltanto una parte, forse la più interna ed anche dirò la più vicina a Roma. Ciò deduco dalla vicinanza che i documenti danno delle *gallocie* alla *Crescenza* e ad *acqua traversa.* Forse il nome a rigore non restò che a quella parte dell'immensa villa Veientana di Livia, nella quale qualche monumento speciale ricordava le bianche galline predilette all'imperatrice. Ma la vicinanza del *Fasanovo* a *Primaporta* risulta da più documenti ed anche da ciò che il nome di *arnarium* (parola corrotta da *arenarium);* che

(1) ADINOLFI, *Roma nell'età di mezzo,* I, pag. 88.
(2) Idem, op. cit., pag. 280.

fu proprio anche di *Primaporta,* o almeno di una sua parte, si trova appunto annotato tra i confini del *Fasanovo* stesso. Per esempio in un istromento di s. Maria in via L. del 1205 i confini del *Fasanovo* sono descritti: *heredes domini fortievolie, arnarius* (o *arenarius) et pantanum, rivus et corticetum* (1). Così l'altro punto di contatto del *Fasanovo* verso la *Valchetta* ci è indicato dal nome del proprietario *Oddo comes s. Eustachii,* che io credo della famiglia dei conti Tuscolani, il quale come apparisce tra i possidenti da cui comperò Bonifazio VIII i beni del Capitolo Vaticano colà posti, così apparisce ancora tra i confinanti del *Fasanovo* in un atto del 1300 in cui Romano di Giovanni de' Bulgamini concede a Rosa sorella di Egio di Tedelgario *De pezemgaris* e propria fidanzata un terreno in *Fasanovo* i cui limitrofi sono: *petrus leonis* (ricordiamoci ancora il testamento di Geronima dei Pierleoni) *heredes iordani cotornini,* la chiesa di s. Maria in via Lata, un *pantanum, heredes nicolai bentevenge* e finalmente il nobile *Oddo sancti heustachii* (2). Finalmente dirò che non so darmi una spiegazione del silenzio col quale i benemeriti scrittori hanno passato una memoria storica locale che in questo fondo si mantiene. Un quarto infatti della tenuta porta l'appellazione *riserva di Livia,* nel suolo dell'antica villa, di cui rammenta l'augusta signora. E qui ho terminato la storia del secondo tratto della via.

Il terzo tronco, da *Rubrae* alla terza antica stazione detta *ad Vicesimum,* che corrisponde al *monte della guardia* dopo *Castelnuovo di Porto,* è più complicato del secondo nelle ricerche, in quanto formandosi il bivio della Flaminia colla Tiberina a Primaporta, noi siamo costretti a procedere con analisi complessiva delle due strade. Imperocchè sulla destra le indicazioni delle fonti scritte procedono insieme; ed inoltre non mi piace di ritornare poi addietro,

(1) Cod. Vat. 8044, f. moderno 9.
(2) Cod. Vat. 8049 b, f. moderno 15.

come già mi fu inevitabile di fare nella via Cassia. Armiamoci pertanto della solita costanza, e descriviamo in breve il territorio che ci si presenta sott'occhio. La serie dei luoghi principali che chiamerò di sinistra perchè posti a manca della Flaminia è la seguente: *Monte Oliviero, Pietra Pertusa, Monte Caminetto, Scrofano, Magliano·Pecorareccio.* La serie dei luoghi di destra perchè intermedî fra la Flaminia e la Tiberina è questa: *Procoio nuovo, Procoio vecchio, s. Marta, Riano, Castelnuovo di Porto, Morlupo* e *Leprignano.* I luoghi sulla destra della via Tiberina, cioè sul Tevere, sono quasi affatto privi di memorie. Accingiamoci a quest'analisi, che riuscirà piena di nuove ed importanti scoperte, contemplando le due serie unitamente. La tenuta di *Monte Oliviero,* della quale nessun autore ha detto più della misura di superficie e della sua spettanza alla basilica di s. Lorenzo in Damaso, mi sembra denominata da un individuo dell'età media, il quale ne abbia ricevuto la infeudazione, il possesso. Ed ho pronta una indicazione che non è priva di valore in proposito. Ne ho già fatto cenno nella via Cassia, ed ora debbo ripeterla. Illustrando il *monte del Sorbo* situato presso la via Cassia e non lungi dalla Flaminia ho notato la difficoltà che si incontra nei documenti a distinguere il *sorbo* della via Tiburtina da cotesto perchè ambedue hanno una contrada prossima detta *bolagai,* ed ambedue furono posseduti o intieramente o in parte da s. Maria in via Lata. Ho notato però che una *terra sementaricia in fundo bolagariae* descritta in un atto di s. Maria in via Lata dell'anno 1170 poteva facilmente attribuirsi alla Cassia. Ed ora mi cade l'occasione di confermarlo dicendo che siccome l'individuo, che ne ottenne la infeudazione, come rilevasi da quell'atto, era *Bonifatius de Oliverio;* siccome la terra *bolagaria* che io tengo corrispondere al moderno *prato bollicano* (1)

(1) È una parte del fondo *Malborghetto,* che fra poco rivedremo.

presso la via Flaminia, è vicina alla tenuta di *Monte Oliviero,* così credo potersi in conclusione proporre che l'*Oliverius* padre di *Bonifatius* sia stato il proprietario od almeno l'enfiteuta della tenuta in discorso, e che suo figlio si andasse industriando nell'accrescere ed incorporare alla sua proprietà col farsi investire del *bolagaria* e di altri vicini terreni (1). Segue la tenuta di *Pietrapertusa,* grande e fertile, del cui nome derivato dal taglio della rupe fatto dai Romani nella costruzione non già della via Flaminia, ma di una via che da questo punto di essa (verso il decimo miglio moderno) si distaccava e volgeva per Veio, ha già discorso il NIBBY (2). Difatti questa via Veientana col suo taglio, che produce belli effetti di romantica vista, è tuttora conservata in gran parte, e dove non lo è, i sepolcri ne additano l'andamento alquanto tortuoso. Nel medio evo sorgeva un castello su cotesto bivio che chiamerò Flaminio-Veiente, perciò la sua costruzione era come suol dirsi ragionata. La torre sola ne rimane in piedi al presente, e la si scorge bene anche dalla via Flaminia, perchè la collina dell'antico castello si trova circa 45 metri sotto il piano di questo punto della Flaminia. Il lato settentrionale della cinta esterna del castello si può rintracciare, essendone superstite in parte la linea delle mura. La detta torre è costruita con 12 fascioni alternati di pietre bianche e tufi cenerognoli; può attribuirsene l'età al secolo decimosecondo. Le memorie medievali del castello sono riportate dal COPPI (vol. cit.) e sono: un'antica menzione di affitto che ne fece Cencio Camerario; una conferma di possesso per la basilica Vaticana, di Adriano IV; una conferma di terre quivi attigue in favore di s. Maria in via Lata, di Celestino III; un'enfiteusi in favore di *Pietro Scotto* fatta dai monaci di s. Gregorio padroni di una terza

(1) Il documento è trascritto nel Cod. Vat. 8049, f. antico 59.

(2) *Analisi,* II, pag. 561.

parte del castello nel secolo XIII; una lite fra il Capitolo Vaticano e s. Gregorio per un'alienazione fatta dal medesimo *Scotto;* ed alcune prove di pertinenza di *Pietrapertusa* al Vaticano dal secolo XIV in poi. Sembrerebbe a prima vista che poco si potesse aggiungere a queste notizie, che vennero copiate alla lettera dal NIBBY; nondimeno si può non che aggiungervi recarvi ancora qualche rettificazione. In primo luogo dirò che il castello vi esisteva fin dalla età romana, e che Narsete nell'anno 552 o 553 ne scacciava uno degli ultimi presidî dei Goti che proteggevano Roma (1). In secondo luogo, prima di ricordare la indicazione che ne dà il Camerario, conveniva riferire quella del regesto di Bonifazio VII conservatoci nella *Collectio canonum,* ove si legge l'affitto del castello colle ville di sua pertinenza ed altri accessori, ed è di età ben più antica del Camerario (2). Conveniva inoltre dare un'occhiata alle bolle papali riguardanti la diocesi di Selvacandida (Portuense), e indi estrarre la menzione di un *titulus sanctae Mariae in Petrapertusa* nella bolla di Benedetto IX al notissimo vescovo Pietro (3). Conviene eziandio aggiungere che v'ebbe alcuni diritti il monistero di ss. Cosma e Damiano (4). Finalmente vale la pena di notare che dal necrologio vaticano allegato dagli scrittori si rileva ancora come il Capitolo Vaticano comperasse nel secolo XIV più di un terreno in *Pietrapertusa* coi danari lasciati da *Ray-*

(1) PROCOPIO, *De bello goth.,* IV, 34.

(2) DEUSDEDIT, *Martinucci,* pag. 317.

(3) UGHELLI, I, pag. 100.

(4) Archivio di Stato, pergamene di s. Cosimato, n. 73. Anche il monisterio di s. Maria in Campo Marzio ebbe terre in *Pietrapertusa,* come risulta dalla sua *Cronica* (pag. 25) sotto Celestino III. Nel regesto di Farfa più volte si trova nominata *Petra pertusa,* ma non è questa della campagna romana, sibbene quella della stessa via Flaminia ma vicino a Fossombrone, e che i Latini chiamarono pure *intercisa. Reg. Farf.,* n. 289, 1077, 1078.

naldus de filiis Ursi (1). Prima di abbandonare il fondo di *Pietrapertusa* debbo osservare che tre nomi di altrettanti quarti di esso meritano attenzione, e potrebbero da ulteriore studio ricevere illustrazione. Essi sono *Vezzano* indizio certo di qualche antico *Vettius* possessore dell'età romana, *Statua,* che può ricordare qualche antico simulacro colà rimasto in piedi, e *s. Marcello* che fa pensare al titolo urbano forse proprietario in parte di quei terreni.

Ci siamo avanzati sulla Flaminia, ma non dobbiamo perdere di vista la Tiberina, ove dopo la tenuta di *Prima porta* sulla sinistra si estende quella di *Procoio Nuovo.* Questo nome, semplice significato della industria locale, non conduce a veruna ricerca; ma esso è accompagnato da un altro cioè *Casal delle grotte,* il quale indica le numerose latomie scavate nel tufa, e che possono giudicarsi come appartenute al più volte citato latifondo imperiale (2).

(1) Cod. Vat. 7946, pag. ant. 221. Altri documenti inediti ma di poco interesse tralascio per brevità. Se ne veggano le indicazioni nella voce *petra pertusa,* del Cod. Vat. 8019.

(2) Noto un frammento di lapide scritta in grandi e bei caratteri, che ho veduta incastrata nel muro esterno del casaletto di *Procoio* sulla via. Si legge:

Q·F·STE *llatina*
CVNDA
ɔ ı

Inoltre vi è una grotta profonda che chiamano *della regina,* in memoria forse della imperatrice, ove una scaletta marmorea conduce in un piano inferiore adesso inaccessibile per l'acqua che l'invade. Giace in questa tenuta un'ara ornata di teste d'ariete e di *encarpi,* ora in frammenti. Fu rinvenuta nell'anno 1878 dal signor Augusto Lais in occasione di lavori agrarii, presso la via Tiberina, in mezzo a ruderi di antico edifizio, insieme con una iscrizione incisa in tufa litoide locale, che determina ancora l'uso di quelle costruzioni. Imperocchè vi si legge un carme *Priapico,* che incomincia: *huc huc quisquis es in dei salacis — deverti grave ne puta sacellum,* etc., e corrisponde a capello col carme Priapico XIV edito dal Buecheler in

ad un'altezza di circa 70 metri dalla strada. Mi ci fermo non per altro motivo che per due menzioni che ne trovo in antichi documenti, l'uno dell'archivio Sublacense in un atto dell'anno 974, l'altro di s. Paolo, di età più tarda (1). Nel primo vengono donate a due religiosi alcune *parietes antiquæ* le quali *vocantur Caminatelle positæ in territorio romano ubi dicitur campus laci Scorani.* Nell'altro è indicato il *mons Caminetus in diecæsi Castri Novi Portuensis* (2). Evidentemente gli è lo stesso fondo, nel quale anticamente dovevano esistere antiche rovine che vennero ridotte ad uso di chiesa in onore di s. Benedetto; come dall'atto stesso. Del *lacus Scorani* diremo fra poco: seguitiamo per ora la via, che dopo oltrepassate le due cappelle di *s. Maria* e della *Madonna della grotta* sulla destra, perviene a *Scrofano.*

La terra di *Scrofano,* che conta 1000 abitanti all'incirca, è una di quelle che ascondono la loro origine in un nome misterioso. La comune opinione degli scrittori che lo deducono dal *sacro fano* di *Voltunna* dea etrusca, per sè non ha alcun valore. Tuttavia non si può escludere che in territorio etrusco pieno di superstiziosi culti potesse anche nell'età romana denominarsi così un luogo vicino alle fa-

(1) Il primo si legge nel Cod. Vat. 7937, f. 37, l'altro nel Cod. Vat. 8029, f. 261 (paginaz. antica). Questo è un atto di concordia del 1491 tra Pietro Colonna signore di *Castelnuovo* e l'abate di s. Paolo. È uno dei più preziosi documenti per la topografia della contrada *Collinense,* della quale fra poco tratterò.

(2) Il nome *caminata* significava nel medio evo *stanza con camino,* come apparisce dalla bolla portuense di Leone IX (1049) *ecclesia s. Mariæ cum caminatis seu triclineis atque diversis cubiculis.* Così nella bolla di Onorio III a s. Tomaso *in formis* si legge: *duas camminatas cum horto,* ecc., e l'annotatore soggiunge: *camminata est domus in qua caminus extat. (Bull. Vat.,* I, pag. 24, 101). Delle *caminatae* costruite nel palazzo Lateranense da Gregorio IV, ricordate nel *liber pontif.,* trattò l'ALAMANNI, che le attribuì al triclinio d'inverno (*De Lateranen. parietinis,* pag. 22). Può dunque supporsi che quivi esistesse qualche antico edifizio.

mose *aræ Mutiæ,* delle quali ho già parlato (*Monte Musino* presso la via Cassia); tanto più che abbiamo eziandio il confronto del *fanum Feroniæ,* assai vicino (1). Comunque fosse non v'ha dubbio che Scrofano nel medio evo sia stato un luogo antichissimamente abitato; ed ammettendo volentieri la scoperta del DEGLI EFFETTI, che cioè l'antico villaggio sia stato nel piano, distrutto il quale dai *Nardoni* tiranni del secolo XIII, la popolazione sia passata sull'alto, troviamo in ciò una conferma dell'antichità di tal paese. Imperocchè giova tener presente la regola generale, già da me stabilita in altre occasioni di questo lavoro, che i più antichi centri abitati furono presso luoghi frequentati nell'età romana in luoghi elevati; e che l'abitazione dei luoghi alti e naturalmente forti forma il primitivo e l'ultimo periodo delle abitazioni nella nostra campagna, quello cioè degli abitanti liberi, e l'ultimo cioè degli abitanti soggetti ai signori (2). Le memorie storiche di Scrofano non sono

(1) È noto l'uso degli antichi di chiamare *fanum* un singolar tempio; così v'era il *fanum Herculis* a Tivoli ed altri altrove. Della dea Voltunna da queste parti non mi ricordo se vi fosse un tempio. Celebre, per lo meno, non aveva che quello di *Volsinio* (Orvieto ricordato dagli storici, e il cui sito fu rintracciato dal ch. prof. HELBIG (*Bull. Instit.,* 1880, pag. 242 sg.). Poteva pertanto il *sacro fano* in discorso essere dedicato a qualche altro dei numi *indigeti,* dei quali l'Etruria abbondava. Il suolo circostante a Scrofano contiene vestigia di tombe e il GELL lo classifica tra le grandi necropoli etrusche. Antichità romane in questa terra non ve ne sono, eccettuato un musaico, di cui non trovo cenno nel NIBBY, e che fu scavato presso Scrofano, ed ora sta nella sala rotonda del Museo Vaticano: rappresenta Nettuno, Ulisse e figure del ciclo marino, in tasselli bianchi e neri (*Descriz. dei Musei Vat.,* R. (Monaldi) 1870, pag. 393). V'è a Scrofano, presso il palazzo Serraggi, un cippo sepolcrale con iscrizione greca di *M. Fulvio Proculo* notissima. Nella tenuta detta *Filatica* presso Scrofano furono rinvenuti, nei primi anni del secolo, avanzi di una villa romana (FEA, note al WINCKELMANN, III, pag. 510).

(2) DEGLI EFFETTI, op. cit., pag. 68. Monumenti della situazione antica di Scrofano nel basso sono gli avanzi, che quello scrittore

state esposte dall'autore dell'*Analisi,* e perciò brevemente io debbo enumerarle. 1° Il passo della nota bolla di Giovanni XIX dell'anno 1027 descrivente le chiese della diocesi di Selva Candida, ove si legge: *titulum s. Marie in Scrofano cum terris et vineis.... tit. s. Blasii in Scrofano, tit. s. Ioannis in ipso Scrofano* (1). 2° Il passo della nota bolla di Benedetto IX che, nella descrizione medesima delle chiese di Selva Candida, dice: *titulum s. Blasi in Scrofano, tit. s. Ioannis in Scrofano....* ed inoltre *tit. s. Laurentii in Scrofano cum omnibus terris et vineis* (2). 3° Una enfiteusi, dell'anno 1235 concessa dall'abate (Angelo) di s. Alessio di Roma a *Gratianus de Scrophano,* nella quale si tratta di terreni e vigne posti *in Merulano in tenimento Scrophani* (3). Il nome *Merulano* è antico, derivato dal cognome romano *Merula,* e ci ritornerà sotto questa analisi in altre vie. 4° La bolla di Gregorio IX nell'anno 1236, che confermando i possessi della diocesi di Selvacandida, ripete le tre chiese scrofanesi s. Biagio, s. Giovanni, s. Lorenzo; manca s. Maria. 5° Onorio IV (Savelli) quando accrebbe i possedimenti della sua famiglia la fece proprietaria della metà del castello di Cesano, e le diede ancora *duas partes castri Scrofani in dioecesi nepesina:* dunque già Scrofano era castello, e già era passato dalla diocesi Portuense alla Nepesina (4). 6° In un documento del secolo XII, di s. Maria in via Lata, in cui il senatore di Roma *Gentile* annulla un atto, è nominato fra gli altri *Tebaldum de Scrofano causidicum* (5). 7° Nell'intervallo tra la potenza del primo duca Savelli ed il secondo, intervallo che cade sulla fine del secolo XIII e prin-

vide, della chiesa di s. Biagio, del castello dei Nardoni, e il nome di *Valle Nardona* rimasto a parte della contrada.

(1) MAÑINI, op. cit., pag. 75.

(2) UGHELLI, l. cit.

(3) NERINI, op. cit., pag. 246, 427.

(4) RATTI, *Della famiglia Sforza,* vol. II, pag. 303

(5) GALLETTI, *Del Prim.,* pag. 338.

cipio del decimoquarto, dovettero i Nardoni signoreggiare Scrofano. Di questa famiglia non danno cenno gli storiografi di Roma; forse discendeva da quel *Nardo protoscriniarius* noto fin dal secolo decimosecondo (1). Essa dava il suo nome, o per la vicinanza o per munificenza, ad una chiesa di s. Martino presso il Vaticano detta *de Nardonibus;* desinenza, che conferma la origine da un *Nardo* e non da un *Nardonius* (2). 8° Gli Orsini che nel secolo XIV conquistarono tutta la Tuscia suburbicaria, come ho dimostrato sotto la via Cassia, non tardarono ad impadronirsi di Scrofano, che può considerarsi come la chiave di comunicazione tra la suddetta via e la Flaminia. Non conosco memorie speciali degli Orsini risguardanti *Scrofano;* ma non dispero di ritrovarne. Il NIBBY trascrisse il DEGLI EFFETTI a tal proposito senza che nessuno dei due abbia visto pur un documento (3). 9° Agli Orsini fu tolto *Scrofano* come *Bassano, Campagnano* ed altre terre per opera dei Borgia sotto Alessandro VI, quando questi attese con ogni mezzo a fondare la dominazione della sua famiglia sulle altre potenti ed in ispecie sulla Orsina. Ciò non dovette accadere però nella campagna del 1496, essendosi gli Orsini sostenuti coll'aiuto dell'Alviano ed essendosi poi composti col Papa pagando 50,000 fiorini d'oro e conservando i feudi (4). Dovette invece succedere nel secondo assalto onde furono invase e conquistate le terre orsine, cioè nell'anno 1503, in occasione della celebre rappresaglia del Valentino contro quella ricca famiglia. Però *Scrofano* fu certamente ricuperata dagli Orsini alla caduta del Valentino, le rendite ne furono assegnate nel 1516 in dote a Francesca figlia di

(1) GALLETTI, *Del Primicerio,* pag. 317. VITALE, *St. diplom. dei Sen.,* I, pag. 55.

(2) MARTINELLI, *R. ex etn. s.,* pag. 377.

(3) *Analisi,* III, pag. 77. DEGLI EFFETTI, op. cit., pag. 68, 69.

(4) Nell'archivio Gonzaga di Mantova cf. i dispacci dell'oratore *Iohannes Karolus.*

Gio. Giordano Orsini sposata a Lorenzo conte di Anguillara, e rimase degli Orsini ancor molto tempo, cioè fino al secolo XVII quando per compera passò ai Chigi.

Sopra *Scrofano* sorge *Magliano Pecorareccio,* piccola terra che fa parte di *Campagnano,* taciuta come tante altre dal NIBBY e da' suoi trascrittori, e per il nostro lavoro forma l'estremo confine col territorio della via Cassia. Il primo de' suoi nomi accenna chiaramente ad un fondo di qualche *Manlius,* e i lettori non hanno bisogno che io ne citi confronti. Corrisponde alla *massa Maiana iuxta nepesinam civitatem* ricordata nel medio evo dalle bolle di Gregorio VII, di Innocenzo III, di Onorio III (1). Anche il *fundus qui dicitur Majanus* nella bolla di Onorio III a *s. Tomaso in formis* dev'essere il presente. Una pagina di storia medievale riguardante *Magliano,* è dell'anno 1241, quando i Viterbesi, sopraggiunti in aiuto dei popoli di Sabina minacciati dai Romani, distrussero molti castelli della Tuscia, compreso *Maglian Pecorareccio,* per impedirvi che i Romani vi si fortificassero (2). Un documento spettante pure a questo castello, e che indica appunto la sua qualità di *castrum,* ci insegna ch'esso appartenne agli Anguillara, e che Domenico, di questa famiglia, lo vendette nell'anno 1314 a Poncello Orsini di Matteo Rubeo per 3300 fiorini d'oro (3). Che la massa *Magliana* in discorso sia pure passata per la fase, dirò così, di *corte,* come tante altre, lo deduco dal nome di *Prato Corte* e di *Riserva Corte,* che ho trovato in terreni adiacenti al villaggio. Un documento dell'archivio Capitolino dell'anno 1429, già da me accennato nella

(1) *Bull. Casinense,* I, pag. 26, 242; GALLETTI, *Del Primicerio,* pag. 335, etc. La lezione *Massa Meicina* del COPPI (nella bolla Gregoriana) è assolutamente sbagliata per *Meiana* o *Maiana* (*Atti* cit., XV, pag. 214).

(2) Cf. NICOLÒ DELLA TUCCIA, *ad an.*; BUSSI, *Storia di Viterbo,* pag. 127.

(3) Archivio di s. Spirito, *Pergam.,* II, 13.

serie delle memorie degli *Anguillara,* ci conferma la pertinenza di Magliano a cotesta famiglia, cioè a Giovanni, Giacomo e Pandolfo. Quivi è detto il castello *castrum Maliani* e *Maleani Pecorarecci* (1). Col tempo *Magliano* seguì la sorte del castello di *Campagnano.*

Ci siamo allontanati abbastanza dalle vie Flaminia e Tiberina, ed a queste faremo adesso ritorno mantenendoci quasi alla stessa distanza da Roma. Dopo la tenuta di *Procoio vecchio* della via Tiberina, succede a destra e a sinistra quella di *Casal Girardi,* nome moderno corrotto, se non erro, da quello della famiglia *Giraud* antica proprietaria, e poi la tenuta di *Santa Marta,* della quale nè il Coppi nè il Nibby nè il Nicolai hanno neppure citato il nome. È un ragguardevole fondo spettante a *s.* Paolo di Roma, ed occupa il margine sinistro della via, quasi di fronte alla *Fioretta,* che si estende presso la riva del Tevere. Deve togliere il nome dalla cappella tuttora esistente fondata, come ancora il casale ch'è un bel fabbricato, dal monistero di s. Paolo già possessore di tutta questa immensa zona di terreni, nella quale veniamo inoltrandoci; zona che noi sogliamo chiamare la *Teverina,* e che perviene fino al *Soratte.* Oltre qualche anticaglia (2), ho trovato a *Santa Marta* la seguente lapide, che vale la pena di produrre, quantunque non sia del medio evo, perchè appartiene alla storia del fondo stesso e della *Fioretta,* accennata col nome *tenutam floris,* e del suo acquedotto. Si legge sul fontanile nell' interno del casale come appresso:

(1) Veggasi la serie dei documenti di *Anguillara,* n. 54. Altre memorie di *Magliano,* col nome di *pecorareccio,* dalle quali si deduce la sua pertinenza al monistero di s. Paolo, stanno nel Cod. Vat. 8029, f. ant. 166, 172.

(2) Nel cortile scoperto di *s. Marta* giace capovolto un sarcofago romano scolpito in rilievo, di mediocre lavoro, ma di molta erudizione, rappresentante la nascita di Bacco.

monachi s. pauli de urbe
m d x c i
declarato per sententias a sac. rota rom.
tenutam floris et alias tenutas ad praedictos
monachos pertinere praecodio grotta de greci
nuncupato m d x c i i fulminis igni consumpto
in praedicta tenuta novum praecodium m d x c i i i
coeptum cum aquaeductu partim rivo subterraneo
partim substructione arcuata per passus
ter mille et septuaginta a fonte rotundo
m d x c v die x x v aprilis proprio sumptu
perfecerunt

L'ordine dell'itinerario ci ha fatto pervenire nel territorio di *Riano Flaminio;* ma prima di farne l'analisi storica e topografica, è necessaria qualche osservazione generale, che riguarda cioè non solo il territorio suddetto, ma tutto quello che si estende fino al *Soratte.* Noi siamo entrati nel suolo dei *Capenates foederati* dell'antichità; suolo che nel medio evo fu intitolato *Collinense,* che fu in gran parte posseduto dal monistero di s. Paolo, del quale tuttora si mantiene il nome in un paese detto *Civitella S. Paolo,* che a suo luogo vedremo. Non appartiene all'obbiettivo delle mie ricerche lo studio delle antiche memorie del territorio *Capenate;* perciò mi starò pago a riferire alcune lapidi e gli altri monumenti che vi ho rinvenuto, come ho fatto finora per le contrade poco esplorate (1). E questa non

(1) La topografia e la storia antica del territorio Capenate è piena di oscurità. Non è del mio tema il trattarne di proposito; nè ho fatto gli studi opportuni; mi starò quindi nei limiti del riferire ciò che più agevolmente se ne può conoscere, riservandomi nell'appendice finale di render conto dei risultati di uno studio che ha istituito su questo argomento l'illustre signor comm. G. B. De Rossi. I luoghi di Livio e di altri antichi scrittori risguardanti *Capena* sono

è certamente delle più esplorate tanto nella parte archeologica, quanto nella medievale, salve le giudiziose indagini istituitevi dal benemerito GALLETTI nella sua monografia

stati raccolti dal CLUVERIO, dal GALLETTI, dal FORBIGER. I Capenati, così forse intitolati dal rivo *Capenas,* che sgorga dal *Soratte* e corrisponde all'odierno *Gramiccia,* formavano una federazione, solito sistema degli Etruschi, dipendente in origine da Veio, poi dopo la caduta di questa, dai Romani. Monumenti dell'età etrusco-romana, cioè dei primi tempi di questa, comparvero in una necropoli capenate presso *Leprignano* nell'anno 1864 (cf. HENZEN nel *Bullett. dell'Instituto,* pag. 143-150). Quando i Romani diedero la cittadinanza ai Capenati li riunirono coi Veienti e coi Falisci nelle tribù nuove, ch'erano la Stellatina, la Tromentina, la Sabatina e l'Arniense. Al qual proposito faccio osservare che il frammento lapidario trovato da me a *Procoio* ne offre la tribù Stellatina. Si trova però anche la tribù Quirina come propria dei Capenati (GROTEFEND, *Imperium Rom. tributim descriptum,* pag. 44). Del resto la celebrità dei Capenati, anche nell'età romana, stava nella fertilità dei loro campi, e, soprattutto, nel santuario della dea *Feronia* ch'essi possedevano. Il sito di questo tempio con bosco sacro *(lucus)* centro di un culto proprio di più città, forse in minori proporzioni simile a quello di Giove Laziare, non è stato abbastanza determinato finora (JORDAN-PRELLER, *Röm. Mitol.,* I, pag. 428, 429). Alcuni lo vogliono a *Nazzano* (LANCIANI, *Bull. Instit.,* 1870, pag. 32), altri a *Rignano* (GORI, *Annali Instit.,* 1864, pag. 128 seg.). L'esistenza di un tempio a *Nazzano* con una parte di statua della dea non sembra sufficiente indizio per collocarvi il *lucus.* Quanto a *Rignano* milita in suo favore la vicinanza al *Soratte,* presso il quale lo collocano gli storici antichi. Ma so che il DE ROSSI ne ha scoperto il vero sito, di che ha dato comunicazione in una seduta dell' *Instituto,* cioè il sito di *Lucoferonia,* una delle città federate e centro della federazione, appunto perchè luogo del santuario stesso; e il sito è a *Civitucola di Leprignano.* Le prove della sua affermazione saranno pregi della sua monografia che riassumerò, come ho detto, nell'appendice. Un sospetto della corrispondenza di *Civitucola* con *Lucoferonia* mi venne quando lessi nella monografia del GALLETTI che M. Antonio De Rossi di *Leprignano* in un suo manoscritto aveva notato come il lago di *Civitucola* abbia portato il nome di *lago di Ferone.* Nondimeno mi sembrò poco degno di fede questo buon Leprignanese, come pure al citato autore. Vedremo come il comm. DE ROSSI abbia trovato una

Capena municipio de' Romani (Roma, Puccinelli, 1756) utilissima per l'una e per l'altra età. I limiti del territorio *Collinense* nel medio evo non si possono esattissimamente segnare.

conferma di cotesta denominazione in concorso con altre prove ancora più positive. Le iscrizioni trovate presso *Civitucola* dal GALLETTI, ovvero da lui restituite a quel sito, e le rovine esistenti quivi a suo tempo, lo indussero a determinare in quel terreno l'antica *Capena;* ciò ch'egli fece nella importantissima monografia, che vengo citando nel testo. Le rovine di Civitucola furono descritte dal GELL, dal NIBBY e disegnate dal GUATTANI (*Monum. Sabini,* II, pag. 30). Quasi tutte le iscrizioni capenati sono edite (MURATORI, pag. 239, 6, pag. 345, 2. FABRETTI, pag. 109, rettificata dal GALLETTI, *Capena,* pag. 23. FABRETTI, pag. 211, 343, 533 e 529, rettificata dall'HENZEN, *Orelli,* n. 4086. GALLETTI, *Capena,* pag. 9, 11, 12, 16, 23. GORI, *Annali* cit., pag. 121. LANCIANI, *Bull.* cit., pag. 32. DE ROSSI G. B., *Bull. dell'Instit.,* 1880, pag. 139. La epigrafe data dal FABRETTI come Capenate, a pag. 688, proviene invece dal monte Aventino: vedere il *Corpus I. Lat.,* VI, n. 543). Tuttavia da poche inedite si rilevano molte notizie. Io tacerò, per non invadere il campo delle magistrali ricerche del lodato archeologo, la iscrizione proveniente dal cimitero cristiano di *Morlupo,* che ho trascritto in questo paese; e mi starò pago nel dire che vi apparisce la indicazione preziosa che le *città federate* erano tre, le quali suppongo possano riconoscersi in *Lucoferonia,* già nota per le iscrizioni (ORELLI, n. 4099, ecc.), in *Capena* propriamente detta ed in altra per ora ignota. L'una era presso *Leprignano,* l'altra a *Nazzano,* la terza forse a *s. Oreste.* A *Rignano,* dove io prima delle parole del DE ROSSI sospettavo col GORI la esistenza del *lucus* e perciò di *Lucoferonia,* ritroveremo invece un *vicus* sulla scorta di una lapide che produrrà il DE ROSSI. Però il nome di *Capenates* venne adottato forse da tutti gli abitanti delle tre città; e perciò se ne trovano sparse a distanza le epigrafiche menzioni. Farò un'ultima osservazione sul territorio capenate. Dai documenti dell'età media, che verrò citando nel testo, si rileva che vi passava una *via Campana vetus,* la quale non obbliga di supporre una via Campana *nova,* perchè quell'aggiunta le poteva essere stata data appunto nel medio evo. Sembra che corrisponda alla *via Campana in agro Falisco* nominata da VITRUVIO (III, c. 8), che il NARDINI volle supporre errata per *Capena.* Piuttosto può supporsi non essere esattissima geograficamente la indicazione dell'agro Falisco, perchè sembra essere stata nell'agro Capenate, che confinava con quello presso *Ra-*

Opina il GALLETTI che esso incominciasse da *Riano*, avuto riguardo alla risposta del monaco Giovanni interrogato nell'anno 1260 se convenisse acquistare una parte di quel castello, che cioè *castrum Reiani est clavis totius Colline* (1). Egli tiene che la porta Aurelia sul ponte Elio (s. Angelo) prendesse il nome di *Collina* dal territorio in discorso; la qual cosa non sembra potersi sostenere, come ho già osservato nella via Aurelia. Del resto ciò che importa stabilire, quanto al territorio *Collinense*, è ch'esso prendeva il nome dalle numerose colline che contiene; e che si estendeva in figura quasi triangolare, supponendo la base mistilinea irregolare del triangolo verso la riva

miano, alle radici del *Soratte*. Il DEGLI EFFETTI si sforzò di provare che cotesta via correva da *Borghettaccio* a *Ponzano* passando per *Leprignano*, ma non riuscì a convincere abbastanza. Doveva essere una strada così forse denominata dai campi come altre altrove, intermedia e congiungente tra la Flaminia e la Tiberina. Un'altra origine diede al nome *Campana* il SARTI, le cui osservazioni in proposito riferiva testè il ch. prof. PELLICCIONI (*La Scuola Romana*, pag. 93, cf. anche il DE VIT, ivi, pag. 116). Leggendo la iscrizione della *via poplica campana* presso il *delubrum Feroniae* (*Corpus Inscr. Lat.*, I, n. 1291) nasce la speranza di uno splendido confronto; ma quella iscrizione fu trovata presso *Aquila!* Tuttavia il BIONDI non escluse la ipotesi che cotesta lapide provenga dal suolo suburbano; e da persone esperte della trasmigrazione delle lapidi può essere accettabile (*Atti Accad. rom. archeol.*, IX, pag. 465 seg.). Quanto però alla via *Campana*, egli propone un'altra emendazione al testo di Vitruvio arbitraria. Il NIBBY vuol riconoscere la via nel tratto da *Ponzano* a *Civitacastellana* (*Analisi*, III, 113). Del resto a me sembra che cotesta via partisse dalla Flaminia ove si dirama la moderna di *Castelnuovo*, che proseguisse per *s. Sebastiano* sotto questo paese, ove conservatissime ne sono le traccie, quindi raggiungesse la Tiberina presso il moderno *ponte Storto*. Lo deduco dalla nota dei fondi che si dicono adiacenti a cotesta via in un atto dell'a. 1491, che si legge nel Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 e segg. dell'archivio di s. Paolo, atto che ho già ricordato pel *mons Camminatus*. Non ho ritrovato nei fondi moderni del suolo Collinense l'antico *fundus Cutulenianus* ricordato in una delle epigrafi capenati.

(1) *Capena*, pag. 39, 40.

destra del Tevere, gli angoli della base, l'uno a *S. Marta* l'altro a *Torrita* e il vertice presso *Campagnano* includendovi naturalmente il *Soratte* (1). Questa determinazione mi costa lungo e paziente lavoro attorno alle indicazioni topografiche dei documenti; però io posso difenderla contro qualunque obbiezione; e mi rincresce che non posso abusare della benevolenza dei lettori per tracciarne tutte le prove topografiche. Tuttavia una parte di queste prove verrà in luce da ciò che sto per isvolgere nell'analisi relativa. S'intende pertanto che il territorio in discorso toccava ancora la via Cassia, come ho già accennato al suo luogo; e perciò in più documenti abbiamo fondi *nepesini in Collinensi*. Dopo ciò non farà maraviglia che nella tavola seguente, ove i lettori scorgeranno i principali fondi e luoghi che nel medio evo formavano il territorio *Collinense* si trovino alcuni altrove già notati, come lo stesso *Magliano*, del quale abbiamo testè fatto la storia. Un' ultima osservazione prima dell'elenco annunciato mi sembra indispensabile. Da parecchi monumenti rilevasi, e ciò vide pel primo il GALLETTI, che fra tutti i luoghi del territorio ve ne fosse uno, che di preferenza era denominato *Civitas* o *Collina*. Egli sagacemente riconobbe corrisponder questa alla moderna *Civitella s. Paolo;* ma non deve però supporsi che questo luogo abbia mai avuto un primato sugli

(1) Il MARINI propende per la derivazione di *Collinense* da qualche città di tal nome, come per esempio, la *Galenese* nominata dall'anonimo Ravennate tra Falari e Nepi (*Papiri*, pag. 369). Ma prima di tutto conviene osservare come una città il cui nome sarebbe rimasto a così esteso territorio non poteva scomparire dalla storia; e poi che quante volte troviamo colà nominata una *civitas* questa è detta *in collinis* o *collinensis*. Sembra dunque non potersi propugnare questa sentenza del dotto autore, a meno che non si volesse dar troppo peso alla menzione *plebs s. Donati in Collina* delle bolle portuensi di Benedetto IX e di Gregorio IX. Nel testamento di Onorio IV pure è detto *castris quae habet in Collina;* ma s'intende nel senso di contrada; infatti si soggiunge subito: *scilicet in castro Arignani*.

altri; e occorre ricordarsi che le indicazioni diplomatiche *in Collina* non significano nella città, ma nella contrada, ossia nel territorio. Adunque, per ciò che spetta alle principali fonti donde si trae la menzione del *Collinense* come contrada (talvolta detto appunto *pars* o *contrata*), esse sono le seguenti: 1° la bolla di Leone IV dell'anno 854, in favore della basilica Vaticana (1); 2° un documento dall'anno 927 (2); 3° la bolla di Agapito II del 955, a s. Silvestro *in capite* (3); 4° un atto del 962 di s. Gregorio al m. Celio (4); 5° un istromento del monistero di Campo Marzio del 986, importante perchè vi si concede in enfiteusi a Giovanni Gentile un fondo *in Collinensi* confinante da due lati con un terreno *domni Gregorii Romanorum senatoris,* che sarebbe il primo dei conti Tuscolani noto nella storia, e che fu pertanto un possidente in questo territorio (5); 6° un frammento di bolla di Giovanni XVIII, dell'anno 1005, nell'archivio dei ss. Cosma e Damiano (6); 7° un gruppo di atti degli anni 1079 e 1086 dell'archivio di Campo Marzio (7); 8° un atto di s. Maria in Trastevere dell'anno 1097 (8); 9° alcuni atti del secolo XII, cioè del tempo di Pasquale II editi dal GALLETTI (9); 10° un atto dell'anno 1159 tratto dall'archivio di Castel s. Angelo (10); 11° la bolla di Alessandro III al monistero di s. Elia (11);

(1) MARINI, *Papiri,* pag. 16.

(2) GALLETTI, *Del Vestarario,* pag. 46.

(3) MARINI, pag. 42.

(4) *Annales Camaldul.,* I append., pag. 71.

(5) Cod. Vat. 8054, f. ant. 64. COPPI, *Memorie Colonnesi,* pag. 13.

(6) MARINI, pag. 369. UGHELLI, *It. S.,* I, pag. 57.

(7) MARINI, ivi; ma non citò la fonte donde li desunse, vale a dire i Codici Vaticani del GALLETTI, 7929, 7946, 8029, 8048, 8051.

(8) MORETTI, *Ritus dandi presbyterium,* etc., pag. 356.

(9) *Capena,* pag. 61-63.

(10) MARINI, l. cit.

(11) CORVISIERI C., *Archivio della Società Rom. di Storia patria,* I, pag. 165.

12° la bolla di Onorio III al monistero di s. Tomaso *in formis* (1); 13° il testamento di Onorio IV (2); 14° un atto pontificio dell'anno 1283 (3); 15° le bolle di Bonifacio VIII alla basilica Vaticana (4); 16° un atto dell'anno 1409 dell'archivio di s. Paolo, edito dal GALLETTI (5).

Ciò premesso, sottopongo ai lettori, nella serie che segue, i luoghi principali contenuti nel suolo *Collinense*, che mi sono venuti a notizia nelle memorie del medio evo, per ordine alfabetico:

f. Antico in territorio Colinensi, dalla donazione di Agata al monist. di s. Gregorio al m. Celio dell'anno 962. (*Annales Camald.*, I app., pag. 71). In altre carte però dell'archivio di s. Gregorio esso fondo è detto *in territorio Castellano;*

f. Apanianus cum domo sua et vinea posita via Flaminia XIV p. m. milliaribus ab u. R... ex corpore patrimonii Tusciae iuris S. R. Ecclesiae, posseduto da *Sergius presbyter et vestararius*. Bolla di Adriano I. (BALUZIO, *Miscell.*, ed. Mansi, III, pag. 3);

Mons Aquilinus in territorio Riani (GALLETTI, *Capena*, pag. 92);

Arignanum. È il moderno comune di *Rignano*, del quale esporrò le memorie nell'itinerario;

mons de Asca (bolla di Agapito II a s. Silvestro. MARINI, pag. 42). È il *monte d'Asca* che si trova a sinistra della Flaminia dopo *Belmonte;*

f. Baccaricia, ampio fondo con castello, nel territorio di *Riano*, del quale avanza tuttora qualche rovina (6). È

(1) *Bull. Vat.*, I, pag. 103.
(2) RATTI, *Della fam. Sforza*, pag. 303.
(3) Dal *Regesto di Martino IV*, anno 3°, n. 82.
(4) *Bull. Vat.*, I, pag. 228, 235, 237.
(5) *Capena*, pag. 39, 95.
(6) Sta fra *Sette Monti* e *Monte Palombo*. Nella pianta dello *Stato*

ricordato nella bolla di Gregorio VII a s. Paolo, come avente vicino due chiese, *s. Lucia* e *s. Cristina*. Di questa seconda rimane il nome al ponte della strada che va a *Leprignano*. A tempo del GALLETTI v'erano anche le rovine. Cinque anni dopo che il detto autore aveva pubblicato la sua *Capena*, cercando fra le rovine della chiesa di s. Cristina, ebbe la ventura di trovare uno dei più rari monumenti del medio evo che Roma possiede, cioè l'epitaffio marmoreo metrico di Giovanni figlio di Gregorio e nipote del famoso Alberico (*nepos magni principis Alberici*), il quale incomincia colle parole *aurea progenies* (1); ed io non lo ripeto perchè noto abbastanza; ed ognuno può leggerlo nel museo lapidario di s. Paolo fuori le mura, ove il GALLETTI medesimo lo fece trasportare (*Primicerio*, pag. 83. COPPI, *Mem. Colonnesi*, pag. 18). Mi affretto intanto ad associare questa importante notizia coll'altra, che registrai tra le prime del territorio *Collinense* (l'enfiteusi del 986 di Campo Marzio) ove abbiamo la menzione di quel Gregorio che può dirsi il primo dei conti Tuscolani, e coll'altra dataci dalla cronica Farfense (*R. I. S.*, II b, pag. 559 A), che Teofilatto figlio del detto Gregorio diede all'abate di Farfa terreni nel territorio *Collinense*, nel fondo di *Fiano*. Adunque resta provato abbastanza che i primi possessi di questa famosa famiglia, la cui storia non è peranco pubblicata, furono in questo territorio, come già ho accennato in proposito di *Capracoro*. Forse questa evoluzione del suo dominio fu immediatamente posteriore al colpo politico ch'essa ricevette da Ottone I, quando i signori, e specialmente

Maggiore è omesso; ma io l'ho verificato sul sito. Si chiama *Vaccareccia*. Tra i ruderi vi sono frammenti antichi ed una colonna scanalata.

(1) Era una iscrizione dell'età imperiale, nel cui rovescio fu incisa quella memoria. (Cf. *Corpus I. Lat.*, VI, n. 1036).

essi come parenti di Giovanni XII dovettero ritirarsi da Roma. Ciò del resto non giustifica la ipotesi da qualche erudito proposta, che i detti conti prendessero il nome dalla Tuscia, poichè oltre alla indiscutibile derivazione di Tuscolano da *Tuscolo,* v'è anche il fatto contrario nella fondazione della badia di Grottaferrata nel Tuscolano fatta col permesso di Gregorio, che dunque n'era già signore e titolare.

Seguitiamo le memorie di *Vaccareccia,* e notiamo le altre sue notizie, che sono in tre atti dell'archivio di s. Paolo donde ne risulta il dominio enfiteutico in Teobaldo e figli; che in parte passò poi ad una contessa Teodora, poi al monistero di s. Basilio di Roma, sempre direttamente proprio di s. Paolo (GALLETTI, *Capena,* pag. 61, 63, 65, 69). Qualche possedimento in antico ebbe in *Baccaricia* anche il monistero di s. Silvestro, come si trae dalla nota bolla di Agapito II (MARINI, pag. 42). Non dobbiamo confondere questo col *Baccaricia* (Vaccareccio) della via Cassia, nel territorio di *Veio,* come ha fatto il NIBBY registrando la bolla di Celestino III del 1194 in favore di Campo Marzio confermante terre in *Baccaricia et in Petra Pertusa,* la quale spetta alla tenuta veientana, colle memorie e bolle risguardanti s. Paolo e spettanti alla *Vaccareccia* della Flaminia (*Analisi,* III, 362);

Belmonte (dalla bolla di Gregorio IX, a. 1236 alla diocesi Portuense, UGHELLI, I, pag. 130). È un monte dirupato di tufa vulcanico presso Castelnuovo (1) alto m. 219 sul livello del mare. I fianchi contengono un sepolcreto etrusco a quattro ordini; la cima una torre del secolo decimo smantellata. Dovette far parte delle fortificazioni Veientane; ed il NARDINI notò che una delle sue coste, quella ora detta di *Cellano,* è dai Ca-

(1) Nella pianta dello *Stato Maggiore* è detto *Monte Bello.*

stelnovesi denominata costa di *Fieii*. *Belmonte* fu creduto corrispondere all'antica Veio dal DEGLI EFFETTI e dal MERCURI, equivoco allora meno imperdonabile di tanti altri. Fu abitato nel medio evo, e contenne più d'una chiesa, come si arguisce dalla citata bolla che ricorda *plebes et ecclesias in Belmonte et finibus eius;*

castrum Bersani, vedi *Vezzanum;*

f. Bisanum (da non confondersi col *Bezanum* Nepesino detto anche *Beczanum* nella bolla di Benedetto IX) dal Regesto Farfense n. 793, 794;

f. Caminatelle ...ubi dicitur campus laci Scurani. (Cod. Vat. 7937, f. ant. 29). Ne ho già trattato prima di Scrofano, insieme col *mons Camminatus;*

Campana via in territorio Collinensi (bolla d'Innocenzo III; ed enfiteusi dell'anno 879 nell'archivio di s. Maria in Trastevere, ove si dice *via Flaminea quae vocatur Campana*. MARINI, *Papiri,* pag. 202). Istrumento di concordia tra Pietro Colonna signore di *Castelnuovo* e il monistero di s. Paolo di Roma sui confini tra quel castello e l'altro di *Riano*, del 1491, già citata in proposito di *monte Camminato* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261);

locus Campanilia intermedio fra *Riano* e *Castelnuovo* così detto dalla *via Campana* che vi passava (Cod. Vat. 8029, f. 261 sg.). Questo documento finisce anzi con questa data: *acta fuerunt haec in loco dicto li Campanili inter castra Riani et Castrumnovum.* Corrisponde al moderno *Castel Campanile* non lungi dai cappuccini di Riano;

f. Canianum sive Peretum extra portam b. Petri in terr. Colinensi in tenimento sci e... in fundo Fontanella. È l'attuale *monte Pera* tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 7929, f. ant. 26. È un atto del 1086);

f. Capanianus cum domo sua et vinea posita via Flaminia XIIII p. m. millibus ab hac urbe Roma... ex corpore patrimonii Tusciae. (DEUSDEDIT, *Martinucci,* pag. 295). Forse è lo stesso *Apanianus* della bolla di Adriano I;

f. Casanovula o *Casanoula*, tenuta nel Collinense, *via Campana vetere* (bolla d'Innocenzo III), proprietà di s. Paolo col quale monistero ebbero lite Stefano e Alessandro Colonna signori di *Castelnuovo* per la detta tenuta, nel 1518, quando portava pure il nome di *Scorticaricchio*. GALLETTI, *Cap.*, pag. 66;

f. Cascanum iuxta Nazanum (Cod. Vat. 8029, f. ant. 197);

f. s. Cassanus, additato *in Collinensi* dalla bolla di Agapito II a s. Silvestro *in Capite;*

mons Castagneti tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.);

castrum Castiglione (Cod. Vat. 7930, f. mod. 136. GALLETTI, *Capena*, pag. 95);

Castrum Novum in Collina (*Castelnuovo di Porto*). Delle fonti relative or ora terrò proposito separatamente;

locus Cavalebrete tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. 261 sg.);

f. Celini in territ Colinensi (Cod. Vat. 8048, f. ant. 23);

f. Cesaranum (la stessa fonte del *Casanovula*);

Civitas de Colonis è *Civitella s. Paolo*, della quale dirò al suo luogo;

Civitucola (i documenti che la nominano sì con questo come coll'altro nome di *Strictiniana* sono schierati nella *Capena* del GALLETTI, appendice n. 1, 2 e 3, ed inoltre v'è il diploma di Carlo IV al vicario di s. Paolo col privilegio di Enrico VI) corrisponde, come si è già accennato, al moderno *castellaccio* di Leprignano, corrispondente all'acropoli e foro sottostante alla medesima città *Capenate*. Non ripeto ciò che il citato scrittore ed altri da lui hanno riferito. Si osserva tuttora sulla cima della collina un muro castellano diroccato. Dai citati documenti si scorge che la chiesa era intitolata da s. Giovanni;

J. Clarani in Colinensi (Cod. Vat. 7932, f. ant. 105), lo stesso che il *fundus Charunus* della bolla d'Innocenzo III.

Questo nome rimane al *fosso di Chiarano* che corre tra *Riano* e *Castelnuovo;* parallela gli corre la via tra i due paesi. *Vallis Clara* e *Vallis Clarani* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261);

f. Clivanum presso *s. Oreste* (*Primicerio,* pag. 348);

Colonia in territ. Col. (Cod. Vat. 7929, f. ant. 26). L'antichità del relativo documento, ch'è dell'a. 1086, prova che questo fu dei primi centri abitati nel medio evo in cotesta contrada. Io penso che sia tutt'una colla *civitas de colonis,* ossia *Civitella s. Paolo,* della quale dirò a suo luogo;

mons Corcorelli tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.);

mons Crapignano e *vallis Crapignana* tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.);

f. Curtis additato *in Collinensi* dalla bolla di Agapito II a s. Silvestro *in Capite;*

s. Donati plebs in Collina (bolle Portuensi);

castrum s. Edisti. È la terra di *s. Oreste,* della quale terrò proposito a parte;

mons Falcus. Era un fondo con torre e caseggiato *(cassagium)* presso *Riano* ed apparteneva all'antica famiglia dei Vezzosi, che lo vendettero nell'a. 1259 insieme con parte del *castrum Riani* al monistero di s. Paolo. Mi è riuscito di rintracciarne il sito; ed è precisamente quello che ora si chiama *grotte Paradisi,* e nella parte bassa conserva in parte il nome, cioè *valle Felciosa* (il documento è nella *Capena,* pag. 70);

Filaccianum. Corrisponde all'omonimo castello moderno, del quale dirò al suo luogo.

castrum Flaianum. È il moderno *Fiano,* del quale non tarderò ad esporre le notizie distintamente;

mons Floris iuxta locum qui dicitur Lareballina tra *Fiano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.). In altro documento, ch'è il regesto notarile di Antonio *de*

Scambiis del 1376, si legge la compera della quarta parte di *mons de Fiore* ch'è detto *castrum seu casalis posit. extra portam Populi in partibus Colliniae* coi confini: *tenimentum Riani, monasterium s. Pauli de Urbe, tenim. castri Leprignani, tenim. castri Schurani, flumen Tyberis, tenim. castri Castilgionis* (Cod. Vat. 7930, f. mod. 136). Credo che corrisponda alla tenuta moderna della *Fioretta* sul Tevere, di cui ho già parlato in occasione di *s. Marta;*

Fontana maior tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.);

f. Fontanella in territ. Colin. (Cod. Vat. 7929, f. ant. 26). Corrisponde alla moderna contrada *Fontanucola* sulla destra della Flaminia tra *Vallelunga* e *Ficoraccia* sopra *Castelnuovo;*

f. Formicosus (della bolla d'Innocenzo III). L'ho già enumerato coi fondi Nepesini (n. 46) perchè occupava uno degli estremi punti del territorio Collinense;

mons Formicosus sive mons qui dicitur silva Jacobi tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.);

casalis Fornicata (indicato a 25 miglia da Roma nel suolo Collinense, in un breve di Giovanni XVIII a s. Cosimato. Cod. Vat. 7931, f. ant. 34);

Francalancia o *villa Francula:* esiste tutt'ora sulla via Flaminia a sinistra, prima di *Castelnuovo* (DEGLI EFFETTI, pag. 73). Corrisponde alla *cripta francula* della bolla Portuense di Gregorio IX;

castrum Fringnanum cum locis Aquatibuli et Petriolo (?) nella bolla di Nicolò IV alla badia *in flumine (Primicerio,* pag. 348);

fossatum Fuccinii tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.);

mons Gentilis (Cod. Vat. 8029, f. ant. 223);

mons Grezanus in territ. Colin. (bolla d'Innocenzo III);

f. Grofacilano (dalla stessa fonte che il fondo *Antico);*

f. Iniano (dalla stessa fonte che il fondo *Antico);*

Lacus Scurani et rivus. Ne tratterò sotto *Scorano* appena ripreso l'itinerario interrotto;

locus Lampatanella, vedi *Strecto;*

locus Lareballina tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261, sg.);

castrum Leprinianum, il moderno comune di *Leprignano.* Ne tratterò distintamente a suo luogo;

locus Loriaccio de sancta Pacera sive rupes s. Martini fra *Riano* e *Castelnuovo;* vedi *Riaccio* (Cod. Vat. 8029, f. 261 sg.);

casale Lucinianum (bolla d'Innocenzo III);

casale Lucrizanum (bolla d'Innocenzo III);

f. Macanus, Maccanus e *Maccianus in territ. Colin.* (Cod. Vat. 8051, f. mod. 1; Cod. 7929, f. ant. 6; MARINI, pag. 202);

castrum Malianum. Ne ho già trattato innanzi;

mons Marcianus in territ. Colin. (Reg. Farfense, n. 628);

s. Martini (rupes) vedi *Loriaccio* (GALLETTI, *Cap.*, pag. 72);

castrum Meana diruto, presso *Nazzano* (GALLETTI, *Capena,* pag. 106). Ne resta il nome ad una osteria, detta di *Meanà,* sulla Teverina tra *Fiano* e *Civitella.* Vi sono documenti che ricordano il *castrum Meiana,* la *massa Meiana,* la *turris Meiana* e il *fundus Meianula* sempre *in territorio Collinensi* (Cod. Vat. 7930, f. ant. 205; Cod. 7931, f. a. 37; Cod. 8029, f. a. 49; UGHELLI, pag. 103);

casalis Memorolu (Cod. Vat. 7931, f. ant. 18); *Morolo:* tenuta di cui dirò con *Rignano;*

f. Mensula (Cod. Vat. 8030, f. ant. 4, 9);

f. Monaci (s. Maria de) tra *Riano* e *Castelnuovo* (GALLETTI, *Cap.*, pag. 72). Tuttora vi ho trovato il *monte Monaci;*

locus Montaroni, vedi Vezzanum;

f. Monzanum in territ. Colin. (bolla d'Innoc. III);

locus Moranum in territ. Colin. (*Bullar. Vatic.* I, pag. 103);

castrum Morilupus. È l'odierno *Morlupo,* di cui ragionerò specialmente;

f. o *casale Musanum cum titulo s. Anastasii* (bolla di Bened. IX, GALLETTI, *Capena,* pag. 39, *Bull. Vat.*, I, pag. 103);

castrum Nazzanum. È il moderno paese *Nazzano,* del quale parlerò al suo luogo;

f. Nuce (bolla di Agapito II, MARINI, pag. 42);

castrum Nunciglianum. Ne ho già trattato coi fondi Nepesini, perchè vicino a *Nepi;*

castrum Orcianum et f. Urcianellus. Era un castello che sorgeva non lungi da *Morlupo,* e del quale oggi non è traccia eccetto la *mola di Orciano* tra il detto paese e la tenuta di *Morolo,* ma nel territorio di *Rignano.* Le sue memorie sono: 1° l'enfiteusi di s. Maria in Trastevere (del secolo IX), che ho già citato per la *via Campana* quivi nominata, e che fu dal MORETTI (*Ritus, etc.* Append. III) mal pubblicata, e si legge corretta nel *Primicerio* del GALLETTI (pag. 188); ove i confini sono il *f. Macanus,* la terra *Sergii quondam numenclatoris et Ipatiae* sorella di lui; 2° una carta del 1097 che oltre al nominare cotesto fondo, è importante per la menzione di un cardinale *Falco* d'altronde ignorato, e di *Cintius* prefetto di Roma (MORETTI, op. cit., pag. 356); 3° una bolla di Calisto III che confermando nel 1123 i beni di s. Maria in Trastevere nomina il *castrum Orcianum* (Cod. Vat. 8051, f. mod. 27); 4° enfiteusi a Giovanni e Barbetta Pierleoni coll'obbligo di riedificare il castello, ch'era stato distrutto, s'intende in occasione della guerra tra Innocenzo II e l'antipapa Anacleto (DEGLI EFFETTI, op. cit., pag. 65); 5° altra enfiteusi del 1286 ai discendenti dei Pierleoni (ivi); 6° passaggio, senza notizia dell'epoca, dei *praedia Orchiani* a s. Spirito (SAULNIER, op. cit., f. 130); 7° una carta dell'archivio di s. Paolo del 1448 d'onde risulta

il confine di *Orciano* col territorio di *Civitella* (GALLETTI, *Cap.*, pag. 113); 8° vendita di *Orciano* fatta da s. Spirito ad Onofrio Tasca, circa il 1500, e successivo passaggio dai Tasca ai Muti, dai Muti agli Scapucci, che nel 1611 vendettero il terreno al principe Marcantonio Borghese, i cui eredi tuttora ne sono i possessori. Nel castello d'*Orciano* esistettero un tempo cinque chiese ricordate al citato luogo dal GALLETTI, delle quali non è più vestigio, eccetto di una (s. M. *in traspadana)*, della quale io ho ritrovato la traccia del nome in un vocabolo rustico *spadana* di un fondo non lungi da *Morlupo;*

f. Pantanum Comitissae presso *Riano* (GALLETTI, *Capena,* pag. 93);

f. Peretum oggi *monte Pera,* vedi *Canianum;*

mons Pimpinara tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.);

f. Pipraginato o *Prepinginato* di s. Eustachio di Roma (GALLETTI, *Cap.*, pag. 92);

f. Planum in territ. Colin. presso *Morlupo* perchè in *Orciano* è indicata dai documenti una chiesa di s. M. *in Plano;* vedi *Orciano* (Cod. Vat. 8040, f. ant. 23);

f. Pontianum compreso nel *Ruscitulum* (bolla di Agapito II, MARINI, pag. 42);

castrum Ponzanum. Del moderno comune di *Ponzano,* che gli corrisponde, darò conto al suo luogo;

f. Pratuscellum presso *Riano* (GALLETTI, *Capena,* pag. 93);

locus s. Quartarella tra *Riano* e *Castelnuovo* (Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 sg.). Esiste il nome di *Quartarello* che si dà ora alla macchia tra *Belmonte* e la via Flaminia presso la così detta *Osteriola;*

Ramianum. Si dice che sia un'antica città distrutta. Del resto l'antico gentilizio *Rammius* può aver dato il nome ad una villa o fondo *Rammianus.* Come *castrum* apparisce nella bolla di Nicolò IV a s. Andrea *in flumine*

(*Primicerio,* pag. 348). Il nome della tenuta, la quale sta non lungi da *Ponzano,* non si trova in memorie anteriori al secolo decimosesto (DEGLI EFFETTI, pag. 32);

locus Riaccio Fiorari, forse lo stesso che *Loriaccio* già registrato. Fu stabilito com'uno dei confini tra *Riano* e *Castelnuovo;*

castrum Riani. Di questo si terrà proposito in appresso;

castrum Rinianum, vedi *Arignanum;*

tenim. Ripalta (GALLETTI, *Cap.,* pag. 72). Non credo che sia la omonima tenuta sul Tevere, ma quell'altra che sta fra *Riano* e *Castelnuovo;*

f. Ruscetulus, nome che s'incontra non di rado. Questo *Collinense* è indicato nella bolla di Agapito II (MARINI, pag. 42);

f. Ruscilianum (la stessa fonte che f. *Antico*);

f. Saburia (bolla di Agapito II, MARINI, pag. 42);

civitas Scapitinate, nome dato in alcuni documenti del medio evo a *Civitucula,* evidente corruzione di *civitas capenatium* (*Cap.,* pag. 42);

castrum Scoranum, Scuranum, Schuranum. Le più antiche memorie di questo castello sfuggirono al GALLETTI, dal quale trascrisse il NIBBY. La prima è la menzione di una *via quae pergit ad castello Scurano* indicata come confine in una enfiteusi del 986 riguardante i fondi nel territorio Collinense (Cod. Vat. 8054, f. ant. 64). Forse anche a questo castello potrebbe riferirsi la bolla di Sergio IV dell'anno 1010, che comincia *manifestum est* (MURATORI, *Antiq. Ital.,* I, pag. 941. IAFFÈ, pag. 350), se il *castrum Scuriense* della Sede Apostolica, in essa nominato, corrispondesse al castello di *Scorano.* Un altro documento, che proviene come il precedente dal codice del Camerario, è dell'anno 1162, e contiene una commissione *Humblardo, Bernardo et aliis dominis castri Scuriensis,* sotto Alessandro III (THEINER, *Cod. dipl.,* I, pag. 7). Del resto gli altri documenti risguardanti

questo fondo con tal nome non sono antichi; se ne deduce che v'era un lago e un *rivus* e un *rivus laci* il che indica come questo lago fosse bonificato, forse dai monaci di s. Paolo, ciò che non ha però migliorato l'aria del territorio. Il castello moderno è opera del 1400 circa, ma molto ristaurato. Nulla vi ho ritrovato di antico, eccetto qualche *termine* del cenobio di s. Paolo (1). Contribuì certamente alla corruzione dell'aria l'abbandono di questo fondo, che fino al secolo XV era una *communità,* come si rileva dai documenti relativi. Al presente spetta ai principi Borghese (Cod. Vat. 7929, f. mod. 19, f. ant. 94; Cod. 7930, f. mod. 136; Cod. 7937, f. ant. 29, f. mod. 14; GALLETTI, *Capena,* pagg. 63, 86, 88). Egli dimostra che nel secolo XV *Scorano* aveva quattro padroni, due di casa Orsini e due di casa Conti (pag. 86. NIBBY, *Analisi,* III, pag. 75). Il DEGLI EFFETTI asserisce che fu nel medio evo una colonia di Giudei, ma non lo dimostra (pag. 39). Egli riporta il passo della bolla di Eugenio IV relativo a tre parti del tenimento *castri Scurani siti in partibus transtiberinis territorii romani* (pag. 50), cf. anche il Regesto *Farfense* n. 536;

f. Sergianum (bolla di Agapito II; MARINI, pag. 42);

f. Servilianum cum cella s. Mariae in territ. Colin. (bolla d'Innocenzo III), corrisponde a *monte s. Maria* vicino a Belmonte (DEGLI EFFETTI, pag. 113);

tenim. Settemonti tra *Riano* e la *Flaminia* (*Capena,* pag. 72). Conserva tuttora il nome;

mons Soracte, Siractum, etc. Del *Soratte* accennerò fra non molto la storia;

f. Staturianum (bolla di Agapito II; MARINI, pag. 42);

civitas Stertiniana o *Strietiniana,* evidente derivato da nome

(1) Il COPPI vi rinvenne un'antica testa virile di marmo, alcune pietre quadrate nei fondamenti, una semplice urna sepolcrale di fanciullo. Vide anche un sepolcro a *Scoranello* sulla sinistra della via che conduce a Leprignano (*Atti* cit., VIII, pag. 67).

gentilizio antico *Stertinius* ossia da quello di qualche fondo esistente presso *Capena,* poichè in qualche raro documento vien dato questo nome alla ripetuta città. Esso apparisce tra i fondi proprî di *s. Andrea in flumine* (badia) nella bolla di Nicolò IV (*Primicerio,* pag. 348), e come *civitas* nei diplomi di Enrico VI, di Carlo IV, in due bolle di Pasquale II, ed in una d'Innocenzo II (*Capena,* pagg. 47, 59, 62, 65);

locus Strecto de Johanne Roncione. Ne dovrò riparlare sotto *Riano;*

f. Tintoriscium (bolla di Agapito II; MARINI, pag. 42);

castrum Turrita. È il moderno castello dei Borghese, del quale dirò al suo luogo;

f. Valle (bolla di Agapito II; MARINI, pag. 42);

mons Vario sopra *Castelnuovo,* ove l'ho ritrovato, e credo sia quello la cui pianura sottostante con una chiesa di s. Benedetto (e *cum medietate casalis quod dicitur campum Vario quod est iuxta viam Flaminiam*) è notato fra i beni del monistero di s. Elia dalla bolla di Alessandro III (CORVISIERI C., *Archivio della S. R. di St. p.,* I, pag. 165);

Vezzanum vedi *Beczano.* Alcuni ruderi non lungi da *Ponzano* portano il nome di *Versano* con pianura omonima; ed in qualche carta più antica è indicato quel sito col nome di *Vezzano* diruto (*Cap.*, pianta). Il gentilizio antico *Vettius* può spiegare l'origine del nome, cioè di una villa o fondo di quella famiglia. Quanto al *Versano* non posso dimenticare la identità che mi presenta il *castrum Bersani quod dicitur Monterone* nella bolla di Nicolò IV a s. Andrea *in flumine* (*Primicerio,* pag. 348), tanto più che la collina del moderno *Castellaccio di Versano* è detta dai contadini *montaroni* o *montarozzi;*

Dopo questa enumerazione dei principali luoghi del territorio e dopo l'analisi dei meno ragguardevoli, non mi resta che proseguire l'itinerario fermandomi alle terre più

cospicue, tessendone brevemente la storia. E per prima ci si offre la terra di *Riano,* che si trova a 16 miglia da Roma in luogo quasi equidistante dalla via Flaminia e dalla Tiberina. Può tenersi che l'antico accesso fosse dalla parte della Flaminia, perchè qualche poligono dell'antica via vi si rinviene. Tuttavia dopo esaminato il luogo non sono alieno dal pensare che tutta la via traversa fosse antica e che congiungesse le due principali (1).

(1) Noi ci troviamo, nel suolo di Riano, in una rete di vie antiche. Io non credo che la traversa dall'*Osteriola* della Flaminia fino a *Casale del Caporale* sulla Tiberina sia la *via Campana,* perchè propenderei a riconoscere questa in *Castelnuovo* e precisamente da *s. Sebastiano* sotto questo paese: quivi si biforcava; e un ramo proseguiva lungo il fosso detto il *Chiarano,* e toccando *Riano* raggiungeva la Tiberina, l'altro alquanto più ampio passava sotto il monte *Pera,* sotto *Costa l'aceto, Monte Palombo* e perveniva alla Tiberina presso il moderno *ponte Storto.* Di questi due rami, il secondo mi sembra la via *Campana.* Valga questa ipotesi per primo saggio di analisi topografica fatta su questo suolo, poichè niuno dei già citati scrittori si è preso la pena di visitarlo con attenzione. Nella mia escursione per tale scopo ho trovato due lapidi sepolcrali spettanti certamente ad una delle vie in discorso, l'una in un campo detto *i Pieri,* di lezione così difficile pel suo stato di corrosione, che mi è costato più di mezz'ora il leggervi:

D M
MVNIAE . Q . F . CELERYNAE
MATRI . CARISSIMAE
ET . PIISSIMAE . ADMIRABI
(orciuolo) LI . MORVM . SANCTITATE (patera)
FEMINAE
VENNONII . PIVS . ET . CELER
FILII

(Alta m. 1, larga 0,50)

Questo semplice cippo sepolcrale merita una speciale illustrazione. Io sono in grado, per alcune ricerche fatte, di affermare che la virtuosissima *Munia Celerina* in esso nominata fu la consorte di *Titus Venonnius Aebutianus* della tribù *Stellatina,* patrono della città di Torino *(colonia Augusta Taurinorum),* curatore di *Alba Pompeia* nella Liguria, e rivestito di altre cariche eminenti. La notizia di costui

La storia di *Riano* nel medio evo consiste nelle seguenti memorie diplomatiche, vale a dire: 1° la cessione

viene dalla sua iscrizione sepolcrale che fu copiata dal LIPSIO al miglio XIII incirca della via Flaminia (*Auctarium ad inscr. ant.*, pag. 46: *ad XIII ab Urbe prope Flaminiam*) e da lui la trascrisse il GRUTERO, che la pubblicò nel suo corpo delle iscrizioni (pag. 484, n. 3). Dal Grutero la copiò il VOLPI (*Latium vetus*, VI, pag. 101), da costui il NIBBY (*Analisi*, II, pag. 200) e l'ORELLI (n. 2179); ma tutti col medesimo errore del Lipsio, invece di *col. aug.* TAUR lessero *col. aug.* LAUR (GAZZERA, *Ponderario e lapidi eporediesi*, pag. 58 e seg.), e perciò tutti l'hanno attribuita a *Laurento* la celebre sede dei Latini. Cadde in quest'errore anche il BORGHESI e ne dedusse che *Laurento* fu una delle ventotto colonie dedotte da Augusto (*Arch. st. it.*, 1850. *Sulla iscriz. perugina della porta Marzia*). Invece il *Vennonio* in discorso era dignitario presso i Torinesi, come dimostrano altre iscrizioni di personaggi della sua famiglia esistenti tuttora in Torino, come *M. Vennonius Iucundus* pure della tribù *Stellatina* (MURATORI, *Thes.*, pag. 755, n. 3) *L. Vennonius Onesimus sevir augustalis* (GRUTERO, pag. 484, n. 4) ed altri (PROMIS C., *Storia dell'antica Torino*, pag. 223, 24). Nell'epitaffio pertanto di *Vennonio* è detto che il sepolcro gli è stato eretto dalla consorte *Munia Celerina*. Ecco dunque il nome di colei, della quale io ho trovato la lapide sepolcrale postale dai figli *Vennonii, Pio* e *Celere*, che portano infatti il gentilizio paterno; ed uno di essi porta un cognome desunto da quello della genitrice (*Celer*). Non può adunque desiderarsi una coincidenza più fortunata di questa, essendosi dal Lipsio letto l'epitaffio del marito presso lo stesso luogo in cui ho trovato io questo della consorte. Si intende da ciò che i *Vennonii* ebbero il sepolcro in qualche loro fondo della Flaminia; nè deve recar maraviglia che un *patrono* risiedesse in Roma, ove meglio che in Torino poteva patrocinare gl'interessi de' suoi cittadini. Per altre notizie sulla gente *Vennonia* e la sua esistenza in Roma nell'anno 355, veggasi il *Bull. Crist.* del DE ROSSI (1863, pag. 85, 86).

L'altra lapide giace nel terreno detto *grotte Paradisi* presso *monte Monaci*, anch'essa guasta, specialmente nelle due prime linee: si può leggervi:

ACTEE (?)
TESCENDIA (?)
(orciuolo) DIADVMEN . ET (patera)
FRATRI
PIISSIMO . ET
SIBI . V . A . XX . ET . SVIS

(Alta m. 0,60, larga 0,40).

del *castrum Raiani* fatta nell'anno 1159 dai titolari Giovanni e Berardo fratelli *Rontioni* (Roncioni) in favore del papa Adriano IV, nella quale è detto esso castello situato

Una colonna con altri frammenti giace nel sito detto *valle Felciosa* attiguo al suddetto. Un'altra colonna scanalata ed altri marmi sono sul monte di *Vaccareccia*. Il sito del convento dei Cappuccini, che guarda la Flaminia, fu segnalato anche dal NIBBY come importante, ed egli vi trovò una lapide, che però non riferì (*Analisi*, III, pag. 12). Quello è un sito delizioso e probabilmente fu abitato dai Romani; ma dai marmi colà esistenti e che adesso descriverò non vale la pena di fare induzioni perchè io credo che fossero adunati dal cardinal Cesi quando ristaurò la chiesa e il convento. Vi ho pertanto rinvenuto, nella chiesa, la mensa dell'altar maggiore ch'è un'antica tavola intagliata; nella piccola sagrestia un sarcofaghetto con rilievo esprimente le corse di bighe fatte da genietti; nel mezzo del chiostro murata nel parapetto della cisterna la seguente iscrizione cristiana, abbastanza singolare:

NYNΦH
PATRO ININ

una bella candeliera marmorea ed un'*olla* cineraria in forma di mortaio intagliata; nella cucina del convento un gran sarcofago striato con genietti presso gli angoli; nell'acquaio un coperchio di sarcofago con palme e genietti in rilievo; nell'orto un sarcofago ma voltato dalla parte nuda; questo frammento d'iscrizione in bellissime lettere:

·C·F
ONI
C

ed un pezzo di cornicione intagliato. La suddetta lapide, che dovett'essere quella vista dal NIBBY, non è la sola prova del cristianesimo in cotesta regione. Il *monte del morto* è un terreno che sta sulla Flaminia prima di giungere alla deviazione di *Riano*, ed appartiene al territorio di questo. Ora colà fu scoperto nel 1876 un sarcofago cristiano con rilievi, che fu illustrato dal ch. comm. DE ROSSI (*Bullett. A. C.*, 1876, pag. 27-30) ed ora sta nel palazzo Boncompagni in Roma, insieme con iscrizioni che possono riferirsi ai *Cornelii* e ai *Pudenti*. Vi furono pure rinvenuti marmi architettonici e statue romane ma di mediocre valore. Non so quanto valga, ma comunque non va trascurata la denominazione *fontana de' martiri*

in territorio collinense (1); 2° la bolla d'Innocenzo III a s. Paolo lo annovera tra i possessi di questo monistero; ma non doveva spettargli tutto, come giustamente osservò il NIBBY, in forza del seguente documento; 3° la compera fatta nell'anno 1259 dal monistero di s. Paolo di parte del castello di *Riano* spettante alla famiglia dei Vezzosi (2); fu allora che il monaco Giovanni disse *castrum Reiani est clavis totius Collinae;* ed è veramente tale per la sua posizione intermedia alle due vie, la quale giustifica l'anti-

che porta il fontanile sottostante al *monte Marino,* che confina coi Cappuccini. Dentro la macchia di questo monte, nel 1878, un pastore scavò un sarcofago con rilievo rappresentante la solita corsa di bighe dei genietti ed un frammento di un altro con doppia protome coniugale (*Notizie Scavi,* 1878, pag. 167). Ho visitato il luogo, ma non vi ho trovato che i frantumi di quei marmi spezzati dai contadini. A questo proposito non posso tacere la curiosa coincidenza di questo sarcofago su monte Marino con ciò che scriveva il DEGLI EFFETTI dopo la metà del 1600; cioè *verso il fosso di Chiarano vi sta la fontana dei martiri, nel podere del can. d. Paolo Lalli; nè distante da questo il monte Sarcofago ch'altro non suona che urna sepolcrale e propriamente dei martiri,* ecc. (pag. 44). A parte la cristianità del sarcofago, è singolare che uno anzi più d'un sarcofago siasi colassù rinvenuto! Finalmente ho notato presso la casa del sindaco di Riano signor Giuseppe FARAONI un tetto marmoreo *(fastigio)* di edicola vagamente intagliato con doppia voluta, con dentelli ed accessori. Quanto al nome di *Riano* non sembra seria la derivazione dall'*ara Iani;* e non mi sembra difficile sostituirne un'altra. Il nome antico è *Raianum,* che deriva certamente dal gentilizio *Raius* non nuovo nella epigrafia (*Annali Instit.,* 1840, pag. 245; GARRUCCI, *Sylloge inscr. latin.,* n. 81, 1751, etc.)

(1) MURATORI, *Ant. Ital. m. ae.,* III, pag. 797. Io credo che qualche possedimento conservassero i Roncioni nel territorio di *Riano.* Nel già ripetuto istromento di concordia del 1491 tra s. Paolo e Pietro Colonna, tra i luoghi del detto territorio è notato *lo stretto de Iohanne Roncione.* Inoltre il DEGLI EFFETTI ricorda un palazzo sulla via Flaminia appartenuto ai Roncioni con un vaso antico rinvenuto colà e passato alla farmacia Alberti nella via del Tritone, ecc., op. cit., pag. 71.

(2) NIBBY, op. cit., III, pag. 12. GALLETTI, *Cap.,* pag. 39, 70.

chità della sua condizione di castello, in eccezione all'età generalmente ammessa per queste fortificazioni del medio evo. 4° Breve di Eugenio IV del 1445 che conferma la dipendenza di *Riano* dal monistero di s. Paolo (1); 5° Rettifica dei confini tra *Riano* e *Castelnuovo,* cioè tra il monistero di s. Paolo signore di quello e Pietro Colonna dell'altro, con istromento del 1491, che ho già citato e donde ho tratto parecchie indicazioni di fondi; 6° Concessioni di terreni fatti nel 1500 dall'abate di s. Paolo a gente venuta per abitare *Riano* allora *castello nuovamente edificato ovvero reformato* (2). E qui mi fermo, chè il medio evo è finito: soltanto ricorderò che dopo il sacco di Roma fu venduto *Riano* ai Gaddi, ai quali venne poi confiscato dalla Camera apostolica; che tornò poi al monistero, poi per vendita passò agli Spinola, poi di nuovo ai Gaddi, poi sempre per vendita ai Cesi (cui appartiene il ristauro del convento dei Cappuccini colla chiesa), e finalmente ai Boncompagni odierni possessori (3). Spetta all'età medievale di *Riano* la chiesa di s. Giorgio situata sopra una collina, ora ridotta a pubblico cimitero. Nell'interno vi ho notato otto santi, fra cui s. Venanzio, dipinti a fresco, e nel coro una Madonna e un s. Giorgio, la cui armatura non lascia cader dubbio sull'epoca del dipinto, confermata eziandio dallo stile, cioè il secolo decimoquarto.

Riprendendo la via Flaminia, oltrepassata la deviazione di *Riano,* e poi anche il casale *Francalancia* sulla sinistra si perviene, dopo un buon miglio, alla *Posta* di *Castelnuovo di Porto,* ch'è al presente il più ragguardevole Co-

(1) GALLETTI, *Cap.,* pag. 63.

(2) Ivi, pag. 71.

(3) Quando il cardinal Pierantonio Cesi comperò *Riano,* già una parte di questo territorio spettava alla sua famiglia, col titolo di *marchesato,* come ho accennato nella serie delle notizie degli Anguillara (n. 94). Per le altre notizie su *Riano,* in ispecie recenti, veggasi DEGLI EFFETTI, pag. 72.

mune di questo territorio, quantunque non annoveri che 1200 abitanti, perchè *mandamento* ossia sede di pretore. La distanza di questo paese da Roma è di 18 miglia all'incirca. Non manca di qualche antichità, che io credo di registrare pel primo nella sottoposta nota (1). Prima

(1) Pochissimo delle antichità di *Castelnuovo* ha detto il NIBBY (*Anal.*, I, pag. 435), qualche cosa il GORI (*Annal. Istit.*, 1864, pag. 120). Auguro a qualcheduno di aggiungere ancora a ciò che io brevemente descrivo. La via che dalla Flaminia conduce al paese, la *Campana vetus* forse, è fiancheggiata a sinistra da rupi nelle quali sono scavati sepolcri di età romana ma di sistema etrusco. Sul principio di essa via è il fabbricato della posta, ora proprietà Paradisi già Colonna, come dallo stemma tuttora esistente sull'ingresso e dalla iscrizione di Clarice Colonna, di cui dirò nel testo. Fuori di quest'albergo (presso il suo lato sinistro) ho trovato giacenti per terra due cippi sepolcrali scritti: l'uno di *Iulia Marcella* edito dal GORI, l'altro di *Iulia Esquilina* già noto al GRUTERO (pagina 791, 4). A ridosso del medesimo lato della locanda ho visto una fontana formata da un'antica testa di genietto con capelli accennanti a fluidità. Nell'interno dell'albergo esiste un'ara marmorea quadrata, rotta però in senso diagonale; da un lato conserva una figura in rilievo virile nuda con arco nella sinistra e voltata quasi di schiena, da un altro lato una pianta di lauro e due volatili: quest'ara proviene dal convento dei Cappuccini di *Riano;* inoltre nella cucina dell'albergo ho trovato un pezzo di fregio romano elegantissimo con tre teste di genietti e festoni intagliati. Entro *Castelnuovo,* ho trovato la iscrizione seguente nel pavimento del cortile del palazzo già Colonna:

T · PVBLILIO · I...
BAEBIAE · HE.....
CN · BAEBIO · I...
BAEBIAE·HELPIDI·VXO...
CN·BAEBIVS·HYMETV...
SE VIVO FECIT . I....
POSTERISQVE

e quest'altra manoscritta da un tal Barbetti in calce allo Statuto comunale nel pubblico archivio, di non lieve importanza, sì pel personaggio nominato, sì per la colonia probabilmente Capenate o *Lucoferonense;* che si dice trovata nel terreno *i Crociati,* venti miglia

di riferire ciò che ho trovato di medievale in *Castelnuovo,* mi affretto a ricapitolare le sue memorie in quella età. Incomincio coll' affermare che quantunque questo paese, e neppure la sua rocca, stia in postura strategica per elevazione, nondimeno fu degli antichissimi castelli della campagna romana; ed io sono d'avviso che il suo

lungi da Roma:

M · IVNIO · RVFO · PITIONI
AQVIS · SEXTIIS
PATRONO · COLONIAE
HOMINI · BONO · ET · DISERTO

Discendendo dal paese verso *s. Sebastiano* ho veduto, non dirò le tracce, ma gran parte dell'antica bellissima via romana quasi parallela alla moderna, conservatissima entro la vigna Menichelli; via che ripeto potersi credere la *Campana vetus* e che va verso Riano, cioè si biforca e raggiunge con ambi i rami la via Tiberina. Presso il cancello della detta vigna giacciono due pezzi di un bellissimo bassorilievo che se non è di mano greca è certamente di uno squisito lavoro romano: in uno si vede un suonatore della duplice tibia ed un guerriero galeato con gladio nella destra e scudo nella sinistra in atto di calare un fendente; nell'altro pezzo la parte inferiore di un guerriero ed un altro nudo e galeato sedente in atto di riposo. Vicino giace la seguente iscrizione di forma leggermente curvilinea, ed in bellissimi caratteri:

PERELLIA · M...
P·SCANTI·FORT...
SIBI · ET...
POSTERISQVE...

Proviene dal terreno della vigna, e indica quanto nobili sepolcri vi fossero lungo i margini di essa via. Il proprietario mi ha promesso di farvi ricerche. Nelle *Memorie* di Pier Sante Bartoli si legge: « In Castel Nuovo si sono trovate molte statue, colonne, monumenti « antichissimi, oltre diverse figure di metallo; come successe in tempo « di Alessandro VII, che uno di quei castellani, il quale portò in Roma « una figura di quattro palmi, fu messo prigione e levatagli la statua; « senza dargli altra mercede se non che la pena di galera quando « che avesse cavato per trovare altre cose » (*Mem. di P. S. Bartoli,* in Fea, *Misc.,* I, pag. 269).

nome significhi essere stato ricostruito sopra un oppido del territorio Capenate dell'età romana, destinato a proteggere la comunicazione tra le due vie Flaminia e Tiberina. Arrise al DEGLI EFFETTI la congettura che il *novum* venga da ciò che la *civitas de Collinis* fosse il castello primitivo, e *Castelnuovo* ne fosse il successore; ma tale supposto difetta di prove; e vedremo che la *Civitas* corrisponde alla moderna *civitella s. Paolo*. Del resto le notizie del medio evo riferibili a *Castelnuovo* sono queste che qui appresso dispongo per ordine cronologico. La menzione nella bolla di Gregorio VII, donde rilevasi che spettava per metà al s. Paolo. L'altra nella istanza dell'abate Azone di s. Paolo, dell'anno 1139, che ne reclamò la restituzione a Innocenzo II contro gli eredi di Stefano di Teobaldo (1). La investitura della rocca data da Innocenzo III nel 1208 a Riccardo Conti (2). La menzione nella bolla di Onorio III del 1218, riprodotta da Eugenio IV, donde il GALLETTI trae che i detti monaci lo possedessero allora per intero (3); ma ciò non è esatto, perchè una parte almeno, cioè la rocca del *Castelnuovo*, spettava nell'anno 1252 a Pietro Colonna figlio del fu Odone, che la cedette al suo consobrino Odone del fu Giordano (4). La menzione sfuggita al GALLETTI, e per conseguenza necessaria anche al NIBBY, che se ne ha nella bolla Portuense del 1236, di Gregorio IX, ove si legge: *plebes et ecclesias in Belmonte et finibus eius, plebes et ecclesias in Castello Novo* (5); l'interdetto scagliato su *Castelnuovo* ed altri feudi dei Colonnesi da Bonifazio IX nell'anno 1400, per la ribellione di Nicolò Colonna di Stefano (6); l'inventario dei beni dei Colonnesi, nel 1433, ove si trova

(1) GALLETTI, *Cap.*, pag. 65.
(2) Dal CONTELORI. DEGLI EFFETTI, pag. 55.
(3) Idem, ivi.
(4) COPPI, *Mem. Colonnesi*, pag. 59.
(5) UGHELLI, I, pag. 130.
(6) COPPI, op. cit., pag. 139. THEINER, *Codex dipl.*, III, n. 58.

indicata *la metà di Castelnuovo* (1). La concessione vitalizia che ne fece, nel 1441, Giovanni abate di s. Paolo a Peleo *de Galesio* (2). La intimazione ai *Castelnovani* fatta nell'anno 1445 da Eugenio IV, il quale nell'anno 1432 aveva fatto sottomettere gli abitanti per mezzo del famoso cardinale Vitelleschi, che nulla potessero pretendere dai prossimi feudi del s. Paolo (3). Nell'anno 1453 Nicolò V ne possedeva la rocca, perchè vi fece ristauri, come fra poco dirò. A *Castelnuovo* nell'anno 1465 furono sorpresi e fatti ritenere per ordine di Paolo II, allora eletto pontefice, i nipoti del celebre cardinale Scarampo, chè fuggivano coi tesori dello zio, di cui erano eredi, ma il cui testamento aveva subito Paolo stesso annullato (4). La lite nell'anno 1468 tra Stefano Colonna e l'abate Gregorio di s. Paolo, sedata con un decreto di arbitri eletti (5): il terremoto dell'anno 1484 che danneggiò gravemente *Castelnuovo* (6). La notizia curiosissima dell'anno 1490 tratta dall'archivio di s. Paolo, che cioè diciotto abitanti di *Castelnuovo* armati di spade partigiane e giannette assalirono i beni di s. Paolo *in loco qui dicitur sotto li campanili apud castrum Ariani* (Riano), bastonarono con un'asta di partigiana sulla persona e sul collo *sine sanguine,* ma sulla testa *cum sanguine,* il monaco Barnaba castellano di Riano; ma il senatore di Roma processò e condannò questi cattivelli di *Castelnuovo* che andavano picchiando i vicini (7). Col precedente fatto mi sembra potersi collegare l'altra

(1) COPPI, op. cit., pag. 195.
(2) GALLETTI, ivi.
(3) Idem, op. cit., pag. 63.
(4) *Fugientes capti in Novo Castello ad decimum lapidem aut circiter ab Urbe Romana, deinceps arctius detenti et custodili sunt* (GASPAR VERONENSIS, *De gestis... Pauli II* in *R. I. S.,* t. III b, pag. 1027).
(5) GALLETTI, op. cit., pag. 66.
(6) NANTIPORTO ad an. NIBBY, *Analisi,* I, pag. 436.
(7) GALLETTI, ivi.

importante memoria di *Castelnuovo,* ch'è la solenne rettificazione dei confini tra quel paese e il vicino di *Riano,* già da me più volte citata nella illustrazione dei fondi intermedî. È un istromento del 1491, che il GALLETTI trascrisse dall'archivio di s. Paolo, e non pubblicò forse per la soverchia lunghezza; che ancora per me non è un secondo motivo di tacerlo. Gli attori pertanto ne sono Pietro Colonna signore di *Castelnuovo,* capitan generale d' Innocenzo VIII, i canonici del detto castello con lui e il monistero di s. Paolo (1). Così finisce il medio evo in *Castelnuovo,* che rimane posseduto dai Colonna fino al secolo decimosettimo, quando dopo alcuni altri passaggi ad altre famiglie ha cessato di essere fondo baronale.

Resta ch' io dica di ciò che oggidì vi si osserva del medio evo. Esiste il campanile della chiesa collegiata, che è del secolo XIII, con belle colonnine corinzie nel secondo ordine delle nicchie. La chiesa è modernamente rifatta; nè ha di pregio altro che un quadro attribuito al Perugino. Dell'antico recinto del castello, che risale al secolo suddetto, non rimangono che due torri senza merlatura, l'una vicina all' ingresso, l'altra verso la valle. Nell'interno del castello v' è una sala, che ora serve per le *udienze* della pretura, decorata con pregevoli affreschi del Zuccari rappresentanti fatti della storia romana; tra i quali ho notato che, nell'abboccamento dei triumviri sul fiumicello Reno, il pittore ha certamente voluto riprodurre i ritratti di tre Colonnesi del suo tempo nei lineamenti dei tre Romani. Ma non fu questa la più singolar cosa che mi arrestò in quel castello. Io vi cercava un monumento del medio evo, vale a dire la chiesa nominata anche nelle bolle portuensi di *s. Silvestro in castello;* e per quanto ne domandassi non mi veniva fatto di rintracciarla, allorquando entrato, sempre coll'ansietà dell' indagatore, in-

(1) Cod. Vat. 8029, f. ant. 261 seg.

sieme col mio cortesissimo compagno signor Pietro Faccini nella stanza in cui al presente dorme i suoi non sempre tranquilli sonni il carceriere; quivi appunto fermai l'attenzione ai cordoni di pietra che scompartono la volta; girai lo sguardo attorno e vidi presso il letto del carceriere un affresco del secolo XIV rappresentante lo sposalizio di s. Caterina: il resto della parete è imbiancato, ma sotto il bianco travidi benissimo le teste *nimbate* di santi ed angeli, insomma mi accertai che quella fu l'antica chiesa; ne rilevai la pianta e ne riconobbi la porta murata che corrisponde nel vestibolo del castello. Quanto alle altre parti di questo, ho trovato soltanto da notare che alcune han subìto ristauri, poichè vi ho riconosciuto il posto di uno stemma, ora mancante, di Nicolò V indicato dal sottoposto cartello N · PAPA · V, ed uno stemma di Urbano VIII (1). Prima di uscire da *Castelnuovo* dirò che la iscrizione di Marozia veduta in questo paese dal Degli Effetti va riposta fra i sogni (2); che lo Statuto comunale manoscritto è dell'anno 1564; e che due monumenti storici di età moderna di *Castelnuovo* sono la iscrizione di Clarice Colonna, nell'albergo Paradisi, e l'altra che ricorda il soggiorno di Carlo III di Borbone nel 1734 nella casa già Miselli, ora Faccini-Colizzi (3).

(1) Fortunatamente abbiamo la prova scritta del ristauro di Nicolò V; ed è nei registri del Tesorierato all'archivio di Stato del 1453, fol. 156, donde risulta che i mastri dei lavori di ristauro per un'ala di 140 paxi de muro furono *Giovanni* di Milano e *Ianni* (Müntz, op. cit., pag. 160).

(2) Degli Effetti, op. cit., pag. 55.

(3) La iscrizione di Clarice Colonna dice: *Clarix Columna Anguillaria — viam flaminiam antea deviam — spinis et terra alte obrutam — labore et impensa oppidanorum — Castri novi purgatam aperuit — iussu Gregori XIII piissimi principis — pau. bubalus pref. viar. cur. m. d. l. xxx.* È importante per la storia della via, come ho accennato sul principio, poichè ci conferma il fatto della negligenza in cui modernamente è stata tenuta la Flaminia. Voglio riportare anche

Uscendo dal paese per la parte di *s. Sebastiano*, che conduce verso *Riano*, come ho detto di sopra, abbiamo qualcosa del medio evo a registrare. La contrada coltivata intorno e sotto il castello porta tuttora il nome di *massarello*, che ricorda quello di *massa Juliana* col quale viene indicata in documenti (1). Seguendo la via antica perveniamo a un luogo detto *vigna grande*. Quivi dobbiamo notare che la via moderna corre parallela all'antica, ma non su quella, ed in un certo punto taglia per mezzo un edifizio del medio evo, ora diroccato, che stava in origine sul margine destro della via antica che io chiamerò *Campana*. Quest'edifizio era una chiesa: nelle mura si ravvisano imposte d'archi e di volte fornite di cordoni di pietra, anche alcuni piccoli capitelli, e nella parte a sinistra della via moderna, in una stanza terrena che serve ad usi campestri, si scorgono avanzi di antichi affreschi. Il solingo sito di questi avanzi fa pensare ad un monistero; e se anche i documenti non mi avessero soccorso colle loro indicazioni, io mi sarei convinto che quella fu qualche badia benedettina. Ora non mi sembra difficile il determinare che quella fu una delle cinque colonie benedettine, nella Tuscia suburbicaria, che annoverai già in proposito della famosa di *s. Elia* presso Nepi. Questa fu la

la pomposa epigrafe del Borbone quantunque moderna, perchè mi sembra non averci nessuno pensato: *Neapolis et Siciliae regna — victricibus armis subacturus — Carolus Borbonius — infans Hispaniarum dux Parmae et Placentiae — magnus princeps Hetruriae in hoc hospitale tectum pridie id. mar. an. 1734 — suo cum aulico comitatu divertit — Eugenius Misellius tantae dignationis memor — ad aeternam domus suae gloriam decusq. p.*

(1) Cf. DEGLI EFFETTI, pag. 54. Questo nome di *massa Iuliana* può ricever qualche lume dalle due iscrizioni trovate sulla Flaminia presso Castelnuovo; che io ho accennato in nota; esse sono dedicate a due *Giulie, Marcella* ed *Esquilina:* cognomi bellissimi, direbbe un archeologo. La corrispondenza del resto di queste Giulie col nome di massa *Iuliana* potrebbe non esser casuale.

badia di *s. Anastasio in cannetulo,* una delle cinque suddette; e se i documenti non ci persuadessero a fissarne presso *Castelnuovo* il sito, già ci inviterebbe a farlo la solita chiave che tanto mi giova in questo lavoro, la denominazione locale. La valletta sottostante a questa collina di Castelnuovo si chiama dai contadini *fontana Anistase,* bellissima coincidenza che non isfuggì al Castelnovese DEGLI EFFETTI; il quale per altro non si occupò di studiare questo edifizio rovinato. Del resto le menzioni del monistero *in Cannetulo* sono nelle bolle portuensi di Giovanni XIX *(titulum s. Anastasii in Cannetulo cum terris et vineis suis)* e di Gregorio IX *(tit. s. Anastasii in Cannetulo cum terris suis)* e nella bolla di Alessandro III a s. Elia (1); perchè s'intende facilmente come la vicinanza di questo monistero alla via Flaminia ne affrettasse il saccheggio e l'abbandono, e perciò venisse aggregato a quello più sicuro e più popolato di s. Elia. Il culto di s. Anastasio era grandemente diffuso da quelle parti; ed oltre a parecchie altre chiese dedicate a questo monaco, che appariscono nelle antiche bolle, v'era una *cella s. Anastasii iuxta Tiberim,* che dovette essere una specie di eremitaggio appartenente al monistero suddetto. E per ora, non avendo altro da osservare presso *Castelnuovo,* volgiamo la nostra attenzione al più vicino Comune, cioè quello di *Morlupo,* che si trova al di là del monte *Vario,* del quale già ho accennato le memorie.

Morlupo, comune di 1750 abitanti, è distante 23 miglia all' incirca da Roma, donde vi si accede da un diverticolo antico della Flaminia, presso *Monte la Guardia,* sito che si trova più oltre la posta di *Castelnuovo* e corrisponde alla stazione *ad vicesimum* degli itinerarî romani. Delle antichità di Morlupo ben poco si conosce; ed io non me ne occupo di preferenza, limitandomi solo

(1) CORVISIERI C., *Archivio* cit., l. cit., *ecclesiam s. Anastasii in Collina.*

a ciò che n'è indispensabile per le coincidenze storiche dell'antica età colla media (1). Se *Morlupo* fu, come io

(1) Le antichità di *Morlupo* incominciano con un mistero, che ne avvolge il nome. Tralascio le strane etimologie date dagli scrittori non critici, e confesso col NIBBY (*Analisi,* II, pag. 384), che nulla se ne può stabilire. Recentemente il GORI propose la derivazione da *morra* (rupe) e da qualche lupo ivi ucciso (*Annali* cit.) ma non mi sembra molto fondata quantunque mi ricordi una contrada di quel territorio che ha nome il *Morrano* e un'altra che si chiama *pastina lupo*. È certo che il diverticolo della Flaminia per *Morlupo* era una via romana che conduceva agli oppidi dei Capenati, un dei quali probabilmente sarà stato il medievale *Morolupus,* di cui trattiamo. I sepolcri scavati nella roccia, alcuni poligoni del lastricato, la coincidenza di questa via con quella veduta dal GALLETTI nel suolo di *Leprignano,* persuadono dell'antichità di essa via. La maggior parte delle cose antiche esistenti ora in *Morlupo* viene dal *Muraccio,* luogo del territorio a 20 miglia da Roma, che guarda la via Flaminia. Il NIBBY riportò la iscrizione dei POPILLII (*Analisi,* II, pag. 384) la quale giace tuttora in terra nella via principale del paese. Il GORI produsse quella di *L. Vetulenius Caricus* esistente in casa Rota con due bolli, alcuni musaici ed una chimera di marmo (il bollo è anche riportato nella *silloge aquaria* del LANCIANI, n. 312), il tutto rinvenuto al *Muraccio* e a *Fontana vizza* ivi presso (*Annali* cit., pag. 121); e un'altra lapide di *L. Vibius Varus* d'incerta provenienza (ivi, pag. 123). Io ho veduto una statua marmorea virile, togata acefala, grande al vero, e un'altra imperiale loricata, maggiore del vero, mancante del capo e della gamba sinistra con due vittorie *trofeofore* in rilievo sulla lorica; un piccolo erma bicipite, una bellissima testina dell'Ercole di Glicone in terracotta (ora presso di me), ogni cosa rinvenuta al *Muraccio* e proprietà del signor Antonio Leoni mio cortese ospitatore. Inoltre ho trovato le seguenti iscrizioni incise non in cippi, ma in lastre marmoree, presso il signor Ludovico Leoni. Esse dicono, a quanto mi è riuscito non senza difficoltà di leggervi, perchè mostratemi in una stanza quasi buia:

BALERIO · LEONI · BENEME
RENTI · ANIME · PIENTISSIME ·
FECERVNT · PATER ET FRATRE
S · IPSIVS QV · IVIXIT · ANNOS
XXXV · M · V · ORAS · VIII · QVI · DEP
OSITVS · KAL · IVLIS (croce gammata)

sono convinto, uno degli oppidi Capenati, nessuna meraviglia ci deve recare l'antichità della sua menzione nei

D . M
AVRELIAE
AMPLIATAE
CONIVGI · DVLCIS
SIMAE · BENE · MER
ENTI · QVE · VIXIT · ANN
XXIII · DIEBVS · N̄ · L · SINE
ULLA · QVAERELLA · ATENEVS
FECIT

CASTISSIME·FEMINE·NVMISIAE
PAVLE · QVE VIXIT ANNIS · XL · VI
MENSES · XI · DIES · VIII · AGRIPPA · MA
RITVS CVM FILIS · BENEMERENTI · FE
CERVNT · DEPOSITA·VII·KAL·SEPT·
(colomba) IN PACE (colomba con ramo)

....M
...I · ICARICVS ET
...IINIAVEIVIE (?)
.....VLCISSIME
....X...

Come agevolmente s'intende, alcune delle presenti iscrizioni sono cristiane: esse spettano al cimitero cristiano di *Morlupo* sulla Flaminia presso il ripetuto *Muraccio* scoperto nel 1864. Non pubblico, in attesa della monografia del De Rossi, la più importante, ch'è quella di *L. Valerius Maximus* che vi è detto *civem trium civitatium omnibus honoribus functum* annunciata dal ch. autore (*Bull.*, 1865, pag. 24), che ci fornisce nuova conferma del sistema federativo delle città Capenati anche in tempo abbastanza avanzato dell'impero cui spettano queste iscrizioni, e il loro numero di tre. Anche la via che conduce da *Morlupo* a *Leprignano* era antica, come dai soliti sepolcri e dai poligoni si dimostra; e molti di questi sono apparsi recentissimamente, sotto i miei occhi, quando si è costruita la nuova strada rotabile, che attraversa la valle sottostante al *Castellaccio*, dove secondo il Galletti fu *Capena*, e dove il Gell notò il taglio artificiale della rupe (Gori, ivi). Nelle *Notizie degli scavi* fu segnalato questo tratto antico di via presso *monte Cande-*

documenti del medio evo. È probabile che anche il *Monte la Guardia,* il punto della deviazione della Flaminia per *Capena* fosse anticamente un oppido; ed infatti anche esso fu nel medio evo un castello posseduto negli ultimi tempi dai Colonna, come apparisce dalla divisione dei loro beni fatta nell'anno 1427, quando quel castello toccò ad Edoardo Colonna (1). La prima notizia di *Morlupo* nell'età in discorso sta in un atto dell'anno 1053 di s. Maria in via Lata ove si legge *in territorio Morlupo in locum basiliorum* (2); e questo luogo mi è riuscito di rinvenirlo ad un'ora di cammino, abbastanza faticoso, dal paese presso la *macchia di Borghese* e porta tuttora il nome di *s. Basilio,* e vi ho trovato alcuni ruderi forse di una chiesa dedicata a cotesto santo. Poi abbiamo le solite bolle Gregoriana del 1074 e Innocenziana del 1203, l'una colla menzione

letto, ed in essa giustamente ravvisata la *via antica* della pianta delineata dal GALLETTI (1878, pag. 260). A questo proposito debbo notare che il GORI trasporta la controversa *Capena* a *s. Oreste* presso il *Soratte,* riconoscendo nelle scoperte del GALLETTI soltanto gli indizi di una necropoli Capenate. Difatti che quivi fosse una necropoli non v'ha dubbio; e le scoperte fatte a *s. Martino* presso *Leprignano* di vasi arcaici e di iscrizioni primitive pubblicate dal ch. prof. HENZEN (*Bull. dell'Instit.,* 1864, pag. 143 e segg.), lo confermano pienamente. Tuttavia mi piace di osservare in difesa del GALLETTI, che le basi onorarie scritte colla dedicazione allato, ritrovate presso il *Castellaccio,* non sono indizi di necropoli, come sarebbero i cippi sepolcrali, ma sono indizi di luogo pubblico, del foro di un municipio. Che anzi non sarei alieno dall'escludere affatto l'idea della necropoli in tempo dell'impero quando i municipi non seppellivano i morti in esse, ma imitando i Romani li tumulavano lungo le pubbliche vie. Molto meno è sepolcrale quel sontuoso fregio architettonico colla iscrizione ... ıNIO · DIONE · ARC | ITECTO (ora nel corridoio delle lapidi al Vaticano, n. 118) edito dal lodato autore, e che stava infisso nel campanile di *Civitucola.* Vedremo pertanto che quivi se non fu *Capena* fu *Lucoferonia* colonia *Iulia felix* (ORELLI, 4099) come il DE ROSSI dimostrerà.

(1) CONTELORI, *Vita Martini V,* pag. 55.

(2) Cod. Vat. 8048 b., f. mod. 39.

castrum Morilupo, l'altra *castrum Morlupo.* Inoltre abbiamo una *pentoma in territorio Morlupi* (1), e la menzione di *Morolupus* del *territorio Colinensi* nel Regesto di Farfa (2), e la memoria di possedimenti che v'ebbe il monistero di s. Ciriaco (s. Maria) in via Lata (3). Non sappiamo l'epoca precisa in cui *Morlupo* cadde in potere degli Orsini; ma è certo che cotesti signori vi dominarono dal secolo XIV in poi; che lo perdettero nell'anno 1425 per opera di Martino V (4); poi lo ricuperarono e lo tennero finchè nel secolo XVII lo vendettero ai Borghese. Il castello degli Orsini è ancora in piedi, ma ristaurato da Antimo Orsini nel secolo XV; il suo nome si legge su di una porta a sinistra dell'androne che mette alla corte scoperta: quivi si vede lo stemma Orsino non solo nei piedritti della loggia ma in parte (cioè la rosa) ripetuto in parecchi partiti ornamentali. Da *Morlupo,* ove null'altro per ora mi resta di narrare (5), avviamoci a *Leprignano* ultimo punto dell'analisi di questo terzo tronco della via Flaminia.

Leprignano è un comune di poca importanza, fabbricato in terreno ondulato e sassoso, meno quindi appariscente di *Morlupo* quantunque pel numero degli abitanti non gli sia molto inferiore (1350). Sarò costretto a spendervi qualche pagina intorno, perchè l'autore dell'*Analisi* l'ha quasi intieramente trascurato, ed è non meno per le antichità romane che per quelle del medio evo degnissimo di studio. Vi si accede tanto da *Morlupo* per la comoda strada testè

(1) Cod. Vat. 7932, f. ant. 75.

(2) *Reg. Farf.,* n. 628.

(3) MARTINELLI, *Primo trofeo,* pag. 102.

(4) *Hinc Morlupum, Mugnanum aliaque castra Ulixe Nicolao et Gentili de Ursinis se opponentibus posita obsidione recepit et diruit* (CONTELORI, *Vita Mart. V,* pag. 50).

(5) Una bella tavola rappresentante il Salvatore esiste nella chiesa collegiata, e sembra *raffaellesca.* Non è permesso di lasciar di ragionare su *Morlupo* senza ricordare la singolare bontà de' suoi vini (cf. anche DEGLI EFFETTI, pag. 71).

costruita, quanto dalla Tiberina per il diverticolo detto di *Fontana rotonda* poco prima di pervenire a *Scorano* (1).

Riguardo al nome di questo paese, propone il NIBBY che derivi da un fondo *Apronianum;* poichè nella bolla Gregoriana si presenta per la prima volta col nome *Lepronianum,* che si è trasformato successivamente (2). La prossimità di questo paese al sito delle scoperte Capenati basta a raccomandarlo agli archeologi; poichè non v'ha dubbio che il castello abbaziale di *Leprignano* sia costruito con materiali antichi, ed è inoltre frequente il caso di scoperte archeologiche nel suolo leprignanese (3). I fasti

(1) L'antichità del nome *fontana rotonda* si scorge dall'epigrafe dei monaci che ho pubblicato sotto *s. Marta.*

(2) NIBBY, *Analisi,* II, pag. 244.

(3) Chi ha letto le pagine antecedenti facilmente ricorda che *Leprignano* divide con Civitucola il merito archeologico verso le memorie Capenati. Se una delle tre città con tal nome fu in *Civitucola, Leprignano* è compresa nel territorio di essa. Il palazzo dei monaci contiene le lapidi scavate colà. Io vi ho trovato, in una stanza sotterranea mezzo buia, le quattro già edite dal GALLETTI (op. cit., pag. 4-16), per le quali è a notarsi che il frammento NC · TIS · SIM con quel che segue fu meglio trascritto dal GORI (op. cit., pag. 126), un cippo sepolcrale *fastigiato* colla seguente iscrizione:

D · M
Q · APERTI · C · F · QVIR
FVSCIANI · VIX · ANN
XIIII · M ···· X ··· D ··· II
(orciuolo) Q · APERTIVS · Q · F · QVIR (patera)
FVSCVS · ET · TERENT
DAFNE · PARENTES
FILIO
DVLCISS····

ed inoltre un'aretta marmorea quadrata con rilievi rappresentanti di fronte Giove seminudo sedente con folgore nella destra, dal lato a destra una pecora; da quello a sinistra un toro. V'è ancora un leone marmoreo servito per uso di fontana. Nel cortile del palazzo ho veduto un antico cippo sepolcrale avente ai lati minori l'orciuolo

di quel castello nel medio evo sono modesti ma tuttavia degni di essere annoverati. Incominciano essi colla spesso citata bolla Gregoriana dell'anno 1074, che col nome di *castrum Lepronianum* ne assegna il possesso al s. Paolo; seguono cogli atti del tempo di Pasquale II, nei quali apparisce col nome *castrum Lipriniani* restituito al cenobio di s. Paolo dagli eredi di un Tebaldo che l'aveva occupato (1); che fu poi concesso ai medesimi in enfiteusi (2); in un atto

e la patera, ma nel diritto la iscrizione antica talmente lavorata modernamente fino a leggervisi:

	D · O · M · S	
	PAVLVS · PVRITA	
(da un lato)	TE · DE · THEOD ·	(dall'altro)
A IVBIL	ORDNIS · C · I RO ·	MD
orciuolo antico e monogramma moderno di *Paulus Apostolus*	SIBI · SVISQVE	patera antica e stemma moderno di s. Paolo (braccio armato di spada)
	DEDICAVIT	

Entro *Leprignano,* presso il signor Fil. Menghini, ho trascritto la seguente lapide di bellissimi caratteri, proveniente dal territorio:

L · EPITANO · L · F · (sic)
LEM · RVFO
PVBLILIA · C · F ·
QVARTILLA
SIBI · ET · VIRO
FECIT

Non isfugga la importanza dei nomi, la *Publilia* della stessa famiglia veduta in lapide di *Castelnuòvo,* ecc. Fu pubblicata nel *Bull. arch. comunale* (1878, pag. 270) ma col gentilizio *Epitanio,* che sarebbe nella vera forma, ma è inciso invece senza la *i.* Ho veduto nientemeno che ridotto a servire di sostegno ad una *botte* in un tinello quel frammento di statuetta femminile sedente, panneggiata, che fu trovata nell'a. 1878 e descritta nelle *Notizie degli scavi* (1878, pag. 261). Finalmente dirò che appartiene alle antichità di *Leprignano* il mostro in rilievo su pietra locale trovato nel 1876 innanzi alla antica chiesa di s. Leone (nella cui sagrestia ora si conserva). È una figura goffa con fiore nella mano sinistra ed altro presso il capo. Può esprimere qualche deità primitiva, od almeno in modo abbastanza primitivo.

(1) *Capena,* pag. 61.

(2) Ivi, pag. 64.

dell'anno 1391 che lo indica tra i confini di *Civitucola* (1); in un altro del 1393, ove pure lo si nota fra i confini di quello (2); in una bolla di Eugenio IV del 1432 che conferma i beni del s. Paolo (3); in una concordia dell'anno 1443 tra gli Orsini e l'abate di s. Paolo sulle differenze tra gli abitanti di *Fiano* e di *Scorano* intorno al territorio di *Leprignano* stesso (4); in una sentenza Rotale dell'anno 1455 in favore del s. Paolo contro gli Orsini di *Monterotondo* intorno alle mole di *Leprignano* (5); in un'altra sentenza dell'anno 1468 in favore del s. Paolo come padrone di *Leprignano* contro gli Orsini suddetti (6). Intorno a queste memorie del paese conviene osservare l'antichità della sua condizione di *castrum,* che divide coi suoi vicini per le stesse ragioni che abbiamo sopra esposto. Finisco la illustrazione di questo Comune con un cenno sui monumenti del medio evo, che vi ho rinvenuto, e che i miei predecessori hanno dimenticato. Nell'architrave della porta della chiesa, innanzi al palazzo abaziale si legge: MCCCCLXXVII · T · *(tempore)* SIXTI · PP · IIII. Nella chiesa stessa è una pregevole tavola rappresentante il Salvatore, col nome dell'autore e colla data, come appresso: ANTONIO DE BITERBO · PENII *(pinxi?)* ROMA MCCCC · II. Nel palazzo più volte ricordato ho visto un bellissimo trittico di scuola Umbra di provegnenza privata rappresentante all'esterno l'Annunziazione, all'interno i ss. Pietro e Paolo e al disopra l'Eterno Padre con alcune piante. Ma ciò che in *Leprignano* mi ha non solo soddi-

(1) Ivi, pag. 78.

(2) Ivi, pag. 86.

(3) Ivi, pag. 96. Un documento dell'a. 1377 contenente un diritto di caccia nella tenuta *Lepringiana,* quantunque vi sia questa denominata *castrum,* spetta a *Maccarese* ossia a *Leprignano* dell'Aurelia, come dimostrerò nell'appendice di questa via.

(4) Ivi, pag. 88.

(5) Ivi.

(6) Ivi.

sfatto ma grandemente meravigliato è il monumento singolare della chiesa di s. Leone, ridotta ora a chiesa del pubblico cimitero. Questa chiesa è antica; e credo che le si debba riferire quel *presbiter Cinthius sancti Leonis de Lipriniano* che appare come testimonio in un atto antico abbastanza cioè dell'anno 1259, che ho già citato in proposito di *Monte Falco* nella serie dei fondi Collinensi. Al presente essa è stata ristaurata, e colla sorveglianza di persone deputate dal Ministero della istruzione pubblica. In quest'occasione sono stati tolti i banchi di pietra che stavano nel presbiterio. Ciò che forma il maggior pregio della chiesa è la *transenna* marmorea in forma di alto cancello con base decorata di rami lavorati in bassorilievo sulla quale sorgono le colonnine che sostengono l'architrave. Questo è rettilineo ai lati ed arcuato nel centro. Nella fascia intermedia tra la base ed il colonnato si legge in un cartello parimenti marmoreo:

D · O · M
A · D · MDXX · MEN · APRIL
A · FRATRIB · INSTAVRAT

ciò che non ha mestieri di spiegazione. Io non so se un'altra chiesa della campagna romana possegga un monumento altrettanto pregevole, che io credo non posteriore al secolo decimo. Nell'abside si conservano gli affreschi dell'età suddetta, ma non poco ripassati posteriormente. Meglio conservati sono quelli nella sagrestia, ove si scorge la Madonna con s. Paolo, s. Leone, due vescovi e due divoti presso la cattedra della Madonna. Diversi frammenti marmorei, colonne, l'antico rilievo, che ho accennato in nota, nella sagrestia, attestano che quella chiesa fu costruita a spese delle circostanti rovine dei Capenati. Ecco quanto mi è riuscito riunire di storico e di monumentale riguardo a questi pittoreschi, incantevoli luoghi circostanti al terzo tronco della via Flaminia. (continua).

UN INVENTARIO

DEI BENI DEL COMUNE DI ANAGNI

DEL SECOLO XIV

Il documento inedito che ora pubblico è uno dei pochi superstiti fra tanti del secolo XIV e dei secoli antecedenti, onde era ricco l'Archivio municipale di Anagni (1), e pare che la sorte abbia voluto risparmiarlo perchè restasse come prova irrefragabile delle gravi perdite che sono a deplorarsi in quell'Archivio (2).

È un regolare inventario scritto in caratteri italiani minuscoli, detti anche curiali, sopra due pezzi di pergamena poco flessibile cuciti insieme e formanti una striscia lunga metri 1,63, larga 0,27 $^1/_2$; lo scritto consta di 185 righe. Il pezzo superiore ha due lacerazioni accomodate con altra pergamena incollata rozzamente a tergo, ma i caratteri possono leggersi senza difficoltà. Più danneggiato è il pezzo in-

(1) Intendo parlare dei documenti che si riferiscono propriamente all'amministrazione o governo della città, poichè fra le pochissime altre pergamene che ancora esistono in quell'Archivio ve ne è una del tempo di Innocenzo III, anno 1211. È una donazione della metà d'una casa, che Bartolomeo figlio di Ettore fa alla chiesa di S. Maria, per la salute dell'anima sua e per quella di suo padre.

(2) Sulle odierne condizioni dell'Archivio municipale di Anagni vedi questo periodico vol. IV, pag. 317.

feriore, e quantunque non presenti alcuna lesione, lo scritto è in varî punti o assai logoro, o confuso per sofferta umidità e forse anche tentata abrasione. Le ultime righe poi, meno la data che per fortuna è perfettamente conservata, sono quasi tutte svanite.

In questo inventario sono notate tutte le Bolle pontificie relative ai privilegi ed immunità concesse al Comune di Anagni, tutti gli istrumenti di compre e vendite fatte dal Comune stesso, non poche carte che riguardavano il suo governo ed amministrazione, e finalmente tutti i beni mobili ed immobili da esso posseduti. All'ufficio di conservare ed ordinare, mediante questo inventario, le proprietà municipali, il Consiglio elesse due cittadini, uno nobile *(miles)* e l'altro popolano: un notaro pure cittadino scrisse, lesse e pubblicò l'atto con le forme del tempo, cioè alla presenza di quattro testimoni e nel palazzo del Comune.

Mi accingevo a pubblicare il documento secondo una copia che feci sull'originale e che avevo poi confrontata con altra fatta prima di me, pur sull'originale, dal mio ottimo amico chiarissimo signor Enrico Stevenson, segretario di questa Società Romana di Storia Patria, e quel confronto mi era valso non poco a restituire in qualche punto la lezione della pergamena, dubbia o difficile per le ragioni sopra accennate; ma, non ostante la nota perizia del signor Stevenson in tali materie, e la mia assidua pazienza nello esame del documento, avrei dovuto pubblicarlo con qualche lacuna, specialmente nell'ultima parte, se un caso insperato non me ne avesse fatto trovare, in questi ultimi giorni, una copia scritta nel secolo XVI. Per assicurarmi della nomenclatura di alcune contrade del territorio di Anagni, citate nell'inventario, mi era posto a svolgere i libri delle *Riformanze* di quel Comune, ed al vol. VI delle medesime, che contiene tutti gli atti municipali del 1° settembre 1581 al 20 dicembre 1587, trovai alla pagina 3 registrata questa notizia:

Die 4 Mensis Settembris 1581.

Prefatus d. Scipio Semideus Camerarius vocatus ab Angelo generali mandatario, de mandato predictorum d. d., suscipiendi officium Camerariatus accepit a Francisco Ramatio, olim Camarario, omnia bona descritta in inventario in libro antecedentium reformationum folio 272 preter sequentia: loco quatuor sediarum coraminis rubei tres tantum, et loco trium scabellorum duos tantum, et insuper unam filsam notulorum bestiarum et unam filsam literarum.

Et quia in huiusmodi inventari consignatione reperierunt quoddam instrumentum publicum in carta membrana, in quo sunt descripta omnia bona mobilia et privilegia, que Magnifica Comunitas olim habebat, nec non bona stabilia et iam vetustate dicta carta videtur collabi et nequit legi, deliberaverunt et mandaverunt in hoc presenti libro, ad conservandam eorum memoriam, per me notarium rescribi et registrari modo et forma ut infra; Videlicet:

E qui segue trascritta tutta la pergamena abbastanza chiaramente, ma con poca diligenza, perchè, come indicherò in nota, Giovan Battista Roberti di Segni, il notaro che la trascrisse, spesso, per manifesta inavvertenza, ha tralasciato interi periodi. La trascrizione occupa nove fogli del libro, e con l'aiuto di essa ho potuto riempire tutte le lacune della pergamena ed assicurarne la lezione ove era dubbia, di maniera che posso essere quasi sicuro di pubblicare il documento come fu scritto in origine.

Il lettore avrà già notato, leggendo la notizia tratta dal libro delle Riformanze, che fin da 300 anni fa per il notaro Roberti la nostra pergamena *vetustate videtur collabi et nequit legi;* ciò spiega come di fatto egli non seppe leggerne alcune parole; eppure esse sono di facilissima lezione, e se sono tali oggi, cioè 562 anni dopo che furono scritte, lo dovevano essere anche di più dopo 260. Registrerò in nota le inesattezze nelle quali è incorso il notaro copista.

Alcuni dei documenti citati nel nostro inventario sono già conosciuti, perchè editi dal Theiner nel *Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis,* e di essi fo cenno nelle note; altri ho potuto facilmente ricercare nei Regesti pontifici dell'Archivio Vaticano, ora che esso per benefica disposizione del sommo pontefice Leone XIII, è aperto ai cultori delle storiche discipline, e di questi pure fo menzione. È noto però che la collezione Vaticana di detti Regesti comincia solo da quello d' Innocenzo III che è incompleto (1), ho perciò poca speranza che le tre o quattro Bolle degli antecessori di questo Papa, notate nel nostro inventario e da me fino ad oggi cercate invano, possano un giorno rinvenirsi. Dico lo stesso dei documenti puramente municipali, che, se moltissimi andarono distrutti o dispersi, a causa dei tanti saccheggi, devastazioni ed incendi sofferti da Anagni (2) durante

(1) Vedi in proposito il THEINER nella prefazione francese all'opera sopra citata; e per ciò che riguarda i documenti pontifici conservati nell'Archivio Vaticano anteriori ad Innocenzo III, vedi l'accurato ed eruditissimo scritto di G. LEVI, pubblicato in questo periodico, vol. IV, pag. 161-194.

(2) Una delle devastazioni, forse la più orribile, sofferte da Anagni fu quella dell'estate 1348 per opera della formidabile banda di venturieri detta la *grande Compagnia,* condotta da Guarnieri di Uerslingen discendente dei duchi di Spoleto. Ecco come la *Cronaca di Bologna* riportata dal MURATORI, *Scrip. Rer. Ital.,* XVIII, pag. 411, riferisce il fatto: «Essendo il re di Ungheria in Napoli, e avendo liberato la Signoria di Napoli e delle altre città di Puglia, egli cassò tutti i suoi soldati tedeschi del mese di febraio; perocchè più non gli erano di bisogno. Onde il Duca Guarniero tedesco congregò insieme tutti quei tedeschi che erano circa 3000 uomini. Per quel modo fu fatta la compagnia del Duce Guarniero, e partironsi da Napoli e di Puglia, venendo verso Roma, rubando e bruciando tutto ciò che potevano. Pervennero alla città di Alagna, terra di Campagna, volevano entrarvi dentro. I cittadini di Alagna sapendo quel che fatto avevano ai loro vicini, mandarono Ambasciatori al Duce Guarniero, dicendo, ch' egli dovesse mandare alquanti uomini de' più savi, che fossero in sua compagnia alla detta città, per trattare patti e concordia con que' cittadini. Onde il Duce predetto vi mandò dodici uomini de' più savi che fossero in

quasi l'intero secolo XIV e quindi nella metà del XVI, non pochi però or più non esistono nell'Archivio municipale perchè, mi dicono, non restituiti da chi volle esaminarli, ond'è difficile ora poterli ricuperare (1). La perdita però più deplorevole, sia dal punto di vista della storia municipale di Anagni, sia dal punto di vista della storia universale è quella del processo contro i Ferentinesi, Rainaldo da Supino ed altri allora in guerra con Anagni, fatto fare dal Rettore della provincia di Marittima e Campagna, Tomassino de Ynsola, a richiesta del sindaco di Anagni, Giacomo Theobaldi, poichè non v'ha dubbio che questo processo si riferiva al selvaggio attentato contro Bonifacio VIII, compiutosi in Anagni nel settembre del 1303 per mandato di Filippo il Bello re di Francia, ma per opera specialmente di Rainaldo da Supino, capitano di Ferentino, e di altri baroni di Campagna. Il processo notato nel nostro documento, se fosse giunto fino a noi, forse ci avrebbe fornito qualche

quella compagnia. I quali entrati dentro di Alagna di subito furono morti dai detti cittadini. Per la qual cagione il Duce con tutta la sua gente andò a combattere la detta città e presala per forza e uccisero quanti ne trovarono uomini e donne piccoli e grandi e rubarono e arsero quella città e molti simili mali fecero per tutte quelle contrade ». Il fatto è narrato anche dal RICOTTI, *Storia delle Compagnie di ventura in Italia,* vol. II, pag. 67. Torino, Pomba e C., 1845. A questa sanguinosa ruina certo accenna la narrazione inserita nel codice degli *Statuti Anagnini* a pag. 98-100, dove si parla di *barbarorum incursus,* di *amplissimi Magnates afflicti et trucidati,* e finalmente della città *pene solo equatam ut ipsius vestigia demonstrant.* Ho voluto notar questo fatto, al quale deve attribuirsi la prima decadenza di Anagni, perchè sembra del tutto ignorato dagli storici di questa città.

(1) Come noterò appresso molti documenti indicati in questo inventario esistevano nell'Archivio comunale anche nel 1575, cioè venti anni dopo che Anagni ebbe sofferto l'ultimo assedio e, saccheggio, quello cioè del duca D'Alva nel 1556. Lo sperpero di questi documenti deve essere avvenuto in tempi molto recenti e dalle informazioni assunte, molti si trovano in case di particolari anagnini. Sarebbe vera carità di patria se quelli che li posseggono, anche in buona fede, tornassero a depositarli nell'Archivio municipale.

particolare da spargere più sicura luce sopra quel fatto, che desta tuttora stupore, anche avuto riguardo ai barbari tempi ne' quali avvenne. Oltre quello di Rainaldo da Supino s'incontrano nel documento, come noterò a suo luogo, i nomi di altri partecipi dell'attentato contro Bonifacio.

Espongo ora quale, a mio avviso, fu la cagione che indusse il Consiglio della cittadinanza anagnina a far redigere nell'anno 1321 l'inventario dei beni e dei privilegi del Comune con tanta solennità e con tante cautele, cioè scritto in una pergamena separata dai registri municipali ed in forma di pubblico istrumento. Di fatto, mentre negli anni antecedenti, ed in seguito per più secoli, l'inventario delle carte e l'elenco dei beni del Comune, era un atto che intercedeva fra il Camerario uscente di carica ed il suo successore, qui troviamo che il Consiglio deputa due cittadini, uno nobile *(miles)* ed un popolano *(pedes)* (circostanza questa che dà all'atto tutto il carattere, come oggi si dice, ufficiale) perchè riordinino e tutelino, con questo inventario, il patrimonio comune. La spiegazione di tal provvedimento eccezionale deve, con molta probabilità, cercarsi nelle condizioni generali in cui trovavasi allora Anagni e tutta la provincia di Marittima e Campagna, ed in una circostanza speciale, che credo la seguente.

Dopo la gloriosa cacciata che gli Anagnini avevan fatta dalle loro mura, di tutti gli assalitori di papa Bonifacio, le città di Alatri e di Ferentino, Landolfo da Ceccano, Rainaldo da Supino ed altri baroni di Campagna avevano il giorno 26 agosto 1304 concluso e stipulato una lega per combattere Anagni ed i Caetani (1). Nei capitoli della lega fu stabilito

(1) La lega fu stipulata per atto pubblico, il cui originale si conserva nell'Archivio di Alatri. Io ne posseggo una copia favoritami dal chiarissimo canonico De Persis di quella città, per cortese mediazione del signor prof. D. Alessandro Avoli, autore dello stupendo lavoro sopra il conte Monaldo Leopardi; ad ambedue questi dotti ecclesiastici rendo pubblici ringraziamenti. Quell'importante documento sarà ben presto da me pubblicato.

come far la guerra e come dividersi la preda. Noto con ripugnanza che sono registrati in quell'atto i nomi di quattro nobili anagnini, i quali si obbligarono con giuramento a combattere contro la loro patria, e furono: Luca da Fumone, Giovanni Saraceni, Adinolfo e Nicola figli di Mattia Conti.

È indescrivibile l'orrore di questa guerra fra le tre città; i campi di *Selva Molle,* di *Tufano,* di *Ticchiena* e di *Castel Mattia* (il Castellaccio) furono spesso insanguinati e desolati da incendî e ruine. Le milizie del comune di Anagni però furono in ogni scontro vittoriose, specialmente perchè con esse combattevano 300 buoni cavalieri catalani che il ricchissimo Pietro Caetani, nipote di Bonifazio, teneva assoldati (1). La corrispondenza dei Papi da Avignone con i legati e governatori di Marittima e Campagna è piena degli orrori di questa guerra, la quale, se fra le dette città durò solo circa due anni, si protrasse per oltre trenta fra i Colonna, i Caetani ed i Conti, ed allora le stragi e gl' incendi si estesero a Monte Fortino e Valmontone, terre dei Conti, o a Sermoneta, Ninfa e Norma e ad altri paesi della Marittima, quasi tutti feudi dei Caetani o dei Colonna.

Erano trascorsi ormai diciassette anni dacchè il Comune di Anagni direttamente o indirettamente era stato in guerra, quando Giovanni XXII, con Bolla del 6 novembre 1320 da Avignone, ordinò una tregua di due anni fra i Caetani ed i Colonna. Il Papa fu indotto ad ordinare questa tregua

(1) GIOVANNI VILLANI (lib. VII, cap. 64), parlando di Pietro Caetani e dei suoi figli Roffredo, Benedetto e Francesco così si esprime: « Dopo la morte di papa Bonifazio loro zio furono franchi e valenti in guerra, facendo vendetta di tutti i loro vicini e nemici, che avevano tradito e offeso a papa Bonifazio, spendendo largamente e tenendo a loro proprio soldo, trecento buoni cavalieri catalani ». Di questi Catalani parla pure il citato istrumento della lega di Ferentino ed Alatri contro Anagni. In quanto poi alle ricchezze accumulate da Pietro Caetani il GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma,* V, pag. 663, prova, con documenti degli archivi Caetani e Colonna, che esse ascendevano a circa *trentacinque milioni di lire.*

indignato da un atto di audace violenza commesso contro Benedetto Caetani figlio di Pietro. Il Caetani eletto capitano di Siena era partito, con poco seguito, da Anagni per recarsi in quella città ad assumere il suo ufficio. Giunto però presso Viterbo, un fautore dei Colonna, un tal Turella, lo aveva proditoriamente assalito e fattolo prigioniero lo dava in balìa di Stefano Colonna (1). Mosse grande rumore questo fatto, sicchè il Papa, avutane notizia in Avignone, ordinò si ponesse in libertà il Caetani e indisse l'accennata tregua che, a dire del Papa stesso, doveva *fedus pacis gerere ymaginem*. La Bolla pontificia, dopo aver decretate le più severe pene contro i violatori della tregua, finisce con queste parole: « *Per treuguas autem huiusmodi non intendimus partibus seu nobilibus supradictis vel alicui seu aliquibus eorumdem, tempore ipsarum finito treuguarum, licentiam se invicem offendendi aliquatenus impertiri* ». Era dunque una pace definitiva che volle il Pontefice, e se i suoi desiderî non furono coronati da successo, perchè tutto il Lazio fu, anche negli anni successivi, contristato da altre guerre e da altri tumulti, la Bolla pontificia però giungeva promettitrice di pace, di quella pace tanto desiderata, se non dai baroni, certo da tutte le terre e città di Campagna. Fu dunque in questa occasione che il Consiglio della cittadinanza anagnina, dopo tanti anni di turbolenze e disastri, volle conoscere ed ordinare i documenti dai quali risultavano i titoli delle sue proprietà e de' suoi privilegi. Le forme eccezionali e solenni, come sopra ho notato, con le quali il nostro inventario fu redatto e la sua data, messa a confronto con quella della Bolla pontificia, confortano il mio ragionamento.

Mi resterebbe ora a notare che nel nostro inventario non si fa menzione del volume degli Statuti; ma tale argomento è di quelli che non possono esser trattati per in-

(1) Il fatto è narrato nella Bolla stessa, edita dal THEINER, op. cit., I, pag. 499.

cidente, ed anche volendone parlare con brevità dovrei oltrepassare il limite impostomi dal presente scritto. Riservandomi dunque di trattare espressamente la questione, confesso fin da ora che questa mancanza di un documento tanto importante, quale era il volume degli Statuti, in un inventario di carte e beni municipali del secolo XIV, non è ultimo fra gli argomenti che mi hanno indotto a modificare alquanto le opinioni da me esternate circa il tempo della compilazione del volume degli Statuti di Anagni (1).

Ed ora ecco l'inventario nella sua integrità:

In nomine Domini Amen. Nos Nicolaus de Guarcinō miles et Petrus Gallincampus (2) *cives Anagnini ad proponendum et ordinandum res mobiles et immobiles omnes et singulas communis Anagne in quibuscumque consistentibus presens Inventarium faciendum electi per consilium* (3) *Anagninum, habito prius super infrascriptarum possessionum testimonio antiquorum et fidedignorum recordatione, invenimus et recognovimus infrascriptas res mobiles, privilegia, instrumenta et possessiones omnes in bonis et de bonis dicti communis, de quibus omnibus et singulis fuit ordinatum Inventarium infrascriptum. In primis quidem in Camera communis predicti quoddam privilegium apostolicum olim bone memorie sacratissimi patris domini Bonifatii pape VIII preventionis et immunitatis super delectis* (sic) *et excessibus commessis* (sic) *in Civitate Anagne et eius territorio* (4).

(1) Vedi il mio scritto *Lo Statuto di Anagni* pubblicato in questo periodico, vol. III, pag. 333-374.

(2) La pergamena dice chiaramente *Gallincampus;* così lesse il signor Stevenson, così ho letto io, così lesse pure il signor Gatti esperto paleografo. Nella copia però del 1581 il notaro Roberti ha scritto *Sallinbene.*

(3) La parola *anagninum* e tutto il periodo seguente, fino a *recognovimus* incluso, mancano nella copia del Roberti.

(4) Questa Bolla fu edita dal THEINER, *Cod. dipl. dom. tempor. S. Sedis,* I, pag. 329, è data da Roma 28 settembre 1295. Nel 1575 era ancora nell'Archivio del Comune, perchè in un inventario com-

Item quoddam aliud privilegium eiusdem pape super conservatorum officio (1). *Item quoddam aliud privilegium eiusdem pape super venditionibus non faciendis Baronibus et Potentibus forensibus* (2). *Item quoddam aliud privilegium etiam super predicto officio conservatorum. Item quoddam aliud privilegium eiusdem domini pape super exemptione Rectoris provincie et declaratione familiarium clericorum* (3). *Item quoddam aliud privilegium eiusdem tenoris super eadem causa.Item quoddam aliud privilegium eiusdem domini pape super exemptione custodie stratarum* (4). *Item quoddam aliud privilegium eiusdem pape super venditionibus non faciendis Baronibus et potentibus. Item quoddam privilegium apostolicum Alexandri pape III super concessione facta Communi Anagne de Castro Sculcule* (5). *Item quoddam aliud*

pilato in quell'anno si fa menzione di essa e delle altre due indicate nelle note seguenti.

(1) Edita anche dal THEINER, op. cit., I, 341: è anche da Roma 28 ottobre 1296. Ne ho parlato nello *Statuto di Anagni*. Anch'essa esisteva nell'Archivio l'anno indicato.

(2) È di un mese antecedente a quella testè citata, ma data da Anagni; fu pure edita dal THEINER, ibidem., I, pag. 338. La riportai quasi per intero nel citato mio scritto. È indicata come esistente fra le carte municipali nell' inventario del 1575.

(3) Questo privilegio di esenzione dalla giurisdizione del Rettore della provincia e la dichiarazione, che i famigliari del Vescovo e dei chierici di Anagni debbano considerarsi come laici, e perciò soggetti alla giurisdizione del Podestà, si contengono nella Bolla citata alla nota 4, pag. 267. Con questa dichiarazione Bonifacio VIII revocò la Bolla di Alessandro III, 3 giugno 1163, quella d'Innocenzo IV, 21 dicembre 1243, e quella di Urbano IV, 14 febbraio 1262, che sottraevano alla giurisdizione del Podestà i famigliari ed i servi dei chierici.

(4) È pure edita dal THEINER, op. cit., I, pag. 341-42.

(5) Non ho notizia alcuna di questo documento e inutilmente l'ho cercata nell'Archivio Vaticano e negli editori delle Bolle, Brevi, e Lettere di Alessandro III, cioè nel Labbe e nel Jaffè. Dubito assai che il *castrum Sculcule,* l'odierna *Sgurgola,* abbia mai appartenuto al Comune di Anagni, perchè molte di queste concessioni dei Papi, anteriori ad Innocenzo III, restavano spesso lettera morta. In ogni caso nel 1227, cioè meno di 50 anni dopo la concessione fattane al

privilegium apostolicum Innocentii pape super exemptione bannorum ecclesie Romane redactorum ad decem libras. Item quoddam aliud privilegium apostolicum Clementis pape super exemptione communis Anagne a Romanis (1). *Item quoddam*

Comune, la Sgurgola apparteneva alla Chiesa di Anagni, ossia al Vescovo; Grègorio IX, nell'anno indicato, nomina il *castrum Sculcule* fra i beni della Chiesa anagnina. Quando fu redatto il nostro inventario esso apparteneva a Pietro Caetani, nipote di Bonifacio VIII, che, vivente lo zio, lo aveva avuto in donazione irrevocabile, *inter vivos*, da Adinolfo di Supino arcivescovo di Conza, con istrumento del 15 decembre 1299 (Archiviò Caetani di Roma, XLVII, 16), e la causa della donazione è così espressa: *propter plura grata et accepta servicia que hactenus recepimus et speramus recipere in futurum a magnifico et eccellentissimo viro Petro Gaytano de Anagnia domini pape nepoti comiti casertano.* Adinolfo dice di aver ricevuto la Sgurgola per disposizione testamentaria del canonico Simeone di Sgurgola *consobrinum nostrum.* Siccome però alcune monache di S. Maria di Viano, eredi di Galvano e di Corrado, già signori di quella terra, vantavano dei diritti sopra di essa, Pietro Caetani li comprò da loro il 27 febbraio 1300, e così se ne assicurò il possesso. È d'uopo convenire che una donazione tanto cospicua, fatta da un Arcivescovo ad un nepote di un Papa, ed a solo titolo di servigi ricevuti e di altri che si spera ricevere in avvenire, fa pensare a molte cose! sembra poi che il signor conte di Caserta sapesse ben scegliere il momento nel quale doveva farsi fare tali donazioni. Quando, dopo la presa di Palestrina, i Colonna si portarono a Rieti per umiliarsi a Bonifacio, Agapito Colonna, con istrumento rogato in quella città, fece donazione allo stesso Conte di tutti i diritti ch'egli aveva sopra il latifondo di Ninfa e Norma (Arch. Colonna XVII, n. 12). L'atto poi di vassallaggio della popolazione di Sgurgola a Pietro Caetani è del 4 maggio 1300, e contiene le riserve della popolazione stessa, di continuare a giovarsi delle consuetudini godute al tempo di Corrado. Questo Corrado apparteneva ad uno dei tanti rami della famiglia Conti; pare che la sua linea si estinguesse in quelle monache sopra accennate del monastero di S. M. di Viano, forse due sue figlie, una sorella. Bonifacio VIII, prima di essere Papa, acquistò i beni che Corrado possedeva in Anagni. Cf. anche GREGOROVIUS, op. cit. V, 625 e 663.

(1) È di Clemente IV, *Datum Viterbi VIII Idus Augusti pontificatus nostri anno tertio* (6 agosto 1267). Ne posseggo una copia estratta dall'Archivio Vaticano.

aliud privilegium apostolicum Vrbani pape super exemptione predicta. (1) *Item quoddam aliud privilegium apostolicum Clementis pape super excommunicatione non facienda Iacobo Vrso et Nicolao de Sacco olim Rectoribus Civitatis Anagne. Item quoddam aliud privilegium apostolicum Gregorii pape super exemptione bannorum in quibus civitas Anagnina tenebatur Ecclesie Romane et solutione decem libr[arum]. Item quoddam aliud privilegium aposticum Vrbani pape directum Iohanni de Columpna et Teodoro Iudici, quod non possint excomminicari* (sic) *tempore regiminis eorum. Item quoddam aliud privilegium apostolicum Gregorii pape super assolutione iuramentorum prestitorum olim per homines Anagninos Romanis* (2). *Item quoddam aliud privilegium apostolicum Gregori pape super divisione et inhibitione edificii construendi in monte de Grave* (3). *Item quoddam aliud privilegium apostolicum Alexandri pape super*

(1) Di Urbano IV, *Datum apud Urbem veterem sexto Kalendas Aprilis pontif. nost. anno secundo* (27 marzo 1262). Ne ho copia estratta come sopra.

(2) Di Gregorio IX, *Datum apud Perusiis Idibus Februari pontif. nost. anno ottavo* (13 febraro 1234). Ne ho copia estratta come sopra, e da questa Bolla di Gregorio IX si rileva che, verso il 1188, i Romani in una scorreria contro Anagni fecero prigionieri vari nobili anagnini e non vollero restituirli, finchè la città non giurò di riconoscere la giurisdizione capitolina e fedeltà al popolo romano. Gregorio sciolse gli Anagnini da tal giuramento.

(3) La contrada *Montis Gravis* si chiama oggi *Monte Trave*, fa parte della selva comunale. Il documento notato nel nostro inventario è di Gregorio IX. *Datum Lateranum XI Kalend. Aprilis pont. nost. anno tertio decimo* (21 marzo 1240). Monte Grave, doveva essere un piccolo borgo, perchè lo stesso papa Gregorio nella Bolla del 1231 sopra citata, lo dice: *Castrum Montis gravis* (l'UGHELLI lesse *Montis grani* ma io ho letto chiaramente *Montis gravis*). Posseggo copia della divisione e della inibizione cui accenna il nostro inventario. La inibizione di fabbricare sul Monte Grave è fatta in questi termini: *in monte de Gravi nullum in perpetuum edificium per ferentinates vel quoscumque alios construatur, cum toti ex hoc provincie grave possit obvenire periculum et scandalum generari.*

exemptione bannorum ecclesie Romane (1). *Item quoddam aliud privilegium apostolicum Clementis pape directum Neapoleoni Matthei Rubei olim potestati Civitatis Anagnine, super eo quod non potuisset excomminicari* (sic) *tempore sui regiminis. Item quoddam aliud privilegium apostolicum Vrbani pape directum Mathie, olim potestati civitatis Anagnie, super simili materie et supra proxime. Item quoddam aliud privilegium apostolicum Innocentii pape super pace hominum civitatis Anagne occasione hedificiorum. Item quoddam aliud privilegium apostolicum Martini pape super revocatione pactorum factorum olim per dominum Andream Spiliati provincie Rectoris* (sic) *pro factis Adinulphi domini Mathie* (2). *Item quoddam aliud*

(1) Di Alessandro IV, da Anagni, 14 ottobre 1255, edita dal THEINER, op. cit., I, pag. 136.

(2) Sopra Mattia ed i suoi figli Adinolfo e Niccola vi sarebbe da scrivere più d'una pagina. Dirò solo che Mattia, nato circa il 1210, era di casa Conti e nepote di Gregorio IX. Fu dei più ricchi e potenti baroni di Campagna, ma belligero e di carattere violentissimo. Sotto Urbano IV nel 1263 aveva, con Tommaso e Balduino da Supino suoi parenti, invaso il territorio di Frosinone ed ivi commesso ogni sorta di orrori. Il processo per questi fatti, che ho copiato nell'Arch. Vat., Reg. Urb. IV, II., fog. 148, è interessantissimo per la Storia di Anagni. Mattia fu per questo scomunicato e posto a bando. Nel 1265 venne assoluto, e nel 1266 lo si trova tiranneggiare, nel modo più bizzarro e crudele, gli abitanti di Porciano, che aveva ottenuto in feudo dalla Chiesa. Il suo odio contro i Frosinonesi non cessò e tornò a combatterli. La guerra durò circa altri nove anni, ma in uno scontro contro di essi fu ucciso. Doveva essere l'anno 1277. I figli di lui, Adinolfo e Niccola, a vendicare la morte del padre, continuarono la guerra fino al 1279, quando ai 21 giugno fu stipulato, con grande solennità, un istrumento di pace fra loro e la città di Frosinone. Ma il fuoco ardeva sempre: quattro anni dopo, e precisamente nel settembre del 1283, Adinolfo, che aveva in Frosinone i suoi aderenti fra i quali Giovanni Scotti, fece trucidare da costui Pandolfo custode del castello, e Giovanni Capaccio sindaco del Comune, e da Anagni corse ad impadronirsene *cum non modica militum et peditum quantitate,* come dice la Bolla di Martino IV, dalla quale tolgo il racconto. Ma Adinolfo tenne poco tempo la signoria di Frosinone, essa si diede al Papa, con atto pubblico stipulato in Orvieto il 28

privilegium apostolicum Alexandri pape super facto domini Vberti et Archipresbiteri ecclesie sancti Iohannis de Duce. Item quoddam aliud privilegium apostolicum Bonifatii pape VIII super venditionibus et alienationibus non faciendis Baronibus forensibus. Item quoddam aliud privilegium apostolicum Clementis pape directum Mathie de papa super questione castri Gabiniani cum Iohanne de Gabiniano (1). *Item quoddam aliud privilegium apostolicum Vrbani pape directum communi Anagne super eo quod commune non restitueret pingnora olim data per dominum Rainaldum Rubeum pro dampno dato ecclesie Anagnine in castro Trebarum* (2). *Item quoddam aliud privilegium apostolicum Bonifacii pape VIII super pabulo caritatis* (3). *Item duo publica Instrumenta scripta manu Francisci hominisdei de Vrbe super mercato communis Anagne. Item quoddam processum publicum factum olim per dominum Thomasinum de Ynsola Rectorem provincie ad petitionem Iacobi Theobaldi scyndicum tunc Communis Anagne contra ferentinates dominum Raynaldum de Supino et alios tunc inimicos communis Anagne scriptum manu Petri Raynerii Marchionis de*

gennaio 1284. Morto Martino, Onorio IV lo perdonò e gli fece restituire i beni confiscatigli in Anagni per i fatti di Frosinone. Il nostro inventario accenna a questa revoca di confisca. Adinolfo figura poi nel 1303 fra i nemici di Bonifacio VIII, ed ebbe parte nell'attentato contro di esso. Come ho detto, sottoscrisse il trattato di Alatri contro i Caetani e la sua patria Anagni.

(1) Mattia de Papa è lo stesso Mattia Conti, del quale ho parlato nella nota precedente; fu detto *de Papa* perchè nipote di Gregorio IX. Sono persuaso che in Anagni non abbia mai esistito una famiglia *de Papa* diversa da quella del detto Mattia Conti, da non confondersi affatto con la *Papereschi* come vorrebbe il REUMONT, *Arch. st. it.*, 1873, p. 209.

(2) È del 1261 di Urbano IV; gli Anagnini però restituirono a Rainaldo *pignora quingentarum liberarum, que pro facto Trebarum receperant;* onde il Papa li condannò a pagare *mille marcarum argenti* (Arch. Vat., Reg. Urb. IV, I, fog. 19). Questo Rainaldo era nipote di Alessandro IV, cioè anch'egli un Conti, e fu sopranominato il *Rosso*.

(3) Si chiamava *pabulum caritatis* la cena che il Papa era solito fare con i Cardinali la vigilia di Natale e il Giovedì santo.

Viterbio (1). *Item quoddam privilegium Bonifacii pape super venditionibus non faciendis Baronibus forensibus simile predicto alio* (sic). *Item quoddam Instrumentum emptionis terrarum positarum in foresta acquaroli venditarum per Nicolaum Grande fratri Bartholomeo olim Camerario Communis* (2). *Item quod-*

(1) Non deve confondersi col processo ordinato da Benedetto XI con la Bolla *Flagitiosum*, ma doveva essere d'interesse tutto locale, cioè per i danni che Anagni ed i suoi abitanti avevano sofferto nella circostanza dell'attentato contro Bonifacio. Però la notizia dell'esistenza di tal processo è abbastanza importante, sia perchè ci dà i nomi del Sindaco di Anagni e del Rettore della provincia poco dopo l'attentato, sia perchè ci conferma che quando quel fatto avvenne, Anagni era in guerra con Ferentino. Questa circostanza, che nessuno storico ha notata, spiega molte cose, e specialmente quella che Bonifacio ed i suoi nepoti non sapessero nulla di quel che si tramava contro di loro a poche miglia di distanza, ed ignorassero la presenza di Nogaret in Ferentino. Essendo le due città in guerra non poteva far maraviglia o destar sospetti il movimento di armati che dovette vedersi nelle campagne adiacenti fra la fine di agosto e i primi giorni di settembre. Che nel processo poi fosse specialmente nominato Rainaldo da Supino, ciò è naturale perchè egli come capitano di Ferentino e come personale nemico del Papa, fu l'anima della congiura. Il BOUTARIC, *La France sous Philippe le Bel*, pag. 115, nota 2, dice che l'odio di costui contro Bonifacio nasceva dall'averlo Bonifacio spogliato del castello di Trevi di cui era feudatario. Nulla di più inesatto; Rainaldo non fu mai feudatario di Trevi, egli nel 1298 era il custode della rocca di quel paese per mandato di Bonifacio stesso. Difatti Bonifacio scrivendo da Rieti a Rainaldo dice *Dilecto filio nobili viro Raynaldo de Supino militi familiari nostro...* e appresso *Roccam Castri de Trebis quam sub tua custodia de mandato nostro tenes* (Arch. secr. Vat., C. fas. 5, n. 4). È singolare poi che il BOUTARIC per provare il suo asserto citi questo stesso documento: bisogna dire che lo abbia citato senza averlo letto. Abbiamo veduto poi che un parente di Rainaldo, l'arcivescovo Adinolfo, *aveva donato* ad un nipote di Bonifacio, a Pietro, il castello di Sgurgola togliendolo così alla famiglia dei Supino e questo potè esser una delle cause della inimicizia.

(2) Fra Bartolomeo era un frate certosino di Trisulti, che nel 1287 amministrava in Anagni i beni che quel convento vi possedeva ed era sì bravo amministratore, che gli Anagnini lo elessero a loro Camerario, carica che equivaleva a qualche cosa di più dell'odierno Esat-

dam aliud Instrumentum emptionis terrarum venditarum per Petrum Roffridi de Fusano (1) *eidem fratri Bartholomeo facte pro dicto Communi. Item quoddam aliud instrumentum venditionis facte per Georgium Grimaldi de quadam terra posita in dicto loco dicto fratri Bartholomeo pro dicto Communi. Item quoddam aliud instrumentum venditionis facte per Iacobum Leonardi Grimaldi de quadam possessione posita in dicta foresta eidem fratri Bartholomeo pro dicto Communi. Item quoddam aliud instrumentum venditionis facte per Stephanum Grimaldi de certa possessione in dicta foresta posita, eidem fratri Bartholomeo pro dicto Communi. Que omnia et singula instrumenta predicta sunt in uno corio scripta manu Philippi Benevenuti notarii Anagnini. Item quandam cartam pacis inter nobiles et populares civitatis Anagne scriptam manu quondam Iohannis Vetuli notarii. Item quoddam exemplum dicte carte pacis scriptum manu Bartholomei de Murino notarii. Item quoddam aliud exemplum dicte carte pacis scriptum manu Iohannis Tholomei notarii* (2). *Item quoddam instrumentum compromissi factum*

tore municipale. Nell'Archivio di Stato di Roma ho trovato un sunto dell'indulto o permesso, che Onorio IV diresse al Priore di Trisulti affinchè questo frate laico potesse esercitare il detto ufficio di Camerario; il sunto è del 1437, ma il Breve di Onorio è dell'anno terzo del suo pontificato, che corrisponde al 1287. *Foresta acquaroli:* non esiste più la foresta, ma dura tuttora il nome della contrada, che ora si chiama il *Fosso acquarolo.*

(1) *Fusano* era uno dei più popolati borghi di Anagni, e si stendeva dalla porta S. Nicola *(Tufoli)* fino a S. Lorenzo, la chiesa presso l'odierno Campo santo.

(2) Sono tre copie dello stesso istromento di pace fra i nobili ed i popolani di Anagni ai tempi di Grègorio IX, 22 luglio 1231; è pubblicato dal THEINER, op. cit., I, pag. 95, e prima di lui dall'UGHELLI, *Ital. sacr.*, I, 313. È uno dei documenti più interessanti della storia di Anagni. Si stabilisce in esso come dividere il frutto dei molini fra nobili e popolani; si regola il servizio militare degli uni e degli altri; si stabilisce come provvedere alle spese della guerra; come debbano imporsi i dazi, come esigerli e cose simili. Nell'inventario del 1575, che sopra ho più volte citato, trovo che anche nel 1323 gli

per Nicolaum Pascalis et Petrum Aceti, de questione vertenti inter eos super domo, et certis possessionibus de Porciano, scriptum manu Iohannis Nicolectorum (1) *notarii. Item quoddam processum factum per dictos arbitros super dicta questione, scriptum manu Iohannis Vgonis notarii. Item quoddam privilegium apostolicum Alexandri pape bullatum bulla plumea* (sic) *cum filo serico, super confirmatione carte pacis facte inter nobiles et populares Anagninos quod privilegium tenent comestabiles militum qui sunt pro tempore* (2). *Item quoddam instrumentum publicum sententie late per dominos Ostiensem et Velletrensem episcopos et Thomam tituli sancte Sabine presbiterum cardinalem super divisione Montis Gravis inter communia Anag[ne] et Ferentin[i], scriptum per Ambrosium de Campania notarium* (3). *Item quatuordecim instrumenta publica in uno contextu scripta per manus Iohannis detallevo de castro Plebis notarii et Iacobi Totii de Castro Caleni* (4) *olim notarii Communis Anagne super*

Anagnini ebbero bisogno di stipulare un istrumento per sedare le loro discordie. Noto poi che il notaro, il quale fece la prima copia dell'istrumento del 1231, fu un Gio. Vetuli. La famiglia Vetuli o Vetulo fu un tempo signora di Acuto; nei documenti anagnini più antichi la trovo spesso nominata. Nel 1367 arbitro della pace o concordia fatta fra i Comuni di Aspra e di Roccantica fu un Magno Vetulo proposto della Cattedrale di Anagni, dottore in legge, che allora abitava in Roma in Trastevere presso S. Pietro. La sentenza da lui emanata fu pubblicata in questo *Archivio* nel 1880, anno III, pag. 236. Un canonico Giordano Vetulo sottoscrisse per primo, il 2 settembre 1297, l'istromento d'investitura di *Trevi, Fillettino* e *Vallepietra* che il Capitolo della Cattedrale di Anagni diede in feudo a Pietro Caetani nepote di Bonifacio VIII. Il documento è riportato dal DE MAGISTRIS, *Storia di Anagni.*

(1) La copia del 1581 dice *Nicoletti*, ma nella pergamena si legge chiaramente *Nicolector* con l'abbreviazione finale dell'*um.*

(2) È una conferma fatta da Alessandro IV nell'agosto 1258 dell'istromento di pace di cui ho parlato alla nota 2 della pag. 274.

(3) Di questa sentenza parla la Bolla di Gregorio IX, che ho citato alla nota 3 della pag. 270.

(4) La copia del 1581 dice chiaramente *Olleni;* lo stato odierno della pergamena si presta più alla lettura di *Caleni.*

possessione accepta et occupata per Landonem Sclaffardonem olim Scyndicum Communis Anagnie de infrascriptis possessionibus. In primis de quodam petio terre Communis predicti posito inter colles Communis Anagne qui vocantur colles de taxo in contrata turris sancti Ascentii (1). *Item de quodam vacuo de costibus montis Gravis, stantibus sub via ipsius Communis secundum quod trahit a quercula que stat in re communis usque ad lapidem cruciatum versus Turrim usque ad flumen. Item de quodam petio terre ipsius Communis posito in costibus montis Gravis infra terminos. Item de quibusdam terris positis in pede costarum Montis Gravis secundum quod trahit a nuce posita in dictis terris usque ad terminum positum et signatum in pede dicti montis versus dictum montem Gravem. Item de terris positis ad pedem montis Gravis quas occupaverat Culcitula de Murolo. Item de quadam terra prativa posita in districtu Anagne ad Tufanum iuxta Lacum Tufani et iuxta rem Iohannis Gregorii et alios lateres. Item de quadam alia terra prativa posita in districtu Anagne ad Tufanum iuxta rem Iohannis Gregorii, rem domini Bartholomei de Verulis et iuxta rem Communis Anagne. Item de quadam terra laborativa posita in districtu dicte civitatis in appendentiis montis Saxsuardi iuxta rem Andree Casalis et rem dicti Communis* (2). *Item de quodam petio terre laborative posito in districtu Civitatis Anagne in appendentiis montis Saxsuardi iuxta rem Andree, rem ecclesie sancti Bartholomei de Trisulto et iuxta rem domini Symonis et alias res Communis. Item de quadam terra laborativa posita in districtu dicte civitatis in loco ubi dicitur Colonnelle, Montis Saxsuardi iuxta rem domini Loffridi Buctaselle, iuxta viam et iuxta rem dicti Communis* (3). *Item de*

(1) *Colle del tasso* e *Torre di S. Ascenzo* sono i vocaboli che si danno tuttora a queste contrade. Si parla di essi nello Statuto di Anagni.

(2) Il Roberti copiò *Montis Scisuardi*. Nella pergamena però si legge *Saxsuardi*, oggi la contrada ha nome *Monte Sassaro*.

(3) *Le Colonnelle*: è ancora così chiamata una contrada del territorio di Anagni presso la tenuta di Vico.

quadam terra posita in districtu Anagne ubi dicitur fossa iuvenis iuxta rem Iacobi de Scirpa et rem Communis Anagne (1). *Item de quodam petio terre posito ad montem sancti Mascentii districtus Anagnini in pendentiis montis predicti iuxta rem Iohannis domini nicolai et iuxta rem Communis predicti* (2). *Item de quodam petio terre posito in districtu dicte Civitatis in pendentiis montis sancti Mascentii iuxta rem Guillelmi de Fummone et rem sancti Petri de vineis et rem Communis predicti* (3). *Item de quadam terra posita in districtu dicte Civitatis in pendentiis montis sancti Mascentii iuxta rem monasterii sancti Petri, rem Communis et rem Petri boni. Item de quodam petio terre posito in districtu Civitatis Anagne in pendentiis montis sancti Mascentii iuxta rem domini Petri Gaytani et rem Communis Anagne. Item de toto terreno Communis predicti posito ad Cavas de luco* (4) *iuxta rem illorum de Acuto a termino seu petrone qui positus est pro termino inter terrenum Castri Acuti et terrenum Castri de Porciano sicut protenditur recta linea ad castaneam crossam que est inter silvam de Porciano et Communis Anagne in qua castanea sunt due cruces sicut protenditur a dicta castanea ad castaneos existentes in capite montis sancti Mascentii et sicut protenditur a termino seu petrone qui est inter terrenos Anagne et illorum de Acuto et de Porciano*

(1) Non mi è riuscito aver notizie d'una contrada del territorio anagnino che abbia nome *Fossa del giovane.*

(2) *Monte S. Mascenzo* non deve confondersi con *S. Ascenzo;* il primo è fra Porciano e Acuto, l'altro presso la selva di Anagni sul confine del territorio di Ferentino.

(3) *S. Pietro in vineis* è il nome della chiesa dei Cappuccini, già monastero delle monache Clarisse che ora sono entro Anagni nel monastero di S. Chiara. Nel vol. IV delle *Riformanze* del Comune di Anagni esiste la relazione circostanziata nell'istromento dell'immissione al possesso dei PP. Cappuccini di detto monastero, in data 15 agosto 1575.

(4) Le indicazioni dei confini qui date alle *cave di luco* corrispondono a quella contrada che oggi si chiama *le cave di Acuto,* vocabolo che potrebbe essere una corruzione di quello più antico espresso nella nostra pergamena, vedi su questo vocabolo anche la nota 5, pag. 291.

recta linea versus Monticulum extra cavas de luco sicut protenditur versus fossatum Genestrecti. Item iuxta terminum quod Commune Anagne habet in cesis Agniani, iuxta rem olim Thomasii Canis, rem ecclesie sancte Marie de Anag[nia], viam publicam a capite et a pede fossatum Genestrecti (1). *Item de quadam terra dicti communis posita in contrata presupti iuxta rem filiorum domini Mathie et rem dicti Communis* (2). *Item de quadam terra predicti Communis posita in contrata Montis Gravis in districtu Anagnino iuxta silvam Communis et iuxta rem sancte Marie de Viano et rem sancti Iacobi* (3). *Item de quodam petio terre predicti communis in districtu Anag[nino] in loco ubi dicitur Agnianum iuxta rem Guidi Mathie, rem Johannis noctuli et rem Communis Anagne. Item de quodam petio terre posite ad collem Grifi [in] districtu Communis predicti, iuxta vineam Iohannis et Petri Gregorii, iuxta viam publicam et fossatum collis Grifi a pede* (4). *Item de quodam petio terre vineato et posito [in] districtu Civitatis Anagne in dicto loco collis Grifi iuxta rem Nicolai Marocte, rem Communis et viam. Item de quodam petio terre vineate posito in districtu Civitatis predicte in loco dicto Teverinis iuxta rem Iacobi Fronsi de Porciano et rem Communis Anagnie undique* (5). *Item de toto terreno quod Commune Ana-*

(1) Il *Genestreto:* La contrada conserva ancora questo nome. *Cave di Agnano*, vocabolo del tutto dimenticato, a quanto mi dicono. Esistono nel territorio di Anagni alcune località chiamate con nomi, che nella desinenza potrebbero confondersi con la voce *Agnano*, per esempio: *Romagnano, Rigliano* e *Prignano,* ma a nessuna di essa convengono i confini designati nell'inventario.

(2) *Colle preciutto* oggi è denominazione data ad una estensione di terra posta nella contrada *Coste calde,* presso la macchia di Paliano.

(3) *S. Maria di Viano* era un monastero di monache Benedettine di cui ho parlato alla nota 5, pag. 268, oggi interamente distrutto. Era posto presso la selva di Anagni e verso il luogo ove ora è il casale Moriconi.

(4) *Colle grifo* è vocabolo interamente dimenticato, eppure del medesimo si fa menzione nello Statuto di Anagni.

(5) *Le teverine,* vocabolo dimenticato affatto.

gnie habet in contrata Montorii, montis Fraginale, montis Longi, montis Alticeli, montis Saccutii, montis sancti Herasmi sicut protenditur a sancto Herasmo ad viam Aquependentis a capite furcis Salbene (1). *Item invenimus sex instrumenta publica super venditionibus factis Communi Anagne de Molendinis positis ad Tufanum, scripta manu notariorum infrascriptorum. In primis quoddam instrumentum publicum scriptum manu Philippi Benevenuti notarii Anag[nini] super venditione facta per dominam Pernam Bussam, uxorem quondam domini Iacobi Busse et dominum Amatonem domini Iohannis Communi Anagne de Molendino de Nochieriis et cursu aque posito ad Tufanum* (2). *Item quoddam aliud instrumentum publicum manu Gerardi Conradi de Mimate super vendictione facta Communi Anagne per Raynaldum Canem, de Molendino posito ad Tufanum iuxta molendinum sancti Angeli et campum Tufani* (3). *Item quoddam aliud pu-*

(1) Le contrade *Montorio, Monte Fraginale, Monte Longo, Monte Alticello, Monte Saccuccio* e *Monte di S. Erasmo* sono tutte verso Villamagna fra i territorî di Gorga, Gavignano e Sgurgola; non v'è memoria d'una strada che si chiamasse *Acquapendente* e d'una contrada che avesse nome *Forca Salbene*.

(2) La famiglia Bussa era una delle più cospicue di Anagni. Un Guitifredo Bussa fu canonico nel 1255, come ho rilevato da una pergamena dell'Archivio della Cattedrale, e potrebbe essere quello stesso Guitifredo o Goffredo Bussa che fu uno dei traditori di Bonifacio VIII; egli, nel 1298 era col Papa a Rieti e là sottoscrisse l'istrumento della donazione che Agapito Colonna figlio di Giovanni fece a Pietro Caetani, della quale ho parlato alla pag. 269, nota. Un altro Bussa Pietro, figlio di Niccola, era pure canonico della cattedrale nel 1297. Giacomo Bussa, certo il marito della Perna, qui menzionata, fu anche fra i traditori di Bonifacio; egli aveva in feudo Fumone e per esso pagava alla Camera Apostolica dieci denari del Senato all'anno. Nell'Archivio Caetani esistono vari contratti di vendite fatte a Loffredo e a Pietro Caetani di alcune proprietà che i Bussa avevano nel territorio anagnino ed in quello di Ferentino. *Selvamolle* apparteneva alla famiglia Bussa e fu comprata da Pietro Caetani.

(3) *Mimate* o *Mimatum* è la moderna Mende città della Francia, capoluogo del dipartimento della Lozère. La presenza di questo notaro francese in una città pontificia d'Italia si spiega col fatto, che i

blicum instrumentum scriptum manu Theodori Conradi de Mimate olim notarii communis Anagne super venditione facta ipsi Communi per Riccardum Anniballe, Bartholomeum dompni Benedicti et Iohannem Orlandi cives Anagninos de quodam Molendino posito ad Tufanum, iuxta molendinum prius Nochierii et rem domini Egidii Patii (1). *Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Theodori Conradi de dicto Mimate tunc notarii Communis Anagne super venditione facta ipsi Communi per dominum Angelum quondam domini Iacobi de tribus partibus ex quatuor partibus cuiusdam molendini quod habebat commune cum heredibus domini Pauli domini Iohannis. Item quoddam aliud publicum instrumentam scriptum manu dicti Theodori super venditione facta Communi Anagnie per dominos Adinulphum et Nicolaum filios domini Mathie de duobus molendinis positis ad Tufanum iuxta rem Iohannis de Gabiniano et campum Tnfani, cum orto eiusdem molendini* (2). *Item*

Vescovi di Mende furono, fino al 1306, anche sovrani della città e distretto, e mandavano spesso qualche giovane lòro suddito in Roma ad istruirsi nella Cancelleria pontificia, e di fatto s'incontrano spesso nella Corte dei Papi di quel tempo ufficiali francesi della detta città. Non deve dunque recar maraviglia di trovarne uno in Anagni, il quale anzi pare vi si fosse stabilito, perchè, come il lettore osserverà, oltre il *Gerardus Corradi de Mimate* fu notaro anagnino anche un *Theodorus Corradi de Mimate,* forse suo figlio.

(1) Non è la prima volta che incontro il cognome *Patius* nei documenti anagnini; per citarne uno solo, indico una pergamena dell'Archivio della Cattedrale, nel quale Pietro di Anagni, vescovo di Città di Castello, il 4 marzo 1254 confessa di aver ricevuto da un Giacomo Aldobrandini di Anagni *40 libras denariorum Senatus, quos denarios dictus dominus Episcopus ante quum esset Episcopus deposuerat penes quondam Nicolaum Patium Mercatorem Anagninum.* Testimoni di questa confessione di debito, stipulata in Città di Castello, furono Stefano canonico anagnino, Giuseppe di Andrea, e Zanni di Acuto, servitori del detto vescovo.

(2) La vita tempestosa e piena di avventure che menarono Mattia Conti ed i suoi figli Adinolfo e Niccola deve aver dissestato non poco la loro fortuna, poichè oltre questa vendita da essi fatta al Comune di Anagni, Adinolfo, nel 1295, vendette a Loffredo Cae-

quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu domini Philippi Benevenuti notarii Anagn[ini] super venditione facta per filios domini Raynaldi Rubei de quodam molendino posito ad Tufanum. Que omnia instrumenta dictorum molendinorum registrata sunt in registro Communis. Item quoddam exemplum publicatum manu Iohannis Tholomei notarii Anagnin[i] registratum in registro Communis Anagne super divisione territorii inter Commune Anagne et Castrum Acuti, et promissione facta per Guffredum Communi Anagne. Item quoddam instrumentum publicum scriptum manu Magni aurificis notarii Anagnin[i] super venditione facta Communi Anagne par Nicolaum Marocte de certa parte Arnariorum de Pissabordon[i] iuxta rem Nicolai duritie, rem domini Raynaldi Melioris, et rem sancte Anastasie (1). *Item quoddam aliud instrumentum publicum scriptum manu Nicolai Iohannis Iudicis Petri super venditione facta Communi Anagne per Deodatum et Petrum filios quondam Iohannis de Anagnia pozonarali* (2) *de certa parte arnariorum de Pissabordonis iuxta rem ecclesie sancti Andree, stratam publicam, rem domini Raynaldi Magistri Melioris rem hered[um] Leonardi Sarraceni, rem Angeli de Branca, et rem Amatonis de Trebis. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Petri nigri super venditione facta Communi Anagne de Arnariis Pissabordonis iuxta stratam, iuxta rem Amatonis de Trebis, iuxta rem Nicolai divitie, rem ecclesie sancte Anastasie, rem tunc magistri melioris per Nicolaum Boccacium et Iacobum Nicolai Gregorii. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Nicolao Iohannis Iudicis Petri super venditione facta Communi Anagne de dicta parte arnariorum de Pissabor-*

tani per 3000 fiorini d'oro alcune case poste in Anagni. Nel contratto di vendita, Adinolfo è nominato *proconsole romano*.

(1) *Arnaro* o *Arnara* si chiamano nel territorio anagnino le cave della pozzolana; la qual parola probabilmente è un'abbreviazione di *Arenario*. Non ho notizie precise di quest'Arnaro di *Pisciabordone*.

(2) Nella pergamena e nella copia del 1581 si legge chiaramente *pozonarali*, ma è chiaro che debba leggersi *pozzolanari*.

doni iuxta rem Nicolai divitie, iuxta stratam, rem domini Raynaldi magistri Melioris et rem sancte Anastasie per Stephanum Beldrude, et Iacobum Venetie. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Iacobi de Marsano notario super venditione facta per Iohannem Coranum Communi Anagnie de certa parte Arnariorum de Pissabordonis iuxta stratam, rem sancte Anastasie, et iuxta rem Amatonis de Trebis, iuxta viam publicam et rem Iacobi Laurentii. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Francişci de Turri super venditione facta Communi Anagnie per Iacobum Raymundi de certa parte arnariorum de Pissabordonis iuxta stratam, rem Amatonis de Trebis, rem Nicolai divitie, rem sancte Anastasie, et rem Nicolai magistri Melioris. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Petri Nigri super venditione facta Communi Anagne per Raynaldum Leonis, Marcellum et Iohannem Transimundi de quadam parte arnariorum de Pissabordonis iuxta stratam, rem Amatonis de Trebis, rem Nicolai divitie, rem Sancte Anastasie et rem Nicolai magistri Melioris. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Petri Laurentii super venditione facta per Gregorium Barberium de certa parte cuiusdam orti Communi Anagnie pro via (sic) *fontis cerasi* (1). *Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Petri Laurentii super venditione facta communi Anagne per Bartholomeum de Citella de certa parte cuiusdam orti pro via* (sic) *fontis cerasi. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Petri Laurentii super venditione facta Communi Anagnie per Nicolaum de Castello de certa parte cuiusdam vinee pro via fontis Cerasi. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Nicolai Gualterii super pactis factis et conventionibus inter Commune et Iohannem Budonem et Iacobam de Rosa uxorem eius de muris communibus et platea que est in pede scalarum Palatii Communis* (2).

(1) La contrada *Fontana del Ceraso* conserva ancora questo nome.

(2) Forse questo Giovanni Budoni è quello stesso, che poi nel 1358 fu rettore e giudice di Anagni e propose all'assemblea gene-

Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Iohannis Tholomei super venditione facta per dominam Margaritam vxorem Iohannis sancti Iohannis, de quodam orto posito in Tufulo iuxta rem Iordani magistri Mathie et Iohannis Petri. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Petri domini Marci de Spoleto tunc notarii Communis Anagne super restitutione cuiusdam rei Communi per Raynaldum Canem super vinea sua posita ad Toram (1). *Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Iohannis Iudicis Petri super requisitione terminorum possessionum Communis Anagne facta olim per Petrum paganum et Landonem Sclaffardonem seu domini Bartholomei et alios in ipso instrumento contentos. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Nicolai sancti Germani super venditione facta Communi Anagne per dominum Vitam domini Amati de Ferentino de quibusdam possessionibus positis infra fines territorii Communis Anagne ad montem de Grave iuxta rem hospitalis sancti Iacobi de Ferentino et alios eius fines. Item quoddam aliud publicum instrumentum scriptum manu Nicolai de sancto Germano super recognitione facta per dominum Vitam domini Amati de Ferentino de eo quod dixit se non habere ius in terra posita in contrata Collis Gravis infra terminos Communis Anagne. Item quoddam publicum instrumentum scriptum manu Nicolai magistri Iacobi super satisfactione dampni illati Nicolao Grande per diructionem domorum domini Angeli et pactis adhibitis inter Commune et ipsum Nicolaum. Item quoddam Registrum continens in se quinquaginta instrumenta publica scripta manu diversorum notariorum. Item quoddam aliud Re-*

rale degli Anagnini di dare la signoria della città ad Onorato e Jacobello Caetani. L'antica piazza principale di Anagni occupava tutto lo spazio, ove ora sorgono la chiesa di S. Chiara, il casamento Apolloni e quello Stoppani e si estendeva fin sulle antiche mura della città, che in quel punto erano merlate.

(1) *Tora* è tuttora il nome di una contrada presso la via che conduce a Castel Mattia, ai piedi del colle anagnino.

gistrum continens in se quatraginta octo instrumenta seu exempla scripta manu diversorum notariorum. Item unum segillum (sic) *ipsius Communis de argento ad arma Communis* (1). *Item quoddam aliud sigillum ipsius Communis de octone quod fuit contrafactum tempore spanorum* (2). *Item duo alia sigilla de octone parva ad arma Communis Anagne pro sigillandis mensuris. Item due talie de ferro cum III J^or^ (quatuor) rotulis de brunso pro qualibet. Item unum marcum plenum, ponderis III J.^or^ libr[arum] cum uno pari belanciarum. Item unum petiectum et medium petiectum de ere pro adiustandis mensuris. Item unum congium de ere et una congitellam de ere ipsius communis* (3). *Item unam catenam de ferro pro mensurandis turribus. Item quinque balistas unius pedis de osso et tres balistas crossas de osso. Item quinque arcus balistarum de osso. Item quinque balistas de ligno. Item duos tornos pro balistis de torno unum parvum et alium magnum* (4). *Item duo sup-*

(1) Questo sigillo di argento è esistito nella segreteria del comune di Anagni fino al 1842. Quando Gregorio XVI visitò in quell'anno Anagni il principe don Camillo Massimo, che era al seguito del Papa come direttore generale delle poste pontificie, *se lo fece regalare,* e fino a pochi mesi fa ha fatto parte della magnifica collezione di sigilli raccolta da quel principe ed oggi venduta dal figlio.

(2) La copia del Roberti dice *quod fuit contrafactum tempore sbarrarum* e confesso che non mi riuscirebbe di dare un significato possibile a questa parola; però quando ebbi sott'occhio la pergamena, mi parve di poter leggere *tempore spanorum,* lezione che adotto: il passo così è chiaro; il sigillo *fu contraffatto a tempo degli Spagnuoli.* Ho detto che pochi anni prima che si redigesse il nostro inventario i Caetani avevano assoldato 300 Catalani; parrebbe che uno di questi Spagnuoli si appropriasse il sigillo d'argento surrogandolo con uno di ottone. L'adoprare *spanus* per *hispanus* era comunissimo in quei tempi.

(3) La *cognitella* è ancora il nome d'una misura adoprata in Anagni specialmente per misurare il mosto.

(4) Col signor Stevenson mi parve di leggere nella pergamena *duos cornos pro balistis de corno,* ma si legge chiaramente nella copia del 1581 *tornos* e *torno,* e la lezione è giusta, perchè la *balista de torno* è una delle tante specie di balestre che si adopravano prima dell'invenzione della polvere e degli archibugi; è probabile che la

pedania et duas cassas novas. Item quoddam cartularium seu inventarium in cartis bambacinis continens omnes res et omnia suppellectilia camere et Palatii Communis continens tres cartas scriptas de dictis rebus.

Item invenimus infrascriptas possessiones et res immobiles Communis Anagnie tam intus civitatem quam extra confinatas eorum finibus: Et inprimis quandam domum ipsius Communis positam in contrata Trivij iuxta Palatium Communis, iuxta rem quondam Magni Cavalli rem hered[um] quodam Stephani de Civitate Antina et viam publicam. Item quandam apothecam positam sub Palatio Communis iuxta viam publicam. Item quondam domum positam in platea Communis a pede iuxta ipsam plateam, iuxta rem Amati de Vico, rem Iohannis Guillelmi et scalas Communis Anagne. Item quandam aliam domum positam in pede platee Communis, iuxta rem Stephani Boso, rem quondam magistri Acitti et viam Communis. Item quandam domum positam iuxta plateam Communis, iuxta rem Magni Herbacij et vias publicas. Item macellum piscium iuxta rem Communis, vias publicas et plateam Communis. Item quandam domum positam iuxta ipsum macellum iuxta vias publicas et rem domini Petri Raye. Item omnes et singulos muros Communis, super quibus sunt meruli circum circa plateam Communis (1). *Item mecellum Balnei iuxta viam publicam et iuxta viam inter domos quondam Luce Cazette et rem domine Jóuanne Capoccie, cum vacuo post ipsum macellum* (2).

parola *tornus* provenga dal verbo francese *tourner*, voltare, perchè il torno della balestra era precisamente l'asse che si girava per tendere la corda che faceva partire il proiettile. Queste balestre però non erano portatili, ma si tenevano sulle mura. V. DUCANGE, s. v.

(1) Ho detto a pag. 283 in nota dove fosse l'antica piazza maggiore di Anagni, e da queste parole del nostro inventario si rileva che nel 1321, almeno in quel punto, le mura della città erano merlate.

(2) Ai lettori anagnini faccio osservare che più di 560 anni fa vicino il Macello di bagno (che era, com'è, proprietà del Comune) esisteva la casa d'una Giovanna *Capoccia*, cioè nello stesso luogo, ove

Item macellum positum in contrata Portainferi, iuxta vias publicas et rem quondam Johannis Zaganelle (1). *Item quoddam aliud macellum positum in contrata Piscine iuxta viam publicam, rem quondam Iohannis Cepparone mediam trasennam cum Iaculario post eum, cum via inter ipsum macellum et rem Gregorii Benincase* (2). *Item quandam domum cum cintimulo posi-*

fino ai tempi nostri ha abitato una povera famiglia nota sotto il nome di *Capoccetta*. Solo chi ha fatto studi e ricerche sopra i municipi delle città secondarie, può comprendere il valore di tali coincidenze di nomi e di luoghi: perchè, se nelle grandi città, salvo poche eccezioni, luoghi e nomi cambiano o si trasformano in meno di un secolo, nelle piccole la tradizione popolare è tenacissima e, nella mancanza di documenti scritti, serve di guida a ricerche ed indagini difficilissime. Ho voluto notare solo questa coincidenza, la quale non è certo fortuita, ma il nostro inventario, ne contiene molte altre.

(1) Non ho potuto precisare ove fosse questa contrada di *Portainfuori* o *Porta inferi;* forse doveva così chiamarsi il largo situato innanzi quei residui di costruzioni antichissime dette oggi gli *Arcazzi*.

(2) *Piscina* è tuttora il nome di una contrada di Anagni. Gregorio Benincasa forse era il padre di un Benincasa Benincasa, che insieme ad Angelo Sebastiani nel 1339 fu mandato in Avignone per offrire, a nome della città di Anagni, a papa Benedetto XII l'officio di Podestà, sua vita naturale durante, promettendo che Anagni pagherebbe ogni anno mille lire di denari del Senato a colui che il Papa avrebbe deputato per esercitare tale ufficio, a condizione però ch'egli mantenesse a sue spese due valletti a cavallo ed otto servitori, un giudice, due notari ed un camerario. Gli Anagnini si erano indotti a questo passo per i gravi eccessi che accadevano nella loro città, e specialmente per quelli avvenuti pochi giorni prima di prendere tale risoluzione. La città era stata occupata da Giovanni Caetani e da Nicola Conti di Montefortino con grande numero di armati, e pare che, fingendo di voler concludere una pace definitiva con i signori di Ceccano e di Supino, avessero chiamato dentro le mura Francesco di Ceccano con molti suoi aderenti, e che quindi lo avessero barbaramente trucidato. Sopra questo fatto ho copiato nell'Archivio Vaticano più di 15 lettere di Benedetto XII scritte agli ufficiali pontifici della provincia, ai Podestà di Anagni, Ferentino e Veroli, ai capi dei due partiti, che erano tre fratelli Caetani, due Conti, quattro di Ceccano, e due di Supino, e perfino al re di Sicilia, e tutte esprimono indignazione ed orrore per l'avvenuto assassinio. Per dare un' idea di quelle lettere pontificie

tam in contrata Tufoli, iuxta fontem Piscine iuxta res Communis et viam publicam (1). *Item silvam maiorem Communis Anagne iuxta rem hospitalis sancti Ascentii, rem domini Rolandi domini Raynaldi sicut manet terminis munitis* (2). *Item silvam Ticchi cum cesis et terris laborativis suis finibus confinatis* (3). *Item Genestrectum cum silva terris stazonariis ipsius Communis Anagne iuxta territorium Acuti suis finibus confinatis* (4). *Item*

riporto qui le parole con le quali incomincia quella diretta a Niccola Conti: « *Horrendum facinus per Johannem germanum tuum fore perpetratum andivimus displicibiliter hiis diebus. Cum autem modo et qualitate talis tamque detestande factionis attentis in qua per proditionis nefande flagitium securitati humani federis nimis crudeliter fuit detractum* » (Reg. Ben. XII, fog. XXI) e quella al Re Roberto di Sicilia, comincia così: « *... quoddam proditiosum et horrendum scelus audivimus fore in Civitate Anagnina misera hiis diebus, violato nequiter humanitatis federe, perpetratum* (ib., fog. XX).

(1) *Centimulo* è il mulino ove si estrae l'olio dalle olive; generalmente in Anagni si chiama *Montano*, ma nel circondario si adopra ancora un tal nome, il quale d'altronde è anche inteso in Anagni. Il cap. 27 del lib. V dello Statuto di Anagni ha per titolo: *De habentibus centimulos seu montanos pro oleo faciendo.*

(2) L'ospedale di S. Ascenzio fu eretto da Gregorio IX prima che fosse Papa; sorgeva presso il luogo ove oggi è la porta S. Francesco. Innocenzo IV nel 1243 esonerò il detto ospedale dal pagamento delle decime dovute alla Chiesa. *Datum Anagne VI Idus Octobris pont. nost. anno I* (Arch. Vat. Reg. Inn. IV anno I). Alessandro IV, con Bolla del 28 gennaio 1258, concesse al Maestro ed ai frati dello stesso ospedale *ut de lignis incisis vel siccis silve Communis Anagninorum pro usibus pauperum in hospitali vestro degentium accipere et accipi facere, non obstante contraditione aliqua, valentis.* (Arch. Vat., Reg. Alessandro IV, tom. II, pag. 188).

(3) *Ticchio* è tuttora il nome d'una tenuta che il Comune vendè nel 1446 al Capitolo della Cattedrale di Anagni per scudi mille. (Arch. della Catt. di Anagni, n. 343).

(4) *Terris stazonariis* è scritto tanto nella pergamena quanto nella copia del Roberti; nella pergamena però si potrebbe leggere anche *terris starsonariis*, questa lezione combinerebbe con la parola *Starze* ancora in uso nel territorio di Anagni e nei limitrofi. È noto che nel latino del medio evo la *startia* era una terra data in beneficio eccle-

turrim de Tufano cum duobus molendinis intus et cursum aque cum aliis molendinis de quibus instrumentis supra facta est mentio. Item quoddam molendinum ipsius Communis positum ad collem cum sedimine Balnierio iuxta rem heredum quondam Iordani Viriboni, Iohannis Iacobi et iuxta rem Communis Anagne quam tenet nunc Iacobus Morelli et alios suos fines (1). *Item unum petium terre culte postitum ad Collem seu Calcinaria territorio dicte civitatis iuxt rem Magni massare, viam publicam, rem Iohannis Transimundi, rem heredum Petri Iohannis mediante via publica* (2). *Item quandam aliam terram positam in dicto loco Collis seu Calcinarie iuxta predictam rem Communis Anagne et Symonis de Maenza, viam publicam et alios suos fines. Item Lacum Tufani cum tenimento ipsius Lacus videlicet terris prativis et terris cultis et incultis positum in territorio Anagnino quorum rerum sui sunt confines; res que ab antiquo fuit Nicolai Grandis, res Petri Berardi Bubosi que fuit olim domini Iohannis domini Transimundi, res domini Petri de Luparia, res qnondam ipsius Communis que tenetur per heredes quondam domini Landonis de Collemedio, res heredum quondam Georgii Grimaldi, res heredum Oddonis Magni, res spadariorum, res Monasterii sancti Petri de Vineis, res Iohannis Raynaldi, res ecclesie sancti Leonis, res Iohannis Bone, res Nicolai Grandis, que fuit quondam Iohannis Maiuccio, res heredum Stephani Grimaldi, res heredum Petrum Marochi, res heredum Frederici Papè, res quondam Cataldi de septem finibus, res quondam Iacobi de Sanpa, res heredum Magni Magistri Philippi, res heredum Stendardi* (3), *res quondam Landonis Sclaffardonis et alios suos*

siastico: nel nostro caso però non v'è dubbio che *terra stazonaria* o *stationaria* voglia dire terra incolta.

(1) *Balnierio*, un colle presso la contrada di *Tora* sopra indicata, ha ancora il nome di *Colle Bagnaro*.

(2) Nella tenuta di Villamagna esiste ancora un colle chiamato *colle Calcinaro*.

(3) Ai tempi di Martino IV (1281-85) era vicario di Roma un Guglielmo soprannominato *Stendardo*, probabilmente lo stesso cui accenna il nostro inventario. In una Bolla di quel Papa diretta *Dilectis filiis*

fines. Item montem Famelice usque ad fossatum forreste fraiamentorum et alios confines, res quondam domini Angeli domini Iacobi, res Gratie Banditoris, res quondam domini Landulphi Malalingua, vallis quondam Raynaldi Canis, res quondam Nicolai Surdi, res quondam Iohannis Rocii, res heredum

Potestati, Consulibus et Comuni Anagninis, ove si parla di un furto avvenuto nel territorio di Anagni sulla pubblica strada, a danno di un Leonardo Rossi romano, è detto *Nobilis vir Guillielmus dictus Stendardus Vicarius Urbis.* La citata Bolla è trascritta per intero in una lettera di Nicolò V (Reg. Nicol. V, tom. I, fog. 27). In quanto poi alle famiglie Di Luparia, di Collemezzo, di Settefini e *de Papa* più sopra nominate, s'incontrano tutte nei fatti contro Bonifacio VII. La famiglia dei Collemezzo era una delle più ricche di Ferentino, ma pare avesse anche la cittadinanza anagnina, perchè nel 1416 un *Andreas Benedicti de Collemedio* era Conservatore del Comune di Anagni e sottoscrisse la vendita, fatta dal Comune al Capitolo della Cattedrale, d'un terreno posto in contrada *Romagnano* (Arch. della Catt. di Anagni). Clemente IV nel 1266 mandò Giacomo di Collemezzo Podestà a Firenze (Arch. Vat., Reg. Clem. IV, anno II). Un Lando di Collemezzo canonico anagnino sottoscrisse pure l'istrumento dell' investitura di Trevi a Pietro Caetani (DE MAGISTRIS, *Stor. d'Anagni*). Della famiglia di Luparia poche e scarse sono le notizie che ho potuto fino ad oggi raccogliere, quasi dubito che fosse anagnina. Non è lo stesso di quella di Settefini (De Septemfinibus); ho trovato di essa documenti che riguardano non solo la storia di Anagni, ma pure quella municipale di Roma. Doveva essere legata per parentela a quel ramo di casa Conti cui appartenne Gregorio IX, ed arguisco questa parentela dal fatto, che quando nel 1° settembre 1230 Gregorio IX ospitò l'Imperatore Federico II in Anagni nel *paterno palatio,* alcuni avanzi del quale costituiscono oggi la casa Capo, mentre il seguito di lui erasi accampato nella pianura anagnina presso la sorgente della Sala: *circa Salam salientis acquae fontem irriguum, castramentatus magnifice cum honorabili comitiva* (CARD. ARAG. apud MURATORI, *Script. rer. ital.,* III, 1, 577, B. C.) Gregorio delegò a guardia d'onore di Federico un *Jordanus de Septemfinibus qui de Anag[nia] comitatus est dominum Imperatorem et cum ipso equita[vit] ad regnum suum.* Tolgo queste parole da un frammento di pergamena dell'Arch. della Cattedrale di Anagni che riguarda, a quel che pare, i beni dell'abazia di Villamagna. Sulla denominazione *de Papa* vedi pag. 272, nota. Del resto ho dovuto persuadermi che tutti i discendenti dei Papi anagnini di casa Conti,

quondam Gregorii Francisci et aliios suos fines (1). *Item quandam terram positam in Montelongo territorio predicte civitatis supra Lacum Tufani quam nunc tenet Gratia Banditor Communis ab ipso Commune. Item quoddam petium terre laborativum positum ad Cupram litardi territorio civitatis Anagne iuxta tartaras Communis predicte civitatis iuxta rem Scazavillani et fines dicti Tartarecti ipsius Communis sunt hii heredes Petri de Cibile et alii eius fines* (2). *Item quasdam terras cultas positas ad Ticchium territorio Civitatis Anagnie iuxta suos fines, ad duo Rubla seminis quas nunc tenet Gratia Banditor Communis pro dicto Communi. Item quandam terram positam ad Rivum frigentem iuxta viam publicam, que est subtus vineam quondam domini Amatonis iuxta rem monasterii sancti Petri de vineis et iuxta Rivum* (3). *Item cursum aque qui dicitur forma Communis per clivum usque ad flumen*

cioè di Gregorio IX e di Alessandro IV, non parlo del più antico, Innocenzo III, furono nemici di Bonifacio VIII: i quali Conti avevano allora in Anagni pochissima importanza, ma erano divenuti padroni della maggior parte dei castelli posti nei Lepini, da Patrica fino a Valmontone. Rainaldo da Supino, l'acerrimo nemico di Bonifacio, era anch'esso un Conti, e da lui discende l'attuale famiglia Conti di Anagni; perchè quando i discendenti di Rainaldo perdettero Supino e Patrica, si stabilirono in Ripi e Pofi, da dove poi tornarono a stabilirsi in Anagni, circa due secoli fa. Queste notizie le ho attinte dai documenti esistenti nell'Archivio del Principe Aldobrandini di Roma, specialmente nell'occasione della causa agitatasi ultimamente fra i Comuni di Supino e di Carpineto.

(1) *La Famelica* è un vocabolo tuttora vigente; non saprei però stabilire ove fosse questa *foresta fraiamentorum* (foresta dei ruderi). Nello Statuto si parla pure della *Famelica*. Lib. V, cap. 24. *De aquis famelice detinendis et ad cursum antiquorum reducendis.*

(2) Nella pergamena si legge chiaramente *Cupram lithardi;* nella copia del 1581 *supra litardi* o *licardi;* mi è stato impossibile dare una spiegazione a questo antico vocabolo. Credo però di non essere molto lontano dal vero, se ritengo che questa denominazione corrisponda a quella odierna di *Tartara alta,* ossia che il vocabolo moderno sia una corruzione dell'antico.

(3) *Ad Rivum frigentem,* è la contrada che oggi si chiama il *Rio.*

cum sex sediminibus molendinorum et duabus arcaturis munitis, iuxta diversos fines ipsarum rerum (1). *Item pantana farfangnani quorum hii sunt confines, res quondam domini Nicolai domini Silvestri, res ecclesie Anagnine, res quondam domini Loffridi Gaytani, res Torelli et alii eius fines* (2). *Item pantana Casenobilis quorum hii sunt confines res heredum quondam Iohannis domini Thomasii, res ecclesie Anagnine, res Vite Moriani et alii eorum confines* (3). *Item quoddam petium terre culte, positum in Genestrectu territorio civitatis Anagnee in medio collis Genestrecti, territorio supradicto iuxta rem Communis circum circa. Item furcula fucingni, territorio Anagnino predicto iuxta rem Monasterii sancti Petri de vineis, rem ecclesie Anagnine, rem Blasii Maynardi et alios suos fines* (4). *Item quoddam petium terre culte positum ad Genestrectum dicto territorio iuxta rem ecclesie Anagnine, ivxta rem Petri Laurentii et rem Communis predicti circum circa. Item quandam terram cultam positam ad Genestrectum predicto territorio iuxta rem Julii de Acuto, rem ecclesie Anagnine et rem Communis. Item quandam terram cultam positam ad Cavas de Luco territorio dicte Civitatis iuxta viam publicam, rem olim Petri Laurentii, rem Communis, et alios eius fines* (5). *Item quandam terram cultam*

(1) *Forma Comunis* non può esser altro che l'alveo del fiume *Tufano* e che anche oggi si chiama la *forma di Tufano*.

(2) *Pantana Farfagnani;* nello Statuto di Anagni il titolo del capitolo 57 del libro V è così concepito: *De palea non facienda in pantano farfagnani per forenses.* Quantunque questo vocabolo sia oggi dimenticato, pure non v'ha dubbio che per esso debba intendersi il pantano di Centocelle, perchè nel citato Statuto la *cavata di Farfagnano* è indicata prossima alla selva dei Consorti di Anagni *(La consortina)* ed a *Monte Orsino,* presso la macchia maggiore del Comune.

(3) *Pantana Casenobilis;* molto probabilmente con questo vocabolo era chiamato in quel tempo il pantano dell'Osteria della Fontana.

(4) *Fucigno* è tuttora il nome della contrada. Nelle carte anagnine antiche per solito è chiamata così: *contrata de valle sub castello de Fucinno,* ovvero *contrata de valle prope furculam Fucinni* (Archivio della cattedrale di Anagni).

(5) Nella pergamena si legge chiaramente *Cavas de Luco,* ma nella

positam ad sanctam Mariam de Pistillo territorio predicto iuxta rem Communis circum circa (1). *Item Monasterium devastatum iuxta rem consortum civium Communis Anagnie de quo inter Commune et ipsos consortes erat aliqa discordia* (2). *Item quoddam petium terre cultam positum ad Montorium Territorio Anagnino iuxta rem Nicolai Laurentii, rem Blasii Petri Rubei, viam publicam, dicti Communis. Item quasdam terras cultas positas ad Cavas de Luco que dicuntur esse ad tria Rubla seminis iuxta viam publicam et rem Communis Anagne. Item quasdam terras cultas positas ubi dicitur intra vias territorio predicto ad Campitellum que dicuntur unum Rublum seminis iuxta sterpeta Communis circum circa* (3). *Item quasdam terras cultas positas ad Campitellum iuxta rem Communis et rem Petri Laurentii. Item quandam domum positam in Castro Porciani iuxta rem Iohannis Bectraymi iuxta rem heredum Petri Nicolai et viam publicam cum una vegete iiij caballorum cum uno scanno in ipsa domo existentibus* (4). *Item quandam vineam positam in territorio dicti Castri cum torculario et tino in pede Montis Porciani iuxta rem heredum Gayte Angeli, rem Petri Cortese, et iuxta viam pubblicam et alios eius fines. Item quendam ortum cum quodam sedimine palcato positum in territorio dicti Castri, quasi iuxta volubrum cum Gelso,*

copia del 1581 è sempre scritto *de lupo*. Oggi verso la selva comunale di Anagni esiste una contrada che ha nome *fossa del lupo*. Io credo che sia la stessa cosa, ma che la denominazione *de luco* sia la primitiva ed antichissima poichè per testimonianza di Tito Livio (27, 4) là dappresso esisteva un *lucus Dianae*.

(1) Esiste ancora una contrada col nome di *Colle Pistillo*.

(2) *Monasterium devastatum*, non può essere che il monastero di S. Antonino, perchè è indicato *juxta rem consortum civium Communis Anagne (la Consortina)* presso cui si veggono anche oggi i ruderi di quel Monastero.

(3) *Campitello* è denominata tuttora una contrada verso Acuto.

(4) E curioso che un Comune possedesse una casa, ove per unici mobili stava una botte da otto barili di vino, *una vegete IIII caballorum*, ed un tavolino, *unum scannum*: il *cavallo* è una misura che corrisponde a circa due barili romani (120 litri).

et aliis arboribus iuxta rem Jacobi Gerardi viam publicam a duabus lateribus, que res et alie si quas Commune Anagnie habet in Castro predicto et eius territorio fuerunt permutate cum personis Acuti ad alias res Communis Anagnie, prout patet publico istrumento scripto manu Bartholomei Iohannis Pauli Notari Anagnini, quod instrumentum in Camera Communis non invenimus (1).

Lectum et publicatum fuit presens Inventarium per me Jacobum Notarium subscriptum de mandato predictorum domini Nicolai et Petri Gallincampi ibidem in Palatio Communis Anagne, et presentibus Nicolao Syracuse notario, Nicolao Infante, Johanne Bono, Magno Serra et Leone... (2) *sub anno domini Millesimo Tricentesimo vicesimo primo, Pontificatus domini Johannis pape vicesimi secundi anno quinto die decima quinta mensis Februari, quarta Indictione, ad quam publicationem predicti testes specialiter vocati fuerunt etiam et rogati.*

Et ego Jacobus Bartholomei *de Anagnia publicus Imperiali auctoritate notarius personaliter interfui rogatus, scripsi, publicavi meoque solito signo signavi.*

Locus ✠ *Signi.*

R. Ambrosi De Magistris.

(1) *Volubrum* deve essere la corruzione del *Velabrum*, perchè ha la stessa significazione. È noto che l'antica voce italica *Velia* o *Veliae* esprimeva un luogo paludoso, onde fu detto *Velabrum* la palude a piedi del Palatino, ove la leggenda diceva si fosse fermata la navicella o cesta che conteneva i gemelli Romolo e Remo. Dionigi d'Alicarnasso nomina una Velia presso Rieti (I, 20) e il Velino fiume; anche Servio (*Aeneid.*, VI, 366) parla d'una Velia nella Lucania. Vedi Visconti e Lanciani, *Guida del Palatino*, pag. 12. È rimarchevole che anche oggi nei dintorni di Anagni, per esempio, in Acuto una piccola raccolta di acque che forma quasi un laghetto sia chiamata *Volubro*, o *Volvolo*.

(2) Anche nel 1581 la pergamena era qui illeggibile, perchè il notaro Roberti nella sua copia ha lasciato una lacuna.

BIBLIOGRAFIA

Reumont A. *Vittoria Colonna, vita, fede e poesia nel secolo decimosesto* (vers. di GIUS. MÜLLER ed ERM. FERRERO con aggiunte dell'autore). Loescher, 1883.

Sembra che i due più illustri e più recenti narratori tedeschi della storia medievale e moderna di Roma, siano stati tratti in certo modo dalla qualità particolare del loro intelletto a raccogliere intorno a due donne del secolo decimosesto diversamente famose in Roma e fuori, novelli studi, ad illustrazione non meno delle singolari persone che delle particolari condizioni relative alla coltura, alle politiche vicende, alla direzione virtuale del pensiero in quel fecondo periodo della vita italiana. Quindi se il Gregorovius potè far oggetto di più minute ricerche Lucrezia Borgia e la sua famiglia; il Reumont, seguendo l'impulso della lode ariostesca ne prescelse altra, e tale da superar tanto l'invidia

> Che nessun' altra potrà avere a male
> Se tacque l'altre e se lodò lei sola.

Infatti, come il Reumont ben s'appone, Vittoria Colonna è certamente la più illustre fra le donne italiane degli ultimi quattro secoli, e il nome di Michelangelo che con riverente e non calunniato affetto le si affratella nella storia, la circonda di tal nimbo di luce gloriosa che niuna regina può vantarne più splendido. Nel primo paragrafo l'A. descrive con sobria erudizione le vicende e la fortuna della famiglia onde nel 1490, d'Agnese di Montefeltro e di Fabrizio Colonna signore di Paliano, poi principe di Tagliacozzo, e il primo di sua famiglia che fosse insignito della dignità di gran conestabile di Napoli, Vittoria ebbe i natali. Accenna poi le sorti di quella degli Avalos, onde uscì quel Ferrante Francesco che col titolo di marchese di Pescara le venne dato in isposo. La fanciulla era appena nel 17° anno della sua vita quando, a dì 6 di giugno 1507, furono sottoscritti i patti matrimoniali nella grande sala del castello di Marino. Le nozze furono celebrate due anni dopo, ai 27 dicembre, nell'isola d'Ischia, che aveva veduto l'estrema miseria dei reali d'Aragona. In questo

affetto maritale si svolge e compendia la maggiore operosità e leggiadria del pensiero di Vittoria. Ben a ragione e con egregi argomenti congettura il Reumont (pag. 15) che i costumi e l'istituzione della famiglia di lei debbano essere stati ben diversi dalle consuetudini romane di quel tempo; ma della madre di lei non si sa nulla, se non che era morta tornando da un pellegrinaggio. Dell'influenza paterna nella famiglia d'allora, così com'era ordinata, difficilmente si potrebbe parlare; e l'A. avvisa che se l'intelletto di Vittoria giunse a vasta cultura, il merito principale ne appartiene alla zia del suo sposo, Costanza d'Avalos (pag. 119-120). All'impressione di luoghi che la Colonnese abitò nella età sua giovanile attribuisce non poca efficacia sull'indole poetica di lei, sviluppatasi, se non nella libertà della vita campestre, almeno in continuo contatto con la più ricca natura, sia in mezzo ai boscosi dintorni del lago d'Albano, sia fra l'abbagliante panorama di Napoli e il paesaggio così maravigliosamente vario e ridente della vicina isola, dove la più rigogliosa ubertà abbellisce il suolo vulcanico solcato da mille screpolature, e mare e terra gareggiano in varietà. A Ischia ed a Pietralba, villa napoletana degli Avalos ove la giovane coppia passò i primi tempi del matrimonio, convenivano nobili ed eruditi, e quivi l'ingegno di Vittoria ebbe occasione d'affinarsi a maggior culto; fu musa ispiratrice di Galeazzo di Tarsia, il sonettista meno artificioso e più schiettamente poeta di tutto quel secolo. Perduti i più stretti congiunti, passò poi col consorte in Roma gli anni del pontificato di Leone decimo. Conobbe il Bembo, il Sadoleto, il Giberti, probabilmente l'Ariosto e il Molza, vivendo « in quella cerchia incantata in cui i godimenti intellettuali e i piaceri dei sensi insieme gareggiavano e reciprocamente cercavano di superarsi » (pag. 39). I tempi di Clemente VII pieni di calamità e di vergogne le furono cagion di dolore. Essa visse lontana dal marito malaticcio « italiano soltanto perchè nato in Italia, ma affezionato alla casa di Spagna per le tradizioni di famiglia, e sin dalla gioventù vissuto al servizio spagnuolo » (pag. 66). Spagnuolo era essenzialmente l'imperatore impegnato nella grande rivalità col monarca francese. È nota la parte duplice fatta dall'Avalos col Morone, col papa, cogl'Italiani, speranti di salvar l'oppressa patria colle congiure; al marito di Vittoria balenò per un istante al guardo il trono di Napoli, offertogli come prezzo di un tradimento, a consumar il quale gli mancava più l'audacia che la voglia. Morto a trentasei anni, la vedova di lui sconsolata, si ritrasse in Roma nel convento di San Silvestro in Capite, col quale erano stati sempre in relazione i Colonnesi, accoltavi per un breve del papa, scritto dal Sadoleto, de' dì 7 decembre 1525. « Qui, osserva l'A., Vittoria Colonna comincia la seconda parte della sua vita che, rispetto

ai luoghi dove dimorò, fu più variata, ma in certa guisa più monotona che la prima. Poichè d'allora in poi essa rimase più di prima estranea alle cose terrene. Sebbene le sorti della sua famiglia, come quelle di parecchie persone con cui visse quasi sempre, la mettessero in contatto col mondo esterno e spesso anche in conflitto con esso, tuttavia ella condusse una vita a preferenza interna, prese una via nella quale la spinse lo spirito, ed in cui raggiunse l'alto e quasi unico posto ch'ella occupa nella storia » (pag. 89). Tuttavia l'A. malgrado la grande ammirazione per la eletta gentildonna, non dissimula i difetti che s'incontrano negli scritti di essa; affermando che il carteggio di lei « palesa la crescente malattia del tempo, la fraseologia cioè poco naturale, la quale, in altra donna, che non fosse la Colonnese, farebbe sospettare, per il suo modo stentato, mancanza di sincerità » (pag. 74). E nelle poesie le rimprovera l'imitato giuoco delle antitesi, il ritornello non mai finito del *bel sole*, per cui designa l'ammirato e poco ammirabile marito suo, e gli sembra pur troppo che, dove si tratta della sua patria, la coscienza del posto politico ch'essa e i suoi avevan preso, impedisse a questa nobile e magnanima figlia d'Italia l'espressione libera e schietta del suo sentimento (pag. 124). Trova bensì nelle poesie spirituali di Vittoria « il vero fondamento della sua gloria » (pag. 277) celebrandola come la prima che abbia introdotto quella maniera di componimento altissimo, non superato nell'altezza cui ella seppe recarlo, da' contemporanei suoi, non raggiunto da' posteri. « Essa, conclude il Reumont, nel suo tempo occupa il posto, che ha avuto il Manzoni nel nostro ». In questa seconda parte della sua opera poi l'Autore discorre diffusamente e con ampia dottrina della condizione religiosa in Roma su' primi tempi della riforma, con giudizio calmo ed equanime, colla consueta erudizione, che saviamente stratifica nelle note in fondo al volume. La versione italiana dei signori Müller e Ferrero si risente assai spesso dell'involuta sintassi, che nella lingua tedesca non costituisce un difetto, ma che conviene temperar non di rado nello scrivere anche in lingua che, come la nostra, non richieda sempre per necessità di chiarezza l'uso della sintassi diretta. L'esempio di un solo periodo (pag. 46, lin. 11-16) basti per tutti. O. T.

Döllinger Joh. Jos. Jgn. *Beiträge zur politischen, kirchlichen und Cultur Geschichte der Sechs letzten Jahrhunderte.* Wien, 1882.

Questo terzo volume di contributi dell'illustre storico tedesco seguita a gran distanza gli altri due, comparsi negli anni 1862, 1863. Le gravi occupazioni dell'A. e precipuamente la mancanza

di collaborazione efficace sono le cagioni ch'egli allega del grande intervallo. In una introduzione non lunga (VII-XXVII) rende ragione dei documenti che pubblica; nella prima parte dei quali comparisce un brano delle memorie del famoso gesuita Giulio Cordara, dal 1740 al 1773. Nella seconda è uno spicilegio per l'istoria nel tempo della riforma. Segue nella terza una porzione di documenti relativi al concilio di Trento. Nella quarta da'codici monacensi 149, 170, da alcune *Analecta* alla storia dei Pontefici, che non sono tutte d'eguale importanza. Parimente dei cod. lat. monacensi 139-141 pubblica estratti del *Diario* di Paride de Grassi, che preme veder pubblicato intero. Chiude con una lettera che potrebbe, secondo una nota dell'A., spettare ad un padre Possini della Chiesa nuova, ed è dell'anno 1676, indirizzata ad un cardinale, in cui il pio scrittore così dipinge le condizioni della città santa: « Non è da tacere come la giustizia di Roma è molto lacerata dalle nationi straniere, come non si curino o si dissimulino o si tollerino con raro o nessun castigo tre gravissime specie di delitti che sono: d'adulterio, di sodomia ed incontinenza del clero, delitti sotto il governo d'altri principi secolari aborriti, puniti e sradicati, ed in Roma santa dissimulati, tollerati e palesemente lasciati crescere, senza che si possa hauer scusa o di non sapere tali prevaricationi, poichè pur troppo sono palesi, nè si può allegare difficoltà o impotenza di castigo, poichè i rei sono per ordinario persone private o di vil condizione. E non pare che si possa capire, come talvolta per la violazione d'un semplice bando si proceda irrevocabilmente alla privatione della vita, e per la trasgressione de' più gravi precetti del decalogo non resti zelo e si dissimuli ».

Del Badia Iodoco. *Diario fiorentino del 1450 al 1516 di Luca Landucci pubblicato e annotato.* Firenze, 1883.

Sul codice autografo della biblioteca comunale di Siena, e, dove questo presentava lacune, sopra un manoscritto della Marucelliana, il Del Badia pubblicava questo interessante registro di notizie giornaliere, notate da Luca Landucci, speziale, in un periodo così fortunoso delle cose italiane. L'importanza di quelle notizie avevano fatto già rilevare il Casotti, il Manni, il Fanfani. Ora l'editore ne accrebbe con annotazioni erudite il valore. Lo scritto è tale da gittar buon lume sopra le condizioni storiche e morali d'Italia dal pontificato di Sisto IV a quello di Leone X. Relativamente alla storia di Roma, oltre le solite allusioni agli avvenimenti generali che interessavano le città vicine, piace trovarvi anche menzione di personaggi che più particolarmente importano alla città, come sarebbe ad esempio, di Mario Salomonio e del suo ufficio di capitano che tenne a Firenze nel 1498.

O. T.

Carutti Domenico. *Breve storia della Accademia dei Lincei.* Roma, Salviucci, 1883, in 8° di pag. 259.

Di questa insigne Accademia, che sorta ne' primordi del secolo XVII. tolse a propugnare consapevolmente e con fermezza il metodo sperimentale, e per esso e coll'abbandono dell'autorità aristotelica, della sofistica e dell'opinativa volle dissigillato il libro della natura (p. 1), hannovi due storie; l'una, a stampa, di D. Baldassarre Odescalchi (Roma 1806), l'altra manoscritta di Francesco Cancellieri. Ma delle sue susseguenti vicende niuno scrittore ci ha tramandato memoria; come mancata, e dopo cento anni richiamata per breve tempo in vita a Rimini da Giovanni Bianchi; in qual maniera sul principio di questo secolo risorta in Roma, poi nel 1847 restituita, e finalmente nel 1875 ampliata e riformata. Mosso da tali considerazioni, il barone Domenico Carutti, segretario di quell'insigne instituto, pose mano all'annunciato lavoro. Esso è diviso in tre parti, cui fanno seguito quattro appendici. La prima parte abbraccia il primo periodo della vita dell'Accademia, dalla sua fondazione (1603-1630) dove sono specialmente importanti le «note inedite intorno al Galilei», cioè «le memorie che del grande fiorentino conserva l'Accademia» (p. 32-38)»; e le «lettere inedite di Federico Cesi» (p. 38-48). La seconda discorre dei «tre risorgimenti» dei Lincei; quello del 1745 in Rimini per opera di Giovanni Bianchi; l'altro del 1801 dovuto a Feliciano Scarpellini; l'ultimo del 1847 decretato da Pio IX. La terza parte muove dalla «riforma accademica di Vittorio Emanuele II» (1875), e giunge fino al recente fatto dell'acquisto del palazzo Corsini, nuova e degna sede dell'insigne collegio, ed al recentissimo del rinnovamento del suo statuto.

La prima delle quattro appendici contiene il «catalogo degli antichi Lincei scritto di propria mano dagli accademici»; l'elenco dei «soci Lincei di Rimini» e quello dei «soci Lincei dal 1801 al 1840». La seconda reca la «bibliografia dei Lincei dal 1603 al 1651», le «pubblicazioni dei Lincei di Rimini», l'«elenco delle memorie lette nell'Accademia dal 1801 al 1840». Nella terza sono trascritti i documenti relativi alla «chiusura dell'Accademia ordinata dal Governo Pontificio nel 1840». La quarta ed ultima riproduce tutti gli «statuti accademici dal secolo XVI al secolo XIX».

L'opera condotta con minutissima diligenza, con ordine mirabile e con sana critica, è in tutto degna del suo illustre autore.

G. C.

PERIODICI

Archivio storico italiano. To. XII. Disp. 6ª del 1883. — Degli ordinamenti del 1475 sulla pesca del corallo a Bonifazio pubblicati dall'avv. *A. De Stefani.* — Lettere politiche dal 1642 al 1644 di Vincenzo Armanni pubbl. dal dott. *G. Mazzatinti.* — *A. Reumont.* Mons. Agostino Franciotti e la pace d'Aquisgrana del 1668. — *E. Greppi.* Dissidi fra Spagna e Napoli nel 1786. — *Rassegna Bibliografica. — Notizie varie. — Annunzi bibliografici. — Pubblicazioni periodiche.*

Archivio storico lombardo. Anno X. Fasc. III. — *P. Vayra.* Cavalieri lombardi in Piemonte nelle guerre del 1229-1230. — *L. Corio.* Il Feudo di Cairate. — *A. Portioli.* La chiesa e la Madonna della Vittoria di A. Mantegna in Mantova. — *G. De Castro.* Carlo Emanuele III e il Milanese (1733-1738). — *E. Greppi.* Il Banco di S. Ambrogio. — *A. Bertolotti.* Spedizioni militari in Piemonte, sconosciute o poco note, di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano. — *Bollettino bibliografico. — Commemorazioni.*

Archivio storico per le provincie napoletane. Anno VIII. Fasc. III. — *C. Minieri Riccio.* Genealogia di Carlo II d'Angiò re di Napoli. — *O. Hartwig.* Re Guglielmo I e il suo grande ammiraglio Majone di Bari. — *B. Maresca.* Carteggio del cardinale Ruffo col ministro Acton da gennaio a giugno 1799. — *S. D'Aloe.* Catalogo di tutti gli edifizi sacri della città di Napoli e suoi sobborghi, tratto da un ms. autografo della chiesa di San Giorgio *ad forum. — Rassegna bibliografica. — Necrologia.*

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Vol. II. Fasc. 2-3. — *P. Orsi.* Monumenti cristiani del Trentino anteriori al mille. — *V. Joppi.* Inventari della chiesa patriarcale

d'Aquileia dal 1409 in poi. — *A. Zenatti.* Rappresentazioni sacre nel Trentino. — *Appunti e notizie.* — *Rassegna bibliografica.* — *Annunzi bibliografici.* — *Pubblicazioni periodiche.*

Archivio veneto. Anno XIII. Fasc. 51. — *F. Bocchi.* L'Adige e la sua rotta (18 settembre 1882) ad Angiari-Legnago. — *P. Scomazzetto.* La rocca di Asolo. — *C. Cipolla.* Storia veneta in antichi documenti ravennati di recente pubblicazione. — *B. Cecchetti.* La medicina in Venezia nel 1300. — *E. Degani.* Della origine della Sede vescovile di Caorle. — *Documenti illustrati.* — *Aneddoti storici e letterari.* — *Rassegna bibliografica.* — *Varietà.* — *Commemorazione.* — *Atti della R. Deputazione veneta di storia patria.*

Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna. Terza serie. Vol. I. Fasc. IV. — *G. Gozzadini.* Di recenti scavi e ritrovamenti di antichità nel Bolognese. — *E. Brizio.* Ancora della stirpe ligure nel bolognese. — *F. Lenormant.* Tête d'un guerrier gaulois. — *L. Frati.* Osservazioni critiche sul libro del signor E. Molinier « Les majoliques italiennes en Italie » e segnatamente sull'articolo concernente Bologna. — *E. Bottrigari.* Delle antiche tappezzerie che erano in Bologna e di quelle che vi si trovano tuttavia. — *G. Lumbroso.* Di un libro poco noto sui costumi di Romagna. — *E. B.* Necropoli tipo Villanova nell'Ungheria. — *Atti della Deputazione.* — *Bibliografia.*

Forschungen zur Deutschen Geschichte. To. XIII. Fasc. 2°. — *Dr. K. Hartfelder.* Stratsburg während des Bauerutriegs 1525. — *Dr. Fr. Zurbonjen.* Der Rheinische Landfriedensbund von 1254 im deutschen Norden und in den Niederlanden. — *Dr. H. von Eicten.* Die Legende von der Erwartung des Weltunterganges und der Wiedertehr Christi im Iahre 1000. — *Kleinere Mittheilungen.*

Giornale Ligustico di archeologia, storia e letteratura. Anno X. Fasc. IX-X. — *V. Crescini* e *G. D. Belletti.* Laudi genovesi del secolo XIV. — *V. Crescini.* Una prosa genovese del secolo XIV. — *G. Colombo.* Documenti intorno la colonia di Greci stabilitisi nell'isola di Corsica l'anno 1676. — *C. Braggio.* Per un poeta. — *Varietà.* — *Remedi.* — *Spigolature e notizie.* — *Bollettino bibliografico.*

Görres-Gesellschaft. Historisches Jahrbuch redigirt von Dr. Gramich. To. V. Fasc. 2. — *Keppler.* Zur Passionspredigt des Mittelalteres, II. — *Nüruberger.* Papst Paul V und das venezianische Interdict. I. — *Diekamp.* Die neuere Literatur zur päpstlichen Diplomatik, I. — *V. Buchwald.* Briefe der Kursürstin Anna von Brandenburg. — *Recensionen und Referate.* — *Notiz.*

Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung. To. IV. Fasc. 4. — *W. Diekamp.* Zum päpstlichen Urkundenwesen von Alexander IV, bis Johann XXII. — *A. Busson.* Zur Vita Heinrici imperatoris. — *G. Kökler.* Die Operationen Karls von Anjou vor der Schlacht von Tagliacozzo 1268. — *J. Ficker.* Entgegnung. — *K. Schalk.* Wiener Münzverhältnisse im ersten Viertel des 15 Jahrhunderts. — *Kleine Mittheilungen.* — *Literatur.*

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. To. IX. Fasc. 1. — Bericht über die neunte Plenarversammlung der Central-Direction der Monumenta Germaniae Berlin, 1883. — *W. Diekamp.* Die Wiener Handschrift der Bonifatius-Briefe. — *K. Wenck.* Albrecht von Hohenberg und Matthias von Neuenburg. — *B. Krusch.* Die Einführung des griechischen Paschalritus im Abendlande. — *G. Schepss.* Funde und studien zu Apollonius Tyrius, Chartarium Farfense, Donat., Boethius und zur lat. Glossographie. — *Miscellen.* — *Nachrichten.*

Nouvelle Revue Historique de droit Français et Étranger. 7me année. N. 5. — *A. Esmein.* Quelques observations sur les nouveaux textes de droit romain publiés par M. Dareste. — *L. Beauchet.* Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France jusq'au XIIe siècle. — *P. F. Girard.* Les stipulations de garantie. — *Comptes-rendus bibliographiques.* — *Bulletin bibliographique.*

Revue historique. Huitième année. To. XXII. — *G. d'Avenesl* La fortune de la noblesse sous Louis XIII. — *F. Decrue.* Étude sur les idées politiques de Mirabeau. — *X. Mossman.* Un fonctionnaire d'empire alsacien au XIVe siècle: Bernard de Bebelnheim. — *H. Taine.* Un document inédit sur Latour d'Auvergne (1793). — *Bulletin historique.* — *Correspondance.* —

Comptes-rendus critiques. — Publications périodiques et Sociétés savantes. — Chronique et Bibliographie.

Revue des questions historiques. Dix-huitième année. 68e livraison. — Lettre de N. T. S. P. le Pape Léon XIII. — *L. Gautier.* La jeunesse d'un baron. — *L. Sandret.* Le Concile de Pise. — *H. de la Ferrière.* L'entrevue de Bayonne. — *P. Defournuy.* Le régime municipal d'après la loi de vervins. — *Mélanges.* — *Courrier anglais, russe.* — *Henri V.* — *Chronique.* — *Revue des Recueils périodiques.* — *Bulletin bibliographique.*

Studi e Documenti di Storia e diritto. — Anno V. Fasc. 4. — *I. Alibrandi.* Sopra alcuni frammenti di Papiniano con note di Ulpiano e Paolo. — *G. L. Gamurrini.* Di un codice perduto delle orazioni di Plinio il giovane, e di una di Svetonio. — *L. Fumi.* L'impresa di Sforza Attendolo a favore della regina Giovanna, narrata da lui medesimo. — *G. B. De Rossi.* Note di ruderi e monumenti antichi prese da G. B. Nolli nel delineare la pianta di Roma, conservate nell'Archivio vaticano. — *Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia.* — DOCUMENTI. Statuti dei Mercanti di Roma pubblicati dal prof. *G. Gatti.*

ATTI DELLA SOCIETÀ

Nella seduta del 17 novembre 1883, vennero aggregati i nuovi soci signori prof. Carlo Belviglieri e conte Alessandro Moroni. Procedutosi poi nella seduta del 19 novembre alla rinnovazione degli uffici a norma dello Statuto sociale furono eletti: a *presidente* il socio cav. Oreste Tommasini, a *segretario* il dottor Guido Levi, il conte Alessandro Moroni a *bibliotecario*, a *tesoriere* il cav. Giulio Navone.

Il presidente Oreste Tommasini scrisse pregando la Società a recedere dalla sua elezione, ritenendo opportuno che, pendente gravissimi affari sociali, non si mutasse la persona del presidente. Ma avendo voluto la Società nella seduta dell'8 gennaio confermargli il mandato, il socio Tommasini accettò l'ufficio, dichiarando che la sua accettazione era subordinata alla condizione che s'intendesse con ciò di approvare e confermare l'indirizzo dato agli affari sociali dal benemerito prof. Cugnoni, suo predecessore. E in tale intendimento chiese ed ottenne unanimemente dalla Società (seduta del 15 gennaio 1884) il mandato e le facoltà opportune per riuscire ad ottenere, secondo i modi già divisati dalla presidenza, il riconoscimento in ente morale alla Società stessa.

NOTIZIE

Il dottor Carlo Wenck nel *Neues Archiv. d. G. f. ä. d. Gk.* (volume IX, pag. 202) avventura un'ipotesi circa l'autore del poema scoperto dal prof. Ernesto Monaci, intorno alla guerra dell'imperatore Federico I contro Milano (Cf. *Archivio della Soc. R. di St. p.* del quale il Giesebrecht *(Sitzungsberichte der K. Bayer. Acad. Hist. Cl.* 1879, II, 272) aveva dichiarato non poter congetturare la persona certa. Ora, avendo il Wenck osservato nel *De Caesaribus atque imperatoribus romanis Opus Insigne* di Cuspiniano, Francf., 1601, che questi nella sua biografia di Federico I cita fra le sue fonti storiche: « scripsere et de hoc Friderico quidam Thadeus de Roma carmine, qui Mediolanensi obsidioni interfuit et Ligur Guntherus », chiede se non sarebbe forse questo Taddeo da Roma l'autore del poema recentemente scoperto. Lancia ad ogni modo la notizia perchè valga di stimolo ad ulteriori ricerche.

È comparsa la parte prima dell'*Iter italicum*, del dott. Giulio von Pflugk-Hartung, intrapreso coll'appoggio della R. A. delle Scienze di Berlino. In questo « viaggio » il citato professore di Tubinga dà notizia delle bolle, de' regesti, de' diplomi imperiali che si trovano nelle biblioteche e negli archivi da lui visitati. Per quel che risguarda Roma è a rimpiangere ch'egli debba annunciare come, malgrado la cortesia del cardinal Chigi, arciprete di San Giovanni in Laterano, non riuscì a poter vedere gli originali documenti di quell'Archivio Capitolare, per trovarvisi stivati in casse; come non gli venne fatto di penetrare in quello di Santa Maria in Trastevere, nè in quello di Santa Maria in via Lata. Per quel che risguarda i regesti de' pontefici le indicazioni dello Pflugk-Hartung sono importantissime, citandovisi documenti da Alessandro I a Celestino III. de' quali circa un centinaio e mezzo che dà per inediti.

Della nuova edizione dei *Regesta pontificum romanum* dello Jaffè, curata dal Löwenfeld, dal Kaltenbrunner e dall'Ewald è stato pubblicato il 4° fascicolo (866-975).

È stato pubblicato recentemente dall'Hoepli la versione italiana degli *Early Chroniclers of Italy* del Balzani, sotto il titolo *Le Cronache italiane nel medio evo*.

S. E. il Ministro della pubblica istruzione ha sottoposto alla firma di S. M. il Re i seguenti decreti, inseriti nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, e pubblicati nel n.° 306 della *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la convenienza di affidare alla Società romana di storia patria la cura della Biblioteca Vallicelliana di Roma, ricca di manoscritti e di documenti storici molto pregevoli e di dare alla Società una sede degna di lei;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La cura della conservazione e dell'incremento della Biblioteca Vallicelliana di Roma è affidato alla Società romana di storia patria, la quale avrà sede nei locali della Biblioteca stessa.

Art. 2. Nell'atto della esecuzione del presente decreto, dal Ministero della Pubblica Istruzione sarà provveduto alla nomina di un custode consegnatario responsabile della Biblioteca suddetta, giusta le disposizioni del regolamento sulla Contabilità dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1883.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

MAESTÀ,

La grande opera che in Italia, insieme coll'amore agli studî storici ridestò la coscienza nazionale, e che, stupendamente fornita di corredo analitico, avviossi per giusto sentiero; mosse dalla mente di Lodovico Antonio Muratori, il quale divulgando negli *Scriptores rerum italicarum* le fonti storiche, discutendole nelle *Antiquitates*, ordinandole negli *Annali*, provvide la patria del più considerevole monumento storico, di cui Ella potesse a buon diritto gloriarsi.

Quest'opera, che in Italia potè essere d'un uomo solo, fu imitata dalla dotta Germania nel modo che era più consentaneo al genio di quel popolo, e alle condizioni de' tempi, che allora correvano. E per tanto se colà studiosi in gran numero precedettero con lavori originali la formazione di un *Corpus scriptorum rerum germanicarum*, immaginato più tardi e promosso dal generale Stein, e condotto dal Pertz; presso di noi invece le ricerche analitiche, particolari, minute incominciarono quando già la grande raccolta storica del Muratori giganteggiava: sicchè l'industria degli studiosi fu tutta volta a curarne, forbirne e svolgerne le varie parti, illustrando e discutendo minutamente la storia delle singole provincie, dietro l'orme dell'illustre Critico: onde può affermarsi, che in Italia si ebbe prima il duce, che l'esercito. E a quest'opera si accinsero con fecondo ardore le Regie Deputazioni e le Società di storia patria, sorte fra noi in tempi diversi, fondando pubblicazioni periodiche, dando in luce volumi di documenti, ritornando con pazienti indagini sulle vestigie muratoriane.

Nè a così nobile impresa venne meno il soccorso dello Stato, il quale e già spese ingenti somme a sussidio de' lavori storici provinciali, e stanziando ultimamente in bilancio annui assegnamenti a favore delle Società di storia patria, intese a coordinarle nell'azione e a pareggiarle ne' diritti colle Regie Deputazioni già esistenti.

Se non che fra il continuo avanzare delle discipline storiche, ben s'avvidero i cultori di queste che se l'impulso spontaneo, la limitazione nel campo delle indagini, la libertà e la costanza del metodo, avevano portato frutto; questo era tale ormai, da ravvivar il desiderio, che nuovamente si tornasse ad una azione comune, confederando le forze scientifiche regionali ad opera omogenea per riprendere la edizione degli *Scriptores historiae patriae*, con mezzi più ampi, usando gli arredamenti e i soccorsi dell'odierna critica.

Laonde provvedendo, come era mestieri, alla iniziativa delle singole Deputazioni e Società di storia patria, mantenendone ferma l'autonomia; ma volendo nel tempo stesso che tutte le loro forze si congiungano nell'obbietto supremo della storia patria, ed il patrimonio scientifico di ognuno divenga il patrimonio di tutte; ho divisato di proporre alla M. V., seguendo i desiderî più volte manifestati dai cultori delle scienze storiche, specialmente nei due congressi storici tenuti l'uno a Napoli nel 1878, e l'altro a Milano nel 1879, il decreto di fondazione di un Istituto storico italiano.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Considerando quanto può tornare utile alla illustrazione della storia patria il provvedere che le singole Deputazioni e Società regionali intese ad illustrarla congiungano tutte le loro forze in questo obbietto supremo, sì che il patrimonio scientifico d'ognuna divenga patrimonio di tutte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Abbiamo decretato e decretiamo:

LE CONDIZIONI
DELLA PROPRIETÀ TERRITORIALE
STUDIATE
SUI DOCUMENTI DELLA PROVINCIA ROMANA
DEI SECOLI VIII, IX E X

(Tesi premiata dalla R. Università di Roma nel Concorso Corsi, 1883)

La ricerca delle condizioni della proprietà territoriale nei secoli VIII, IX e X non può esser fatta che su documenti: a nulla gioverebbe il confronto dei tempi nostri così lontani e diversi; poco lume darebbero le leggi che lasciavano il più largo campo alle consuetudini locali. I documenti ci rappresentano il carattere dell'epoca in cui furono scritti, e dai lor casi particolari possiamo con sicurezza risalire alla regola: a condizione però che dai documenti sorgano le idee, e non si vada a cercare in essi una prova più o men naturale di concetti già fissi. Questo io mi son proposto nel procedere in ogni ricerca con metodo puramente analitico. Studio in verità nè facile nè breve: pure mi vi accinsi con fiducia, sperando che nella sua stessa difficoltà e novità avrò motivo di scusa, se il lavoro non sarà riuscito quale lo avrebbero domandato la bellezza e l'importanza del tema.

Le fonti che ho esaminato sono le seguenti:

1. *Il Regesto di Farfa.* Il monaco Gregorio di Catino, vissuto sulla fine del secolo XI, raccolse in questo *Regesto* o Registro tutti i documenti coi quali erano stati concessi beni o diritti al suo monastero. Tutta la raccolta comprende

circa 1300 documenti che vanno dal principio del secolo VIII al principio del XII. Quelli dei secoli VIII, IX e X sono circa 500; 300 compresi nel 2° volume del *Regesto* pubblicato dalla R. Società romana di storia patria, e 200 nel volume 3° per cura della Società stessa in corso di pubblicazione;

2. *Il Largitorio Farfense.* È questa un'altra opera del medesimo Gregorio di Catino, e contiene le concessioni delle terre fatte dal monastero agli agricoltori, perchè, coltivandole, le migliorassero. Questo codice importantissimo si conserva inedito nella Biblioteca Nazionale;

3. *Il Regesto Sublacense.* Un sol volume che si sta pubblicando per cura della suddetta benemerita Società, comprende tutto il *Regesto;* il quale se è inferiore a quello farfense per numero di documenti, non è meno interessante, trovandosi in esso molte notizie sulla proprietà e sull'agricoltura dei dintorni di Roma;

4. *Le pergamene dei monasteri di S. Silvestro in Capite e de' SS. Cosma e Damiano in Roma.* Hanno molta importanza, sebbene non siano in gran numero, e le più antiche non risalgano oltre la metà del secolo X. Si conservano inedite nell'Archivio di Stato;

5. *La raccolta di documenti* aggiunta all'opera dell'abate Galletti - *Il Primicerio della S. Apostolica.* - Raccolta importantissima per essere i documenti estratti dagli archivi di molte chiese di Roma;

6. *I documenti delle diocesi della Provincia romana* raccolti nel tomo I dell'*Italia Sacra* dell' Ughelli;

7. *I papiri diplomatici* del Marini;

8. *Le antichità italiche* del Muratori;

9. *Varie storie municipali* con appendice di documenti.

I.

Chi legge nei documenti le condizioni della campagna romana nei secoli prossimi al mille, e ricorda le innumerevoli ruine onde essa venne colpita al tempo delle guerre

coi barbari; è gradevolmente sorpreso nel vederla coltivata, popolosa e relativamente felice. In tale lettura si è quasi testimoni del suo progressivo miglioramento; poichè i documenti sono quasi sempre o fondazioni di colonie, o esenzioni da tributi gravanti la proprietà, o concessioni di terre, per dissodarle se incolte, migliorarle se coltivate. I grandi proprietari, per lo più monasteri, avevano compreso che, per la stessa utilità loro, dovevano preferire al servile il lavoro libero, e rendere interessato l'agricoltore alla maggior produzione. Perciò i latifondi, dominanti sempre nella provincia di Roma, non sono più, quali li lamentava Plinio, causa di ruina; ma son causa di benessere per la proprietà fondiaria. Perchè, col sistema dei contratti enfiteutici, resi necessari dalla mancanza degli schiavi, nessun terreno rimaneva abbandonato; ed a tutti, anche ai più poveri, era dato possedere un campo, e trarne vantaggio per sè, per la famiglia e spesso anche pei discendenti. Bene perciò disse il Lattes (1) che la storia dell'enfiteusi può considerarsi come la storia di tutta la proprietà stabile del medio evo.

Della massima importanza è lo studio dei nomi che distinguevano i fondi. Le parole *Massa, Corte, Cella, Plebe, Casale, Domus culta* ed altre s'incontrano frequentissime nei documenti, ed indicano tutte un insieme di fondi destinati ad usi diversi. Non sono però sinonimi, od almeno se possono talvolta apparir tali ne' documenti, non lo furono certo nella loro origine.

La *Massa,* dice il Marini, è ciò che ora in Roma si chiama Tenuta (2); e in molti casi è vero. Ma, presa nel suo primitivo significato, la Massa è più che Tenuta. È una riunione di fondi aventi tutti un nome proprio, e appartenenti spesso a proprietari diversi: in origine dovevano esser soggetti ad una sola amministrazione; ma divisi in seguito

(1) E. LATTES, *Sviluppo storico dell'enfiteusi.*
(2) *Pap. Diplom.,* note al pap. XCI.

per successioni od alienazioni, non hanno conservato fra loro altra unione, se non quella storica del nome comune. Quest'unità di amministrazione deve riferirsi ai rapporti da cui erano uniti i proprietari dei fondi componenti la massa; rapporti che potevano essere di famiglia, di padronanza, di cittadinanza, di nazionalità. Nei rapporti di famiglia, intesa questa parola nel senso ampio di gente, il capo amministrava tutti i beni delle persone che la componevano, e li univa tutti sotto un sol nome, che forse era quello del fondo a lui esclusivamente riservato; ne abbiamo una prova nel nome che hanno alcuni fondi di *fara*, che era, presso i Longobardi, il gruppo delle famiglie costituenti una gente. Così nei rapporti di padronanza: quando un proprietario cambiava i suoi possedimenti in colonie, ciascuna di queste formava un fondo distinto dalle altre: ma la loro amministrazione, tolto ciò che era lasciato in libera facoltà dei coloni, si trovava tutta nelle mani del proprietario o del suo rappresentante. Ed alcune masse sono realmente non altro che un insieme di colonie: tale era la Massa Cesana posta nel territorio di Nepi, a 20 miglia da Roma, e data nel 906 da papa Sergio III al vescovo di Porto (1). In terzo luogo più fondi potevano formare una Massa, perchè appartenenti a proprietari dello stesso comune, il quale ne aveva l'alta amministrazione, e dava loro il suo nome. E invero nei documenti occorrono spesso le Masse che hanno nomi di città; si ha, per esempio, la massa Amiternina (2), la massa *toranorum hominum* (3), la Narnatina ed altre, e varie città italiane portano tuttora il nome di Massa. Finalmente l'unità di amministrazione può esser data dai rapporti di nazionalità. Nel 740 Trasmondo, duca di Spoleto, donò a Farfa la decima *de tertia quae a populo colligitur de Massa ubi mellitus*

(1) MARINI, *Pap. Dipl.*, pap. XXIV.
(2) *Reg. Farf.*, doc 231, a. 817.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 290, a. 856.

est actionarius (1). Col solo nome dell'azionario determina qual sia la massa di cui dona i tributi: la massa dunque in questo caso sembra essere l'insieme di tutti que' fondi che erano uniti sotto l'amministrazione di un pubblico ufficiale, per la riscossione del tributo del terzo, e che in conseguenza appartenevano ai Latini, i soli gravati dal tributo. Il quale è evidente che si pagava ancora alla metà del secolo VIII, nè cessò colla ricostituzione del regno longobardico, come taluni han voluto argomentare da un frammento di Paolo Diacono.

La *Corte* nel senso suo proprio è un luogo chiuso ed attiguo ad un edificio, del quale si considera come un'appartenenza: è il nostro *cortile*. Cito ad esempio una donazione fatta da alcuni nobili romani della chiesa di s. Adriano *cum curte sua antea et cum orto suo in circuitu eiusdem ecclesiae, non longe a civitate tyburtina in loca qui vocatur Marini* (2). Ma nel linguaggio rurale, per così chiamarlo, la Corte ha un significato molto diverso: essa indica una quantità di fondi, case, vigne, terre, selve, pascoli, luoghi colti ed incolti; sia perchè tali fondi fossero chiusi a guisa della corte, sia perchè prendessero il nome dalla corte, ovvero dall'edificio di cui erano dipendenze. È preferibile questa seconda interpretazione perchè dalle corti si trovano distinte le clausure, che sono veramente i luoghi che hanno un recinto; e perchè le corti hanno quasi sempre il nome stesso dell'edificio che ne è centro. Talvolta questo edificio è un gruppo di abitazioni, è un *vico;* così in un privilegio di Benedetto VIII ai vescovi di Porto si vede confermato il dominio di una corte *quae dicitur Galeria et ipsum vicum qui vocatur Galeria* (3). Più spesso è una chiesa, e ciò spiega il fatto del vedersi attribuiti nomi di santi alla maggior parte

(1) *Reg. Farf.*, doc. 7, a. 740.

(2) *Reg. Farf.*, doc. 420, a. 1003.

(3) UGHELLI, t. I, a. 1018. Di quest'antico villaggio resta oggi memoria nel nome di *Ponte Galera.*

delle corti: in un diploma di Ottone III sono nominate 44 corti, e di queste 30 sono intitolate dal nome di un santo (1).

In questo medesimo senso di *Corte* è usata la parola *Cella* che comprende tutti i beni che sono dote di una *cella*, ossia di una di quelle chiese o monasteri che stavano sotto la giurisdizione, ed erano quasi colonie di un altro monastero. Ricchissima era la *cella di S. Maria al Mignone* nel territorio di Civitavecchia, celebre negli annali Farfensi per le pretese che aveva su di essa il monastero de' SS. Cosma e Damiano in Roma (2).

Deve dirsi altrettanto per la parola *Plebe*, colla quale viene indicato il complesso di tutti quei poderi sui quali abitava una *plebe*. È men frequente di corte e di cella, ma pur si trova fra i documenti; ne ricordo uno in cui è detto che Rodaldo e Rotruda coniugi presero a livello alcuni beni posti *infra plebem S. Laurentii, et infra plebem S. Iusti, et infra plebem S. Stephani* (3). Nel senso proprio *Plebe* era la popolazione di un determinato fondo, e in generale era la popolazione della campagna. Abbiamo ancor memoria di questa parola nelle voci *Pieve* e *Pievano*, perocchè *Sacerdos plebis* dicevasi appunto il sacerdote che dalla città si mandava in campagna per esercitare il suo ministero fra gli abitanti di questa.

Anche il *Casale* abbraccia più fondi. Alberico *princeps atque omnium romanorum senator* dona un casale *qui vocatur Mons Aureus cum olivetis et arboribus omnibus, terris, campis cum Oratorio salvatoris et aedificiis sex, posito foris porta Portuense, iuxta murum eiusdem portae* (4).

La corte contiene più casali, il casale più case. Infatti Teodicio duca di Spoleto donò a Farfa un casale *qui pertinet ad curtem germanicianam cum duobus casis et cum familiis qui*

(1) *Reg. Farf.*, doc. 425, a. 998.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 439, senza data, ed altri.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 354, a. 768.
(4) UGHELLI, t. I, 3 gennaio, 945.

in ipsis focularibus residere videntur (1). Nella parola *casa* non si comprende l'abitazione soltanto, ma anche, secondo il solito, tutti que' fondi che le sono annessi, e che sono direttamente coltivati dalla persona o dalla famiglia che in quella risiede. Le case si chiamano anche *foculares,* come si vede nella citata donazione di Teodicio. Se la casa era tenuta dal proprietario stesso, dicevasi *domnicata;* se la teneva il colono, *colonicia;* se l'aldio, *aldiaricia;* se il massaro, *massaricia;* se il vaccaro, *vaccaricia;* insomma era designata dalla condizione della persona che l'amministrava, *a quo regitur,* come si dice nei documenti. Così descrivendosi un fondo *cum omni integritate sua,* si aggiunge: *et cum casis massariciis, aldiariciis, bovulcariis, vaccariciis* (2).

Finalmente fra le parole più importanti bisogna annoverare quella di *domus culta.* Per lo più è usata per indicare una riunione di case, ma in un senso più determinato del casale: forse significa soltanto l'insieme di case coloniche. Se ne potrebbe vedere una prova in un documento nel quale, fra altri beni, è nominata: *in casale qui vocatur lauri* DOMUS CULTA *cum vineis et terris et silvis et olivetis et cum casis coloniciis* (3). In questo senso pare che sia un pago, una piccola borgata destinata a raccogliere le famiglie che si davano a colonizzare un terreno; e che abbia in conseguenza la chiesa, i poderi e tutto ciò che è necessario per un numero considerevole di abitanti. Ed anche la parola si presta a questa interpretazione, perocchè accenna essa stessa allo scopo che la *domus* avrebbe avuto, cioè alla coltura. Molte di queste *domus culte* e per lo scopo anzi detto, furono dai papi stabilite nella campagna romana. Così leggesi in Anastasio bibliotecario che papa Zaccaria (741-751), *constituit etiam aliam domum cultam* (dunque ne aveva impian-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 68, a. 776.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 271, a. 829.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 158, a. 802.

tate già delle altre) *in XIIII milliario ab hac romana urbe patrimonio Tusciae;* e che papa Adriano I, avuti in eredità alcuni fondi posti sulla via Flaminia a 5 miglia dalla città: *mirae magnitudinis domocultam ibidem aedificavit et in ea fines ampliavit....* Ma forse la *domus culta* fu tale solo nella sua origine, quando si vollero ripopolare le campagne stabilendo qua e là piccoli centri di abitazione; col tempo dovette cambiar significato, e divenir sinonimo di *casa domnicata.* Trovo infatti un documento nel quale alcuni proprietari, venendo alla divisione dei loro beni di famiglia, dicono: *domum cultam non habemus nisi unam, alias casas tantum habemus colonicias* (1). Qui è evidente la contrapposizione della casa dominicale con quelle dei coloni. Il passaggio dal primo a questo secondo significato può spiegarsi dicendo che le case coloniche formanti la *domus culta* fossero, secondo le usanze di allora, aggruppate intorno alla casa del proprietario; che in seguito con lo spandersi dei coloni sui campi divenuti atti a riceverli, solo a questa si restringesse il nome di *domus culta,* il quale venne così ad avere lo stesso senso di *domus domnicata,* e potè darsi a tutte le case tenute dai proprietari, anche a quelle che non avevano mai fatto parte di una *domus culta* nel senso proprio di questa parola.

Un fondo tutto chiuso all'intorno, e con ciò riserbato esclusivamente agli usi del proprietario, dicevasi *clausura.* I recinti erano in gran parte formati dalle *caese* ossia siepi, dette così da *caedere,* come oggi noi da frangere le diciamo fratte; le quali *caese* compariscono quasi sempre nei documenti notate fra le accessioni dei fondi. I fondi che non avevano la *clausura,* erano determinati da altri confini naturali o artificiali. A tale scopo si ricordano spesso nei documenti le vie pubbliche o maestre e le *semitae pedaniae,* ossia i sentieri di campagna, i corsi d'acqua, le *parietinae* cioè i ruderi degli antichi edifici, e gli alberi soprattutto:

(1) *Reg. Farf.,* doc. 25, a. 750.

ecco, per esempio, come sono determinati i confini di un terreno: da tre lati la via pubblica, *a IV latere silva et semita quae designat arborem qui vocatur cerrus quae in eadem videtur esse; et ab ipsa cerro, designatis aliis cerris, ad alium cerrum quae iuxta silvam videtur cum duabus magnis ramis* (1): è la descrizione delle cose più notevoli che si trovino sui contorni del fondo. Tra i confini artificiali erano molto in uso le *petrae fictae,* le quali talvolta circondavano quasi per intero il terreno: trovo infatti così ricordati i confini d'un campo: *ab uno latere via publica et petrae fictae, a IIº latere petrae fictae, a IIIº latere via publica, a IV latere petrae fictae* (2). Erano queste *petrae fictae* pilastrini che, confitti nel suolo, mostravano il limite: è detto espressamente in un privilegio di Benedetto VIII nel quale, dopo essersi indicati i confini di un fondo, si aggiunge: *sicut per affines marmoreos designatur* (3). Essendo questo il modo più comune ed anche più certo per designare i confini; pare che quando nei documenti si dice in modo assoluto che un fondo confina col *limite,* il che non è raro (4), si devono per questo limite intendere le *petrae fictae.* Nelle fonti si trova fatta menzione anche delle *signata,* cioè di quegli alberi che portavano qualche segno per far conoscere il proprietario del fondo sul cui limite erano posti. Tali segni erano per lo più le iniziali del nome, e per le chiese l'effigie del santo titolare. Quando un albero era *segnato,* nessuno, fuori del proprietario, poteva disporne; la legge lo proteggeva, e vietava perfino di scacciarne le api e di prendervi i nidi degli uccelli (5). In un documento si ricorda che un certo Clarissimo, non avendo rispettato le *signata,* fu chiamato in giudizio a *dare guadiam ut componeret sicut ille qui signata alte-*

(1) *Larg. Farf.,* doc. D, f. CXI.
(2) *Reg. Farf.,* doc. 418, a. 1003.
(3) UGHELLI, t. I, a. 1018.
(4) *Reg. Farf.,* doc. 326, a. 859.
(5) Ed. di Rotari, 318, 321.

rius cappilavit (1). Nelle leggi longobarde queste *signata* sono dette *snaida,* dalla parola tedesca *schneiden* che significa tagliare: donde vediamo che questi segni erano intagli fatti sulla corteccia dell'albero; metodo tutto conforme ai primitivi costumi degli invasori longobardi. Nel descrivere i fondi si danno per lo più i confini di quattro lati; ma quando si vogliono indicare colla maggiore esattezza, se ne descrivono passo passo i contorni; se ne hanno molti esempi nelle concessioni di terre e di diritti fatte dai papi sulla fine del secolo x alla badia di Subiaco.

Le misure agrarie erano diverse secondo le leggi ed i luoghi, e se ne trovano quindi moltissime varietà. La misura lineare più comune era la *pertica.* Per essere legittima doveva avere 12 piedi (2) ed apparisce misura longobarda, portando sempre il nome di Liutprando: tuttavia si trova comunemente usata anche nel ducato romano, come vediamo, fra gli altri, in un documento ove è detto che un conte donò a Farfa una chiesa nel territorio di Corneto *cum mille quingentis perticis de terra ad perticam pedum XII liutprandi regis* (3). Altra misura lineare è la *canna mensuratoria,* ma appartiene a tempi posteriori, e non è usata con molta frequenza: ed infatti la più antica menzione che io ne abbia trovato è dell'anno 934 (4). Per la misura di superficie usavasi il *modio* il quale comprendeva, come anche oggi, un' estensione di terreno capace di un moggio di sementa. Frazioni del moggio erano il *semodiale* ossia la metà, il *quartario* (5) e il *sestario* (6): frazione del sestario il *pugillo* (7). Il *sestario* non è, come parrebbe indicare la parola,

(1) *Reg. Farf.,* doc. 170, a. 801.
(2) *Reg. Farf.,* doc. 197, a. 811.
(3) *Reg. Farf.,* doc. 421, a. 990.
(4) *Reg. Farf.,* doc. 348.
(5) *Reg. Farf.,* doc. 361, a. 956.
(6) *Reg. Farf.,* doc. 355, a. 948.
(7) *Reg. Farf.,* doc. 361, a. 956.

la sesta parte del moggio, ma ne è invece la dodicesima; perocchè trovandosi in un documento misurata due volte una stessa terra, prima venduta e poi ripresa a livello, l'una volta è detto che era *modiorum VII et sextariorum VI*, e l'altra *modiorum VII et semodiale* (1). Ciò non deve prendersi tuttavia per regola unica, vedendosi anche in altre proporzioni compreso il sestario nel moggio. Questo, misurato in base al piede pubblico, era un quadrato avente in lunghezza ed in larghezza 100 piedi: lo trovo detto in un cambio di beni nel quale si cedono alcune terre che erano *per mensuram pedis publici modia VIII, et omnia modia centum pedes per longitudinem et centum per latitudinem* (2). Misurato invece alla canna, il modio ne aveva 20 in lunghezza e 10 in larghezza. E anche di questo fa prova un documento. Alcuni uomini cedono una terra di 23 moggia *per unumquodque modium habentem per longitudinem cannas viginti, et per latitudinem in omni loco habentem cannas decem, ad cannam pedum decem legitimi cubitalis mensuratam* (3). Donde apparisce che il piede della canna era minore di quello della pertica, di questi avendone il moggio 100 × 100, di quelli 200 × 100. Altre misure meno frequenti sono la *fune* (4) che sembra essere un multiplo della pertica, l'*oncia* (5) che ha per frazione gli *scripuli*, la *tavola* (6) che il Du Cange dice essere di 72 pertiche quadrate, e che si vede anche essa misurata in base al piede pubblico.

Essendo questa l'epoca in cui, come ho già detto, la campagna della provincia romana, dopo una desolazione di più secoli, veniva riacquistando a poco a poco una qualche prosperità, non poteva esser florido, almeno in principio, lo

(1) *Larg. Farf.*, doc. C, fol. XIX.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 327, a. 956.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 447, a. 1002.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 30, a. 747.
(5) *Reg. Farf.*, doc. 300, a. 875.
(6) *Reg. Farf.*, doc. 164, a. 779.

stato dell'agricoltura. Raro è quel fondo di cui non si ricordino, come sue appartenenze, o le terre incolte o i luoghi paludosi. E questa delle acque stagnanti era una particolarità della campagna più prossima a Roma, perchè, spezzati gli acquedotti ai tempi delle invasioni barbariche, e più ai tempi della guerra gotica (1), le acque riversatesi sui terreni, vi si mantennero lungamente, rendendo questi incapaci di coltura e l'aria insalubre. Nel corso però del IX e X secolo molti di questi terreni paludosi si vedono già ridonati alla coltivazione, e dell'antico stato non conservano traccia altro che nel nome di *pantano* o *palude* a loro restato. Adduco un esempio: l'abate di S. Erasmo al Celio dette a livello una terra *sementaricia posita foris porta maiore via lavicana, miliario ab urbe Roma plus minus IV; quae antea fuit paludem* (2). Le piantagioni che si trovano più frequentemente ricordate sono quelle che non richiedono una grande coltivazione, come gli oliveti, i castagneti, i saliceti: le molte terre che si danno *ad pastinandum*, a dissodare, mostrano che parte della campagna non si era ancora coltivata. Molto estesa al contrario era la pastorizia, essendo allora come oggi attissima al pascolo la campagna romana ove abbondano i grandi tenimenti. I pascoli si trovano nominati sempre fra le accessioni dei fondi: ricordo, fra tanti, un documento col quale si vede ceduto un fondo *cum pascuis et pascuitibus suis* (3). Il bestiame era numeroso, e il suo valore accresciuto anche pel fatto che, essendo scarsa la moneta, era esso il mezzo ordinario per agevolare i passaggi delle proprietà da una ad un'altra persona: non altrimenti che in quei tempi remoti quando, per la stessa ragione, fu dato al denaro il nome di *pecunia*. E i documenti porgono moltissimi esempi di acquisti di fondi pagati con bestiame: è ricordato, per esempio, che un tal Sisone nel 764 per prezzo

(1) PROCOPIO, *De bel. got.*, c. I.
(2) *Reg. Subla.*, doc. 105, a. 993.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 391, a. 953.

di una vigna ricevette un cavallo (1); un certo Opteramo in cambio di alcuni terreni ebbe *boum parium unum, iumenta I, pecora X, porcos V* (2). Non deve far meraviglia il vedere che per pochi capi di bestiame si acquistavano prati e vigne. Il valore dei fondi in generale era molto basso, concorrendo al loro deprezzamento lo stato in cui si trovavano che rendeva necessaria al proprietario una lunga fatica prima di trarne guadagno, e la difficoltà di farne, per la scarsezza delle comunicazioni, circolare i prodotti. Fa impressione nel leggere i documenti, la tenuità de' prezzi dei terreni: un certo Singulo, abitante del territorio viterbese, vendette i suoi terreni che misuravano 41 pertica per largo ed altrettanto per lungo, con casa, vigne ed alberi fruttiferi, per sei soldi! (3). È vero che il valore del soldo era vario e talora anche grande; ma come fosse valutato in questi documenti lo vediamo approssimativamente da un altro esempio. Maurissolo ed Ubaldo vendettero una loro terra per un soldo, e ricevettero *paccam de lardo unam pro medio solido et sex modia milii pro medio solido* (4). Conviene però dire che condizioni sì misere non durarono a lungo, e che più si va innanzi verso la fine del secolo X, e più il valore dei fondi si trova aumentato. Conseguenza del miglioramento della campagna, il quale iniziatosi durante i secoli VII ed VIII, progredì con passo forse lento, ma certo costante, e andò grado a grado producendo benefici effetti sulle condizioni economiche non solo, ma anche politiche e sociali di quei tempi.

Riguardo alle condizioni giuridiche della proprietà, al loro particolare esame si deve premettere un'osservazione d'indole generale; ed è che pel principio della personalità della legge, principio caratteristico del diritto medievale, la pro-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 60, a. 764.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 241, a. 818.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 177, a. 805.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 42, a. 760.

prietà territoriale era diversamente regolata secondo la legge a cui il proprietario del fondo, o il fondo stesso era soggetto. Il diritto di Giustiniano, che la prammatica sanzione aveva reso obbligatorio in Italia, non era caduto avanti la invasione longobarda; e il diritto longobardo viceversa non era restato nei limiti della conquista, ma era giunto e in Roma e in tutti quegli altri luoghi dove i conquistatori non si stabilirono mai. Non in ogni luogo però i due diritti si trovavano nella medesima proporzione, ma dove prevaleva l'uno, dove l'altro. A Roma, al Tuscolo, a Subiaco e nella maggior parte della provincia dominava il diritto romano; il longobardo al contrario aveva la prevalenza, o almeno era largamente applicato, in quelle città che si trovavano sul confine del ducato spoletano, come Viterbo, Orte, Gallese ed altre. Infatti in Viterbo si trovano gli Sculdasci, ufficiali longobardi (1); una certa Aribona cede una casa *posita intro castrum biterbii* che il marito le aveva dato per *morgengabio*, ossia pel dono che, secondo le usanze longobarde, lo sposo facea alla sposa la mattina seguente alle nozze *(morgen, gabe)* (2); un tal Cardone dà una terra *posita infra territorium beterbense* la quale ha per confini *a duobus partibus terrae langobardorum hominum* (3). Questi esempi sono una conferma di quanto per altre ragioni è già noto, cioè che i Longobardi del ducato spoletino, molestando continuamente i confini del ducato romano, giunsero anche ad occupare per qualche tempo stabilmente il territorio viterbese. La legge del clero era per regola generale la romana. Benchè sia questa una cosa notissima, non dispiace vederla confermata nei documenti. Fra molti che potrei citare, riferisco quello soltanto in cui è detto che l'abate di Farfa, dovendo in un giudizio provare che il suo monastero non seguiva la legge romana, mostrò un diploma dell'im-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 284, a. 840.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 146, a. 789.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 392, a. 963.

peratore Lotario col quale era stabilito che il pontefice *nullum dominium in iure ipsius monasterii haberet excepta consecratione* (1). Dunque tutto il clero che regolarmente ed anche nell'amministrazione dei patrimoni, era soggetto al pontefice, riconosceva il romano come il proprio diritto; dal quale veniva perciò regolata la più gran parte della proprietà fondiaria che apparteneva ai monasteri; fra questi ricordo quello di Subiaco e quelli di S. Erasmo al Celio, di S. Silvestro e di S. Cosimato in Roma, di cui verrò citando i documenti. Ma l'esempio riferito prova che a questa regola vi erano eccezioni. Il monastero di Farfa non viveva a legge romana, seguiva la longobarda, e teneva ciò per un suo principale diritto. E invero nel suddetto giudizio che si tenne in S. Pietro alla presenza dei legati di Gregorio V ed Ottone III, l'abate di Farfa, udito che lo si voleva giudicare secondo il romano diritto; *nolit Deus,* esclama, *ut res nostri monasterii aliquando sub lege romana vixisset, sed sub lege langobarda.* E poco dopo soggiunge: *secundum legem langobardam volumus nos defendere quia per centum et eo amplius annos res nostri monasterii per legem langobardam defensata est* (2). La ragione per cui il monastero di Farfa seguiva, anzichè la romana, la legge longobarda, si deve ricercare nella sua storia. Esso dovette le sue ricchezze alla liberalità dei duchi longobardi di Spoleto, e di questi ebbe sempre interesse a conservarsi l'appoggio, sì perchè non cessavano mai dal beneficarlo, sì perchè con le loro continue correrie sui confini del ducato romano, gli avrebbero potuto recare gran danno. Quando poi coll'accrescersi del suo patrimonio il monastero divenne uno dei più grandi proprietari della provincia romana, incominciò subito ad aver controversie coi pontefici, ora pel possesso di beni, ora per l'esercizio di diritti; e in tali controversie il miglior mezzo di difesa era il

(1) *Reg. Farf.*, doc. 426, a. 998.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 426, a. 998.

seguire una legge diversa dalla romana, sulla quale avevan fondamento i maggiori privilegi che facevano forte l'autorità pontificia. Di ciò avremo occasione in seguito di veder molti esempi: e del resto è noto che il cenobio Farfense fu sempre partigiano degl' imperatori, anche di quelli che furono i più ostili ai pontefici; e furono i monaci di Farfa che, in una controversia avuta col papa, trassero per primi in campo l' insussistenza della donazione di Costantino (1). Questo è per la storia della proprietà della provincia di Roma un fatto importantissimo; poichè dall'esser posto il monastero di Farfa sotto la protezione della legge longobarda, derivava che con questa stessa legge fossero governate le vastissime proprietà della provincia che ad esso appartenevano.

Per tutto il secolo VIII non si ha nei documenti altro diritto fuori del romano e del longobardo. Ma dopo la conquista franca, quando il principio della personalità della legge giunse al suo pieno sviluppo, comparisce anche il diritto salico, e le professioni di legge divengono comunissime. Nel *Regesto di Farfa* il primo documento scritto con legge salica è una donazione che Guarnelde *sanctimonialis femina ex natione francorum* fa di alcuni suoi beni al monastero, dandogliene l'investitura *iuxta suam salicam legem* (2). Abbiamo anche un'altra donazione fatta con legge salica da Ingebaldo franco e sua moglie Teoderanda *de urbe roma quae modo professa est vivere in lege salicha* (3). È questa una prova, sebbene sia cosa notissima, che la donna, sposando, lasciava la sua legge per seguire quella del marito.

Non minore importanza ha il diritto canonico, specialmente per i principî tolti al diritto romano o nuovamente introdotti a tutelare le proprietà ecclesiastiche. I beni dei luoghi pii erano inalienabili, e fu questa una causa dello

(1) MURAT., a. 1015.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 298, a. 856.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 372, a. 920.

smisurato accrescimento dei loro patrimoni. Anche ciò risulta dai documenti. Una tal Prezia vendendo a Stefano abate di Subiaco una terra posta nella seconda regione di Roma, presso il monastero di S. Erasmo al Celio, gli ricorda il suo obbligo: *recordamus tibi quod numquam de potestate praedicti monasterii subtrahatis* (1). Ed i papi si affrettano a dichiarar nulle tutte quelle convenzioni che possono in qualunque modo celare un'alienazione; ed altrettanto fanno coi loro diplomi gl' imperatori, perocchè anche il potere civile favoriva le proprietà ecclesiastiche, creando, collo stabilire per esse regole speciali, accanto al comune un diritto singolare. Così, per esempio, era stabilito, sotto pena di nullità, che nei cambi di beni la parte che ricevevano i luoghi sacri fosse migliore di quella che cedevano (2); Liutprando permise in favore delle chiese i testamenti (3); le donazioni mentre per regola ordinaria dovevano col *launegildo* assumere il carattere di un contratto oneroso, non incontravano impedimento veruno se fatte a luoghi pii (4); gl' imperatori annullano le *praestariae*, ed assolvono dalla pena convenzionale, quando esse ridondino a danno del patrimonio ecclesiastico (5); e molti altri privilegi consimili si trovano nei documenti che qui per brevità tralascio.

Esposte così, nel modo più chiaro che ci fu possibile, le condizioni materiali ed economiche della proprietà territoriale nella provincia romana, e veduto da quali leggi fosse regolata, passiamo ora a studiarne le condizioni giuridiche nei loro particolari caratteri, cominciando dal ricercare nei documenti in qual modo il diritto di proprietà venisse concepito.

(1) *Reg. Subla.*, doc. 85, a. 910.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 259, a. 825.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 183, a. 836.
(4) UGH., I, doc. 14 marzo 972.
(5) *Reg. Farf.* ed altri, doc. 307, a. 872.

II.

Gli elementi che sono essenziali per l'esistenza di un diritto, non possono cambiare a seconda delle leggi e dei tempi: se ciò avvenisse, il diritto si estinguerebbe, o almeno modificherebbe la sua natura. Non è così degli elementi accessori, i quali dipendendo dalle condizioni proprie di ciascun'epoca, possono, col variare di questa, anch'essi modificarsi. Per quanto concerne dunque l'essenza della proprietà, nei documenti non si trova se non la conferma dei principî del romano e di qualunque altro diritto; per ciò invece che la riguarda accidentalmente, si trovano alcune novità. Dichiarerò l'una e l'altra asserzione con qualche documento.

Vi fu contesa fra un vescovo e il monastero di Farfa, per la proprietà di alcuni beni. Interrogati i testimoni se sapessero chi ne fosse il proprietario, risposero: *certe ipsae res pertinent et pertinere debent ad monasterium, quia idem monasterium vidimus tenere et exfructare* (1). Il possesso dunque e il godimento del fondo venivan presi per criterio a conoscere il proprietario di esso. Ma tal criterio è troppo vago, e non dà il carattere che distingue la proprietà dagli altri diritti reali: la detenzione e il godimento sono diritti tanto del proprietario quanto dell'enfiteuta e di qualunque altro possessore. Convien cercare un altro elemento. Carlomagno confermando i beni di Farfa, dopo averli enumerati soggiunge: *quatinus omni tempore res superius comprehensas rectores ipsius monasterii tenere et possidere debeant ita ut melius delectet* (2). E nei documenti che ricordano trasferimenti di proprietà sono comuni le frasi *quicquid facere volueritis ut verae proprietatis domini, in omnibus habeatis potestatem* (3); *de rebus ipsis, ut veri proprietari, in integrum habeatis pote-*

(1) *Reg. Farf.*, doc. 458, a. 1009.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 173, a. 803.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 178, a. 835.

statem (1), ed altre consimili. Donde apparisce che i diritti di godimento e possesso, perchè siano elementi della proprietà, devono essere accompagnati da un carattere di perpetuità e di libertà: il proprietario, a differenza degli altri possessori, gode e possiede le sue cose sempre e nel modo che vuole. Ma v'è di più. Occorrono frequentissime relativamente ai proprietari le seguenti espressioni: *sine aliqua molestia habere et possidere valeatis ab omni homine defensa* (2); *sibi proprio nomine vendicent atque defendant* (3); *iurium dominiumque vestrum vendicent ac defendat* (4). Le quali frasi, ed altre molte che per brevità trascuro, indicano che essendo il diritto di proprietà assoluto, deve essere da tutti rispettato: e quando avvenga che taluno lo leda, il proprietario *suo nomine* deve avere i mezzi di costringere il violatore a risarcire i danni, e ristorare il diritto turbato. Riassumendo adunque, apparisce dai documenti che non si riguarda come proprietà vera se non quel diritto che abbraccia la facoltà di possedere la cosa, trarne vantaggio, disporne a piacimento, rivendicarla in giudizio; senza che questa facoltà sia soggetta a termine o a limite alcuno imposto dalla volontà di altri. Il qual concetto si trova con molta proprietà espresso colla frase *habere legem in aliqua re* (5).

Di fronte alla proprietà piena, *vera,* come la chiamano le fonti, era possibile una proprietà che fosse priva di qualcuno de' suoi elementi utili. Perchè il proprietario non avesse per qualche tempo il possesso del fondo, o dovesse con altri dividerne i frutti, o non potesse impedirvi l'esercizio di un diritto de' terzi; non per questo cessava di essere proprietario. Anzi poteva anche non godere del fondo in alcuna maniera: bastava per affermare la sua qualità di pro-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 191, a. 808.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 178, a. 835.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 242, a. 820
(4) *Reg. Farf.*, doc. 418, a. 1003.
(5) *Reg. Farf.*, doc. 30, a. 747.

prietario che la sua volontà venisse a limitare il tempo o l'uso del diritto di godimento che altri ne aveva. Quest'idea è espressa in un gran numero di documenti. Cito la pergamena del 13 gennaio del 1000 del monastero dei SS. Cosma e Damiano. Gregorio abate concede a Teodora *magnifica femina* e a Temmo *vir magnificus* un casale posto *foris porta Portuense* perchè ne traggano ogni utilità pel tempo della lor vita, a patto che dopo la loro morte torni al monastero *cuius est proprietas*. E questa stessa frase si trova in quasi tutte le concessioni livellarie. I diritti essenziali della proprietà, quale è sopra tutto quello di alienare il fondo, non si trasmettono ai concessionari: nei documenti è di rito la formola che il livellario ha sul fondo la facoltà *introeundi, utendi, fruendi,* ma non quelle *vendendi, donandi, commutandi, nec per aliquod ingenium suptrahendi* (1).

Può darsi anche un altro caso. Il proprietario gode del complesso de' suoi diritti, ma questi non si estendono a tutto ciò che sarebbe appartenenza dell'oggetto della sua proprietà. Così non è infrequente nei documenti il caso che taluno abbia la proprietà del terreno e non quella delle piante che vi accedono. Un tal Sintaro, per esempio, dona una terra che aveva comprato, con tutte le sue accessioni *exceptis olivis*, egli dice, *quae super ipsam terram stare videntur, quas michi venditores non dederunt* (2). Un certo Clarissimo contrastava la proprietà di un fondo tenuto da altri. Fattosi il giudizio si conobbe che non aveva diritto alcuno su quello *nisi solummodo in olivis quae in ipso casale sunt;* e di queste era egli proprietario assoluto, tanto che ne fece donazione (3).

Poteva inoltre avvenire che sopra uno stesso fondo più persone avessero un eguale diritto di proprietà, in modo che questo si estendesse ad ogni parte integrale ed acces-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 354, a. 947.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 374, a. 956.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 30, a. 747.

soria del fondo medesimo: in questo caso si aveva il condominio. I condominî godevano tutti insieme dei vantaggi del loro diritto, e insieme ne sopportavano i pesi; ma in realtà ognuno non era proprietario che di una parte del fondo comune. Vediamo nettamente affermata quest' idea in un documento che ricorda come, alienandosi un fondo tenuto da otto comproprietari, ciascuno di questi ripete nell'atto stesso a nome suo la vendita, e si dichiara soddisfatto del prezzo ricevuto (1). Per questo stesso principio ogni condomino era libero di disporre della sua porzione, benchè non ancora determinata; così Palombo diacono dona dell'eredità paterna indivisa *portione meam in integrum, quantum mihi iusto ordine pertinet* (2).

Oltre queste modificazioni della proprietà inerenti alla sua stessa natura, se ne trovano altre fondate su criteri politici, e caratteristiche in gran parte dell'epoca che andiamo studiando. Non bisogna dimenticare, e questo è un punto fondamentale, che al diritto del proprietario era contrapposto il diritto dello Stato, il quale sulle proprietà private esercitava un'influenza tale da scambiarsi con un vero alto dominio. Tre possono essere, a parer mio, le cause di questo stato di cose. L'una è da ricercarsi nelle antiche costumanze germaniche, quando proprietà individuale non esisteva, ma ciascuna famiglia riceveva anno per anno dal pubblico una terra da coltivare (3): l'altra consiste nel fatto che nelle invasioni ogni guerriero aveva ricevuto una porzione del terreno dei vinti dallo Stato, il quale da principio ne vietava l'alienazione, essendo essa pel possessore una prova e una mercede dell'avere egli contribuito a formare lo Stato medesimo: la terza causa finalmente può vedersi nelle idee feudali per le quali la proprietà non s' intendeva essere piena e legale se non si era avuta in concessione dallo Stato. Le

(1) *Reg. Farf.*, doc. 291, a. 854.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 26, a. 746.
(3) TAC., *Germ.*, 25.

prove che di questo fatto si hanno nei documenti sono di un doppio ordine: alcune riguardano l'individuo che si affretta a far riconoscere dal papa, dall'imperatore o dal re ogni possedimento che acquisti: altre riguardano lo Stato che esercitando questo suo diritto ora impone, ora condona ai proprietari tributi e servigi. E si deve notare che non la persona del proprietario, ma il fondo da lui posseduto era il soggetto degli obblighi imposti e dei diritti concessi: quest'idea domina in tutti i documenti, ma la vediamo nettamente espressa in una costituzione, nella quale Ottone, vietando di dare ad altri i beni delle chiese, adduce questa ragione: *dum aepiscopi et abbates pro reipublicae officio nostroque obsequio commonentur, suarum ecclesiarum praedia ab aliis detineri causantur, seque imperata non posse perficere revera demonstrant.* Ed affinchè i vescovi e gli abati non possano più esimersi dai dovuti servigi, egli li obbliga a rimanere nel possesso dei loro fondi: *firmamus ut omnia scripta sive si libelli nomine sive emphiteosis prolatum fuerit, sive aliquo modo, effici non possit* (1).

I diplomi con cui vengono confermate le proprietà private sono numerosi nei documenti. Fra tanti ne ricorderò soltanto uno di Liutprando ed un altro di Carlomagno, riguardanti ambedue i beni del monastero di Farfa, perchè in essi si vede espressamente accennata la ragione della conferma. Liutprando pregato dall'abate Lucerio, *firmavit in ipso sancto monasterio omnia quaecumque... singuli homines... contulerunt, quatenus* (dice all'abate) *deinceps securius ac firmius valeatis possidere* (2). E Carlomagno: *res ipsius monasterii... per praeceptum regiae auctoritatis nostrae, pro mercedis nostrae augmento ad eumdem sanctum locum plenius cedere iubemus* (3). Le quali parole *securius, firmius, plenius* mostrano chiaramente quello che già dissi, cioè che non si conside-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 226, a. 998.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 6, a. 739.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 173, a. 803.

rava completo, legittimo in ogni sua parte il diritto di proprietà, se lo Stato non lo aveva riconosciuto. E siccome lo Stato s'identificava colla persona che lo reggeva, così ogni volta che questa cambiava, si doveva far rinnovare la conferma; ossia la concessione non aveva valore se non per tutto il tempo che continuava a governare chi l'aveva largita. Perciò Ottone III nella già citata costituzione, dice che se i vescovi o gli abati potessero obbligare i successori a rispettare le concessioni da loro fatte, avrebbero un potere maggiore di quello dei re e degli imperatori; *cum regibus et imperatoribus ea quae regni et imperii sunt, nisi se viventibus dare non liceat; quomodo abbatibus et episcopis res per tempora suorum successorum distribuere liceat?* (1). Si faceva eccezione per i beni ecclesiastici, le conferme dei quali non avevan bisogno di esser rinnovate; e infatti Ottone nelle surriferite parole aggiunge *exceptis ecclesiis*, e nei diplomi relativi ai beni de' luoghi pii, si legge sempre *in omni tempore* (2), *in perpetuum concedimus* (3), ed altre simili espressioni. Tuttavia pare che i vescovi e gli abati non avessero gran fiducia in questo loro privilegio, perocchè ad ogni nuovo principe che venga eletto, presentano i diplomi de' loro antecessori, e lo pregano a confermarli. Reco ad esempio un diploma di Lotario in favore del monastero di Farfa, che non è se non la conferma di tutti quelli che il monastero aveva già ricevuto. L'imperatore dice: *omnia quae reges langobardorum, idest liutprandus et haistulfus, ratgisus ac desiderius, nec non et duces; sive quod domnus et avus noster karolus, vel genitor noster Hludovicus praedicto monasterio concesserunt et confirmaverunt per hoc nostrae auctoritatis praeceptum confirmamus atque concedimus* (4).

In virtù del suo alto dominio lo Stato, oltre al diritto

(1) *Reg. Farf.*, doc. 226, a. 998.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 173, a. 803.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 225, a. 817.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 282, a. 840.

di confermare le proprietà private, aveva anche quello d'imporre loro pesi e servigi tanto a vantaggio proprio, quanto a vantaggio delle persone da lui privilegiate.

D'imposte dirette, tranne il tributo del terzo, non si ha memoria, e non se ne riscontra traccia nei documenti che pur ricordano molte volte tutti i diritti che aveva lo Stato sui fondi. Del tributo del terzo qui non è luogo di far parola, e per due ragioni: la prima perchè se pure ebbe applicazione nella provincia romana, ciò accadde solo in quel lembo che, confinando col ducato di Spoleto, fu a più riprese occupato dai Longobardi; la seconda perchè questo tributo dovè cessare colla conquista franca. Numerose al contrario ed importanti sono le imposte che indirettamente gravavano sulla proprietà. Nei documenti si trova che i proprietari dovevano, per tale loro qualità, fornire tutto il necessario al principe, ai suoi messi, ai suoi ambasciatori quando passavano pei loro fondi: dovevano *fare la via* (1), dare cioè i mezzi di trasporto; le *paratae* (2), ossia prestazioni di viveri; le *mansiones* (3) che erano gli alloggi; dovevano pagare il *fodro* (4), contribuire cioè alle spese dell'esercito, e prestare molti altri servigi. Erano inoltre tenuti, ciascuno in proporzione dell'interesse che vi aveva, a concorrere alla costruzione e manutenzione di certe opere che diremo comunali, come aprire strade, far ponti, arginare fiumi e simili. Dovevano in terzo luogo essere le proprietà private aperte ai pubblici ufficiali quando vi andavano a disimpegnare i propri uffici. Il messo regio poteva entrarvi e tenervi udienza per i *manentes* del fondo, il gastaldo per riscuotere le dovute prestazioni, il conte per arrestarvi i colpevoli, i giudici per raccogliervi i testimoni, e così ciascuno per compier gli atti del proprio ministero. Il proprietario non poteva

(1) *Reg. Farf.*, doc. 216, a. 815, ed altri.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 431, a. 997, ed altri.

vietare a questi ufficiali l'ingresso sul proprio fondo, se non allora che questo fosse dichiarato immune, e posto sotto la diretta protezione del re (1).

Ma lo Stato poteva obbligare i proprietari a fare prestazioni anche ad alcune persone da esso privilegiate e protette. Fra tali prestazioni tengono il primo luogo le decime che si pagavano alla Chiesa. Prima dell'epoca carolingia, questa delle decime era un'offerta spontanea: ho altrove citato la donazione che fece il duca di Spoleto al monastero di Farfa delle decime del grano, del vino, dell'olio e del terzo che si doveva pagare dalla massa ove era azionario Mellito (2); un altro duca di Spoleto dona allo stesso monastero le decime delle sue corti Amiternina ed Interocrina (3); e l'esempio dei signori era seguito dai privati. Ma al tempo de' Carolingi questa condizione di cose cambiò: ai proprietari fu imposto per obbligo il pagare alle chiese le decime, le quali perciò nei documenti non si trovano più come oblazioni volontarie, ma come doveri da eseguirsi. Cito un documento di Carlo il Calvo nel quale, confermandosi i privilegi del monastero di Farfa, fra l'altre cose è detto *decimas ad portam monasterii dare iubemus* (4). Oltre le decime si trovano imposti molti altri obblighi che io non starò ora ad enumerare: ricorderò solo la donazione di Monte Argentaro e delle città di Ansidonia ed Orbetello fatta da Carlomagno alla badia delle Tre Fontane, nella quale egli obbliga tutti i proprietari di que' luoghi a non fabbricare senza il permesso dell'abate: *nulli licitum sit infra terminos construere vel aedificare nisi pro voluntate abatis* (5).

Devo finalmente osservare che anche il Pontefice, non

(1) *Reg. Farf.*, doc. 300, a. 859.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 7, a. 740.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 53, a. 763.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 319, a. 875.
(5) UGHELLI, t. I, pag. 50, a. 805.

come sovrano politico, ma come capo ed amministratore supremo del patrimonio ecclesiastico, aveva un alto dominio su tutti i beni de' luoghi pii. E il monastero di Farfa che *excepta consecratione* dichiara di non voler riconoscere alcun diritto nei pontefici (1), pure non di raro domanda ed ottiene da questi la conferma de' suoi beni (2); e Faroaldo, duca di Spoleto, facendo una larga donazione al monastero, scrive a Papa Giovanni VII pregandolo *ut pro perpetua firmitate privilegium in scriptis eidem loco facere praecipiat* (3). In conseguenza il pontefice poteva anche disporre dei beni delle chiese, ed infatto è detto in un documento che Eugenio II, *sub statuta annuali pensione,* e seguendo l'esempio de' suoi predecessori, concedette al monastero di Farfa due masse *iuris monasterii S. Bibianae quod est positum infra nobilissimam urbem romanam.* Da quanto ho detto, e molto si potrebbe ancor dire, si vede che non poco era dallo Stato limitato il diritto del proprietario. Non tutti i fondi però si trovavano nelle medesime condizioni: accanto a quelli gravati se ne avevano altri che godevano l'immunità, ed erano con ciò esenti dalle prestazioni e pubblici servizi, e talvolta rivestiti anche dei diritti ad essi corrispondenti. Lascio di parlare dell'immunità che per la sua importanza mi occuperebbe troppo a lungo e su cui non avrei a dir novità; e tenendomi strettamente al mio tema vengo alla ricerca de' modi co' quali la proprietà si acquistava.

III.

Fra i modi con cui la proprietà veniva acquistata, quelli che hanno una maggiore importanza, e che più frequentemente si trovano ricordati nelle fonti, sono l'*accessione* e la *tradizione*. Dell'*occupazione,* e non deve far meraviglia, non

(1) *Reg. Farf.*, doc. 426, a. 992.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 225, a. 817.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 1, a. 705.

ho trovato parola nei documenti; tuttavia mi par conveniente accennarla, perchè dovettero dall'occupazione avere origine non poche delle proprietà della provincia romana, quando questa subì le successive conquiste degli Eruli, dei Goti, dei Greci e l'ultima parziale dei Longobardi.

Il nuovo diritto sostenuto dalle armi, considerando come *res nullius* molti fondi che pure avevano un proprietario, o del quale eran stati violentemente privati; compensava i vincitori dando loro a godere le terre dei vinti. È però da osservarsi che l'individuo, sebbene per tanto sconvolgimento di ordini sociali, molte violenze gli saran state condonate; non aveva facoltà d'impadronirsi da sè stesso del suolo. Lo Stato divideva in porzioni o in *sorti,* come allora si disse, il terzo delle terre; ed assegnava a ciascuno la propria, rilasciandogli un documento *pyctacium* (1) che doveva conservarsi per giustificare in ogni occorrenza la legalità del dominio. Ciò fu al tempo dei Goti eseguito da Liberio romano colla massima tranquillità. Teodorico, congratulandosi di lui, scrive: a Liberio la Repubblica romana è debitrice della sua pace; egli *in tertiarum deputatione* seppe fare in modo che, oltre i possedimenti, congiunse anche gli animi dei Romani e dei Goti (2). Tale acquisto fu dunque per lo Stato una vera occupazione; ma per gl'individui prese la forma di una concessione, fu un modo puramente derivato. Conseguenza di queste grandi occupazioni belliche fu che i capi militari acquistassero immensi possedimenti, i quali per la scarsezza della popolazione assoggettata, e per la ripugnanza della vincitrice all'agricoltura, rimasero in gran parte abbandonati ed incolti. Sorse allora una nuova e più benefica occupazione. Molti, e coloro più specialmente che si dedicavano alla vita monastica, si ritiravano in un luogo

(1) Teodorico, e per lui Cassiodoro, scrivendo a un tale, gli dice che sia tranquillo sul possesso di ciò che Liberio gli aveva assegnato per *pyctacium.* CASS., *Var.,* lib. III, ep. 35.

(2) CASS., *Var.,* lib. II, ep. 16.

solitario, vi fabbricavano un oratorio, e dissodavano i terreni circostanti. Nel fatto ne erano essi i proprietari, e lo divenivano poi anche avanti il diritto, quando il principe, accogliendo di buon grado le loro domande, confermava un possesso tanto legittimamente acquistato. Sorsero in tal guisa, per tacere di ogni altro, i celebri monasteri di Subiaco e di Farfa i cui regesti per l'importanza e pel numero de' documenti, sono la fonte principale di ogni ricerca sulle condizioni medievali della nostra provincia.

La *prescrizione* passò dal diritto romano in tutti i diritti barbarici che ne subirono l'influenza; e infatti se ne fa menzione tanto nei documenti scritti a legge romana, quanto in quelli scritti a legge longobarda e salica. La prescrizione ordinaria era fissata ad un trentennio. Si ha memoria che alcuni abitanti del territorio di Orte, possedevano un fondo che era stato venduto al monastero di Farfa. Chiamati in giudizio mostrarono le carte dalle quali appariva che anch'essi lo avevano comprato. Ma siccome *ipsae cartulae de suprascriptis germanis non habebant XXX annos* fu loro imposto di provarne la verità coi testimoni, e non essendo in ciò riusciti, apparve migliore il titolo del monastero, e perdettero il fondo. Che se il loro possesso fosse stato trentennale, avrebbero, con questa sola eccezione, respinto la domanda dell'avversario (1).

La prescrizione straordinaria, relativa ai beni di certe persone privilegiate, non si compieva se non col possesso di 40 anni. Di questo privilegio godevano, secondo una disposizione del diritto romano, i beni ecclesiastici, e ne abbiamo esempi nei documenti. La chiesa di S. Eustachio chiamò in giudizio nel 998 l'abate di Farfa, per la restituzione di alcuni beni che aveva concesso al suo monastero *per cartam tertii generis*. Ma non potè riaverli perchè l'abate oppose che quei beni *per XL annos ipsum monasterium pos-*

(1) *Reg. Farf.*, doc. 282, a. 838.

sedit ad proprietatem. Nè valse all'avvocato della chiesa il dire che quel possesso non era *ad proprietatem,* avendovi il monastero pagato il canone in ricognizione del dominio della chiesa; chè l'abate mostrò il capitolo della legge longobarda, secondo la quale egli viveva, *ubi continebatur quod de pensione non debet respondere sed tantum de possessione* (1). Però il diritto longobardo in questo punto si scostò dal romano, ammettendo che anche per i beni ecclesiastici avesse valore la prescrizione di 30 anni (2). La qual cosa nella pratica raramente poteva accadere, perchè le chiese, tolte poche eccezioni, seguivano tutte la legge romana, siccome poco innanzi ho detto, e siccome fu anche stabilito da un capitolare di Lodovico il Pio che dice: *omnis ordo aecclesiarum secundum legem romanam vivat* (3).

Nei documenti si hanno anche esempi a provare che il possesso, per essere capace di produrre prescrizione, non deve subire interruzioni. L'anno 829 si agitava in Laterano una causa nella quale il pontefice Gregorio IV e il monastero di Farfa si contendevano la proprietà di alcune corti. I messi di Lodovico Pio, esaurita ogni prova, giudicarono in favore del monastero; ma il papa non volle piegarsi alla loro sentenza, ed appellò all' imperatore. Essi allora rilasciarono all' abate una scrittura comprovante l'avvenuto giudizio *ut in futuris temporibus per possessionem ipsum sanctum monasterium easdem curtes minime perdere debuisset* (4); cioè affinchè il papa non potesse a danno del monastero opporre in seguito la prescrizione, lasciarono un documento che attestasse l' interruzione del pacifico possesso. Non si tien conto della buona fede nè di un giusto titolo, poichè i monaci avevano già provato che quei beni erano posseduti

(1) *Reg. Farf.,* doc. 426, a. 998.
(2) *Editto di Astolfo IX.*
(3) *Capit. di Lodov. Pio,* 53.
(4) *Reg. Farf.,* doc. 270, a. 829.

dal pontefice *quod domni Adrianus et Leo pontifices per fortia invasissent res ipsius monasterii.*

Ora vengo alle *accessioni.* Gli edifici, le piante, i recinti, i molini, i corsi d'acqua, i pascoli, le rive, le paludi, gli attrezzi del lavoro, i confini, gli animali, i coltivatori, con le loro cose e le loro famiglie; tutto ciò insomma che faceva parte di un fondo apparteneva per diritto di accessione al proprietario di questo. Le cose possono accedere ad un fondo o perchè ne sono il prodotto, o perchè vengono ad esso unite da una forza esteriore: fra le prime si deve porre tutto ciò che è compreso nel termine generale di soprassuolo; fra le seconde tutti i mobili destinati al servigio del fondo, gl' immobili ivi edificati e le accessioni fluviali.

Riguardo al soprassuolo la regola è che esso appartenga al proprietario del terreno; e infatti ogni volta che nei documenti si descrive un fondo, non si lasciano mai le frasi: *una cum silvis et pomis suis, una cum arboribus fructuosis et infructuosis,* ed altre consimili (1). Conseguenza di questo principio era che chi piantava alberi o seminava su terreno che sapeva non essere suo, perdeva e frutto e lavoro. Ciò è detto nelle leggi romane e longobarde (2), e viene anche confermato dai documenti. Un tale Agerisio avendo con frode posseduto e coltivato un terreno del monastero di Farfa, fu nel giudizio di rivendicazione condannato non solo a restituire il fondo, ma anche a *dare guadiam de frugibus quas exinde tulit, ut sub sacramento redderet* (3). Non era così quando il fondo altrui si era coltivato in buona fede: in questo caso il possessore riteneva i frutti acquistati. Perciò vediamo in un documento che i messi del re Rachi essendo andati da un certo Teodicio che possedeva un fondo non suo, glielo tolsero per darlo al proprietario; ma in pari tempo, avendo riconosciuto che il pos-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 176, a. 804, ed altri.
(2) *Leg.* 7, 9, 26. *Dig.* 41, 1. *Editto di Rotari,* 354.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 165, a. 851.

sedeva in buona fede, *constituerunt ne perdat laborem suum* e non gli arrecarono molestia pe' frutti che ne aveva percepito (1). Però se per regola il soprassuolo era del proprietario del terreno, abbiam già veduto che poteva anche essere di un proprietario diverso. Ai documenti a questo proposito già riferiti, se ne può aggiungere un altro che ricorda come due fratelli, Ludigerio e Giovanni, comprassero non il fondo, ma solo le piante delle olive *quae super ipsam terram stare videntur* (2). È per questo che non di rado nei documenti si trova espressamente dichiarato che s'intende che le piante debbano seguire la sorte del fondo: così in una donazione al monastero di Farfa è stabilito che *vites et terra ubi super posita est, in iure S. Mariae permanere debeat* (3).

Fra le cose mobili che accedono ai fondi per il loro servizio, dovrei in primo luogo ricordare i coltivatori vincolati alla gleba; ma ora mi limito ad accennarli soltanto, perchè ne dovrò con maggiore ampiezza riparlare a proposito dei contratti agricoli. Noto però che in tutti i documenti, senza distinzione alcuna di legge, i coltivatori con le loro famiglie sono veramente considerati come accessioni del fondo in cui hanno la residenza. Dicasi altrettanto per gli animali e gl' istrumenti destinati al lavoro del terreno, e per i mobili delle case coloniche. È vero che per lo più i coloni, come in seguito mostrerò, lasciando il fondo, portavano seco o tutti i loro mobili o almeno una parte; ma ciò avveniva per liberalità del padrone, e non per un loro diritto: poichè è il padrone che stabilisce se e in qual misura il colono possa prender seco i suoi mobili. Dirò di più: il proprietario acquista diritto anche su quei mobili che il colono stesso, entrandovi, abbia portato sul fondo. Se così non fosse, a quale scopo il colono che spontaneamente si

(1) *Reg. Farf.*, doc. 30, a. 747.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 362, a. 956.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 228, a. 817.

obbliga a risiedere sopra un terreno per un certo numero di anni, dovrebbe pattuire che, all'uscirne, avrà facoltà di riprendersi le cose mobili che vi ha portato? I quali patti non sono infrequenti, e di molti cito uno per esempio. Alcuni uomini *pro eo quod vivere non possunt* si fanno coloni del monastero di Farfa, e promettono di portare sul fondo *ad serviendum* i loro mobili, a patto che *quando exierimus,* dicono essi, *cum tanto exeamus quantum per numerum ibi de rebus nostris mittimus* (1).

Le cose immobili che fanno parte dei fondi sono tutti gli edifici, di qualunque specie essi siano, che vengono su quello edificati. Abitazioni, monasteri, chiese, ruderi, molini, torri, rimesse, si vedono sempre nei documenti enumerate fra le accessioni dei fondi (2). Gli edifici poi compongono un sol tutto con le pietre ed i legnami di che sono costruiti, con i mobili e con le persone destinate al loro servizio. Così Graziano abate de' Ss. Cosma e Damiano, dando una casa in enfiteusi ad Imilia *magnifica femina,* dice di cederla *cum inferiora et superiora sua a solo usque a summo tectum et cum hominibus ad eas pertinentem* (3). Un certo Teodaldo riceve in cambio di alcuni beni una casa *intro castrum biterbii, cum omnibus fictilibus suis et solo ubi ipsa casa super posita est quam suptus solarem quam etiam super* (4). Si consideravano come accessioni della casa anche gli orti, l'acqua e ogni altra cosa destinata al suo servizio. Vedasi con quanta esattezza è descritta una casa posta nella regione IX di Roma: *domo maiori solorata scandolicia* (cioè coperta di tavole), *undique muro antiquo circumclusa cum scala marmorea cum inferioribus et superioribus suis a solo usque ad summum tecti sive orticella minori ad membrum eiusdem domus seu medietate de curte ante se cum medietate putei aque vive et de porta unde*

(1) *Larg. Farf.,* doc. C, f. VI.
(2) *Reg. Farf.,* doc. 271, a. 829.
(3) Pergamena 15 giugno 994.
(4) *Reg. Farf.,* doc. 191, a. 808.

est introitus eius seu cripta una sinino opere (cemento) *cooperta sita.... Rome regione IX ubi dicitur Agones* (1). Riguardo al suolo su cui la casa s'innalza, si trova per lo più l'uno considerato come parte dell'altra; non è raro però il caso in cui si considerino separati. Di questa separazione si ha un cenno in un documento ove si cede una terra *quae fuit solum de casa cuiusdam presbiteri* (2); ma è evidente in un altro ove è detto: *cedimus vobis terram nostram circa ipsam casam vestram cum solo ipsius casae quae fuit gualderami* (3). Si dispone del suolo e non della casa che sopra esso si alzava, e che da Gualderamo era già stata ceduta. Si deve forse in questi casi riconoscere un diritto di superficie?

Poco si parla nei documenti delle accessioni fluviali, ma se ne ha quanto basta per vedere da quali principî venissero regolate. I grandi corsi di acqua appartenevano allo Stato; ma i piccoli erano del proprietario del fondo pel quale scorrevano; ed infatti nei documenti la frase: *una cum alveis aquarumque decursibus* si trova presso che in tutte le descrizioni dei fondi (4). Il proprietario del terreno estendeva il suo dominio, per diritto di accessione, a tutte le adiacenze delle acque. Nel territorio di Toscanella fu venduta una terra *cum omni accessione sua, cum aquis et adiacentiis suis* (5). E le adiacenze sono principalmente le rive e l'alveo dei fiumi. Un altro fondo nel territorio di Viterbo è venduto *cum ripariis et coronis suis,* cioè con le rive delle acque correnti e con tutto ciò che le contorna (6). Se il diritto del proprietario si stende su l'una e l'altra riva, il corso dell'acqua appartiene interamente a lui; se al contrario si limita ad una riva sola, il suo dominio non oltrepassa la

(1) *Reg. Farf.*, doc. 690, a. 1011.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 288, a. 843.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 160, a. 794.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 199, a. 816, ed altri.
(5) *Reg. Farf.*, doc. 185, a. 807.
(6) *Reg. Farf.*, doc. 274, a. 824.

metà dell'alveo. Lo dice chiaramente Ildeprando duca di Spoleto che, concedendo la riva d'un fiume con diritto di fabbricarvi molini, si esprime così: *a quo capite ipsa aqua fuerit levata ex ipsa medietate fluvii, usque ubi in ipsum medium fluvium discurrerit, in tua sit potestate* (1).

Da questi esempi che sono andato scegliendo fra documenti longobardi, si scorge che in fatto di accessioni, e specialmente delle fluviali i principî del diritto romano, che aveva preveduto i casi più particolari, erano stati in gran parte accettati, per quanto almeno risulta dai documenti della nostra provincia, anche dai diritti barbarici. Dico in gran parte, perchè quei documenti che ci mostrano il soprassuolo posseduto da un proprietario diverso da quello del terreno, e l'area separata dall'edificio che sopra vi è edificato; ci mettono in guardia a non stabilire una regola assoluta. Il diritto barbarico riconosceva realmente una proprietà divisa: e questo è un altro punto che caratteristicamente lo differenzia dal romano.

Finalmente fra le accessioni dei fondi deve porsi il *sottosuolo*. Qui troviamo applicata la regola del diritto romano, che il proprietario del suolo, è altresì, per regola generale, proprietario di tutto ciò che sta al disopra o al disotto di quello. Lo dimostrano le frasi che occorrono frequentissime nei documenti *una cum omnibus super se vel infra se habentibus* (2); *una cum subiacentiis suis* (3); *una cum eis quae subiacent* (4) ed altre. Questa ho detto essere la regola, ma v'era anche l'eccezione, e consisteva nei grandi limiti che erano posti al proprietario dai diritti dello Stato riguardo al sottosuolo, e specialmente al tesoro ed alle miniere. Ond'è che nei documenti quando si viene a specificare che siano queste *subiacentiae* del suolo, non si trova

(1) *Reg. Farf.*, doc. 104, a. 778.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 355, a. 948.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 273, a. 801.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 354, a. 947.

accennato ad altro che alle *arenarie* (1), ossia alle cave di arena. Segno evidente che, tolto queste, le altre cose formanti il sottosuolo sfuggivano al diritto individuale.

Il modo principale di trasferire la proprietà, quello che forma la regola, è la *tradizione*. L'obbligazione che si stabilisce fra le parti non è che il fondamento, la giusta causa della tradizione: per sè sola non basterebbe a trasmettere la proprietà. E ciò risulta chiaro dalle frasi che s' incontrano nei documenti, quali *vendidi et tradidi, cedimus et tradimus donavimus et per praesens tradidimus* (2) ed altre molte, le quali mostrano tutte che all'obbligazione deve sempre succedere la tradizione, perchè il diritto di proprietà si ritenga trasmesso. A fianco della tradizione troviamo l' *investitura;* onde tanto per bene esaminare questo modo di acquisto, quanto per l' importanza che anche nella storia l' investitura ha avuto, conviene ricercare con esattezza quali siano i caratteri e le formalità proprie dell'uno e dell'altro istituto. La regola è che la tradizione trasferisca il diritto di proprietà, l' investitura il possesso. E ne abbiamo subito una prova nell'uso stesso di queste parole: tradizione è scambiata con proprietà, investitura è presa sovente per possesso. Infatti nelle alienazioni è frequentissima la formola *cedimus in eterna traditione* (3), colla quale l'alienante non vuol dir altro se non che egli cede le cose di cui si tratta, in proprietà irrevocabile. Benedetto, abate di Farfa, domanda a Carlomagno la conferma de' beni dei quali *investituram habere videtur* (4), e Carlo, accogliendo la domanda, conferma tutti i beni che il monastero *quieto ordine possidere videtur*. Evidente è lo scambio delle due frasi. Essendo dunque per la proprietà necessaria la tradizione, solo dal giorno in cui questa è avvenuta, l'acquirente comincia ad essere proprie-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 454, a. 1004.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 311, a. 873.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 149, a. 787, e molti altri.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 173, a. 803.

tario. Ecco un esempio: un certo Teodori avendo donato alcuni suoi beni al monastero di Farfa, ne fa tradizione all'abate, e ne dice il motivo, *ut quicquid exinde a modo facere volueris, liberam habeas potestatem* (1). Conseguenza di questo principio è che quando non si tratta di trasferire la proprietà, non può aver luogo la tradizione; e perciò nelle enfiteusi ed in tutti i contratti livellari, il concedente dice che, allo spirare del termine, i beni debbano a lui tornare *sine ulla expectata traditione* (2), appunto perchè egli dovrà riacquistare non la proprietà, che non ha mai perduto, ma il possesso soltanto. E pel possesso la tradizione era per regola generale insufficiente. Trasmondo duca di Spoleto, cedendo una terra, dice: *terrulam quam antea traditam habuimus, modo in integrum concedimus possidendum* (3); ecco dunque che, sebbene la tradizione si fosse eseguita, il tradente avea continuato ad avere il possesso che cede con un atto posteriore. Ancor più convincente è quest'altro esempio. In un placito tenuto dal duca di Spoleto in Viterbo, si fece innanzi l'avvocato di Farfa, e citò i tutori d'un fanciullo perchè lasciassero il possesso di alcuni beni di proprietà del monastero. *Nos*, egli diceva, *debemus habere res ragefridi, eo quod ille benemorius ragefredus per scripti iudicatum* TRADIDIT *omnes res suas ad ipsum venerabilem locum* (4). La tradizione dunque era già avvenuta, e, dopo la morte del tradente, si fa un giudizio pel possesso de' beni di cui quella aveva trasmesso la proprietà. Però da questo stesso giudizio apparisce che la tradizione dava diritto ad avere il possesso, ossia all' investitura; poichè sull'avvenuta tradizione si basano tutte le ragioni dell'attore, e quando, col mostrare il documento, ne prova la verità, ha vinto la lite. E qui noto come l'efficacia maggiore del documento

(1) *Reg. Farf.*, doc. 50, a. 762.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 202, a. 813.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 5, a. 724.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 183, a. 806.

consista massimamente in ciò, che esso serve di prova alla tradizione seguìta; tanto che in un diploma di Carlomagno si trova chiamata tradizione la scrittura che la provava; egli dice: *traditionem bonorum hominum manibus roboratam nobis monachi ad relegendum ostenderunt* (1).

Posto che la tradizione non giovi se non al trasferimento della proprietà, è evidente che deve essere accompagnata dall' investitura quando si tratti di trasferire proprietà e possesso insieme. Per convincersi che sia realmente così, basta osservare le espressioni di quei documenti nei quali, cedendosi in pari tempo proprietà e possesso d'un qualche fondo, tradizione e investitura si trovano riunite. Così il documento 186 del *Regesto Farfense* è una *notitia brevis* che ricorda come un tal Rodeperto *tradidit et investivit domnum abatem* di una terra che aveva donato al monastero (2). Al contrario quando si vuol cedere il possesso solo senza la proprietà, non può aver luogo altro che l'investitura. Giovanni abate di Farfa mosse querela a Guinigi duca perchè gli uomini di lui avevano violentemente occupato alcune peschiere del monastero. Trovate giuste le sue lagnanze, il giudice ordina a Guinichi *ut eumdem Iohannem de ipsi piscariis ad partem iam dicti monasterii revestiret* (3). Non si fa parola di tradizione, perchè non la proprietà, ma il solo possesso il monastero doveva riavere. Due secoli dopo trovo mantenuto lo stesso principio. Alberico abate, alla fine del secolo x, reclamò dai figli di un tal Gottifredo alcune terre del monastero, e, provata la verità della sua asserzione, *iudices iudicaverunt quomodo investirent de ipsis rebus ad partem monasterii* (4). A tal proposito abbiamo anche una prova di ordine generale, ed è che l'investitura era adoperata nel conferimento dei beneficî e dei feudi; e ognuno sa che il

(1) *Reg. Farf.*, doc. 162, a. 791.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 171, a. 798.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 388, a. 995.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 186, a. 818.

beneficiato e poi il feudatario, prescindendo dalle modificazioni che la prepotenza degli investiti impose al diritto, non avevano la proprietà, ma il godimento soltanto dei beni a loro conferiti. Fu solo più tardi che fu riconosciuto un vero dominio utile di fronte al dominio diretto.

Non è necessario che l'investitura sia eseguita dal proprietario stesso che cede il suo diritto; può esser fatta e ricevuta per mezzo di rappresentante. Gunigi duca doveva fare la consegna di un molino all'abate di S. Giorgio presso Rieti. Il duca manda Merualdo, un suo messo, e l'abate delega un monaco, Quelanto: *et ipse Merualdus investivit de ipso molino quelantum monachum* (1). Poteva l'investitura farsi anche dal giudice, quando si rendeva contumace chi, per essere restato soccombente in giudizio, avrebbe dovuto farla. Se ne ha un esempio nel placito tenuto da Elmperto vescovo e da Oderisio conte, dove essendosi presentato l'abate di Farfa a reclamare alcuni suoi fondi da altri ingiustamente tenuti; siccome questi *ad ipsa placita venire noluerunt:..... helmpertus episcopus et oderisius comes investierunt praedictum abatem ad partem monasterii pro ipsis rebus* (2).

Come per lo scopo, così differivano tradizione e investitura per le formalità colle quali erano eseguite. A tal proposito fa d'uopo distinguere fra le diverse leggi. Secondo il diritto romano puro la tradizione si eseguiva con la massima semplicità, e nella maggior parte de' casi consisteva nella licenza che si dava all'acquirente di disporre del fondo come di cosa propria. Nei documenti romani di questi secoli precedenti il mille, si hanno esempi di tradizioni siffatte. Prezia, dama romana, vendendo una vigna posta in Roma, dice *vendidimus et tradimus ut licentiam habeatis introeundi* (3). Però pel contatto forse degli altri diritti e spe-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 208, a. 802.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 388, a. 955.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 85, a. 1000.

cialmente del salico, che nel trasferire la proprietà degl'immobili facevan uso di grandi formalità, si trova non di raro anche nei documenti romani, la tradizione accompagnata da qualche atto esteriore; e la formalità che vi si vede adoperata è quella della legge longobarda. Quando le parti avevano fatto una scrittura a prova della loro convenzione, per effettuare la tradizione, la parte che alienava, consegnava questa scrittura all'altra che riceveva la proprietà; e quando il passaggio della proprietà doveva essere scambievole, le parti facevano due copie del documento, e se le consegnavano a vicenda. Così trovasi fatto in un cambio di beni tra i preti di S. Stefano al Celio e quelli de' Ss. Quattro: dovevano gli uni e gli altri cedere e ricevere la proprietà, e perciò *fecerunt duas cartulas uno tenore conscriptas, et sibi invicem tradiderunt* (1). In una concessione di beni fatta dal vescovo di Tivoli a due negozianti romani, un testimonio dichiara *manu mea subscripsi postquam traditum vidi* (2). Talvolta il documento che si consegnava anzichè essere scritto, era inciso su marmo, su legno od altro che si potesse conservare a guisa di un monumento. Si ricorda che Carlomagno facendo una grande donazione di beni alla badia delle Tre Fontane presso Roma, ne eseguì la tradizione *per tabulam aneam exauratam* (3).

Questa della tradizione *per cartulam* ho detto che era la formalità caratteristica del diritto longobardo. Infatti un longobardo, un certo Massiolo, dice esser dessa la formalità d'uso: avendo egli donato alcuni beni, aggiunge: *de substantia mea cartulam emisi, et sicuti mos est tradidi* (4). L'abate Pertone volendo dall'imperatore Lodovico II aver confermati i beni che *quidam homo nomine petrus, ex natione langobardorum* aveva donato al monastero, gli mostra la carta

(1) *Reg. Farf.*, doc. 87, a. 857.
(2) UGHELLI, I, doc. del 971.
(3) UGHELLI, t. I, pag. 50, doc. dell'805.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 189, a. 808.

per quam ipsas res praefato tradidit monasterio (1). Ed è comune nei documenti longobardi la dichiarazione che fa il notaio nel sottoscriversi, di aver veduta la tradizione della carta: *ego... notarius subscripsi, et post tradita complevi et dedi* (2). Da questo uso longobardo sembra derivato il nome di *cartula traditionis* che spesso si vede dato al documento. Però se questo modo di tradizione era quello che formava la regola, non escludeva che vi fossero altri modi secondari. Si ricorda in un documento che un tal Isemondo offrì al monastero di Farfa colla metà de' suoi beni il figlio Aunelasio; ed ecco come dice egli stesso di averne fatta la tradizione: *ipsum haunelasium filium meum, cum bona voluntate sua vel mea, in ipso sancto monasterio coram testibus tradidi, et manus eius in palla sacrosancti altaris S. Mariae involvi, et sic eum tradidi cum omni medietate substantiae meae* (3). In un altro documento, dovendosi fare la tradizione di una chiesa, è detto che il tradente *tradidit clavem de praenominata ecclesiae* (4). Merualdo, messo del duca Guinigi, dovendo fare la tradizione di un molino, *apprehendit idem molinum per assem de hostio eius, et tradidit illum* (5). Mostrano questi esempi come per sua natura la tradizione avrebbe dovuto effettuarsi con la consegna reale della cosa; ma non essendo ciò possibile per gl'immobili, si suppliva al difetto dando o un oggetto che ne facesse parte o un simbolo che li rappresentasse. Questo principio è più evidente ancora nelle tradizioni saliche, le quali si compievano col consegnare realmente una parte del fondo che si alienava. Nelle alienazioni di terreni, per esempio, si faceva la tradizione *per guasonem*, cioè mediante la consegna di una zolla; si davano rami d'alberi ad indicare la cessione della proprietà

(1) *Reg. Farf.*, doc. 301, a. 857.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 227, a. 817.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 55, a. 764.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 186, a. 808.
(5) *Reg. Farf.*, doc. 208, a. 802.

del soprassuolo; il coltello e la festuca simboleggiavano il potere di disporre del fondo che si trasmetteva in chi lo acquistava; e un analogo significato avevano tutte le altre formalità. Anche di tali tradizioni si hanno esempi nei documenti. Si trova che un tal Madelberto *ex natione francorum* trasmette una sua terra *per festucam et andilaginem et guasonem et ramos arborum* (1). Elperimo e Drogono *ex natione francorum* cedendo un loro fondo dicono: *nos qui saligos assignamus constat tradidisse per festucam et andilaginem, per guasonem et andilagon, per terram et cultellum et ramos arborum et per hostium domorum* (2). Ingebaldo franco fece la tradizione di un casale *per festucam nodatam et per cultellum plicatum* (3). E molti altri esempi tralascio per brevità.

Dell'avvenuta tradizione si lasciava memoria in un documento, il quale era quello stesso dell'obbligazione, se la tradizione si faceva contemporaneamente a questa. Coloro che seguivano la legge salica, univano al documento un qualche oggetto, per lo più la festuca, che era stato adoperato per la tradizione.

Anche l'investitura aveva le sue speciali formalità, e qui pure conviene distinguere fra le varie leggi. Nei documenti romani non solo non si hanno le formalità degli altri diritti, ma neppure vi si vede fatta mai parola d'investitura. Quando è il caso in cui secondo le leggi longobarda e salica l'investitura dovrebbe aver luogo, in diritto romano si fa una scrittura con cui si dichiara di cedere il possesso. Così Teodora *nobilissima femina* essendo compiuto il tempo dell'usufrutto che aveva di una terra posta in Roma, ne cede il possesso al proprietario, dicendo: *terram refutamus ut ab hodierna die in vestra vestrorumque posterum sit potestate tenendi, utendi, fruendi, possidendi* (4). Nel diritto lon-

(1) *Reg. Farf.*, doc. 309, a. 873.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 348, a. 934.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 372, a. 920.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 441, a. 999.

gobardo invece e nel salico si adoperava un rito determinato. La formalità più consueta pei longobardi era quella dell'investitura *per fustem* o *per baculum*. Chi investiva poneva una verghetta nelle mani di chi riceveva l'investitura, a denotare che gli trasferiva il diritto di disporre del fondo come di cosa propria. Nel placito già riferito di Elmperto e Oderisio, messi imperiali, i giudici, in contumacia dell'accusato, fecero essi stessi l'investitura *per unum baculum quem in manibus tenebant* (1). In un altro placito i giudici comandarono a quelli che avevan perduto la causa *modo apprehendite fustem et refutate illam terram. Et ipsi apprehenderunt fustem et terram refutaverunt* (2). Talvolta invece del bastone si consegnava la scrittura colla quale era garantito il diritto di possesso che veniva a cedersi; così un livellario che volle riconsegnare al proprietario il fondo prima che fosse cessato in lui il diritto di possederlo *apprehendit ipsum scriptum et refutavit terram quam habuit per scriptum* (3). Un ingresso solenne nel luogo acquistato poteva essere pure una forma d'investitura: così fece un abate di Farfa che già aveva avuto la tradizione d'una chiesa. Per prenderne possesso egli *in praesentia testium et cum monachis suis intravit in ipsam ecclesiam et in omnes res ut in monasterio permanerent* (4). La quale solennità si vede ancor oggi usata in certe maggiori cariche ecclesiastiche. Altra volta chi faceva l'investitura mandava un suo messo perchè accompagnasse e introducesse sul fondo chi lo aveva acquistato. Il duca Guinigi condannato in un giudizio a restituire certi beni tolti violentemente al monastero di Farfa *missos eis* (monachis) *deputavit qui eos in ipsas res intromitterent* (5). L'investitura salica si compiva coll'uscire del proprietario antico

(1) *Reg. Farf.*, doc. 388, a. 995.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 466, a. 1004.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 440, a. 999.
(4) *Reg. Farf.*, doc. 186, a. 808.
(5) *Reg. Farf.*, doc. 251, a. 821.

dal fondo, e coll'introdurvi nel tempo stesso il nuovo acquirente. Guarnelde nell'atto di alienazione d'alcuni suoi fondi, dichiara: *me in omnibus extra feci et vos introduxi et vestituram iuxta salicam legem feci* (1). Come la tradizione, così anche l'investitura si faceva alla presenza dei testimoni, e spesso se ne lasciava memoria con un documento.

La differenza che sia per lo scopo, sia per la forma esisteva fra investitura e tradizione, e che ho cercato di provare coi documenti, se è vera nella teoria, non deve credersi che fosse sempre e rigorosamente mantenuta nella pratica. Il diritto romano trasmetteva con un atto solo, colla tradizione, proprietà e possesso; il salico adoperava talvolta per l'investitura qualche forma della tradizione, come si vede, fra gli altri in un documento in cui l'alienante *per festucam guerpivit* ossia cedette il possesso consegnando la festuca, come si faceva nella tradizione (2). Perciò sia pel contatto del diritto romano, sia perchè alcune formalità erano comuni alla tradizione e insieme all'investitura, sia perchè il grado della cultura d'allora non permetteva di veder chiaro in che consistesse la loro differenza; è certo che nella pratica i due istituti non si mantengono divisi, ma ora si veggono confusi, ora anche vicendevolmente scambiati. Addurrò un esempio per ciascuno di questi casi. La surriferita Guarnelde dice che dei beni che alienava, suo marito gliene aveva fatta *tori traditione evestituram* (3), l'aveva investita colla tradizione. E qui vediamo una nuova formalità: forse si trattava di morgengabio, e lo sposo che faceva la mattina delle nozze questo dono alla sposa, forse compieva la tradizione consegnando una qualche suppellettile del letto nuziale. In questo documento la confusione fra investitura e tradizione è palese. In una transazione le parti si cedettero vicendevolmente la proprietà d'alcuni beni. Nell'atto

(1) *Reg. Farf.*, doc. 298, a. 856.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 309, a. 873.
(3) *Reg. Farf.*, doc. 298, a. 856.

non si fa parola di tradizione, invece si dice: *utraque pars alteri parti coram missis de eo quod sibi invicem dederunt, vestituram fecerunt* (1). In questo caso dunque l'investitura supplisce la tradizione. Vediamo il caso inverso. Un certo Goderisio aveva donato i suoi beni, e poi chiamò in giudizio il donatario perchè ne era entrato in possesso, dicendo: *verum est quod cartulam feci, sed vos per vos ipsas res prebendere non debuistis.* E l'altro risponde: *quando tu ipsam cartulam fecisti, ipsas res tradidisti* (2). E per questa ragione la sua presa di possesso è dichiarata legittima: la tradizione ha supplito l'investitura.

Riassumendo dunque quanto ho detto concludo: la tradizione aveva per scopo il trasferimento della proprietà, la investitura quello del possesso. Ambedue avevano forme proprie, le quali differivano tra loro secondo la diversità delle leggi. In pratica, per le ragioni già dette, tal distinzione non si manteneva, ed è continuo nei documenti lo scambio dell'un istituto coll'altro.

(Continua)

CARLO CALISSE.

(1) *Reg. Farf.*, doc. 247, a. 820.
(2) *Reg. Farf.*, doc. 154, a. 79.

DELLA CAMPAGNA ROMANA

NEL MEDIO EVO

(Continuazione, vedi pag. 257).

Il quarto ed ultimo tronco suburbano della via Flaminia incomincia dall'antica stazione *ad vicesimum,* ora *monte della guardia,* e finisce all'altra di *aqua viva,* che tuttora conserva il nome antico, presso *Civita Castellana.* Secondo l'itinerario detto di Antonino, v'era una stazione intermedia fra le due notate, cioè *rostrata villa,* che può supporsi presso l'odierno *Rignano.* In quest'ultimo tratto della via noi percorreremo quasi sempre il territorio *Collinense* del medio evo. Ad *acqua viva* noi entreremo nell'antico e famoso territorio Falisco, che nel medio evo fu detto *Castellano* dalla nascente omonima città, colla cui storia si chiude il nostro lungo itinerario sulla riva destra Tiberina. Quanto all'ordine di questa parte dell'analisi, trattandosi di luoghi che stanno quasi aggruppati innanzi al *Soratte,* e possono essere visitati con ordine diverso secondo il punto di partenza, ne descriverò le memorie per ordine alfabetico, salvo il capoluogo del territorio Falisco; cioè come qui appresso:

1. *Civitella s. Paolo*
2. *Fiano*
3. *Filacciano*
4. *Nazzano*
5. *Ponzano*
6. *Rignano*
7. *S. Oreste*
8. *Soratte*
9. *Torrita*
10. *Civita Castellana.*

Giudicheranno i lettori quanto di nuovo mi è riuscito di aggiungere alle notizie storiche e monumentali, che gli scrittori ci hanno tramandato intorno a questa cospicua regione.

Civitella è un piccolo Comune di 1138 abitanti, distante 26 miglia da Roma, presso il sinistro lato della via Tiberina. Non deve confondersi colla *Civitucola,* ove fu l'antica *Lucoferonia.* All'opposto della quale, questa Civitella possiede pochi monumenti antichi, ma che nessuno ha descritto, ed io descrivo in nota (1). La sua storia nel medio evo è rappresentata dai seguenti documenti, che sono:

1° la ripetuta bolla di Benedetto IX a Pietro, vescovo di *Selva Candida,* ove si legge: *plebem sancti Titi non longe a Civitella cum vineis terris et titulis suis;*

(1) Nel largo del paese, dopo attraversato l'arco del palazzo abbaziale, giacciono in terra due frammenti di rilievo marmoreo antico, abbastanza pregevoli; l'uno rappresenta la parte superiore di due figure, cioè di un guerriero combattente con gladio nella destra e scudo nella sinistra, vestito di lorica squammata, e di una donna piangente colle chiome sparse, rivolta dall'opposto lato; l'altro frammento presenta due guerrieri, l'un dei quali più conservato ha la corazza squammata, lo scudo e il gladio, l'altro ha la lorica uguale, ma è acefalo. Il secondo frammento proviene da un luogo detto *Miciano,* l'altro è d'ignota provenienza e più antica; ma è singolare che accennino ambedue ad una stessa scena. Nel granaio del palazzo suddetto è murato un cippo alto metri 0,76, che ha la seguente iscrizione:

D · M
CAIAE · SEXT ·
VENVSTAE
T · PAECANIUS
L · F · STEL · SATVR
NINVS · CONIVGI
OPTVMAE

In una stanza interna del palazzo è il cippo scritto di *M. Arruntius Probus,* già pubblicato dal prof. LANCIANI (*Bull. dell'Ist.,* 1870, pag. 32). È alto metri 0,65; proviene da *s. Martino.* In una stanza terrena ho veduto alcuni frammenti di un bel sarcofago scolpito a rilievo, trovato nel fondo detto *Prosciano* presso *monte Pastore.* Vi sono parecchie figure degne di studio: da un breve esame ch'io ne ho fatto ho arguito che rappresenti la scena dei *Niobidi,* avendo notato la figura di una donna che tenta di nascondere un bambino. Vicino allo stesso luogo furono trovati avanzi di un tempio con rocchî di colonne, e due bolli

2° la solita bolla di Gregorio VII in favore del monistero di s. Paolo, a cui venne concessa quella terra, detta *civitas de Colonis;*

3° l'atto di rinuncia che ne fecero i figli di Teobaldo, possessori di fatto, al detto monistero, sotto Pasquale II (1); nel quale atto è parimenti nominata *civitas de Colonis;*

4° la concessione che ai medesimi signori ne fece il monistero, nel quale atto essa è detta *Civitella Collinensis* (2);

5° la nota bolla di Anacleto antipapa che ne riconfermò la proprietà al monistero nell'anno 1130, e la nominò *civitas de Colonis;*

6° la bolla d'Innocenzo III dell'anno 1203, che ne riconfermò la detta spettanza e la disse *civitatem colonorum* (3);

comunicatimi dal signor DURANTI proprietario; l'uno cioè delle officine Domiziane minori, l'altro cristiano, rettangolare, colla rara iscrizione

✠IN NOMI
NE DEI

In un angolo del paese ho notato un cippo sepolcrale scritto, rotto a metà, perchè adoperato in parte per farne un mascherone di fontana; nella parte superstite ho letto:

L · IV.....
FAVEN.....
APO.....
P.....

Finalmente dalle notizie raccolte nel paese ho tratto che il sito più ragguardevole per le scoperte archeologiche è *s. Martino* e *Pian della casa,* luogo vicino a *Civitucola,* e quindi a una delle città Capenati. Il ch. signor NARDONI possiede in Roma armille di bronzo ed altri numerosi oggetti, fra cui una cuspide di lancia in piombo fuso, colà ritrovate. A *Miciano,* donde provengono i bassirilievi accennati, sonosi recentemente scoperti condotti di piombo, e fu veduta eziandio una statua, poi ricoperta dall'agricoltore. Nella sagrestia della chiesa pubblica di *Civitella* ho veduto una colonna di granito bigio con capitello marmoreo corinzio.

(1) GALLETTI, *Capena,* pag. 41, 42.
(2) Idem, op. cit., pag. 64.
(3) MARGARINI, *Bull. Casin.,* I, pag. 25.

7° l'altra di Gregorio IX, del 1236, la cui lezione fu rettificata dal GALLETTI (loc. cit.) contro quella del MARGARINI, nella quale porta la stessa appellazione;

8° la menzione nella bolla di Nicolò IV pel monistero di s. Andrea *in flumine* (1);

9° la notizia di un monaco castellano *castri Civitelle* nel 1362, che ripeterò nella storia di *Fiano*. Il qual monaco fu della casa Colonna e venne dimenticato dal COPPI nelle sue *Memorie Colonnesi;*

10° il castello di *Civitella,* in parte forse spettò nel 1427 a Odoardo Colonna, come apparisce dalla divisione dei beni dei Colonnesi già ricordata altrove (2);

11° la concessione che ne fece Eugenio IV nell'anno 1434 a' nobili uomini Giorgio e Battista di Giovanni da Narni ambidue condottieri di quel tempo, che avendo ben meritato del pontefice per fedeltà e valore erano rimasti suoi creditori per la somma di 5000 fiorini a titolo di stipendio; nel qual documento la terra porta il nome di *castellum Civitellae* (3);

12° la revoca della suddetta concessione fatta dallo stesso Eugenio IV nell'anno 1446, con la restituzione al s. Paolo, alla esecuzione del quale atto il GALLETTI non prestò fede in forza del seguente documento;

13° la vendita fatta pel prezzo di 2000 fiorini del castello di *Civitella* e dell'altro di *Civitucola* dagli eredi dei due ricordati condottieri in favore del monistero di s. Paolo.

Altre menzioni incidentali di *Civitella* nel medio evo coll'aggiunta *di s. Paolo* e senza, possono vedersi nella ri-

(1) GALLETTI, *Del Primicerio,* pag. 348: *terras et possessiones quas habetis in territorio castrorum videlicet Naczani et Civitelle s. Pauli.*

(2) CONTELORI, *Vita Mart. V,* pag. 55. Il COPPI notò questo castello a proposito di siffatta divisione, ma nell'indice relativo non seppe dire quale fosse delle tante *Civitelle.* A parte poi la confusione che fece di *Civitella Roveto* con questa medesima, nell'indice stesso.

(3) GALLETTI, *Capena,* pag. 101 e segg.

petuta monografia del citato autore. Dalle suddette notizie si può inferire che questo luogo fu dei primi ad essere abitato nel medio evo, e che portò il nome di *colonia* o *civitas* dei *coloni* finchè divenne un castello. Ma quale sarà stata la ragione della prima intitolazione? Non mi sembra probabile quella dell' essere stata colonizzata dai monaci di s. Paolo; perchè molti centri che hanno avuto siffatta origine non portano affatto lo stesso nome. La voce *civitas* nel medio evo non è mai originariamente data; essa deve condurci a rintracciare l'antico centro romano del quale quel nome è sempre indizio e monumento. Così mi confermo nella mia convinzione che *Civitella* rappresenti il sito o almeno l'emigrazione di una delle città *Capenates foederatae*. Come vedemmo *Civitucola* essere il sito dell'antica Lucoferonia, così *Civitella* potrebbe rappresentarci il sito o almeno il centro succeduto alla città antica, dal cui luogo non è molto distante. Un'ultima osservazione su *Civitella* nel medio evo riguarda quella concessione che ne fece Eugenio IV a Giorgio e Battista da Narni suoi condottieri. Il DEGLI EFFETTI credette che uno almeno di quei capitani fosse il noto Gattamelata da Narni, e attribuì a costui la signoria di *Civitella* (1). Ma il GALLETTI avvertì la mancanza di fondamento in quella supposizione (2). Invece noi possiamo stabilire che quei capitani furono Giorgio e Battista Rodolfini da Narni, conti di Striano e contestabili di Santa Chiesa (3), dei quali peraltro non ho trovato memorie speciali nella terra di *Civitella s. Paolo,* eccetto la seguente. Nel foglio di copertura del quaderno contenente l'assegna dei beni di s. Paolo di *Civitella* nel secolo scorso, conservato nell'Archivio comunale, ho letto: *il castello di Civitella fu venduto al monistero di s. Paolo da Giovanni Battista da Narnea, l'anno 1448,*

(1) DEGLI EFFETTI, op. cit., pag. 11.

(2) *Capena,* pag. 99.

(3) EROLI march. GIOVANNI, *Miscellanea storica narnese,* vol. II, pag. 200.

come per istromento rogato da Pietro Mellino de Mellini romano. Ecco dunque un maggiore schiarimento e una conferma alla ipotesi del GALLETTI, che nel 1446 non fosse ancora posseduto dai benedettini, e la notizia che Battista ne fu l'ultimo possessore della casa Ridolfini. Aggiungerò a questa memoria l'altra dello Statuto comunale di Civitella, che è scritto in pergamena, e porta la data dell'anno 1618 (1). Da alcune carte, che si conservano nel convento di s. Francesco, si desume come nel medio evo *Civitella* portasse il nome di *Barcana,* forse dalla barca che teneva a sue spese sul Tevere, e che potrebbe corrispondere al moderno *passo di Fiano.* Imperocchè il territorio di *Civitella* era assai esteso, e comprendeva nel medio evo anche *Meana,* castello che fu poi annesso a *Fiano.* Finalmente stimo da non trascurarsi la seguente iscrizione, quantunque di età più recente, che si trova murata esternamente sotto il campanile della chiesa, e che un giorno potrebbe scomparire. Vi si legge:

> *r. p. d. Marco Pedoche de Mirandula monaco ord. s. Benedicti cong. cassin. als. s. Iustine de Padua monast. s. Pauli extra et prope muros urbis abbati dn̄o et prōno. et. r. p. d. hieronimo de puppio cellerario fundatorib. benefactorib. populus civitellen. ad eor. perpetuam memoriam inscribi censuit et fecit anno dn̄i. m. d. lxxviii.*

Fiano, ricco feudo del signor principe Ottoboni, è la più appariscente delle terre di questa contrada Tiberina per la politezza de' suoi tranquilli abitanti, il numero dei quali è di circa 1300. Vi si perviene dopo il ventesimo quarto miglio della via. Toglie il nome da qualche fondo *Flavianus*

(1) Lo Statuto porta nella pagina di riguardo le immagini della Vergine e di s. Giacomo patrono. È munito dell'approvazione autografa dell'abate di s. Paolo d. Alessandro da Brescia, e del sigillo abbadiale.

dell'età romana, poichè nei documenti dell'età media comparisce col nome di *Flaianum*. Il CLUVERIO sognò sulla derivazione di *Fiano* dal *fanum Feroniae* (1). Nè il GALLETTI, nè il NIBBY parlano di antichità capenati o romane esistenti a *Fiano*, ed anzi smentiscono l'asserzione del citato CLUVERIO, essersi cioè ritrovate in questo villaggio lapidi antiche. Il GALLETTI aggiunge: « in *Fiano* ora non vi è alcuna iscrizione ». Una storia manoscritta inedita di *Fiano* è nell'Archivio storico Capitolino: essa è intitolata così: *Notizie istoriche della terra di Fiano di Giuseppe Camassei dottore delle leggi dedicata all'eminentissimo e reverendissimo principe il signor Cardinale Pietro Ottoboni Vice cancelliere di Santa Chiesa e Protettore della Francia* (2). Neppure in questa abbastanza esatta descrizione del paese si parla punto di lapidi e di monumenti romani (3). Ecco le memorie di *Fiano*

(1) CLUVERII, *Italia antiqua*, II, pag. 549.

(2) Archivio Capitolino, credenza XIV, vol. 50, fol. 99 e segg. Me ne diede notizia il ch. signor conte ALESSANDRO MORONI.

(3) Le antichità romane han dato poco da fare anche a me in *Fiano;* ma sempre più che agli scrittori citati. Sulla porta di una casa in *via Cialdini*, ho notato l'architrave formato da una fronte di sarcofago adorna di protome virile barbata entro un'edicola sostenuta da colonnine scanalate. Sotto la protome si legge questo titoletto:

D · M
C · IVLIO · FESTO
RVTILIA · FAVS
TINA · CONIVNX
FECIT

ai lati di questo, due genietti funebri appoggiati sulla face. Ho raccolto alcune notizie archeologiche: come per esempio nell'anno 1881 nel sito detto il *Belvedere*, colle soprastante a *Fiano*, furono trovate tombe a gran profondità, fistole plumbee aquarie anepigrafe ad un livello superiore e pavimenti di musaico bianco e nero. Alle *Cascine*, sito prossimo a *Fiano*, ma sulla destra della Tiberina, parecchi anni or sono fu scoperto un mosaico a colori rappresentante un grosso serpente, insieme con alcune lastre di granito. Nell'altare maggiore della chiesa di s. Stefano vecchio, della quale parlerò fra poco nel testo, ho tro-

nel medio evo che mi è riuscito finora di adunare, e che ordinerò cronologicamente. Esse sono:

1° Il diploma dell'imperatore Lotario I in favore di *Farfa,* dell'anno 840, nel quale si legge: *ex fundo Fiano unciam unam semis* (1);

2° Un altro documento Farfense del tempo di Stefano IX (939-942) che ha notizie topografiche su Fiano. Ecco il transunto: *Temporibus quoque Stephani IX papae Girardus comes una cum Theodora comitissa concessit in hoc monasterio et domno Berardo abati duas ecclesias scilicet sanctae Mariae, quae est ad pontem de Flaiano et sancti Blasii infra castellum de Flaiano, cum omnibus earum pertinentiis* (2);

3° Un documento di *Farfa* dell'anno 1013 il cui transunto nella *Cronica Farfense* è così concepito: *Domnus autem Benedictus Papa contulit in hoc monasterio ex propria substantia pro animabus domni Gregorii atque Mariae genitorum suorum quasdam res in territorio Collinensi in fundo Flaiano, videlicet terram et vineam quas tenuit Benedictus Saxonis cum Pevulo filio suo qui fuerunt famuli eius* (3);

4° Un altro documento della stessa provenienza, dell'anno 1047, nel quale, tra le chiese dipendenti da *Farfa* è annoverata *plebem sancti Flaviani;* da cui apparisce come nel medio evo il *fundus Flavianus* venisse trasformato in un *s. Flaviano;* e tra poco rivedremo questa confusione osservata dal PAPEBROCHIO in proposito del medesimo luogo (4);

5° Un altro documento, come sopra, di cui abbiamo: *Temporibus domni Nicolaii II papae, quidam Ioannes qui di-*

vato che la mensa è sostenuta da un architrave marmoreo romano intagliato con fogliami e fuseruole.

(1) *Reg. Farf.,* edizione GIORGI e BALZANI, vol. II, pag. 236. DUCHESNE, *Hist. Franc. Script.,* III, pag. 663.

(2) *Chron. Farf.,* pag. 618.

(3) *Chron. Farf.* cit., pag. 559. Il testo è nel *Regesto Farfense* al n. 672.

(4) *Chron.* cit., pag. 574.

citur de Nicto, concessit duas partes de ecclesia sancti Blasii, et aliam partem de ecclesia Sanctae Mariae iuxta castrum de Flaiano et sancti Blasii infra Flaianum cum omnibus eorum pertinentiis;

6° L'episodio del 20 aprile dell'anno 1063, quando l'antipapa Onorio II alla testa dei partigiani dell'impero avendo assalito Alessandro II in Roma; essendo penetrato nella città Leonina, ne uscì per timore di Goffredo di Lorena che si avanzava verso Roma, e tornato indietro ripassò il Tevere al passo di *Fiano,* come dice il cronista e testimonio BENZONE, cioè *his ita gestis transivimus Tyberim ad portum Flaiani* (1);

7° Un'altra memoria Farfense del 1073, il cui transunto dice: *Anno primo dom. Gregorii VII papae, quidam Benizo Rainerius de Tezzo libertatem dedit in ecclesia sancti Blasii martyris, quae ponitur in territorio Collinensi infra Castellum, quod dicitur Flaianum, cum omni suo decore atque pertinentiis, cum cellis, claustris, et terra in circuitu eius ad sepulcra hominum facienda, ut sit usque in aevum, absque ulla datione vel reditu, secundum consuetudinem ecclesiae, etc. secura et libera, etc.* (2);

8° La bolla di Gregorio VII pel monistero di s. Paolo (1074) nella quale è nominato *castrum Flaiani.* L'adiacenza di esso alla via pubblica e la vicinanza al Tevere spiegano l'antichità della sua rôcca;

9° L'atto di restituzione che gli eredi di Teobaldo ne fecero al monistero suddetto nei primi anni del secolo XII (3), nel quale atto si legge *castellum Flaianum;*

10° La concessione in enfiteusi che ne fecero pochi anni dopo i monaci di s. Paolo agli stessi eredi di Teobaldo (4), ove si trova pure *castrum Flaiani;*

(1) WATTERICH, *Romanorum Pontif. etc. vitae,* vol. I, pag. 275.
(2) *Chron.* cit., pag. 618.
(3) GALLETTI, *Capena,* pag. 60.
(4) Idem, ivi, pag. 63.

11° La venuta dell' imperatore Lotario II a *Fiano* nell'anno 1132, celebre nella storia di Roma, per lo scisma e la guerra civile di Anacleto e Innocenzo II. Essendoci questa notizia ch' è fornita dal *Chronicon Magdeburgense* riferita dal PAPEBROCHIO, adduco prima le parole della cronica, che dice: *Rex autem inde progressus* (Foroiulio) *sanctum Pascha XXVI Martii celebravit apud s. Flavianum XII circiter p. m. ab urbe iuxta Soractem, nunc s. Orestis, aut etiam s. Silvestri dictum:* alle quali il detto scrittore, che non intese l'equivoco del cronista, aggiunse: *Flavianum Virgilius Siliusque dixerunt nunc plane deletum locum antiquam verosimiliter romanorum coloniam quod deinde nomen in s. Flaviani martyris XXVIII Ianuario commemorati nunc videtur transiisse* (1);

12° Il ricorso dei monaci di s. Paolo ad Innocenzo II contro i possessori dei varî castelli di questa contrada, fatto nell'anno 1139, in cui apparisce eziandio il *castrum Flaianum* (2);

13° La nota bolla d' Innocenzo III del 1203, in cui si confermano i beni del ripetuto cenobio, e fra questi il castello in discorso;

14° L'altra citata bolla di Nicolò IV che confermando i beni della badia di s. Andrea *in flumine* nomina *Fiano* dicendo *ecclesiam s. Petri de Strictignano sitam in territorio Flagiani cum omnibus pertinentiis suis;*

15° La bolla di Bonifacio VIII per la basilica Vaticana, ove si legge: *castrum Valehae eiusdem diecesis* (Portuensis) *positum... circa stratam quae ab Urbe ducit Flaianum* (3);

16° Nell'anno 1324 un Giovanni da *Fiano* era economo della basilica di s. Pietro in Vaticano (4);

17° Una menzione di *Fiano* nella vita di Cola di Rienzo, che sta nel *Chronicon Estense* ma rimase inosservata all'edi-

(1) *Acta SS. Iunii* (PAPEBR.), vol. I, pag. 857 A.
(2) GALLETTI, *Capena,* pag. 69.
(3) *Bullar. Vatic.,* I, pag. 228.
(4) TORRIGIO, *Le S. Grotte Vaticane,* pag. 325.

tore, non però al PAPENCORDT; ed è che parlandosi quivi delle castella e città sottomesse al Tribuno (a pag. 440) vi si dice *submisit se dominio eius et similiter illi de Alagna et alii circumstantes ad iv milliaria civitatis Romanae, salvo Communi Fani.* Invece il citato scrittore affermò giustamente che il numero di *iv milliaria* è certamente errato, e che invece di *Fanum* debba intendersi il *Flaianum* (1); ed io più apertamente dirò che vi si deve leggere *salvo communi Fiani,* perchè mi sembra più naturale l'errore di *fani* per *fiani,* tanto più che al secolo XIV n'era già invalso il nome moderno;

18° Un documento che sta nell'Archivio di s. Silvestro *in capite,* dell'anno 1357, ricorda una chiesa di s. Maria di *Cerreto* nel territorio di Castel *Flaiano,* la quale chiesa ora non esiste più, od almeno ha mutato nome (2);

19° Nell'anno 1362 un certo *Sabato* di *Giovenale olim de Turco,* a nome anche di *Pietruccio* suo fratello, giurò fedeltà e vassallaggio *in manibus religiosi viri fratris Pauli de Columna castellani castri Civitelle, monachique monasterii s. Pauli de urbe;* s' intenda per la parte di *Fiano* non ancora alienata dai monaci stessi (3);

20° Nell'anno 1367 un *Giovanni Foliario* da *Fiano* vassallo del monistero, da una parte, e *Giovanni di Benedetto* da *Fiano* vassallo di Pandolfo e di Paola Malatesta, nata Orsini, dall'altra, *praestiterunt.... pacem et perpetuam securi-*

(1) PAPENCORDT, *Cola di Rienzo,* ed. GAR., pag. 136.

(2) *Archivio di Stato.* Libro del compendio di s. Silv. *ad annum.* Eccone il sunto: « Suor Egidia Colonna badessa conviene col prete Paolo dell'Orto Arciprete di s. Maria di *Cerreto* chiesa posta nel tenimento di *Castel Flajano* obbligato a corrispondere annualmente al monast. di s. Silv. due buoni lepri e due buone rogate di quattro buoni polli nella festa di s. Silv. ed in quella di s. Dionisio dieci paia di buoni grossi palombi, paghi invece delle dette cose un fiorino e mezzo di buono e puro oro e di giusto peso ».

(3) GALLETTI, *Capena,* pag. 60.

tatem in presenza dell'abate benedettino Guglielmo (1). Al qual proposito deve notarsi che nel secolo XIV gli Orsini per compera ne possedevano una metà, o almeno una parte;

21° Nell'anno 1400 ci si offre la notizia di un poeta nativo di questa terra, cioè *Francesco da Fiano* (2), nè può inaugurarsi meglio di così la storia di questo castello nell'età del Rinascimento, la quale del resto è feconda di memorie Fianesi, che mi affretto a riepilogare;

22° Tra l'anno 1404 e il 1406 *Paolo Orsini* acquistò l'altra metà di *Fiano,* col favore di suo cognato *Giovanni de' Sanguigni* abate di s. Paolo, a dispetto di tutti i monaci che indarno si opposero a quest'atto di malversazione e di favoritismo dell'abate Giovanni; e, ciò ch'è peggio, non pagò questo bell'acquisto che soli 1100 fiorini; e così tutto il castello di *Fiano* divenne proprietà degli Orsini (3);

23° Nessuno degli scrittori e neppure il GALLETTI sospettò che per un momento abbia la signoria degli Orsini in Fiano sofferto interruzione. Eppure ciò rilevasi dall'atto di divisione dei beni Colonnesi del 1427, che spesso ho allegato, e che dimostra *Fragiano* tra i beni di Odoardo Colonna, e non può essere che *Fiano,* attesa la sua menzione insieme con *Civitella* e con *Monte la guardia,* che abbiamo già osservato al respettivo luogo;

24° La bolla di Eugenio IV, dell'anno 1443, a s. Paolo contiene il seguente passo importante per la storia di *Fiano,* cioè: *Integras tres partes quinque partium unius integrae principalis tertiae partis de omnibus tribus partibus tenimenti Castri Scurani, siti in partibus Transtiberinis, territorii romani; cum omnibus earum trium partium iuribus ac pertinentiis iunctis pro indiviso, cum duabus aliis partibus dicte tertiae partis, cum Magnifico Urso comite Fiaiani, et pro diviso, cum Ma-*

(1) Idem, ivi.
(2) CIAMPINI, *De abbrebiatorum etc. officio,* pag. XII.
(3) GALLETTI, *Capena,* pag. 61.

gnifico Iacobo de Ursinis. Quibus a duobus lateribus tenet et est tenimentum Castri Fiaiani et ab alio flumen Tiberis, etc. (1);

25° Nell'anno 1451 il conte Orso dell'Anguillara diede un' ipoteca sul castello di *Fiano* in favore di sua moglie Elisabetta (2);

26° L'anno 1464 Pio II, nella sua famosa partenza per la Crociata, passò la seconda nottata del suo viaggio pel Tevere presso il porto di *Fiano,* e prese terra presso il *Soratte* nella badia di s. Andrea. Ecco le parole dell'AMMANNATI in proposito: *Postridie ante ortum solis inde (Castel Giubileo) abeuntes Phianum accessimus primis iam intendentibus tenebris longam subvectionem emensi passuum amplius miliarum sexaginta. Coenatum quoque est et pernoctatum in flumine.* Poi soggiunge la disgrazia di un marinaio di 20 anni affogato, con gran dolore del Papa e di tutti gli astanti (3);

27° Nell'anno 1473-74 era professore nella Università di Roma messer *Nucio da Fiano* grammatico (4);

28° Nell'anno 1478 Paola Orsini, sorella germana di Orsino degli Orsini duca d'Ascoli, governava *Fiano* (5);

29° Nell'anno 1479 Elisabetta dell'Anguillara fu redintegrata nei beni di *Fiano* (6);

30° Nella guerra di Alfonso d'Aragona con Roberto di Sanseverino, sotto Innocenzo VIII, Alfonso invase la Teverina. Ci rimane la memoria dei suoi movimenti strategici in *Ponzano, Leprignano, Fiano,* ecc., nell' istoria dell'*Albino* (7);

(1) *Bull. Casin.,* II, pag. 332.

(2) Archivio Capitolino, cred. XIV, tomo 66, pergamena n. 1.

(3) IAC. VOLATERRANI, *Comentari,* I, pag. 354. GREGOROVIUS, op. cit., libro XIII, c. 3, § 2.

(4) Archivio di Stato in Roma. Nei *registri* di pagamento *ad annum.*

(5) GALLETTI, *Capena,* ivi.

(6) Archivio Capitolino, cred. XIV, t. 66, pergam. n. 11.

(7) IOANNIS ALBINI LUC., *De gestis regum neap. ab. Aragonia,* pag. 106 segg. Il passaggio del Tevere fatto da Alfonso presso *Fiano* è ricordato anche dal GREGOROVIUS, lib. XIII, cap. IV, § 1.

31° Nell'anno 1489 Nicolò conte di Pitigliano dominava *Fiano;* nell'anno stesso egli comperava dalla sunnominata Elisabetta certo bestiame (1);

32° Ai 18 dicembre 1493 Nicolò, il detto conte di Pitigliano, la cui celebrità nella storia d' Italia e specialmente della Repubblica veneta non fa mestieri rammentare ai lettori, ospitò il pontefice Alessandro VI in *Fiano,* siccome si rileva dalla seguente inedita iscrizione di argomento sacro, che si legge, non senza fatica, sulla porta della chiesina di s. Maria *delle grazie* prima di entrare nella terra, sulla sinistra della via:

anno a nat. dni mcccclxxxxiii die xviii mens decebris . s. i. x. pr. dns. nr. d. m. s. alexander . dei . dvi. pvidetia . pp. vi. in . h. oppido . fiani . in . aula . palatii . ill. dni. nicolai ursini . petiliani . noleque . comitis . s. r. eccle. armor. cap. generalis . huius . oppidi . dni. costitutus . omnibus . et . singulis . x. fidelibus . vere . penitentibus . et . confessis. qui hanc . cappellam . sce. m. de le gr̃e. ex . muros . oppidi . hunisde (?) syta in anuntiati onis et asumptionis b̃te m. virginis . festivitate . annuatim . devisitaverit . plenaria . indulg entia . omnium . peccatorum . suorum . in . forma . eccle. consueta . concessit . huiusmo. m. indulg tiae . et . concessioni . interfuerunt . r̃mi. in . x. pres. et . dni franciscus . sci . eustachii . sen esis . raphael . sci . geogii . ad . bell̃ . aureum . dni . pp. camerarii . iohannes . sce. m. mag. ro. de . columna . et . cesar . sce . m. nove . valentien . s. r. diaconus . card. et . r. pres. dni bartolome segorbicen . magr. domus . et . bartolome . sut.ⁿ et . nepesin . epus . secretario . eius . ch. sc. dni . nri. pp. fat. et . ill. dnus. nicolaus . comes . et . plbes. oppidani . co....

È importante questa epigrafe, perchè ci fa conoscere le persone che accompagnarono Alessandro VI in quella gita, fra le quali è anche il famigerato Cesare Borgia allora *diaconus cardinalis s. Mariae novae.* Chiudo con siffatto episodio la storia di questo castello nel medio evo. Gli Orsini l'hanno posseduto fino all'anno 1600, quando lo comperò Caterina De' Nobili madre del cardinale Francesco Sforza per la somma di scudi 77,000. Questi lo fece da Paolo V dichiarare *ducato* nell'anno 1607; ma lo vendette nel 1621 ad

(1) Archivio suddetto ivi, pergamena n. 2.

Orazio Ludovisi, e dai Ludovisi-Boncompagni l'ha comprato Alessandro VIII per gli Ottoboni nell'anno 1690 (1).

Il castello, com'è al presente, ricorda il secolo XV, ed ha nobile e grandioso aspetto, ed una torre di gran mole. In un architrave, nell'interno dell'appartamento nobile, ho letto:

NICCOLAVS TERTIVS VRSINVS
M · CCCC · L · XXXX

ch'è certamente il prode conte di Pitigliano. Nella chiesa principale non ho trovato di antico che due pregevoli sportelli dipinti del secolo XV con s. Pietro e s. Paolo, e li ho fatti trasportare nella sagrestia finchè non sieno ben collocati; alcuni affreschi nella cappelletta dell'Annunziata, che il cav. COGHETTI attribuì al Pinturicchio; e la tomba del conte di Pitigliano (2). Merita di essere ricordata la chiesa

(1) RATTI, *Della famiglia Sforza,* vol. I, pag. 319.

(2) Voglio brevemente trattenere i lettori su questo monumento, sebbene di età alquanto posteriore a quella che io mi propongo di studiare. Ma esso non è stato descritto, e perciò alcuni gradiranno il conoscerlo. La statua che rappresenta il conte di Pitigliano è in marmo, di grandezza poco maggiore del vero. Egli è figurato in armi, adagiato in un letto, sopra il quale, nella parete, stanno scolpite le figure della Vergine, di s. Benedetto e del conte stesso. Sotto il letto si legge questa epigrafe pomposa; uguale a quella che si legge in Venezia nella chiesa dei ss. Giovanni e Paolo, edita dal SANSOVINO (*Famiglia Orsini,* pag. 74. LITTA, *Fam. Orsini*):

Nicolaon belli terrorem caede superbum
Pugnantum et factis contegit hic tumulus
Implevit qui re nomen virtute triumphis
Exuviis titulis quae super astra tulit
Aetas nulla virum talem nec saecla tulerunt
Mente fide dextra consilioque parem
Foelix sorte tua marmor cui claudere soli
Quem miles legio dux tremuere datum est.

Sotto questa iscrizione si legge:

Nicolaus Ursinus III venetae
reip. copiarum capitaneus
vivens sibi posuit

di *s. Stefano vecchio,* al presente ridotta a pubblico cimitero coll'area annessa, per deplorevole risoluzione di quel Comune, che ha occupato per così triste uso il più ameno sito del territorio, donde si gode una incomparabile vista dei dintorni di Roma. Del resto quella chiesa è antica, di tipo basilicale, con 10 colonne di granito bigio a capitelli svariati. Vi ho notato, nella soglia del presbiterio una elegante *candeliera* marmorea del Rinascimento, cogli emblemi della passione inseriti nell'ornato, qualche lapide importante per le memorie di Fiano (1), ed un bellissimo tabernacolo dell'altar maggiore formato di quattro colonne corinzie marmoree sostenenti un architrave ornato di musaico romano del secolo XIII, sul quale s' innalzano due loggette sovrapposte, quadrata la inferiore, ottagona la superiore, formate ambedue di colonnine marmoree. La terza loggetta che coronava il monumento è moderna e di legno. Io credo di avere indovinato l'autore di questo tabernacolo, dalla per-

Dobbiamo supporre che egli vivo non abbia letto la epigrafe metrica sopra riferita, chè la sua modestia non l'avrebbe permesso. Forse quest'altra, che io credo inedita, almeno non riferita dal SANSOVINO e dal LITTA, e quindi è pregio dell'opera il riprodurre, sta sotto al monumento; ed è la sola forse ch'egli fece incidere:

Qui dux hetrusci victricia signa leonis
Parthenopes regis pontificumque tulit
Qui Veneta armorum moderaverat agmina quique
Militiae ipsorum dux fuit inde ducum
Spiritus aetherea fuerit quum in sede sepulchro
Ursinus teget hoc corpora Nicoleos (sic)

Tuttavia in ambedue gli elogi manca la più bella qualità di questo capitano, che fu il suo patriottismo, ben raro negl'Italiani del suo tempo. Egli solea vantarsi di non aver mai impugnato arma in favore di stranieri.

(1) Per esempio in una lapide quantunque moderna ho letto: *d. o. m.* | *hic iacet . egregii . et . exc* | *cypriani . confaloni* | *corpus . medicinae . dd* | *cuius . anima . requievit . in . dno . iiii* | *kal. martii . an. sal. mdcli aetatis* | *suae lx.* Moderno, ma pure importante è un altare di questa chiesa in legno tutto finamente intarsiato.

fetta identità di esso con quello della chiesa di s. Andrea *in flumine;* e dalla vicinanza di luogo. Per lo meno dovrà dirsi che questo di *Fiano* sia stato imitato dall'altro, ed in breve distanza di tempo. Nella mia ipotesi, gli autori del tabernacolo di *Fiano* furono Nicola coi figli Giovanni e Guittone, marmorari romani. Il tipo di questo tabernacolo è del secolo suddetto, come ancora la parte esterna della chiesa, specialmente dalla parte posteriore, visibile nel cimitero, ove si scorge la tribuna decorata col cornicione a modiglioncini marmorei e mattoni triangolari.

Filacciano: è un castello circondato da poche case (abitanti 500 incirca) posseduto dal signor principe Del Drago, distante 30 miglia da Roma per la via Tiberina. La sua bella postura sopra una collina dominante il corso del Tevere non poteva esser negletta dagli antichi. Infatti il suo nome apparisce derivato da *Flaccianum* villa di qualche proprietario dal cognome *Flaccus* (1). Comunque sia del resto, non merita di essere discussa la origine del suddetto nome moderno da un antico *Faliscianum* messa fuori dal DEGLI EFFETTI (2). Poche notizie ci rimangono di questo castello nel medio evo; e io debbo limitarmi per ora ad enumerarne quattro. La è ben poca cosa, ma sempre più di quanto fecero il DEGLI EFFETTI e il NIBBY, che non ne trovarono neppure una.

La più antica è una menzione del secolo VIII, in un documento di Farfa, dell'anno 779, nel quale un tal *Zaro* dona alcuni beni a quella badia e tra questi: *in flacciano olivas tallias tres* (3).

(1) A rigore onomatologico, non essendo *Flaccus* nome antico ma cognome, non si potrebbe accettare la suddetta derivazione. Tuttavia accadeva talvolta che qualche cognome prendesse tale consistenza da divenire costante in qualche ramo di famiglia come un gentilizio. Un altro *Flaccianum* era nel territorio di Ascoli.

(2) *Memorie,* ecc., cit., pag. 48.

(3) *Reg. Farfense,* n. 138, cf. edizione GIORGI e BALZANI, vol. II, pag. 106.

Viene poi la bolla di Stefano IV dell'anno 817, che conferma tutti i possessi del ricco cenobio Farfense; ed in essa, dopo la serie dei *fundi,* in quella dei *casales,* si legge: *in casale flacciano uncias duas semis* (1).

La terza è molto semplice e la trascurerei se la povertà delle notizie su questo luogo non mi obbligasse a tener conto delle quisquilie. Si tratta di un capitolo di frati domenicani tenuto in Roma l'anno 1339 per la elezione di un procuratore generale; del qual capitolo fece parte un *frater Angelus de Filacciano!* (2).

La quarta, sebbene più recente di tutte, è importantissima, perchè ci dimostra come *Filacciano* seguisse nel medio evo le sorti di *Fiano,* e però nel secolo XV spettasse agli Orsini. Imperocchè consiste in un contratto fatto ai 3 di gennaio dell'anno 1471 tra i monaci di s. Paolo, come padroni di *Nazzano* e di *Civitella,* ed *Orso* degli Orsini duca di Ascoli e conte di Nola, come signore di *Fiano* e di *Filacciano,* sul possesso del diruto castello di *Meana,* che io già nominai cogli altri fondi Collinensi (3). Nella età moderna *Filacciano* è rimasto agli Orsini, e nell'Archivio di *Ponzano* v' è memoria di atti giurisdizionali su *Filacciano* eseguiti nell'anno 1514 da Elena Orsini domicella romana, rogati dal notaio *Tundus.* Dagli Orsini è passato nel secolo XVII ai Naldi della Bordesiera, da questi ai Muti dei quali si vede lo stemma sul palazzo; e sotto Pio VII ad un monsignor Mauri, che vi fece eseguire lavori di ristauro; quindi, per parentela ai Franci; recentemente poi al marchese Giuseppe Ferraioli e finalmente al principe Del Drago.

Nazzano è un Comune di 978 abitanti, situato in vantaggiosa condizione sopra il Tevere, sulla destra della via tiberina, dopo breve deviazione: dista 28 miglia da Roma.

(1) Ibidem, n. 242, ed. cit., pag. 185. Veggasi la nuova edizione (in corso) del IAFFÈ, pag. 318.

(2) Cod. Vat. 8044, f. moderno 76.

(3) GALLETTI, *Capena,* pag. 106.

Il suo nome, come quello delle altre terre adiacenti al *Soratte* che stiamo esaminando, fa pensare ad un possedimento della gente romana *Nautia,* in luogo amenissimo siccome questo e adattissimo per una villa. Nulla di antico in *Nazzano* è ricordato dagli scrittori, compreso il NIBBY, che sembra non abbia veduto affatto il territorio della Teverina che stiamo esaminando. Qualcosa di antico in questo paese io vengo notando a piè della pagina (1). Apre la serie

(1) Il territorio di *Nazzano* abbonda di oggetti volgarmente detti etruschi. Il signor principe Del Drago fece aprire, non molti anni or sono, alcuni scavi nel sito detto *colle Carafa,* e ne trasse alcuni bronzi *(timiaterii)* e numerose terrecotte, alcune delle quali di gran valore e di forme singolari. Il ch. prof. HELBIG, illustrò alcuni di siffatti monumenti (*Annali dell'Istit. archeol.,* 1873, *Bullettino* idem, 1873, pag. 115 e segg.). Una necropoli piuttosto importante fa supporre la esistenza di una cospicua città, per la quale non può trovarsi un posto diverso dal colle di *s. Antimo* e dal *Nazzano* moderno. Una lamina di bronzo con due figure e con lettere in rilievo fu dal signor prof. PENNACCHI di Nazzano donata a Pio IX. Una iscrizione arcaica proveniente da *Nazzano* diceva:

P · MENATES · P · F
AID . PL .....
.....XXX

cf. GARRUCCI (*Sylloge inscr. lat.,* n. 565). Nell'estate del 1868 il signor AMBROGI scavò sulla collina di *s. Antimo* presso il paese, e vi trovò gli avanzi di un cospicuo tempio, che il prof. LANCIANI descrisse e suppose esser quello di Feronia; e che forse fu dedicato alla famosa dea, senza perciò esser quello principale che abbiamo sopra detto stare a *Civitucola.* In quella occasione il LANCIANI accennò alla statua rotta di Feronia che si conserva entro *Nazzano,* e pubblicò tre iscrizioni esistite od esistenti colà, tra le quali una sepolcrale di *M. Volcius Herma* (*Bull. Istit.,* 1870, pag. 32). Questo cippo è importante per le figurine ond'è decorato, tutte allusive al commercio, al mare, insomma alla qualità di *negotiator* del titolare (granchio, elefante, Venere in conchiglia, ecc.). È alto metri 0,75. Un rarissimo bollo di mattone, che reca il nome di *Atalarico* re, fu trascritto dal signor LEONE NARDONI, che ne indicò la provenienza da un terreno denominato *Monte Tondo* presso *Nazzano.* Ho veduto monete antiche numerose trovate a *Nazzano,* fra le quali una rarissima in bronzo dell'imperatore Giustiniano

delle notizie medievali di *Nazzano,* secondo le mie note, un documento Farfense, del tempo di Sergio IV, nel quale si

coniata in Cartagine. Nell'anno 1877 io trascrissi la iscrizione seguente in una casa di *Nazzano,* di proprietà del signor principe Del Drago:

D · M
SERGIAE · AFFI
M · SERGIVS
ALEXVS · FECIT
CONIVGI · SVAE
BENE · MERENTI

incisa nel cartello di un cippo marmoreo intagliato con *encarpo* e tre maschere sceniche, e ornato con pilastrini ionici baccellati agli angoli. Trovai quivi ancora una tegola col bollo rettilineo Q · VICI. Ho veduto una statua virile togata nel cortile del palazzo badiale (la testa è nel tinello); due altre acefale sono nell'orto; due altre, conservate solo nella parte superiore, fiancheggiano la scala esterna di una casa in *via Romana.* Una iscrizione con C · MASVRIVS e un' altra con VIA-PRIVATA L · OCCI, ecc., edita dal LANCIANI, stanno a *s. Francesco.* Nella casa Vissani, demolito un muro nel 1864, si rinvenne questo frammento:

...IIMIS E\
...NACIS · F
.....ET
...RAM\

Nel camposanto annesso a s. Antimo sta interrato un cippo scritto:

FILIO
DVLCISSIMO

rovesciando il quale si vede nella sua pianta inferiore un antico orologio solare che dall'ora IX^{a} giunge alla XXIV^{a}. Nell'orto di *s. Antimo* ho visto un plinto di statua virile togata rotta, sotto il quale v'è incisa una marca di cava QNA/CIX (?), un pezzo di fregio marmoreo curvilineo intagliato con bellissimi fogliami e rosoni. Un altro frammento di fregio proveniente da *s. Antimo* è murato nella casetta detta della confraternita nel paese, ove sta il bel torso femminile leggermente panneggiato, che attribuiscesi a Feronia, ed è certamente una statua d'imitazione arcaica. Presso il signor can. MIRRA ho veduto un pregevole fregio di terracotta, e due bolli figulini, l'uno di *Iulia Saturnina,* l'altro di *Elio Cesare.* Egli mi comunicò la notizia della esistenza di un leoncino di marmo rosso e di una lapide a *Montepiccolo.* Altre lapidi più o meno frammentate furono da *Nazzano* trasportate

ha che un monaco Stefano donava *vineam in territorio Sabinensi* (così spesso chiamavano la Teverina) *in loco q. vo-*

nel chiostro di s. Paolo in Roma; e le credo inedite. Quella che serviva da urna per l'acqua santa in chiesa dice:

T · AEMILIVS · Ↄ · L.
TROPHIMVS

Le altre sono le seguenti scavate nel 1864 presso s. Antimo:

A ASERNI
.....

T · PON*tius?*
PAL*atina* (tribù)
AEDIC*ulam*
ET · POR*ticum?*
TERAM
NS

questa (ansata):

AVONIA · T
ET · TREBATIA
M · D

MA
ORI

questa in due pezzi:

...DLVC
...VVGV
...NIC
...AVG

HOC · MONV ··· I · R · F

Altre furono viste dal p. Di Costanzo dal cui manoscritto dell'archivio di s. Paolo le trascrivo:

....EPOTI · DI
....SIPERNA
.....RVM

C · ANNIVS · C · L · HILARVS
ANNIA · Ↄ · L · CLEOPATRA
C · ANNIVS · C · L · VIRILIO
ANNIA · C · L · MODESTA

una metà di questa l'ho ritrovata in un gradino di scala di una casa sulla via che conduce a s. Antimo; e vi ho letto *v*IRILLIO.

....IONIAE · Ↄ · LIB
.....PRIMAE
...CTA · SCANTI
...RATI · VXOR
...PTI . PIAE
...NIS · LV...

D · M
COELIAE
M · F
VOLVSI
ANAE

...LIA · PROC
...ANNIA · VENERI*a*
MAGIS · BONAE*deae*
...SPECVL · ARG · P*uri?*
...ADEDICAVIT
...ANTONINO · AVG
COS

Quest'ultima è importante perchè ci offre un donario di uno *speculum argenteum* dedicato alla *bona dea*. Dall'insieme di queste lapidi si poteva

catur Nazanum (1). Un altro atto della stessa serie ricorda, ma sotto Benedetto IX, donazione di fondi fatta da un prete Benedetto *in loco q. vocatur Nazanum* (2).

Un altro atto Farfense dell'anno 1059 risguardante il territorio Curense *(territorio.... quod dicitur Arci)* cioè presso *Correse,* indirettamente nomina *Nazzano* cioè un casale *de Iohanne de Nazano* (3).

Un altro atto Farfense, dell'età di Clemente II, ci offre

dedurre che quivi fu appunto un santuario, come la scoperta del D'Ambrogi ha confermato. La menzione dei *decuriones et seviri* in quel frammento che quivi trascrisse il COSTANZO citato, e che il prof. LANCIANI pubblicò dall'apografo del signor MIRRA, e l'altra dell'*aedilis plebis,* edito dal GARRUCCI, lasciano supporre che quivi sorgesse una delle tre città Capenati. Anche il cristianesimo primitivo ha lasciato memorie importanti in cotesto luogo. Il p. DI COSTANZO nello scorso secolo scoperse tra *Nazzano* e *Civitella* un importante cimitero cristiano (mss. cit., f. 202 v.), che al presente è stato riveduto dal signor NARDONI (DE ROSSI, *Bull.,* 1874, pag. 113), il quale possiede anche una lamina plumbea contenente esorcismi magici trovata in quel cimitero e copiò anche parecchi graffiti del medesimo. Altre antichità, condotti di piombo, ecc. stanno nel terreno *Valle Tortora* e *Santo Pietro* presso e sotto la cascina di un tal Briglia. Alcune importanti rovine di una villa romana con piscina nella contrada *Baldacchini* portano il nome arbitrario di *bagni di Agrippina.* E noterò ciò che mi sembra sfuggito ad altri, e che il signor can. DOTTI di *Ponzano* mi fece osservare; che cioè il nome di *Baldacchini* viene dalla vôlta della roccia scavata dai Romani per farvi passar sotto la strada; vôlta che venne poi rovinandosi, ed ora è stata demolita, e perciò è caduto il monumento o torre che vi era addossato. Nell'anno 1879 nei lavori stradali per la prolungazione della via Tiberina sotto *Nazzano,* sul confine del comune di *Torrita,* fu scoperto un sepolcro etrusco con molte stoviglie monocrome e figurate (91 pezzi e un cumulo di rottami). In quella occasione alcuni archeologi delegati dal R. Governo osservarono due tombe etrusche nella *valle s. Lucia* ed una strada antica, che correva dalla stazione romana *ad vicesimum* per *Civitucola, s. Lorenzo di Civitella, s. Valentino, s. Lucia, Baldacchini* e scendeva al Tevere passando per *Torrita* (*Notizie Scavi,* 1880, pag. 378).

(1) *Regesto Farfense,* n. 653.

(2) Idem, n. 632.

(3) GALLETTI, *Del Primicerio,* pag. 281.

la donazione di *Ioannes Franconis* e sua moglie, di beni, tra i quali alcuni erano *in loco q. nominatur Nazanum sive in Sextiliano* (1), nome che non ho ritrovato nel territorio e che evidentemente è antico, e ricorda qualche *Sextilius*, a me non ignoto nel suolo di *Nazzano* (2).

Un altro documento della stessa serie, ch'è dell'anno 1062, ci porge una menzione, pure affatto incidentale, del nostro castello. Vi si tratta della donazione del castello Sabino di *Nerola*, e tra i confini dei beni annessivi si legge: *fontem marmoreum deinde.... in fluvium Currensem* (il *Correse*) *et sic revertitur in vocabulum ubi dicitur Furca Ioannis de Nazano* (3). Dopo questa memoria metto l'altra più diretta ed esplicita del *castellum Nazani* tra i beni di s. Paolo nella nota bolla Gregoriana del 1074, colla notizia delle quattro masse spettanti ai monaci suddetti *quatuor massas in Nazano usque ad portam ipsius castelli quod vocatur Nazanum et usque ad Casam muratam*, le quali erano: 1° *Monumentum*, forse l'antico tempio di *s. Antimo*; 2° *Priscianum*; 3° *Paramentum*; 4° *Casavetuli prope montem Soracti* (4). Di quest'ultima ho potuto ritrovare il sito ed il nome, nel monte *Casaventolo*, che sta presso *s. Oreste* nella direzione di *Nazzano*. Vicino v'è il sito detto *i Muracci*, che facilmente può credersi corrispondere alla *Casa Murata* della bolla. Crederei delitto di leso medio evo il tacere il nome del possessore di cotesti fondi, quale dalla ripetuta bolla ci risulta, vale a dire *comes Farulfus*, bel nome longobardo, *qui sepultus est in monasterio tuo*, cioè a s. Paolo in Roma. Un atto Farfense dell'anno 1080 ricorda una *vineam in loco q. dicitur Nazanum* donata da un tal Benedetto alla badia (5). Abbiamo poi la indicazione

(1) *Reg.* cit., n. 785.

(2) L'epitaffio di *Caia Sextilia Venusta*, che ho veduto a *Civitella* è un opportuno confronto.

(3) GALLETTI, *Gabio*, pag. 45.

(4) *Bullar. Casinense*, II, pag. 109.

(5) *Regesto Farfense*, n. 1058.

terras in territorio Naczani nella bolla di Nicolò IV a s. Andrea *in flumine*. Trovo quindi una locazione dell'abbadessa Giacoma degli Annibaldi di s. Silvestro *in capite*, dell'anno 1354, a Giovanni Angeluzzo della *villa di s. Antimo* (che pertanto si vede essere popolata nel medio evo) per un terreno chiamato *Roscia Rivi* e *Moscie* di s. Silvestro (1). Un atto del 1408, nel quale *Nazzano* non è neppure nominato, a me sembra però che gli spetti; perchè quantunque vi si tratti di un'enfiteusi nel territorio di *s. Edisto*, che vuol dire di *s. Oreste*, e in un luogo detto *Monte Rotondo*, tuttavia avuto riguardo all'esistenza di questo nome nel territorio di *Nazzano* verso *s. Oreste*, ed all'essere l'atto medesimo rogato da Francesco Posci notaio di *Nazzano*, credo che a questo paese possa attribuirsi (2).

Importantissimo documento per la storia di *Nazzano* nel secolo XV è la lettera di Martino V, del 1421, a Battista Savelli risguardante il *pedaggio* nel porto del castello medesimo. La specie della quistione ivi risoluta può ridursi a questa. Il diritto di pedaggio sulla barca per *Nazzano* ovvero del passaggio presso la riva destra del fiume, venendosi da ovvero a Roma, essendo stato usurpato da parecchi, avvenne che Martino V desse ordine di abolizione generale del pedaggio. Se ne risentiva il Savelli come signore di *Nazzano;* ed a lui rispondeva il papa che lo concedeva in riguardo ai meriti di lui e de' suoi predecessori verso la romana sede. Pregevoli ne sono i particolari: il prezzo del pedaggio vi è fissato in due bolognini romani *pro qualibet salma cuiuscumque mercancie, bladi, vini, pannorum,* etc., eccettuati polli ed uccelli d'ogni specie (3).

Segue un altro documento, dell'anno 1445; ed è il testamento di Gio. Battista Savelli, quegli stesso dell'atto pre-

(1) Archivio di Stato. Libro dei comp. di s. Silv. *ad annum.*

(2) L'atto è accennato nel GALLETTI, *Primicerio*, pag. 221.

(3) Dal *Regesto di Mart. V*, vol. VIII, f. 152. THEINER, *Cod. dipl.*, III, pag. 289.

cedente, che lasciò ai figli Pandolfo e Giacomo, insieme a molti fondi, il castello chiamato *Nazano posto in la diocesa di Nepe* (1). Segue un altro documento, ch'è dell'anno 1457, cioè la confessione di un debito contratto dal monistero di s. Paolo verso Paolo di Santacroce mercante romano per la compera del castello di *Nazzano* (2). Ciò fa supporre una interruzione antecedente del dominio dei monaci su quel castello, che combina bene colla signoria dei Savelli. Finalmente abbiamo quell'atto, che citai sopra in proposito di *Fiano* e di *Filacciano,* ch' è dell'anno 1471, risguardante il possesso del castello diruto di *Meana,* che venne attribuito ai monaci medesimi indicati quali proprietari di *Nazzano* (3).

Ciò che rimane del medio evo in Nazzano è presto veduto, fermandosi soltanto a *s. Antimo.* Questa è pertanto una basilica a tre navi con una estesa crociera; ha quattro colonne di granito bigio, una di granito rosso ed una di marmo lunense scanalata; altre quattro stanno murate in pilastri moderni; i capitelli sono marmorei, d'ordine ionico, di mediocre lavoro: uno soltanto è disuguale dagli altri. Tanto queste colonne, quanto un frammento di candeliera che serve come un gradino dell'*ambone,* provengono dall'antico tempio, i cui resti furono veduti nelle scavazioni del D'Ambrogi nell'anno 1864. Oltre l'ambone marmoreo, rimane dell'antica basilica il pavimento abbastanza conservato entro il *bema* o presbiterio. Un altare che sta *a cornu epistolae* di quello principale ha la mensa marmorea con colonnine corinzie agli angoli. Le pitture dell'abside sono di maravigliosa bellezza, quantunque deturpate dalla mano profana di un eremita. Sembrano esse spettare ad uno dei migliori pennelli della scuola umbra. Altre pitture sparse nella chiesa sono di età più recente e di merito inferiore. Le

(1) RATTI, *Della famiglia Sforza,* II, pag. 335.

(2) COPPI, *Atti dell'Acc.* cit., vol. XV, pag. 338; dal Cod. Vaticano 8029, fol. ant. 120.

(3) GALLETTI, *Capena,* pag. 196.

più antiche sono state sventuratamente ricoperte di color bianco.

Ponzano Romano, non ultimo, per pregio di memorie medievali, tra i luoghi della contrada Collinense, è un paese di 900 abitanti, che sorge sopra una delle alture soggiacenti al *Soratte,* alla distanza di circa 33 miglia da Roma. L'autore dell'*Analisi* ed il GALLETTI ancora vi spendono intorno tanto poche parole, che io sono costretto a fermarmici alquanto. Le notizie ne sono, per vero dire, assai scarse. Il nome indica una villa antica della gente *Pontia,* simile a quelli che abbiamo già visto in quelle adiacenze, cioè della *Nautia,* della *Leprinia* od *Apronia,* della *Flavia* e di altre. Antichità non ve ne sono, almeno che sieno degne di nota (1).

(1) Una lapide sepolcrale di *Pontia Modesta* si vede non a *Ponzano,* ma a *Rignano Flaminio.* A *Civita Castellana* rivedremo in una lapide questa *Pontia Modesta,* che fu forse gran proprietaria di cotesti luoghi. Un altro *Pontius* apparve in una lapide trovata a *s. Antimo* di *Nazzano* nel 1864, che sopra ho riportato; un altro *Pontius Papirianus* ho scoperto a *Rignano.* Tuttavia il suolo di *Ponzano* merita qualche esplorazione non essendo mai stato tentato con regolari scavazioni. Il signor can. don RAIMONDO DOTTI mi comunicò alcune notizie in proposito: per esempio la scoperta fortuita di un antico busto marmoreo presso le antiche muraglie, che tuttora veggonsi a fior di terra sulla strada della *badia,* il quale fu donato al cardinal Patrizi; la scoperta di numerose ed anche pregevoli ceramiche fatta nel taglio della nuova strada da *Ponzano* a *Nazzano;* alcune scoperte presso la *Villa d'oro,* nome importante *(villa aurea)* del sito adiacente alla badia, ove un tal Cappelli trovò, circa il 1860, una lapide di una *liberta,* che fu inviata a Roma. Non lontano di colà si veggono ancora i ruderi di una chiesa di s. Lorenzo (che io credo corrisponda a *s. Lorenzo in Cloiano* indicato in un documento di s. Silvestro *in capite* come vicino al *Soratte*), ove non molti anni or sono fu veduta una lapidetta antica murata che diceva FERONIAE MACEDO. La qual cosa, insieme al nome di *valle fera* rimasto alla sottoposta pianura, ha indotto i Ponzanesi nella supposizione che quivi sorgesse il celebre tempio di Feronia. Ed infatti non ha poco valore in proposito la circostanza della sua prossimità al Tevere, che Annibale passò unicamente allo scopo di saccheggiare quel santuario; la sua prossimità al Soratte secondo le testimo-

Vengo pertanto ai ricordi che spettano a *Ponzano* nel medio evo. Incominciano essi con documenti Farfensi; che sono: la donazione del duca Lupo di Spoleto alla badia di Farfa, del gualdo *s. Giacinto* (dell'anno 746), nella quale si tratta di fondi adiacenti alla riva sinistra del Tevere, dicendovisi: *pertransit* (il gualdo) *recte in aquam transversam, deinde in gualdum pontianum, per rivum de ipso pontiano usque in tyberim* (1). Si trattava pertanto di un fondo *pontianus* sulla riva sinistra del Tevere piuttosto che del paese, in siffatta indicazione. Ora questo fondo l'ho ritrovato; ed è la tenuta di *Buda,* che i Ponzanesi mi hanno indicato come antica proprietà del paese al di qua del Tevere. Un altro documento Farfense, dell'anno 773, contiene una donazione della *curtem quae vocatur pontianus* fatta da Ilderico e sua madre Taciperga (2). Un'altra donazione riguarda pure la stessa corte dello stesso proprietario (3); ed un'altra non fa che confermarla posteriormente, cioè nell'anno 786, dicendola *curtem in pontiano* (4). Un diploma del re Liutprando, dell'anno 742, riguarda pure *medietatem casalis in loco qui dicitur pontianus* (5). Un altro atto del suddetto Ilderico, dell'anno 814, conferma in favore della badia Farfense, il possesso della corte *in loco qui vocatur pontianus* (6). Se le citate memorie spettano veramente a *Ponzano* non se ne deve perciò inferire che tutto il territorio fosse della badia Farfense, mentre

nianze degli scrittori, e finalmente la trasformazione in chiesa cristiana (s. Andrea *in flumine*) solita nei grandi santuari pagani. Tuttociò peraltro non mi distoglie dal convenire col De Rossi in favore della *Lucoferonia* di *Leprignano*. Concederei invece che anche qui sorgesse un tempio in onor della dea Capenate. Vicino al passo del Tevere, sulla riva destra, v'è un'edicola rovinata di costruzione romana.

(1) *Regesto Farfense,* ed. cit., II, pag. 29, n. 16.
(2) *Regesto* cit., II, pag. 77, n. 91.
(3) *Regesto* cit., II, pag. 78, n. 93.
(4) *Reg.* cit., II, pag. 120. n. 157.
(5) *Reg.* cit., II, pag. 133, n. 175.
(6) *Reg.* cit., II, pag. 171, n. 227.

non v'ha dubbio che dal secolo XI in poi anche questo luogo sia stato, almeno in parte, posseduto dal monistero di s. Silvestro sul *Soratte*. Se la cronica di BENEDETTO, che dicono del *Soratte*, fosse verace, Galla figlia del celebre Simmaco avrebbe costruito *in agro Pontianello* una chiesa in onore di s. Lorenzo. E questa sarebbe, a mio avviso, il s. Lorenzo diruto presso il Tevere, detto più tardi in *Cloiano*. Un altro atto Farfense del tempo di Benedetto VIII tratta di donazioni all'abate Ugo per parte di *Romanus consul et dux et omnium romanorum senator* dei *casales Serranus et Pontianus;* tra i confini del quale, oltre il fiume Farfa, v'è un fondo *Musigianum* proprio del monistero di s. Andrea *in flumine* (1). In un altro della stessa raccolta, ma posteriore, perchè del tempo di Giovanni XIX, un prete Pietro donava a Farfa *terram et vineam in territorio Sabinensi in loco q. dicitur Pontianum;* tra i confini della quale vi sono *cryptae antiquae, maceriae antiquae* che confermano la quantità di rovine monumentali in cotesti luoghi, e un fondo degli *heredes Ursi de Pontiano* (2). In un altro documento posteriore, cioè dell'anno 1086, un tal *Gozo* donava ai monaci Farfensi beni esistenti in *castaldatu Ponzano* (3). Dopo queste notizie si hà uno spazio abbastanza grande di oscurità, e si perviene al secolo decimoquinto. Un documento di questo secolo, che prova la pertinenza definitiva di *Ponzano* al monistero di s. Paolo in Roma, fu trascritto dall'Archivio di s. Paolo dal GALLETTI. Vi si dice che *castra s. Edisti et Ponzani quamvis aliquando paruerint Baptiste de Sabellis domicello romano et curiae pontificiae marescallo tamen iuris declarantur monisterii s. Pauli una cum monasteriis s. Andreae in flumine et s. Silvestri in monte Soracte* (4). Tutto considerato, si può insomma stabilire che *Ponzano* abbia appartenuto prima

(1) *Regesto Farfense*, n. 535.
(2) Idem, n. 679.
(3) Idem, n. 1102.
(4) Cod. Vat. 7958, f. ant. 392.

ai Frangipani, poi ai Savelli, poi agli Orsini, ma per breve tempo, come conquistatori della vicina contrada, e finalmente alla badia di s. Paolo, finchè nel secolo decimosesto ne venne distaccato per esser sottoposto alla badia-commenda delle *tre fontane,* alla quale poi sempre è appartenuto. Gli stemmi dei signori di *Ponzano,* esistenti tuttora nella vecchia *Segreteria* Comunale, confermano la sovraindicata serie successiva. La ricchezza del suo territorio nel medio evo è attestata dai numerosissimi pozzi di grano, che si veggono ancora per tutto il paese.

Insigne monumento di *Ponzano* è la badia di s. Andrea *in flumine,* ch'ebbi già occasione di ricordare, scrivendo sull'altra di s. Elia *(Suppentonia),* siccome una delle prime colonie benedettine d' Italia. In un'amenissima pianura sottostante al colle di Ponzano, e di fronte al Tevere, sorge tuttora la chiesa di questo antichissimo monistero. Prima di trattare del suo stato odierno, ordinerò le memorie storiche della scomparsa badia. Il GALLETTI, accennando ad alcuni marmi scomparsi nella chiesa di s. Edisto presso il *Soratte,* scriveva: « ma io parlerò più diffusamente di questa chiesa, quando tratterò della badia di s. Andrea *in flumine,* ch'è due miglia distante da Ponzano, presso la riva del Tevere » (1). Prometteva con queste parole una monografia, che peraltro non ha visto la luce. Dobbiamo perciò star paghi di quanto ne scrisse venti anni appresso, nel volume del *Primicerio.* Ed inoltre abbiamo alcune poche note tratte dai *Regesti* pontifici, di mano del MARINI nel Cod. Vaticano 9115. Tutto ciò mi è piaciuto riunire con altre notizie, che da fonti edite, e specialmente dall' inesplorato *chronicon Benedicti,* di cui or ora parlerò, ed anche da fonti inedite e da osservazioni locali ho potuto ricavare. Son certo di dare pel primo una serie di notizie importanti per gli studiosi di monumenti medievali. Del resto chi non amasse seguirmi per

(1) GALLETTI, *Capena,* pag. 25.

questa spinosa via, salti queste pagine fino al capoverso che tratta della storia di *Rignano*. Ecco pertanto la storia della badia di s. Andrea *in flumine*.

Debbo incominciare col correggere la intestazione che suol darsi dai dotti ad una delle pochissime fonti storiche di Roma del secolo decimo, cioè alla cronica di BENEDETTO del *Soratte*. Questa fu pubblicata sul Codice Chigiano (F, IV, 75) dal PERTZ (1), il quale non disse che il MABILLON la conosceva, come rileviamo da menzioni di questo scrittore (2). Quantunque essa non manchi di gravissimi difetti, senza poi parlare della barbara latinità, e quindi al suo autore non disdica il ritratto che il PERTZ ne porge *(viro nescio maioris an stoliditatis an incuriae)*; nondimeno ha sempre gran valore istorico, perchè scritta da uno che vide molte cose, ed attinse la notizia di altre da non ispregevoli fonti. Rettamente il WATTERICH ne dice *auctor, quamvis admodum barbarus, multa tamen, quae haud exigui sunt momenti, narrat; pleraque a nobis recepta ipse vidit* (3). Il PERTZ attribuisce a questo monaco eziandio il *libellus de imperatoria potestate in urbe Roma*, ch'egli pubblicò infatti appresso alla cronica suddetta. Quantunque il WILMANS l'abbia in ciò contradetto; tuttavia è opportuno il notare quella supposizione, perchè non manca di fondamento, come or ora dovrò far avvertire (4). Il ch. conte UGO BALZANI ricordando, nel suo recente lavoro, la cronica di BENEDETTO ed il *libellus* non mostra di esser convinto che questo appartenga all'autore di quella (5). Del resto tutti cotesti scrittori intitolano il monaco del *Soratte*, ovvero tutt'al più di s. Andrea *sul Soratte*. Quindi recentemente anche il GREGOROVIUS, riportando la lamenta-

(1) *Mon. Germ. scriptores*, III, pag. 695 e segg.

(2) MABILLON, *Annales ord. s. Bened.*, II, pag. 132, 153, ecc.

(3) WATTERICH, *Vitae pont. rom.*, I, pag. 37.

(4) WILMANS R., nei *Ranke's Iährb. des deutschen R.*, II b. pag. 238.

(5) *Early Chroniclers of Europe* by UGO BALZANI; London, 1883, pag. 142.

zione di esso BENEDETTO sulle miserie di Roma cagionate dalla venuta di Ottone I nell'anno 966, dipinge colla sua potente immaginativa il monaco sull'altura del *Soratte,* che segue coll'occhio le imprese e le scorribande degli stranieri di quell'età (1). Ora, studiandone minutamente il testo, io mi sento in dovere di restituire BENEDETTO nella sua vera sede, ch'è il monistero di s. Andrea *in flumine,* nel quale egli scriveva la sua cronica, e del quale pertanto egli forma una certa gloria, riguardo alla miseria letteraria di quel tempo. Le continue menzioni del suo monistero, che io trovo nella sua cronica mi convincono, oltre il titolo stesso *di s. Andrea,* della necessità di tale restituzione. Noterò poi che la congiunzione continua di questo cenobio con quello del *Soratte,* per ciò che spetta alla storia di ambidue, ha dato origine alla osservata confusione.

Le memorie del cenobio *in flumine* sarebbero precedute da quelle della chiesa di s. Andrea, che sarebbe più antica del cenobio stesso, se la suddetta cronica di BENEDETTO meritasse fede illimitata. Narrò egli col suo barbaro linguaggio, che Galla figliuola del celebre Simmaco *abebat agrum cum montem qui vocitatur Campana territorio Colinense est posita, nam uno latere fines Cusiano da secundo latere ribus cum aqua qui dicitur Cava .....nam de tertio latere rivos Grifianello vocatur, de quarto vero fluvium magnum* (il Tevere) *de qua a fundamento iuxta aqua parietinis aedificare iussit. Super cunc macerie murorum construxit ecclesiam in onore sancti Andree apostoli iuxta ipso flumen.* Non è inverosimile che la chiesa sia stata più antica del monistero; e che il monaco abbia raccolto una tradizione locale.

Il cronista medesimo attribuisce a Carlomanno, fratello di Pipino *il breve* e divenuto già monaco sul *Soratte,* la fondazione di un cenobio *ad radicem montis in loco ubi dicitur a Mariano,* nome che ho ritrovato nella collina che sta

(1) GREGOROVIUS, op. cit., lib. VI, c. 3, § IV.

presso monte *Pilone,* tra *Ponzano* e *s. Oreste, in onore sancti Stephani martyris, et cunctis fratribus adhesit excepto abbas,* etc. Aggiunge, che dopo breve dimora in questo cenobio, un giorno viaggiando pei campi del monistero verso la chiesa di s. Andrea apostolo *iuxta flumen* e *subtus montes Grifianello* trovò un antico castello *Aquarium* che alle radici del suddetto monte *emanat aquas.* Gli venne allora l' idea di costruire un monistero contiguo alla chiesa, ed a tal fine comperò a sue spese i fondi, dei quali sottopongo qui l'elenco desunto dalla cronica stessa, notando fra parentesi il nome moderno di quei pochi, che ho potuto ravvisare:

curtis s. Viti
gualdus Corgitu
curtis s. Gregorii
curtis Petroniani
curtis Asiniani
curtis s. Heristi (s. Oreste)
fundus Fanianu
curtis Priscani cum ecclesia s. Victoris
fundus Flabianello (Fianello) Robelli (Rovelli)
f. Corbiani
f. Magere
f. Cotteanum cum eccla s. Benedicti
f. Clarano (Chiarano)
casale de Cerole
c. de Rufiano grasso
f. Carpiniano
f. Cossanum
f. Torritula (Torrita)
f. Sentiani
f. Pattialis
f. Foliani
f. Bassanu cum ecla s. Valentini
f. Aureliani
f. Celedrani
f. Cecilianum
f. Lauriani (monte *Laurane* presso *Nazzano*)
f. Grazzano (Grassano)
f. Foriano
f. Terrentianello
f. Marcelliano
f. Pulbine
f. Bersianu (Versano)
f. Patinara
f. Montone
f. Grifianu
f. Belgarolum
f. Ofiani
f. Maturis
f. Cervinarola
f. Salviani
f. Rupiliano

f. Casaventoli (monte *Casaventolo*)
f. Antiqui
f. Priscianum (Prosciano?)
f. Quarazzanum (monte *Corazzano* tra *Ponzano* e *Nazzano*)
f. Pontinianum
f. Catonianum
f. Ciminianum
f. Matitianum (Marisano presso *Filacciano)*
f. Paonis (il Pavone)
f. Terlata (Tragliata)
f. Barbarica
f. Casa Crisciani
f. Vallescura (ne conosco tre)
f. Damiano
f. Asterii
f. Martuniani
f. Seriano
f. s. Prosperii et Cacabelli
f. Munitioni
f. Iuniani
f. Proniani
f. Mitiliani
f. Rusciani
f. Plaga
f. Polliano cum eccla s. Mariae
f. Scatianum
f. Cariano
f. Maniano
f. Occisi
f. Rutiliani

Quanti nomi antichi in questo catalogo! Quanti richiami colla bolla Gregoriana del 1074, cogli atti di s. Silvestro *in capite,* con quelli posteriori di s. Andrea *in flumine!* Quale accordo colle memorie catastali dei Comuni limitrofi, che per amore di brevità non voglio accumulare a così ricca suppellettile di memorie topografiche! Si potrebbe restituire l'intiera pianta della pianura. Ma proseguiamo la serie delle notizie storiche della badia. Il pontefice Paolo I nell'anno 762 concesse a Pepino *il breve* il monistero di s. Silvestro sul monte *Soratte,* un altro di s. Stefano, uno di s. Andrea, ch'è questo di *Ponzano* e un altro di s. Vittore (1). Lo stesso Paolo I, nell'anno 767 scrisse a Pepino ringraziandolo di aver ceduto il monistero del *Soratte* al nuovo monistero di s. Silvestro in Roma da lui (il

(1) CENNI, *Codex Carol.,* I, pag. 193. IAFFÈ ed. KALTENBRUNNEN, pag. 283.

papa) fondato. E suppongo che in cotesta cessione fosse compreso anche il monistero di s. Andrea, perchè in atti di età posteriore si trovano relazioni di dipendenza da quello di s. Silvestro (1).

Che Pepino abbia passato, nel 771, un' invernata intiera (*tota hiemps* sic) nel monistero di s. Andrea, lo dice pure il cronista BENEDETTO, a cui lasciamo tutta la responsabilità della notizia (2). In questa occasione egli avrebbe confermato *(per preceptum sui nominis constituit)* tutto ciò che suo fratello Carlomanno aveva comperato e ceduto alla badia.

Quanto la precedente notizia sembrami che valga l'altra dello stesso cronista, che cioè Carlomagno dopo l' ingresso in Roma nell'anno 774, dopo la celebrazione della Pasqua, abbia visitato insieme colla regina Ildegarda il cenobio di s. Andrea e quello di s. Silvestro e quello di s. Stefano in *Mariano* (3). Nondimeno giova osservare che venuto Carlo in Roma potesse aver desiderio di vedere la stanza del suo illustre parente, ed i cenobî da lui fondati ed arricchiti. Il cronista notò nuove conferme di beni fatte in favore di questi luoghi da Carlomagno nel 777, e la *immunità* concessa al monistero di s. Andrea.

Circa l'anno 946 il monistero di s. Andrea richiamò l'attenzione del principe di Roma Alberico. *Audivit* (così BENEDETTO) *desolationis ex monasterio s. Andreae apostoli et s. Silvestri in monte Syrapti, que ab Agarenis captum fuerat, maxime servitores huius monasterii carnaliter vivant, et rebus ecclesiarum in bassallatico a fidelibus principis fuerat concessa.* E qui succede la lunga narrazione del cronista sui ristauri fatti nei tre monisteri di s. Andrea, di s. Stefano in *Mariano* e di s. Silvestro del *Soratte*. L'abate n'era in quel tempo un tal Leone. Vi costruì Alberico il recinto esterno *(castrum*

(1) GALLETTI, *Del Primicerio*, pag. 221 in nota.
(2) Cfr. PERTZ cit., pag. 706.
(3) PERTZ cit., pag. 707.

ex utraque parte monasterii... et tres turres). Finisce col dire: *renovavit a fundamentis aecclesia sancti Andreae apostoli iuxta flumen; renovavit aecclesia sancti Angeli in monte Grifianello.* Il WATTERICH giustamente notò come nelle prime parole di questo racconto trovisi l'autore stesso indicato nella persona (*astitit qui diceret,* etc.) che ricorse al principe Alberico (1). Il ricordato recinto può tuttora rintracciarsi.

Anche nel *libellus: de imperatoria potestate in urbe Roma,* che il PERTZ attribuisce al ripetuto BENEDETTO, e che possiamo dire scritto verso il mille, v'è una menzione, tra i beni fiscali dell'impero, *monasterium b. Andreae apostoli iuxta montem Soractis.... ad usum imperialem.* E verso la fine, in proposito di Carlo il calvo, ricorda la conferma che questi fece dei privilegi di s. Andrea presso il *Soratte.* Credo che non piccolo peso abbiano avuto nel giudizio surriferito del dotto PERTZ questi passi, che dimostrano l'interesse e la cognizione locale dello scrittore.

Un'altra menzione di antica data di s. Andrea trovo nel *Regesto Farfense,* in un atto cioè dell'anno 2° di Gregorio V e di Ottone III imperatore, ch'è una controversia, in cui si tratta dei fondi Farfensi nelle rovine delle terme Alessandrine in Roma (s. Salvatore in Thermis) ch'è nel palazzo già *Madama* ora del Senato del Regno in Roma. Ora, tra i confinanti di quei fondi si legge: *ab uno latere host. quem detinent heredes de bonizo et mon. sci andreae q. situm est in monte soracte* (2).

Nel celebre avvenimento della storia di Roma nel medio evo, che fu la venuta dell'imperatore Enrico V in Roma, quando nell'anno 1111 fece imprigionare Pasquale II, è ricordato il monistero di s. Andrea. Dice infatti il testo degli *Annales Romani* che i Tedeschi battuti dal popolo romano *debinc usque ad pedem Soractis progredientes iuxta beati*

(1) WATTERICH, op. cit., I, pag. 37 (in nota).
(2) *Reg. Farf.,* n. 459.

Andreae monasterium Tyberis alveum transierunt, et per Sabinam ad Lucanum pontem iter agentes ulteriores Romanae Urbis partes aggressi sunt (1).

Nell'anno 1285 Onorio IV commise l'amministrazione del monistero di s. Andrea e s. Silvestro a Pietro Capocci vescovo di Ancona, cui fece un deplorabile racconto del pessimo stato in cui esso trovavasi per le dissensioni insorte tra l'abate Nicolò e i monaci, e per la licenza dei costumi nei medesimi, ordinandogli di ricuperare ciò ch'era stato dissipato o tolto. La lettera fu scritta da Palombara, insieme ad un'altra diretta al monistero esortando all'ubbidienza verso il detto vescovo (2).

Al secolo XIII spetta l'insignissima bolla di Nicolò IV in favore di questo monistero, la quale oltre a numerosi possedimenti gli concede il *castrum Ponzanum* sovrastante (3). Nell'anno 1289 n'era abate un Filippo, come apparisce da un documento, donde rilevasi qualche relazione di esso monistero con quello di s. Silvestro in Roma (4). Nell'anno 1290 Nicolò IV commise al cardinal Matteo del titolo di s. Lorenzo in Damaso, di assistere l'abate e il monistero di s. Andrea di Ponzano, nel ricuperare ciò che gli era stato violentemente tolto (castelli, casali, fondi, ecc.) (5). Nello stesso anno elesse in abate di s. Salvator Maggiore (diocesi di Rieti) Filippo allora abate di s. Andrea *in flumine* (6). Nicolò IV elesse poi abate di s. Andrea un tal Barnaba monaco di Subiaco, in sostituzione (mi sembra) del detto Filippo; ma avendo poi quegli rinunziato, nel 1291 nominò abate di s. Andrea un tal Pietro, ch'era abate di s. Angelo di

(1) WATTERICH, *Pont. Rom. vitae*, II, pag. 62 (dal noto Cod. Vaticano 1984).

(2) Dal *Regesto di Onorio IV*, anno I, ep. 469, 470.

(3) GALLETTI, *Primic.*, pag. 347-350.

(4) GALLETTI, ivi e pag. 351.

(5) *Regesto di Nic. IV*, anno III, ep. 520.

(6) Dal *Regesto di Nicolò IV*, anno III, ep. 603.

Massa, diocesi di Narni (1). Morto il detto abate, Bonifazio VIII commise la elezione del nuovo ad alcuni cardinali, ch'elessero Giovanni abate tanto di s. Andrea quanto di s. Silvestro *de monte Siracti* (2). Nell'anno 1311 Clemente V, essendo morto Giovanni abate di s. Andrea di *Ponzano,* commise al cardinal Berengario vescovo Tusculano la elezione del successore; e questi fu Matteo monaco cassinese (3). Nell'anno 1342 Clemente VI, morto il suddetto Matteo, nominò Ottaviano monaco di s. Andrea e Saba di Roma (4). Nell'anno 1408 il monistero di Ponzano era già unito con quello di s. Paolo in Roma, dal quale fu dismembrato poi nel secolo XVI (5).

Il medio evo finisce, per questa badia, colla celebre memoria dello sbarco di Pio II, quando partì per la Crociata, il quale vi alloggiò, quantunque per brevissimo tempo. Del resto, Eugenio IV aveva già sottoposto gli abitanti di *Ponzano* alla giurisdizione sì temporale come spirituale dell'abate di s. Paolo di Roma, quale titolare di s. Andrea *in flumine.* Quando pertanto, nell'età moderna, avvenne lo smembramento di questo dall'altro, per opera di Paolo III, che compensò i monaci di Roma colla badia di *fonte vivo* in quel di Parma, e riunì questa di s. Andrea con quella delle *tre fontane,* dandola in commenda al suo nipote Alessandro Farnese (6); allora *Ponzano, s. Oreste* e *Ramiano* (già diroccato), incominciarono a dipendere per sempre dall' abate delle *tre fontane.*

Sottopongo ai lettori la nota dei fondi e dei possidenti, che nel citato documento dell'abate Filippo del 1289 (ch' è

(1) Dal *Regesto* cit., anno III, ep. 745.
(2) *Regesto,* anno II, ep. 330.
(3) Dal *Regesto di Clem. V,* anno VI, ep. 898. *Primicerio,* pag. 352.
(4) Dal *Regesto di Clemente VI,* anno I, ep. 81.
(5) *Primicerio,* pag. 350, 352.
(6) *Bull. Casin.,* II, pag. 462, 463.

una *recognitio in dominum* in favore di s. Silvestro di Roma) ci vengono indicati. I luoghi sono:

Clivanum
rivus Novelli
Germanellum
Vallis Trivii
Claianum
fossatum pentumae
Tezanum
Mons rotundus
Tuscidianum

I possidenti:

heredes Arcionis
Leo Romanuceii
Io. et Rom. Seguini
Io. Petri Leonis
Alexander
Berardus Carleti
Petrus Guidati
Luculus
Aegidius Paganelli
Io. Gentilis
Stephania
Io. Gregorii.

Dal contesto rilevasi che cotesti fondi erano vicini alla badia. Il *mons rotundus* era forse quel medesimo presso *Nazzano*. Quanto al *Claianum*, mi è occorso di ritrovarlo in una nota di una pergamena di s. Silvestro *in capite* dell'anno 1198, in cui è nominata una tenuta di s. Lorenzo *de Cloiano*, e già l'ho ravvisato nella chiesa diruta di s. Lorenzo, presso la destra riva del Tevere, ora convertita in un casale rustico.

Veniamo adesso allo stato presente della badia di s. Andrea *in flumine*. Il Di Costanzo nel suo manoscritto notava come a suo tempo, nel secolo scorso, del cenobio non fossero in piedi che pochi avanzi, e della chiesa la nave destra fosse quasi intieramente distrutta. Egli vide cinque colonne di granito in piedi, a sinistra, con capitelli variati, alcuni dei bassi tempi; vide un cippo vicino alla porta maggiore, sul quale si leggeva:

RELIQVIAE CORPORIS
FAVONIAE · L · L · STABILIS

e notò che il lato sinistro conteneva una iscrizione abrasa.

Notò il ciborio dell'altar maggiore sostenuto da quattro colonne di bardiglio, nel piedestallo di una delle quali lesse la iscrizione degli autori, che ora io darò più corretta, e finalmente nella mensa dell'altare *a cornu evangelii* il seguente frammento lapidario:

BENEM
D · XI · KT
HIC POSITVS P···
ANNORVM · X····

e in chiesa un cippo scolpito colla seguente epigrafe:

DIIS
MANIBVS
MITRASIAE · P · F ·
SEVERAE

Io l'ho veduta nell'anno 1883; e posso aggiungere alle citate notizie, che la badia era ricinta da un muro castellano quadrato, in parte conservato, come tuttora è in piedi in parte il palazzo o monistero, quantunque ristaurato a tempo del Farnese, a giudicare dai non ispregevoli stipiti e dalle tettoie delle finestre. Della chiesa, all'esterno, rimane la parte destra soltanto, di forma basilicale; la parte inferiore è costruita con tufi quadrati, la superiore con tufi alternati con mattoni: le finestre sono oblunghe. Il campanile antico è quasi diroccato. Quanto all'interno, aggiungerò che dei capitelli superstiti uno è ionico antico, due sono corinzî bizzarri, uno è barbaro affatto. Quanto alle colonne, oltre le cinque che si veggono, altre ne stanno murate nella parete moderna di rinforzo, una della nave destra si vede esternamente, cioè dal cortile scoperto attiguo alla chiesa, ove giacciono capitelli corinzi ad esse appartenenti; altre stanno giacenti per terra vicino alla chiesa di Ponzano, ed altre furono impiegate altrove, forse anche nel palazzo abbaziale di *Monterosi*. Il pavimento della chiesa è di mu-

saico romano del secolo XIII, ma è stato molto rovinato nei ristauri del secolo XV-XVI, quando ne vennero fatti i *palliotti* di due altari laterali all' ingresso del presbiterio, e qua e là vi furono inseriti pezzi di decorazioni primitive, come ancora nella soglia della porta laterale, che serve ora d' ingresso, poichè la porta principale è murata, e la fronte della chiesa nascosta da costruzioni posteriori. Da uno di quegli altari venne trasportato nella chiesa di *Ponzano* un bellissimo affresco rappresentante la Vergine, s. Girolamo, s. Vincenzo, s. Bernardo e s. Benedetto tutti allusivi alla storia dei diversi religiosi che amministrarono la badia; affresco che gli accademici di s. Luca attribuirono a fra Bartolomeo di s. Marco, ma che per istoriche considerazioni non può convenirgli, e meglio si addice a uno degli Zuccari, come il signor DOTTI giustamente crede, ammettendo che il pittore tenesse uno stile imitativo del più antico, ond'era decorata tutta la chiesa. Da questa pure proviene un trittico rappresentante il Salvatore, s. Andrea e s. Nicola patrono di *Ponzano,* nella cui chiesa si conserva. Aggiungerò che il cippo di *Favonia* è alto metri 0,74 e che la sua iscrizione laterale abrasa non si può restituire (1). Aggiungerò, e non è poco importante, che sulla *transenna* marmorea del presbiterio, a mano destra, si vede una iscrizione sventuratamente malconcia, che meglio di così non so leggere, ed è in una sola linea:

RVSTICVS·DE ·· RDIACON I NCESVS FECIT P
REDEMPTIONE ANIME SVE ·

(1) Alle memorie moderne della chiesa spettano alcuni graffiti del secolo XVI fattivi nelle pareti della nave sinistra da soldati italiani che quivi dovettero alloggiare, e notissimi agli eruditi. Al secolo XVII spetta una memoria votiva dipinta sulla parete della nave centrale, a destra, rappresentante un prelato genuflesso con sotto la iscrizione alquanto svanita, che mi pare possa così leggersi: *franciscus blancardinus de fiano pro sua devotione refecit anno dni 1626.*

Se fosse un Orsini *(de Ur)*, come sospetta il ch. DOTTI, sarebbe l'unica memoria di questa famiglia in *Ponzano;* ma io non ardisco affermarlo. L'*incensus* può indicare il fervore di *Rusticus* nel fare quella piccola munificenza. Aggiungerò che il tabernacolo marmoreo sorretto da 4 colonne; due di bigio e due di bianco, consistente in tre piccoli loggiati sovrapposti, due ottagoni e uno quadrato, sormontato il tutto dalla croce, simile, per non dire identico, a quello di s. Stefano di *Fiano* fu costruito dai marmorari romani, come dalla seguente iscrizione incisa nel piedistallo della prima colonna di destra:

+NICOLAv' CVM SVIS FILIIS=
(sic) IOANNES ET GVITTONE Δ
FECERVNT hOC OPVS

Non sono ignoti questi artefici, perchè Nicola figlio di Ranuccio romano fu autore di lavori in s. Maria in Castello a Corneto-Tarquinia (1); Giovanni eseguì lavori nella cattedrale di Fondi (2), e il tabernacolo di s. Maria in Castello, insieme con Guittone (3). Ma la presente iscrizione, finora inedita a quanto io ricordo, serve a confermare non solo che Giovanni fu figlio di Nicola, ma a notificarci che Guittone fu suo fratello, e quindi aggiunge materiali alla storia genealogica degli artisti romani, sui quali il PROMIS, e recentemente il ch. BOITO, il CAVALCASELLE, il BARBIER DE MONTAULT e il DE ROSSI hanno fatto utilissimi studî. Aggiungerò che sulla tavola marmorea dell'altare ho letto il seguente graffito in caratteri corsivi abbastanza buoni:

hic requiescit in pace ecclie m...

e che residui di lettere veggonsi ancora nella grossezza della mensa stessa, dalla parte che guarda il celebrante. Nell'in-

(1) DE ROSSI, *Bull.*, 1875, pag. 119.
(2) SALAZARO, *Monumenti dell'Italia meridionale*, pag. 64.
(3) DE ROSSI, ivi, pag. 120.

terno del tabernacolo sono visibili le ferramenta che sostenevano le cortine. Ho veduto la iscrizione incastrata nella mensa *a cornu epistolae,* citata nel ms. del Di Costanzo; e la restituisco nella sua vera lezione in tal modo:

BENEM...
Đ XI KI...
HIC POSITVS PA.....
ANNORVM XV.....
AETIO III ET *q. Aurelio Symmaco* (a. 446)?

Le pitture dell'abside, le sole rimaste dopo i moderni lavori, non hanno verun pregio e sono state anche guastate nel tempo del ristauro. Al quale pure deve spettare la seguente iscrizione dipinta con lettere gotiche nere sopra una tavola di castagno trovata nel soffitto della chiesa, e ora conservata nell'archivio del cardinal abate in Ponzano:

miiiili - mastro Ianni da Sutro ta (?)
r mastro Antonio da Sutro

Aggiungerò finalmente che per la storia della badia è importante pure il conoscere la iscrizione della campana antica, dell'anno 1209, la quale fu riportata nella nuova fusione fattane dal cardinal Aldobrandini, e siccome ora è distrutta ne debbo alla cortesia del Dotti la notizia. Vi si leggeva pertanto: *in honorem d. n. iesu christi et s. andreae apostoli et b. silvestri an. d. mccix ego f. divolia abbas fieri iussit* (sic) *anno autem domini mdcxix petrus card. aldobrandinus s. r. e. camer. et abbas refici mandavit* (1). E qui finisco intorno alle notizie della

(1) Nella campana di s. Andrea eravi lo stemma Aldobrandino; s. Andrea colla sua croce ed un pesce appeso all'amo; il pontefice Silvestro colla triplice croce e col pileo decorato di una sola corona. Nell'anno 1777 il cardinal Panfily, ad istanza del Comune, la fece trasportare nel campanile di *Ponzano,* ove è stata rotta nell'anno 1871 mentre la si martellava per festeggiare l'avvenimento di S. A. R. il duca di Aosta al trono di Spagna.

badia *in flumine,* risparmiando ai lettori altre osservazioni intorno ai sotterranei dell'edifizio, ai leoni scomparsi dalla porta della chiesa, e ad altri meno importanti particolari, convinto del resto che niuno finora ne abbia tante istituite quante ne ho potute istituire io, sebbene non di questo solo ma di cento altri monumenti vicini a Roma debba occuparmi nel presente lavoro.

Chi da *Ponzano* ascende al *Soratte* può acquistare una esatta cognizione del territorio intermedio e riscontrarne i ricordi storici. Nella cronica di BENEDETTO si legge che Galla, figlia del celebre Simmaco del tempo di Teodorico, *abebat agrum cum montem qui vocitatur Campana in territorio Colinensi est posita, nam uno latere fines Cusiano de secundo lateribus cum aqua qui dicitur Cava qui incole loci vocitantur Carba nam de tertio latere rivos Grifianello vocatur, de quarto vero fluvium magnum,* etc. In queste rozze parole si vede il nome del torrente che conserva quel nome, cioè il *Calva* confluente del *fluvius magnus,* ch' è il Tevere. Oltrepassato il *Calva,* si vede la strada detta dei *Sabini,* perchè frequentata dagli abitanti della Sabina, fin dai tempi più remoti, per accedere al tempio di Apollo sul *Soratte.* Si ritrovano le sorgenti minerali, quantunque ora alquanto esauste, che derivano dalle vene vulcaniche dello strato inferiore del *Soratte;* e sono quelle stesse che presso il monte dànno tuttora pestifere esalazioni (presso il romitorio di *s. Romana*), poi si celano sotterra ed emergono nel punto suindicato. Non v'ha dubbio ch'esse corrispondano a quella fonte indicata da Vitruvio *in agro falisco* (1), presso la quale passando i serpenti e le lucertole restavano senza vita. Si scorge nel folto del bosco che cuopre il dorso del *Soratte* la bella torre di *Ra-*

(1) VITRUVIO, lib. VIII, c. 3. NARDINI, *Veio,* pag. 8. NIBBY, *Analisi,* III, pag. 113. Per esaurire ciò che spetta alle antichità di questi luoghi, oltre le vestigia della suddetta via ch' è antica, ricorderò il così detto *bamboccio,* ch' è un rudero di sepolcro romano giacente in mezzo al campo sul confine dei *Salelli.*

miano in pietre quadrate, che ricorda il castello già da me indicato coi fondi Collinensi. Finalmente prima di uscire dal bosco si scorge il castellaccio di *Versano,* di cui ho pure a suo luogo dato un cenno, che di età alquanto più recente di *Ramiano,* è però più vasto e meglio conservato.

Rignano Flaminio è una grossa terra della regione Collinense, di 968 abitanti, posta non lungi dal *Soratte,* a 26 miglia da Roma, sulla destra della via Flaminia, cioè del ramo principale. Il suo nome, avuto riguardo al fatto che nel primo medio evo fu scritto *Arinianum,* può credersi ricordo di villa o di fondo antico di un qualche *Arinius* od *Arrinus.* Memorie di antichità non vi fanno difetto, quantunque nè il NIBBY nè altri ne abbia mai dato un cenno; ed io mi ci provo pel primo in fondo a questa pagina (1). Esaminiamo quanto ce ne restò nel medio evo. Le notizie medievali di *Rignano* mi sembrano partire da una pochissimo nota. Al-

(1) Due sono le principali quistioni topografiche concernenti *Rignano,* se cioè corrisponda all'antica stazione *Rostrata Villa* dell'itinerario di Antonino, e se fu abitata e fosse una delle città Capenati, anzi santuario della dea Feronia, cioè la città *Lucoferonia.* Quanto alla prima, ne trattò il NIBBY nella sua dissertazione sulle *vie degli antichi* in appendice al NARDINI (*Roma Ant.,* IV, ed. De Romanis, pag. 70), ed affermò che a *Rignano* appunto dovette essere quella stazione; ma poi nell'*Analisi* (II, pag. 385), scrisse che tale stazione dovesse corrispondere al moderno *Morolo.* Sembra tuttavia che le ragioni addotte nel primo suo scritto in favor di *Rignano* sieno più convincenti. Quanto poi all'altra quistione noterò che dopo quanto ho detto intorno a *Lucoferonia* presso *Leprignano* non vale l'insistere sull'escludere *Rignano;* dirò che quivi esistette un *pago* i cui *magistri* sono indicati in una epigrafe scoperta in questo paese, e che il DE ROSSI pubblicherà. Senza dunque fermarsi a rifiutare l'opinione dei ch. signori NISSEN e ZANGEMEISTER, che vollero riconoscere la identità dell'odierno santuario dei ss. Abbondio ed Abbondanzio presso *Rignano* coll'antico santuario di Feronia (*Bull. dell'Istit.,* 1864, pag. 113 sg.), non voglio però tralasciare un'osservazione, che cioè non è, nè sarà difficile il trovare in questo, come in altri luoghi del Capenate e come osservai sopra per *s. Antimo* a *Nazzano,* memorie votive sacre a quella dea. Infatti ho trascritto io

lorquando l'imperatore Ottone I, conquistato ch'ebbe il regno italico di Berengario II, venne a Roma nell'anno 962 ad incoronarsi, e poi se ne partì per istringer d'assedio il re

medesimo a *Rignano,* in casa Fazi, questo frammento a grandi e belle lettere, che credo di pubblicare pel primo:

M · IVNIC.....
MAXIMO · C .....
RONIAT.....

nel quale l'ultima linea m'invita a leggere *feroniae.* Di oggetti antichi rinvenuti in questo paese parlò il KIRCKER (*Syntagma,* pag. 497) cioè della statua d'*Iside* del museo Capitolino regalata al cardinal Albani, che la donò a Clemente XI, dai canonici di *Rignano.* Il cimitero dei ss. Abbondio ed Abbondanzio è noto nei fasti religiosi (DE ROSSI, *Bull. Arch. Crist.,* 1865, pag. 24. PARTENIO, *Vie Sacre,* II, pag. 225. GALLETTI, *Gabio,* pag. 42.) Corrisponde a quello di Teodora indicato negli atti di quei martiri. Recentemente fu scavata una galleria cimiteriale, ma molto discosta dal detto cimitero, così che non parve al ch. signor STEVENSON che ne facesse parte (DE ROSSI, *Bull.* cit., 1881, pag. 120). Il tempietto dei *ss. martiri* edificato, nel secolo scorso, sul cimitero di Teodora in *Rignano,* con iscrizione fatta incidere da un arciprete Pascucci, ricorda la traslazione dei loro corpi che secondo gli atti editi dal CARDULO, avvenne nell'anno 1001. Le gallerie sotterranee contengono loculi con molte iscrizioni cristiane, alcune anche graffite sulla calce. Un frammento non cristiano dice:

..VIVS · AVg
...APHI.....
...COP....

Del resto in *Rignano* esistono talune iscrizioni, come quella di *Pontia A. f. Modesta,* edita dal GORI (*Ann. Ist.,* 1864, pag. 126) della quale io dirò soltanto che si trova incastrata nel piedistallo della croce innanzi alla chiesa. Non riproduco la iscrizione del sarcofago di *M. Marcius Eros,* ch'è nella sagrestia, perchè edita come sopra. Aggiungerò che tra i marmi giacenti nella casa del signor Bernardino Morelli ho notato la statua di un genietto ed una testa egizia (stile d'imitazione). Nel giardino del signor can. Luigi Cofani ho trascritto questo frammento in buone lettere:

L · MARCI(.....
L · F · TRC*mentina...*

d' Italia nella rocca di s. Leo, fece la prima sosta in *Rignano*. Ciò si rileva da un diploma di privilegio ch'egli rilasciò in favore del monistero di *Monte Amiata,* che porta la data

che fu trovato presso la rôcca; un altro di un *Ponzio* nome, come già ho detto, interessante in questa contrada, che dice:

L · PONTI...
..PAPIRIAN..
...

e nel disco di un capitello corinzio rovesciato:

I · N...
ST...
AD...

Nella vigna del signor conte Antamoro ho veduto la lapide votiva a Giove ottimo massimo dedicata da *M. Ulpius Thaumastus a commentariis operum publicorum et rationis patrimonii* edita dal MAFFEI (*Mus. Veron.,* pag. 357) e da altri epigrafisti (GRUT., 578, 1. MURAT., 912, 8. ORELLI, 3205) tutti, non escluso il WILMANNS trascrivendo l'errore del primo che cioè questa lapide fosse in *Bignano* paese che non esiste, mentre è sbagliato per *Rignano*. Aggiungerò che la lastra è larga metri 0,78, alta 0,82. Sulla grande via interna di *Rignano* giace in terra un bel cippo fastigiato alto metri 0,77 che porta la seguente pregevolissima iscrizione, che ho letto quantunque esso sia rovesciato:

D M
Q LOLLIO Q F
VALERIANO
SCR AED
CVRVLLIVM (sic)
(senza punti) Q LOLLIVS
BATHYLLVS
FECIT
ET · SIBI LIBERTIS
LIBERTABVSQVE
POSTERISQ · EORVM
IN FR·P·LX·IN·AG·P·LX

Si tratta di uno scriba degli edili curuli di Roma, e quindi di persona non comune. Il fianco solo visibile del cippo ha un bellissimo rilievo marmoreo esprimente un arboscello con tre uccelli. Accanto a questo

actum Rignano IX kal. Mart. indict. V anno CMLXII, data che succede bene a quella della partenza di Ottone da Roma,

giace un altro cippo marmoreo alto un metro, colla iscrizione assai svanita che non ho saputo leggere meglio di così:

MEMORIAE
L · VETVRII · MINII
VETERANI
COH · VI · PR
orciuolo MARCIVS · ALCEVS (?) patera
ET
MARCIA AVCTA
GENERO

Un torso di statua femminile panneggiata serve di gradino d'una casa sulla stessa via. Quivi, nell'alto della parete esterna di una casa Morelli è murato un frammento marmoreo decorativo con animali e putto del medio evo, e al disopra una piccola figurina in alto rilievo di un amorino acefalo nudo in atto di saettare, di mirabile lavoro. Nel basso del campanile di s. Abbondio fuori di Rignano è murato il cippo (alto metri 1,13), noto agli eruditi, ma che trascrivo per la singolarità della sua iscrizione:

C · CLODIO · FABATO
MARITO OPTIMO
ATILIA MARCELLA
TERRENVM · CORPVS
CELESTIS · SPIRITVS · IN ME
QVO · REPETENTE · SVAM
SEDEM · NVNC · VIVIMVS · ILLIC
ET · FRVITVR · SVPERIS
AETERNA · IN · LVCE · FABATVS

Dirò finalmente che la chiesa di s. Abbondio poggia sopra una linea di mura quadrate antichissime appartenente certamente a un antico tempio, che l'orto annesso è pieno di capitelli e di rottami marmorei, molti stanno in casa Morelli; e che tutta l'area circostante alla chiesa presenta tracce di costruzioni che mi hanno fatto pensare ad un gran recinto che racchiudesse l'area sacra del tempio. Di fronte a questo si veggono avanzi di un antico *ninfeo,* e specialmente una grotta curvilinea costruita con grossi tufi quadrati. Un ripostiglio di monete romane repubblicane fu scoperto nel 1876 presso *s. Giorgio* tra *Rignano* e *Civita Castellana* (Mau, in *Bull. Istit.,* 1876, pag. 136).

che fu il 14 di febbraio, secondo il Codice Vaticano 1340 (1). Con questa notizia cade naturalmente l'asserzione del NIBBY, che cioè non si abbia menzione di questo sito prima del duodecimo secolo (2). Più tardi forse *Rignano* fu onorato dalla visita di un altro imperatore Sassone, se è vero che Ottone III fece portar via i corpi dei martiri s. Giovanni e s. Marciano ritrovati colà a suo tempo, insieme con quelli dei ss. Abbondio ed Abbondanzio (3).

Un documento dell'anno 1114, e non dell'anno 1116, come dice il NIBBY (loc. cit.), dell'Archivio di s. M. in Trastevere ci notifica come dalla detta chiesa e non da quella di s. Cecilia, come ha il detto autore, fosse dato a Pietro, Guido e Cencio in enfiteusi perpetua *castrum... quod nominatur Rinianum positum in comitatu Castellano miliario tricesimo distans ab urbe plus vel minus prope montem Siractum cum plagis,* etc., *cultis,* etc..... *pro eo quod quinquaginta libras bonorum denariorum pro toto pretio nobis dedistis unde recollegimus thesaurum nostre Ecclesie crucem thuribulum pallium calicem que omnia obligata erant pro guerra dni pape Paschalis et iussu eius in perpetuum locavimus,* etc. Importante atto, perchè ricorda un punto storico della lotta delle investiture, e i pegni che dovetter fare le chiese d'ordine del papa (4). Non è infondata la ipotesi del NIBBY che quei tre enfiteuti fossero antenati di Cencio Camerario (Onorio III Savelli), avuto non solo riguardo al nome, ma specialmente

(1) Il detto documento di M. Amiata è nel FATTESCHI, *Cod. dipl. Amiatin.*, mss. CCXIII, pag. 193.

(2) *Analisi,* III, pag. 13, 14.

(3) PARTENIO, *Vie Sacre,* II, pag. 225, 226. GORI, *Annali Istit.,* 1864, pag. 129. I corpi dei ss. Giovanni e Marciano furono da Ottone III trasportati con quello di Teodora in Roma alla chiesa di s. Adalberto da lui costruita (s. Bartolomeo all'isola). Quinci furono in età recente trasferiti a *Civita Castellana,* eccetto quello di Teodora.

(4) Cod. Vat. 8051 e non 8025 come notò il NIBBY, fol. ant. 23. Il MORETTI lo pubblicò nell'appendice al *Ritus dandi presbyterium,* appendix III, n. XX (pag. 378).

al fatto che nel secolo XIII *Rignano* spettava alla famiglia Savelli. Cotesti passaggi del dominio enfiteutico in proprietà diretta nella campagna romana, nel medio evo, sono così frequenti, che io non credo necessario il citarne confronti. Più volte m' è occorso e mi occorrerà di dire come la maggior parte degli enfiteuti suburbani divennero di fatto o di diritto feudatari e signori delle terre. Torneremo fra poco ai Savelli. Intanto per fedeltà cronologica registrerò quest'altra notizia di *Rignano,* ch' è dell'anno 1159, cioè che ivi morisse il pontefice Adriano IV: notizia che è stata spacciata dal PLATINA, ma che si trova contradetta dalla cronica di Fossa Nova, che afferma Adriano esser morto in Anagni (1). Ne debbo notare anche un' altra, ch' è dell'anno 1198; vale a dire un documento ignoto all'autore dell'*Analisi,* dal quale si dimostra come l'economo di s. M. in Trastevere si affrettasse a dichiarare e fare approvare innanzi al Senato Romano il dominio della chiesa stessa sopra *Rignano* e il suo territorio; documento ragguardevole anche pei nomi e per le altre particolarità concernenti il Senato Romano di quell'anno. Per brevità non ne riporto il testo (2). È da notarsi, pel mio scopo, che tra i personaggi intervenuti a quell'atto vi è uno Stefano *de Ariniano,* e che il castello vi è detto sempre *castrum Ariniani.* Colla seguente memoria di questo paese ci occorrono nuovamente i Savelli; poichè si tratta del testamento di Iacopo di cotesta famiglia, che fu Onorio IV. Più volte ho dovuto citare questo documento edito dal RATTI; ed ora mi limito a ricordare che il *castrum Arignani,* così v' è nominato, faceva parte dei beni dei Savelli indicati in esso. Succede a questo ricordo, l'altro che

(1) PLATINA B., *Delle vite dei pont.,* ediz. 1622 (Giunta), pag. 151 v. Cfr. WATTERICH, *Vitae pont. R.,* II, pag. 374. Non manca però di peso la opposizione che il DEGLI EFFETTI (op. cit., pag. 88) fece contro la comune opinione, sostenendo invece essere Adriano IV morto a *Rignano.*

(2) Cod. Vat. 8051 cit., fol. ant. 33.

si trova nella pure spesso citata bolla di Nicolò IV a s. Andrea *in flumine,* ove apparisce esso castello nelle seguenti parole: *ecclesium s. Leonardi de Cacavello sitam in territorio castri quod vocatur Eringnanum.*

Segue la indicazione di *Rignano* nella divisione dei beni fatta dalla famiglia Savelli, circa l'anno 1400. La prima linea dei Savelli fu appunto quella che mantenne la signoria di quel castello; e ad essa appartenne quel Paolo (figlio di Lorenzo), che fu capitano insigne del re di Sicilia, di Giangaleazzo Visconti, delle repubbliche di Siena e di Venezia, e morì al servigio di questa nell'anno 1405, nella guerra contro Padova, ed ebbe l'onore di una statua nella chiesa dei *Frari,* ed un elogio pomposo (1). Nel testamento di suo figlio G. Battista Savelli, fatto in Palombara nell'anno 1445, si legge tra i fondi lasciati ai due figliuoli Pandolfo e Giacomo: *un castello chiamato Arignano posto in la diocesa de la detta Città* (Civita Castellana) (2). Alle memorie di *Rignano,* nel secolo XV, spetta eziandio la notizia dell' INFESSURA che Vannozza, l'amasia del Borgia, che fu poi Alessandro VI, avesse per marito un tal Domenico *d'Arignano,* e che il papa, quando creò cardinale Cesare Borgia lo fece dichiarar figliuolo di Vannozza e di cotesto Domenico, che sarebbe stato padre anche di Giovanni, poi duca di Gandia, e di Lucrezia Borgia. Il GREGOROVIUS non ammette la verità di questa notizia, soltanto perchè non apparisce da verun'altra fonte, e perchè il solo marito di Vannozza noto pei documenti, all'anno 1480, è un tal Giorgio de Croce da Milano (3). Le quali ragioni peraltro possono sembrare insufficienti per escludere la esistenza del buon Domenico di *Rignano.* La iscrizione della rôcca dei Savelli, che doveva un tempo leggersi sulla porta, sta ora murata sulla porta di una

(1) RATTI, *Storia della fam. Sforza,* II, pag. 309.
(2) Idem, op. cit., II, pag. 335.
(3) GREGOROVIUS, *Lucrezia Borgia,* trad. MARIANO, pag. 12, 63.

cucina terrena della casa spettante al signor duca Massimo. Io l' ho trascritta come appresso:

LVCAS ARMIPOTENS SABELLVS EGIT
ARX PONS IANVA SITQ BINA MOLES
VT SIT TVTA BIFORMIS ARA IANI
A · D · MCCCCC

S' intende che in questa bizzarra iscrizione viene indicata una doppia mole o torre (al presente non ve n' è che una, quella cioè dell'orologio) in analogia al bifronte Giano, ed in riguardo alla volgare etimologia di *Rignano* da *ara iani*. Del resto il Savelli, autore della rôcca, è colui che fu capitano dei Fiorentini nella guerra contro Pisa, dell'anno 1505 (1), e nel 1512 fu fatto maresciallo di Massimiliano Sforza duca di Milano (2), e che nell'anno seguente a quello della lapide, cioè nel 1501, fu spodestato di *Rignano* come di altri beni da Alessandro VI; e ciò rende importantissima la suddetta iscrizione (3). Essa è come l'ultimo lampo della boria feudale di quella storica famiglia, che venne abbattuta, come tante altre, da quel pontefice. Un altro monumento epigrafico da me veduto in *Rignano* serve ad illustrare questo fatto; e potrà piacere a coloro che si occupano della storia dei Borgia. È un frammento di lapide, che ho rinvenuto in casa del signor can. Luigi Cofani; ove si legge:

.....DRO · VI · PON · M.....
.....CAR^{IS} COSEN? ILL.....
.....DVCIS · TVTOR.....
.....LEGATVS · FACE.....
.....ALVT · M · D · II · K.....

(1) GUICCIARDINI, *Storia d'It.*, lib. VI, c. 4.

(2) CAVITELLO, *Annali di Bergamo (ad annum)*.

(3) L'epiteto di *armipotens* venne dato anche all'antenato Paolo Savelli nell'epitaffio metrico, che si legge sotto la sua statua equestre ai *Frari*

Queste monche parole possono, a mio avviso, in parte venir supplite in tal modo: *Alexandro VI pontifice maximo (sedente) Franciscus cardinalis Cosentinus illustrissimi domini Iohannis Borgiae Rignani ducis tutor.... et legatus facere curavit ....anno salutis mdii kalendis....* La lapide doveva riferirsi a qualche ristauro eseguito nel palazzo. Il possessore infatti mi assicurò ch'essa proviene da cotesto edificio. Ora, non v' ha dubbio che quel frammento si riferisca a don Giovanni Borgia, detto *l' infante romano;* poichè sappiamo dai documenti di quel tempo che quel giovinetto, creduto da alcuni scrittori figlio di Alessandro VI e di Giulia Farnese, che nelle bolle pontificie è asserito figlio di Cesare Borgia, fu assoggettato a due tutori, un dei quali era il cardinal di Cosenza, cioè Francesco Borgia (1). E questi è appunto abbastanza bene accennato nella seconda e nella terza linea della iscrizione. Al giovinetto Giovanni fu dato certamente *Rignano* tolto ai Savelli (2).

Chiudo finalmente le memorie Rignanesi del medio evo col cenno di un singolarissimo monumento, noto a parecchi amanti di curiosità; voglio dire del cannone, che tuttora si scorge sulla piazza adiacente alla rôcca. Recentemente ne ha trattato il signor Camillo Ravioli, il quale dopo encomiata, e giustamente, la rarità di quel pezzo d'artiglieria spagnuolo del secolo xv, degno di un museo, ricorda le dicerie sparse in più d'uno scritto su quel singolare monumento. Egli dubita con ragione ch'esso sia quel cannone veduto dal Torrigio in Castel s. Angelo (3), e che si credeva conquistato dai Romani alle milizie del Borbone a monte Mario, e che sia lo stesso cannone col quale Cristina di Svezia fece tirare

(1) Sulla paternità di questo Giovanni veggasi il Dal Re (*Archivio della S. R. di St. patria,* IV, pag. 90) ed altre osservazioni nell'*Archivio* stesso (ivi, pag. 279).

(2) Le due bolle pontificie relative al fatto leggonsi nell'appendice alla *Lucrezia Borgia* del ch. signor Gregorovius. (n. 27, 28).

(3) Torrigio, *Grotte Vaticane,* pag. 261.

alcuni colpi a palla contro il palazzo di Villa Medici, nell'anno 1668, per divertimento (1). Egli propone la congettura che quel cannone sia stato sempre a Rignano; ed io mi vi sottoscrivo volentieri. Quanto poi all'aggiungere, com'egli fa, che abbia appartenuto al duca Valentino, e che il monte Mario, indicato nella diceria della relativa conquista, altro non sia che Mario da Monterotondo, di casa Orsini, che capitanò una scorreria dei Colonnesi fin sotto *Rignano* prima che il Borbone, loro alleato, arrivasse presso Roma, io non ardisco decidermi (2). Ciò che io posso aggiungere *de visu* a quanto il ch. citato scrittore ha riferito intorno al ridetto cannone, si è, che non è coperto da una tettoia, com'egli asserisce, ma scoperto affatto. Che anzi a tale suo stato io sono debitore di una indagine fattavi sopra. Imperocchè incontratomi ad osservarlo in un giorno in cui pioveva dirottamente, l'acqua che lo inondava mi giovò per leggere una difficilissima iscrizione, che sta incisa in rilievo nel primo cerchio dopo la culatta; e che parmi possa così trascriversi:

MAISTRO FRASI CVAVA FECIT

e intendersi per *magister franciscus Cuava* o *Cueva fecit.*

Con tutto ciò siam quasi entrati nell'età moderna di questo castello, e perciò è il tempo che io ne sospenda la storia, epilogandone le ultime recenti vicende. *Rignano* dai Savelli, che lo ricuperarono alla caduta dei Borgia, ma lo perdettero poi per mancanza della stirpe, passò alla famiglia Muti, nel secolo XVII; dai Muti recentemente ai Massimo, che lo hanno eretto in ducato.

Oltre gli avanzi della nominata rôcca Savelli poi Borgia, esiste a *Rignano vecchio* cioè nella parte più bassa un altro

(1) CANCELLIERI F., *Mercato,* pag. 222.

(2) RAVIOLI C., *Le guerre dei sette anni* nell'*Archivio della Società Rom. di Storia patria,* 1883, pag. 334 in nota.

castello che fu pure dei Savelli, e le cui mura dovevano ricingere tutto il paese dapprima colà situato. Ne rimane in piedi la torre quadrata centrale, ch' è del 1300 circa, e parte del recinto ch' è di costruzione posteriore. Nel sito detto ora *partesotto,* che si trova sulla via più breve che conduce a *s. Abbondio,* si vede tuttora un pilone dell'antica porta, e il campaniletto dell'antica chiesa di *s. Biagio.* Seguendo questa via si rasenta un magnifico anfiteatro naturale formatosi nella roccia per una larga fenditura, ove nel 1870 vennero trovate ossa di animali fossili e trasportate in Roma. Quindi si raggiunge la chiesa di *s. Abbondio,* della quale hò accennato in nota ciò che vi rimane attorno dell'età romana. Come monumento del medio evo, questa chiesa è conservata mediocremente. Il campanile a torre quadrata, con tre ordini di nicchie, parmi risalire al secolo decimoterzo. L'interno è a una sola nave, con tre arcuazioni acute. Nella parete dell'altare vi sono pitture del secolo undecimo, rappresentanti i seniori dell'Apocalisse e soliti simboli, malamente ritoccate. Le pitture poste dietro l'altare sono più recenti e peggiori. Nel sotterraneo dell' altare ho trovato tre colonne marmoree bianche, due delle quali adornano un'edicoletta che contiene un affresco rappresentante un angelo, di mano abbastanza buona, la cui età non oso determinare (1).

Prima di abbandonare il territorio di *Rignano,* debbo impiegare qualche parola intorno alla tenuta di *Morolo,* che gli si trova assai vicino, più verso Roma, e precisamente, per chi viene dalla capitale, a sinistra della Flaminia dopo la *osteria nuova,* sul ventesimo terzo miglio. Ho già detto che l'autore dell'*Analisi* collocò in cotesto luogo la stazione *rostrata villa* dell' itinerario detto di Antonino, quantunque in altro scritto l'avesse riconosciuta in *Rignano.* Vuolsi che il

(1) Una iscrizione modernamente incisa sovra un mattone, sotto l'affresco, ricorda che sotto Benedetto XIV fuvvi rinvenuto il corpo di una donna.

nome *Morolo* provenga da *maurorum,* poichè il castello che fu costruito, nel medio evo, sulle rovine della stazione, si trova indicato nei documenti col nome di *mauroro* e *morori.* La nota esistenza di cavalieri *mauri* nell'esercito romano, che avrebbero potuto per alcun tempo essere costì accampati, sembra dare un certo peso a cotesta opinione, del resto assai bisognosa di seria conferma. Certo è che sulla fine del secolo decimo un luogo *Mauroro* con una *cella s. Stephani* fu nominato, tra i beni del monistero di s. Alessio, nel diploma di Ottone III (1); e doveva corrispondere al moderno *Morolo,* poichè nella bolla di Onorio III in favore del medesimo cenobio, tra i beni di questo si legge: *castrum Morori et castrum Sorbi* (2), vale a dire *Morolo* ed il *Sorbo* presso *Campagnano.* Quindi reca non lieve meraviglia quanto scrive il Coppi, di non aver cioè ritrovato alcuna memoria scritta di cotesto castello (3). Un'altra bolla di Onorio III, quella cioè di s. Tomaso *in formis,* annovera i seguenti fondi: *in territorio Castellano Morolo et in fundo qui dicitur Passanum et in fundo qui dicitur Saltan... et in loco s. Sebastiani et in fundo Cornanelelo, et in fundo Anticione vineas, terras, campos, prata, pascua, canapinas, silvas, salecta, arbores, cum omnibus pertinentiis earumdem* (4). Qui si scorge benissimo un gruppo di fondi sulla via Flaminia, i quali vengono indicati *in territorio Castellano,* quantunque *Civita Castellana* sia alquanto più lungi. Di essi oltre *Morolo* io non ravviso altro che il *s. Sebastiano,* ch' esiste tuttora presso la Flaminia, e forse anche il *Passanum,* che non senza però qualche esitazione, parmi corrispondere al fondo *Paciano,*

(1) Nerini, *De templo et coen. ss. Bonif. et Alexii,* pag. 376.

(2) Idem, ivi, pag. 235.

(3) Coppi, *Atti dell'Accad. di Archeol.,* vol. VIII, pag. 67. Egli riferisce una leggenda archeologica sulla origine della *mole rostrata* tratta da un manoscritto detto *catasto borghesiano* di *Castelnuovo di Porto,* la quale non ha veruna consistenza.

(4) *Bullar. Vat.,* I, pag. 103.

che si trova tra *Fiano* e *Morolo*. Finalmente un atto di consegna dell'abate di s. Alessio ad un tal canonico Paolo, nell'anno 1252, nomina: *ecclesiam s. Stephani protomartiris Christi positam in territorio Morinensi, subtus castrum quod vocatur Morolum* (1). Il castello di Morolo è diruto, e può credersi edificato dai Savelli, quando s' impadronirono del circostante territorio. Da loro passò agli Scapucci, i quali nel secolo XVII lo hanno ceduto al principe Borghese (2).

Soratte e *S. Oreste*. Per quanto non mi sia consentito da questo lavoro di abbandonarmi a divagazioni d' indole poetica, mi si perdoni tuttavia se almeno una volta io faccio arrestare un momento i lettori innanzi ad uno dei più splendidi monumenti, che la natura ha piantato nel nostro pittoresco suolo. Per godere tutta la bellezza del *Soratte* non lo si deve ammirare da Roma, ma dalla strada amenissima che da *Nepi* conduce a *Civita Castellana,* specialmente quando il sole tramontando ne colorisce i fianchi producendo un continuo alternarsi di tinte vivide e variate. Verso Roma esso è nascosto in gran parte dalle molteplici colline che lo precedono: tuttavia il suo aspetto è sempre ammirabile ed attraente. Questo monte di rupe calcare, a base però vulcanica, come si scorge benissimo salendosi per la via che mena alla terra di *S. Oreste,* si erge a metri 691 sul livello del mare. La sua punta più elevata è quella ove sorge il monistero detto di s. Silvestro. Non poteva una così erta cima sfuggire alla fantasia religiosa dei popoli primitivi, che nelle alture trovavano un vivo pascolo non meno all'aspirazione di conquistatori che alla immaginazione ed al culto innato della natura nelle sue più poetiche manifestazioni.

(1) NERINI, op. cit., pag. 437, 438.

(2) Il castello di *Morolo* feudo della chiesa romana, a cui si riferiscono i documenti del *Regesto di Gregorio IX* (THEINER, *Cod. dipl.*, I, pag. 83), patria di uno dei ribelli contro Bonifacio VIII, ecc., ecc., non è questo della Flaminia, ma quello del circondario di Frosinone. che ha 2118 abitanti.

Colassù pertanto gli antichi adorarono il sole col nome di *Apollo Soranus;* la qual denominazione sembra aver dato origine a quella del monte. Imperocchè la voce *Soractes* o *Sauractes* ci offre la radice latina *sol* o *saul,* espressione del sole, simile al gotico *savil,* al lituano *saule,* avuto riguardo al frequente mutuo scambio delle tenui *l* ed *r* nei dialetti italici, e corrispondente alla radice sanscrita *svar* che significa *raggiante* (1). Non deve mettersi in dubbio che l'antico tempio del Sole sorgesse nel sito del convento di s. Silvestro, deducendosi dai numerosi confronti degli antichi santuari sulle cime dei monti e della coincidenza generale di essi coi cenobi del medio evo. I monaci benedettini del *Soratte* fecero ciò che il loro patriarca aveva fatto a *Montecassino;* trasformarono il tempio di Apollo in una chiesa cristiana. Una tradizione ammessa nel *liber pontificalis* (2) volle poi anticipare di ben duecento anni la celebrità religiosa del suo luogo, ricordandolo quale asilo del pontefice s. Silvestro, quando fuggì da Roma a causa di una persecuzione. Io non posso trascurare una così importante pagina della storia del *Soratte;* e debbo perciò brevemente rispondere al quesito, che cosa sia di vero in questa tradizione; donde abbia avuto principio, od almeno quale sia l'origine del culto di s. Silvestro sul vertice del *Soratte.* Primieramente risponderò che la tradizione è fondata sopra una leggenda sparsa in tempo assai antico, cioè sul principio del secolo sesto, in occasione della lotta fra il pontefice Simmaco e l'antipapa Lorenzo vescovo di Nocera, quando, tra gli scritti destinati a propu-

(1) CURTIUS, *Zeitschriften für vergl. Sprachf.,* I, pag. 29, 30. Alcune menzioni di classici scrittori attribuite al Soratte, spettano invece a un monte omonimo, come quella di Orazio *vides ut alta stet nive candidum Soracte,* e l'altra delle *capre* saltatrici e feroci ricordate da Varrone sulla fede di Catone (*Rei Rust.,* II, 3, III). Cf. IORDAN, *Röm. Mythol.,* I, pag. 268, anche sull'associazione della dea *Feronia* col culto del dio Sole, e sulle leggende e memorie degli *irpi Sorani.*

(2) *Lib. pont. in Sylv.,* n. 2.

gnare dal lato storico la supremazia del pontefice, fu diffusa eziandio la storia del battesimo di Costantino per mano di s. Silvestro. Si narrava in essa, che Costantino perseguitasse i cristiani; che perciò s. Silvestro si rifugiasse sopra una montagna detta *Syraptis* o *Syraptim*. Si aggiungeva che l'imperatore venisse allora oppresso da una schifosa lebbra; che i sacerdoti pagani gli dicessero non sarebbe lui guarito se non bagnandosi nel sangue di fanciulli; che a Costantino, atterrito non meno dal morbo che dal proposto rimedio, apparissero in sogno s. Pietro e s. Paolo, e gli ingiungessero di ricorrere a s. Silvestro; e finalmente che il pontefice ritrovato nel suo nascondiglio, fosse invitato dall'imperatore sottomesso a battezzarlo; e che Costantino ricevuto il battesimo guarisse immediatamente dalla lebbra. Oltre le intrinseche inverosimiglianze, oltre il silenzio degli scrittori, fra i quali l'autorevole Eusebio, che bastano a distruggere la fede di questa tradizione, vi sono eziandio inesattezze topografiche, le quali hanno gran peso nell'analisi critica di cosiffatte fonti. La principale di queste inesattezze è il silenzio assoluto intorno al battistero Lateranense, che pure la tradizione volgare attribuisce a Costantino e Silvestro, unica memoria locale da cui poteva nascere quella leggenda. Il ch. Döllinger pensò che appunto dal battistero avesse avuto origine; ma non giustamente, perchè in tal caso ve ne sarebbe un cenno qualunque nella leggenda (1). Siffatte considerazioni indussero il ch. prof. Duchesne a concludere che la leggenda è di origine straniera, cioè orientale; avendone egli rintracciato la prima comparsa in una leggenda armena raccolta dallo storico Mosè Corenese, che ha posto in confronto con un'altra simile risguardante il re Tiridate in relazione col vescovo Gregorio l'illuminatore (2). Questa opinione fu posta in dubbio dal ch. prof. Ignazio Guidi,

(1) Döllinger, *die Papstfabeln des Mittelalters*, pag. 53 e segg.
(2) Duchesne, *Étude sur le Liber Pontificalis*, pag. 169.

il quale attribuì piuttosto un'origine latina alla leggenda (1). Del resto, non deve recare meraviglia la durata di quella tradizione, perchè trasportata come essa fu nel ciclo agiografico, prese grandissima consistenza per tutto il medio evo, ed è giunta fino ai nostri tempi (2). La dedicazione della prima chiesa sul *Soratte* non poteva essere estranea a quel fatto; da cui pertanto venne il nome di s. Silvestro ed anche quello di s. Pietro e s. Paolo ad essa conferito. Questa intitolazione serve anzi a fissare la data della sua fondazione, che non potè essere anteriore al secolo sesto. Se si dovesse prestar fede alle parole di BENEDETTO che dicono *del Soratte,* la chiesa di s. Silvestro sarebbe stata fondata dal papa Damaso (sec. IV), il quale nell'atto della consecrazione avrebbe pronunciato 17 versi esametri (tutt'altro che degni del pontefice poeta), il primo dei quali è questo: *Grates tibi reffero spes vita bonorum.* La prima menzione storica agiografica del *Soratte* sta nei dialoghi di Gregorio Magno, in proposito di s. Nonnoso (3). Segue il ricordo di ruberie e

(1) Veggasi l'*Archivio della Soc. Rom. di Storia patria,* 1877, pagine 214-15.

(2) Al tempo di DANTE la tradizione era generalmente creduta *(Inferno,* XXVII, v. 94), e tanto egli quanto FAZIO DEGLI UBERTI mantennero la forma *Siratti (Dittamondo,* II, 12). Fu argomento di rappresentazioni (cf. la *Rappresentazione di Costantino imp., s. Silvestro papa e s. Elena* ristampata recentemente dal ch. sig. D'ANCONA, *Sacre Rappres. dei secoli XIV, XV e XVI,* pag. 187-234). Chi amasse conoscere i particolari della leggenda, come andava in voga nel medio evo, consulti l'opera del prof. GRAF *(Roma nella memoria,* ecc., II, pag. 81-89). Un estratto della *vita Sylvestri,* senza però il nome del monte, è nel *Codex topogr. U. R.* dell'URLICHS a pag. 186. Nella fine del secolo decimosettimo era tenuta come storica la leggenda del *Soratte,* e seriamente riportata dal DEGLI EFFETTI (op. cit., pag. 25, ecc.); ed anche ai nostri giorni essa viene affermata dagli scrittori nativi dei luoghi adiacenti al *Soratte* (cf. RINALDI F. S., *Il Soratte illustrato,* cantica, Rieti, 1880, pag. 11).

(3) *Monasterium in summo montis Soractis cacumine....* (GREG. M., *Dial.,* I, c. 7).

di guasti avvenuti a danno del cenobio per opera di barbari, forse dei Longobardi. Il saccheggio del monistero di s. Silvestro sarebbe avvenuto al tempo di re Ariperto II, stando al *Chronicon* di BENEDETTO: *Ereberectus* (sic) *rex Langobardorum, audita eversionis, monasteri sancti Silvestri in monte Syrapti, repetitio facta a Johannes huius apostolice sedis, ut in suis regie potestatis detinere manibus, ut quod haec ita actum est, restitutum est monasterium cum omnibus suis rebus, et regimen sanctae conversationis quiebit in pace, monasterium cum Tuscie finibus* (1). Nel secolo ottavo sarebbe avvenuto il pellegrinaggio del re Rachis al s. Silvestro sul *Soratte,* colla regina Tassia, narrato dal cronista BENEDETTO, con più d'un prodigio avvenuto in quella circostanza, presso il corpo di s. Nonnoso. Qualunque sia il valore della narrazione, non v'ha dubbio che Rachis e Tassia facessero donazioni al monastero (2), delle quali il cronista ricorda la *curtis Ustriciano in pago Pinnis* presso Spoleto. Segue la notizia del più volte citato DEUSDEDIT tratta dai registri di Gregorio II: *monasterium s. Silvestri in monte Soracte imperpetuum fundum Scantianum* (sic) *ex corpore massae Castellianae patrimonii Tusciae sup. pensione q · · X siliquar. auri,* trascritta poi dal Camerario: *locavit monasterio s. Silvestri in monte Soracte in perpetuum fundum Cancianum ex corpore massae Castellianae patrimonii Tusciae.* Segue l'importante fasto del *Soratte* nella dimora che vi fece Carlomanno figlio di Carlo Martello. A lui fu conceduta la proprietà del cenobio stesso dal papa Zaccaria, nell'anno 747 (3). Quel principe vi rimase finchè per sottrarsi alle continue visite de'suoi compatrioti, andò a rinchiudersi in Montecassino (4). A lui si attribuisce la fondazione di quel cenobio, dal testo

(1) Cf. PERTZ, cit., pag. 700.

(2) Cf. PERTZ, cit., pag. 703, nota 48.

(3) CENNI, *Monum. dominat. pont.*, I, pag. 193. DUCHESNE, *Hist. Franc. Script.*, III, 725. MURATORI, *R. I. S.*, III, b. 116. JAFFÈ, pag. 187.

(4) BARONIUS, *Annal.* ad a. 747. MURATORI, ivi.

di EINHARD: *ibique monachus factus in monte Soracte apud ecclesiam b. Sylvestri constructo monasterio,* etc.; ma non dovette essere che l'ampliamento di esso, restando a quello di s. Andrea *in flumine* il merito della sua origine dal principe Franco, come ho a suo luogo osservato, mentre la maggiore antichità del monistero si rileva dalla cronica di BENEDETTO. Io credo che la mensa dell'altare maggiore tuttora conservata nella chiesa di s. Silvestro sul *Soratte* sia dell'età di Carlomanno. È uno dei più pregevoli lavori decorativi della rozza scoltura di quel tempo. È alta un metro e larga metri 1,49; è divisa in quattro zone orizzontali; la superiore formata di fave e fiori, la seconda di croci e fiori entro archetti, la terza di una striscia di nodi, la infima con croce equilatera nel mezzo ed altri ornamenti geometrici laterali. Agli angoli è decorata con colonnine corinzie di età posteriore. Conserva lo specchio laterale *a cornu evangelii* formato con un rombo lavorato a nodi e a onde, sormontato da una treccia orizzontale. Anche agli angoli posteriori stanno colonnine corinzie (1). Alla medesima età della mensa sembrami spettare un frammento di decorazione marmorea, che ho veduto murato nei gradini del presbiterio, e un pezzo di rilievo opistografo da me rinvenuto nell'orto, che da una parte rappresenta una figurina virile, presso un albero, recante un corbo sulla testa, dall'altra una decorazione di linee romboidali, con bulle nel centro dei rombi. Segue la notizia della nuova concessione fatta da Paolo I a Pipino re dei Franchi, nell'anno 762, del cenobio

(1) Il signor ROHAULT DE FLEURY nel suo lavoro in corso *La Messe* ha pubblicato questo insigne monumento del medio evo colle sole indicazioni del luogo sbagliate. Il ch. autore manifesta una opinione in proposito non priva di fondamento; che cioè considerata la strana simmetria delle decorazioni di questo altare e la posteriore età dei capitelli delle relative colonnine, si debba supporre essere stato esso costruito nel secolo XII con i rilievi di una transenna dell'età carolingia. (ROHAULT DE FLEURY G., *La Messe,* vol. I, pag. 220, planche LXVI).

del *Soratte* insieme con quelli di s. Stefano, di s. Vittore e di s. Andrea (1). Segue una cessione fatta da Pipino del citato cenobio a Paolo I, il quale lo concesse al monistero di s. Silvestro *in capite* di Roma; e se ne trae la notizia dalla lettera di ringraziamento che questo pontefice ne indirizzò al re (2). Il cronista BENEDETTO fa ritornare Carlomagno insieme con Leone III, dopo la famosa incoronazione, al monistero di s. Andrea, ove dice ch'egli deponesse una parte delle reliquie dell'apostolo riportate nel suo viaggio (favoloso) di Terrasanta.

Nel secolo nono il cenobio di s. Andrea ricevette nuovi privilegi da Ludovico pio, secondo il medesimo cronista. Spettano alla storia leggendaria del *Soratte* le visite che vi avrebbe fatto Pipino nell'anno 771, Carlomagno nel 777 ed anche dopo la coronazione imperiale, registrate dal ripetuto cronista, e che ho sopra notato fra le memorie di s. Andrea. Il libro pontificale registra molti doni di vesti ed altre cose preziose fatti da Gregorio IV, da Leone IV e da Stefano V alla chiesa del monistero del *Soratte* (3). Una menzione del *montem Sirapti cum oppidis suis* è nel *privilegio* di Leone VIII in favore dell'imperatore Ottone, del 964 (4).

Al secolo decimo si può fissare l'epoca approssimativa della origine di *s. Oreste,* del castello cioè che, con questo nome, sorge tuttora sulla collina immediatamente sottostante al *Soratte,* e novera 1740 abitanti. L'origine del suo nome è alquanto incerta, potendosi supporre o che sia provenuto da erronea lezione del nome del monte SORECTES

(1) CENNI, *Monum.*, l. cit. DUCHESNE, H. F. S., l. cit. MURATORI, ibidem. JAFFÉ, pag. 196.

(2) CENNI, I, pag. 233. DUCHESNE, III, pag. 731. JAFFÉ, pag. 198.

(3) *Liber pont. in Greg. IV,* n. 12, 29; *in Leone IV,* n. 46; *in Steph. V,* n. 17.

(4) WATTERICH, op. cit., I, pag. 680. Intorno all'autenticità di quell'atto si vegga il FLOSS, *Die Papstwahl unter den Ottonen,* Urkunden, pag. 149.

invece di SORACTES o SORACTIS, nel qual caso un solo punto intromesso tra la prima S e la O avrebbe conferito la qualità di santo al nome di *Oreste;* ovvero che derivi da *s. Edistio,* che talvolta siasi scritto o pronunciato *Resto,* come si presume dagli annotatori degli atti di s. Abbondio ed Abbondanzio (1). Non v'ha dubbio che il nome di *castrum s. Hedistii* ed anche *s. Herisci* si trovi in alcuni documenti del medio evo, e che s. Edistio sia tuttora il patrono del paese; le quali circostanze favoriscono la seconda ipotesi. Un *Oddo de s.° Resto* è nominato come persona facoltosa tra i benefattori di s. Ciriaco in via Lata nel relativo necrologio (2). Nel testo della cronica Magdeburgense il castello di Fiano è indicato *iusta Soractem s. Orestis aut etiam s. Silvestri,* confusione, che permette di stabilire come nel secolo XII il nome di *s. Oreste* fosse recente sì ma di comune uso (3). Seguendo le notizie del *Soratte,* abbiamo la menzione di un *Petrus dativus et notarius de monisterio montis Siractis* nell'anno 1064 in un rogito Farfense (4).

Un fasto del *Soratte,* nell'anno 1155, fu il passaggio, alle pendici di esso, di Federico Barbarossa quando, dopo il celebre episodio della sottomissione di Roma e del supplizio di Arnaldo da Brescia, uscito dalla città Leonina, insieme con Adriano IV, si avviò in Sabina. Così l'accenna lo storico OTTONE di Frisinga: *Debinc iuxta montem Soractem,*

(1) DEGLI EFFETTI, op. cit., pag. 37. L'opinione dell'ERITREO, che il nome di *s. Oreste* venga da s. Silvestro, vale poco più di quella del DEGLI EFFETTI cit., che lo fa discendere da Oro-Apollo egizio. Per l'antica lapide di *Tib. Mollius Clemens,* una volta esistente a s. Oreste, cf. FABRETTI, op. cit., pag. 109 e GALLETTI, *Capena,* pag. 23. Per l'altra di *T. Flavius Flavianus,* e per un sarcofago esprimente le Muse in rilievo, cf. GALLETTI, ivi, pag. 24. Tutte cose ora scomparse.

(2) MARTINELLI, *Primo trofeo,* pag. 145.

(3) *Acta SS. Iunii* (PAPEBROCHII), vol. I, pag. 857 A.

(4) *Reg. Farf.,* n. 969.

in quo beatum Sylvestrum olim persecutionem fugientem tradunt latuisse, Tyberim transvadans in quadam valle campi viriditate amoena, ecc. (1). Segue una pergamena di s. Silvestro *in capite,* dell'anno 1198, nella quale è nominata la tenuta di s. Lorenzo *de Cloiano* presso il ridetto monte (2). S'intende agevolmente, dopo quanto si è detto intorno alle relazioni fra il monistero Sorattino e questo di Roma, come potesse a questo medesimo spettare un fondo situato presso il monte. Dopo ciò abbiamo la nota bolla di Nicolò IV al suddetto monistero *in flumine,* ove si legge: *iustis postulationibus annuimus, et s. Andree in flumine ac s. Silvestri de monte Syracto monasteria quorum unum dependet ab alio, etc.,* e poco dopo: *s. Stephani et s. Romane ecclesias sitas in pede montis Syracti* (3). In questa medesima bolla si fa menzione del *castrum s. Hedistii.* Nella locazione poi data dall'abate di s. Silvestro di Roma a quel di s. Andrea nel 1289 si trova *tenimentum castrum s. Heriscii.* Ed allora durava la unione del cenobio di *Ponzano* con quello del *Soratte,* dacchè fin dall'anno 1285 Onorio IV commetteva a Pietro Capocci vescovo di Ancona *ut bona monasterii ss. Andreae et Silvestri Civitatis Castellanae defendat* (4). Così continuarono per molto tempo ad essere unite le due badie, poichè un altro documento di ben più tarda età, cioè nell'anno 1408, che ho già notato in proposito di *Nazzano,* accenna ai due ripetuti cenobii siccome uniti con quello di s. Paolo in Roma. Pietro Savelli ebbe in commenda nella prima metà del secolo XV il solo monistero di s. Silvestro fino all'anno 1450. Ma nell'anno 1482 tornò ad essere unito agli altri due fino

(1) OTTONIS *epi Frising., De gestis Friderici imp.*, ed. in usum schol. (Hannoverae, 1867, vol. II, pag. 141 (dal PERTZ). L'esercito guadò il Tevere sotto *Magliano,* come da BOSONE (*Hadriani IV vita* in WATTERICH, II, pag. 331).

(2) Arch. di Stato, perg. s. Silv. ad ann.

(3) Idem, ivi, pag. 348.

(4) Dal *Regesto di Onorio IV,* anno I, ep. 469.

allo smembramento fatto da Paolo III (1548) in favore di Alessandro Farnese (1).

Riguardo ai monumenti del *Soratte* nel medio evo, ricapitolando anche ciò che son venuto esponendo nel racconto, dirò che la fabbrica di s. Silvestro, per quanto diroccata, conserva sempre l'aspetto dell'antico semplicissimo cenobio. A sinistra della porta della chiesa, all'esterno, si vede murata una lapiduccia, che poteva stare un tempo presso qualche altare, ovvero anche sopra la porta. È un frammento di marmorea decorazione, nello spazio vuoto della quale sta incisa in quattro linee un'epigrafe, che fu pubblicata male dal DEGLI EFFETTI (pag. 93) e si può leggere in tal modo, restituendo alcune delle ultime lettere, scritte capricciosamente, alla forma latina ordinaria:

✠ EGO IOHAN̄ES UMILIS
ABB P̄RB̄ MON S̄CI SIL
BESTRI FECIT INDICTIO (sic)
(sic) NEM TERCIA DECI
MA

A prima vista sembra doversi leggere *fecit in die 90* (sic) e in questo modo lesse il DEGLI EFFETTI; ma io preferisco di leggerla come sopra. Del resto non è facile determinare l'età della lapide, non conoscendosi la serie degli abbati, e quando lo sia stato cotesto *humilis abbas presbyter monasterii sancti Silvestri*. Dalla ispezione dei caratteri possiamo de-

(1) DEGLI EFFETTI, pag. 93. Non mi occupo del *Soratte* nell'età moderna se non per dire che il Farnese ne rimosse i Benedettini e vi pose i frati Girolamini. A costoro poi nel 1582 successero i Minori Osservanti, che l'abbandonarono nel 1590. Dopo 6 anni il cardinale Aldobrandini vi pose i Cistercensi riformati. A questi nel secolo nostro, successero i Trappisti, ad essi i Canonici regolari, a costoro i Trinitarî scalzi che vi risiedono tuttora. Non dimenticherò mai la cortese accoglienza che quivi ebbi da cotesti religiosi, ed in ispecie dal p. Vincenzo ALTOBELLI, superiore riconosciuto dal R. Governo.

durre che la epigrafe non sia posteriore all'undecimo secolo; e la nota della decimaterza indizione m'inviterebbe a fermarmi al *mille,* anno, per la superstiziosa credenza del finimondo, assai ricco di opere di quel genere, cioè di munificenza religiosa. Ho già ricordato la mensa dell'altare ed altri frammenti ornamentali dell'antica chiesa. Nella cripta sottostante all'altare maggiore, ricca di leggende religiose, ho veduto una mensa marmorea semplice con colonnine corinzie agli angoli; e nelle pareti laterali dell'altare un'annunziazione dipinta a fresco, un s. Silvestro, un s. Antonio e un altro santo: questi dipinti mi sembrano posteriori al mille. Ho veduto due colonne di granito bigio e una di pietra calcare, avanzi forse del tempio pagano, le quali sostengono la vôlta. In un angolo del sotterraneo si trovano un Salvatore dipinto a fresco ed un s. Michele, che potrebbero attribuirsi parimenti all'undecimo secolo. Non mi sembra potersi dubitare che questa sotterranea fosse la chiesa primitiva, che poi sarebbe stata trasferita al di sopra, e che quindi la bella mensa principale sia stata un giorno in questo luogo. Nell'orticello adesso incolto, adiacente alla chiesa, fornito anch'esso di memorie relative a s. Silvestro, non ho trovato da osservare che il frammento scolpito sopra accennato.

Prima di finire la illustrazione di cotesti luoghi rammenterò un monumento del medio evo, noto ai curiosi di siffatte memorie, ch'è in pari tempo uno dei più cospicui saggi dell'umana pazienza, voglio dire la croce scolpita in un tronco di legno da un eremita del monte Soratte, la quale si conserva dal comune di *s. Oreste.* L'ho misurata; essa è alta, col pellicano sovrapposto, centimetri 49. La base rappresenta scene del vecchio Testamento, la croce quelle del Nuovo. La esecuzione n'è così perfetta che quantunque le figurine sieno grandi pochi millimetri, se ne distinguono tutti gli accessori, perfino le staffe dei cavalieri. Al disotto della base v'è incisa una iscrizione greco-barbara in caratteri che

non posso riprodurre per motivo tipografico, che fu pubblicata dal DEGLI EFFETTI, ma erroneamente; e si vede meglio trascritta nel citato manoscritto del padre DI COSTANZO, il quale la tradusse *opus consumatum anno MDXLVI mense Martio ad XVI Decembris,* e mi sembra la data più retta di quella che ho veduto recentemente apposta sulla croce stessa, ch'è l'anno 1222. A questo proposito riferirò ancora un'altra memoria medievale di *s. Oreste,* ch'è la iscrizione della campana della chiesa, tolta dal manoscritto citato, che dice: ✠ HMGPrOTBTIMEBFƆƆHMbbHtOEPI ✠ ƆMƆƆƆXXXXƆ ✠ HqTOMIX. Non so tirarne fuori altro che la data, cioè l'anno 1340.

Il disegno della chiesa di *s. Oreste* fu dato dal VIGNOLA; al qual proposito mi permetto per un momento di uscir fuori dal medio evo, riportando una singolarissima lettera di questo famoso architetto, che insieme ad altre di storiche persone, specialmente di abati commendatarî, si conserva in quell'Archivio comunale. I lettori mi perdoneranno la eccezione in riguardo alla celebrità della persona, ed anche alla intrinseca curiosità di questo suo autografo prezioso, tutto di suo pugno. Ad agevolare la intelligenza del testo, ricordo ai lettori che l'unico squisito prodotto del territorio di *s. Oreste* è l'olio. Ecco pertanto la lettera del VIGNOLA:

Ma.ci S.ri Masari dela comunitate d. s.to Resto (1)

È venuto qua a Caprarola M.o Gulielmo muratore cō due copele olio, una pocho bono latera tristo a fato, et dove doverebe essere ꝑ il mañcho 27 bocali, nō e forze bene 23. pure la quatità nō importaria quădo fuse olio come se usa a farse in s.to resto, io tengho ꝑ certo che V. ma.ci s.ri abino cercato ꝑ tuto Sto Resto p̄. trovare il più tristo olio che vi sia ꝑ tratarmi come uno gofo o ꝑ melio dir colione. ꝑ tăto io vi rimădo il vostro olio nō ꝑche io facia cōto del valor, quăto fazio de lato, abenche

(1) *Massaro* è notorio sinonimo di *amministratore* nei comuni del medio evo, negli Statuti, ecc.

questa cosa nō mie nova p.che quante volte ho avto afare cō la vostra comunità sō stato tratato di questa maniera p che p la prima volta ch'io fezo il disegnio dela ciesa che p il mācho meritava 20 ◁ ēbi cō gra fatica 30 bocali de olio dopo aver aspettato 3. anni, et fatomi poco mācho litigare et di poi p molte volte ch'io son venuto p servicio vostro et domdato da voi nō mi avete mai dato cosa alcuna. Io nō so dove la fondate pur io nō ho voluto mancar d mādarve il disegno p mostrarvi che la vostra scortesia nō volio che guasta la mia cortesia cō questo fazo fine. di Caprarola questo di 14 di magio 1568. — JACOMO BAROZO da Vignola. —

(Fuori). *Alli M.ci S.ri Masari di s.to Resto a Sat.o Resto.*

Ultimo viene, tra i comuni adiacenti al *Soratte,* tanto per ordine alfabetico quanto statistico ed anche d'importanza storica, quel di *Torrita tiberina,* di 542 abitanti, situato sulla punta del territorio Collinense più vicina al Tevere, anzi bagnata precisamente dal fiume. Nulla ne scrissero il GALLETTI ed il NIBBY. Del nome non è necessario l'occuparsi, perchè se ne indovina troppo facilmente la origine. Il sito eminentemente strategico di questo paese persuade la sua destinazione a fortilizio sì nell'antica età come nella media (1). *Torrita* non ha memorie storiche; e conviene fare attenzione per non confonderlo con *Torrita* della val di Chiana, come per esempio nel ricordare il Torrita, non cognome ma patria, a mio avviso, di quel frate minore mo-

(1) Tocca a me di accennare pel primo le antichità di *Torrita Tiberina.* Nella casa Trasi ho veduto una non ispregevole statuetta di genio Mitriaco, alta metri 0,65, vestita di brache, tunica succinta, clamide e berretto orientale, con facella nella mano sinistra (ora staccata): la destra è mancante. In un peduccio di sostegno presso il piede destro ho letto

HYMNV
S
INBIC
TO

saicista, che lavorò nell'abside di s. Giovanni ed in quello di s. Maria Maggiore, sotto Nicolò IV (2). La più antica

Nella parete esterna di una casa, presso la chiesa è murato questo titoletto:

D·M
EVPLVVIONI
NICE · MATER
FILIO·KARISSI
MO · VIXIT ·
ANNIS · IIII
DIEBUS·XVII·

Importantissimo è il sito presso *Torrita*, sulla via Tiberina nuova, detto *i baldacchini* forse dall'essere un giorno passata l'antica via entro la rupe, e scoperta che fu questa e cadutane la parte verso il fiume, dall'esserne rimasti sospesi alcuni avanzi a guisa di baldacchini, che sappiamo essere stati poi atterrati. Regge la spinta del monte un magnifico muraglione, a quattro ordini leggermente rientranti, composto di picculi tufi con calce, in parte reticolato. Nel mezzo del muro si vede una finestrina murata con arco tondo, e parecchi canali destinati allo scolo delle acque, tuttora intonacati di terra cotta. È uno stupendo lavoro dell'età imperiale, che mi auguro di veder conservato da prossima rovina per cura del Governo. Sull'alto della sovrastante collina doveva sorgere una splendida villa romana. Resta ora quivi una buona metà dello stilobate di un grande edifizio circolare. Io credo di avere ritrovato la figura di questo monumento come si conservava nel medio evo. Esso era identico al ninfeo nostro Liciniano *(Minerva medica)*. L'ho trovato in un affresco del sec. XIII, ch'è nella cappella Trasi nella chiesuola di s. Maria *del monte*, che rappresenta s. Sebastiano saettato da due soldati. Il fondo di questo quadro rappresenta un paesaggio preso dal vero, cioè Torrita e Nazzano, e tra i due paesi la rotonda del colle *Baldacchini* alquanto rovinata, ma coi suoi archi, col musco abbarbicatovi, come insomma era in quel tempo. Tutto l'altipiano della collina suddetta è ancora solcato da muri regolari che attestano la esistenza della villa; e specialmente l'attestano due grandiose *piscine*. Una di queste serve tuttora, perchè alimentata da una vena sotterranea: essa conserva il piano superiore con pavimento di mattoni a spiga. L'altra piscina, ove sorge la nuova casetta Capobianchi, è più vasta; nel suo interno fondo è stato veduto il pavimento di musaico bianco e nero. Altre antiche mura trovansi a *Celli*, contrada presso il Tevere.

(2) Da quanto si è scritto intorno al musaicista *Torrita*, che vuolsi

indicazione ch'io conosca di questa terra è quella di *fundum Torritula* nell'elenco dei fondi comperati da Carlomanno quando fece e dotò la badia di s. Andrea *in flumine;* elenco che ho sopra riportato dalla cronica di BENEDETTO. La seconda ho trovato in un documento di s. Paolo, che indica l'avere avuto i monaci possedimenti in quel territorio nel secolo XIV. Si legge infatti un atto risguardante un fondo in *Cava de lo Pertuso* e *Pantanelle.* Non isfugga la prima di queste denominazioni come una delle più importanti conservazioni del nome antico della via in quel punto che ora dicesi *Baldacchini,* ed anticamente doveva dirsi *pertusa,* perchè la via era tagliata sotto la roccia, come ho già detto in nota (1). Una terza notizia di *Torrita* mi è somministrata dal testamento di Onorio IV, del 1285, che ho già recato in proposito di Rignano e di altri vicini paesi. Vi è pertanto indicata nelle seguenti parole: *et pro medietate castri Turrite positi in diocesi Nepesina,* ecc. che venne pertanto con altri castelli lasciata *per donationem inter vivos* al fratello Pandolfo ed al figlio di costui Luca Savelli (2). Da tutto ciò si trae che tanto i Savelli quanto i Benedettini possedettero *Torrita.* Cessata nel secolo XVI la potenza dei Savelli, questo

ancora chiamare *Torriti,* mi pare che il torto sia stato di fra Mariano nella *cronica dell'ord. francescano,* del VASARI e di coloro che hanno fatto francescano il fra Iacopo che lavorò nel battistero di Firenze nell'anno 1225, confondendolo coll'Iacopo che fece questi di Roma nel 1295. Il CAVALCASELLE (op. cit., I, pag. 141, 145) ha ragione nel distinguere l'uno dall'altro; ma forse non l'ha nel negare che questo di Roma fosse frate minore, perchè mi sembra corrispondere bene col compagno di lavoro indicato pure nel mosaico di s. Giovanni. Del resto non trattandosi di *Torrita* della via Tiberina, chiudo la digressione. Ad un'altra *Torrita* medievale si riferisce il diploma Farfense dell'anno 756; essa era in Sabina (cf. PETIT-RADEL negli *Annali dell'Istit.,* 1832, pag. 7).

(1) Dal Cod. Vat. 8029, f. ant. 197. Del nome antico *pertusa* nel significato di traforo ho più volte parlato, e poco fa su questa medesima via pel fondo *Pietra Pertusa.*

(2) RATTI, op. cit., II, pag. 303.

castello venne in potere degli Orsini, e ad essi rimase fino alla fine del secolo, quando Valerio Orsini lo vendette per 30,000 scudi a Tomaso Melchiorri di patrizia famiglia di Recanati, sposo di Caterina Orsini (1). Dai Melchiorri passò per vendita ai Massimo (Cristina di Sassonia); da questi, nel secolo presente, ai De Gregorio, e finalmente al principe Torlonia. Tutti hanno recato giovamento a quel piccolo Comune ed al palazzo baronale che sembra colle due sue torri, che si ravvisano tuttora, lavoro del secolo XIII, aver dato il nome alla terra; mentre abbiamo veduto che avea tal nome da torri del secolo ottavo ora scomparse. Non ho trovato nell'Archivio comunale di Torrita documenti dei Savelli. Il più antico atto risale al 1505 ed è la deputazione di un procuratore fatta da Giulio Orsini. Di questa famiglia vi sono molti atti. Cose degne di nota in questo paese mi sembrano: il quadro umbro dell'*Epifania* e la custodia degli olii santi in bel rilievo con pilastrini ed angeli, con tracce di doratura, nella chiesa parrocchiale; e la chiesina *del Monte,* ove nella cappella Frasi esiste l'affresco medievale (secolo XIII) del s. Sebastiano, e la vôlta ornata di buoni affreschi del secolo XVI guasti da ritocchi. Tutta la chiesa era dipinta ed è ricoperta ora di bianco. Con questo cenno, io pongo termine alle prolisse ma non inutili investigazioni sul vasto e ragguardevole territorio *Collinense* del medio evo.

Quantunque il territorio *Castellano,* detto in parte anche *Falaritano,* sia fuori dei limiti topografici, che mi sono proposto nella mia analisi storica suburbana, tuttavia la sua importanza nel medio evo m'invita a tenerne conto, come ultimo lembo della *Tuscia romana.* Esso è così denominato da Civita Castellana, importante comune di 4200 abitanti situato in fertile postura. Corrisponde all'antico rinomato

(1) CALCAGNI, *Memorie istoriche di Recanati,* pag. 246. Questo Melchiorri fu il fondatore del palazzo poi Aldobrandini ed ora Comunale presso s. Eustachio. Cf. la causa di Pier Maria MELCHIORRI, edita col titolo *Romana adscriptionis inter XL nobiles conscriptos R. 1776.*

suolo *Falisco,* così denominato dall'antichissimo popolo, ch'ebbe forse comune origine coll'Etrusco, e che possedeva *Falerii,* della quale sono superstiti tuttora le mura, ma dell'età di Roma repubblicana, a *s. Maria di Fallari* (1). La

(1) La città di *Falerii,* il cui nome somiglia molto a quello di *Halesо* l'Argivo, a cui se ne attribuisce la fondazione dagli antichi scrittori, sorgeva presso la via Flaminia; ma se ne ignora il sito preciso. Non mancano però gravi ragioni per affermare che fosse ov'è la *Civita* moderna. I Falisci vinti dai Romani trasferirono la lor sede ove oggi se ne veggono le mura, cioè a *s. Maria di Fallari.* Tutte le colline di *Civita Castellana* abbondano di rovine e soprattutto di sepolcri scavati nella roccia con sistema simile all'etrusco. Coteste memorie furono illustrate (CANINA, *Etruria marittima,* I, p. 58, ecc. GARRUCCI, *Dissertaz. archeol.,* I, pag. 38, 59, ecc.), come ancora la storia dei Falisci *(Annali dell'Istit.,* 1860, pag. 211-221) e la paleografia delle loro iscrizioni (ivi, pag. 224-259 e *Bullettino dell'Istit.,* 1861, pag. 158, 198, 205). Un vaso bellissimo di porfido, scoperto nel 1682 nel territorio falisco, fu ricordato dal BARTOLI nelle sue *Memorie* (FEA, *Miscell.,* I, pag. 271). Una suppellettile d'argenterie rinvenuta presso Falerii fu illustrata da ALESSANDRO VISCONTI *(Memorie rom. di antichità e b. arti,* I, pag. 172. *Atti dell'Accad. di archeol.,* I b., pag. 301, segg.) Della *Falerii* romana scrissero il MICHAELIS nell'*Archeologisch. Anzeiger,* 1862, pag. 346, e il ZANGEMEISTER nel *Bull.* cit., 1864, pag. 111. Vi furono trovate preziose lapidi come quelle del *Caeninensis sacerdos,* del *Porrus pontifex,* di *Saloninus Valerianus* e di *Silvanus Veturianus* tutte pubblicate nelle suddette monografie (cf. anche il *Bull.* cit., 1868, pag. 35, ed alcun'altra dal LANCIANI nel *Bull.* cit., 1870, pag. 41). Per l'importanza del culto di Giunone argiva o *Curite* in Falerii cf. JORDAN PRELLER (*röm. Myth.,* I, pag. 278). Per lo stato odierno delle rovine di Falerii, la pittoresca porta di Giove, le mura, ecc., cf. DENNIS, *The cities,* ecc., I, pag. 125) e NIBBY *(Analisi,* II, pag. 30). Sopra un'ara di *Civita Castellana* rappresentante Vulcano, Marte e Venere, che si conserva tuttora in quel palazzo comunale cf. gli *Annali* cit. (1863, pagina 367) e le *Nuove memorie dell'Istituto* (pag. 463 e seg.). Un cenno della scoperta di un ninfeo e di una *stipe,* con oggetti di bronzo, rame, pietra, avvenuta nel 1874 in un podere del signor conte Rosa fu dato nel *Bull.* cit. (1875, pag. 133), un altro cenno dal TARQUINI (op. cit., pag. 23) ed una più minuta descrizione ne fu data dal signor KIESERITZKY nel *Bull.,* 1880, pag. 108-113. Scoperte sulla via Flaminia non lungi dal sito *Acquaviva,* stazione romana che tuttora conserva il nome

prima notizia di *Civita Castellana* nel medio evo è nel *Regesto di Gregorio II* riferita da CENCIO CAMERARIO e riportata già sopra in proposito di s. Silvestro del *Soratte,* al qual monistero *locavit* (Gregorio) *in perpetuum fundum Cancia-*

fra *Rignano* e *Civita,* furono annunziate nelle *Notizie* del comm. FIORELLI (1882, pag. 63 e segg.); un'altra, di nessun valore però, nelle stesse *Notizie* (1879, pag. 7). Importanti sono state le recenti comunicazioni del prof. GAMURRINI nelle stesse *Notizie* (1883, pag. 165 e segg.), intorno alle tombe ed epigrafi falische della vigna Lucidi. Queste iscrizioni sono conservate in una stanza del Comune di *Civita.* Vi predomina il gentilizio *Cailia* ossia *Celia:* a tal proposito io credo che meriti di esser notato come il nome odierno del sito di questi sepolcri è strada *Celle,* forse corrotto dall'antico. Il ch. GAMURRINI ha pure pubblicato (ivi) alcune delle lapidi romane, cioè del municipio Falisco, sparse per la città. Io non faccio che aggiungervene alcune altre da me trascritte; come queste, cioè una colonna miliare nel piano terreno dell'episcopio:

DDNN
LVALENTI
NIANO
ET VALEN
TE
. . . . . .
. . . . . .

un cippo con 4 pilastrini scanalati, grifi ai lati, e la seguente iscrizione in fronte:

L · TVTILI
LVPERCI
SVLPICI
AVITI

un altro cippo con questa iscrizione non bene riferita dal MORELLI, come le due seguenti:

(sic) PONTIAF · A · F
MODESTAE ·
PATRONAE ·
BENEMERENTI ·
(sic) A · PONTIVS ·
HERACLIDA · LIB ·

num o *Scantianum ex corpore massae Castellianae patrimonii Tusciae.* È questa una delle solenni prove di ciò che dissi nei cenni preliminari di questo lavoro, essere state cioè le *massae* del secolo ottavo grandi e ragguardevoli quanto città.

Ho già ricordato i Ponzii da queste parti. Il nesso dei Ponzii coi Tutilii ci è rammentato dal nome del console del 183, *P. Tutilius Pontianus* (MARINI, *Arv.*, n. 32). Nel portico della cattedrale ho trascritto questa, già in s. Clemente:

C · AQVINIVS · CRESCENS
ET · FVRIA · EPICTESIS · FECE
RVNT · SIBI · ET · LIBERTIS · LI
BERTABVSQVE · POSTERISQVE
EORVM · H · M · P · P · S *(hoc monum. posuerunt pecunia sua?)*

Al di fuori del portico murata nella facciata della cattedrale v'è questa, che proviene dall'orto contiguo:

T · NVMMIO · T · F
HOR · AVGVSTALI
TRIB·MIL·LEG·V·MACED
EQVO·PVB·FRAEF·FABR
C · NVMMIVS · VERVS
SVOFI .....

Nel pavimento della cattedrale il frammento · · DOCVSSA · · · Monumenti degni di studio sono l'ara con rilievi nel palazzo comunale (*Nuove Mem.* cit., pag. 423) ed un sarcofago nell'Episcopio, la cui fronte è scompartita in 7 edicole: nella centrale sono effigiati in rilievo due coniugi, e nelle laterali essi medesimi con differenti simboli allusivi a scene della vita domestica, per esempio: un gallo, una bambina, ecc.

A s. Maria di *Fallari* oltre le tombe scavate nella roccia sovrastante al *rio purgatorio*, oltre le rovine notissime, oltre le iscrizioni edite in numerose opere, ed altre recentemente date dal prof. GAMURRINI (l. cit.) ho veduto un frammento di bellissimo fregio romano appartenuto forse a qualche sepolcro: esso giace sotto le mura falische in luogo di malagevole accesso, presso il suddetto *rio purgatorio*. Esso è diviso in quattro parti e rappresenta un gladio, un elmo, una lorica squammata ed una mano coperta di guanto con pugnale. La via *An-*

Ora che dalla massa *Castelliana* sia nata la *civitas* non può mettersi in dubbio. Il *castellana* ci rammenta le mura falische convertite in fortificazioni. Forse spettava al papa fin da quando il vicino castello di *Gallese,* così celebre nella storia primitiva del dominio temporale, fu da esso acquistato (1). Potrebbe anche riconoscersi la nascente città nel

nia, presso la quale sorgeva la città di Falerii è comparsa testè in una epigrafe scoperta presso l'*atrium* al Foro romano (LANCIANI, *Notizie,* 1883, pag. 457). Quivi essa è indicata *cum ramulis,* cioè diverticoli. Delle lapidi trovate o relative a *Fallari* edite dagli epigrafisti non parlerò perchè sono note (cf. GARRUCCI, *Sylloge,* n. 557-559, 790-810. WILMANNS, *Exempla,* n. 793, 794, 1568, 2088, 2090, 2818). Alla letteratura storica Civita Castellana ha offerto monografie più o meno ripiene di errori. MASSA Ant., *de origine et rebus Faliscorum;* CURSIUS Petrus, *Civitatem Castellanam Faliscorum non Veientum oppidum esse poema* (terza edizione nel tomo 3° del BURMANN). MAZZOCCHI DOM., *Veio difeso, discorso ove si dimostra l'antica Veio essere oggi Civita Castellana,* Roma, 1646. A questo scritto rispose G. DOM. PERAZZI coll'altro intitolato *La scopetta: apologia in difesa dell'antico Veio di Famiano Nardini,* Ronciglione, 1654. Sussunse a questo il Mazzocchi col *Supplimento a Civita Cast. circa la sua distanza da Roma, discorso di* DOM. MAZZOCCHI, *al quale si è aggiunto il Sintagma di* GIUS. CASTIGLIONE *in difesa di Veio,* Roma, 1663. PIERI FRANC. MARIA, *La situazione trasciminia degli antichi Falisci e della loro metropoli Falerio dimostrata contro l'erroneo sentimento di alcuni scrittori,* Montefiascone, 1788. MORELLI can. FRANCESCO, *Dissertazione* (in difesa del Mazzocchi), Terni, 1825. Questi riporta epigrafi falisco-romane alle pag. 244-252. Finalmente noterò le *Notizie istoriche e territoriali di Civita Castellana già capitale dei Falisci Ciscimini e delle tre Falerie l'una successiva all'altra scritte da* Francesco TARQUINI *nello scoprimento di un delubro fonte sagro ninfeo* (sic) *dei primitivi Falisci Argivi Pelasgi Ciscimini* (sic) *avvenuto nell'anno 1873,* Castelnuovo di Porto, 1874. È un'indigesta monografia; ma in genere l'autore si attenne all'*Analisi* del NIBBY ed a qualche verità côlta a volo da parole del GARRUCCI e del prof. BORMANN.

(1) Cf. MARTENS, *Politische Geschichte des Langob. unter König Liutprand,* pag. 42. Il castello di *Gallese* non entra nel mio campo di studio. Nondimenó voglio ricordare, oltre quel suo fasto politico, alcune sue memorie che trovo ne' miei appunti; come p. e. alcune pergamene di s. Silvestro *in capite* (a. 1207, a. 1208) che gli si riferiscono; la sua in-

nome *Castellum,* che precede quello di *Gallese* nel testo del diploma di Ludovico I (a parte la sua autenticità) e in quello di Ottone I. Nel quale probabilissimo caso la gradazione del nome dovrebb'essere la seguente, cioè:

1° *Civitas Falisca.* Infatti nell'elenco dei fondi donati alla basilica Sessoriana da Costantino si legge: *sub civitate Falisca possessionem Nymphas possessionem Herculis,* evidenti memorie di un *ninfeo* e di un tempio d'Ercole.

2° *Massa Castellana* o *Castelliana* (dal Regesto di Gregorio II).

3° *Castellum* (dal diploma di Ottone I), ed infatti quel vescovo che sottoscrisse gli atti del Concilio del 769 è detto Leone di *Castellum.*

4° *Civitas Castellana,* nome che a prima vista si riconosce di origine medievale, su rovine antiche, come tutte le *Civite* del regno d'Italia. Quando avvenisse la emigrazione degli abitanti di *Falerii* al sito dell'odierna città, dalle cui fortificazioni primitive derivò il suo nome, non ci è noto. Certo è che *Falerii* continuò ad essere abitata, sia perchè continuò la serie dei vescovi (UGHELLI, tomo X) dal secolo sesto all'undecimo, quando avvenne l'unione della sede *Faleritana* con questa di *Civita,* sia perchè in un documento Farfense dell'anno 1064 è sottoscritto un *Teuzon* di Crescenzio giudice di *Fallari* (1). Col tempo si accrebbe talmente il centro nuovo, che i Falaritani ne furono attratti;

feudazione al comune di Viterbo nel 1250 circa; la menzione dei *Gallesani* come *cives nostri Viterbienses ipso jure* nello Statuto di Viterbo; le numerose notizie che ne porge, sul secolo XV, il *Diario nepesino* edito dal ch. prof. GUIDO LEVI (*Archivio di Storia patria,* 1884, pag. 115), la sua posteriore pertinenza a Paolo Orsini, e finalmente la tragedia quivi avvenuta, cioè l'uxoricidio commesso da d. Giovanni Carafa sopra Brianza d'Ascalona insieme all'omicidio di Martino Capece creduto amante di lei (1560). Il Carafa venne decapitato coi fratelli, sotto Pio IV, ma la loro memoria fu riabilitata sotto Pio V. Che cosa debba pensarsi della reità di d. Giovanni non è abbastanza determinato.

(1) *Reg. Farf.,* n. 994. Tornerò fra poco su questo documento.

ed allora rimase a *Fallari* soltanto la chiesa, della quale or ora darò un cenno. La più antica memoria medievale della chiesa Castellana è la lapide dell'anno 871 che riporta i fondi ad essa diocesi donati dal vescovo Leone in onore di s. Gratiliano, nota agli eruditi (1), e che tuttora scorgesi murata presso la porta della cattedrale. Eccone i nomi:

f. Cassianum
f. Statilianum
f. Macclinione (?)
Clusura Pomata in Tampiana
f. Agellus
Nucito in Falari
f. Terranus
f. Tibilianus
f. Marta
f. Mitilianus
domucella q. p. ante scm Clementem cum ortua sua et domucella cum ortua et curte etc.
f. Bassanus

quasi tutti di antica origine. Il *fundus Terranus* poi trova uno splendido confronto topografico nel *Terrano*, ch'è il nome odierno del terreno interposto tra il *fosso maggiore* ed il *rio purgatorio*, che formano riuniti il fiumicello sottostante a *Civita Castellana* e confluente del *Treia* (2). Nell'anno 997 il vescovo che trasportò i corpi dei ss. Abbondio ed Abbondanzio, come rilevasi dai loro atti, fu Crescenziano *Civitatis Castellanae;* la prima volta forse che si trova questa città così denominata. All'anno 1033 appartiene la riunione già accennata delle due diocesi Faleritana e Castellana (sotto Benedetto IX). Nell'anno 1064 un *Raynerius filius Saxonis incliti comitis de comitatu Civitatis Castellanae* e

(1) Mai Ang., *Script. vet. nova coll.*, V, pag. 233-34.

(2) A proposito della donazione a s. Gratiliano noterò che recentemente il signor Le Louet ha scoperto le catacombe di s. Gratiliano e Felicissima, 150 passi dalla porta di Giove a *Fallari*, alla destra di chi va verso Sutri. Ha posto il nome *Fontana s. Graciliano* e l'altro di *passo s. Felicissima* in quella parte, e li ha posti in confronto colle indicazioni degli atti relativi (cf. *Bull.* del comm. De Rossi, 1880, pag. 70). Cf. anche Tarquini, op. cit., pag. 84.

sua moglie *donna Stephania* concessero beni nel territorio di Centocelle alla badia di Farfa. Tra i firmatari v'è il giudice di *Fallari,* che sopra ho nominato (1). Nel primo anno dell'undecimo secolo *Civita* vide morire dentro le sue mura un personaggio ragguardevole nella storia, l'antipapa Guiberto arcivescovo di Ravenna (Clemente III), competitore di Gregorio VII e creatura di Enrico IV. In questa occasione il cardinale romano Pierleone compose il seguente epigramma, nel quale viene ricordata la nostra *Civita,* e però io ne riporto il testo:

Nec tibi Roma locum nec dat Guitberte Ravenna
In neutra positus nunc ab utraque vacas.
Qui Sutriae vivens male dictus Papa fuisti
In Castellana mortuus urbe iaces.
Sed quia nomen eras sine re, pro nomine vano
Cerberus inferni iam tibi claustra parat (2).

Ad onta di questa invettiva contro l'antipapa Guiberto, l'autore Pierleone finì per diventare antipapa anch'egli (Anacleto II). Del resto il cadavere di Guiberto fu sepolto in *Civita,* ma poi fatto disseppellire e gittar nel Tevere da Pasquale II, per porre termine ai tumulti che su quel sepolcro avevan luogo, a causa di prodigi che vi si dicevano avvenuti. In quel tempo *Civita* era in tali condizioni da divenire punto di mira nelle operazioni strategiche della guerra delle investiture. Quando Pasquale II tenne l'offensiva, egli prese d'assalto *Civita,* come dice il suo biografo Pietro Pisano (non *Pandolfo* come scrisse il Nibby, II, pag. 25) *eo tempore* (anno 1105 *septembri) domnus papa civi-*

(1) *Reg. Farf.,* n. 994. *Saxo* figlio del citato Ranieri ebbe grandi beni e perfino il dominio di *Civitavecchia,* che in parte cedette al monistero di Farfa, cf. Galletti, *Gabio,* pag. 28. Io ne ho già parlato nella via Aurelia a proposito della tenuta *il Sasso.*

(2) Ordericus Vitalis in Duchesne, *Hist. Norm. Script.,* pag. 762. Watterich, op. cit., II, pag. 20.

tatem Castellanam per suos aggressus locum natura satis munitum, miro Dei auxilio, vi virtuteque obtinuit (1). Nell'anno 1145 quando Eugenio III fuggì da Roma dovette fermarsi qualche tempo in *Civita Castellana*. Lo deduco dalla data di sei bolle *apud civitatem Castellanam* (2). Nell'anno 1155 nella famosissima discesa di Federico I, il contrasto per la quistione della staffa tra lui e Adriano IV nacque presso *Civita Castellana,* e fu poi risoluto a *Monterosi,* come ho ricordato a suo luogo (3). Un'altra memoria storica di *Civita* è la morte quivi avvenuta di uno dei papi più celebri nella storia d'Italia, cioè Alessandro III. Quando l'anonimo Cassinense lo dice morto *apud civitatem Castelli,* confonde questa con *Civita Castellana.* Infatti il continuatore di SIGEBERTO lo indica morto *vicesimo ferme ab Urbe miliario in quadam romanae ecclesiae possessione* (4): distanza e qualità del sito corrispondenti alla nostra *Civita.* Inoltre GOFFREDO VOSIENSE riferisce più chiaramente: *hebdomada eiusdem mensis* (augusti) *ultima Alexander urbe Castellana decedens, Lateranis tumulatur,* ecc. (5). Nell'anno 1158 la giurisdizione di *Civita* doveva estendersi su considerevole territorio, poichè nel noto documento di quell'anno, di CENCIO CAMERARIO, contenente la oppignorazione della città stessa e delle terre in favore di Pietro prefetto di Roma per 1000 marche di argento, eccettuata la parte riservata dalla Chiesa romana a un tal Malavolta, essa città figura a capo di un *comitatus* (6). Quella oppignorazione doveva cessare per pagamenti a rate in venti anni; ma che non era stata redenta neppure dopo 37 anni rilevasi da documenti del-

(1) PETRI *pisani card., Vita Paschalis II* in WATTERICH, II, pag. 5.

(2) JAFFÉ, *Reg. pont. Rom.,* ed. 1851, pag. 617. Perciò non mi sembra esatta la primavera del 1146 assegnata dal GREGOROVIUS come data della partenza di Eugenio III da Roma.

(3) Cf. BOSONIS, *Vita Hadr. IV* in WATTERICH, II. pag. 327.

(4) WATTERICH cit., II, pag. 649.

(5) Idem, pag. 650.

(6) MURATORI, *Antiquitat.,* IV, pag. 31. THEINER, Cod. cit., I, pag. 18.

l'anno 1195 importanti per la storia di *Civita Castellana*. Essi furono pubblicati, come il precedente, dal MURATORI, dal codice del CAMERARIO, e recentemente dal THEINER (1). La porzione cioè dei fondi oppignorati spettante a Pietro *de Attegio* (Atteia) fu svincolata e ceduta al papa Celestino III dalle due sorelle Costanza e Sibilia discendenti di Pietro, da Giacinto marito della seconda, e dai fratelli Nicola ed Ottaviano, al 1° del febbraio del detto anno. Così la porzione toccata come eredità di Porpora sorella di Cencio di Romano di Papa e moglie del suddetto prefetto Pietro a parecchie persone, che non nomino per brevità, venne da queste ceduta al papa, secondo il testo degli altri due documenti (2). Oltre questi tre documenti editi, il codice di CENCIO CAMERARIO ne contiene altri relativi allo stesso argomento, e sono:

Cartula refutationis facta a filiis Johannis Caparronis super facto civitatis Castellanae (11 gennaio 1195).

Cartula refutationis filie Johannis Caparronis super civitate Castellana (20 gennaio 1195) (3).

Nella bolla d'Innocenzo III al monistero di s. Paolo (1211) sono nominati parecchi beni nel territorio *Castellano*, cioè *fundum Simprinianum in integrum sicut suprascripto monasterio obtulit cum Gregorius dux Gratiani filius, et omnes portiones de casalibus et fundis de loco qui vocatur Transpaitana - fundum Flaianellum* (4). Nell'altra di Onorio III alla chiesa di s. Tomaso *in formis* del 1217, sono pure indicati più fondi nel territorio *Castellano*, vale a dire *Morolo*, ch'è

(1) MURATORI, *Antiq.*, pag. 143, II, pag. 809-10. THEINER, Cod. cit. NIBBY, *Analisi*, II, pag. 26.

(2) È da notarsi che il DEGLI EFFETTI (op. cit. a pag. 81) riferisce il sunto e tutti i nomi proprî di cotesti documenti ben prima che il MURATORI li pubblicasse.

(3) Cf. FABRE PAUL., *Étude sur un manuscrit de Cencius Cam.* nei *Mélanges* della scuola francese di Roma, dicembre 1883, pag. 357.

(4) *Bullarium Cassin.*, I, pag. 242.

certamente quello del Collinense, non essendo questo il solo caso di confusione di nome del territorio, *Passanum, Saltanum, locus s. Sebastiani, fundus Cornanelelo, Anticione, Fabrica* (1), *Flaianellum, Flavianum.* Ed è notevole la circostanza che il territorio vi è detto *Castellanum et Falaritanum* (2). Succede, per ordine cronologico, un documento risguardante *Civita,* tratto dal *Regesto di Gregorio IX,* così intitolato: *fidelibus civitatis Castellanae, ut ad pontem in loco Tregi reparandum* (l'odierno ponte sul *Treia) et equites ad servitium ecclesiae retinendos pedagia exigere possint* (3). Segue la lettera d'Innocenzo IV, colla quale: *fidelibus Civitatis Castellanae statuta confirmantur,* ch'è dell'anno 1252, data importantissima adunque per la storia del Comune (4). Trovo poi una menzione del castello di *Fallari* nell'anno 1255, cioè nella bolla di Alessandro IV in favore della badia di s. Giusto presso Toscanella, ove tra i beni si legge *medietatem castri Fallari et ecclesiam s. Marie eiusdem castri cum omnibus iuribus et pertinentiis eorum* (5). Di poi nell'anno 1266 il rinomato Pietro di Vico, che grandi possessi ebbe nella Tuscia, fu da Clemente IV investito di Nepi e di *Civita Castellana* (6). Questa fu la ricompensa che il papa gli diede, insieme colla prefettura urbana, per avere disertata la ban-

(1) Questo castello di *Fabrica,* ora Comune di 2264 abitanti, non entra nel mio lavoro. In una pergamena di s. Spirito del 1367 è detto in *Collinea,* manifesta confusione di questa regione colla *Castellana.* I confini ne sono: *Corchiano, Carbognano, Castiglione, Vallerano* e *Fallari.* Infatti la moderna *Fallari* oggi appartiene al comune di *Fabrica.* Che questo fosse importante anche nel medio evo si deduce dal documento dell'anno 1289 che accennerò nel testo, nella serie delle memorie di *C. Castellana.*

(2) *Bullarium Vatic.,* I, pag. 103.

(3) THEINER, Codex cit., I, pag. 107 (dal *Reg. di Greg. IX,* t. V, fol. 115).

(4) THEINER, Cod. cit., I, pag. 132 (dal *Reg. d'Inn. IV,* t. II, fol. 215).

(5) RATTI, *Storia di Genzano,* pag. 103.

(6) RANGHIASCI, *Memorie istoriche di Nepi,* pag. 109.

diera di Manfredi, della quale era stato formidabile difensore nella Tuscia romana, per seguire quella di Carlo d'Anjou. All'arrivo poi di Corradino, Pietro ritornò alla parte imperiale, e fu mortalmente ferito mentre combatteva contro gli Angioini nella fatale giornata di Tagliacozzo! Ciò considerato io penso che breve sia stato il dominio del Vico su *Civita Castellana,* e che questa presto sia tornata al diretto dominio del pontefice. Infatti non molto dopo, cioè nell'anno 1288 il pontefice Nicolò IV scriveva al vescovo di *Civita,* e lo incaricava di assumere l'amministrazione di tutti i diritti della Chiesa romana su quel territorio.: *administratio omnium bonorum et iurium quae romana ecclesia possidet in ipsius dioecesi* (ei) *committitur et omnes fructus ex eius bonis conceduntur* (1). Non desidero una conferma migliore di questa alla mia suddetta congettura. Trovo poi un'altra menzione di *Civita* nel più volte allegato testamento di Onorio IV, del 1285, quando nominato *Rignano,* indica *cum sediis molendinorum quae habet sub ipsa Civitate Castellanensi et in medietate castri Cersani,* ecc. (2) Dunque i Savelli ebbero possessi nel secolo XIII nel territorio Castellano. Un'altra memoria di beni e di rendite papali in *Civita Castellana* è quella, molto ragguardevole, di Nicolò IV. È un atto del 1289, nel quale trovansi riassunte le rendite, e specialmente il *focatico* che al rettore di *Civita Castellana* era dovuto da parte dei seguenti paesi, cioè *Castrum Gallesii, Turricella, Corclanum, Fabrica, Carbognanum, S. Heristus* (s. Oreste), *Ponsanum, Podium de Merula, Consignanum, Versanum, Ramianum* (3). Questi comuni, dei quali il secondo, il terzo e gli ultimi quattro più non esistono, pagavano 26 denari provisini annui; *Fabrica* soltanto ne pa-

(1) THEINER, Cod. cit., I, pag. 297 *(Reg. di* Nicolò IV, I, 50).

(2) RATTI, *Della famiglia Sforza,* II, pag. 303.

(3) Il *Castrum Turricellae* spettava in parte o tutto a s. Spirito. Cod. Vat. 7931, fol. ant. 65. *Corclanum* fu acquistato dal papa nel 1158 (MURATORI, *Antiq.*, vol. I, da CENCIO). Confinava con *Torricella.*

gava 40 (1). Un documento dell'anno 1290, mi sembra inedito, ed è la *obligatio syndici civitatis Castellane super pedagio non tollendo et strata custodienda* (2).

Col secolo XIV sopraggiunge una notizia risguardante *Civita*, che si connette con quella testè accennata di possessi dei Savelli. Poichè costoro possedevano in quel territorio, e la loro potenza si accrebbe molto in quel tempo, così avvenne che i papi deputassero i Savelli per loro vicarî a *Civita Castellana*. Infatti da una lettera esistente, in copia, nell'archivio Sforza, conosciamo che Giovanni XXII nell'anno 1323 ingiunse al suo legato di rimettere in libertà Petruccio figlio di un Luca Savelli, che non è il rinomato, tenuto in ostaggio presso l'abate di s. Paolo, e togliere l'interdetto, a cui avea sottoposto *Civita Castellana* per avere omesso di pagare il solito censo alla Chiesa romana, esprimendosi il papa essergli state richieste queste grazie da Luca Savelli *per suos nuntios et litteras* (3). Che se paresse questo un debole indizio per provare la vicaria dei Savelli, non sembrerà più tale quando si saprà che da Gregorio XI fu ad essi conceduta, assai probabilmente in restituzione dell'antica (4). Infatti Gregorio XI, con bolla dell'anno 1376, conferì a Luca Savelli il vicariato di *Civita Castellana* per otto anni, coll'assegno di fiorini 16,000 all'anno, da prendersi sulle rendite della città e contado, col solo obbligo di pa-

(1) THEINER, Cod. cit., I, pag. 303 (dal *Reg. patrim. b. Petri in Tuscia*, fol. 77).

(2) È nel Cod. di CENCIO CAMERARIO. Cf. FABRE, op. cit., pag. 372.

(3) RATTI, *Della famiglia Sforza*, II, pag. 334-35.

(4) Trovo fra le mie note un istromento di vendita fatta da Stefano di Pier Gio. Guidoni a Pietro di Andrea Gio. Guidoni ed a Gianneulo suo fratello di 3 pezzi di terra posti nel territorio di *C Castellana* in contrada *Valle*, nel luogo *Vado la spina*, ai 26 sett. del 1306; trovo anche la ratifica di essa vendita fatta nell'ottobre. Manca nel mio appunto la indicazione della fonte donde attinsi la notizia. La registro perchè si tratta di nomi locali tuttora esistenti.

garne 10 a titolo di censo nel giorno di s. Pietro (1). Nel secolo decimoquinto finalmente le notizie di *Civita* più ragguardevoli riduconsi a tre atti papali, che sono:

1° Una lettera, colla quale Eugenio IV concesse al Comune *privilegia et quaedam alia de novo,* tra i quali, il non esser mai giudicati i cittadini fuori del Comune stesso.

2° Un'altra di Nicolò V *Communi Civitatis Castellanae super potestate ex tribus eorum nominatis per pontificem confirmando,* ecc.

3° Un'altra di Pio II confermante le due precedenti (2).

Chiude la serie delle memorie di *Civita* la edificazione della fortezza, che è uno dei più bei monumenti militari del secolo XV-XVI, specialmente nella provincia di Roma. Essa fu opera di Antonio da Sangallo il vecchio. La storia della medesima si connette con quella del duca Valentino, che vi dimorò, e del papa Alessandro VI che ne ordinò la costruzione, fin da quando v'era governatore, sotto Sisto IV, e del quale vi si veggono tuttora gli stemmi e le iscrizioni (3). La rocca fu costruita sul sito d'una più antica e più ristretta. Nei registri dei mandati camerali di Pio II esistono memorie delle spese fatte in riparazioni ordinarie ad essa rocca nell'anno 1459; come ancora del salario in favore di Bartolomeo Spannocchi castellano della medesima (4). Fin dal secolo XIV si hanno notizie dell'antica rocca, che fu affidata da Gregorio XI a Luca Savelli nel breve già sopra ricordato.

(1) RATTI, ivi.

(2) THEINER, Cod. cit., III, pag. 359, 378, 402 (dai *Regesti di Eugenio IV,* t. XVIII, fol. 285, *di Nic. V,* t. XLVII, fol. 17, *di Pio II,* t. I, fol. 314).

(3) *Archivio della Società Romana di Storia patria,* vol. VI, pag. 339. Un'altra iscrizione di Rodrigo Borgia si legge nel cit. TARQUINI (pag. 81).

(4) *Mandati* nell'Arch. di Stato, 1458-60, foglio 150^{v} 180. MÜNTZ, *Les arts,* ecc., I, pag. 297, 298. Questo egregio scrittore ha riunito alle suddette memorie ancor quella di ristauri fatti in arce *Civitatis Castelli;* ma io penso che si tratti di *Città di Castello* non già *Castellana.*

Questa città ci offre uno dei monumenti del medio evo più pregevoli per la storia dell'arte singolarmente romana. Voglio dire della fronte e soprattutto del portico della cattedrale, primo lavoro del romano Jacopo e del figlio Cosma, che vi lasciarono scritti i loro nomi: *magister Jacobus civis romanus cum Cosma filio... suo fieri fecit hoc opus a dni mccx...* Sull'architrave della porta maggiore tutta lavorata a musaici si legge: *Laurentius cum Jacobo filio suo magistri doctissimi romani h. opus fecerunt.* Sotto l'architrave della porta di destra, ornata di bellissimi musaici, si legge: *Ma... Jacobus M. fecit — Rainerius Petri Rodulphi fieri fecit....* Descrivere questi musaici sarebbe cosa superflua, dopo quanto è stato pubblicato in illustrazione di essi e dei rispettivi autori (1). In una cappella laterale v' è un antico mosaico, appartenuto certamente all'antica cattedrale, anzi probabilmente al presbiterio della medesima, e vi si legge: † DRUD ET LUCAS CIVES ROMANI MAGRI DOCTISSIMI HOC OPUS FECERUNT. Il suddetto portico della cattedrale contiene alcuni monumenti dell'antica, la quale nella parte interna è tutta dai moderni ristauri trasformata. Noterò anzi tutto i due consueti leoni

(1) D'AGINCOURT, CICOGNARA, DELLA VALLE, DE ROSSI G. B., ecc. Cf. WITTE nel *Kunstlblatt,* 1825, n. 41 e segg. BOITO, *l'Architettura Cosmatesca,* Milano, 1860, e *Architettura del medio evo in Italia,* 1880, pag. 117-182. PROMIS C., *Notizie epigrafiche degli artefici marmorari romani.* Tor., 1836. CAVALCASELLE e CROWE, op. cit., I, pag. 151. Non so intendere perchè questi egregi scrittori incomincino la illustrazione di quell'insigne monumento colle parole *a pochi passi da Civita Castellana esiste una vecchia cattedrale,* ecc. Sarebbe stato più esatto il dire: *la cattedrale di Civita Castellana che si trova in capo alla città.* Il BOITO (*Architettura* cit.) esalta giustamente questo splendidissimo saggio dell'arte romana, ne distingue le due epoche, cioè della porta e del portico, e ne fornisce accurati disegni. Mi piace molto la ipotesi del CAVALCASELLE, che la data MCCX dell'architrave del portico sia mancante; perchè infatti Jacopo visse negli ultimi anni del secolo. Con questa ipotesi cadrebbero le ingegnose determinazioni biografiche, sui Cosmati, date dal BOITO (op. cit., pag. 138 e segg.)

marmorei all'ingresso della porta maggiore, uno dei quali ha innanzi un fanciullo in piedi che sembra sorreggerne la testa. Vi sono parecchie iscrizioni del medio evo murate, la più antica delle quali che incomincia colle parole *beata Dei genitrix* è quella dell'a. 871, colla nota dei fondi, e che ho già ricordato colle notizie della città. Un altro frammento di lapide pure antica, contiene la fine di un atto di donazione colle solite invettive *cum iuda traditore*, ecc., contro chi mancasse alle prescritte obbligazioni dell'atto medesimo. Una lapiduccia, in caratteri molto corrosi, offre le seguenti parole: XPE MIE *(miserere)* FAMVLO TVO ROMANO CRASSO ·· MARIA (?) - Q SIC S̄C̄M CV P°P FABCAVIT ADAL T V̄ - ANN DNI M ·· CLXII (?). Dev'essere quel *Romanus Crassus,* che in *Civita* stessa costruì a sue spese una chiesuola di s. Clemente, che tuttora esiste. Una iscrizione incisa con lettere gotiche in un cartello a svolazzo dice:

+ HIC IACET NOBILIS
VIR NICOLAVS · D · SV̄MA · DOMICELL .
NEAPL · FIL · CŌDĀ · LISVLI · D · SV̄MA · M
ILITI · NEAPL · QVI · OBIIT · A · DI̅ · M̄ · CCCC
III · ID · XI · DIE · XVIIII · APL · REQ · I · P ·

Al disopra dell'epigrafe vedesi scolpita in rilievo giacente l'imagine di questo cavaliere Nicolò di Somma, *filius quondam Lisuli,* armato, con iscudo nella destra decorato di due torri, colla spada nella sinistra: le due torri sono ripetute sul suo giustacuore; ed egli posa il capo sulla cotta d'arme. Dev'essere stato uno dei tanti nobili napoletani venuti a far fortuna presso la corte del loro compatriota papa Bonifacio IX Tomacelli.

Seguono due altre iscrizioni del secolo xv, incise in caratteri latini, ma quelli della seconda guasti alquanto sì dal tempo come da cattiva rubricazione:

SACRV̄ · MARIA D̄ · · · POSVIT

SED · INNOCENTIO

PETRVS · LOPIS · CIARRVS · IBE
RVS · DEFVNCTA · IAM · GENTI
LESCA · ROMANA · EX · MAXI
MORVM · GENTE · ORTA · DVL
CISSIMA · CONIVGE · SOLVS · DE
FLENS · COMMVNI · FILIO · PIENTISS

VIX · AN · VIII · M · II · D · III ·

OCTAVO MCCCCLXXXV DIE XXVI NOVE

+ SILVESTRO SCIISSIMO AEPPI
DE · PFESSIŌIS · PMOTOI · MĪPIISSO (?)
SILVESTER · CASSECTON · MAX
POLLĒS · V̄ITVTE · RELIGIŌIS
METĒ · DEVOTA · OTTVLIT · DD
D̄I · SVO · ALLODIO · hVV · CAPPELLE
MVN · Q · FELICI · CENOBIIO · MA · II · XX
I · DIE · CV̄RĒ bIB · M · CCCC · XXXVIII · ANN
· · · CVNDA INDICTIONE
I · SVM̄O · PONIFICIO · RESIDEDE · EV
GENIO · PAPA · IIII · COLILLA · DE · CAVSATVINI · FABR
CIAVIT · · SCVLPSIT · D · ANTONI · PAIDONVS
F · FVERE · EXEQVTOR · · ·

La prima, sottostante alla figura di un gentiluomo in rilievo, si riferisce al figlio del nobile Pietro Lopez marito della patrizia romana Gentilesca de'Massimi, e perciò è importante. L'altra indica la costruzione di un altare con sculture *(sculpsit)* fatta da un Silvestro *maxima pollens virtute, religionis mente devota* a sue spese di libero patrimonio *(allodio)* nell'anno 1438. In uno dei gradini esterni della cattedrale, ora rimosso pei ristauri, si leggeva:

PE . . . . . S
· · · PVS CIVITATIS CAS
· · · LANE · HOC FIERI FECIT,
PRO REDEMPTIONE · ANI
ME SV E *(edera)*

Dev'essere il *Petrus* vescovo di questa città sotto Innocenzo IV. Una iscrizione concernente la consecrazione di

due altari della cattedrale, nell'anno 1210, fu riportata dal l'Ughelli. Questi riportò ancora la consimile memoria epigrafica concernente quattro altari di s. Maria di *Fallari.* Questa chiesa costruita anticamente sulle rovine di un tempio, forse quello di Giunone, in mezzo al recinto delle mura falische dell'età romana, è al presente in deplorevole stato. Ne rimane la fronte, la divisione interna in tre navi con 4 colonne corinzie; ma il tetto è caduto. La chiesa dev'essere stata ristaurata nel secolo duodecimo, perchè la citata iscrizione del vescovo Pietro è dell'anno 1183. La parte esterna però e la bellissima fronte furono costruite, nel modo come oggi si veggono, dai celebri marmorari romani sopra nominati; cioè da Lorenzo padre e da Jacopo figlio, come dalla epigrafe la quale tuttora si legge sugli stipiti della porta; cioè da una parte: † *Laurentius cum Jacobo filio suo fecit hoc opus,* e dall'altra: *hoc opus q.. intavall fieri fecit* (1). Adunque si tratta di un monumento contemporaneo al portico del duomo di *Civita Castellana,* e quantunque meno ricco di questo, perchè privo di musaici a colori, sempre tuttavia degno di conservazione e di riguardo nella storia dell'arte anteriore al rinascimento. E qui finisco questi cenni sui monumenti del medio evo in *Civita,* non senza ricordare, per amore di diligenza, alcune cose delle quali nessuno scrittore ha fatto menzione. Voglio riferirmi con queste parole al pavimento della cattedrale, alla chiesa sotterranea ad essa sottoposta, all'*ambone* della cattedrale stessa, all'altra chiesa del Carmine, agli avanzi delle mura della città, ed all'arcuazione superstite dell'antica rocca. Finalmente dirò che la chiesa di s. Pietro possiede una custodia di olii santi, nel presbiterio, di un rilievo marmoreo rappresentante la figura del Cristo (imberbe), fiancheggiata da decorazioni e candeliere finamente intagliate. È un lavoro di tale perfezione

(1) Nibby, *Analisi,* II, pag. 31. Witte, op. cit., ecc. Il Boito e il Cavalcaselle l'hanno riferita inesattamente.

che non iscapita certo al confronto coi più rinomati del rinascimento.

Con ciò è giunta al termine la illustrazione storica e monumentale del territorio adiacente alle vie Flaminia e Tiberina. Se qualcosa vi sia stata omessa, mel perdoneranno quei lèttori che conoscono quanto grande, nuova e difficile sia questa parte del mio lavoro, e che perciò sono al caso di apprezzarne la utilità che se ne può ritrarre.

Luoghi di collocamento incerto sulle vie Flaminia e Tiberina :

Campus Vario (dalla bolla di Alessandro III a *s. Elia: Arch. Soc. rom. di st. patria,* I, pag. 165)

Cripta de Gualterio extra portam Flamineam (Cod. Vat. 8048, f. ant. 174. Cod. Vat. 8049, f. 2, 84, f. mod. 76)
fundus Mola Barbata (Cod. Vat. 7937, f. ant. 4)
» *Retorta* (ivi, f. 2)
» *Sambulus* (ivi, f. 8)
» *Saturanus* (ivi, f. 2)
» *Tanquillianum* (ivi, f. 1)

Ecclesia s. Petri... et alia qui dicitur Ascuto... in episcopatu Nepesino.. in territorio Colinense (sic) dalla cronica di Benedetto di s. Andrea (Pertz, *Mon. Germ., SS. III,* pag. 698).

APPENDICE

CONTENENTE NOTIZIE STORICHE E DIPLOMATICHE IN ADDIZIONE ALLA PRIMA PARTE DI QUESTO LAVORO.

Via Appia.

Menzione di alcuni fondi sull'Appia nel testamento di Geronima de' Pierleoni, Cod. Vat. 7931, f. ant. 127.

Presso la chiesa di s. Sebastiano furono vigne spettanti al monistero di s. Alessio nel 1310, ed ai proprietari *Angelus Joannis Landi, Franciscus Azaccaferri de Piscina* (NERINI, op. cit., pag. 489).

Al miglio 13° era il *valtiolum Margani* nominato in documento di s. Alessio del 1310, e *fontem Marginem* in atto del 1345, editi dal NERINI (op. cit., pag. 487, 511). Tuttora porta il nome di *palazzo Morgàno*, ed è una tenuta di 100 rubbia e mezzo, che confina col territorio di Albano. Infatti la tenuta di *Paglian casale*, colla quale confina ora, è appunto il *monasterium sancti Pauli de Albano* indicato nell'atto di s. Alessio. Il nome moderno *pagliano* evidentemente è corrotto da *paullianum*.

Nel territorio di Albano, oltre i fondi citati nel testo, si notino le sette proprietà donate da Costantino alla basilica di s. Gio. Battista; e la *Turris Episcopi* detta poi *Torre del vescovo*, dagli atti sopra citati del NERINI. Il *campus Oliarii*, da un atto del 1281 (ivi, pag. 460), aveva per confinanti *Paulus Joannis Boni, Joannes Greci, Judex Ciceronus, Petrus Baronis* o *Baro, Oliverius et Catanci, Alexius et Ioannes Leni, Guido de Cecca, Petrus Litulfi, Lambrectus, Petrus Candulfi, Iacobus Oddonis Franconis, Leonardus de Bascio, Oddo Lambrecti, Riccardellus, Gentilis Bussa* e *olim Scuturnii... via qua itur ad portam de Maczesis, Nicolaus Vicovarius;* ed erano enfiteuti del fondo suddetto, *Stephania et Boniza*, delle quali nell'atto si enuncia l'albero genealogico.

Nel secolo XII possedettero il fondo *Oliarii* una *Stefania soror Ioannis Graeci* e *Petrus Stephani Ciceronis,* come da bolla di Celestino III (ivi, pag. 310). Il *puteus de Novuli* nominato come confine di un fondo sulla via Latina in un atto del 1148 (ivi, pag. 398) parmi essere identico al *fundus Nobuli* da me citato nel testo, tratto dal Cod. Vat. 7929 e 7931. Al *casalis Zizinnii,* da me illustrato nel testo, aggiungo due altre notizie di documenti del secolo XII, l'una nel Cod. Vat. 7931, f. ant. 77; l'altra è una pergamena di s. Silvestro *in capite* del 1138, che contiene una locazione di vigne in *Zizimo* (sic), e che ho veduto nell'Archivio di Stato. Del resto, le più note memorie medievali albanesi si leggono nelle storie di Albano del RICCY e del GIORNI, e nel PIAZZA *(Gerarchia Card.,* pag. 283 e seg.)

Di *Castel Gandolfo* mi piace di aggiungere, che l'essere stato abitato nel medio evo, come rilevasi dalle memorie riportate dal CANCELLIERI *(Lettera sopra il tarantismo,* pagine 99-101) mi conferma nella convinzione che il suo sito corrisponda all' acropoli di *Albalonga,* come la sottoposta pianura del *Pascolare* corrispondeva alla necropoli della città stessa. La storia di *Castel Gandolfo* nel medio evo è bell' e fatta coi documenti del CANCELLIERI e del RATTI *(Storia di Genzano,* oltre ciò che io ne ho citato nel testo, veggasi anche la pag. 141). Quasi nulla di monumentale, rispetto a quella età, ho io trovato in quel Comune. Ho veduto soltanto un affresco di una madonna con santi, conservato in una stanza del palazzo pontificio, e che mi sembra spettare all'età dei Savelli (sec. XIII). Nell'orto attiguo alla chiesa di s. Maria di *Palazzolo* ho trovato un rilievo marmoreo rappresentante un agnello mistico entro un piccolo attico di qualche edicola, scultura probabilmente del secolo XII. La chiesa, quantunque deformata dai ristauri, mostra le sue forme archi-acute che richiamano alla suddetta età. Un diruto fortilizio sovrasta a *Palazzolo.* Nel bosco vicino ho trovato gli avanzi di due torri del secolo incirca decimoterzo che

potrebbero essere appartenute al *castrum Maleaffictum* ricordato dal p. CASIMIRO *(Mem. stor. dei conv.*, pag. 230) (1).

Alle memorie storico-topografiche dell'*Ariccia* voglio aggiungere che la sua storia medievale si apre col *Guido dux Ariciensis* dell'anno 990 (LUCIDI, *Mem. stor. dell'Ariccia,* pag. 234) e si chiude con un istromento del 1473, che accenna alla sua rovina, *castri dirupti* (ivi, pag. 257). Oltre quanto il citato autore riferisce intorno all'*Ariccia,* debbo notare altri documenti storici che sono nel *Codex dipl.* del THEINER (I, pag. 143, 307) ed altri topografici, che sono nel Cod. Vat. 7946, f. ant. 1, e nel Cod. Vat. 8049 f. ant. 25. In quest'ultimo è nominato un *Campitellum situm in Aricia.* Un atto spettante alla chiesa di s. Nicola in *Ariccia,* è nel Cod. Vat. 8050, f. ant. 1. Il *castrum Aricia* è nominato in atto del Cod. Vat. 3939, trascritto anche nel Cod. Vat. 7946, f. ant. 24. Due altre aggiunte farò riguardo al-

(1) Voglio riportare una iscrizione quantunque moderna, perchè, trattandosi di luoghi esploratissimi da uomini diligenti, come il CANCELLIERI ed il FEA, è una vera rarità il poter aggiungere qualcosa di nuovo alle loro indagini. È un epigramma del seicento, che si legge sopra una vasca della villetta Cybo, ora pontificia, in Castelgandolfo, e dice:

lavandare noi siamo
e d'alti pregi la nostr'arte abbonda
di cui ministro è 'l sol e serva l'onda
non vi stupite o belle
poichè lassù nel liquido elemento
lavan le chiome d'oro anco le stelle
lava Cinthia il suo argento
e doppo lunghi e lucidi viaggi
nel mar l'istesso sol lava i suoi raggi.

Quanto ad antichità dell'età romana, esistenti a Castelgandolfo, ben poco mi resta ad aggiungere ai numerosi lavori di archeologi d'ogni paese. Lo splendido cippo di *M. Aurelius Zosimus* illustrato dal chiarissimo prof. HENZEN (Annali Istit. 1865) è alto m. 01,27 × 0,87 e non istà più sulla via Appia, ma nella villa Barberini, in un lato posteriore del palazzo. Presso il cancello superiore della villa, per andare ai Cap-

l'*Ariccia*. L'una è la menzione del *castellum Ariciae* nella bolla di Alessandro II (nell'Archivio Vaticano) che lo conferì ai Malabranca (JAFFÈ, *Reg. Pont. R.*, pag. 398). L'altra è una luminosa prova della origine del nome *Ocrana* dato alla *vallis Aricina* nel primo medio evo, della quale ho parlato nel testo. Dopo pubblicato il quale, è tornato in luce nelle nuove fondamenta del palazzo comunale di *Civita Lavinia* una lapide importante, che incomincia colle parole *auctoritate Luci Ocrae.... municipii* (Io l'ho pubblicata ed illustrata in una monografia intitolata *Antichità Lanuvine*, R., 1882, pag. 5). S'intende pertanto che da questo *Ocra* prefetto del municipio Lanuvino, possidente perciò e domiciliato in quei dintorni, presero il nome la *massa* e la *vallis Ocrana*.

Riguardo a *Genzano*, aggiungo per titolo di amenità questa nota in emendazione al frettoloso COPPI. Egli registrò

puccini d'Albano, tra le macerie ond'è composto un sedile, ho veduto un frammento che dice: FAB, in belle lettere, con elegante cornice da tre lati. Nella villa Torlonia ho notato un sarcofago ellittico baccellatò, con clipeo centrale contenente busto virile togato; due colossali antefisse; un altro sarcofago ellittico striato con due leoni divoranti caprii, 3 cippi scritti, dei quali *forse* può essere inedito questo sul laghetto:

DIIS MANIBVS
T · PINNIO
EPAPHRODITO
VIXIT · ANNIS · XVIII
MENSIBVS · V · FECIT
C · RVSTIVS · EPICTETVS
AMICO · DIGNISSIMO
BENE · MERENTI

Giacciono tuttora in un terreno sulla sinistra della galleria *di sopra* i cippi di peperino, spettanti alla legione 2ª *partica (Corpus I. Lat.*, VI, 794, 3246, 3395, ecc.) Una lapide greca-cristiana di *Ciriaca Dulcissima* sta murata nella chiesuola detta della *Cona*. Le amene ville di Castelgandolfo sono piene di frammenti di scultura e di architettura, appartenuti alla sontuosa villa di Domiziano.

come inedito il breve di Bonifacio IX (1404) all'abate delle *Tre fontane,* che il RATTI aveva pubblicato nella sua *Storia di Genzano* (pag. 115); ma, quel che è peggio, lesse *castrum Starnae* il castello donato all'abate per la ricostruzione di *Genzano,* creando così un nuovo inaudito castello (Atti *Accad. Archeol.,* XV, pag. 305) mentre esso è il *castrum Statuae* della via Aurelia.

Accennai nel testo il casale *Montangianum* tra i possessi della badia delle *Tre Fontane* (pag. 61) senza dire che questa tenuta col nome di *Montagnano* esiste tuttora presso la via Appia-Severiana, a 18 miglia incirca da Roma.

Intorno a *Nemi* nel medio evo, oltre ciò che ne scrissero gli autori da me citati nel testo relativo (a pag. 61 in nota) voglio ricordare la *turris* nominata nella bolla di Alessandro IV del 1255 (UGHELLI), che il p. CASIMIRO asserisce costruita per ordine dei monaci delle *Tre fontane,* coll'opera di schiavi saracini *(Memorie stor. delle chiese e conv. della prov. rom.,* pag. 191), paragonata dal KIRCKER ad una similmente costruita a Ravenna *(Latium,* pag. 49); ed è dal NIBBY senza ragione attribuita ai Colonna. Ricorderò ancora la comparsa di Cristoforo Savelli, sulla fine del XIV secolo, come signore di *Nemi,* accennata dal citato CASIMIRO. La più antica menzione di *Nemi* come *castrum* è del 1343 (RATTI, op. cit., pag. 22); l'ultima è nel 1482, quando Sisto IV donò *Nemi* ai velletrani (BORGIA, *Istoria della chiesa e città di Velletri,* pag. 380).

Prima di entrare nel territorio di *Velletri* (alla pag. 63), dirò che *Civita Lavinia* fu abitata nel medio evo, perchè le grandi rovine della villa imperiale di Antonino Pio, del tempio di Giunone e del municipio Lanuvino ne fornivano il mezzo. Il più antico documento che nomini *Civita* è del 1358 (NERINI, pag. 526), ma vi si cita un abitante; e ciò non impedisce di reputarla ben più antica: l'ultimo è del diario muratoriano del 1486, che ne ricorda la espugnazione fattane dalle milizie di Innocenzo VIII, a danno dei Co-

lonna, che però la riacquistarono *(R. I. S.,* III b, pag. 1100). Oltre le sue famose antichità, delle quali do un cenno in nota (1); *Lanuvio* non manca di monumenti del medio evo. Quattro torri e gran parte delle mura spettano al secolo XIII; la porta d'ingresso a sud ovest è del secolo XV; tutte me-

(1) Le antichità *Lanuvine* non sono state mai descritte distintamente, ma si trovano più o men bene illustrate nelle note opere del VOLPI, del NIBBY, del CANINA. Il tempio di Giunone, culto primitivo di origine orientale, era sull'acropoli, la quale corrisponde a quella collina, che è limitata dal diverticolo antico dell'Appia, strada moderna di Genzano. Il voler dire quante statue, iscrizioni e frammenti sieno tornati alla luce da quel sito è cosa impossibile in quest'appendice. Ricorderò soltanto due recentissime scoperte, l'una avvenuta presso il casino DIONIGI, ed è una bellissima iscrizione votiva di un'ara dedicata *tempestatibus* da un *M. Laberius*, e che io pubblicai nel 1882 *(Antichità di Lanuvio* per G. TOMASSETTI, pag. 16), l'altra è quella tuttora sconosciuta, la comparsa cioè delle mura dell'acropoli sull'alto della collina dalla parte che guarda Genzano, dovuta ad alcuni tasti fattivi dal signor PULLAN nella vigna Minelli. Vi si sono rinvenute ancora statuette votive di terracotta e stoviglie. Nella vigna MINELLI, che guarda la *traversa di Genzano,* si è scoperto in quest'anno un bell'edifizio romano con muri di piccoli quadrati di peperino ed altri *reticolati*, tre grandi *dolii*, una vasca rotonda termale di m. 4,50 di diametro, a cui si scende per una doppia scaletta; ed un'altra stanza quadrata con pavimento di mattoni a spiga scorniciato da una soglia marmorea fornita di scolo per l'acqua. Avanti questa stanza si è trovato un torso di fanciulla con mammelle appena sporgenti, che possono farlo supporre di un Bacco; ma le forme del torace vi si oppongono. Ad ogni modo è di ottimo lavoro. Nella vigna MAGNI, addossata alla collina dell'acropoli, presso le imponenti sostruzioni superstiti della villa di Antonino Pio, si è pure scavato adesso; e sonvisi rinvenuti muri bellissimi con mezze colonne di reticolato in peperino, stanze con pavimenti di musaico, varie teste di cavalli marmoree maggiori del vero con buchi indicanti essere stati ornati di finimenti in metallo, più torsi di cavalieri loricati ed armati di gladio (alcuni a destra, altri a sinistra), piedi dei cavalieri stessi, frammenti delle zampe dei cavalli, un torso di Sirena nuda, tutte scolture di decorazione. Nella vigna di Clem. ROSSI presso il camposanto, ove sono importanti ruderi sonosi scavate due teste d' imperatrici, un aureo di Vespasiano, altre

morie dei Colonna. Un anello di ferro, infitto nella torre del secolo XV, la più conservata ch'è sulla piazza esterna e che guarda levante, serve a pascere la fantasia degli abitanti, che confondendo *Lanuvio* con *Lavinia* (errore comune anche negli scrittori dei secoli scorsi) affermano

scolture decorative e questo frammento di lapide sepolcrale greca

...ΒΙΟΝΑΜΦΙΕΠΩΙ...
... ϽΥΓΔΥΟΘΡΕΨΑΔΕΠΑ ...
...ΠΑΤΕΡΩΝΠΑΤΕΡΑϹ
...ΜΟΙΕΧΕΥΑΤΟΛΟΙϹΘΙΑ...
...ΡΩΝΘΡΕΠΤΑΓΕΡΟΝ

Nella vigna Cimini verso Roma è venuto alla luce un piccolo torso di Bacco di buon lavoro sul quale sta inserita una bella testina d'imperatrice di proporzioni inferiori ad esso. Da un terreno vicino alla passeggiata detta del fosso proviene questa iscrizione in un cippo di peperino alto metri 0,67, tuttora inedita e difficilissima a leggersi meglio di così:

D M
L M Y R
TILONV
MNOQV
PIISSIMO
FI . AVRII
FILIOM
MAINIVS
BM·A

Questo cippo si conserva nel museo comunale. Altre importanti epigrafi Lanuvine pubblicai nella monografia citata, come quella di *Lucius Ocra*, ricordata testè a proposito della valle Ariciense, quella di un *pontifex*. Altre cinque ne pubblicai nelle *Notizie degli scavi ed antichità* del senatore Fiorelli (1883, pag. 343) tutte importanti. Altre indicazioni archeologiche trovansi nelle cit. *Notizie* (1882, p. 88, 1883, p. 251, ecc.) Gli avanzi del teatro, sugli ambulacri del quale sta edificata la parte occidentale del castello; le sostruzioni magnifiche della via Appia-Lanuvina sotto il paese, recentemente fatte sgombrare dalle terre e dalle piante, per cura del benemerito sindaco cav. Rossi; e le continue scoperte, rendono *Civita Lavinia* importantissimo luogo per archeologici studi.

esser quivi sbarcato Enea. Un'altra memoria del medio evo ho trovato io in *Civita,* ed è il nome di *s. Lorenzo* rimasto alla sommità del colle, cioè all'acropoli Lanuvina, ove nell'età di mezzo fu costruita una chiesa con un convento, che portò quel nome. Infatti le memorie diplomatiche del secolo XIII portano la dipendenza di *Civita* dal monistero di s. Lorenzo fuori le mura presso Roma (RATTI, op. cit., pag. 48). Con ciò la denominazione locale parmi abbastanza spiegata. Ed aggiungerò che nella vigna del cav. MINELLI (a *s. Lorenzo*), ho trovato gran parte delle mura del convento tuttora in piedi. Finalmente noterò un pezzo di antica *transenna* marmorea in rilievo, alto 1 metro, foggiata a cancello, lavoro del secolo VIII incirca, trovato sotto l'altare dell'antica chiesuola della *Maddalena,* ed ora trasportato nel museo comunale.

Alle notizie esposte nel mio lavoro intorno al territorio *Veliterno* (pag. 63) aggiungo altri scritti che riguardano la storia di *Velletri* nel medio evo, e sono: UGGERI ANG., *Antichità Veliterne del medio evo,* R., 1825, e CARDINALI LUIGI, *Discorso dell'autonomia di Velletri nel secolo XIV sopra una pergamena dell'anno 1312.* V^e^ 1840. CARDINALI id., *Di un antico sigillo capitolare* (di Velletri) negli *Atti dell'Accad. di Archeol.,* t. II, pag. 295 e segg. STEVENSON ENRICO, *Sulla costituzione comunale di Velletri e sulle relazioni di esso Comune con quello di Roma nel secolo XIV,* nei transunti degli Atti cit. 1883, 20 dicembre.

Un casale *Crescenti de Theodora,* persone celebri nella storia di Roma, è nominato come sito nel territorio Veliterno da un documento Lateranense dell'anno 977 (Cod. Vat. 8042, f. ant. 7). Un *castrum Ianuarium* e un *castrum Carbii,* nel territorio stesso, figurano tra le lascite del cardinale Teobaldeschi alla basilica Vaticana (Cod. Vat. 7946, f. ant. 274^v^). Al gruppo di fondi enumerati da me sulla scorta dell'enfiteusi del 946 edita dal BORGIA, aggiungo una osservazione, ed è che il *mons Cetius* mi sembra rappresen-

tare quell'antica città Κετια che DIONISIO ricorda come presa da Coriolano, dopo *Circèi,* e della quale non si sa rintracciare dagli archeologi il sito.

Alla storia Veliterna del medio evo spetta la memoria del soggiorno di Lucio III in Velletri nell'anno 1182, le fonti della quale sono riunite dal VATTERICH, *Vitae pont. Rom. ab aequat. conscriptae* (vol. II, pag. 650). Alla storia Veliterna e a quella del fondo *Lariano* spettano i documenti editi dal THEINER, *Codex dipl.* cit. (vol. I, pag. 142, 359, 401, 417; vol. II, pag. 417). Nella storia di *Nympha* non può tacersi l'assalto dato a quel castello da Pasquale II, nell'anno 1109, durante la guerra delle investiture, e il susseguente patto stipulato tra il papa e i Ninfesini, riportato dal CAMERARIO (cfr. GREGOROVIUS, op. cit., lib. VIII, c. I, § 1). A questo castello spetta il documento di Gregorio IX (THEINER, op. cit., vol. I, pag. 85). Recentissime note critiche sulle fonti diplomatiche del Comune Veliterno si leggono nell'*Iter Italicum* del signor IULIUS PFLUGK HARTTUNG, (vol. I, pag. 161, 162 e 201).

Quando io scriveva nel testo (alla pag. 69) che non conosceva memorie medievali di *Nettuno* anteriori al secolo XII, non aveva ancora letto le note al prologo del libro IV dell'istoria di PIETRO CASINENSE scritte dal DELLA NOCE, ricordate anche dal LIVERANI (opere div., vol. II, pag. 61). V'è una epistola di Tolomeo dei conti Tusculani (secolo X) datata da *Nettuno.* È questa dunque la più antica memoria di questa terra nel medio evo. Ricorderò ancora un'altra menzione di *Nettuno,* ma dell'anno 1190, fatta cioè da ROGGERO DE HOVEDEN, quando passò per la spiaggia romana coll'esercito di Riccardo *cuor di Leone,* che andava alla terza Crociata. Esso indicò, dopo *Ardea,* una *via marmorea ad modum pavimenti facta,* ch'era certamente la via Severiana, allora tutta conservata, e poi il porto (ch'era quello di *Anzio*), ed il *castel Lettun,* ch'era il nostro *Nettuno.* L'ultima memoria medievale di questo paese è la

sua pittoresca rôcca costruita dal Sangallo per ordine di Alessandro VI, e che alla morte di costui ritornò in potere dei Colonna.

Via Ardeatina.

Avendo io riconosciuto nel testo (a pag. 84) la corrispondenza della tenuta di *Tor Carbone* al *fundus Carbonaria* della lapide Vaticana di Gregorio II, e non essendosi da veruno scrittore dato un cenno anche sulle più tarde memorie di questo fondo, mi piace di aggiungere che nel secolo XV spettò per metà alla casa Della Valle (ADINOLFI; *Via Sacra,* pag. 72), e nel secolo seguente fu dei Cenci, come ho tratto da un inedito libro ms. d'istromenti di cotesta famiglia.

Nel ricordare ed illustrare *Tor Tignosa* (pag. 96), mi sono limitato ad accennare l'antichità dei *Tiniosi* ricchi popolani del Trastevere. Voglio per diligenza allegare altre fonti scritte relative a personaggi storici di questa famiglia, vale a dire: CASIMIRO, *Memorie della chiesa d'Aracoeli* (pagina 444); GREGOROVIUS, op. cit. (lib. VIII, c. I, § 1; lib. XI, cap. III, § 3); NARDUCCI E., *La lega romana con Perugia e con Narni* (pag. 48); GALLETTI, *Gabio, ant. città in Sabina* (pag. 45); *Bollettino archeologico comunale,* 1877 (pag. 8). Codice Vaticano Palatino 953 (fol. 56, è la relazione della resa di Viterbo nell'anno 1243).

Nel riassumere le memorie storiche di *Ardea,* mi sfuggì (a pag. 100) il ricordo di Leone V pontefice, ch'era nativo di quella città. In questa occasione aggiungo due note relative al territorio Ardeatino e alla sua storia; vale a dire: THEINER, *Cod.* cit. (vol. III, pag. 283); NICOLAI, *Atti dell'Accad. d'Archeol.* (II, pag. 531).

Tra i fondi di sito incerto della via si può collocare il *fossatum s. Nicandri* (dal BOSIO, op. cit., III, c. 22; MARTINELLI, *Roma ex ethn. s.,* pag. 378).

Via Aurelia.

Laddove nel testo incomincia la descrizione del territorio interposto tra i due primi tronchi delle vie Aurelie (a pag. 116), si può aggiungere la notizia di un documento dell'archivio di s. Pietro in Vaticano trascritto nel Codice Vat. 8054 (fol. ant. 74). È una locazione dell'anno 999, dalla quale rilevansi tali confini *forma hala, porta auria* (porta *aurea* ossia *aurelia*) *mons pini, fossatum silice* (presso cioè la via pubblica), *lacum qui vocatur terrioni cum fossato* (mura Leoniane). A tergo di quella pergamena leggonsi questi nomi, scritti nel secolo XIII: *casale qui vocatur terrione Gallorum, murus civitatis Leonianae, montem quem tenere videtur scola Frisonorum et terra Sergii episcopi, fundum qui vocatur triclinuli quem detinet Constantia relicta a Stephano vestarario; casale ss. Ioannis et Pauli; casale s. Agathe in lardario;* e con quest'ultimo rientriamo nel gruppo, del quale trattasi nel testo.

In proposito del *fundus Bravi,* ora tenuta *Bravetta,* mostrai non conoscere il significato della voce *maschietto* dato al fondo stesso in età posteriore (a pag. 131); ma dopo aver letto la monografia del ch. prof. FLECHIA, *Nomi locali italiani derivati dal nome delle piante* (pag. 15), mi sono convinto che *maschietto* venga da *masculetum* e significhi coltivazione a vigne *maschie.* Di quel gruppo di fondi fece parte il *forno Saraceno,* di cui parlai lungamente. Vi si aggiunga che in una pergamena di casa Orsini dell'anno 1290 (n. 4) ch'è una concordia tra *Ioannes de Bonaventura* e i suoi nipoti, è nominato *furnus Saracenus cum suo tenimento.* Non sarà pure inutile l'aggiungere che i Della Valle possedettero nel secolo XV quel fondo, detto allora *Casal Saracino,* come ancora parte del finitimo *Castel Malnome,* e che gli Alberini ebbero vigne presso il *Forno Saracino* (cfr. ADINOLFI, *Via Sacra,* pag. 72, 75, 87).

Alle memorie di *Castel di Guido* può aggiungersi un atto

del 1323, in cui uno della famiglia dei Normanni vincola il *castrum Guidonis* in favore della vedova di Alberto di Andrea della stessa casa (GREGOROVIUS, op. cit., lib. XI, capitolo IV, § 11, dall'Archivio di Firenze); e la menzione dello scritto riguardante lo storico suolo di quel fondo: AMATI GIROLAMO, *Monumenti gentileschi e cristiani scoperti a Lorio nell'Aurelia brevemente descritti,* R., 1824 (nel *Giornale Arcadico*). E poichè siamo nel grosso nucleo dei fondi, che nel primo medio evo ebbero la indicazione religiosa *in sylva candida,* desidero che non isfugga la notizia di una chiesa quivi dedicata ai ss. Cosma e Damiano, rammentata dal *liber pontificalis* (in *Leone IV,* n. 29).

Alle notizie dei fondi *Castel di Guido, Maccarese, Leprignana, Testa di Lepre* devesi annettere l'atto di vendita del *diritto di uccellare* in quelli, venduto nell'anno 1377 da Giovanni del q. Stefano Normandi degli Alberteschi a Petruccio di Matteuzzo Grassi, detto altrimenti *piezo,* pescivendolo del rione s. Angelo (Cod. Vat. 8014).

Alla storia del *Sasso* (a pag. 188) conviene aggiungere l'atto di concordia tra il popolo romano e Francesco di Vico nell'anno 1377, nel quale si trattò anche della *roccha Saxi* (ADINOLFI, op. cit., pag. 173). Al medesimo *Sasso,* a *monte Tosto,* a *Cubite* si appartiene la pergamena. Orsini del 1290, citata già in quest'appendice, in proposito del *forno Saraceno,* e nel testo, in proposito di Castel Giuliano.

Di *Castel Campanile* ho detto troppo poco nel testo (a pag. 184). Ricorderò che nel suo *quarto* detto il *Castellaccio* surse un giorno *Artena* città dei *Ceriti;* che circa il mille vi fu costruita una chiesa, e che fu dei centri più anticamente abitati nel medio evo (cfr. NIBBY, *Analisi,* I, pag. 265, che riporta la epigrafe dell'anno 1000 relativa alla consecrazion della chiesa). Il *Castellaccio* fu detto nel medio evo *castrum Campaninum,* forse dall'essere posto in aperta campagna. Il NIBBY ne annovera le memorie sulla scorta dell'UGHELLI; ricorda che la famiglia dei Normanni rifabbricò il castello, ecc.

(op. cit., I, pag. 419, 20) ma non conobbe il più antico documento, nel quale si fa menzione del *Campaninum* come fondo, ch'è un atto di s. Maria in via Lata dell'anno 1003, in cui l'attore è un *Meliosus consulus* (sic) *et dux,* e vi sono anche nominati *castrum Piscla in territorio Cerense,* una *terra de ardimanno* e una *Sulforata* (Cod. Vat. 8040, fol. ant. 148). Nella storia di *Palo* (a pag. 186) si può aggiungere il documento Orsini (Archivio Orsini, num. 2057) ma è moderno, cioè del 1509. Per le disposizioni del Comune di Roma su *s. Severa* e *Palo* si vegga la edizione del primo Statuto di Roma (Re, op. cit., II, c. 158). Il documento che ho citato nel testo, in proposito di *Palo,* del 1367 l'ho tratto dal Cod. Vat. 7930 (f. ant. 45).

Chiudo l'appendice Aureliana con un dubbio. Nella conquista fatta l'anno 1132 della spiaggia romana, per opera di Genovesi e Pisani alleati d' Innocenzo II, costoro, secondo il Cod. Vat. 1437 (ch'è il ms. del cardinale d'Aragona) *Romam venientes, Civitatem veterem, Turrim de Pulverejo et totam Marmoratam eidem Pontifici subjugarunt.* Ora è chiaro che da *Civitavecchia* fino a Roma v'erano molte torri, e che il cronista si limitò a notare la più importante, qual'era questa di *Pulverejo,* ma che io non saprei determinare. Molti fondi spettanti alla via *Aurelia* si trovano nelle pergamene concernenti la famiglia Orsini dell'Anguillara, conservate nell'Archivio storico capitolino. (Cred. XIV, tomo 64, specialmente nella perg. n. 5).

Vie Claudia e Cassia.

Oltre i testi da me prodotti per provare che la porta del borgo Vaticano, detta di s. Pellegrino, fu denominata *aurea* nel medio evo (pag. 201), ricordo la indicazione che il Camerario dà della chiesa di s. Egidio prossima a quella porta *iuxta portam auream* (Muratori, *Antiq.,* vol. V, loc. cit.).

Al catasto medievale di monte *Mario* (pag. 208) può

aggiungersi una vigna *octo petiarum in costis montis Mali* dell'anno 1319 spettante alla basilica Vaticana (nell'archivio della basilica Vat., capsa LXVI, fasc. 189). Alla storia di *monte Mario* spetta l'accampamento che vi tennero parecchi imperatori, come Carlomagno, Ottone IV e Federico II che vi firmò il famoso diploma per Pisa *(in monte Malo prope urbem VIII kal. dec.)*. Sul monte v'era uno spedale di *s. Agata,* che Onorio III prese sotto la sua protezione (Cod. Vat. 8051, f. ant. 39). La *villa Madama* fu, prima che di Margherita d'Austria, di Pompeo Colonna, e fu arsa durante il sacco di Roma (REUMONT A., *Vittoria Colonna,* pag. 94).

Alla storia della stazione postale *la Storta* (pag. 224) si può aggiungere, quantunque di età moderna, la memoria della uccisione quivi avvenuta di Gismondo da Varano signore di Camerino, per mano di malfattori nell'anno 1522 (GREGOROVIUS, op. cit., lib. XIV, c. V, § 1).

Nella silloge diplomatica dell'*Anguillara,* al n. 16 aggiungo un n. 16 A ed è la compra del *castrum Stirpecappe* fatta da *Ymilgia comitissa Anguillariae* nel 1294 (Cod. Vaticano 7931, f. ant. 62). Al n. 64 faccio seguire un n. 64 A, ed è una rinunzia e quitanza reciproca tra Everso conte dell'Anguillara, Maria e Deifobo e Francesco suoi figli e Maria figlia del conte di Tagliacozzo riguardo a tutti i contratti fatti e liti ed atti (dall'Archivio Orsini, pergamena, t. XVI, n. 49). Al n. 88, debbo aggiungere i 4 documenti dell'archivio Orsini risguardanti quel castello annunciati dal GREGOROVIUS (op. cit., lib. XIII, c. IV, § 4).

Tra le memorie di *Trevignano* (pag. 262) merita menzione l'atto di concordia fra il popolo romano e il prefetto Francesco di Vico, dell'anno 1377, dal quale rilevasi la conquista fatta dal popolo romano di quel castello insieme col vicino *Carcaria* (ADINOLFI, *Via sacra,* pag. 173). Per *Trevignano* veggasi ancora l'aggiunta che segue.

Nella storia diplomatica di Bracciano (pag. 266) tocca il primo posto per ordine cronologico all'atto del 1290, nel

quale Diodato di *s. Pupa* figlio di Alessandro dei Prefetti vendette all'ospedale di s. Spirito in Sassia il castello di *s. Pupa,* il castellaccio di *Cubita* e la decimasesta parte *castri, rocchae et burgi Braczani.* In questa vendita approvata da molti individui della famiglia dei Prefetti, tutti costoro s'intitolano *ex dominis castri Braczani.* Un altro atto, del 1293, ci dice che avendo Manfredi di Vico vendute ai fratelli *de Stinco* il castello di *Trevignano,* accedettero al contratto, come mallevadori, Federico e Filippo *ex dominis de Braczano* (NARDINI D. A., *Memorie inedite di Bracciano,* fasc. 4, in quell'Archivio comunale). Nel breve di Nicolò IV (anno 1290) a s. Spirito risguardante il castello di *s. Pupa* trovasi nominato *castrum Bracziani.* Finalmente ai laghi del territorio Braccianense appartiene un legato del 1411 di Leonarda Buti nobile romana in favore di s. M. in Trastevere, cui lasciò 8 once di pesce da ogni soma proveniente dai laghi di *Anguillara, Trevignano* e *Bracciano.* Quando la Camera apostolica s'impadronì d'ogni cosa colà, mutò quel legato in iscudi 17 annui di rendita consolidata in favore della basilica stessa (NARDINI, cit. *brouillon,* n. 16).

Nella storia dell'*Isola Farnese* (pag. 272) potrebbe trovar posto il documento dell'Archivio dei ss. Cosma e Damiano (Cod. Vat. 7931, f. ant. 36) che ho già citato in proposito del lago *Sabatino,* ed è del pontificato di Giovanni XVII. Imperocchè vi si tratta ancora di un *castellum insulae,* che potrebbe corrispondere all'*Isola* suddetta. Nell'anno 1209 Ottone IV, dopo incoronato imperatore da Innocenzo III, uscì da Roma e fece sosta all'*Isola* (BÖHMER, *Regesta Imp.,* n. 79).

La storia di *Baccano* (pag. 288) ha un'importante pagina nella cronica di BENEDETTO, che dicono del *Soratte,* laddove parlando questi delle invasioni dei Saracini nella campagna romana, nell'anno 914, scriveva: *alia pugna est facta inter Nepisinos et Sutrinos cum Saracenis in campo de Baccani multosque Saracenos trucidati sunt et vulnerati.* (PERTZ, *Mon. Gam.,* V, pag. 714).

Campagnano, del quale ho parlato nel testo (pag. 308 seg.), dipese per alcun tempo, cioè almeno nel 1296, dalla famiglia Annibaldi o Annibali della *Molara* (cfr. RICCHI, *La Reggia de' Volsci,* pag. 228). Marsilia di Paolo Savelli, vedova di Nicolò degli Annibaldi donò *Campagnano* a Matteo di Paolo dell'isola *Conversina* (CASIMIRO, cit. *Memorie stor. dei conv.,* pag. 37). Nel 1294 il *tenimentum castri Campagnani* fu indicato come confine nella vendita di *Stirpecappe* fatta da *Braca Curtabraca* alla contessa *Ymilgia di Anguillara.* (Cod. Vat. 7931, f. 62, è una pergamena dell'Archivio di s. Spirito, l'ho accennata già nella storia di *Stirpecappe,* nel testo a pag. 287).

Nella storia diplomatica e politica di *Nepi,* che ho raggranellato nel testo faccio le seguenti addizioni per ordine cronologico.

Menzione di una *ecclesia s. Ioannis Baptiste iuxta qui dicitur Tarega* nella cronica del cit. BENEDETTO (PERTZ, *M. G. S.,* V, pag. 698). Credo che quel *Tarega* sia errato per *Teregia* fondo nominato così dal *Treia* (fiume) e che ho registrato al num. 101 dei fondi nepesini.

Indicazione della *civitas nepesina* in un atto del sec. XI, riguardante *s. Biagio* di *Nepi,* e un sito detto *ad posterulam subterraneam,* forse le note catacombe nepesine (Cod. Vaticano 7932, f. ant. 1, 4, è un atto di s. M. in via Lata).

La menzione di un *Petrus* di Nepi, che nell'a. 1286 lasciò un legato alla chiesa di s. Biagio *dell'anello* in Roma, la cui memoria fu incisa in marmo, è ricordata dal SETTELE *(Atti dell'Accad. d'Archeol.,* III pag. 249). Alle notizie storiche di Nepi (n° 37) può far seguito il ricordo di spese ordinate in quella rôcca da Pio II nell'a. 1458 (cf. MÜNTZ, *Les arts à la cour des papes,* I, pag. 298). Il *diario nepesino* edito testè dal ch. signor GUIDO LEVI contiene fatti avvenuti in quel territorio dal 1459 al 1468, e quindi va consultato per la storia di quel Comune *(Archivio di Storia Patria,* vol. VI, pag. 115 e segg.) Della famiglia *Celsi,* che ho ri-

cordato nel testo a proposito di monumenti nepesini, aggiungo che essa ebbe un palazzo in Roma, donde si nomina la strada sottostante (via Celsa); ch'essa ebbe onori Capitolini, canonicati, ed un individuo amministratore dello spedale di *SS. Sanctorum* (cf. Bicci, *Notizie della famiglia Boccapaduli,* pag. 446). Finalmente riguardo ai fonti registrati dopo la storia di Nepi posso aggiungervi i seguenti, cioè:

f. Aqua de Dorseno
f. Caleata in fundo Antico, forse il castello di *Caleata*
Castellum Veiulum in fundo Celiniano
f. Maniano
f. Puzola
f. Roscanellum
f. Rusciliano

tutti nel territorio *Nepesino-Castellano,* cioè tra *Nepi* e *Civita Castellana,* da documenti del secolo x e xi (Mittarelli ecc., *Annales Camaldul.,* Append., I, pag. 87, 94, 127 e 183).

Alle notizie di *Nucigliano* raccolte già nella serie dei fondi nepesini nel testo (s. v.), debbo aggiungere una citazione per un documento dell'a. 1445 cioè Galletti, *Capena,* pagina 116.

A *Castel s. Elia* voglio aggiungere una nota quantunque moderna, ed è la memoria di *Rodolfo Mazzapiota* nativo di quella terra, morto nel 1634 e sepolto in s. Onofrio a Roma.

Prima di *Monterosi,* nella contrada *Sette vene,* sorgeva una chiesa dedicata ai ss. Valentino e Martino, indicata nella bolla di Alessandro III a s. Elia, *apud septem venas iuxta stratam* (Corvisieri, *Archivio della S. R. di St. patria,* I, pag. 165). Credo che corrisponda perfettamente alla cappelletta della moderna stazione, ora abbandonata.

Nella storia di *Sutri,* debbo aggiungere al n.° 4 una nota di un atto dell'a. 954 e di un altro del 959 dell'Archivio de'ss. Cosma e Damiano. In essi sono nominati i *tribuni civitatis Sutrinae* (Cod. Vat. 8054, f. ant. 51).

Così aggiungo (al n° 8) intorno a *Bonizone,* celebre scrittore del secolo undecimo, due recenti notizie intorno ad esso, cioè quella del WATTERICH nella prefazione al 1° volume delle sue *Pontificum Rom. vitae* (pag. XXVI), dove mostra l'importanza politica e geografica di *Sutri* in quell'età, ed una piccola ma non ispregevole monografia anonima intitolata: *Bonizio vescovo di Sutri, Memoria,* Ancona (Civelli), 1870.

Al n° 10, avendo citato io la monografia dell'OEFELE sul concordato di *Sutri* fra Pasquale II ed Enrico V, avrei dovuto anche ricordare la più recente edizione del testo dell'atto stesso detto *iuramentum Sutrinum,* ch'è nel cit. WATTERICH (v. II, pag. 50-53), e la data del medesimo ch'è *in burgo Sutrino,* perchè importante per la storia del *borgo* di Sutri da me pel primo abbozzata nel seguito del testo.

Al n° 15 debbo fare questa importante addizione. In un documento di s. Silvestro *in capite,* del 1208, trovo che Matteo ed Arnolfo cedono a Paolo rettore della chiesa di s. Gregorio di *Sutri* la loro parte di una *plagia,* di cui quel rettore era stato investito dal senatore e curia Sutrina, *de qua,* dice il testo, *investitus es per senatorem et curiem Sutrinam* (Arch. di Stato, pergam. s. Silv., *ad an.)* Chi non vede il valore storico di siffatta menzione incidentale?

Al n° 19, cioè ai fasti di *Sutri* nel secolo XV, aggiungerò la menzione di un *Francesco di Sutri* professore nella università di Roma, in quel tempo, come rilevasi dai registri di pagamenti nell'Archivio di Stato in Roma (cf. BERTOLOTTI nel *Bibliofilo,* 1883, *Varietà archivistiche,* n° XXXI). Aggiungo parimente la memoria di spese fatte da Sisto IV a Sutri (cf. MÜNTZ, op. cit., III, pag. 231).

Finalmente nella nota dei fondi Sutrini noti per documenti medievali debbo registrare i seguenti:

Braciole o *Bracale,* casalino presso s. Gregorio (da locazione di s. Silv. *in capite,* dell'a. 1153) compendio transunti

ad an.) Calianum vocabolo di una selva, o *de Caliano*, presso *s. Gregorio* di Sutri (pergam. s. Silv. dell'a. 1198).

Patuzanum posto pure presso *s. Gregorio*. Un Amizo vendette a Martino del Conte un *hensetetum* (insiteto) in quel luogo (pergam. s. Silv. *ad an.* 1208).

Saccellum contrada in Sutri, come ho notato nel testo, io l'ho ritrovata nel catasto. Viene essa indicata ancora in due pergamene di s. Silvestro, l'una del 1153, l'altra del 1156 (ibid).

Vallis s. Caesarii, da un'enfiteusi dell'a. 1254 del suddetto Archivio. Confinanti Tomaso da Sutri *iudex*, la chiesa di s.ª Fortunata, un *rivus* e un *caput ripae* (ibid.)

Vallis s. Gregorii, in pergamena della ripetuta serie, all'anno 1194, e nell'altra riguardante il *Calianum*. Questa valle conteneva grossi fondi, ed anche quella *plagia*, che ho accennato in questa addizione al n° 15 delle memorie di *Sutri*. Essa era posta *in descensu montis Tiberii ante portam claustri* (ibid. *ad an.* 1208).

Via Flaminia.

Alle notizie storiche del tempietto di *s. Andrea* presso il ponte *Molle* si aggiunga quanto recentemente osservò il ch. prof. LANCIANI (*Archivio di Storia patria*, vol. VI, pagina 493, 494).

Nella storia del ponte *Molle* si aggiunga, che nell'a. 1152 fu ristaurato dal Comune democratico, perchè i Romani l'avevano distrutto. La menzione del fatto è nella lettera del Senato stesso a Corrado III: *sciatis praeterae quia pontem Mulvium extra urbem parum longe per tempora multa pro imperatorum contrario destructum nos ut exercitus vester per eum transire queat, ne Petri Leonis per castellum sancti Angeli vobis nocere possint, ut statuerant cum papa et Siculo, magno conamine restauramus, et in parvi temporis spacio muro fortissimo et silicibus iuvante Deo complebitur* (OTTO FRISINGENS.

Gesta Friderici dal PERTZ *in usum schol.*, vol. II, pag. 47. CURTIUS, *De Senatu Romano post tempora reip. liberae,* pagina 357).

Aggiungo che in due documenti dell'anno 1336 editi dal THEINER si fa espressa menzione del *pons Milvius* fra i ponti che dovevansi restituire al popolo romano (THEINER, *Cod. dipl.,* II, n° 20 e 21); e che sotto Sisto IV fu pure ristaurato, come rilevasi dai mandati Camerali (MÜNTZ, op. cit., III, pag. 199, 200).

Alcune osservazioni debbo ancor fare sulla *Flaminia,* l'una risguardante *Scrofano,* l'altra *Castelnuovo,* la terza *Nazzano.* Quanto a *Scrofano,* mi era sfuggita, cioè nascosta fra le altre, la scheda contenente il più antico ricordo medievale di questa terra, ignoto al NIBBY e ad altri scrittori. Imperocchè tra i fondi notati nella donazione del *dux Eustathius,* antichissima, forse dell' ottavo secolo, incisa in marmo e conservata nel portico della chiesa di s. Maria *in Cosmedin,* sono notati i fondi *Trea, Scrofanum* e *Mercurianum* (CRESCIMBENI, *Storia della basilica di s. Maria in Cosmedin,* pag. 62, 74). Quanto a *Castelnuovo* debbo dire che la lapide di *M. Rufus Pythion* trascritta in calce allo Statuto comunale, è il bellissimo cippo che si trova nel centro della piccola galleria lapidaria nell'*esedra* della villa Borghese, e quindi noto agli epigrafisti. Dirò ancora che di una importante iscrizione medievale contenente i nomi di antichi papi, vale a dire Sergio III, Benedetto VII, Adriano III, Giovanni XII, nella chiesa di s. Giovanni, non posso riportare il testo, perchè un fulmine avendo danneggiato l'edifizio, questo è stato provvisoriamente murato. Riguardo a *Nazzano* aggiungerò che altre notizie archeologiche con iscrizioni e frammenti si trovano nel Cod. Vat. 7929, parte 2ª, fol. mod. 241 e segg.

Alla storia del distrutto *Ramiano* aggiungo il seguente cenno di documento, ch'è una *Collatio ecclesiae s. Thomae de castro Ramiani* nel 1449 (dal Cod. Vat. 7927, f. mod. 298 v.)

Alla badia di s. Andrea può aggiungersi una *Donatio annatarum ad favorem monasterii s. Pauli pro mon. s. Andreae in flumine facta per Cameram Aplicam* nel 1444 (dal Cod. Vat. 7927, f. mod. 297).

Al *Soratte* spetta quest'addizione; un documento cioè del 1438 intitolato: *Collatio ecclesiae s. Silvestri in monte Soracte facta per monasterium ad favorem Johannis Stephani de s. Edisto* (dal Cod. Vat. 7927, f. mod. 295).

G. Tomassetti.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

RICERCHE

INTORNO AGLI STATUTI DI ROMA

I.

Origine e antichità dello Statuto di Roma.

In uno dei documenti, che formano l'oggetto di questi studi, sono citate alcune rubriche degli Statuti di Roma, con riferimento ad un ultimo volume dei medesimi *(in ultimo statutorum volumine)*. Tale frase supponendo l'esistenza nel 1377 di una serie di volumi statutari, mi porge occasione di riproporre il problema assai importante intorno l'origine e l'antichità degli Statuti di Roma.

Il quesito fu già egregiamente posto ed avviato ad una giusta soluzione, quando nel 1877 si scoperse presso l'Archivio di Stato un frammento di statuti romani, e il chiaro storico della Legislazione siciliana, Vito La Mantia, ne divulgò la notizia con due dissertazioni (1), nelle quali attribuiva quel prezioso foglio alla fine del secolo XIII o ai primordî del seguente.

La scoperta pareva davvero importante, tanto che il Rozière ne fece oggetto di comunicazione all' Istituto di

(1) *Statuti di Roma, cenni storici;* Roma, Civelli, 1877 (estratto dal giornale *La Legge*, parte III, pag. 339 ss.) — *Origine e vicende degli Statuti di Roma;* Firenze, 1879 (estratto dalla *Rivista Europea* del 1° aprile).

Francia. Convien però dire che il giudizio paleografico del La Mantia non può più sostenersi, avendo il prof. Camillo Re dimostrato che quel frammento è identico nel testo agli Statuti editi da lui, e che, quanto alla scrittura, non è anteriore alla fine del secolo XIV, come scorgesi dall'evidentissima e stretta sua rassomiglianza col codice Ottoboniano 741 (1).

Ma il La Mantia affermando l'esistenza di uno Statuto di Roma nel secolo XIII, non erasi basato semplicemente sopra il criterio paleografico; bensì aveva confortato la sua opinione con un' indagine storica, in cui raccolse parecchie memorie di quel tempo, che accennavano per lo meno a particolari statuti di Roma. Ne concludeva cautamente: « Mancano le prove dell'esistenza di compilazione « e riforma di statuti in quel secolo.... Le notizie da me « indicate sembrano però sufficienti a giudicare che i molti « singolari statuti di quell'età dovettero in un codice rac- « cogliersi perchè servissero di regola certa ».

Frattanto, costituitasi in Roma questa Società romana di storia patria, tra le prime cose deliberò la pubblicazione ed illustrazione degli inediti Statuti romani, affidandone l'incarico al prof. Camillo Re, che di gran cuore lo assunse (2). Se non che di lì a poco sorse l'Accademia storico-giuridica, ed egli pose tosto mano alla stampa degli Statuti nel periodico di essa.

« Accettai, e' confessa, di buon grado, in quanto che pa- « rendomi da un lato più probabile il buon successo dell'opera « per gli aiuti onde poteva giovarmi in seno dell'Accade- « mia, mi confortava dall'altro lato il pensiero che alla illu- « stre Società, che per prima me ne avea fatto l'invito, stava « principalmente a cuore che un monumento solennis-

(1) *Statuti della città di Roma*, pubblicati dal prof. avv. CAMILLO RE per cura dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche; Roma, 1880. Prefazione, pag. XXIX, ss.

(2) *Archivio della Società romana di storia patria*, vol. I, 502, s., vol. II, 383.

« simo di storia patria non fosse pubblicato, come troppo « spesso suole avvenire, dai dotti stranieri » (1).

Cotesta fretta di pubblicare ha forse impedito al professor Re di far più mature ricerche prima di concludere, come scrive nella sua prefazione, che « il più antico codice degli Statuti di Roma » è quello da lui pubblicato, la cui compilazione non rimonta oltre al 1363, concedendo soltanto che anteriormente vi sia stata « qualche raccolta di « ordinanze e statuti municipali », « disposti più cronologi- « camente che logicamente ».

Se badiamo alla genesi delle leggi statutarie, può dubitarsi che corra forte differenza tra le due maniere di ordinamento, intendendo per ordinamento logico quella partizione abbastanza imperfetta in libri e suddivisione in capitoli degli statuti medievali. Che Roma adunque abbia tardato a riordinare e meglio distribuire il corpo delle sue leggi municipali, non sarebbe un fatto di grande importanza, quando fosse dimostrato che la sua attività legislativa non fu per questo minore.

Secondo però l'opinione del prof. Re la cosa ha valore e significato più grave, se argomentiamo dalle cause che ne allega, concludendo il suo ragionamento in questi termini: « Con tutta sicurezza adunque noi possiamo affermare « che Roma non ebbe il suo vero e proprio statuto prima del « secolo XIV. Nè è da meravigliare che lo avesse così tardi, « e quando tutte le altre città dalle grandi alle più umili già « possedevano il loro, avvegnachè essendo sempre rimasto « nella pratica a preferenza di qualunque altra città vigo- « rosissimo il diritto romano, meno sentivasi nell'ordine « privato il bisogno di uno statuto, e nel pubblico per la « speciale condizione di Roma in cui s'incontravano tre « poteri, difficilissimo riusciva lo stabilimento di una costi- « tuzione politica definitiva » (2).

(1) Prefazione citata, pag. XIV, ss.
(2) Ivi, pag. XXXVII.

Non cercherò se, considerato lo spirito del diritto romano, la pratica costante di esso possa nuocere o dare impulso al diritto statutario.

La coesistenza « dei tre poteri » ha certo nociuto ad un ampio e completo sviluppo della vita comunale in Roma. Tuttavia è forza convincersi ogni giorno più, che la potente ed organica forma del municipio medievale, potè gagliardamente resistere contro gli ostacoli di cotesta « speciale condizione ».

La mutabilità poi delle forme politiche non può davvero dirsi propria di Roma soltanto; nè essa impediva il naturale svolgimento del diritto civico medievale, i cui statuti non avevano quel carattere di stabilità che offrono i codici del diritto moderno. Lo stesso prof. Re dimostra molto bene che il codice edito da lui, fu riformato pochi anni dopo la sua promulgazione (1).

L'aver pertanto tolto vittoriosamente di mezzo la prova di fatto, che allegavasi nel frammento dell'Archivio di Stato, non doveva dispensarlo dal ponderar meglio il valore dei due argomenti, che adduce a sostegno della sua tesi.

Seguendo il La Mantia, asserisce con maggior risolutezza del suo predecessore, che i documenti del secolo XIII, anche i più notevoli ed espliciti, accennano solamente a particolari ordinamenti (2). Il chiaro giureconsulto non ignorando però che in ogni caso la mancanza di prove non equivale all'inesistenza di un fatto, a questo argomento negativo ne aggiunge uno positivo, desumendolo dallo stesso proemio degli *Statuti*.

Giova senz'altro riprendere lo studio dell'importante argomento con la scorta dei documenti, innanzi ai quali il prof. Re dichiarasi preparato a modificare le sue conclusioni (3).

(1) Op. cit., pag. XL, ss.
(2) Ivi, pag. XXXIV, ss.
(3) Ivi, pag. XXXVI, ss.

Il La Mantia ne' suoi cenni intorno la legislazione municipale di Roma, mosse dai tempi di Federico Barbarossa, opportunamente ricordando, fra i patti da lui stipulati col popolo romano, la promessa di conservare le buone consuetudini della città, e specialmente quelle relative ai contratti livellari alla terza e quarta generazione; derogando, come coi Comuni lombardi, ad una legge da lui promulgata (1). Nel giuramento da prestarsi dal Senatore, ed anche in altra precisa rubrica, troviamo tuttavia negli Statuti del 1363 espresso l'obbligo di far rispettare siffatte locazioni a favore dei cittadini e distrettuali. Chi percorra i Regesti dei monasteri romani, e veda quanta parte della terra era in proprietà della Sede apostolica, delle chiese e degli ordini monastici, comprende agevolmente quanto dovesse importare al popolo romano lo adempimento dei contratti livellari. Possiamo quindi ritenere con certezza che tale clausola sia derivata negli Statuti citati da molto più antica formula del giuramento senatorio.

È noto da non pochi documenti pubblicati dal Vitale, dal Galletti, dal Nerini ed altri, come il Senato di Roma, ricostituitosi nel 1143, assumesse ufficio anche giudiziale e sentenziasse collegialmente, udito il parere di giurisperiti. Ciò non dev'essere stato senza efficacia per lo sviluppo della legislazione e giurisprudenza municipale; e ne abbiamo una prova nelle cautele, che gli istituti religiosi usavano ne' contratti per garantirsi contro le innovazioni giuridiche del Senato e Popolo di Roma: *nullo iure vel usu a Senatu et Populo Romano introducto obstante* (2).

Ma circa il modo in cui queste consuetudini e massime di diritto venissero fermate, come altresì circa il tenore dell'interna costituzione del Senato, non si conosce

(1) MONUMENTA GERMANIAE, *Leges*, II, 140, 171, 177.

(2) *Annales Camaldulenses*, IV, Appendice, Doc., 229, pag. 384. Il documento è dell'anno 1218.

finora pel secolo XII alcun documento, che almeno valga a far posare qualche ragionevole congettura.

Non per questo negherei che la rinnovazione del Senato sia stata accompagnata da qualche atto che ne stabilisse gli uffici e la giurisdizione, e fosse fondamento allo ulteriore sviluppo degli ordini municipali, di cui serbiamo poco numerose, ma non dispregievoli memorie per il secolo XIII.

Il Galletti pubblica nel *Primicerio* la sentenza di un Senatore, che annulla la pubblicazione di certe testimonianze, raccolte senza citare la parte avversaria, *contra statutum Senatus et Iudicum* (1).

Il Galletti stesso, non senza fondati motivi, indica come probabile data di questo atto gli anni 1212 o 1227 (2).

Sebbene parli di particolare lo statuto non va trascurata la lettera di Innocenzo III che biasima *statutum quoddam a populo romano approbatum, pariter et acceptum* il quale disponeva: *Quod si quis, post litem contestatam, rem a se petitam transferret in alium, daretur possessio petitori, et alter fieret de possessore petitor*. Esso per lo meno ci mostra, che non ostante la pratica del diritto romano venivasi anche per le cause civili elaborando un giure consuetudinario (3).

Il La Mantia già ricordò i particolari ordinamenti promulgati dal senatore Annibaldo contro gli eretici nel 1231. Ma sfuggì alla sua attenzione quel passo, ove è sancito che il Senatore debba innanzi ai giudici sindacatori rispondere dell'inosservanza di quei capitoli, prescrivendo che di ciò sia fatta espressa menzione nel « Capitolare » dei detti giudici: *....ad quam penam Iudices sancte Martine ipsum* (se-

(1) PIER LUIGI GALLETTI, *Del Primicerio*; Roma, 1776, Appendice, doc. LXX, pag. 337.

(2) Ivi, nota 1.

(3) *Epist. Inn. III;* Parisiis, 1682, ep. 239. Cnf. LA MANTIA, op. cit.

natorem) *condemnare teneantur; et hoc in Capitulario Iudicum predictorum ponatur, et nullo tempore exinde deleatur* (1).

Col nome di giudici di s. Martina si continuava a chiamare i sindacatori degli ufficiali del Comune anche a' tempi di re Roberto, che nel 1325 concede al popolo romano di sottoporre a sindacato i vicari di lui, eleggendo all'uopo *alios et novos.... sindicos seu Iudices sancte Martine, ut Romano ydiomate utamur* (2).

Intorno al qual magistrato abbiamo ricordo di un singolare costume, abolito nel 1244 da un Privilegio senatorio, che esonera i canonici di s. Pietro *a detestabili et prava exactione prandii Iudicum sancte Martine pro exhibitione iustitie* (3). Cito non a sfoggio di facile erudizione, ma perchè parmi che questa consuetudine, quasi direi feudale, sia indizio dell'antichità di tali giudici, e conseguentemente del loro ufficio sindacatorio; come è prova della giurisdizione esercitata dal Comune sul clero.

Proseguendo la nostra indagine c' incontriamo nella solenne pace conchiusa dal popolo romano con Gregorio nono nel 1235, la quale come è importantissima per la storia delle relazioni fra il Papato e Roma, così reca inaspettata luce nel presente argomento. Si volle garantire l'osservanza dei patti, prescrivendo che il Senatore e gli altri ufficiali del Comune vi si obbligassero con precisa formula di giuramento, da inserirsi nel « Capitolare del Senatore »: *Item quod totam istam formam iuramenti Senatoris et officialium ponam in Capitulari juxta capitula de fide catholica defen-*

(1) THEINER, *Cod. dipl.*, I, pag. 96.

(2) VITALE, *Storia diplomatica del Senatore di Roma,* Roma, 1791; I, 230. La edizione piuttosto scorretta del documento fu, a mia preghiera, riscontrata coll'originale dell'Archivio di Stato in Napoli dal mio collega ed amico carissimo Francesco Salvatore Dino. *Registri Angioini,* 1324-1325, lett. *A*, f. 230.

(3) VITALE, op. cit., pag. 104. Cnf. il precedente privilegio del senatore A. Malabranca, pag. 98.

denda, et quod nullo tempore, nulla fraude, nullo modo vel ingenio contraveniam nec permittam quod per quosqumque alios per consilium vel consilia, statuta vel statuenda vel concionem vel populi acclamationem vel privilegium hoc juramentum vel statutum mutari vel deleri vel diminui possit de Statuto vel Capitulari Senatoris, vel Senatus (1).

Nondimeno i patti furono ben presto violati, tanto che nel 1241 si addivenne a un nuovo componimento, pel quale furono abrogati e cassati dal « Capitolare o Statuto assegnato al Senatore » alcuni capitoli contrari alla forma di quella pace e lesivi della libertà ecclesiastica: *requisiti super eo quod in Statuto nobis in principio nostri regiminis assignato capita quedam habebantur expressa contra formam pacis facte olim tempore Angeli Malabrancae . . . . . quod statutum est contra formam predicte pacis, et contra clericos et Ecclesiae libertatem noscitur esse factum, revocamus et irritamus omnino et irritum nuntiamus ac ea de Statuto Urbis facientes abradi precipimus, illa de cetero non observari* (2).

A questo punto possiamo soffermarci per trarre qualche conclusione dagli allegati documenti, i quali ci rivelano:

1° uno *Statutum Senatus et Iudicum* (1212 o 1227);

2° un *Capitolare Iudicum sanctae Martinae* (1231);

3° uno *Statutum vel Capitolare Senatoris vel Senatus* (1235);

4° uno *Statutum Urbis* assegnato al Senatore in principio del suo ufficio (1241);

5° troviamo altresì enumerate le varie forme onde estrinsecavasi l'autorità del popolo: *consilia, statuta, concio, populi acclamatio, privilegium.*

Il Capitolare del Senatore del 1235 accoglieva la forma di giuramento, non solo di questo supremo magistrato, ma

(1) PAPENCORDT, *Geschichte*, pag. 295. — *Monumenta Germaniae, Epistolae pontificum romanorum selectae*, I, 525.

(2) PAPENCORDT, l. cit.

altresì degli altri officiali, come riscontrasi ne' posteriori Statuti della città.

Esso inoltre aveva una rubrica *de fide catholica defendenda,* introdotta in forza dello Statuto del senatore Annibaldo, e mantenuta negli statuti posteriori in omaggio alle prescrizioni del pontefice Innocenzo IV, che ordinò a ciascun Comune di inserire *in suis Capitularibus* (1) le sanzioni pontificie ed imperiali contro gli eretici.

Lo *Statutum Urbis* che evidentemente tien luogo nel 1241 del *Capitolare Senatus,* poichè dicesi assegnato al Senatore, conteneva rubriche lesive alla ecclesiastica libertà, il cui probabile tenore agevolmente si desume dall'anteriore trattato del 1235. Con esso il Popolo Romano aveva rinunciato ad ogni giurisdizione sul clero, sui famigliari del Papa e dei cardinali, nonchè sui forestieri, così chierici come laici, che venissero alla Sede Apostolica o *ad limina apostolorum.* Venne però fatta espressa eccezione pei cittadini Romani laici, domiciliati nella Città, *licet familiares dicerentur vel essent.* Ugualmente fu promesso di non esigere alcuna imposta dalle Chiese, dai Chierici e dai Religiosi (2).

Quanto al Capitolare dei giudici di santa Martina, dovette evidentemente registrare tutti i capi, su cui versava il loro sindacato.

Sul contenuto ed estensione di cotesti antichi Capitolari di Roma sappiamo a dir vero ben poco; tanto però che basta per riconoscere, che essi servivano a prescrivere norme certe e solennemente promulgate ai magistrati del Comune per l'adempimento dei loro uffici.

Necessariamente il Capitolare del Senatore dovè essere il più esteso e completo. Il che spiega come ad esso succeda ben presto lo *Statutum Urbis.*

L'origine pertanto dello Statuto di Roma non la ritro-

(1) POTTHAST, *Regesta Pontificum,* 15448.
(2) *Epistolae rom. pont. selectae,* pag. 522, 526.

viamo in una serie inorganica e confusa di successivi ordinamenti, ma bensì negli statuti speciali assegnati ai vari ufficiali del Comune. Gli Statuti del Senatore, dei Giudici stanno allo *Statutum Urbis,* come in Firenze gli Statuti del Podestà, del Gonfaloniere, ecc. precedono e poscia accompagnano quello proprio del Comune (1). La genesi delle leggi municipali di Roma non è diversa nè inferiore a quella degli altri più gloriosi Comuni italiani, non ostante gli ostacoli derivanti dal conflitto « dei tre poteri ».

La comparsa nel 1241 del nome di *Statutum Urbis* è solo cambiamento di parola, o segna un passo avanti nella storia della legislazione comunale? Sarebbe contro ogni regola di buona critica voler risolvere un quesito così grave sopra un solo e così scarso dato.

Ad ogni modo è notevole che la menzione più antica, che per ora abbiamo, di uno Statuto di Roma, quasi coincida con la data di quegli « antichi Statuti manoscritti » del 1246, citati dal Vitale sulla fede del Gigli. Ma questa notizia, come giustamente osserva il La Mantia, è troppo vaga per potersene far qualche conto, e forse si riferisce a qualche particolare statuto delle arti. Pur affatto trascurandola, non ci mancano ne' documenti esplicite prove dell'esistenza di uno Statuto di Roma nella seconda metà del secolo XIII.

Brancaleone Andalò nominato Senatore di Roma per tre anni, *contra Statutum Urbis,* come scrive Paris, prima di muovere contro Oddone Colonna ottenne piena balia dal generale Parlamento del Popolo Romano *non obstante in predictis et quolibet eorum Statuto aliquo generali vel speciali lege vel consuetudine vel privilegio seu sollempnitate iuris vel Statuti obmissa* (1255) (2). Qui le solennità statutarie contrap-

(1) GIUSEPPE RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto Fiorentino*, Firenze, Succ. Le Monnier, 1882.

(2) VITALE, op. cit., 120.

poste alle civili, accennano di necessità ad un vero e proprio statuto, e non già a particolari ordinamenti.

Carlo d'Angiò nelle lettere scritte come Senatore di Roma fa ripetutamente menzione di statuti. È stata già citata la clausola *aliquo Statuto ipsius Urbis non obstante,* contenuta nella lettera che riduce a otto i giudici palatini, e la frase *iuxta ipsius Statutum* di altra epistola relativa agli ebrei. Si può pur concedere che in questi due luoghi si tratti di particolari statuti (1), ma vi ha un'altra lettera dell'Angioino, dove tale interpretazione non sembra accettabile, poichè vi è adoperato il plurale *statuta: secundum quod in litteris et sententiis domini Clementis Pape quarti et forma Statutorum Urbis plenius continetur* (2).

Una lettera di Papa Nicolò III, data il 10 maggio 1290 a favore degli uomini dell'Ariccia, ricorda *quod statutum habetur in Urbe ut hominibus cuiuscumque Castri consistentis in ipsius Urbis districtu pro maleficiis in Castro ipso vel eius territorio perpetratis pena pecuniaria per eiusdem Urbis senatores infligitur et exegitur ab eisdem* (3).

Altro documento assai importante del secolo XIII conservavasi tra le pergamene delle Riformagioni nell'Archivio di Siena; ma per mala ventura esso è andato perduto o nascosto fino dal 1858, e non possiamo che darne il sunto che se ne legge nell' inventario: - *Sec. XIII, Maggio 11. I senatori di Roma scrivono al Comune di Siena, che siccome aveva* (sic) *tolto dallo statuto che i mercanti senesi non dovevano pagare passaggi per lo Stato romano, così intendevano che fosse tolto un simile dazio ai mercanti romani nel dominio di Siena* (4).

(1) RE, pref. cit., pag. XXXV.

(2) VITALE, I, 250.

(3) THEINER, *Cod. dipl.*, I, 307.

(4) ARCHIVIO DI STATO IN SIENA, *Inventario delle pergamene delle Riformagioni,* n. 1251[2]. Devo al signor Oreste Tommasini, presidente di questa R. Società di Storia Patria, l' indicazione del documento; devo al sig. comm. Luciano Banchi, direttore dell'Archivio

Passando al secolo XIV troviamo ricordo degli Statuti nella lettera di Clemente VI del 1307, con la quale si ratifica la nomina di Giovanni de' Normanni, nobile trasteverino, derogando .... *constitutionibus et prohibitionibus apostolicis et statutis prefate Urbis, et eo vel eis presertim, quo seu quibus inter cetera cavetur, ne quis nobilis civis habitator de Regione Transtiberim in Senatorem, seu ad regimen ipsius Urbis imperpetuum vel ad tempus ulterius assumi vel nominari, eligi vel quomodolibet vocari possit* (1).

Pel principio di questo secolo abbiamo un altro bel documento, edito in questo *Archivio,* dov'è citata una precisa rubrica di statuto. Nicolò da Segni, *Iudex Palatinus super investimenti fractis* (speciale giuridizione conservata negli Statuti del 1363 al quinto giudice o *Iudex Camerae*), pronuncia addì 21 giugno 1321 una sentenza d'immissione in possesso *secundum formam Statuti Urbis loquentis quod Senatus et eorum officiales teneantur quemlibet per Senatus curiam investitum reducere in possessionem, et eundem manutenere et defendere in investimento predicto* (2).

Il *publicum privilegium* dello stesso anno 1321 contro gli assalti notturni, che pubblicheremo in appresso, contiene la seguente formula derogatoria *non obstante lege consuetudine statuto seu privilegio in contrarium loquente* (3).

Fonte preziosa di notizie sul giure civico di Roma sono gli *Statuti dei Mercanti.* Fino dal 1255 questa Arte

senese, le notizie intorno al suo smarrimento e la copia di altro atto, di cui mi dovrò valere in altro luogo.

(1) THEINER, *Cod. Dipl.,* I, 408. Cnf. ivi, pag. 412 altra lettera del 1309, relativa ad altro senatore trasteverino *(Iohannes Petri Stephani de filiis Stephani)* dove la deroga è fatta più genericamente con le parole: *predictis et quibuslibet aliis dicte Urbis statutis vel consuetudinibus vel prohibitionibus super hoc contrariis.*

(2) G. TOMASSETTI, *Della Campagna romana (Archivio della Soc. rom. di st. patria,* V, 107).

(3) BIBLIOTECA ANGELICA, ms. D, 8, 17, già citato dal GREGOROVIUS, VI, 123 e 126.

erasi riunita in una sola legittima Comunità, o, come essi dicono, *se cohadunavit* (1). La quale espressione ha la sua precisa ed autentica interpretazione nella rubrica *de artibus submissis mercatantie,* di cui giova riprodurre testualmente l'esordio:

Item cum reformatum stabilitum et declaratum fuerit per consules bobactariorum et mercatorum Urbis et XXVI bonos viros electos per romanum populum ad reformationem Urbis et artium urbis quod XIII artes erunt in Urbe inter quas esset una ars mercatores, lanaroli, bammacarii, mercerii, accimatores et cannapaciaroli prout in libro camere Urbis plenius continetur et apparet (2).

Sarebbe di gran momento per la storia del Municipio romano il determinare con precisione la data di sì notevole riforma, che nello stabilire il numero delle Capitudini delle Arti *(Capita Artium)* forse regolò altresì la loro partecipazione ne' Consigli del Comune.

Dubito che possa risalire al 1255, perchè appare piuttosto conferma, che sanzion primitiva della Costituzione dell'Arte della Mercatura (3). Non dovrebbe oltrepassare l'anno 1267, in cui già i consoli delle Arti seggono nel Consiglio (4). Forse ne' *boni viri,* autori di questa legge, potrebbonsi riconoscere i *boni homines* che nel 1263 *urbem regere ipsiusque Statum reformare dicuntur* (5), se negli Stati retti a popolo troppo frequenti non s'incontrassero riforme e riformatori.

(1) *Statuti dei Mercanti di Roma* ed. da G. GATTI. (Biblioteca della cit. Accademia), pagg. 6, 10.

(2) *Statuti* cit., pag. 37.

(3) Il GREGOROVIUS (*St. di Roma,* vol. V, pag. 15) acutamente congettura che la costituzione delle Arti e la loro ammissione nei Consigli del Comune debbasi all'opera popolarmente riformatrice di Brancaleone Andalò, argomentandolo dal titolo di *Capitano del popolo* che egli unì a quello di Senatore.

(4) GREGOROVIUS, l. cit., pag. 18.

(5) MARTENE, *Novus Thesaurus,* II, 26-28.

Certo è che le corporazioni delle Arti non ebbero in Roma più scarso o tardo sviluppo che altrove, nè minore importanza sociale e politica. Ne fanno fede questi Statuti dei Mercanti, compilati nel 1317 sopra più antica redazione anteriore al 1296, della quale conservano traccia, come nella rubrica che accenna alla presenza in Roma del papa e dei cardinali (1). Essi farebbero presentire la contemporanea esistenza di uno Statuto della città, quando non ce ne dessero esplicite testimonianze.

Nel cap. *de mercatoribus romanis et forensibus* è sancito che ne' contratti tra commercianti non valga il privilegio della diffidazione *non obstante ipsa diffidatione vel capitulo Statuti seu consuetudine Urbis loquente et dicente quod si occasione alicuius terre diffidatum est quod ceteri de terra habeantur et intelligantur pro diffidatis* (2).

E di nuovo nella rubrica *de fideiussoribus* ricorre analoga formula derogatoria: *nulla solempnitate Statuti obstante aliquo capitulo Statuti supra vel infra posito lege canonica et consuetudine Urbis adque Statuto facto vel faciendo* (3).

Sembra adunque che sia sufficientemente provato che Roma ebbe fino dal secolo XIII uno Statuto, mantenuto o forse riformato nel principio del secolo XIV. Da questo punto fino alla promulgazione del Codice statutario del 1363, le leggi municipali di Roma non rimasero inalterate. Oltre a particolari ordinamenti che si saranno venuti facendo, non è improbabile che qualche più generale innovazione avvenisse nel 1338, per consiglio degli statisti fiorentini chiamati a Roma coi loro *ordinamenti di giustizia* (4); siccome certamente innovarono Cola di Rienzi e France-

(1) *Statuti dei Mercanti*, pag. 44.

(2) Ivi, pag. 32.

(3) Ivi pag. 37.

(4) GIOVANNI VILLANI, *Cronica*, lib. XI, cap. XCVI. — Cfr. per tutte le notizie qui accennate, la Prefazione citata del prof. RE, pag. XXI.

sco Baroncelli, prendendo ancor questo a modello gli Statuti di Firenze (1).

Resta a vedere se il nuovo codice del 1363 conservi traccia dell'anteriore statuto e delle successive riforme. Solo una compiuta illustrazione, quale ha promesso il prof. Re, potrà chiarire fino a che punto il nuovo edificio mantenga le linee dell'antico. Frattanto non sarà disutile alla presente trattazione porre in evidenza quel tanto che emerge da un rapido esame.

Libro I.

Le rubr. I, *de summa trinitate,* e II, *de hereticis,* la quale incomincia: *Statutum quoque Anibaldis dudum Senatoris approbantes,* hanno evidente relazione con il capitolo *de catholica fide defendenda* dello Statuto del Senatore, nè dovevano mancare nell'antico *Statutum Urbis.*

La rubr. III, *de citationibus in civilibus et criminalibus,* evidentemente contiene l'abrogazione di una legge anteriore: *fossure autem in causis civilibus non fiant de cetero, sed sufficiat per mandatarium facta citatio.* Il modo esecutivo *per fossuras* trovasi usato fin dal 1235 (2).

Lo stesso capitolo al § 3 dispone: *cives qui extra Urbem habitant cum eorum familia, citentur edicto Senatus,* SICUT AB OLIM FIERI CONSUEVIT e al § 4: *Forenses qui in Urbe non habitant cum eorum familia, qui sortiuntur forum in Urbe, citentur edicto Senatus,* IUXTA MOREM ANTIQUUM.

La rubr. V, *quod absentes ab Urbe ultra tres dietas possint defendi per eorum consanguineum in causa,* incomincia: *sequentes* ANTIQUAM CONSUETUDINEM URBIS SCRIPTAM....

Il capitolo VIII, *de libellis,* pure principia: VETUSTAM URBIS CONSUETUDINEM.... *approbamus.* Segue un elenco di cause per le quali si ammette il libello sotto forma incerta

(1) Avremo occasione di ritornare su questo punto.

(2) *Epistolae rom. pont. selectae,* pag. 522, 526.

o *sub alternatione.* Quindi continua: *In aliis autem Iuris et Statutorum forma servetur. Preter eas que de iure non requirunt libellum sunt et quedam cause, que secundum* ANTIQUAS CONSUETUDINES ET NOVA STATUTA *libellus non exigitur,* ecc. (Cnf. c. XV).

Le rubr. XII-XIV, *de capitulis diffidatorum,* si collegano per materia con gli analoghi capitoli dello Statuto dei Mercanti, e la rubrica dello Statuto civico anteriore in essi citato.

La rubr. XIX, *de reconventione,* dice: *conventus secundum* CONSUETUDINEM URBIS *potest reconvenire agentem apud eundem Iudicem.*

La rubr. XLIII, *de alimentis,* incomincia: ANTIQUAM CONSUETUDINEM *imitantes quod si uxor constante matrimonio a viro alimenta petierit,* ecc.

La rubr. XLIV, *de iure dotis et donationis propter nunptias,* ha: *secundum* ANTIQUAM URBIS CONSUETUDINEM *pacta dotalia et donationes propter nuptias ad hunc modum redacta sunt.*

La rubr. XLVIII, *de causis sine consiliario terminandis,* può credersi modificazione di legge anteriore, poichè è certo che l'istituto de' *consiliarii* appare anticamente molto usato.

La rubr. LXII, *de personis investitis defendendis per senatorem,* riproduce quella anteriore citata nel documento del 1321. (Cnf. anche la rubr. LXIII).

La rubr. LXXXVI, *quod Senator et eius iudices teneantur defendere et confirmare feuda et locationes* (Cnf. lib. III, cap. *de iuramento senatoris*) già l'abbiamo collegata ai patti del Barbarossa.

Le rubr. CIV, CV, CVI regolano la materia *de Represaliis,* ed hanno annessa la seguente declaratoria: *Additum est et declaratum quod suprascripta tria capitula proxime precedentia tam ex verbis quam ex mente in futurum dumtaxat negotiis traddent formam predictam a. MCCCLXIIJ. de mense mai citra quo tempore hec forma servabatur.* Il diritto di rappresaglia, istituto così vigoroso nel medio evo, deve avere

avuto in Roma altre leggi che lo regolassero avanti l'introduzione di queste nel 1363. Cnf. rubr. CVII.

La rubr. CIX. *De questionibus inter dominum et vassallum*, comincia con il seguente Statuto generale: *Senator non intermictat se in questione si qua oriretur inter dominum et vaxallum seu vaxallos, dummodo dominus sit in possessione vel quasi vaxallagii, et hoc observetur in Civibus Romanis et eorum iurisdictioni subiectis et sit salva dominis inter suos vaxallos et contra eos iurisdictio tam in civilibus et criminalibus sicut fuit ante adventum domini branchaleonis de Andalo....* Fanno seguito molte riserve e speciali disposizioni che occupano circa una pagina di stampa. È da credersi che l'abrogazione della legge del senatore Brancaleone sia avvenuta solo nel 1363, o non piuttosto che sia passata nei nuovi statuti dai più antichi, riformata e meglio dichiarata da quella serie di aggiunte? Forse è più probabile la seconda ipotesi.

La rubr. CX. *De baronibus causantibus non intrantibus Capitolium* si connette con altre disposizioni contro i potenti e specialmente la baronia, le quali per lo meno risalgono, come vedremo, a Francesco Baroncelli.

Gli ultimi capitoli del libro versano sulla costituzione delle arti, e quindi hanno la loro base in molto più antichi ordinamenti.

Libro II.

La rubr. I, che ammette il diritto di accusa fino al terzo grado, comincia: *Imitantes ordinamentum factum per dominum Symeonem de sanguineo* (leggi *de Sangro*) (1333).

La rubr. XII, *de homicida habente pacem ab heredibus*, dispone che la pace non valga se prima il reo non abbia pagato certa somma alla Camera, più o meno grave secondo che essa sia *pedes, miles* o *caballaroctus* o *de magnatibus*. Giova notare il principio di questa rubrica: *Ad refrenandas temeritates et lascive* (sic) *audacias virorum sanguinum qui manus habent violentas ad sanguinis effusionem* HOC EDICTO *perpetuo*

valituro sancimus, ecc. Indubbiamente questa rubrica riproduce un anteriore editto senatorio. Un'aggiunta *(hoc addito quod)* toglie il beneficio della pace all'omicida recidivo: *quin immo contra eum ad penam* LEGIS ET STATUTI URBIS *cum rigore iustitiae procedatur* (vedi quasi identica frase nella rubrica XIII *de occidentibus patrem vel consanguineum*).

La rubr. XVI, *de domibus homicidarum non diruendis,* abolisce una pena che troviamo ancora comminata nel 1321 dall'ordinamento già citato *de assalimento de nocte.*

La rubr. XX, *de pace et securitate fracta,* contiene la seguente clausola.... *salvis aliis penis que per Urbis statuta et privilegia pacem frangentibus imponuntur.* In fine agli Statuti notasi una disposizione, che abroga generalmente tutto il corpo di leggi anteriori; e che perciò sembra mal conciliarsi con questo riferimento a leggi speciali estranee agli Statuti *(privilegia).* Onde non è irragionevole congettura che la citata rubrica riproduca un precedente ordinamento.

La rubr. XXI, *de frangentibus reconciliationes cum osculo pacis,* comincia: *Item approbantes Statutum Francisci de Baroncellis* (1358).

La rubr. XXII, *de assalimento de nocte,* è desunta, non senza aggiunte e modificazioni, dall'ordinamento del 1321; *Item sequentes formam ordinamenti facti tempore* ecc.

La seguente rubr. XXIII, *de sumptione vindictae,* riproduce *formam ordinamenti facti in publico parlamento tempore domini Gullielmi Scarrerii dudum Senatoris Urbis* (1314).

La rubr. LXVII, *de incisoribus vinearum,* ha il solito esordio: *Sequentes formam Selani* (sic) *de Baroncellis.*

La rubr. LXVIII, *de receptatoribus homicidarum et latronum* (Cnf. lib. I, cap. LXIX, *de fideiussoribus nobilium*) del pari è desunto dallo *Statutum dicti Francisci.* Ed analogo provvedimento trovasi già invocato negli Statuti dei Mercanti.

La rubr. LXXXI. *De auferentibus castra turres,* ecc. co-

mincia: *Item adherentes antique consuetudini sumpte ex privilegio domini Macthei Rubei dudum senatoris* (1241).

La rubr. C, *de pace, in quibus casibus peti possit,* comincia: *Statutum Iohannis de Cerronibus approbantes* (1352).

La rubr. CXIII, *de offendentibus officiales et procuratores: Sequentes statutum Fransisci de Baroncellis* (1354) *et d. Ursi de filiis Ursi* (1355).

La rubr. CXXXII, *de posterolatico non exigendo,* capitolo CXXXIII, *de pedagio non exigendo,* possono raffrontarsi col documento senese e con analoghi capitoli degli Statuti dei Mercanti (pag. 17). Altri raffronti tra i due Statuti si potrebbero fare per tutto ciò che riguarda le misure e le monete.

La rubr. CLXIV, *de banditoribus: Omnes banditores in capo Crucibus Urbis* SECUNDUM ANTIQUAM CONSUETUDINEM.

La rubr. CCI, *de baronibus iurare debentibus sequimenta senatoris et romani populi,* rimonta almeno ai tempi di Cola di Rienzo.

La rubr. CCII. *De diffidatis a tempore prime misericordie quod habeantur pro reaffidatis ad Cameram* estende ed interpreta *declarationem factam per Franciscum* (1358) *super privilegio misericordie qua cavetur quod diffidati pro malleficiis a tempore prime misericordie facte tempore Senatus d. Matthei de filiis Ursis* [*et petri Agapiti*] *de Columna* (1347), *et ab inde citra usque ad tempus misericordie seu indulgentie facte tempore tribunatus domini Nicolai Laurentii habeantur pro reaffidatis quantum ad Cameram.*

Libro III.

La rubr. XVIII, § 2 contiene il giuramento dei *Scriniarii palatini,* mentre, a quanto mi sembra, non ricorre in alcun altro luogo degli Statuti menzione di *scriniarii,* ma sempre invece di *notarii.* Invero nel secolo XIV la parola *scriniarius*

andò generalmente in desuetudine come se ne ha evidente prova negli Statuti dei Mercanti. In essi è già assai generale l'uso del nome *notarius,* e raro quello di *scriniarius;* tanto che talora mentre il testo parla di *scriniarii,* la relativa rubrica è: *de notariis.* Parmi perciò assai probabile che il giuramento degli *scriniarii* (1) ossia *notarii palatini* derivi dal precedente Statuto.

La rubr. XXXII, *quod senator non audeat petere liberum arbitrium seu gratiam,* è chiaro che riproduce un editto senatorio poichè incomincia: *hoc presenti edicto perpetuo valituro sanximus.*

Nella rubr. LXXXVII intorno allo studio di Roma sono da notarsi le seguenti parole: *In preteritis autem fiat defalcatio secundum* FORMAM STATUTI ANTIQUI.

La rubr. CXXXIV. tratta *de officiis magistrorum et submagistrorum.* L'ufficio dei maestri di strada già esisteva nel 1306 (2). Va pur notata la menzione di un particolare loro statuto: *et ipsum officium teneantur facere et exercere secundum modum et formam infra capitulorum scriptorum eisdem assignandorum.*

Poche fila si sono raccolte, appena bastevoli a ricomporre una tenue trama della tessitura degli Statuti del 1363. È però chiaro che essi constano di quattro elementi: 1° *Consuetudo, Consuetudo scripta Urbis;* 2° *Statutum antiquum;* 3° particolari ordinamenti *(privilegium, edictus, statutum)* emanati successivamente per autorità di senatori o di pubblico Parlamento; 4° nuove disposizioni degli statutarii.

Quanto alla prima fonte, la consuetudine, essa è base

(1) Tra gli ufficiali del Comune che giurarono la pace del 1235 figurano gli *scriniarii palatini.*

(2) G. GARAMPI *Memorie della B. Chiara da Rimini,* Roma, 1755. Indice, alla voce *Ribaldi,* pag. 542.

così fondamentale del diritto statutario, che sovente questa parola è sinomino di Statuti, e troviamo tuttavia nel secolo XVI quelli di Roma chiamati *venerandum Capitulum Consuetudinis Urbis* (1). Anche in parecchi dei testi sopra citati, consuetudine è presa in tale significato o in quello almeno di legge anteriore *(consuetudo scripta, consuetudo sumpta ex privilegio);* ed è ragionevolmente da credere che gli Statuti del 1363 assai poco desumessero dalla vera e propria consuetudine non scritta. Nondimeno giova tenere separata ragione di cotesta fonte, potendo ulteriori studii meglio precisarne il significato e il valore. Poichè, se gli Statuti di Roma ebbero origine e svolgimento analogo a quello degli altri Comuni italiani, è lecito pensare che accanto ai Capitolari dei Magistrati vigesse un *Constitutum Usus,* quale ebbe Pisa fino dal secolo XII (2); e che gli statuti posteriori ce ne abbiano conservato qualche veneranda reliquia. Le indagini da farsi a questo proposito verserebbero principalmente sul primo libro; e forse meritevole di speciale osservazione sarebbe la rubrica VIII *de libellis,* sia pel contenuto che non può derivare dal diritto romano puro, sia anche per lo stile, che ci sembra conservi certo insolito sapore d'antico.

Del resto è evidente che gli statutari non hanno sempre tenuto menzione delle fonti da cui desumevano. Onde la proporzione tra il vecchio e il nuovo non ci viene per certo determinata dallo spoglio che abbiam fatto. Il terzo libro, che ci ha offerto più scarsi elementi di raffronti, ha certamente molto più, che non paia a prima vista, la sua radice nell'antico; imperocchè la costituzione del tribunale e famiglia del Senatore, di molti altri uffici minori e de' Consigli del Comune, insomma tutto il nucleo della costituzione comunale erasi già da tempo assodato, e per-

(1) *Statuti di Cori,* lib. I, cap. II. Ne riparleremo.

(2) F. BONAINI, *Statuti inediti di Pisa;* Firenze, 1870; II, 814 ss.

manendo fra le mutabilità politiche, formava la base su c poteva svolgersi il giure municipale.

Non esito ugualmente a concludere dai pochi frammenti raccolti dell'antico Statuto, che esso, almeno fino dai primordî del secolo XIV, doveva essere abbastanza sviluppato, avendovi riscontrato rubriche sui principali istituti giuridici, il cui disposto logicamente suppone tutto un sistema legislativo, consentaneo a quello degli altri Comuni italiani.

Queste conclusioni non sono contraddette ma confermate dal proemio degli Statuti del 1363 allegato a sostegno della contraria opinione. Gli statutari dichiarano che il codice da loro compilato è desunto *ex antiquis statutis et novis ordinamentis factis* (completiamo la citazione) *per preteritos senatores*. In cotesti antichi statuti contrapposti a nuovi ordinamenti, nuovi, sì badi, non assolutamente, ma soltanto rispetto a ciò che è chiamato antico, non ci è chiaramente indicato l'anteriore *Statutum Urbis,* cui le vicende politiche e il successivo sviluppo del giure municipale avevano, mediante riformanze ed ordinamenti senatorii, accresciuto, modificato, eziandio contraddetto, rendendo necessaria quella nuova opera di codificazione, a cui allude il proemio?

Alla rubr. II, CXXXII, *de petentibus pacem vel securitatem* il Codice Milliniano ha una breve nota marginale, avvertita dall'editore ma non riprodotta testualmente: *antiquum statutum habet aliam formam.*

Si darebbe a tale postilla un'interpretazione assai favorevole al nostro assunto traducendo: « *l'antico Statuto* ha una diversa redazione di questa rubrica »; ed arguendone che il vetusto Statuto di Roma giunse incolume fino al secolo XV. Ma convien confessare che tali parole possono avere più modesto significato, riferendole alle varianti che si riscontrano effettivamente in quella rubrica tra gli altri codici e il Milliniano. Ad ogni modo ci par lecito nutrire ancora qualche speranza che l'antico statuto di Roma giaccia

tuttavia in qualche angolo negletto di Biblioteca od Archivio. Se fosse per disgrazia irreparabilmente perduto convien augurarsi che accurate ricerche ne facciano scoprire ricca serie di frammenti tra le carte romane, come felicemente è stato fatto dal Rondoni per il *Costituto fiorentino* (1).

(continua).

GUIDO LEVI.

(1) Quando la presente memoria era già impaginata venne a mia cognizione la recente opera di VITO LA MANTIA, *Storia della Legislazione italiana - I. Roma e Stato Romano;* Torino, Fratelli Bocca, 1884; dove il chiaro A. ha avuto opportunità di rifondere ed ampliare il contenuto delle sue dissertazioni sopra citate; allega parecchi dei testi che erano dapprima sfuggiti alle sue indagini; nota l'importanza dell'accenno di un Capitolare dei Giudici di S. Martina; ed è da dolere che gli siano rimasti sconosciuti i documenti relativi al Capitolare del Senatore e successivo *Statutum Urbis,* pei quali abbiamo potuto provare di fatto, quanto egli congettura nelle parole seguenti: « Forse pe' vari uffici si « faceano raccolte o *capitolari* somiglianti, e dovea sentirsi il bisogno « di una ordinata riunione de' molti statuti che servissero di regola « completa pei giudizi e per l'amministrazione e polizia che pure in « quel tempo avevano sufficienti norme » (pag. 111). Come apparisce anche solo da questo passo l'A. mantiene e conferma le opinioni precedentemente esposte; mantiene altresì il suo giudizio paleografico relativamente al frammento dell'Archivio di Stato. « Non valgono, egli « dice, le vaghe asserzioni per giudicare di epoca posteriore quel « frammento » (pag. 125). A dir vero gli argomenti addotti dal professor Re, e da noi riassunti ed accettati, non ci sembrano vaghe asserzioni; e il La Mantia se ne sarebbe convinto se avesse fatto o fatto fare il confronto tra il frammento e il codice Ottoboniano 741. Altri documenti relativi agli statuti di Roma nel secolo XIII e principio del XIV sono indicati nel PFLUGK-HARTTUNG, *Iter Italicum,* II, 580, 604, 612, ecc. tra le comunicazioni del Wüstenfeld intorno ai Comuni di Corneto e Roma. Se ne riparlerà.

Filippo II e Sisto V

Canzone veneziana

di un contemporaneo

Anche l'*Invincibile* era stata vinta. Al salpare delle navi aveva indarno augurato loro fortuna Luigi Góngora che, nel suo furore di spagnolo, gettando maledizioni sopra il capo di Elisabetta volle suo complice il Petrarca (1). Un altro poeta seguiva l'armata, non coi ditirambi, ma colle armi: e Lupo Felice de Vega, nelle ore d'ozio e cullato dall'onde, veniva scrivendo la *Hermosura de Angélica*. Udiamo adesso più modesta voce di versi; quando, sbattute dalla fiera tempesta, erano già ricoverate nel porto le schiere.

Voce di versi, non di poesia. Un anonimo, forse veneziano, certo in veneziano, scaglia le avvelenate saette contro il re della Chiesa, e il re di Spagna e il duca savoiardo, congiuranti a danno di Francia. Non siamo usi a godere, nelle nostre lettere, di molte e vere battaglie della penna o sono rari gli esempi o la rettorica agghiaccia il poeta. Non aveva

(1) Egli chiude una strofa della canzone a Filippo *(Levanta, España, tu famosa diestra)* con questi versi:

Muger de muchos y de muchos nuera!
O reina torpe, reina no, mas loba
Lividinosa y fiera,
Fiamma dal ciel su le tue trecce piova!

il nostro veneziano un giornale da sfogarvi la bile, non declama, ma parla; con libertà, con ardore, con odio.

Appunto perchè queste paginette sono testimonianza del tempo, e vengono da franco giudice, credo bene di trarle dall'oscurità. Che la canzone poi sia inedita ho pochi dubbi; benchè non potrei asserire di non averne nessuno. Nè può essere scritta che ne' pochi anni che corrono dalla rotta dell'*Armata* (1588) alla morte di Sisto quinto (1590).

Le brevi note avvertono dove il testo va, o andrebbe, corretto: accennano a fatti che tutti conoscono, e di volo.

Non trovo che nei libri che raccontano la grande impresa di Filippo secondo, si dica de' motti sulle bandiere; nè se ne fa cenno, come m'assicura un dotto spagnolo, rispettato amico, in un volume che uscirà presto e raccolse quanto sull'Armata conservarono le biblioteche e gli archivi.

Potrebbe essere gioco di fantasia, a sbertare la vanità dello spagnolo e ad ammirare l'inglese modesto; ma in uno scrittore come questo nostro, che non infiora i versi e non va a caccia d'immagini, non è probabile. Ad ogni modo se è racconto di fatto ancor ignoto, non dirò che sia fatto di grande importanza (1).

Ancora: negli annali d'Inghilterra è detto come solo al letto di morte Elisabetta scegliesse Giacomo a successore nel trono e anche se ne dubita: qui s'avrebbe invece testimonianza che in Europa, molto tempo innanzi allo scomparire della forte donna, si sapeva. Chi abbia migliori e maggiori le opportunità di consultare gli storici inglesi potrebbe assodare se davvero la morente confermasse solo le vecchie promesse (2). Non ammetterei mai che la can-

(1) Se ne trovano alle volte dove non si pescherebbe. Nella guerra della Lega, tra cose più gravi, il Guicciardini rammenta anche le bandiere: *i Viniziani hanno le croci bianche, i nostri bianche e rosse* (giugno 1526) — *Opere ined.*, IV, 99.

(2) Mi contento di citare de' tanti uno solo: « Wenn es auch

zone fosse scritta dopo il novanta: che, per confusione di narratore, ad altro tempo si riportassero più tardi avvenimenti.

La canzone può giovare in parte alla storia della vecchia letteratura provinciale, a dare documenti della parlata viva a Venezia sul cadere del cinquecento.

Pisa, novembre 1884.

E. Teza.

zweifelhaft bleibt, ob sie [die Königin] mit klaren Worten ausgesprochen hat, dasz Jacob ihr Nachfolger sein solle, so ist doch historisch gewisz, dasz sie seit langer Zeit damit einverstanden war ». L. Ranke's, *Englische Geschichte,* I², 505.

I.

Del mille cinquecento ottanta otto,
Intorno al fin del mese di novembrio,
Sta canzon, che xe in parte stravestia,
Se messe a caminar cussì de trotto,
Ch', a i tanti de decembrio,
Fini si longa via.
Merlin Britan la notte m'appariva
E, quanto el mè ditava, el dì scriveva.

II.

Se 'l Duca di Savoia è intrà in sto ballo
D' haver robbà Saluzzo, co' xe fama,
D'accordo con Filippo so missier,
No ghe xe pena ugual a sì gran fallo,
Perchè l'è sta una trama,
Conforme al so pensier,
D'abassar Franza, e far Spagna mazor,
Ingrato al regno, e al sangue traditor. I

III.

La Franza ha pur tornà so pare in stado
Che xe pur sta vint'anni a un fil perdente;
E lu, da ingrato, l' ha sì mal trattà:
Fatto mazor, per la mogier, de grado
L' ha po' tradìo el parente
Con troppa iniquità:
Ma chi le cose prima intende ben
Dirà ch'el si ha nutrio la bissa in sen. II

I. 7-8: Forse *apparea*, come *parea* da *parere;* e poi *scrivea.*
III, 2 B: *xe sta;* A: *pendente;* 3 B: *d'ingrato la;* A: *trattata;* 5 B: *s'ha*, 5 A: *parentà;* 8 A. *Dirrà ch'el ha;* A: *biscia.*

II, 1. Carlo Emmanuele che sposò Caterina figliuola di Filippo secondo.
II, 2. Nel 1588.
III, 1. Emmanuele Filiberto.

IV.

Chi intese che Felippo maridava
So fia in Savoia, ch'a razon doveva
Per grandezza de Spagna darla a un re,
Subitamente disse che 'l tramava
Inganni e che 'l voleva
Metterse sotto i piè
Quei paesi e haver le zente del Piemonte
Con la Savoja alla so vogia pronte. III

V.

Quei tratti de Zenevre manegoldi,
Quei svizzeri assoldar de i sie Cantoni,
Quel mandar a Milan tanti danari,
Quel proferir le spesie senza soldi,
E quel donar cannoni,
Quel procieder da lari
Non fu altro che segni espressi e veri
Che aveva, a cose grande, alti pensieri. IV

VI.

Studia spagnoli, e po' machina, e pensa
Al danno universal de tutti quanti,
Perche Felippo sia solo monarca:
E i discorsi astutissimi dispensa
Per metter questo avanti,
E po' quel'altro imbarca
Habbiando l'occhio al regno de francesi,
Destruto prima el scoto, e quel d' inglesi. V

IV, 2 A: *che rason;* 8 A: *alla so voia;* B: *pronti.*
V, 5 A: *caenoni* (= catenoni); B: *Quel donar;* 6 B: *ladri;* 7 A: *non son altri;* 8 B: *havea.*
VI, 1 A: *spagnoli po;* 6 B: *in barca* (che può correre); 7 B: *occhio fisso.*

VII.

L' impresa de sti regni giera netta
Se Scosia deferiva un' altro zorno
A scuovrir de sto re l' insidie e l' arte,
E ghe dava de subito la stretta
L' Armada po' al retorno;
E Parma, come Marte,
Intrava in Franza e Ghisa i receveva:
E forsi senza sangue el ghe la deva. VI

VIII.

Podeva anche assoldar i venetiani,
Con qualche altro signor italian,
L' haver Savoja, svizzeri e sto luogo
Ch' impediva el calar d' oltramontani:
E qua dar po' pian pian
Italia a ferro e fuogo:
E forsi geri el primo, o padre santo,
Ch' havevi el ferro al regno, e fuogo al manto. VII

IX.

Roma xe pur stà presa, e sachezzà,
In tempo de Clemente, da spagnoli
Mandai da Carlo Quinto con Borbon,
E la Giesia de Dio fu profanà,
Se ben quei marioli,
E quel altro giotton,
Purgasse in su la scala i so peccai
E i altri a Castelnovo fo tagiai. VIII

VII, 2 B: *torno.*
VIII, 1 A: *assaltar*; 4 B: *Impediva* (senza il *che*); 5 A: *E qua dapo pian pian*; B: *E qua a pian a pian.*
IX, 4 B: *chiesa*; 6 B: *Gioson*; 7 B: *scalla.*

VII, 6. Alessandro Farnese, nel 1590. Credessimo all'autore, la canzone sarebbe stata scritta nel dicembre del 1588.
IX, 2. Sei maggio 1527.

X.

El non giera gran cosa che so fio
Fesse l'instesso, e forse pezo assae,
Habbiando del regnar tanta gran se'
Ghe parea far un sacrificio a Dio
S'arso de caritae
Tendeva mazor re'
Per pïar per so conto el temporal,
Lagando al papa el so spiritual. IX

XI.

Quel Ghisa, novo Gano de Maganza
Tributario di Spagna a discazzà
Enrico re dalla so vera sedia
Pensando farse lu lo Roy de Franza!
O gran bestialità!
La giera una tragedia;
Perchè o l'aquila d'Austria el devorava
O el galo de Valois ghe la fracava. X

XII.

Al re de Scozia po' Filippo ha teso
Un lazzo, fra diversi, stranio e forte,
Come el soleva far so misier pare.
Prima ghe recordè ch'el giera offeso
Per la infelice morte
Della regina mare
Che ghe dette quell'altra d'Inghilterra
Quando ghe fé butar la testa in terra. XI

X, 2 A: *fosse;* B: *e peso assai;* A: *assai*: 4 A: *Che pareva;* B: *pareva far s.;* 5 A: *acceso;* 6 B: *Re,* intendi, con RE, la voce *rete;* 8 B: *lassando.*
XI, 1 B: *Gisa nuovo Giaino;* 8: pronuncierai *Valóis* non *Valoà.*
XII, 4 A: *recordò;* 6 B: *madre.*

X, 1. Enrico di Guisa; maggio 1588.
XII, 1. Jacopo VI (primo d'Inghilterra), il figlio della Stuarda.
XII, 8. Diciotto febbraio 1587.

XIII.

Dappuò ghe disse che, se desbarcava
La zente in Scosia, per la via più dretta,
L'impresa giera facile e segura,
Ch'el toleva quel regno, e ch'el pïava
La regina Isabetta,
Per so doppia ventura,
Chè 'l vendicava, e che la so persona
Haveria d' Ingilterra la corona. XII

XIV.

L'incauto re che non pensava mai
D'esser tradio da cusì gran signor,
Stava spetando e al esseguir intento,
Ma trova i so baroni subornai:
El punì el traditor,
Scoverto il tradimento,
Che giera el torghe, con sto muodo indegno,
L'honor, la vita, la vendetta e 'l regno. XIII

XV.

Machinò appresso che se sobornasse
Papisti, inglesi, Irlanda in so favor;
Ma, intesi i stratagemi, la regina
*L'*interim *volse che se publicasse:*
Creò po' successor,
Quell' istessa matina
Nel regno d' Inghilterra il re scocese,
Dandoghe de gran scudi per le spese. XIV

XIII, 1 B: *disser*; 2 B: *dreta.*
XIV, 4 A: *trovò*; 5 B: *Et punì i traditori*; 7 B: *Che giera a suorger.*
XIV, 5 A: *sollevasse*; 2 B: *Irlandi*; 7 A: *scozzese.* Cf. anche str. LXXI.

XV, 4. Sull'*interim* non trovo cenno altrove; ma ripeto che pesco in acque torbe. O è quello di Carlo quinto, del 1548, prima che la regina montasse sul trono? e poi da lei accettato?

XV, 6. Come dissi, pare invece che lo creasse re quando stava per morire (1603).

XVI.

Savoia anch'esso havea preparà
De dar fuogo alla mina, e po' marchiar
Con la zente del papa e de Milan,
Verso la Franza tutta conquassà:
El lo podeva far
Con tropo bon in man,
Perchè i tumulti e le discordie interne
Move così anche a far le zente esterne. XV

XVII.

Ma perchè il zusto Dio non ha permesso
Che vegna tanti danni a sì gran regni,
Habbiando visto i cuori da ogni banda,
La nave co i soldai ghe manda a tresso:
E sessanta e più legni
Xe rotti su l'Irlanda,
Nè quel santo vecchietto ghe ha toccà
Ch'un real purgatorio i ha espurgà. XVI

XVIII.

El zeneral mazor de sta so armada,
Assai pezo machnà de i gatti pardi,
Ch'è Duca di Sidonia, e di Medina
E che disse: del mar non temo nada,
Scrisse su i so stendardi,
Con malitia oltrafina,
Defendi, Signor Dio, la causa tua,
Ma falsamente, chè non fu mai sua. XVII

XVI, 1 A: *aveva anch'esso*; 5 B: *Ello*; 6 A: *lo tanto*; 7 A: *Perchè i tributi*; 7 B: *discordie insieme*; 8 A: *Muov'ancho a far così.*

XVII, 4 B: *La have*; B: *ghe la manda*; A: *ghe mandò*; 6 B: *Islanda*; 7 A: *ghe ha trovà*. Forse migliore.

XVIII, 4: Lo spag. *Del mar no temo nada.* I due mss. hanno *snada*. 7-8 A: *toa, soa.*

XVII, 6. Confronta, de' nostri, il Bentivoglio (*Storia*.Ven., 1702, II, 117).

XVII, 7. Il purgatorio di san Patrizio.

XIX.

Scrisse anche sotto i piè della figura
Di nostra Donna, Monstra d'esser mare;
Come volesse dir, fa che to fio
Sia delle nostre armae defesa e cura.
O zente inique e lare
Scherzar così con Dio,
Quasi che lu non veda i nostri affetti
E quai cuori xe sporchi e quai xe netti! XVIII

XX.

Con più vera humiltà su la so insegna
La rezina, e con cuor forsi più mondo
Del re, fé scriver, senza tante rase,
Ecco la serva del Signor indegna;
Ma sia fatto segondo
La to parola in pase.
Se Dio ha defeso la so causa, è chiaro
Che quel che ha perso no ghe giera caro. XIX

XXI.

L'effetto ha demostrà la veritae
Perchè la fame, el ferro, èl fuogo, el mar
A consumà, ferrio, brusà, sommerso
Vinti e pi mille delle so brigae:
Tanto che, in-t-el tornar,
La ghe è andà de roverso,
E in cambio de acquistar sì gran vittoria,
Dio ha tolto a quei la vita, e a lu la gloria. XX

XIX, 2-5 B: *madre, ladre;* 6 A: *scriẓẓar;* B: *schezar;* 7 A: *effetti.*
XX, 1 B: *Con una vera;* 3 RASE = frode. Voce antica, come vedi nel Boerio; 6 A: *La so.*
XXI, 4 A: *più mila;* B: *sue;* 8 B: *siolto* (forse *tiolto*); *lui.*

XXII.

Ha incolpà Parma po' del so tardar
In Fiandra, e che l' haveva sassinà:
E lu, al contrario, ha ditto che'l ha fatto
Quel che'l doveva, e che'l podeva far
E che'l sarave stà
Cosa da scempio e matto
Passar in Inghilterra con barconi,
Habbiando incontra nave e galioni. XXI

XXIII.

Spagna se ze' cazua della to altezza
Per sti danni patij, per sta vergogna,
E se l'armae de cosl bella impresa
Ha raso el colmo della to grandezza,
Adesso el te bisogna
Armarte alla defesa;
Ma el mazor danno ch' habbia habuo el to re
È sta che 'l se ha squagià per quel che'l xe. XXII

XXIV.

Se 'l re Felippo mo volse i pensieri
Su sto scacchier del mondo a far d'i tratti
E messe a i luoghi, e muove astutamente
Le pedine, i cavalli, i rocchi, e i alfieri,
Per dar dei schacchi matti,
No tornerà al presente
El zuogo in pe', chè la rezina ha fatto
Che'l resterà per sempre in scacco matto. XXIII

XXII, 3 B: *al contrario.*

XXIII, 1 A: *se ze'.* Seguo A: il cod. B legge: *sì xe cazua della so altezza;* e poi sempre parla della Spagna e non alla Spagna.

2 A: *passai;* 3 B: *armar;* 4 B: *reso;* 8 A: *spazzà* (= spacciato). L'altra lezione è più viva.

XXIV, 3 A: *nette.* Può reggere e una lezione e l'altra; 6 B. *Ho tornerà;* 7 A: *luogo.*

XXV.

Se con do becchi l'Aquila devora
E strazza con tant'ongie zo che trova,
El Drago è pien di spirito, e de forza:
La Spagna ha perso: e forsi ha fin a st'hora
Fatto l'ultima prova:
Renovarà la scorza
El Drago, e scoverrà quelle riviere:
Vardasse pur le flotte e le Trezierè! XXIV

XXVI.

El porto delle Grugne sia munio,
E Pampalona e i passi sia vardai
Del Pireneo pur là verso Navara:
Se no, da quella banda xe spedio:
Lisbona non fu mai
De fede troppo chiara:
Porrá el seriffo far passar la zente
D'Africa in Spagna e darne un tiente a mente. XXV

XXVII.

Fu un gran zuogo de testa po' di quella
Monega delle stimate in Lisbona,
Che però fu un latin fatto a cavallo;
Perchè, quando l'ha detto la novella

XXV, 4-7 A: *E forse fin a st'hora, — fatta l'ultima prova, — renovarà la scorza — el Drago;* 8 A: *vardose,* per errore; *Terzere,* che suonerebbe meglio dell'altra lezione.
XXVI, 1 A; *Crugne;* 2 B: *Pamplona;* 4 B: *se non;* 4 Intendi *xe* = SIETE non = È. 7 B: *Però;* 8 A: *dàrghe.*
XXVII, 3 B: *Che pari;* A: *ghe dette;* 5 B: *vender;* 7-8 A: *parone, presone.*

XXV, 3-7. Cioè Fr. Drake.
XXV, 8. La vittoria presso Terceira è del marchese di Santa Cruz.
XXVI, 1. La Coruña e Pamplona.
XXVII. Su questi avvenimenti al tempo di Antonio gran priore di

De render la corona
Al re di Portogallo
Don Antonio, legittimo patron,
Fuogo in camin, le stimate in preson! XXVI

XXVIII.

E, tutto a un tempo, fè passar parola
Che l'oro offerto a essa e al monastier
Fosse con tutto il resto confiscà,
Per sfogar la ira e per impir la gola:
E po', per bon parer,
Fenzerla inspiritâ:
Mostrando pur di far tutta la cossa
Pi per quel dir, che per la posta grossa. XXVII

XXIX.

Sto re ghe oppone che, per arte maga,
L'acciecasse la zente e quei baroni
Che ghe scoverse al petto, ai pie, e in le man
El sangue, e che ghe messe i dei in la piaga.
L'è pasto da merloni,
El se cognosse el gran!
Se la no giera santa, perchè farla?
E se la giera, perchè condanarla? XXVIII

XXX.

Filippo da Madrid in Catalogna
Fa salti col pensier tanto pi belli

XXVIII, 3 A: *con tutto el nolo* (?); 5 B: *e po più bon.*
XXIX, 1 A: *Questo re;* 2 A: *avocasse;* 4 A: *el sangue e ch' i ghe messe i dei nelle piaghe;* 5 A: *Ve pasto de;* 7-8 A: *S'ella non era — E s'ella gh'era.*
XXX, 5. Il ms. *Ho lago;* correzione incerta, e così al seguente ove dice: *Più so.* Meglio sarebbe al v. 7 *perchè.* 8 B: *Savoja.*

Crato, non trovo sicuri riscontri nei libri che ho alle mani. Il verseggiatore non inventa di certo e trova calore che lo accosta alla musa.

Quanto che quella tavola xe meggio
Apparecchià de quel che ghe bisogna:
No lagò far castelli,
Per so megior consegio,
Barcellona, purchè daspuò 'l no vogia
Desparechiar la tavola a Savogia.

XXXI.

Ma se la Franza in parte xe divisa,
Bisogna infin che se risolva e creda
Che, se Filippo a quel gran regno aspira,
Co 'l mezo pur del zenero e de Ghisa,
Sia de mestier che cieda,
O che drezza la mira
All'union, sia presta alle defese
Come anche pronta a vendicar l'offese. XXIX

XXXII.

E se regna in quel re real affetto
De presto reacquistar il regno franco,
Dalla setta Ghisana parte afflitto,
L'occhio, la man, l'inzegno e l'intelletto
Sia con la spada al fianco:
De non esser trafitto
Se varda, chè sta zente iniqua e fela
Ghe puol contra tramar qualche altra sella.

XXXIII.

Se parisini ha fatto error sì grave
A scazzarlo di ca', Dio ghe perdona,
Forsi i se pentirà, ma i vedo prima

XXXI, 1 A: *Ma se la Franza;* 5 A: *sia de missier che veda;* 5 B: *chel;* 6 A: *O che drizze;* B: *chel;* 7 B: *si presta.*
XXXII, 2 B: *He presto;* 4 B: *indegno;* 8 B: Non so correggere il *sella,* forse *cella, çela* = celia.

Patir pena mazor, chè i no vorave
Parlamento e Sorbona:
E i Ghisa sarà in cima
Notà in-t-el libro intitolà vendetta
Ch'aspra, e crudel dal sommo Dio ghe aspetta.

XXXIV.

Vedo germani, danimarchi e scotti
Unirse, e inglesi, svizzeri, e sassoni:
Perchè se 'l regno xe debole, e infermo
Da catolici habbiando, e da ugonotti
Aiuti presti, e boni,
Torna stabile e fermo.
El so interesse ghe xe guida e scorta
E la rason de stado anche 'l comporta. XXX

XXXV.

Die però sta rason, die sto interesse
Tenir questi, e molti altri a sostentarlo;
Perchè, siando de Spagna el contrapeso,
Troppo danno sarave se 'l cazesse.
Chi se moverà a farlo
Sarà scarso de peso:
E, se la Franza in sì gran mar s'affonda,
L'Italia e tutto el resto va a segonda.

XXXVI.

Che defese ha Venetia? che Fiorenza,
Che Roma, Zenoa, Urbin, Mantoa, e Ferrara?
Che i principi oltra i monti protestanti?
Re, duchi e conti, a retrovarsi senza

XXXIII, 8 B: *aspera.*
XXXIV, 1 A: *vedan;* 3 A: *debile;* 5 B: *buoni;* 6 A: *torne;* 8 A: *stato anco.*
XXXV, 1: *Die* = deve; 3 B: *purchè;* 4 B: *sarane.*
XXXVI, 1 B: *la Venetia.* Correggo con qualche dubbio: anche più giù non sono sicuro di mettere i punti al luogo loro.

L'illustre haver la chiara
Virtù francese avanti?
La nobiltà di Franza el tocca e vede
Che Felippo ama el regno e no la fede!

XXXVII.

Se deffende sto regno, e se sostenta
Perchè non s'habbia causa de zunar
El sabbo de pentij, senza remedio.
La Spagna è sempre alle rapine intenta
E, per signorizar,
A tutti ha messo assedio.
No se metta però tempo de mezzo
Che quanto più se stà, tanto xe pezo.

XXXVIII.

Cognosce molti, e molti non s'inganna,
Che ste leghe non vien, nè ste contese
Per redur alla fede un luteran;
Ma che Felippo pur troppo s'affana
. . . . . .
Capita in le so man
Però sti interessai, se l'ha per vera,
Spiega le soe con la real bandiera.

XXXIX.

Portando su la ponta de la lanza
L'honor de l'armi, alteramente pronti,
E non portando in groppa mai l'inzuria,
Vorrà franzesi vendicar la Franza:
Sbalzarà po' da i monti
Tanta tempesta e furia
Che sarà pur el megio de qualcun
De Saluzzo e de leghe esser dezun. XXXI

XXXVII, 2: Digiunare il sabato con inutile pentimento; 5 B: *pur*.
XXXVIII, 5. Manca il verso: nè arrivo ad intendere sicuramente quello che resta.
XXXIX, 1 A: *punta*; 2 B: *altimamente*; 4 A: *vorran*; 7 A: *saria per el meglio*; 8 B: *da S. e da*.

XL.

Savoia, el stado è perso: e, doppo questo,
Milan, te vedo apparechià el flagello:
Napoli non sarà senza spavento:
E Roma santa ha ben fatto del resto!
Quel oro del Castello
Fa gola a pi de cento:
Porave el papa; ma non sarà niente,
Ch' ha una mula spagnola in ascendente! XXXII

XLI.

El xe ustinà, el ha dura opinion
No sa niente de stado, el muove humori,
Fa fabricar galle, le manda in corso:
Felippo xe 'l sgionfetto, e lu el ballon:
E, con altri favori,
Ghe ha messo in bocca el morso,
Sì che 'l lo sbalza, e tira co' ghe piase
A far lighe, a far guerre e triegue e pase. XXXIII

XLII.

Bisogna dirlo. I papi è la ruina
De sta misera Italia, e questo è 'l vero;
Perchè el voler andar sempre a strapelo
Coi so capriccij i fa dar in palina.
Per vergogna San Piero
Die esser pur rosso in cielo
Vedendo che sti papi è de sta sorte
Ch'i vol guerre vendette, sangue, e morte. XXXIV

XL, 2 A: *apparecchiar anch'ello;* 3 A: *starà*; 7: *Provè el papa ma non sa niente;* 8 B: *Ch' l' ha.*
XLI, 2 A: *de stadi;* 4 A: *gonfietto;* 6 A: *gli è messo;* 7 A: *zira;* 8 B: *vere.*
XLII, 1 A: *Il papa è la rovina;* 3 B: *strapello;* 4 A: *farlar in pollina* seguo B, ma non intendo la frase; 6 B: *rotto;* 7 A: *di tal s.;* 8 B: *moere.*

XLIII.

De gratia, pensè un puoco, santo Padre,
A i boni papi de la prima etae
E po' a questi, e accordè sto tenor.
C'ha da far cura d'anime co squadre?
C'ha da far la pietae
Col sdegno e col rancor?
C'ha da far chiave con arme pontie?
E una navesela con galie? XXXV

XLIV.

Vu verre, Cristo pase n'ha lagà:
Vu vendette, lu vuol che se perdona:
Vu sangue, lu ha sparso el so per tutti:
Vu morte, lu la vita n'ha donà.
Che però no resona
Streppiti tanto brutti
Anche contra de vu, sforzè el voler
E se tutto podè, vogiè poder. XXXVI

XLV.

Sisto, troveghe sesto, e fé che 'l duca
Torna a' franzesi indrio le so fortezze;
Se no volè d'Italia el precipitio.
Habbiè vu più che lu del sal in zuca:
Temprè ste fierezze
Fatte senza giuditio,
No con muodi frateschi, ma segondo
El negotio d'i principi del mondo. XXXVII

XLIII, 3 A: *E a questi e accordè insieme sto tenor;* 8 A: *navicella.*
XLIV, 1: *Verre,* nei due manoscritti. Lezione che vedemmo già in B; 1.4 B: *v'ha;* 7 B: *contra d'un;* 5: perchè non corra sì rea fama.
XLV, 2 A: *torni;* 4 B: *un più;* 5 B: *sempre ste finezze,* certo con errore; 7 A: *modi.*

XLVI.

De quel che vogio dir me podè intender
Se 'l saver non xe manco dell'etae:
Feghe donar da prodigo a' franzesi
Quel che, da scarso, non se ghe puol vender.
La vostra autoritae
Xe strozà in quei paesi;
Ma quel che la monea corre, e sì val,
Spendela a benefisio universal. XXXVIII

XLVII.

Monta in alto il giuditio, e cazza a basso
El senso, e, col vostro homo interior
Parlando, descorè ben la rason:
O l' Italia ha d'andar tutta in conquasso
O vu, da bon pastor,
Rimessa la passion,
Dovè trovar remedio al mal presente
Pensando che 'l futuro ve xe arente. XXXIX

XLVIII.

Felo fina che gh' è tempo e speranza
D'assestamenti, senza mazor briga,
E fè scorrer sti nembi in altri luoghi;
Se no, ve vedo a far la bassa danza.
No bisognava liga,
Nè impizzar tanti fuoghi
Perchè, se vu sbassavi l'heresia,
Inalzavi peró la monarchia! XL

XLVI, 6 A: *stronzà*; 7 B: *movea*; 8 A: *spendila.*
XLVII, 1 A: *monti... cazi*; 3 A: *discorri*; 4 A: *è d'andar*; 6 A: *remesse le passion*; 8 B: *che futuro.*
XLVIII, 1 A: *per fin che ze*; 3 A: *loghi*; 5 A: *no bisogna liga*; 7-8 A: *sbassava... inalzava.*

XLIX.

Podevi ben, da papa, dar castigo
A quei che giera heretici stimai;
Ma che vu, da spagnol, habbié concesso
A sto re, che xe pur commun nemigo,
D'esser mazor che mai,
No sta nè ben, nè appresso,
Chè forsi all'operar tanto s'è mosso
Quanto ch'el v' ha trovà fatto a so dosso! XLI

L.

S'havè l'obligo a Spagna, l'havè ancora
A Italia, a quella sedia e a vu medemo.
Gratificar Felippo in qualche parte
No giera mal; ma no lassar de fuora
Quel dirghe, ben, faremo,
Metter po man all'arte
Per luntanar (dandoghe zuogo e pasto)
Da Roma il sacco, e dall' Italia il vasto. XLII

LI.

Se per gloria, o per altro, la facenda
Ve giera tanto a cuor de ste heresie,
Podè saver ch'el nostro redentor
Disse, ch'i peccadori si remenda
No con artelarie,
Ma con arme d'amor:
Con ste arme Dio nei nostri cuori arriva
E vuol che l'huomo se converta e viva. XLIII

XLIX, 1 A: *gastigo;* 3 A: *ma ch'un;* 4 A: *che ze pur come nemico;* 5 A: *massor;* 6: non intendo.

L, 2 A, B: *a un medemo;* 4: forse: non tralasciare di menarlo a bada, col dirgli: *bene, faremo;* per usare poi l'arte, ecc.; 7 A: *loco;* B: *zuogo.* Può correre questa variante; ma forse è migliore *luogho;* 8: non già basto, ma guasto.

LI, 4 A: *se riprenda;* 5 A: *artellarie.*

LII.

Gregorio ha mosso l'anno, e vu havè fatto
Condur la gucchia da S. Piero in piazza,
Di vanissima fama imfami mostri;
Ma la liga social xe sta un contratto
Da far che andè alla mazza
Presto con tutti i vostri;
Perche, fazzando tante inzurie e tante,
No ve defendaria mezzo il levante. XLIV

LIII.

Se vuol partir da Roma i gardinali,
E l'istesso vuol far mistro Pasquin.
Se 'l gh'è ditto giotton, nol se resente,
Ribaldo, malalingua, ficcapali,
Furbo, baro, sassin,
El non se cura niente;
Ma se el gh'è ditto st'altra vilania,
TI XE SPAGNOL, *el no puol star al quia.* XLV

LIV.

Quando l'arme spagnole fè el conquisto
Nel'Indie, e che le lingue giesuine
Promesse a quei el paradiso averto
Che crederà in la fe' de Giesù Cristo,
Quelle zente meschine,
Siandoghe po' scoverto
Ch'anco spagnoli saria in ciel, rispose
Che i non voleva ciel, fede, nè crose

LII, 2 A: *guglia*, serbo la grafia più vecchia. Naturalmente è l'obelisco. Male, anche perchè manca la rima in A, v. 3: *da vanissima fama infame mosso;* 4 A: *ch'è sta;* 4 B: *contrasto;* 7 A: *fazendo.*
In A mancano le prime parole dei due ultimi versi.
LIII, 1 A: *se volen pardir;* 2 A: *messier;* 3 B: *gitton;* 7 A: *un'altra;* 8 A: *Vi ze;* A: *puo.*
LIV, 4 B: *fede: credeva.*

LII, 1. Gregorio XIII (1582).
LII, 2. Dove adesso è la sagrestia di S. Pietro c'era l'obelisco trasportato da Sisto V (1586) in mezzo alla piazza.

LV.

Ma perchè molti tien per cosa certa
Che Felippo s'ha mosso a far sti tratti
Solamente per zelo della fede,
Dirò che xe ben bella la coverta,
Ma la fodra è de gatti;
Perchè chiaro se vede
Che 'l desiderio è sta sola cazon
De dominar e non la religion. XLVI

LVI.

Perchè se in-t-el so regno ghe xe tanti
Pecadigli (da far tremar la terra)
In quei so mori bianchi, in quei marrani,
Che no cavarse contra questi i vanti?
Perchè se Inghilterra
Giera po' luterani,
Podeva escusar forsi i tradimenti
L'aguzzar contra d'essi l'ongia e i denti? XLVII

LVII.

Ma 'l tenir tanta peste in sti so regni
Atta a infestar el mondo tutto quanto
Per purgar in quel d'altri minor mal,
Demostra a chiari e manifesti segni
Che 'l pensier no xe santo,
Nè la scusa real;
Ma 'l poderave dir d'aver previsto
Che in castigar i soi nol feva acquisto. XLVIII.

LV, 1 B: *purchè;* 2 A: *fatti;* 4 A: *l'è ben bella sta;* 5 A: *è da gatti;* 8 A: *releggion.*

LVI, 1 B: *se insel so;* A: *s'in sto;* B: *ge xe;* 2 A: *tremer* (forse *fremer*); 3 B: *marani;* 4 A: Malissimo così: *con l'everte contro questi avanti.* Chiaro il senso: perchè non far prova del suo ardire su' mori? 7 A: *i tradi....*; 8 A: *e aggazar contro di essi...*; lasciati monchi i due versi.

LVII, 3 B: *mali;* 4 A: *demostra chiari;* 6 A: *causa;* 7 A: *ma 'l podeva;* B: *che l' havesse provisto;* 8 B: *ma in castigar.*

LVIII.

Desmorze pur, se 'l puol, le fiamme e i fuoghi
De Lutheri, Zuinghi, e de Calvini
Che el farà cosa grata al papa e a Dio;
Ma varda che 'l gh'è pezo in sti so luoghi
Marrani e granatini,
Che spuzza più da rio;
E che, per sta rason, altri signori
Porave tuorghe el regno per sti errori. XLIX

LIX.

Se Felippo, catholico e signor,
Per adempir el so gran desiderio
Tegna la dretta, e non la storta via,
Consumi i tristi, e po' snodi il furor,
(Se 'l vuol mazor imperio)
Adosso la Turchia,
Che tanto tien appresso l' alcoran
Quanto scazza el vanzelio da lontan! L

LX.

La so potentia è granda, perchè l'ha
Capitanij, soldai e munition,
Nave, zurme, galle, pan e denari
E a verrezar coi turchi è pi obbligà.
Le xe tutte canzon!
El ghe piase sti mari!
I turchi ghe xe amizi, e i mussulmani,
Perchè i concorre in fede coi marrani. LI

LVIII, 1 A: *Deh smorzi pur*; B: *desmorzè* (= smorzate), forse *desmorze* = smorzi, come più sotto *varda* = guardi (in A *vardi*); 4 A: *che 'l ze pelo in su' so*; 5 B: *marani*; 6 B: *da vio*; 7 B: *pur sta rason.*

LIX: 1 A: *Se F. è cattolico signor*; 2 B: *p. ad. el so desiderio*; 3 A: *dritta*; 6 A: *addosso alla Turchia*; 7-8 A: *alcorano, lontano*; 8 A: *vangelo.*

LX, 2 A: *capitan*; B: *munitioni*; 4 B: *verizar*; A: *è obligà*; 7 A: *è obligà*; 7 A: *e monselmani*; 8 B: *marani.*

LXI.

Se 'l vuol far creder che cusì non sia,
Mandi un puoco in Levante le so armae
E no staga a oselar tanto 'l Ponente!
El sa pur quanto è grande la Turchia,
Co' taia le so spade,
Co' l'Africa xe arente!
E se 'l puol far imprese gloriose
Che zirerà col ciel sempre famose. LII

LXII.

Tutte ste cose insieme fa una mostra
Che no ghe xe bontà, fede nè leze,
Ma che l'infedeltà, l'ipocrisia,
Xe le vere ministre della giostra.
O che persone greze
D'intrar in sagrestia!
Greze in-t-el ben, ma pratiche in mal far
Che 'l so minor pecao xe 'l non pecar! LIII

LXIII.

Altre burle l'ha dao, altre cavate,
Per far creder al mondo che sta impresa
Fosse per zelo di religion:
Ma puochi ha credesto a spagnolate!
Portava ben la spesa
Far bone oration,
Ma 'l far le quarant' hore in zenochion,
E tuor quel d'altri, ha habuo del gran giotton! LIV

LXI, 2 A: *poco;* 3 A: *usellar;* 5 A: *spae,* come vuole la rima; ma forse è da leggere *armade* più sopra; 6 A: *E l'Affrica;* 7 A: *là se pon far;* 8 B: se non erro, *firmar;* A: *ziveran,* io seguo l'ultimo.

LXII: 1 B: *Fatte;* 2 A: *lezze;* 4 B: *manestre (maestre?);* 5 A: *egreze;* ma meglio di EGREGIE è il GREGGIE, come è ripetuto; 7 Forse: *e sì 'l;* 8 A: *minor peccar.*

LXIII, 1 A: *i ha dao; canate* (male, *cavata* è una SCAPPATA); 3 A: *releggion;* 4: *E ben pochi han creduto a spagnolate;* 5 A: *sposa;* 8 B: *Gioson.*

D'ora in poi il codice A ci abbandona.

LXIV.

Sti errori è così grandi e così grossi,
Che xe scarsa ogni scusa, ogni deffesa.
I deffetti se sente, e tutti i sa,
Perchè i xe penetrà fina in-t-i ossi.
Fa una perpetua offesa
A Dio la vostra ca':
O casa d'Austria incestuosa, guarda
Che 'l farà la vendetta, se ben tarda!

LXV.

Chi celebra Felippo per un santo
No pesca troppo col cervello a fondo:
Canta e sona al contrario cento millia
Che non ha guasto el son, nè rotto el canto.
Gh'è un solo santo al mondo,
Senza festa e vezilia,
SANBUGO; *e si andò questo sambugar,*
Che 'l fa così per santo celebrar.

LXVI.

Se con questi e con altri el re sanbuga,
A quarta calma, el vuol restar refatto,
Despoggia fina i morti in sepultura,
E a la robba d'i vivi dà la fuga.
L'Indie sa ben el fatto:
L'Italia non se cura:
In Spagna po' che gran tiranie!
Che grandezza crudel! che manzarie!

LXV, 7. Oscura l'allusione e lo scherzo del sambuco, il cod. legge: *El fa così pur santo celebrar.*

LXVII.

Chi se vol confessar bisogna, in Spagna,
Che paga certi soldi a la Real:
E cusì chi se vol communegar
Inchieta, con la qual si strussia e magna.
Ghe xe puo' un altro mal;
Che a chi non vuol pag..r
Ghe tuol la robba, e ghe dà la preson
Quella santa spagnola Inquisition!

LXVIII.

Se sentirave pur i gran lamenti
Se quei miseri popoli podesse
Cussì dolerse, come i sente affanno!
Far per forza comprar i sagramenti,
E, a un che no i tolesse,
Farghe con mazor danno
Perder l'honor, la facultà e la vita!
Ah giustizia de Dio vera e infinita!

LXIX.

Dove se trova mai, sotto qual cielo,
Leze così bestial, cussì nefanda
Che amorba fino el centro del' Inferno?
Questa xe caritá? questo è quel zelo
Che volè che se spanda
D'un bon voler interno
De reddur tutto il mondo a una sol fede?
Foggia pur chi v'essalta, e chi ve crede.

LXVII, 4. Lascio un verso senza correzione e non lo intendo. Forse *in chiesa?* ma poi? 6 ms. *Chi a chi.*
LXIX, 6, ms. *intorno;* 8 ms. *creda,* andrebbe o corretto o spiegato il *foggia.*

LXX.

Se la Bolla papal despensa, e vuol
Che chi paga a quel re certi reali
Possa magnar la carne anche de sabbo,
Perchè, con tratti a ponto da spagnol,
Radopiando i mali,
Ghe fa l'un l'altro agabo,
Che forza tutti, sotto sta coverta,
Se benin vuol magnar, farghe l'offerta?

LXXI.

Principi, vu che Italia possedè
Alemani, sassoni, franchi e inglesi
E svizzeri d'i tredese Cantoni,
Habbiè l'occhio a le man de sto gran re
Danimarche e scocesi,
Tre Lighe de grisoni,
Fè Simblee, fè Diete, fè Pregai
Consegiè ben, che trarè megio i dai

LXXII.

A Napoli, a Milan no vogio dir
A Zenoa, a la Cecilia, che porave
Liberarse dal colo el toro e i lazzi.
Xe forse pezor pena del morir
Servitù così grave:
Terre, case, palazzi,
Robba, danari, donne, fie e fioli
Xe sotto l'insolentia d'i spagnoli!

LXX. Anche qui ci vorrebbe il medico; *agabo* forse gabbo, inganno; *che si p.*, muto nel v. 2 il *che si paga* e nel v. 4 il *purche*.

LXXIII.

S'un' istessa balanza in petto egual
Ha la superbia con la tirania
E la lussuria insieme e l'avaritia,
Sempre però i trabuca in-t-el far mal!
Ghe..... anche la via
A ogni mazor tristitia
Del patiente voler de sti balordi
O l'esser orbi, zonfi, muti e sordi!

LXXIV.

O boni marineri za no vogio
Dirve ch'intrè in sto pelago d'affanni,
Ma che schivè da savij la fortuna
D'urtar coi legni in qualche duro scogio.
Se 'l mar xe pien d'inganni,
Vardè co' fa la luna,
Co' sopia da ponente, e co' da buora,
E che fiori, e che zii porta l'Aurora!

LXXV.

Forni el vostro arsenal co' se convien,
Fè finir le galie grosse e sotil,
Governè i soldi, e bandì i zuoghi e i pasti,
Chè sarà per el vostro mazor ben;
Perchè, restando a un fil,
Per sti tanti contrasti,
Tacchai sti regni, possè forsi un zorno
Slargar el vostro imperio intorno intorno.

LXXIII. Perchè *in petto?* La lacuna del quinto verso è nella copia cavata del manoscritto. Forse *Gh'è aperta anche la via.... dal patiente voler*, ecc.; v. 8, *zonfi* è voce antica, MONCO.

LXXIV. Il ms. v. 4. *scoglio*. Nessuno intenderebbe più *buora* (= *bora*, cioè borea) e *zij* = gigli.

LXXVI.

Vardeve da sti preti gesuini
Che confessando, e in altre stranie vie,
Cava i secretti, e i scrive a Roma e in Spagna;
Siando tutti Papisti e Filippini,
I è ladroni e spie,
Pieni d'ogni magagna,
Tanto vivi in-t-el dir, pronti e falazzi,
Quanto i xe in tutto il resto accorti e audazzi.

LXXVII.

Se i Paulini za fu descazzai,
Cognosui per carnali e incontinenti,
Che se farà di questi che ha conzonto
Con i medemi tanti altri peccai?
Xe niente haver conventi
Fornii de tutto ponto,
Che i vuol esser in summa un'altro vu?
Mandei pur su le forche in-t-el Perù!

LXXVIII.

Mandei, ch'i v'è nemisi, el mondo el sa,
Ch'i ve assassina in tutti quanti i muodi.
Le donne anche ghe da', me raccomando,
Perle, zogie, cadene e zo che l'ha.
I no vuol mai star vuodi,
Nè con la man de bando;
Ma, se volè che i debba pur restar,
Le pratiche leveghe e 'l confessar.

LXXVI, v. 1. Il ms. *gesuiti.*
LXXVII, 3. Il ms. *conzenso;* v. 7. *chi vuol.* Hanno ricchi conventi da scialare come principi.
LXXVIII, 1. Il ms. *ch'u è;* 8 *levarghe.*

LXXVII. Sono forse i vecchi Paulini di Bulgaria? Non credo.

LXXIX.

Che i canta messe, vesperi e compiete,
Che i predica, ammonissa e ch' i reprenda,
Che i non parla de principi, e che i tegna
Quelle vie, che si die, publiche e schiete;
Chè non ghe sará emenda.
Ma xe ben mal che regna
In sta razza spiona, avara, ingrata
La publica ignominia e la privata.

LXXX.

Venne de Spagna e quella so reforma
No xe fondá in Giesú, ma in Sathanasso.
La fo avesá, pensando che ghe fosse
Bontá in-t-el operar, regola e norma;
La xe redduta a un passo
Ch', oltre le molte cose
Donar, la vuol (per darve mazor pena)
Tegnirve pur so schiavi da caena.

LXXXI.

Chi ha orrecchie d'oldir, olda e confessa
Che tanto el proveder xe neccessario
Quanto è pericoloso el differir.
E, se ben non se vuol ira nè pressa,
Non sia incostante e vario
L'anemo un dì a finir;
Che forsi po' el megio è de mandarli
In mezzo tutti ai do castei a negarli.

LXXIX, 4. Che conviene.
LXXX, 6. Si potrebbe scrivere *cosse*.

LXXXII.

Canzon va in Spagna, e dì a quel re che togia
Sti puochi frutti de i so mal pensieri:
Va po' dal Papa, e dighe se ben prova
Trovar per ti remedij, e per Savogia,
Ch'a sti accidenti fieri
Un sol remedio zova:
Di al Duca po', che so misier e 'l papa
Farà tornar Savogia in spada e capa.

LXXXII, v. 8. Il ms. *Savoia; Savoja.* Nel quarto verso il senso zoppica.

Trassi questa canzone da due codici: uno mio (che dirò *A),* dove ha solo cinquantaquattro strofe (1); l'altro *(B),* per me cercato e trovato nel museo Correr a Venezia da un dotto mio paesano; il prof. R. Fulin; al quale, anche per questa sua cortesia, mi professo gratissimo. In questo il titolo dice così: *Canzon alla venetiana, sopra le attioni e pensieri del cattolico re.*

Dove il verso andava traballoni dovetti reggerlo; dove le rime m'aiutavano e m'incitavano al correggere, fui ardito, e anche dove era evidente l'errore del copista: nel rimanente conservai ogni cosa, il buono e il tristo, il veneziano vero e il vero italiano e l'italiano in maschera; non sapendo come decidere quello che spetta allo scrittore o al trascrittore. Anche quegli poteva essere dalle forme comuni della lingua letteraria sviato; poteva dimenticarsi di essere, o voler parere, un veneziano.

(1) Il numero romano alla fine di alcune rimanda appunto al codice *A.* Pare che al raccoglitore non veneziano paresse troppo lunga la canzone: o troppo vivo l'odio a' *gesuini* delle ultime strofe. Vedremo come il poeta raccolga e infiori le accuse contro ai padri: quasi sentisse di avere un forte alleato in Sisto quinto.

Con lo stesso metro, con lo stesso stile, pochi anni dopo, fu scritta da un veneziano un'altra canzone contro Paolo quinto: si direbbe imitazione, e ha, nella prima strofa, parole e un verso intiero che già conosciamo:

Se Papa Paolo quinto è intrà in sto ballo
De voler molestar questa cità,
Per odio natural, o per humor,
No ghe xe pena ugual a sì gran fallo.
La xe una crudeltà,
No atto de Pastor,
Voler scommunegar [*i*] *venetiani*
Co' se i fusse Calvini o Luterani (1).

Quanto al mio codice direi che l'*antologia,* perchè è veramente un'antologia, fosse raccolta nell' Italia di mezzo: parte a Roma, parte a Firenze, sulla fine del cinquecento; questo si vedrà dopo: comincio dal dare un indice delle poesie che il volume contiene, per fare forse servizio a qualcuno:

c. 3 Varii sonetti del s.r Torquato Tasso (2):
Donna, se ben le chiome ho già ripiene. [3, 79]
c. 3v Quel prigioniero augel che dolci e scorte. [3, 42]
c. 4 D'aria un tempo nudrimmi, e cibo e vita [3, 71]
c. 4v Spettacolo alle genti offrir natura [3, 120]
c. 5 M'apre talhor Madonna il suo celeste [3, 40]
c. 5v Più non potea stral di fortuna o dente [5, 46]
c. 6 Non ho sì caro il laccio onde al consorte [3, 20]
c. 6v Viviamo amianci o mia gradita Jelle [3, 110]
c. 7 Geloso amante apro mill'occhi e giro [3, 64]
c. 7v Di nettare amoroso hebro la mente [3, 111]
c. 8 Vuuol che l'ami costei e duro freno [3, 51]
c. 8v Cercando va per questo e quel sentiero
c. 9 Sotto 'l giogo d'amor, speranza e fede
c. 9v Sotto 'l giogo ove Amor teco mi strinse [5, 52]
c. 10 Donna per cui trionfa Amore e regna [3, 175]

(1) Magliab. II, 1, 218 (antica numer. Cl. XXV, 216). Ha sedici strofe. Prima di darle fuori, debbo far ricerche nelle biblioteche di Venezia.

(2) Rimando a' volumi e alle pagine della edizione pisana del Capurro.

c. 10v Quel labro che le rose han colorito (1). [3, 105]

c. 11 DELL'ALBICANTE [cf. Mazz., 1, 236; Tirab., 7, 1219]:

(Son.) Spiega le pompe sue man bianca e bella

DEL MEDESIMO:

(Son.) Cresci lucida luna e cresci in bene.

c. 12 DEL TASSINO, *in stampa* (2):

(Canz.) Baci soavi e cari [4, 294]

c. 14 DEL MED. TASSINO, *alla Pietà:*

(Canz.) Santa Pietà ch'in cielo [4, 40]

c. 17v DEL PRE. PANICAROLA, *il Madricale ed il commento* (3).

In qual parte sì ratto i vanni move
Il vincitor Augel del sommo Giove?

c. 27 DEL TANSILLO:

(Son.) Strane rupi erti [aspri] monti alte e sonanti [tremanti] (4).

c. 27v DEL MEDESIMO:

(Son.) Valli nemiche al sole, altere rupi. [p. 22, n. XLIII]

c. 28 DEL MEDESIMO:

(Son.) Strane rupi, aspri monti, alt'e tremanti. [p. 35, n. LXIX]

c. 28v *Capitolo della Carota del Elicona. All'ill.mo cardinal di Trento:*

Tu che fosti inventor della carota. (5)

c. 35 *Remedio contra la Peste:*

(Son. cod.) Quando tu hai sospetto di moria

c. 57v DEL COLTRENO (6):

(Son. cod.) Vorrei, Madonna, un di quei macheroni.

(1) Varianti ci sono parecchie in quasi tutti i sonetti: e anche note che non reggono, come quella al II (*Quel prigioniero*, ecc.), che sarebbe scritto per la morte di un *passero;* laddove il Tasso stesso ci dice, nelle *Esposizioni*, aver parlato di un pappagallo.

Trascrivo la nota al VI (*Più non potea*, ecc.): *Fatto a quel suo amico caro che, in Ferrara, gli diede poi delle bastonate, dove cominciò la sua pazzia.*

(2) Ecco un contemporaneo che dice Tassino a Torquato. Sul qual punto è a vedere anche il BINDI (*Opere di B. Davanzati*, Firenze, Le Monnier, 1852, vol. I, pag. LXXVI).

In stampa, v'è scritto da quella che dirò *seconda mano.*

(3) Al p. Panigarola scriveva versi anche il Tasso. È certo Francesco P. (1548-1594). CRESC., 4, 123. Il madrigale ha quindici versi e dell'autore è anche il commento.

(4) Il sonetto, ricopiato anche più innanzi, ha le due parole che pongo in parentesi sovrapposte alle altre dalla sec. mano. Per i sonetti cito la ediz. del Fiorentino (Nap., 1882).

(5) Sono 44 terzine. Di chi?

(6) Se i madrigali sieno dello stesso autore è dubbio. Ma il Coltreno chi è? Amici, molto esperti in questa parte d'erudizione letteraria, non possono aiutarmi: sospetto che fosse Francesco Contrini che fioriva v. il 1550 (CRESC., 5, 244). C'è roba sua anche nelle *Rime di diversi, ecc., autori in vita e in morte della ill.*

c. 58 DEL MEDESIMO:
(Son. cod.) Hor lodato sia Dio che 'l mio sonetto.
c. 58v DEL MEDESIMO:
(Son.) Se ben per gli anni homai gelato ho 'l core
c. 59 (Madr.) Felice pulce che sì lieta sorte
(Id.) Qui giace una farfalla
c. 59v (Id.) Donna la bella man — che per donar porgesti
(Id.) Quell'ombra esser vorrei.
c. 60 (Canzonetta) Non è pena maggiore (1)
c. 60v (Madr.) Dolci baci soavi (2)
c. 61 (Canzonetta) Non hai potuto Amore (3)
c. 61v (Id.) Dico spesso al mio core (4)
c. 62 (Id.) Partir convienmi, ahi lasso (5)
c. 69 (Id.) Sta notte m'insognava (6)
c. 69v (Id.) È questo afflitto cor fatto un pallone (7)
c. 70 (Id.) Dico spesso al mio core (8)
c. 70v (Id.) Hora ch'ogni animal riposa e dorme (9)
c. 71 (Son.) Son fatto per virtù di due begl'occhi
c. 71v (Madr.) Misero a che più spero
(Canzonetta) Il fuoco che m'incende (10)
c. 72v (Id.) O felice colui e fortunato (11)
c. 73 (Terzine) Signora con le dame d'importanza (12)
c. 76 (Canzonetta) Dimmi, crudel Amore (13)
c. 77 (Id.) Perchè mi fuggi ogn'hora (14)
c. 77v (Id.) Luce degli occhi miei
c. 78 (Id.) Dove vai miser core

s. Livia Col[onna], Roma, 1555; cioè due sonetti: *Tosco gentil degli occhi onde fioriva* (c. 49), e *Spento era il sol e spente eran le stelle* (c. 49).
Ma può essere veramente un Coltreno.
(1) Cinque quartine: 7 *A*, 7 *A*, 7 *B*, 11 *B*.
(2) Avanti a questo madrigale, di mano recente e poco usa allo scrivere, c'è un *Zambeccari Livio* che troveremo anche più giù (c. 96).
(3) Quattro quartine. Metro come a c. 60.
(4) Quattro quartine: 7 *A*, 11 *A*, 7 *B*, 11 *B*.
(5) Quattro sestine: 7 *A*, 7 *B*, 7 *B*, 7 *A*, 11 *C*, 11 *C*.
(6) Cinque quartine: metro come a c. 60.
(7) Cinque terzine di endecasillabi: X, *A*, *A*.
(8) Metro come a c. 60: quattro quartine.
(9) Quattro quartine: 11 *A*, 11 *A*, 11 *B*, 7 *B*.
(10) Tre quartine: 7 *A*, 11 *A*, 11 *B*, 11 *B*.
(11) Quattro quartine: 11 *A*, 7 *A*, 11 *B*, 11 *B*.
(12) Sono trenta.
(13) Otto quartine: 7 *A*, 11 *A*, 7 *B*, 11 *B*.
(14) Quattro dello stesso metro: e così le due seguenti.

c. 78v (Madr.) Donna se mi mirate
(Id.) Il vedervi pietosa
c. 79 (Canzonetta) Udite, donna, i mesti miei lamenti (1)
c. 79v (Id.) Or che le vaghe stelle (2).
c. 80 Del Guarnelli, *Alla Fama* (3):
(Son.) Tu che all'eternitate in grembo vivi
c. 80v (Id.) Signor, tu vinci, e la vittoria è tale
c. 81 (Id.) Roma, madre de' figli a vincer nati
c. 81v (Id.) Mentre l'infido Belga alza la fronte
c. 82 (Id.) Accrebbe a sè gl'affanni, a te gli honori
c. 82v (Id.) Popoli bellicosi che stringete.
c. 83 Di Aemilio Pappagallo, *ser.re di S. S. Ill.ma* (4):
(Son.) Degno è d'oscuro e sempiterno oblìo
c. 88 Di M. Antonio Ongaro (5):
La mia debole penna non arriva [p. 47]
c. 88v Novo Fetonte ardir novello alletti [p. 23]
c. 89 Quando ritorna al suo terren natio [p. 106]
c. 89v Del passato naufragio ancor si stanno
c. 90 Eolo, possente re, che tieni a freno
c. 90v Archi, therme, e teatri, hora ruine [p. 47, *Teatri, archi, colossi, o. r.*]
c. 91 Toccati i suoi confini entro al tuo stato
c. 91v Perch'io lassi d'amarvi, acerba e ria
c. 92 Fiume che all'onde tue ninfe e pastori [p. 15]
c. 92v Vivo in guerra mendico e son dolente [p. 22]
c. 93 Quasi turchetta alle sue trecce attorte [p. 40]
c. 93v Amor delle mie voglie empio tiranno (6). [p. 48]
c. 94 Tansillo:
(Son.) Quel huom che trasse il grave remo e spinse [p. 19, xxxvii]
c. 95 Antonio Ongaro, *All' Eccell. S. Principe di Bisignano a Latera.*
(Son.) Voi, signor, che di marmi ornati e d'ori.

(1) Quattro quartine: 11 *A*, 11 *A*, 7 *B*, 11 *B*.

(2) Cinque quartine: 7 *A*, 11 *A*, 7 *B*, 11 *B*.

(3) Alessandro Guarnelli fu segretario del Farnese (Cresc., 4, 99), e appunto al *serenissimo principe di Parma* sono scritti questi sei sonetti.

Aveva il cav. A. Guarnelli una pensione sopra la commenda di s. Giovanni (cf. il nostro ms., c. 11). Nella *Raccolta di diverse compositioni sopra le vittorie acquistate in Fiandra dal ser. Alessandro Farnese, duca di Parma* (Parma, 1586) vi sono versi del Guarnelli (c. 34), ma non questi: e anzi il sonetto *Mentre l'infido belga*, ecc. (c. 76), è detto *d'incerto*.

(4) Pare davvero un poeta *degno di sempiterno oblio*, perchè non trovo chi ne citi i versi.

(5) Rimando, per i sonetti che posso riscontrare nelle stampe, al *Giardin di Rime*. Venetia, 1608.

(6) A tutti questi sonetti è preposta la nota: *del medesimo*.

c. 95v DEL MEDESMO, *A papa Gregorio* [XIII?] *nella venuta de' legati giapponesi.*

(Son.) Sostener delle stelle il sacro pondo. [p. 62]

c. 96 DEL MEDESMO. *Sopra una sua innamorata:*

(Son.) Muta il tempo le cose: era costei.

c. 96v (1).

c. 112 DI M. ANT. DECIO, *Sonetti al ser.mo Duca di Parma:*

Insegna a te la tua gran patria Roma
Mentre il gran pregio de' Farnesi eroi (2)
Prencipe saggio e cavaliero invitto
A pena uscito da la regia cuna.

c. 114-127 [La Canzone che pubblico].

c. 128 *Canzone spirituale sopra il monte dell'Avernia di* MONS. MAFFIO VENIERO (3), *Arcivescovo di Corfù:*

Sacrati horrori, ove la folta chioma. [p. 168]

c. 132 DI MONS. MAFFIO VENIERO:

(16 ottave) Quell'usata speranza in ch io mi fido [p. 177]

c. 137 DEL TANSILLO:

(Terzine) O più che il giorno a me lucida e chiara

c. 139v SONETTO:

Voler crear per mera violenza (4).

c. 141. DI MONS. MAFFIO VENIERO:

Amor, vivemo fra la gatta e stizzi (5).

c. 148 (6).

(1) Qui abbiamo e il nome, e la poesia, e forse la mano di Lelio Zambeccari; è una canzonetta di cinque quartine *(Arder sempre bramerei)*.

(2) Questo è stampato come opera di Antonio Decio, a pag. 34 della *Raccolta* del 1586, citata a proposito del Guarnelli.

(3) *Rime* di D. VENIERO. Bergamo, 1750. — Nelle *ottave* la stampa ha *quell'*ARDITA *speranza*.

(4) Di chi è il sonetto, con lunga coda, posto in mezzo a' versi del Tansillo e del Venier?

(5) La *Straʒʒosa*, la celebre canzone in veneziano: puoi leggerla anche nella *Raccolta di poesie* in dialetto veneziano. Venezia, 1845, pag. 35, che segue la lezione d'un codice marciano (cf. GAMBA, *Serie*, ecc., pag. 89). Il mio manoscritto, come nella canzone contro Filippo, guasta spesso le voci native; ma qua e là riporterebbe ad altra lezione e citerò la chiusa della quinta strofa: *....habito troppo adorno — sovra perle e rubini — pompe elette dal ciel, vivi ʒoielli — braʒʒi, fianchi divini — occhi, fronte e cavelli — lavre di dolce fuogo, in dolce faʒʒa — dolce veste d'amor fra straʒʒa e straʒʒa*. Molte sono le differenze dello stampato.

Chi sospettasse anche l'altra canzone opera dell'arcivescovo di Corfù, pensi che morì nel 1586, due anni prima che l'*Invincibile* fosse dispersa.

(6) E il Zambeccari di nuovo empie una carta bianca con un sonetto *(Con infausti sudor fabrica in vano)* e a c. 149 con una canzonetta che s'arresta al principiare della quinta strofetta *(Se un core annodi)*.

Nella prima carta troviamo questo titolo: *Poesie e Ricette.* Si vide già quali sieno le poesie: per le ricette si provvederà altra volta a chi abbia la curiosità e la golosità di sapere come si fa lo *zuccaro rosato alla napolitana* (c. 54), o i *biscottini inzuccarati* (c. 25), e quale sia l'*ordine che tengono le monache di S. Bernardo di Viterbo nell' intridere e fare i biscottini* (c. 104); senza contare gli *antidoti contro al morso del cane arrabbiato* (c. 82) e l'arte di tingere crini e coda a' cavalli in color rosso (c. 22). Il volume è di più mani e di più tempi; ma non mi pare che ci portino al secento. Tutte poi le notiziuole sparse su cose di Firenze (1) e di Roma (2), o sui principi non vanno oltre al 1594. Qui parecchi i versi a' Farnesi (3), e spesso il nome degli Orsini conti di Pitigliano (4); si direbbe d'uomo, o d'uomini che vivevano alla

(1) Per es.: *A dì 31 d'ottobre 1589, in martedì, uscì l'Arno del suo letto e durò 24 hore in circa*; e *Addì 12 di maggio 1590. In sabato, a un'hora di notte in circa, il ser.mo Granduca Ferdinando hebbe un figlio maschio, chiamato Cosimo.*

(2) Dianzi si trovò lo scrittore a Firenze: eccolo invece a Roma: e ci dirà i prezzi dello zibetto e del musco di levante *che corrono hoggi in Roma, 1587.* Altrove ci racconterà che le osterie sono 657 (580 *nel corpo di R.*; 40 *tra Borgo e Porta Settima*; 7 *fra S. Giov. Laterano e S. Clemente*; 10 *fra Suburra e l'arco di S. Vito;* poi 20 di poveri). *Le camere locande di R.* sono n. 350.

(3) Versi a' Farnesi e di poeti che bazzicavano a quella Corte ne vedemmo nell'indice. In un luogo (c. 166 v.) il codice serba memoria dell'epitafio sulla tomba di Alessandro Farnese nella *Chiesa del Jesù.*

(4) Per es.: *1575. A' 7 di ottobre, in sabato, il signor Orso ammazzò la moglie. 1576. A' XV di febraro, in mercore, il s.r Orso fu ferito in Fiorenza dal s.r Prospero Colonna. A' 2 di marzo, del medesimo anno, morì il s.r Orso in Firenze.* — Altrove: *La signora Artemia Orsina comprò la sua villa detta il* MELARANCIO, *nel populo di S.to Gervasio, fora la porta Pinti, l'anno 1588....*

C'è anche da confermare o migliorare le notizie del Litta intorno agli Orsini: vedi nella tav. XVIII i nomi de' figlioli di Niccola Orsini che sono Aldobrandino, Isabella, Artemisia, Girolama, Settimia, Alessandro, Ersilia, Giustina, Lavinia, Giuditta; roba di casa e di fuori, perchè ce n'è che nasce secondo la legge di natura. Il codice dà di parecchi e l'anno di nascita e qualche cenno che manca al Litta:

1548. Alli VIII de 7bre, in venerdì, a hore VII, nacque Iuditta, che si fe monaca in S. Pietro di Orvieto, detta suor Teodosia.

1553. Alli XX di giuglio, in giovedì, a un' hora di notte, nacque Vittoria, che si fe monaca nel med. mon.ro detta suor Arsilia.

1555. Alli XI di 7bre, fra le 14 et le 15 hore, in mercordì, nacque Lavinia, che si fe monaca nel med. mon.ro detta suor Beatrice.

1559. Alli VIII de Xbre, in venerdì, a 7 ore di notte, nacque Aldobrandino et in venerdì li 28 di giugno 1577 prese l' habito della Religione di Malta per mano del Car.le Alessandro Priore, di Roma, in S. Apostoli di Roma.

1562. Adì VIII d'agosto, in domenica, a hore 14 nacque Girolama.

1566. Adì XV di Xbre, a 23 ore, in domenica, nacque Settimia.

1584. Adì 18 di giugno il lunì notte a ore cinque nacque Creusa [Questa

corte degli Orsini. Abbiamo nel manoscritto anche uno stemma, con cappello di cardinale che potrebbe guidarci; ma non è, come m'insegna un maestro in queste ricerche, nè di casa Farnese nè di casa Orsina: e assomiglierebbe all'arma degli Alberti di Firenze. Certo uno di coloro che raccolsero queste *poesie e ricette* era nato nel 1518: del quale notai la *seconda mano* (5).

ultima nota è della seconda mano: e poi seguono parole sulle quali è dato di frego e ove si legge: *figlia del cavalier Aldobrandino,* se leggo bene gli sgorbi e l'abbreviatura. Insomma non si tratta più di Niccola].

(5) Egli scrive (c. 165 v.): *Il mio ritratto fatto in Vienna, io ero nel età di 54 anni: fu fatto l'anno 1572.*

COMUNICAZIONI

dell'Archivio Storico Comunale di Roma

SERIE ANEDDOTICA (1).

I.

1360, LUGLIO 13. ROMA.

Polidoro *de filiis Ursi* nomina alcuni procuratori a comparire per lui innanzi a Stefano Raineri, Cecco *domini Falci*, Pauluzzo Micinelli, Buzio Micinelli, *Antepositi* sui danni recati ai Romani da alcuni Nobili e Comunità.

In nomine domini amen. Anno domini MCCCLX° Indictione XIII.ª Tempore domini Innocentii pape VI. Mense Iulij die XIII. In presentia mei Notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum. Magnificus Vir dominus Polidorus de filiis Ursi Milex, ratificando et corroborando prius, omne id quod nomine ipsius constituentis factum est coram dominis quatuor antepositis per dominos Senatorem et Septem Reformatores rei publice Romanorum, et eorum Assessore Sponte fecit costituit et ordinavit, suos veros et legitimos procuratores actores factores negotiorum gestores et nuntios speciales, Discretos Viros Iohannem Andree de Cangianis, An-

(1) I seguenti documenti furono tratti da pergamene, che servivano già di copertina a protocolli notarili del secolo XIV e XV.

dream Romani, alias dictum ferraczolum, Cecchum Vecchi, Andream Magistri Nicolai notarios et Santutium Petri ferrarii absentes tamquam presentes et quemlibet ipsorum in solidum, ita quod non sit melior condictio occupantis, et quod unus ipsorum inceperit alter prosequi valeat et finire, Ad comparendum coram Nobilibus et disscretis Viris Stephano Rayneri, Ceccho domini falci, paulutio Miccinello et Butio miccinello, quatuor antepositis super danpnis illatis Romanis, per nonnullos Nobiles Urbis, et Communia Civitatum et castrorum secundum formam et tenorem eorum commissionis, Et ad petendum et recipiendum copias quarumcunque accusationum porrectarum et porrigendarum contra eumdem, et super ipsis accusationibus iurandum in animam ipsius constituentis, mandata domini Senatoris, dominorum Reformatorum et ipsorum dominorum antepositorum, Et super ipsis accusationibus in animam ipsius constituentis iurandum et respondendum, confitendum vel negandum, et super ipsis terminos et dilationes petendum et recipiendum appellandum protestandum excipiendum, publicationem actorum petendum et copias recipiendum libellum porrigendum et super libello per adversam partem assignato respondendum litem contestandum Iuramentum calumpnie et cuiuslibet alterius sacramentum in animam ipsius prestandum sententias audiendum protestandum et appellandum, Iudices eligendum et recusandum, testes, et istrumenta producendum et producta per adversam partem reprobandum in causa concludendum. Et generaliter ad omnia alia et singula faciendum exercendum et procurandum que in predictis et circa ea fuerint necessaria, et oportuna cum plena et libera administratione et generali et speciali mandato. Et volens dictus dominus polidorus constituens predictos suos procuratores et quemlibet ipsorum ab omni satisdationis onere relevare de Iudicio sisti et Iudicatu solvendo promisit mihi notario tamquam publice persone recipienti et stipulanti vice et nomine omnium quorum interest vel interesse poterit in futurum de Iudicio sisti et Iudicatu solvendo cum omnibus clausulis oportunis seque ratum gratum et firmum habere et tenere totum et quidquid per dictos suos

procuratores vel alterum ipsorum actum factum gestum et procuratum fuerit in predictis et quolibet predictorum Sub obligatione omnium bonorum suorum mobilium et immobilium presentium et futurorum.

Actum Rome ante domum Colutie spetiarii, presentibus hiis testibus scilicet Nutio Belli hominis Iohannes (1) *papa de regione pontis et contrada portice sancti petri, donpno petro Iohannis oddonis de castro ponpegii et* (2) *et Andrea Iohannis Andree dicto alias Spiculino de castro Corchiani.*

Et ego Andreas Magistri Nicolai de podio sancti laurentii Abbatie farfensis imperiali auctoritate notarius et Iudex ordinarius predictis omnibus et singulis rogatus interfui scripsi et publicavi signumque meum apposui consuetum.

II.

1360, Ottobre 19. Moricone.

Il Comune di Moricone e Andrea *de Palombaria,* signore di detta terra, nominano due procuratori per appellarsi innanzi ai Sette Riformatori da una sentenza di diffidazione emanata contro di essi dalla Curia Capitolina.

In nomine domini amen, anno millesimo tricentesimo LX, pontificatu domini Innocentii pape VI. Indictione XIIII mense octobris die XVIIII. In presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum universitas homines et Commune castri morriconis, ad sonum campane et voce preconis, in platea communis dicti castri more solito congregati de coscientia voluntate licentia et mandato magnifici viri Andree domini Oddonis de palonbaria domini dicti castri Ex certa scientia nemine discordante eorum bonis propriis

(1) Sic.
(2) Sic.

et spontaneis voluntatibus fecerunt constituerunt creaverunt et ordinaverunt eorum et Communis dicti castri verum legitimum scyndicum procuratorem actorem factorem et numptium specialem seu quocumque alio nomine melius dici et censeri potest Nicolaum Rubei de dicto castro presentem et recipientem et in se suscipientem Et petrum Johannis notarium de Regione sancti Angeli licet absentem tamquam presentem. Et dictus magnificus vir Andreas domini oddonis de palonbaria sponte et ex certa scientia fecit constituit creavit et ordinavit suos veros legitimos et generas (1) *procuratores actores, factores, scyndicos et numptios speciales seu quocunque alio nomine melius dici et censeri potest predictos nicolaum Rubei presentem et recipientem et petrum Johannis absentem tamquam presentem non revocando alios eorum procuratores per eos iam factos set potius confirmando Et quemlibet ipsorum in solidum ita quod non sit melior conditio occupantis et quod per unum inceptum fuerit per alium prosequi valeat et finire ad comparendum coram dominis septem Reformatoribus et Rectoribus urbis, secundum tenorem capitulorum et confirmationis eorumdem coram iudicibus appellationum et maleficiorum et coram quibuscumque aliis officialibus Curie Campitolei* (2) *ad appellandum a quadam diffidatione ut dicitur facta de dictis Andrea et Commune dicti castri morriconis in C libris provisinorum et ulterius pro quolibet ipsorum et ob sententie mandatum parti secuta ex accusa facta dicto Andree et communi a Johanne et Anthonio fratribus filiis et herendis* (3) *condam Petri Johannis minneche et domina livia matre et herede dicti condam petri de Regione columpne ut patet manu laurentii de Amedeis scribesenatus prout sic vel aliter plux vel minus prout in dicta diffidatione dicitur contineri et causam dicte appellationis prosequendum et ad respondendum dicte accuse seu diffidationi et ad representandum se in can-*

(1) Sic, l. *generales*.
(2) Sic.
(3) Sic, l. *heredibus*.

cellaria campitolei ad mandatum dominorum septem et Judicum appellationum et ad petendum et recipiendum terminum ad defensam et terminum trium dierum ad producendum actiones Et octo dierum ad probandum in causa appellationis nec non et in predictis et in omnibus aliis eorum causis litibus et questionibus que et quas habent et habituri sunt quacunque occasione cum quacunque persona seu loco ad agendum, petendum, defendendum excipiendum. Replicandum protestandum Judicem seu Judices eligendum et Recusandum suspectos, dandum libellum assignandum et Recipiendum litem contestandum sacramentum de calumpniis et veritate dicenda. Et cuiuslibet alterius generis Juramentum prestandum in animabus dicti Andree et hominum dicti communis testimonia et instrumenta producendum et producta per aliam partem Reprobandum terminum dilationem et dilationes petendum et Recipiendum contra personas et dicta testimonia opponendum testium Juramenta et ipsorum publicationem videndum audiendum et petendum et in causa concludendum sententiam seu sententias et interlocutoriam audiendum protestandum et appellandum a quibuscunque aliis sententiis gravaminibus diffidationibus seu condemnationibus et causam ipsarum appellationum prosequendum et ad sustituendum unum vel plures procuratores loco ipsorum seu alterius ipsorum et ipsos revocandum et generaliter ad omnia alia et singula faciendum procurandum operanda procuranda amministranda que veri et legitimi scyndici et procuratores facere et amministrare possunt et debent et que merita causarum exigunt et requirunt et que ipsimet constituentes facere possunt et debent si personaliter interessent dantes concedentes predicti constituentes dictis eorum scyndicis et procuratoribus et cuilibet ipsorum plenariam potestatem et generale mandatum . . . . . .

. . . . . .

III.

1378, Luglio 22. Tivoli.

Urbano VI scrive ai Conservatori della Camera, e agli Esecutori di Giustizia e loro Consiglieri, perchè non impediscano il trasporto dei beni legati alla Chiesa Narbonese da Pietro Cardinale del titolo di s. Clemente.

Urbanus episcopus servum servorum dei Dilectis filiis .. Conservatoribus Camere ac .. Executoribus Iusticie Urbis et Quatuor eorum consiliariis, Salutem et apostolicam benedictionem. Cum simus plene informati quod bona de quibus fit mentio in cedula presentibus interclusa fuerunt bone memorie Petri tituli sancti Clementis presbyteri Cardinalis Narbonensis nuncupati, et quod idem Cardinalis dicta bona in suo testamento legavit ecclesie Narbonensi, quodque dilectus filius Iohannes Nigri lator presentium familiaris noster olim Notarius dicti Cardinalis et procurator executionis prefati testamenti eadem bona prout per executores dicti testamenti sibi iniunctum fuerat volebat prout vult facere deferri ad prefatam ecclesiam Narbonensem. [*Ideo*] *volentes quod predicti testamenti execucio debitum sortiatur effectum, discrecionem vestram rogamus* [*et*] *hortamur attente presentium vobis tenore mandantes quatinus eadem bona prefato Iohanni* [*et*] *dilecto filio Francisco Archipresbytero ecclesie sancti Vincentii de Urbe pro eo integre ac libere restitui* [*curetis*] *ipsumque quominus illa ad predictam ecclesiam deferri facere possit impediri nullatenus perm*[*ittatis*]. *Datum Tibure XI kalendas Augusti Pontificatus nostri Anno Primo.*

Dyonisius.

IV.

1384, SETTEMBRE-DICEMBRE. ROMA.

Lello *de Cancellariis*, Pietro Boni e Paolo del Fiore Conservatori, esercenti l'ufficio di Senatore diffidano di contumacia alcuni accusati, fra i quali il Comune di Frascati, debitore dello stipendio verso Nicolò della Gensona notaio.

In Nomine domini amen. Nos lellus de cancellariis Petrus bonus et paulus floris Conservatores camere Urbis senatoris officium exercentes secundum formam [*statutorum urbis auctoritate*] *sacri Senatus diffidamus de contumacia stefanum filium olim Cecche Iacobi de matrice et nunc de Regione transtyberim denunciatum et accusatum ab anthonio cole . . . . . quod de hoc anno et tempore nobilium virorum domini francisci guidonis et collegarum eius conservatorum camere urbis et banderensium felicis societatis et de mense maii* [*proxime preteriti dum dictus Anthonius*] *secure transiebat per stratam publicam positam in Regione transtyberim infra suos confines dictus stefanus accusatus assallivit dictum Anthonium accu*[*satorem et cum lancea quam*] *habebat in manu percussit dictum accusatorem in capite cum magna sanguinis effusione et cum dicta lancea iterum percussit eumdem accusatorem in . . . . .* [*faciendo se*] *tenere contra eum dicendo eidem verba iniuriosa et vocavimus et missimus ei fossores ut apparet per acta petri alexii notarii palatini et non venit etc.*

Actum in palatio capitolii in loco consueto sub anno domini millesimo trecentesimo octogesimo quarto pontificatu domini Urbani pape VI Indictione VIII die sabati (1).

Et diffidamus de contumacia Iohannem capocie calsolari de Regione trivii denunciatum et accusatum a Iohanne bartolomei

(1) Il lato destro della pergamena è stato reciso, e da ciò le molte lacune. Il margine sinistro, pure in parte reciso, reca la seguente postilla:

. . . . . *Sabb^ti X· decebr diffid.* | . . . . . *p XL libr. p medj etc* | . . . . . *percussit cum sag. et sañ. et in* | . . . . . *cañ p al exc et vēbis* | [*iniuriosis*] *p act. anthonii gui* | . . . .

merciarii de dicta [Regione quod de anno] elapso et tempore pauli de Serromanis et collegarum eius conservatorum camere urbis Senatoris officium exercentium dictus Iohannes capoccie tempore . . . . . multa verba iniuriosa et Reconciliaverunt se se per manus Iacobini Rapilonis bibendo simultatim (?) predictus Iohannes malo mo[do] . . . . . proxime preterito armatus spata cultello et aliis armis et cum quodam zachone in manu una cum certis suis sotiis assallivit dictum Iohan[nem] . . . . . per viam publicam positam in Regione trivii inter suos confines ipsumque Iohannem cepit per personam dictum accusatorem et cum dicto zachone per[cussit] . . . . . percussit in spatulis ipsius Iohannis accusatoris sine sanguinis effusione et de hiis non contentus percussit iterum dictum Iohannem accusatorem una . . . . . iuxta oculum cum allisione carnis faciendo se teneri contra dictum accusatorem dicendo eidem verba iniuriosa frangendo dictam Rec[onciliationem] . . . . . et per acta petri alexii notarii palatini et non venit etc.

Et diffidamus de contumacia Caterinam colecte de matrice et nunc de urbe de Regione transtyberim denunciatam et accusatam ab domina bona pannj vendola . . . . . et tempore domini francisci guidonis et collegarum eius conservatorum et banderensium senatoris officium exercentium secundum formam etc. dum dicta accusatrix . . . . . in foro publico super lapide Iacobelli Iohannis pauli ut suis finibus terminatur dicta accusata malo modo astulit et furata fuit dicte [accusatrici] . . . . . argento Nauratum valoris quinque librarum provisinorum furtum et Rapiniam committendo et de eo fecit pro suo libito voluntatis etc. contra volunta[tem] . . . . . librarum provisinorum et vocavimus et missimus ei fossores ut apparet per acta Nutii Sixti notarii palatini et non venit etc.

Et diffidamus de contumacia
¶ *Comune scyndicum et*
¶ *homines Vicecomitem et*
¶ *massarios castri fraschatarum*

castri fraschatarum denunciatos et accusatos a Nicolavo della gensona notario de Regione Pinee quod de hoc anno et de mense iulii proxime . . .

et collegarum eius conservatorum et banderensium Senatoris officium exercentium mandatum fuit eisdem ex parte dictorum dominorum et sapient . . . . . *capitolii quod ad penam in ipso mandato contentam et infra certum terminum in ipso mandato contentum darent et solve-*[*rent*] . . . . . *et obligatione de suo sallario pro duobus annis iam decursis quibus dictus nicolaus servivit eisdem comuni et hominibus* . . . . . [*et non*] *curaverunt spreto dicto mandato et vocavimus edicto senatus ut patet per acta anthonii laurentii guidolini notarii palatini et non venerunt etc.*

Actum in palatio capitolii in loco consueto sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto pontificatu domini Urbani pape VI Indictione VIII die Sabbati tertio . . . . .

est doctoribus iuristis et medicinalibus, quibus ipsa indiget multiplici ratione, auctoritate Sacri senatus ac ex potestate arbitrio et balya quibus fruuntur eis per Romanum populum attributis in publico et generali parlamento dicte urbis, ut patet manu Scribe sacri senatus omnibusque via modo iure et forma quibus melius et efficatius potuerunt pro evidenti comodo tante urbis, ordinaverunt statuerunt reformaverunt mandaverunt et voluerunt, quod Viri nobiles et scientifici dominus Lodovicus Iannicelli Legum et Magister Symon eius germanus medicine doctores Narnienses cum eorum familiis et familiaribus possint ac valeant stare morari et habitare in dicta urbe ipsiusque territorio et districtu libere ac impune usque ad unum annum proxime secuturum hodie incipiendo Christi nomine invocato non obstantibus processibus sententiis condemnationibus diffidationibus represaliis scripturis publicis vel privatis sive aliis contra ipsos vel aliquem ipsorum in privato communi vel generali formatis latis datis et concessis per Curiam Capitolii vel aliam Curiam quomodocumque et qualitercunque quacunque ratione vel causa publice vel occulte Ita quod durante dicto tempore occasione predicta et preteritorum que per eos commissa essent vel dicerentur nulla de causa capi detineri arrestari molestari turbari vel inquietari possint vel debeant personaliter vel realiter per aliquem officialem vel singularem personam etiam non obstantibus statutis ordinamentis capitulis reformationibus privilegiis dicte urbis et dispositionibus Juris canonici et civilis in contrarium loquentibus, nec non bandimentis editis vel edendis sive aliis quomodolibet adversantibus. Quibus omnibus et singulis contrariis vel adversis ipsi domini ex auctoritate arbitrio potestate et balya predictis derogaverunt et ex nunc volunt quoad predicta esse totaliter derogatum. In quorum testimonium presens privilegium ipsi domini fieri mandaverunt et ad fidem oportunis sollempnitatibus communiri.

Petrus Sabbe Iuliani Notarius dominorum Conservatorum.

VI.

1385, Luglio 22. Montefiascone.

Urbano VI avverte il Senatore e Popolo Romano d'aver trasmesso a Iacobo, Vescovo d'Arezzo, suo Vicario nello spirituale, e a Guglielmo, Vescovo di Lucca, la risposta a quanto gli esposero gli Ambasciatori del Comune.

Urbanus episcopus servus servorum dei, Dilectis filiis nobili Viro .. Senatori et .. Conservatoribus Camere, ac populo Urbis Salutem et apostolicam benedictionem. Super ambaxiata per dilectos filios .. Ambaxiatores vestros, latores presentium, nobis prudenter exposita, intencionem nostram, ex certis causis mittimus Venerabilibus fratribus nostris Iacobo Aretino, nostro in Urbe Vicario in spiritualibus, et Guilelmo Lucano, Episcopis, in dicta Urbe morantibus, vobis per eos seu ipsorum alterum, oretenus, clarius et plenius faciendam, quibus super ea fidem indubiam adhibete. Datum apud Montemflasconem XI kalendas Augusti pontificatus nostri Anno Octavo.

Wernerus.

VII.

1386, Maggio 11. Roma.

Paolo *Stephani Mei de Gratianis* e Lorenzo di Giovanni Staglia antepositi sulla pace e guerra del P. R. ricevono giurata relazione dagli ambasciatori spediti a Francesco de Vico, per trattative di pace e di colleganza contro le Compagnie dei Brettoni (1).

In nomine domini Amen. Anno a Nativitate Eiusdem. Millesimo CCC. LXXXVI^to Pontificatus domini. Urbani pape. VI.

(1) Il lato destro della pergamena è reciso con danno del testo, che abbiamo cercato di supplire per quanto era possibile.

Indictione. IX. mensis Maij [*die .... In presentia et de mandato*] *Magnificorum Virorum Pauli Stephani mei de gratianis. Et Laurentii iohannis. stalgle Egregiorum Civium. romanorum duorum dominorum ante*[*positorum super pace et guerra*] *dicti populi. per ipsum populum. ad dictum officium. spetialiter deputatorum. Cum de anno proxime preterito ac presenti et mensibus infrascriptis* [*dictus populus romanus et felix*] *Sotietas pavesatorum et balistariorum urbis. et officiales eorum populi et sotictatis tunc in Alma Urbe presidentibus miserint et diresserint Nobiles* [*et Sapientes viros dominos*] *Francischum de fara. medicine doctorem paulum de serromanis. petrum Andreocte de andreoctinis et Anthonium Lau*[*rentii Inpoccia notarium pluribus et*] *diversis vicibus. in Ambassiatores. et legatos dictorum populi et Sotietatis francischo de Vicho prefecto super nonnullis arduis et ne*[*cessariis negotiis*] *dictum populum et Sotietatem tangientibus ab ipsis olim officialibus plenissime Informatos. qui personaliter ad ipsum franciscum accesserint* [*contulerint se et omnia*] *Ex parte dictorum populi et Sotietatis et Eorum officialium plenissime horetenus et viva voce explicaverint dixerint et enarraverint eidem* [*francischo prefecto*] *et responsa habuerint aperto ore. ab eodem francischo Et demum romam remeaverint Et officialibus tunc presidentibus dicti p*[*opuli retulerint responsa habita*] *et obtenta vive vocis horaculo a sepedicto francisco que relata minime fuerint scripta et in scriptis ad perpetuam rei memoriam a*[*b eis minime tradita ut est*] *moris Et rationi consonum Et nuper fuerint dicti duo antepositi ad dictum officium Electi creati et deputati appetebant* [*relata predicta habere*] *et responsa scire ab ipsis olim Ambassiatoribus ad declarationem animorum et mentium Eorum Et in scriptis ad perpetuam rei memoriam* [*reducere*].

Idcircho ad perpetuam scientiam premissorum dicti domini in Eorum presentia. habuerunt dictos cives. olim Ambassiatores predictos o . . . . . . [*testifica*]*rentur ac relata et responsa per dictum franciscum panderent ut virilius Jam dicti officiales eorum dictum officium . . . . . Aliis de oportuno remedio pro-*

videre. Ambassiatores vero prefati volentes parere et hobedire mandatis. dictorum dominorum [*et complacere desiderio ipsorum*] *dominorum Et de novo verum testimonium vera responsa et relata et alia que habuerunt ab ipso francischo in presentia dictorum* [*dominorum dicere narrare*] *et denuo recitare, dixerunt et testimonia ac dicta infrascripta in verbo veritatis perhibuerunt tenoris et continentie subsequentis.*

Die XI mensis Maij predicti. Nobilis et Sapiens vir dominus Magister franciscus de faria Medicine doctor et Paulus de Sero[*manis notarius*] *olim ambassiatores predicti missi francischo de vicho prefecto super pluribus statum dicti populi et Sotietatis tangientibus Informati personaliter* [*ab eisdem dominis*] *Paulo stephani et Laurentio stagle antepositis super pace et guerra romani populi delato Eis sacramento. per dictos dominos. de veri*[*ate dicenda super premissis*] *et de intentione Et voluntate dicti prefecti in hiis super quibus missi fuerunt ad Eumdem. qui cum sacramento retulerunt ipsis dominis* [*antepositis dictum prefectum velle*] *romano populo complacere. Et pro liberatione totius patrie Et dicte urbis ab Insultationibus depredationibus iniuriis et dampnis* [*que cotidie inferuntur*] *contra romanos et Eorum Subditos et Bona. disserunt* (1) *et testificati fuere qualiter ipse prefectus dixit eisdem infinitis vicibus* [*in civitate Viterbii in domibus*] *habitationis sue de mense novembris proxime preterito qualiter paratus erat et se obtulit idem prefectus cum tota eius potentia. ad* [*exterminia mortem et confusionem*] *gentium gallicarum et Britonum morantium in provincia patrimonii dummodo romani sibi prebeant ad hec Exequenda aux*[*ilia et favorem et predicta di*]*sserunt pro veritate dicenda remotis hodio amore prece pretio et tymore et omni gratia humana.*

Eodem die Nobilis Vir Petrus de Andreoctinis Civis romanus olim Ambassiator similiter dicti romani populi missus per ip[*sum populum Francisco de Vicho prefecto*] *super certis ei commissis statum dicti populi tangientibus constitutus in dic-*

(1) Sic.

torum dominorum presentia cui delato sacramento per dictos [dominos de veritate dicenda] de velle oblatione et Intentione dicti prefecti circha rei publice romanorum statum qui cum Sacramento dictis dominis antepositis R[etulit . . . quod]. . . Et hoc anno de mense februarii proxime preteriti dictus prefectus dixit ipsi testi et se obtulit velle In omnibus dicto romano populo et Sotietati compl[acere Et pro liberatione totius] patrie ab Insultationibus depredationibus Iniuriis et dapnis que cotidie contra Cives urbis Et Eius districtuales Et Bona [eorum inferuntur testificatus] fuit quod ipse prefectus pluribus et Infinitis vicibus dixit ipsi testi in civitate Viterbii et in domibus residentie dicti prefecti in [presentia aliorum ambassiatorum] et Semel in presentia Iohannis sciarre de prefectis et Ser Iohannis de palaczolis qualiter paratus erat cum tota eius potentia velle esse [ad exterminia mortem et confusionem] gentium Gallicarum Et Britonum morantium in provincia patrimonii dum modo romani prebeant ad hec exequenda auxilia et se obtulit velle retinere et ponere contra gentem ipsam aliquem stipendiariorum numerum Suis Expensis una cum dicto populo et sotietate et al[iis volentibus cum ipsis concurrere] Et predicta dixit pro veritate dicenda, remotis etc.

Eodem die Antonius Laurentii Inpoccia notarius olim Ambassiator dicti populi Similiter dicto prefecto missus ut alii [super certis statum dicti populi tangientibus] delato sibi sacramento per dictos dominos de veritate perhibenda super talibus premissis et responsione per dictum prefectum sibi [facta cum sacramento dictis antepositis] dixit et testificatus fuit quod de anno proxime preterito et mensibus martij et aprilis dicti anni dictus prefectus dixit ipsi testi et se ob[tulit velle in omnibus dicto romano populo] Et Sotietati complacere pro salute et liberatione totius patrie ab Insultationibus et dampnis depredationibus et Iniuriis que cotidie In [feruntur contra romanos et eorum sub]ditos et Bona Et quod Infinitis vicibus dixit idem prefectus ipsi testi in civitate Viterbii in domibus ipsius residentie qual[iter paratus erat cum tota eius po]tentia ad Exter-

minia mortem et confusionem gentium gallicarum et Britonum in provincia patrimonii commorantium velle esse dum[modo populus romanus prebeat ad hec exe]quenda auxilium et favorem Et quod paratus erat suis expensis armigeram gentem una cum romano populo et aliis volentib[us eoncurrere cum eis colligere (?) et] dictam gentem retinere Et ponere ad mandatum dicti populi et Sotietatis Et predicta dixit pro veritate dicenda, remotis etc.

Scripta et publicata fuerunt testimonia dicta et relata presentia rome In domibus residentie dictorum dominorum antepositorum. In presentia [ipsorum dominorum per me Narduni] Pucii Venectini Civem romanum dei gratia publicum Imperiali auctoritate notarium Et nunc notarium dictorum dominorum antepositorum de [mandato ipsorum dominorum anno] pontificatu Indictione mense et die predictis. Et ad certitudinem premissorum meum signum solitum appono.

VIII.

1386, Luglio 24. Genova.

Urbano VI, mentre loda il Popolo Romano per gli aiuti inviati al Cardinal di S. Maria *in Domnica* contro il Prefetto Francesco de Vico, lo avverte dei processi contro i Cardinali Tuscolano e di S. Agata, aderenti allo scisma; ed esprime l'intenzione di ripor la sede in Roma.

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis populo et officialibus alme urbis salutem et apostolicam benedictionem.

Ab ipsis primordiis assumptionis nostre ad apicem summi apostolatus, continue desideravimus almam urbem, in pacifico tranquillo et felici ponere statu, et contra tentantes pro viribus conterere et quevis obstacula summovere, et singulis annis potuissemus premissorum perficere magnam partem, si quidam pacis

emuli et status boni cuiuslibet turbatores, nunc sub pretextu simulate et insidiose pacis nunc dolose treuge, nunc aliis fraudolentis occasionibus pretensis nos multipliciter impedissent, sicut etiam vos credimus non latere. Sed errata temporis exacti de facili reprehendi, que tamen minime corrigi possunt, remanent enim in esse suo, nihilominus bene videntibus cautelam prestant in agendis. Verum opportunitate assistente, quamprimum potuimus, ut quod semper desideravimus, deduceremus in actum, dilectum filium nostrum Thomam Sancte Marie in domnica diaconum Cardinalem ad partes illas transmissimus, ut cum ea valida manu, qua posset, ad statum pacificum, et tranquillum dicte urbis et partium circunstantium necnon confusionem hostium et contra molientium intenderet diligenter. Et cum dictus Cardinalis exequendo commissa contra perditionis filium Franciscum de Vico olim dicte urbis Prefectum, non minus vestrum, quam Ecclesie Romane perfidum hostem qui semper bonum et pacificum statum urbis et partium predictarum aut dolo sibi prope modum amico, aut, qua valuit potentia impedivit, potenter et manu armata processisset, vos, sicut vestre nuper gratanter accepte littere continebant, vestras gentes armorum in ipsius Cardinalis presidium transmissistis, dispositi nisi messium collectio, que instabat impedimento fuisset, personaliter ad prosecutionem inchoatorum per ipsum Cardinalem negotiorum, et confusionem dicti hostis proficisci, et nichilominus, ut necessaria de Terris vestris gentibus dicti Cardinalis ipsa negocia prosequentibus prompte ministrarentur, quantum fuit expediens, ordinastis. Hec sunt, filii dilecti, vestre sincere devotionis optima illa signa, que semper de vobis speravimus et speramus. Animo igitur constanti persistite in inceptis, nam ex eventu prospero premissorum et si bene consulatur rei publice, tamen nulli alii quam vobis et dicte urbi maior utilitas subsequetur. Nos autem et de Tuscia et undecumque poterimus, ad prosecutionem negociorum ipsorum, et donec prefatam urbem et partes circumstantes ad tranquillum et pacificum statum prout semper optavimus, cum Dei auxilio reducamus, presidia et remedia curabimus adhibere. Pre-

terea sicut audivisse potuistis iniquitatis filii Pileus Episcopus olim Tusculanus et Galeottus olim Sancte Agathe diaconus sancte romane ecclesie Cardinales a nobis inconsultis motibus, nobisque penitus insciis in eorum eternam confusionem secesserunt, postquam videlicet contra nostrum et ecclesie predicte statum, ac etiam in necem nostram extrema sed incassum quecumque tentarant. Nos vero non valentes, prout nec debebamus premissa conniventibus oculis pertransire, dextera domini nobiscum faciente virtutem, contra illos certos processus diversas penas et sententias spirituales et temporales continentes, prout in eis apparet fecimus iustitia exigente. Hec de illis tantisper recensere voluimus, ut donec processus ipsi ad vestri notitiam deducantur, vestra sinceritas valeat ab illorum pestiferis contagiis precavere. Tandem, ut vobis in hoc aperiamus mentem nostram, semper in dies magis animamur visitare personaliter dictam urbem et in ea residere, cum videbimus expedire quod Deo propitio (1) *et rebus bene dispositis ad breve tempus speramus, prout cupimus, adimplere.*

Datum Ianue VIIII Kalendas Augusti. Pontificatus nostri Anno nono.

Mathias.

IX.

1389, Febbraio 20. Roma.

I Banderesi e i Quattro Consiglieri fanno mandato di comparire avanti di loro a Nicolò Savelli.

Nos Banderenses et Quatuor Consiliarii felicis Societatis pavesatorum et balistariorum Alme Urbis Certis ex causis rationabilibus moti honorem ac statum Romani populi dicteque Societatis atque nostrum tangentibus ex potestate, arbitrio et

(1) La clausola *cum videbimus expedire quod deo propitio* è scritta sopra un'abrasione in carattere più ristretto.

balio quibus utimur Nobis per tantum populum in generali parlamento traditis et concessis committimus per presentes imponimus et mandamus tibi . . . . . (1) *presenti et audienti, quatenus nostra parte precipias atque mandes infrascripto Nicolao ubicumque ipsum contingerit residere. Videlicet magnifico viro Nicolao de Sabello Civi Romano personaliter vel in loco sue solite residentie publice ut est moris Cui hiis infrascriptis Nos etiam tradimus in mandatis sub pena florenorum* $\overline{\overset{m}{XX}}$ *auri camere dicte Societati applicandorum et maiori ac aliter nostro arbitrio imponenda et infringenda* (2) *quatenus infra duos dies proxime sequentes a die presentationis presentium numerandos personaliter et perhemptorie compareat coram nobis et nostra Curia informaturus Nos et Curiam ipsam de certis cernentibus honorem et statum huiusmodi de quibus ab eo intendimus et volumus informari. Alioquin etcetera. Tu vero quicquid in hoc feceris nobis fideliter feras. Nam de presentatione huius mandati relationi tue dabimus plenam fidem. Datum Rome nostris in solitis sedibus die XX februarii XII Indictione* $\overline{\overset{c}{MIIILXXXVIIII}}$*:*

Iacobus dictus pino notarius

Mandato dictorum dominorum Die mercurii $\overset{to}{XXIIII}$ *februarii XII Indictione.*

Angelinus caballarius Romani populi Retulit dictis dominis et mihi notario se die lune XXII dicti mensis assignasse presens man.to (3) *personaliter dicto nicolao magnifico etc.*

Iacobus dictus pino notarius mandato dictorum dominorum.

(1) Lacuna del documento.
(2) Sic.
(3) Sic.

X.

1396, GENNAIO 4. ROMA.

Lello Petrucci, Paolo *Stephani Mei* e Giovanni Nelloli, esercenti l'ufficio di Senatore e amministratori della pace e guerra del Popolo Romano, i Banderesi, i Quattro Consiglieri, Giorgio de' Pierleoni e Cecco della Gioia sindacatori fanno mandato ai Comuni delle città e dei castelli infrascritti, nonchè a Luca Savelli e a Buccio *Cole Braccie* di far piena fede delle somme da essi pagate a Pietro *Macthutii* già Conservatore.

Nos Lellus Petrucii Paulus Stephani Mei et Iohannes Nelloli Conservatores Camere urbis Sacri Senatus officium exercentes secundum formam statutorum urbis ac administratores officii pacis et guerre Romani populi. Banderenses et quatuor Consiliarii felicis Societatis pavesatorum et balistariorum urbis iam dicte, Et Georgius de Perleonibus Juris peritus et Cecchus della Gioya Scyndici et Scyndicatores per dictum Romanum populum specialiter deputati ad scyndicandum nobilem virum Petrum Macthutii olim conservatorem camere prelibate Senatoris officium exercentem ac dicti officii pacis et guerre dicti Romani populi administratorem et alios eius officiales mandamus vobis

℄ *Communitatibus*
℄ *Scyndicis*
℄ *Vicariis*
℄ *Officialibus et*
℄ *Hominibus*

omnium et singulorum Civitatum terrarum et castrorum infrascriptorum videlicet

℄ *Terre Maleani.* ℄ *Cyivitas* (1) *Yterampne.* ℄ *Castri montis boni.* ℄ *Castri Rocchecte.* ℄ *Castri Aspre.* ℄ *Castri Rocce de catino.* ℄ *Castrorum Turrii et Silicis.* ℄ *Castri Cisignani.* ℄ *Castri flayanelli.* ℄ *Castri Utricoli.* ℄ *Castri*

(1) Sic.

ponticellorum. ¶ *Castri montis leonis cum Villis eius.* ¶ *Castri montis albani.* ¶ *Castri podii montis albani.* ¶ *Castri montis gentilis.* ¶ *Castri numentane.* ¶ *Castri montis cellorum.* ¶ *Castri Vicovari.* ¶ *Castri sancti poli.* ¶ *Castri scarpe.* ¶ *Castri porcellorum.* ¶ *Castri Civitelle.* ¶ *Castri licence.* ¶ *Castri Rocce Iuvenis.* ¶ *Castri canis mortuorum.* ¶ *Castri petre bone.* ¶ *Castri petre.* ¶ *Castri petre sancte.* ¶ *Castri montorii.* ¶ *Castri Rigi frigidi.* ¶ *Castri laci.* ¶ *Castri montis Aglani.* ¶ *Castri Robiani.* ¶ *Castri belmonte.* ¶ *Castri Arsoli.* ¶ *Castri Robianelli.* ¶ *Castri bordelle.* ¶ *Castri cantalupi.* ¶ *Castri Antuoni.* ¶ *Castri collis piccholi.* ¶ *Castri poste.* ¶ *Castri nerule.* ¶ *Castri podii curresis.* ¶ *Castri montis libritorum.* ¶ *Castri montis nigri.* ¶ *Castri sancti Angeli pauli de Ursinis.* ¶ *Castri Sambuci.* ¶ *Castri Saracineschi.* ¶ *Civitatis Amelie.* ¶ *Castri lungnani.* ¶ *Castri potelani.* ¶ *Castri fogle.* ¶ *Castri gavignani nec non et magnificis viris.* ¶ *Luce de Sabello.* ¶ *Bucio cole braccie.*

Et cuilibet vestrum quatenus ad penam et bandum Duorum milium florenorum auri pro qualibet dictarum Civitatum et mille florenorum auri pro quolibet dictorum castrorum et dictorum virorum magnificorum a Vobis et vestrum cuilibet de facto exigendorum et dicte urbis camere applicandorum, per vestras litteras huic latori presentium assignandas [*statim*] *post assignationem presentium debeatis facere plenam fidem coram dictis Scyndicis et Eorum curia de quibuscunque quantitatibus pecuniarum et florenorum per Vos seu Vestrum alterum vel alium seu alios Vestrum vel alterius Vestrum nomine solutis et pacatis, dicto petro Macthutii olim Conservatori prefato vel alteri de eius voluntate et mandato vigore inposite Vobis facte per Romanum populum pro Subsidio gentium Armorum dicti Romani populi Ita et taliter quod dicti Scyndici et eorum curia possint et valeant Vobis de predictis fidem plenariam adhibere et ut de predictis Veritas valeat Reperiri. alias si secus feceritis quod non credimus*

contra Vos et vestrum quemlibet huius nostri mandati contemsorem ad exactionem dicte pene et alia graviora legitime procedemus. Et committimus Jnponimus et mandamus . . . . (1) *publico mandatario curie capitolii et nostro Jurato numptio presenti Audienti et Jntervenienti quatenus Vobis et Vestrum cuilibet hoc presens mandatum portet et assignet cuius Relationi dabimus plenam fidem.*

Datum Rome nostris in sedibus die IV mensis Ianuarii quarte Indictionis.

Iohannes tutii
notarius conservatorum

Nicolaus scaffionne
notarius dictorum Scyndicorum

Idem Iohannes

Paulus marroczini
Notarius dictorum Scyndicorum

XI.

1399, SETTEMBRE 26. ROMA.

Bonifazio IX concede un salvacondotto per Roma a Giovanni Sciarra Prefetto.

Bonifacius episcopus Servus servorum dei. Dilecto Filio Nobili Viro Iohanni Sciarre alme Urbis Prefecto Salutem et apostolicam benedictionem. Cum sicut pro parte tua nobis extitit intimatum tu zelo devocionis almam Urbem cupias visitare et ad nostram presentiam personaliter te conferre et sicut accepimus ex certis causis venire et redire dubites nostra fiducia non obtenta. Nos considerantes quod specialiter fidei sinceritate preclari venientes ad apostolicam sedem plena debent securitate gaudere tuis in hac parte petitionibus annuentes tibi ut ad dictam Urbem et Romanam Curiam libere et tute venire et in ea cum sociis Vassallis et familiaribus et rebus tuis quibuscunque stare ac

(1) Lacuna del documento.

sanctuaria et alia loca in dicta Urbe et extra dictam Urbem visitare et ad tuum libitum de dictis Curia et Urbe recedere et ad quemcunque locum tibi placuerit te conferre Non obstantibus quibuscunque excessibus bannis delictis debitis criminibus homicidiis furtis et aliis que forsan contra te ac tuos et tua quovis iure aut alias quovis quesito colore possint quomodolibet attemptari vel inferri aut impedimentum aliquod seu molestiam concernerent vel iacturam plenam in personis et rebus securitatem et fiduciam tenore presentium impartimur, mandantes dilecto filio Nobili Viro Zacharie Trivisano dicte Urbis Senatori et universis et singulis aliis Officialibus et subditis nostris ecclesiasticis et secolaribus quatinus te ac socios et familiares et res predictos aliqua occasione vel causa arrestare capere detinere aut perturbare vel inquietari facere quomodolibet non presumant. Presentibus post Quindecim dies a data presentium computandos minime valituris. Datum Rome apud Sanctum petrum VI Kalendas Octobris Pontificatus nostri Anno Decimo.

Io: de Bononia.

XII.

1401, Novembre 13. Roma.

Bonifazio IX inviando a Bartolomeo Caraffa, Senatore di Roma, il ruolo dei nuovi Ufficiali della città, li chiama a prestar giuramento.

Bonifatius episcopus servus servorum dei Dilecto [filio nobili] Viro [Bartholomeo] Caraffa militi Neapolitano Alme Urbis Senatori Salutem et apostolicam benedictionem. Ad statum . . . . . Alme Urbis salubriter gubernandum quantum cum deo possumus paternis affectibus intendentes, [nomina] dilectorum filiorum Officialium prefate Urbis per nos pro temporibus ad officia deputatorum prout carta denotat interclusa presentibus nobilitati tue dirigimus per presentes. Quocirca vo-

lumus quatinus ipsos Officiales, ut cras in Vesperis ad nostram presentiam debeant se conferre prestaturi de eorum officiis bene diligenter ac fideliter exercendis et alias fidelitatis in manibus nostris seu Venerabilis fratris Conradi Archiepiscopi Nicosiensis Camerarii nostri in forma debita iuramentum moneri facias et oportune.

Datum Rome apud Sanctum petrum Idibus Novembris pontificatus nostri Anno Duodecimo.

Io. de Bortzow.

GIUSEPPE COLETTI,
paleografo dell'Archivio comunale di Roma.

VARIETA

IL PALAZZO FIANO DI ROMA
e Filippo Calandrini cardinale.

Di pochi edifizi di Roma moderna ricorrono tanto confuse le notizie nelle descrizioni della « Città eterna » quanto quelle che spettano al palazzo di proprietà del ramo giuniore dei principi di Piombino, dei Boncompagni Ottoboni cioè che hanno titolo di Duchi di Fiano. Tale palazzo non conta già fra i molti grandiosi dell'aristocrazia romana, essendone rimasta interrotta più volte la continuazione, dimodochè in oggi ancora il lato longitudinale lungo la strada del Corso non presenta se non due corpi di fabbrica disgiunti, con un pianterreno di botteghe, sicchè più d' una guida di Roma lo salta a piè pari. A torto, giacchè quest'edifizio, non compiuto, ricorda un'epoca della quale scarseggiano i monumenti, quella cioè che succedè all'esilio avignonese e al grande scisma, allorquando Roma cominciò a risorgere dopo tremenda decadenza. In tal' epoca il palazzo di cui si tratta, parve il più bello della città dopo quello Vaticano. Non solo la vasta descrizione tedesca di Roma, la quale dal 1830 al 1842 escì in cinque grossi volumi, ma anche quella di non minor mole che porta, non meritamente nella parte moderna, l'onorato nome di ANTONIO NIBBY, morto appena principiata la stampa di questa parte, sono ripiene d'errori, di cui vari vennero corretti dal GREGOROVIUS il quale però non compì l'assunto. Ove si fosse badato

alla connessione della storia della contigua chiesa di San Lorenzo in Lucina con quella del palazzo, non si sarebbero spacciate tante cose false. Primo a dar mano a fabbricare sulle rovine credute, probabilmente per equivoco, appartenere ad un edifizio attribuito a Domiziano, accanto all'arco di Marco Aurelio, pare che fosse Ugone di Evesham, inglese erudito in filosofia quanto in medicina, da papa Martino IV a dì 12 aprile 1284 in Orvieto creato cardinale di S. Lorenzo, dopo di essere stato chiamato da lui, ovvero dal predecessore suo a Roma, onde trovar rimedio contro le febbri maligne le quali contristavano la città – rimedio invano cercato, inquantochè la *Roma ferax febrium, necis uberrima frugum,* secondo le parole di S. Pier Damiano, nel 1287 uccise il medico. Esso però restaurò la sua chiesa titolare, presso la quale fabbricò ovvero ampliò, un'abitazione pel cardinale a cui ne spettava il titolo. Durante il lungo esilio tal'abitazione, al pari di molte altre cardinalizie, pare sia andata in rovina, ma nel quattrocento venne riedificata da due cardinali francesi benemeriti anche dell'annessa chiesa.

Essi furono Giovanni de la Rochetaille *(de Rupescissa)* e Giovanni Le Jeune de Contay. Il primo, così detto dal luogo dove nacque nelle vicinanze di Lione, prima vescovo di Papoul, poi di Ginevra, finalmente arcivescovo di Bourges, nel 1426 venne creato cardinale, e morì vicecancelliere di Santa Chiesa e legato di Bologna nel 1437. Uno di quei cardinali stranieri, i quali, come Alemand, Beaufort, Lusignano, D'Estouteville, in quei tempi giunsero ad autorità grandissima, fin a dar a pensare a' pontefici. L'altro appartenente a famiglia nobile della Piccardia, da vescovo di San Giovanni di Moriana, donde nacque quel « Morinense » del Nibby (colla ridicola aggiunta di « Portoghese ») passato senz'altro nel volume di Gio. Sforza sopra papa Nicolò V, poi di Amiens. Inviato da Filippo duca di Borgogna al Concilio fiorentino, esso, da papa Eugenio IV, durante il di lui

soggiorno in Firenze a dì 18 dicembre 1439 venne creato cardinale, e morì a Roma nel 1451, con riputazione d'essere il più ricco porporato del suo tempo, a cui non mancarono cardinali facoltosi. Ambidue restaurarono la chiesa e ridussero il palazzo in quella forma che destò l'ammirazione di Biondo Flavio forlivese nella sua « Roma instaurata », ma non lo compirono. Il successore del Le Jeune nel titolo, Filippo Calandrini fratello uterino di papa Niccolò V, già cardinale di Santa Susanna sin dal 1448, proseguì il lavoro, ma morto nel 1476 lasciò anch'esso da fare ad altri, segnatamente a Giorgio da Costa Portoghese, creato da papa Sisto IV nel 1476, e morto di oltre cent'anni d'età nel 1508 a Roma, dove rimane sepolto in Santa Maria del Popolo. Da lui l'Arco di Marc'Aurelio, nel medio evo comunemente detto *Tres facicellae* od anche *Tripoli,* prese il nome di Portogallo; arco nel 1662 demolito da papa Alessandro VII, onde allargare il Corso, siccome indica l'iscrizione ivi posta dettata da Raffaele Fabretti; demolizione la quale fece cambiare d'aspetto alle parti adiacenti. Nella seconda metà del cinquecento troviamo due altri cardinali di S. Lorenzo intenti a compiere l'opera dei loro predecessori. Il primo fu il cardinale di Mantova, Francesco Gonzaga, figlio di Ferrante conte di Guastalla e governator del Milanese per Filippo II; il quale ornò il palazzo d'affreschi di Taddeo Zuccari ancora giovane d'età ma di già dimostratosi valente colle opere eseguite a Roma. (Presso NIBBY, il Gonzaga è detto Sigismondo, morto da quattr'anni prima che nascesse lo Zuccari, mentre nelle edizioni del VASARI, Le Monnier e Sansoni, XII, 113 e VII, 84, il « cardinale di Mantova » rimane senza spiegazione, copiandosi solo il BOTTARI il quale avverte che si tratta del palazzo Fiano). Morto il Gonzaga nel 1566, il palazzo rimase qualche tempo senza essere ampliato, sino a tanto che non succedesse nel titolo di San Lorenzo Alessandro Damasceni Peretti, pronipote magnifico di papa Sisto V ed uno dei tre porporati

i quali edificarono il vasto tempio di Sant'Andrea della Valle. Ma di già le doti degli artisti non corrispondevano più alla voglia di operare, quantunque gli affreschi di Baldassarre Croce bolognese, contemporaneo meglio che scolare dei Caracci, il quale dipinse anche nella chiesa del Gesù, non sieno privi del pregio di naturalezza e di ricchezza d'invenzione. Col Peretti, morto nel 1623, finisce la serie non piccola dei cardinali titolari che ingrandirono ed abbellirono il palazzo. In qual modo e quando poi questo passasse in proprietà dei Ludovisi dai quali l'ebbero i Boncompagni loro eredi, facilmente verrà supplito da uno dei nostri collaboratori romani (1).

(1) La reverendissima Camera Apostolica con istrumento dei 14 settembre 1624 in atti Fonzia, lo alienò a favore di don Michele Peretti principe di Venafro per scudi 36 mila essendosi le parti contraenti accordate *in aestimatione ejusdem Palatii facta a D. Carolo Maderno Architecto Perito comuniter electo,* la quale misura e stima è inserita nello stesso strumento.

In qual modo il palazzo sia di poi passato a donna Costanza Panfili, terza moglie del principe don Nicolò Ludovisi, non appare. È però fuor di dubbio, che figura tra i beni dotali di quella Principessa, e come tale le sue due figlie ed eredi donna Ippolita Ludovisi, moglie di don Gregorio Boncompagni duca di Sora, e donna Olimpia Ludovisi, oblata nel monastero degli Specchi sotto il nome di suor Anna Maria, col consenso di altri interessati lo vendettero per scudi 55 mila con istrumento dei 21 ottobre 1690 in atti Fiorelli e Pelosi notari dell'A. C. *in solidum* a favore di Innocenzo Meola per persona da nominarsi. La persona nominata fu Marco Ottoboni nipote di Alessandro VIII.

La vendita fu preceduta da un voto emesso dalla Congregazione de' Baroni, e confermata con Breve di Alessandro VIII prodotto avanti « monsignor illustrissimo tesoriere » per parte dei Padri Gesuiti (cointeressati) in atti del Pelosi.

Don Marco Ottoboni e discendenti, in favor del quale era stata istituita la primogenitura Ottoboni, morì nel 1725 lasciando due sole figlie. Alla maggiore, Maria Francesca, passarono quindi i beni fidecommissari e primogeniali Ottoboni. Essa sposò Pier Gregorio Boncompagni Ludovisi, d'onde in ultimo il presente Duca di Fiano.

(Nota della Direzione).

Lo stato attuale del palazzo Fiano, incompiuto dopo tanti lavori eseguiti dal secolo decimoquinto al principio del decimosettimo, rende difficile anzi impossibile lo stabilirne la storia architettonica. Nella facciata però volta verso la piazzetta che gli rimane a ponente, si vogliono riconoscere alcuni avanzi delle opere eseguite dal cardinale Calandrini, nei mensoloni che reggono teste di travi della cornice. Le ricerche modernamente fatte, maggiormente quelle pubblicate da EUGENIO MÜNTZ nell'opera sua veramente preziosa sulle belle arti alla Corte dei pontefici dei secoli XV e XVI, ricerche cui si sono associate quelle di GAETANO MILANESI nel vol. VII del Vasari (Sansoni) e di GIOVANNI SFORZA nel pregevole volume che tratta della famiglia e della gioventù di Niccolò V (Lucca, 1884), hanno fatto conoscere quanto e il pontefice e il cardinale di lui fratello si sono serviti di artisti loro connazionali, cioè oriundi della Lunigiana, nelle opere da loro create e a Roma e a Sarzana. Mentre a Roma, da Niccolò V a Sisto IV troviamo un Iacopo di Cristofano da Pietrasanta, architetto e scultore, autore di fabbriche dal Vasari attribuite a Baccio Pontelli e ad altri, in Sarzana ci si fa innanzi la famiglia dei Riccomanni oriunda dell'istesso luogo, adoperata dal cardinale pel duomo della sua città nativa; famiglia nella quale si è voluto innestare quell'anzidetto Iacopo, ciò che dal MILANESI viene revocato in dubbio, mi pare, con salde ragioni. Leonardo figlio di Riccomanno, di cui ritrovansi le traccie dal 1431 al 1470, lavorò a Roma sotto Niccolò V, ed è più che probabile il cardinale, il quale gli affidò cospicui lavori in patria, essersene servito eziandio nelle opere del suo palazzo di San Lorenzo in Lucina.

Nel pregiato suo lavoro sulle antichità di Luni del 1838, il bravissimo CARLO PROMIS aveva difeso il cardinale Calandrini contro il rimprovero fattogli più volte, e ripetuto poco fa ancora, di essersi servito dei marmi dell'anfiteatro di quella città antica all'uopo di ornare la cattedrale sarzanese. L'argo-

mento citato dal PROMIS, l'anfiteatro essere costruito non di marmo, ma del tufo del promontorio del Corvo, è stato indebolito dall'essersi trovati moltissimi pezzi di marmo negli scavi di quei ruderi, mentre non è punto provato il cardinale non avere adoperato di quei frammenti marmorei sparsi sul suolo secondo l'osservazione fattane da Ciriaco anconitano. Pure il Calandrini evidentemente si oppose al nefando spoglio che andavasi facendo dei marmi lunensi ad usi vili riducendoli in pezzi, anche all'uopo di riempirne i calcinai, giacchè senza dubbio esso fu quello che mosse papa Pio II ad indirizzare al Capitolo sarzanese il breve in data dei 7 aprile 1461, col quale rimprovera agli abitanti di quelle parti il vandalismo indecoroso per quella diocesi, ed esorta il Capitolo ad impedire ulteriori devastazioni. Breve dal Cardinale con lettera degl'11 aprile spedito e raccomandato al Capitolo, dal cui Archivio G. SFORZA ne trasse copia stampandolo a pagina 270 del citato suo volume. Nelle parole di tale documento si riconosce quell'Enea Silvio, il quale in bellissimi versi ammirava la maestà delle rovine di Roma di cui condannava i moderni devastatori *(Oblectat me, Roma, tuas spectare ruinas),* mentre, salito all'apice, pubblicò la bolla in data dei 28 aprile 1462: *Cum almam nostram Urbem in sua dignitate et splendore conservari cupiamus,* la quale in modo più ampio e solenne incute ciò che si legge nel citato breve, senza però poter porre un argine duraturo a barbarie ahi! troppo radicata, di cui si resero colpevoli più d'uno dei successori di Pio II, intenti più a costruire del nuovo che non a conservare l'antico.

Aquisgrana.

A. REUMONT.

Bartolomeo Platina e Papa Paolo II.

Un documento di non mediocre importanza per la storia di quella compagnia di studiosi che formò l'Accademia di Pomponio Leto, e che, come rilevasi dal contesto, fu oggetto di sospetti e d'accusazioni tutt'altro che accademiche, venne pubblicato dall'ill. signor Emilio Motta nel n. 8040 della *Persèveranza* di Milano, sopra una copia da lui trovata nel carteggio diplomatico (febbraio 1468) dell'Archivio di Stato di Milano. Il documento risguarda più particolarmente il Platina, Callimaco Esperiente e un tal « Luca Tozolo romano, advocato concistoriale de la parte Orsini » i quali « per essergli forse piaciute et gustate le hystorie de Romani, et per desiderare forse che Roma torni in quelli primi stati, haueuano deliberato leuare questa città de la subiectione de' preti ». A niuno de' lettori parrà men che opportuno che il nostro *Archivio* raccolga questa rilevantissima lettera, che in una effemeride politica correrebbe gran rischio di rimanere sepolta:

Illustr.° signore mio. Questi dì passati era facta voce per questa corte de Roma, che lera apparso uno judicio de certo Astrologho, che non se nominava, chel papa se doveva infirmare lunedì proximo passato et deinde fra pochi dì morire; del quale judicio sono seguiti questi effetti fin qui, luno che dicto lunedì el papa se trovò infredato de uno assay urgente fredore, laltro che se è trouato che dicto judicio non era calcullato da vera astrologia. Ma era cauato dal cervello de alchuni poete, che sono Secretarij de Cardinali, quali per essergli forse piaciute et gustate le hystorie de Romani, et per desyderare forse che Roma torni in quelli primi stati, haveuano deliberato levare questa citá de la subiectione de preti, et facta una coniuratione

contra la persona del papa; et cossì se è scoperta essa coniuratione come vostra Excelentia intenderà.

Hauendo adunque uno Calimaco (1) *astrologo et secretario de certo prelato, uno Petreo poeta et secretario del Cardinale di Pavia, uno Glauco poeta et secretario del Cardinale de Ravenna, et uno Cremonese chiamato el Platina poeta e secretario del Cardinale de Mantua, pensata questa coniuratione, et ad questo chiamato quelli che gli pareano apti ad tale proposito et che fossero gente malcontenta fin al numero, chi dice LX.ta et chi più, tra li quali è uno lucio de cavo de mare Venetiano, parente del papa, chè desceso da la parentella de papa Eugenio* (2). *Pare che dicto Petreo se ne allargarse cum uno Angello de laquila che stete già cum lo Cardinale de Pavia, et credo chel sia quello che fece già tanta guerra al Magnifico Conte Ludovico da Lugo per cagione de le cosse del dicto Cardinale. El quale Angello ne parlò poy cum uno altro, el quale altro ne disse qualche cossa cum esso Cardinale de Pavia. El quale Cardinale judicando questa cossa como una fantasia lingera et non da farne stima, non cercò più ultra, ma reprehese dicto Petreo, chel se lassasse uscire de boca tale parole, dicendo: Vuy litterati ve credete pur che ve sia licito dire ogni cossa. Ve aduiso che simile cossa, como è questa, non è licita nè ad dire, nè ad farla si chè se vole pensare de dire, et fare bene et non più ultra; et cossì reputo questa cossa per uno sogno. Ma hauendo dicto Angello da laquila parlato cum lo secretario del Cardinale de Thiano de questa coniuratione, et essendo andato ad orechio desso Cardinale de Thiano, sua Rev.ma Sig.ria volse intendere più ultra, et trovò che lera cossa da farne grande stima, maxime che alli dì nostri dovesse seguire morte violenta al Vicario de Christo. Et movendose per dicto rispecto et forse perchè seria anche toccato ad luy, andò*

(1) Di cui parlarono però bene il Pontano ed il vescovo Paolo Giovio (*Elogi*, ecc., pag. 80).

(2) Eugenio IV, Gabriele Condulmier.

dal papa et gli disse questa trama. Simili modo hauendone etiamdio hauto sentore el Cardinale de Mantua, eodem distanato die, andò anche luy ad significarlo al papa, onde statim quella nocte medesima fu mandato per prendere dicti quattro principali de la coniuratione (1). *Et non potendo hauere loro, perchè fugirono, sono stati presi alchuni de quelli che praticauano cum loro, et ogni nocte se ne va pigliando qualchuno, et ogni dì meglio se va intendendo la cossa, la quale non era sogno, ma verità, et hauria hauto effetto se nostro Signore Dio non gli hauesse proveduto como hauete inteso. Et se dice chè se dovea exeguire in questa forma, che mercordì proximo, che serà el primo de la quaresima, quando el papa fosse desceso del palazo in la chiesa de Sancto Marco ad benedire et dare la Cenere, dovevano comparere suso la piaza de dicto palazo, dove stano ad aspettare le famiglie del Papa et Cardinali, alchuni stravestiti, quali dovevano essere fin al numero de* XL.ª, *compartiti in trey squadrette. Et li quali, mostrando anchora sentire della imbriacatura del dì denanzi, dovevano provocare qualcuno de quelli de la guardia del papa ad questione, et da quello canto tenere apizata questa questione. Ma da laltro canto del palazo dovevano intrare in la chiesa de Sancto Marco circa ducento persone, che era ordinato stessero per certi dirupamenti che gli sono, cum le spade sotto ali mantelli, et lì tagliare ad peze quelli che ad loro fosse paruto, nel quale caso quando fosse seguito, se judica seria seguito male assay, et forse la morte de la magiore parte de questi Cardinali et prelati, et anche forse de nuy altri, che non gli avimo colpa alchuna. Altri dicono che se dovea exequire domane che è dominica, et se fa la* festa de testazo *dove concorre tutta Roma, et ad ogniuno in tale festa è licito portare larme. Et che in dicta hora che ogniuno fosse in* testazo, *li deputati de la coniuratione dovevano andare al pa-*

(1) Non sarebbe pertanto vero quanto asserisce il suo biografo, Bissolati, che cioè il Platina, scoperto dal suo famigliare Demetrio, fosse preso mentre cenava presso il cardinal di Mantova.

lazo del papa, quale in quellhora se seria trovato vacuo de persone, et fare el tracto. Se dice anche che li dicti coniurati havevano prima ordinato de fare questa cossa el Venerdì sancto, ma che pensando loro dappoy de la conctrictione che sole venire alli homeni la quaresima, deliberarono de farlo utsupra.

El papa ha mostrato secondo se dice de volere essere molto grato verso el Cardinale de Thiano et lo Cardinale de Mantua de questo servizio che gli hanno facto. Et quando el facesse altramente non faria el debito suo, perchè ultra che gli hanno salvata la persona, hanno etiamdio salvato el Stato de la chiesia de dio, pero che de la dicta coniuratione se è scoperto un altro tractato che era in Castello sanctangelo, che è questo. Pare che uno domino luca tozolo, romano advocato concistoriale, havesse trama cum sey fanti dentro de castel sanctangelo, che como intendessero dicta novità che se doveva fare, ancora loro dovessevano fare certa novità ordinata. Se stima che in questa bugata gli fosse molto maggiore numero de persone che non è dicto de sopra, et de grandi maestri.

Dicto d. Luca, pare che sij stato grande tempo bandenzato per briga et inimicitia de morte de homeni, che lha havuta cum altri romani. Et è de la parte ursina, et ha pur assay bono seguito qua. Et che essendo venuto da Napoli qua per exeguire questa facenda et sentendo che lera stato scoperto, se è fugito et hoggi gli è stata bandita la taglia sopra la persona: cioè chi lo da vivo se guadagna mille ducati, et chi lo da morto ne guadagna cinquecento.

Per queste cosse el papa sta molto serrato, e se fa fare una grande guarda. Io gli vidi andare questa sera forse IIII.c (400) fanti ad fare la guardia al palazo, et intendo che lha mandato per la gente darme sue, et ne fa venire qua una grande parte. De giorno in giorno se intenderano meglio queste cosse, perchè ogni nocte el Cardinale de Vincenza va in castello Sancto Angelo ad fare li esamini de quelli sono presi. Se dice che lè stato preso Calimaco, principale de li dicti quattro principali coniuratori, et se cossì el vero se saperà tutto de questa tramma, le quale

tutte cosse secondo le ho intese, cossì me è parso significarle ad vostra excelentia, alla quale me ricomando.

Rome, XXVIII februarij 1468.

Ill.me dominationis Vestre,

Servulus JOHANNES BLANCHUS.

Ill.mo Signore. Qua per Roma se dà molto carico de queste cosse al S. Re Ferdinando, perchè quello d. Luca tozolo, quale è stato ad Napoli tutto el tempo, che lè stato bandezato et stauagli anche de presente, pare sia del conseglio de justicia desso S. Re. Et che la Maestà sua lhabia operato molto in le sue cause, et che se ne fidaua molto.

Altri dicono che anche el S. Re de Franza se è impazato de questa cossa, et chel se nè inteso col dicto S. Re Ferdinando, che non pò essere vero per la distantia che è da uno Re ad laltro.

Altri etiamdio dicono che lè stata trama del S. Sigismondo et cossì qua se va accusando questo et quello, che forsi et senza forsi, non gli ha colpa alchuna. Dat. ut in litteris.

Idem servulus
JOHANNES BLANCHUS.

A tergo:

Ill.mo principi et excell.mo domino meo singularissimo domino Galeaz Marie sfortie vicecomiti Duci Mediolani, etc.

EMILIO MOTTA.

Quintino Sella

il dì 14 marzo 1884, tolto alla nazione che di lui come di fortezza alle ardue prove si confidava, lasciò anche nella R. Società romana di storia patria cara traccia della sua vita e memoria indelebile d'affetto; perocchè non appena le sociali pubblicazioni di essa incominciarono, Egli spontaneo domandò d'esserne accettato patrono; nè mai venne meno d'aiuto e di consiglio al progrediente sodalizio; tanto che, quando lo Stato decretò affidare a questo la cura e l'incremento della biblioteca Vallicelliana, dove già l'antica scuola storica romana ebbe sede, Egli schivo da lungo tempo de' politici maneggi, ricomparve in parlamento a dar voto favorevole al controverso decreto. Della quale benemerenza si fa qui particolare menzione perchè toccando più dappresso la R. Società romana di storia patria, mostra anche una volta come il grande Uomo di Stato, non pago d'aver tanto contribuito a ricongiungere Roma alla patria comune, con ogni

sua possa mirava a renderla acconcia a degni e novelli destini. In Biella, ai solenni parentali di lui, e alla sua tomba d'Oropa la R. Società romana di storia patria volle essere rappresentata. Le scienze storiche non men che le naturali avranno sempre caro e benedetto il nome di lui, che valse per tutte impulso e progredimento; de' quali beneficî sia la lunga riconoscenza sollievo alla Nazione che di lui fu priva.

ATTI DELLA SOCIETÀ

RELAZIONE

presentata a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione su lo stato della Biblioteca Vallicelliana e su i lavori di ricognizione e riordinamento in essa eseguiti per cura della R. Società Romana di Storia Patria.

Con decreto del 17 novembre 1883 la cura e l'incremento della Biblioteca Vallicelliana venne affidato alla R. Società Romana di storia patria essendole stati concessi a propria sede i locali adiacenti alla Biblioteca stessa.

A norma poi del 2° articolo di quel decreto in cui si disponeva che dal Ministero della pubblica istruzione si sarebbe provveduto alla nomina di un custode consegnatario responsabile, a tale ufficio, con successivo decreto del 31 dicembre 1883 venne nominato il sig. conte Alessandro Moroni, membro della medesima Società. In ordine alle precedenti disposizioni, con atto del giorno 26 gennaio 1884 dal comm. Giovanni Ferrando, capo della Divisione superiore, assistito nella qualità di rappresentante del Ministero, dai signori cav. Orazio Ciacchi, ispettore centrale, e Guglielmo Cattabeni, segretario al Ministero, venne trasmessa la consegna della Biblioteca Vallicelliana al Socio custode consegnatario signor conte Alessandro Moroni, alla presenza del signor cav. Oreste Tommasini, presidente della R. Società Romana di storia patria, e del comm. prof. Giuseppe Cugnoni, membro della stessa Società, dichiarando il Socio custode consegnatario di ricevere detta consegna in quell'ordine, numero e misura che gli oggetti erano quando il comm. Ferrando, il dì

23 decembre 1883, ne ricevette la consegna dal signor conte Domenico Gnoli, prefetto della Biblioteca Vittorio Emanuele. Compiuta la formalità di detta consegna, il Presidente della R. Società Romana di storia patria, richiese che prima di procedere ai lavori di ricognizione venissero dalle parti apposti i suggelli alla porta della Biblioteca e non fossero rimossi dalla Società se non alla presenza di un ufficiale dello Stato, il quale venne disegnato nella persona del signor Guglielmo Cattabeni; rappresentando la R. Società Romana di storia patria una Commissione, costituita dai signori cav. Oreste Tommasini, comm. prof. Giuseppe Cugnoni, comm. prof. Ernesto Monaci e prof. Guido Levi, insieme al predetto socio custode consegnatario conte Alessandro Moroni. Giunta ora al termine di questi lavori, la Società ha l'onore di presentare a V. E. la presente relazione:

Situata al secondo piano della soppressa casa religiosa appartenente alla Congregazione dell'oratorio, la Biblioteca occupa l'estremo lato sud di quel vasto fabbricato che dalla denominazione del luogo e della chiesa vicina fu detta di S. Maria in Vallicella, onde venne a derivare il nome di Vallicelliana. Come il resto dell'edificio, esso è opera del Borromino, e va annoverata tra le più ragguardevoli Biblioteche di Roma per antichità, pei tesori che racchiude e per la copia di memorie onde si contraddistingue. I locali della Biblioteca sono ripartiti in un grande salone che occupa una estensione di M. 35,24 in lunghezza, di M. 12,90 in larghezza e di M. 15,14 di elevazione dal suolo, con 16 finestre e una bellissima loggia prospiciente su la piazza detta della Chiesa Nuova. Fanno seguito tre camere situate allo stesso livello della grande sala, e altre due camere con terrazzo e soffitta nel piano superiore. I libri sono distribuiti nella grande aula della Biblioteca in doppio ordine di scaffali, tramezzati a metà da un ballatoio a guisa di ringhiera; e vi si accede per mezzo

di quattro piccole scale a chiocciola, bene ideate negli angoli della sala. Questa ringhiera, onde si rende praticabile il secondo piano della Biblioteca, è poggiata sopra eleganti e leggere colonnine di stile barocco, le quali formano una specie di portico; servendo altresì d'ornamento, e a dare rilievo alla vastità della sala. Il disegno degli scaffali, delle colonne e di tutto il materiale in legno è parimenti del Borromino e venne eseguito da Matteo Landi, fratello laico dell'oratorio, e compagno del fondatore della Congregazione. Sotto il portico si veggono ben disposte all'interno 42 arche a leggio, formate con tavole di cipresso nelle quali si conserva la preziosa raccolta di manoscritti, onde si rese celebre questa Biblioteca fin dall'epoca della sua fondazione (1). In un ricco armadio artisticamente intarsiato e munito di cristalli e graticce si custodiscono i libri di Filippo Neri, alcuni dei quali hanno la firma autografa del santo; e quasi di rimpetto si ammira il busto del cardinale Baronio con breve iscrizione scolpita in onore del principe degli annalisti ecclesiastici, di cui oltre ai libri si conservano alla Vallicelliana i preziosi manoscritti, in parte ancora inediti. Alle pareti si veggono appesi undici medaglioni rappresentanti i ritratti degli uomini più benemeriti della Biblioteca, e finalmente, corrispondente in tutto alla maestà della sala, è il sontuoso artistico soffitto del Borromino abbellito dalle pitture del Romanelli, disgraziatamente un po' danneggiate in questi ultimi anni dalle filtrazioni pluviali, in seguito allo stato di abbandono, in che rimase la Biblioteca per mancanza di fondi propri. Un piccolo museo di minera-

(1) Lo stesso Borromino lasciò scritto: « Hanno i padri dell'oratorio una delle più famose librerie di Roma, non tanto per la quantità dei libri, che pure è grande, quanto per la qualità dei libri scelti e dei manoscritti antichi latini e greci, ec.» Veggasi in proposito il libro intitolato: *Opus architectonicum Equitis Francisci Borromini ex eiusdem exemplaribus petitum. – Romae* (*Giannini*), 1725, pag. 29.

logia, di conchiologia e di pochi oggetti d'arte rinchiusi in tre armadi pervennero alla Biblioteca per legato di Virgilio Spada (1), ma convien dire che la poca roba rimasta non giustifica davvero il pomposo titolo che le si attribuisce nell'*Adversaria Bibliothecae*.

Rimangono tuttavia tre portolani disegnati su pergamena e assai pregevoli, varî quadri di mediocre valore e altri piccoli oggetti d'arte de' quali si terrà conto nello elenco delle suppellettili da inserirsi negli allegati. Da informazioni private si verrebbe a raccogliere come nel Museo lasciato alla Vallicelliana da Virgilio Spada, si contenessero in origine maioliche e porcellane antiche di non comune valore; ma poichè la scomparsa di tali oggetti rimonterebbe a epoca non recente, così l'esame di questi fatti sorpassa i limiti delle nostre investigazioni. Però, senza tener conto delle eventuali diminuzioni e avuto riguardo solamente al poco che rimane, si può dire che il carattere principale dei vecchi arredi e delle scarse suppellettili esistenti alla Vallicelliana consiste nel pregio della *monumentalità*. Entrando in biblioteca sembra di respirare ancora l'aria del secolo XVII, dalla massima parte de' codici e de' libri rimasti nella loro primitiva disposizione insino ai seggioloni alla *roccocò*, ai tavolini, alle imposte delle finestre nulla è mutato dall'epoca di Achille Stazio e del Baronio. Tra le requisizioni napoleoniche avvenute nelle biblioteche d'Italia, sul principio del secolo, e le aspirazioni dei bibliotecari vaticani i quali volevano assorbirla a ogni modo, fu tempo in cui essa parve destinata a scomparire. Pure, i libri e i codici se non tutti almeno in gran parte tornarono al loro posto, perchè anche

(1) Ciò si rileva da un libretto intitolato: *Nota delli Musei, librerie, gallerie et ornamenti di statue e pitture ne' palazzi, nelle case e ne' giardini di Roma.* - Roma, appresso Biagio Deversia e Felice Cesaretti nella stamperia del Falco, 1664.

in mezzo ad epoche gravissime prevalsero i riguardi dovuti alla tradizione e alla storia (1).

Dal processo verbale de' nostri lavori risulta che il giorno 28 gennaio del corrente anno, tolti i suggelli apposti alla biblioteca, si iniziarono subito i lavori di ricognizione e di riordinamento. A tale oggetto venne stabilito: 1° di esaminare lo stato generale della biblioteca, segnatamente in ordine alle condizioni di sicurezza e alla conservazione dei valori in essa custoditi; 2° di compiere la ricognizione in modo da conseguire risultati certi e positivi. In ordine al primo punto, cioè al riconoscimento delle condizioni di

(1) Nel 1813 durante il periodo della invasione francese quasi tutti i codici della Vallicelliana e i più rari libri vennero depositati nella biblioteca Vaticana. Il trasferimento ebbe luogo il 15 giugno 1813 siccome rilevasi dal documento che riproduciamo dal codice segnato P 204.

« L'anno 1813 il giorno 15 giugno Noi cav. Fortia commissario nominato a consegnare alla biblioteca imperiale del Vaticano manoscritti e libri stampati delle corporazioni soppresse riputati degni dai signori Conservatori della medesima da aver luogo in detta biblioteca, come da lettera de' 27 ottobre 1812, ci siamo portati unitamente ai signori Angelo Battaglini e Filippo Aurelio Visconti conservatori della imperiale biblioteca del Vaticano alla biblioteca Vallicelliana, ed avendo il sacerdote Andosilla custode di quella biblioteca aperto la porta ci siamo introdotti, ed i signori Conservatori della imperiale biblioteca del Vaticano hanno scelto 1330 codici, libri stampati in articoli 41 e cose antiche in articoli 21 quali tutti abbiamo loro dati e consegnati ed hanno trasportati al Vaticano di che abbiamo formato il presente processo verbale ed annessa nota da ritenersi da noi, dai signori Conservatori e dal sacerdote Andosilla, – Firmati Fortia d'Urban, Angelo Battaglini, Filippo Aurelio Visconti conservatori della biblioteca Vaticana ». La restituzione di questo prezioso materiale storico ebbe luogo il 6 settembre 1814. Non mancarono persone autorevoli le quali si adoperassero con ogni mezzo a che i tesori della Vallicelliana rimanessero per sempre al Vaticano. E a dir vero ammesso il principio e la convenienza di rimoverli dalla loro sede, non se ne poteva trovare altra più degna e più sicura. Ma Pio VII resistette a tutte le pressioni e contrariamente alle consuetudini di non guardare le cose troppo pel sottile quando si trattava di arric-

sicurezza e delle cautele necessarie per la conservazione dei valori, il Presidente della R. Società Romana di storia patria, dichiarò come fin dai primi giorni in cui la Società trasferì la propria sede alla Vallicelliana, in seguito ad accordi presi col Ministero, autorizzasse il Custode consegnatario a rimuovere la porta fradicia la quale poneva in comunicazione la biblioteca col terrazzo, sostituendo una porta nuova munita di necessari ferramenti, ingiungendo altresì che dal capo d'arte esecutore di questo lavoro e di altre riparazioni dirette a tutelare la sicurezza della biblioteca, dovesse rilasciarsi analoga dichiarazione

chire la biblioteca apostolica, si mantenne inflessibile e volle che in omaggio alla storia, alla tradizione e alle volontà dei testatori, quei codici dovessero tornare alla loro sede. Tuttociò si raccoglie da documenti inseriti nell'*Adversaria*, nel cod. P 204 e in altri mss. Vallicelliani con l'aggiunta che ad effettuare la mentovata restituzione, non bastò il primo ordine dato dal Papa; che si tentò con ogni industria di ritardarne l'esecuzione, siccome rilevasi da un brano della relazione sullo stato della Vallicelliana nel 1838 che qui riportiamo: « Al ritorno di Pio VII il Pontefice ordinò la immediata restituzione di tutti gli oggetti appartenenti alla Vallicelliana. Questa però veniva ritardata, e si seppe che monsignor Baldi, sostituito al Battaglini, tentò d'indurre Pio VII a far rimanere alla Vaticana almeno i codici più preziosi. Allora fu che un secondo ordine sortì che senza indugio e senza eccezione si restituissero tutti ai PP. dell'Oratorio ». La questione dell'autonomia della biblioteca Vallicelliana non è dunque nuova. Fin dal principio del secolo, la si agita con calore e il dubbio di vedere rimossa quella biblioteca dal suo posto, commoveva fin da quel tempo la pubblica opinione. Da lettere autografe di monsignor Battaglini si rilevano le pratiche fatte in quel tempo per assicurare la esistenza e la indipendenza della Vallicelliana, dichiarandosi in esse come a tale oggetto si fosse riusciti d'impegnare il duca Cesarini, il Prefetto, il cav. Fortia d'Urban ed altri personaggi, tanto che dopo d'aver ritardato il trasporto dei codici alla Vaticana dal 27 ottobre 1812 insino al 15 giugno 1813, il sig. Daru, intendente della corona, si vide costretto a scrivere a Parigi per avere istruzioni speciali. Tanta era la considerazione che fin da quel tempo si attribuiva alla conservazione di questa biblioteca.

dalla quale venisse a risultare lo *statu quo ante*, siccome può rilevarsi dall'allegato n. 1 che a tale oggetto inseriamo. Da esso inoltre apparisce come nei grandi vani della soffitta soprastante alla biblioteca, ridotta ad uso di magazzino, si trovassero accumulati tutti gli oggetti fuori d'uso, consistenti in tavolini, seggioloni, cornici e frantumi d'ogni specie oltre a gran deposito di ricci di legno e di carta. Ora tenuto conto delle condizioni poco buone del soffitto, in ragione del soverchio peso delle travi, si credette necessario di alleggerirlo rimovendo tutto quel materiale inutile, e si chiuse altresì l'ingresso della soffitta adattandovi una vecchia porta della biblioteca fuori d'uso.

Nella ispezione fatta agli altri locali si avvertì pure la poca sicurezza di una porticina segreta e poco solida, la quale pone in comunicazione la sala grande della biblioteca con la scala pubblica; e quindi conosciuta la inutilità di questo passaggio, fu deciso di sopprimerlo chiudendo il vano con un muro. Intorno alla poca sicurezza di ammettere il pubblico nella sala grande, ove i libri sono senza riparo di graticci, si provvide destinando agli studiosi una delle camere adiacenti alla biblioteca, e finalmente per ciò che si riferisce all'inconveniente delle filtrazioni pluviali, il Ministero ha già provveduto iniziando i necessari ristauri.

Esaurita in tal modo la ricognizione dei locali si procedette all'altra dei libri e dei manoscritti.

Dapprima si constatò la mancanza assoluta di qualsiasi bollo ne' libri, ad eccezione di poche centinaia di volumi fatti bollare negli ultimi tempi dall'attuale Custode consegnatario. Il difetto di questa ordinaria garanzia si rendeva tanto più grave, quanto più inesatti, deficienti e inutili apparivano gli inventari e i cataloghi alfabetici (1).

(1) Per tali vennero giudicati fin dal 1838 nello stato della biblioteca, c. 22. « Gl'indici tanto numerario che il generale hanno bi-

Basti dire che per tal motivo gli accertamenti furono eseguiti in passato sull'unica base delle *segnature* esterne, di guisa che essi non giovano ad altro se non che ad indicare complessivamente la quantità numerica dei volumi. Nessuno riuscì pertanto a precisare il valore e le proporzioni delle perdite subìte. La relazione del 1881 calcola, a cagion di esempio, le mancanze a 925 volumi, mentre quella cifra non rappresenta di fatto che il numero degli spazi vuoti rinvenuti ne' plutei, e non già la somma totale delle mancanze, perchè in tal caso alla cifra di 925 avrebbero dovuto aggiungersi le sostituzioni avvenute. E che proprio in ciò consistono i guai peggiori è lecito argomentare dall' indizio che ne somministra il Lais (1), il quale volendo rilevare la copia degl'incunabuli posseduti dalla Vallicelliana avverte come alla sola lettera *Q* se ne contino tanti da formare una preziosa raccolta.

Ora proprio alla lettera *Q* abbondano le mancanze, valutate nella ricognizione precedente a 287. E quantunque non sia questa una buona notizia, pure leggendo quella nota si avrebbe ragione di credere che all'infuori de' numeri indicati per mancanti, il resto si trovi tutto al suo posto. Invece abbiamo notato in quelli scaffali ben altre 150 sostituzioni, di guisa che le perdite riferibili alla lettera *Q* non possono valutarsi a 287 volumi, ma raggiungono bensì la cifra di 487 numeri (2). Che poi le sostituzioni abbiano potuto progredire su vasta scala non è da far caso. La deficienza organica dei cataloghi è appena credibile. In

sogno non già d'esser corretti, ma conviene rifarli di nuovo specialmente l'indice generale ».

(1) *Cenni storici della Vallicelliana;* Roma, 1875.

(2) Il P. Lais nel 1875 assegna alla lettera *Q*, 550 edizioni appartenenti al primo secolo della stampa, mentre noi ne abbiamo contate solamente 119. Aggiungendo a questa cifra le 287 mancanze e le 150 sostituzioni si ha un totale di 556, e quindi ritorna all'incirca il conto del P. Lais.

essi non si legge altro che, Dante, *Divina Commedia;* Boccaccio, *Decamerone;* Petrarca, *Le Rime;* Lattanzio, *De divinis istitutionibus adversus gentes,* e basta. Ma nessuno ha mai saputo se un Lattanzio di Subiaco del 1488, ossia il primo libro stampato in Italia, abbia ceduto il posto a una riproduzione moderna di nessun valore, e lo stesso dicasi del Dante di Aldo, della *Ventisettana* del Boccaccio delle rarissime edizioni dei Soncino, di quelle pubblicate in Roma nelle case de' Massimi e di tutti i cimelî facili a surrogarsi con le edizioni economiche del Silvestri e del Redaelli.

In questo stato di cose è evidente che la eredità della Vallicelliana non potesse essere accettata da chicchessia senza beneficio d'inventario; ciò che nelle attuali condizioni significa « rifar tutto da capo », e quindi ci siamo posti all'opera col proposito di dare alle nostre conclusioni quel grado di certezza che valesse a rimovere la necessità di ripetere a breve intervallo di tempo il dispendioso esperimento delle ricognizioni.

Si vide pertanto la necessità d'incominciare il primo periodo di questi lavori dalla bollatura dei libri, e di eseguirla in modo che ad essa venisse unito un numero progressivo da applicarsi indistintamente a tutti i volumi. E così, mediante timbri con numeratore mobile, tutti i libri e manoscritti della Vallicelliana vennero bollati con numero progressivo.

A garantire poi che il processo dei lavori di bollatura potesse compiersi senza pericolo di eventuali omissioni, il delegato governativo signor Guglielmo Cattabeni, precedendo sempre l'opera dei bollatori, appose il numero d'ordine sul vecchio registro numerario *A;* e non si ristette dall'opera finchè non potè accertarsi che si fosse evitato il pericolo di qualsiasi omissione e che ad ogni volume corrispondesse esattamente il numero di catena assegnato ad esso sul registro. Con tal mezzo si riuscì a

poter collazionare eziandio i vuoti delle file, i libri trasportati, quelli ritenuti indebitamente per mancanti, e tutte le altre rettifiche dipendenti dagli errori di collazione.

Compiuti in tal guisa i lavori di ricognizione sì pei libri che pei manoscritti, si ritenne indispensabile di farne risultare l'intero processo, mediante tavole a prospetto dalle quali si potesse ricavar subito qualsiasi notizia spicciola, e all'istesso tempo venisse a determinarsi lo stato della intera biblioteca, con la nota esatta e particolareggiata dei volumi mancanti, con la dimostrazione dei capitali esistenti, insieme alla segnatura dei libri, alla nota di collocazione negli scaffali, al numero progressivo, e a tutte le altre osservazioni ritenute opportune; e queste furono inserite tra gli allegati, sostituendo ad esse un breve riassunto delle conclusioni in forma di quadro sinottico che qui presentiamo.

PROSPETTO SINOTTICO.

PROSPETTO

RICOGNIZIONE.

Sala Grande compresi i libri di San Filippo	Volumi	24,478	
Idem rinvenuti nascosti dietro il Pluteo P^1 senza segnatura e non compresi nel registro numerario *A*	»	26	
Camere Superiori	»	2,338	
	Volumi	26.842	Differenza dalla cifra corrispondente verificata nel 1881, non tenuto conto dei fascicoli, Vol. 762 Idem della ricogniz. 1880 » 1435
Pacchi di opuscoli N. 47 (Contenenti 1598 articoli di poca entità)	»	47	
Totale dei volumi e dei pacchi progressivamente numerati . . .	Volumi	26,889	

Ragguaglio dello stato reale della Biblioteca (1884) con le corrispondenti ricognizioni degli anni 1881 e 1880 tenuto conto dei fascicoli e delle rettifiche.

		1884	1881	1880
Sala Grande	Volumi	24,478	24,495	26,339 *
Idem rinvenuti nel Pluteo P^1 come sopra .	»	26	»	»
Camere superiori	»	2,338	2,705	1,824
Conto dei fascicoli per altrettanti volumi . .	»	344	404	»
Idem ritrovati in luogo recondito come da annotazione in fine al verbale.	»	»	»	331
TOTALE	Volumi	27,186	27,604	28,494

Differenza in meno dal 1881 . . . . . Volumi 418

Idem dalla relazione del 1880, benchè in essa non si tenesse conto dei fascicoli. . . . . » 1,308

* La relazione 1880 assegna la cifra di vol. **26,022** non tenendo ragione di 317 volumi: *Ex libris S. Philippi.*

Avvertenza. — Per essersi rinvenuti tra i libri delle camere superiori num. 79 manoscritti annoverati indebitamente tra i libri a stampa essi vennero aggiunti all'elenco dei manoscritti e perciò la differenza in meno di 418 volumi rinvenuta nel 1884 in ragione della corrispondente assegnata nel 1881 si riduce a . . . . . Volumi 339

Idem in relazione alla ricognizione del 1880 da vol. 1,311 vien ridotta a. . . » 1,229

SINOTTICO.

RICOGNIZIONE 21 APRILE 1881.

Sala grande compresi i libri di S. Filippo in numero di 315 *	Volumi	24,495
Camere superiori .	»	3,109 **
TOTALE	Volumi	27,604

Oltre a 18 pacchi contenenti 1184 opuscoli *(sic)*. ***

* Nella ricognizione del 1880 nell'armadio di S. Filippo si danno per esistenti vol. **317**.

** Il vero numero dei volumi esistenti nelle camere superiori venne fissato a **2705**, ma contandosi per volumi **404** fascicoli pubblicati per dispense, il numero si elevò a **3109**.

*** Nell'attuale ricognizione furono rinvenuti 19 pacchi contenenti **1118** articoli. Sopra ciascun pacco si trovarono cartellini col numero degli articoli che avrebbero dovuto contenersi in ciascun pacco, però la somma totale degli articoli indicata dai cartellini è di opuscoli **1043**.

RICOGNIZIONE 11 AGOSTO 1880.

Sala grande . . .	Volumi	26.022 *
Camere superiori .	»	1,924 **
Idem ritrovati in luogo recondito come da annotazione in fondo al verbale . . .	»	331
TOTALE	Volumi	28,277

Non compresi i fascicoli come si desume dal verbale.

* Nel verbale si legge: «Nel grande salone si conservano **26,022** volumi stampati, più altri 317 simili volumi in uno scaffale a parte custodito da vetri e contrassegnato dalla scritta *Ex libris S. Philippi*».

Evidentemente di questi **317** volumi non si è tenuto più conto nelle conclusioni; e perciò alla somma totale dei volumi data in quell'anno deve essere aggiunta questa partita.

** Per errore materiale questo fondo venne calcolato **1,924** volumi mentre nel testo non già in cifra ma con lettere si trova scritto **mille ottocento ventiquattro.** In seguito di che il conto generale verrebbe a riformarsi come appresso:

Sala grande.	Volumi	26,022
Libri di S. Filippo. . . .	»	317
Camere superiori	»	1,824
Idem ritrovati in luogo, come sopra	»	331
TOTALE	volumi	28,494

E non già 28,277 come vien calcolato nelle conclusioni poste in fine al verbale.

Intorno alla differenza verificatasi dalla ultima ricognizione, ci affrettiamo a dichiarare come essa, avuto riguardo alla quantità numerica dei volumi e senza tener conto delle sostituzioni, debba riferirsi più ai libri delle camere superiori di quello che ai fondi della sala grande, siccome può rilevarsi dal seguente ragguaglio:

Ricognizione 5 maggio 1881		Ricognizione maggio 1884	
Sala grande.		*Sala grande.*	
Somma totale dei volumi esistenti	24,496 [1]	Volumi bollati con numero progressivo . .	24,478
Ricuperati nella ricognizione 1884	3	Volumi dati per esistenti nel 1881 e rinvenuti mancanti nel 1884 . .	13
		Mancanze notate alla lettera *C* ma non computate regolarmente. . .	8
	24,499		24,499

Però, se torna il conto numerico dei volumi, non è da ritenere che la sala grande sia immune da gravi perdite. Che anzi gran parte dei volumi ritenuti per mancanti nelle camere superiori, si rinvengono non di rado nelle file del piano inferiore, e rappresentano la lunga serie delle sostituzioni. Si rinvennero inoltre tra gli opuscoli (senza tener conto di quelli raccolti in pacchi nelle precedenti ricognizioni) tanti cataloghi di vendite, calendari, almanacchi, opericciuole di pietà, necrologie ed altre minutaglie da raggiungere, insieme alle filze di giornali, degli editti, e delle carte legali, la cifra di 480 articoli, rappresentati per altro da un fascio di carte di minimo valore.

(1) La cifra assegnata nel 1881 è di 24,495; però nello scaffale *B* si danno per iscritti 1433 volumi mentre si dovea dire 1434. Imperocchè alla lettera *B* ordine VI si contano iscritti 126 volumi e poi fra le mancanze si annovera il 127.

Laonde in seguito di tali dichiarazioni ci è lecito concludere che la Vallicelliana possiede 26,442 volumi, regolarmente bollati e contraddistinti con numero progressivo, oltre a 47 pacchi contenenti 1598 opuscoli di poca entità, ai quali pacchi essendosi parimenti assegnato il numero progressivo, esso ha raggiunto insino a questo giorno la cifra di 26,889 articoli rappresentanti l'intero materiale dei libri a stampa.

Manoscritti.

La importanza dei codici e dei manoscritti Vallicelliani, la quale avanza di gran lunga quella dei libri, più che nel numero (che pure, come si vedrà, è ben ragguardevole), consiste nel pregio e nell'antichità di essi.

Dal primo fondo pervenuto a questo biblioteca per legato del celebre letterato portoghese Achille Stazio, il quale nel 1581 lasciava morendo la sua raccolta preziosissima di codici e di libri alla Vallicelliana, con la condizione espressa nel testamento « che sotto verun pretesto essi potessero rimoversi dalla medesima », e poi venendo giù coi generosi donativi del Baronio, dell'Ancina, primo custode della biblioteca, del Taruggi, del Gallonio, ai quali succedettero quelli del Rainaldi, dell'Aringhi, del Severano, del Laderchi, insino ai preziosi legati di Leone Allacci, del Bianchini, del Falzacappa, si può dire che la raccolta di codici Vallicelliani, a differenza di altre biblioteche sorte per lo più con l'opera di un solo, sia venuta a formarsi in seguito di una nobile gara di illustri donatori.

A sì gran copia di legati venuti d'ogni parte, si aggiunsero gli stupendi codici dell'antica abbazia di S. Eutizio sopra Norcia, allorquando a Clemente VIII piacque di sanzionare la donazione fatta da essi alla Vallicelliana dallo stesso abate di S. Eutizio, Iacopo Crescenzio.

Intorno ai successivi aumenti verificatisi durante il periodo di tre secoli, si può dire che la biblioteca abbia progredito in virtù di una tradizione storica, onde la forte e gloriosa falange degli annalisti si vede raccolta tra queste mura insieme ai frutti della loro vita operosa. A voler dare un rapido cenno dei vari fondi, e dei più importanti codici raccolti in questa biblioteca, si oltrepasserebbero i limiti che ci furono imposti; e quindi rinunciamo a descrivere i preziosi agiografi, le bibbie, i rituali, le cronache, gli omeliarî e tutto quell'inestimabile deposito di documenti originali, di memorie sincrone, di atti concistoriali e di regesti celebrati costantemente dai dotti di tutta Europa. (1)

Costretti di dover tornare in mezzo alle cifre, diremo anzitutto come nei manoscritti siasi verificato il processo inverso di quello avuto nella ricognizione de' libri, vale a dire che mentre questi a ogni ricognizione vennero scemando, quelli invece considerevolmente aumentarono. Laonde i manoscritti i quali si facevano ascendere nel 1874 a soli 1608, nell'anno seguente si valutarono dal P. Lais a 1617, nel 1880 a 2234, nel 1881 a 2233, e finalmente nel 1884 si è constatata la cifra di 2315. Lo aumento di 82 manoscritti in ordine all'ultima ricognizione deve ripetersi, riguardo ai primi tre codici, dalla omissione nel conto generale di tre numeri doppi, e per

(1) Veggasi ciò che intorno ai codici Vallicelliani lasciarono scritto il BLUME nel suo *Iter Ital. Halle*, 1830, t. III, pag. 160; il MABILLON, *Museum Ital.*, Paris, 1687, t. I, pag. 166; l'ADLER nel suo *Itinerario* pubblicato in Altona, 1784, pag. 133; l'ANDREAS nel libro intitolato: *Cartas familiares o noticia del viage a varias cividades d'Italia en el ano 1785*, Madrid, 1786; AMADUZZI, *ad novell. Theod.*, pag. LXXX; RENAZZI nella *Storia delle Università di Roma*, t. III, pag. 150; MONTEFAUCON, *Bibliotheca bibliothecarum*, Parisiis, 1734, pag. 170, oltre alle testimonianze del PIAZZA, del DUDICH, del PFLUG-HARTUNG, del VALERY, ecc.

gli altri 79 da altrettanti volumi di Miscellanee manoscritte provenienti dal fondo Falzacappa, e non si sa il perchè annoverate in passato tra i libri a stampa. Per maggiore chiarezza diamo il prospetto comparativo delle due ultime ricognizioni con la relativa dimostrazione:

1884		1881	
Sala grande . . Mss. N.	1999 (1)	Sala grande . Mss. N.	1997
Fondo Allacci . » »	237 (2)	Fondo Allacci » »	236
Totale	2236		2233
Miscell. mss. del fondo Falzacappa	79		
Totale	2315		

Il numero dei codici mancanti essendo risultato in perfetta corrispondenza con la nota del 21 aprile 1881, non occorre fare altro che riprodurla integralmente tra gli allegati, riconfermando il numero delle mancanze a 48 codici, nello stesso ordine e misura che furono assegnate nel verbale di consegna in data 21 aprile 1881. La sola osservazione da farsi in proposito è che dei tre codici mancanti, contraddistinti con la segnatura *A* 12″, *D* 4″, *O* 60″, la mancanza apparisce per la prima volta in quel verbale, mentre in tutte le ricognizioni precedenti non si rinvengono indicati quei codici per man-

(1) L'aumento di due articoli è dovuto ai numeri doppi segnati *G* VIII 2° e *Q* IV 2°.

(2) Il fondo dell'Allacci è costituito da 234 pacchi di carte sciolte, progressivamente ai quali vanno aggiunti tre numeri ripetuti, cioè *C* N. 62, 176, 199; onde si forma un complesso di 237 pacchi, di cui solamente 90 sono registrati nell'inventario. Degli altri, all'infuori della notizia sommaria data nell'Appendice del 1881, in cui vengono descritti con le parole: « fascio di carte », ovvero: « documenti storici, raccolta di lettere, ecc. », nessuno sa nulla. Nell'atto di redigere l'inventario si constatò come i documenti giacessero disordinati e confusi.

canti. (1) Circa poi al considerevole divario della prima ricognizione con le altre, esso deve ripetersi unicamente dal fatto che la cifra assegnata nel 1874 rappresenta i codici inscritti nell'inventario, mentre le altre rappresentano il vero numero dei manoscritti esistenti in biblioteca; ciò che più brevemente vuol significare la esistenza di 978 manoscritti non compresi in catalogo, dei quali finora si è saputo ben poco oltre al numero d'ordine e alla segnatura. (2) Esiste, è vero, un abbozzo di

(1) Evidentemente questo rilievo deve essere sfuggito agli autori di quella ricognizione, chè altrimenti eglino non avrebbero omesso di dare le opportune spiegazioni, e viemaggiormente avuto riguardo al valore di questi codici.

(2) Chi ha mai rivelato la esistenza di tanti documenti riservati, tratti dall'archivio segreto Vaticano per opera degli annalisti, e chi ha potuto scorrere liberamente il fondo di Leone Allacci, gli scritti del Bessarione, le schede e i materiali inediti del Raynaldi, del Laderchi, del Bianchini, le miscellanee manoscritte del Falzacappa, le carte del Saccarelli, gli studi del Vernazza, gli apografi e la corrispondenza importantissima di Luca Olstenio, tutta roba cotesta posta fuori di catalogo e non mai messa a disposizione del pubblico? Con la semplice scorta di cataloghi avari e incompleti, nessuno avea motivo di supporre, a ragion d'esempio, la esistenza di tanti documenti diplomatici relativi alle relazioni della Corte di Roma con le altre d'Europa. Per la parte che si riferisce alla storia di Francia, ecco in qual modo fin dal 1850 si espresse a riguardo della Vallicelliana Ernesto Renan in una relazione al ministro della pubblica istruzione, inserita nel VII *Cahier* (Juillet 1850) *Archives des Missions scientifiques et littéraires*, pag. 274: « La bibliothèque Vallicelliane est la plus riche de Rome en documents rélatifs à l'histoire de France. Les rélations fréquentes de l'Oratoire, et en particulière de Baronius avec la France à l'époque de la Ligue et d'Henry IV, les rapports intimes de l'abbé Benedetti agent français à Rome sous Louis XIV, avec cet ordre ont accumulé dans cette bibliothèque une foule de pièces plus ou moins intéressantes, plus ou moins inconnues sur les affaires de France aux XVI et XVII siècles. Tout l'histoire de la Ligue et de la Fronde est là en pièces originales. Les documents rélatifs aux différents de Louis XIV avec la Cour de Rome formaient eux seuls plusieurs colomnes. Cette bibliothèque, comme

appendice redatta in fretta e sommariamente nel 1881, ma pur tenuto conto della buona intenzione di chi la compilava, essa non vale a porre riparo agl' inconvenienti lamentati, giacchè esistono tuttavia moltissimi manoscritti de' quali nessuno finora ha mai detto ciò che essi siano e ciò che contengano. (1) In questo stato di cose è evidente come qualsiasi scartafaccio potesse essere surrogato a mss. preziosi; e perciò a rimovere per sempre il pericolo di eventuali sottrazioni e sostituzioni venne adottato il sistema di bollare con numero progressivo tutti i 2315 manoscritti, alla stessa guisa che si era fatto pei libri; e dopo aver posto il numero alle carte, essi furono inventariati e descritti minutamente in 2315 fogli

toutes les autres bibliothèques particulières de Rome, renferme d'ailleurs une masse énorme de copies de pièces diplomatiques rélatives à l'histoire de la papauté, ou des nations européennes qui se sont trouvées dans des rapports plus étroits avec la papauté, des rélations d'ambassade, des récits de conclaves, des anecdotes de toute éspèce.... Il y a pourtant beaucoup à apprendre pour l'histoire et les mœurs dans ces marécages qui defrayèrent les nouvellistes du temps et firent de Rome au XVII siècle le centre anecdotique du monde entier ». Ma questa e altre notizie dello stesso genere non giovarono ad alcuno; perchè la Vallicelliana rimase chiusa al pubblico insino al 1874, e dopo quell'epoca i lavori di ricognizione e la deficenza dei cataloghi deviarono l'attenzione degli studiosi.

(1) La descrizione di parecchie centinaia di mss. si fa a questo modo: *S* N. 21 Cod. cartaceo in-8 di pag. 814 con seguito *S* 24 cartaceo del secolo XVIII senza paginatura - *S* 29 Membranaceo di quinterni 13 di fogli 5 - *S* 30 Cartaceo di varia età. E così il Codice Allaziano *C* XCVI viene descritto: « Fascio di carte concernenti liturgia ed altro. Id. *C* VIII Documenti storici. Il Cod. *R* 100 porta la sola nota *Cartaceo greco* », e così via di seguito di questo bel passo. Nè mancano poi i codici, i quali non meritarono neanche l'onore di queste brevi note. Tali sono, per esempio, i codici contraddistinti con le segnature *B* 38″, *C* 136, *G* VIII^{2}, *N* 60^{2}, *P* 113^{20}, *Q* IV^{2}, *R* 69^{1}, *R* 69^{2}, *R* 70-77, *S* 75-82^{20}, oltre ai Codici Allaziani 62^{20}, 176^{20}, 199^{20}, dei quali non si incontra in qualsiasi registro o inventario la più piccola menzione.

ne' quali, oltre al titolo, alla quantità numerica e alla misura de' fogli, vennero contrassegnati i pregi e i difetti de' vari codici, le miniature, le carte aggiunte, i fogli bianchi e mancanti, e tutte le opportune indicazioni intorno allo stato di conservazione e di collocamento in che attualmente si ritrovano, riuscendo a veder compiuta l'opera entro il termine di tre mesi. Per ultimo venne eseguita la ricognizione de' mobili, delle suppellettili e degli oggetti d'arte posseduti dalla biblioteca, siccome può rilevarsi dai relativi inventari inseriti tra gli allegati.

Che poi lo stato della biblioteca Vallicelliana reclamasse i provvedimenti recentemente attuati, e meritasse le sollecitudini del Governo, è lecito argomentare non solamente dai fatti esposti e dai risultati ottenuti, ma altresì dai voti replicatamente espressi in proposito dagli uomini più competenti in tali materie. Fin dal 1874 la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, nell'atto di rendere la biblioteca di pubblico diritto, dichiarava nella relazione annessa al bilancio di quell'anno: « Non potersi mettere in mucchio la Vallicelliana, con tutte le altre biblioteche di case religiose soppresse, giacchè se si conservano la Casanatense e l'Angelica, non si vedrebbe la ragione di sopprimere la Vallicelliana che è delle altre due più antica, più ricca di codici preziosi, e più meritevole di rispetto per avere essa una storia propria. La soppressione della Vallicelliana troncherebbe adunque una gloriosa tradizione », ecc.

A breve distanza di tempo in favore della Vallicelliana si fa sentire nuovamente la voce dell'illustre senatore Cremona, il quale nella sua qualità di commissario regio in quel tempo per la biblioteca Nazionale V. E., con lettera del 14 maggio 1881, (1) nell'atto di trasmet-

(1) Segnato in posizione 7 *C* e contraddistinto col numero di partenza 1250.

tere il verbale di consegna della biblioteca Vallicelliana, invoca per essa il provvedimento di una conveniente dotazione, e ciò in conformità del voto più volte manifestato dalla Commissione di vigilanza, riproducendo integralmente il seguente brano della relazione 1880 a S. M. il Re:

« La Vallicelliana non ha dotazione sua propria, ma fu sempre conservata e accresciuta dai religiosi Filippini con le rendite della loro corporazione.

« La Giunta liquidatrice ha provveduto sino al presente alla spesa dei bibliotecari e alla conservazione della biblioteca, ma sarebbe necessario stabilire sulle rendite dell'ente soppresso la conveniente dotazione. Pendono trattative col regio commissario per la definitiva sistemazione della medesima, e la Commissione non dubita che attenendosi strettamente alla legge si assicurerà l'autonomia e si provvederà al miglioramento e decoro di quella biblioteca ».

Nè diverso fu il parere manifestato nel 1883 dalla Commissione d'inchiesta per le biblioteche. Non pertanto spetta a S. E. il ministro di P. I. il merito di avere reso possibile l'adempimento di questo voto: e quindi la R. Società Romana di storia patria, lieta di aver potuto corrispondere alla fiducia in lei collocata dallo Stato nel condurre a termine la ricognizione della suppellettile scientifica affidata alla sua cura, rende vivissime grazie alla E. V. per l'interesse preso alla conservazione e all'incremento di questa insigne biblioteca.

Roma, 27 maggio 1884.

O. TOMMASINI, *presidente*
G. CUGNONI
E. MONACI
della R. Società romana di storia patria
G. LEVI, *segretario*
A. MORONI, *relatore*
G. CATTABENI, *ufficiale delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione.*

Avendo il nuovo presidente della Società, nella seduta del 15 gennaio 1884 ricevuto il mandato e le facoltà opportune ad ottenere, secondo i modi già divisati dalla precedente presidenza, il riconoscimento della personalità giuridica per la Società stessa, comunicò nelle riunioni generali dei soci, tenute nei giorni 29 gennaio, 22 marzo, 19 maggio e 16 giugno, i seguenti documenti:

MINISTERO
DELLA REAL CASA

Brevetto
N. 433

S. M. IL RE UMBERTO I

Volendo dare alla Società Romana di Storia patria in Roma, uno speciale e pubblico contrassegno della Sua benevola protezione, ci ha ordinato di concederle la facoltà d'intitolarsi **Reale** e d'innalzare il R. Stemma sulla propria Sede.

Rilasciamo pertanto alla predetta Società il presente Brevetto, onde consti dell'accennata Sovrana concessione.

Dato a Roma, li 8 gennaio 1884.

Reg.to a carte N. 153
Il Direttore Capo della 1ª Divisione
A. REGIS.

Il Ministro
VISONE.

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal presidente della Società Romana di Storia patria per ottenere a questo sodalizio la personalità giuridica;

Visto il parere favorevole pronunciato in ordine a tale domanda dal Consiglio di Stato (Sezione dell'Interno) in adunanza del 4 aprile corrente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società Romana di Storia patria è eretta in Ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1884.

Firmato: UMBERTO.

Controfirmato: COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 17 novembre 1883, ond'è affidata alla Società romana di storia patria la cura della conservazione e dello incremento della Biblioteca Vallicelliana di Roma, ed è stabilito che essa abbia pure un custode consegnatario responsabile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la Biblioteca Vallicelliana di Roma, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 ottobre 1884.

Firmato: UMBERTO.

Controfirmato: COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Regolamento per la Biblioteca Vallicelliana di Roma.

Art. 1. La Biblioteca Vallicelliana di Roma è posta sotto la tutela della Società romana di storia patria, la quale ha sede nella Biblioteca stessa e ne cura l'incremento.

Art. 2. L'amministrazione propriamente detta della Biblioteca spetta alla Società di storia patria che ne cura la conservazione, compila il bilancio e provvede agli acquisti.

Art. 3. L'alta direzione della Biblioteca è riservata al presidente della Società che ne ha la rappresentanza officiale nelle relazioni cogli Istituti nazionali e stranieri, coi privati e col Governo, al quale fa annualmente la relazione sullo stato della Biblioteca e sull'andamento dei servizi.

Art. 4. Le norme stabili per il servizio pubblico e per i servizi interni della Biblioteca saranno compilate dal presidente della Società, d'accordo col bibliotecario, e saranno sottoposte all'approvazione del Ministero.

Art. 5. Il bibliotecario risponde della biblioteca al Governo dal quale ne riceve la consegna; la custodia dei libri, dei manoscritti, dei cataloghi, delle chiavi degli armadi e dell'edifizio in genere, d'ogni arredo e suppellettile è affidata alla sua cura e vigilanza.

Egli soprintende sotto l'autorità del presidente al personale; corrisponde, per quanto concerne la custodia e l'ordinamento, col Ministero.

Art. 6. Il presidente, appena sieno compilati gli inventari e i cataloghi generali degli stampati e dei manoscritti, veglierà affinchè siano compiuti anche gli indici speciali illustrati, prescritti dall'articolo 18 del regolamento organico delle Biblioteche governative, e stabilirà d'accordo col bibliotecario il modo dei lavori ordinari e straordinari da eseguirsi.

Art. 7. Sopra ogni volume manoscritto o stampato che faccia od entri a far parte della Biblioteca sarà impresso il bollo colla leggenda *Biblioteca Vallicelliana.*

Art. 8. Una revisione parziale dei libri cogli inventari alla mano sarà fatta in ciascun anno dal bibliotecario, assistito da un delegato della Società. La revisione sarà condotta per modo che si compia nel giro di due anni.

Una copia dei relativi verbali firmata dal presidente e dal bibliotecario sarà inviata al Ministero.

Art. 9. È vietata ogni maniera di cambi, vendite o doni dei codici e degli stampati appartenenti alla Biblioteca.

Art. 10. La lettura interna è nella Biblioteca Vallicelliana pubblica e privata.

Art. 11. Le norme relative alla pubblica lettura saranno contenute in un regolamento speciale che sarà affisso nella Biblioteca.

Art. 12. L'orario della lettura pubblica dovrà essere almeno di diciotto ore la settimana: non più di altrettanto l'orario della lettura privata.

La facoltà di determinare i due orari entro questi limiti è data al presidente.

Art. 13. Il tempo e la durata delle vacanze annuali saranno stabilite dal Ministero dietro proposta del presidente.

Art. 14. Nessun'opera può essere prestata in assenza del bibliotecario o senza il suo consenso.

Art. 15. Sono ammessi al prestito:

a) I membri della Società romana di storia patria;

b) Le persone munite della malleveria del presidente;

c) Tutti coloro che hanno diritto ai prestiti delle biblioteche governative, secondo le disposizioni degli articoli 9 e 11 del regolamento del 13 marzo 1876.

Art. 16. Non potranno darsi a prestito:

a) Le opere periodiche;

b) Le opere non ancora composte a volume;

c) Le collezioni e i dizionari.

Art. 17. Il permesso di prestito dei manoscritti delle edizioni del secolo XV, e delle altre opere designate nell'art. 2 del regolamento sul prestito dei libri delle biblioteche governative, è riservato al Ministero.

Le domande saranno trasmesse al presidente, che a

sua volta le trasmetterà al Ministero col parere del bibliotecario.

Art. 18. Sono applicate alla biblioteca Vallicelliana tutte le disposizioni onde sono rette le Biblioteche governative, in quanto non deroghino dal presente regolamento, la cui esecuzione è affidata al bibliotecario.

Nella seduta del dì 6 novembre 1884 la R. Società romana di storia patria procedette all'approvazione definitiva ad unanimità di suffragi della seguente riforma al proprio Statuto organico ratificato dall'autorità dello Stato:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 20 aprile 1884, col quale è costituita in Ente giuridico la R. Società romana di storia patria;

Veduto lo schema di Statuto organico compilato dalla predetta Società;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo Statuto organico della R. Società romana di storia patria annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1884.

Firmato: UMBERTO.

Controfirmato: COPPINO.

STATUTO

della Reale Società Romana di Storia Patria.

Art. 1. La R. Società Romana di storia patria è istituita per promuovere la pubblicazione e la illustrazione dei documenti storici di Roma, e per cooperare alla conservazione dei relativi monumenti.

Art. 2. La Società ha sede in Roma presso la Biblioteca Vallicelliana della quale le furono con Regio Decreto affidati l'incremento e la cura. Essa si compone di soci residenti e corrispondenti. Sono residenti quelli che hanno stabile domicilio in Roma, gli altri sono corrispondenti. Sono soci *nati* i Capi degli Istituti storici nazionali esistenti in Roma o fondati in essa da governi esteri, e il Bibliotecario *pro tempore* della Vallicelliana, che in tale qualità fa anche parte del Consiglio direttivo ed è il bibliotecario della Società.

Art. 3. La Società raggiunge i fini scientifici che si propone coi mezzi che le derivano dal fondo costituito dai Patroni, dalle quote annue degli Associati all'archivio, dai proventi delle altre pubblicazioni, dai sussidi del Comune di Roma, da quelli della Provincia e dalle largizioni che le provengono dallo Stato.

Sono Patroni coloro che concorrono alla formazione del fondo sociale con una somma non inferiore alle lire cinquecento.

Art. 4. La collaborazione scientifica viene ordinariamente prestata dai soci residenti e dai corrispondenti. Sotto la responsabilità del Consiglio direttivo può ammettersi anche la collaborazione d'estranei.

Art. 5. L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio direttivo composto del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e di due Consiglieri, dei quali uno avrà l'ufficio di Vice-Presidente, eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea generale dei soci presenti in Roma, e del Bibliotecario della Vallicelliana.

Il Presidente, il Tesoriere e i Consiglieri durano in ufficio due anni, il Segretario un triennio.

Art. 6. Il Consiglio direttivo provvede all'andamento amministrativo e scientifico della Società, aggregandosi, quando lo crede opportuno, altri soci, sia per la cura delle pubblicazioni, sia pel disbrigo degli affari.

Art. 7. Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea ordinariamente due volte l'anno; nel marzo per presentare i conti della gestione; e nel decembre per presentare il bilancio di previsione, una relazione sui lavori sociali e per provvedere, quando occorra, alla rinnovazione del Consiglio stesso. La convoca straordinariamente quando lo crede necessario, e quando ne è fatta domanda in iscritto firmata da quattro soci.

La Società tiene altresì adunanze scientifiche.

Art. 8. Le deliberazioni così del Consiglio direttivo come dell'Assemblea sono prese a semplice maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nessuna deliberazione sarà valida se non sia stata precedentemente inserita la proposta nell'ordine del giorno.

Art. 9. L'elezione di nuovi soci viene fatta per iniziativa del Consiglio direttivo, il quale invita a tale effetto ciascun socio presente in Roma a proporre con scheda segreta i candidati.

Il Consiglio direttivo fatto lo spoglio delle schede, presenta all'Assemblea generale quei nomi che raccolsero il suffragio di un terzo almeno dei votanti, e su questi nomi si procede a nuova votazione per palle bianche e nere.

Art. transitorio. Le disposizioni del presente Statuto non hanno forza retroattiva in pregiudizio dei diritti precedentemente acquistati.

BIBLIOGRAFIA

Mons. **Pio Delicati - Mariano Armellini.** Il Diario di Leone X di Paride de Grassi maestro delle cerimonie pontificie, dai volumi manoscritti degli Archivi vaticani della S. Sede, con note di M. Armellini. (*Roma*, tipografia della Pace di F. Cuggiani, 1884, in-4°. Di pag. XII-128.

Con questa pubblicazione intesero i ch. editori di far « conoscere la vera e storica fisonomia del pontefice, che tanta parte ebbe negli avvenimenti del secolo decimosesto (1) ». Ma è molto a dubitare della riuscita di tale loro lodevole intendimento; sì perchè da un Diario, tutto di cerimonie sacre e di riti e faccende curiali, non può trarsi *la vera e storica fisonomia* di quel grande pontefice, se non dal lato, già più che noto, di sommo sacerdote e di principe ecclesiastico; e sì pel modo da essi editori tenuto nel divulgare quel documento. « Sarebbe stata (così è scritto nella lor prefazione) (2) cosa inutile dare alle stampe l'intiero testo dei volumi del Grassi, poichè molte cose sono ivi narrate di nessun momento. Ed è perciò che ci parve miglior partito di riassumere coscienziosamente in compendio tutto quello che nel *Diario* si collega ai fatti più importanti di quel pontificato, mantenendo in tutto lo stile, la dicitura, le parole stesse del diarista ». Certo non è da negare, che di alcuni documenti storici anche un semplice riassunto non possa riuscire utile: anzi ve n'hanno di tali, la cui pubblicazione raccorciata a questo modo torna assai più giovevole, perchè più netta e spedita, che non la intera e distesa. Ma questo avverasi soltanto rispetto a quelle scritture, che sono di ordinamenti o di fatti certi ed invariabili; come gli atti de' principi, i pubblici istrumenti, ed altre simiglianti carte, dove la sostanza consiste tutta nella data, nei nomi dei personaggi disponenti, stipolanti, ecc., e nel soggetto della scrittura. Per contrario in ordine ai documenti di genere narrativo, ne' quali al racconto de' fatti s' intrecciano le opinioni volgari e i giudizi dello storico, tanto è pubblicarne i

(1) Prefaz., pag. IX.
(2) Pag. XI.

transunti, quanto non pubblicarli affatto; molto più nel caso di un autore, il quale narri cose passate sotto i suoi occhi, e nelle quali egli ebbe mano. Or tale appunto è il *Diario* del De Grassi, il quale se tutto insieme potrebbe riuscire in parte a rischiarare il pontificato e il carattere di Leone X; ridotto in epitome non ha punto valore. E viemaggiormente se l'epitomatore intenda a ritagliarne fatti, avvisi e giudizi, che a lui non vadano a verso. Come appunto vollero fare i due nostri editori, i quali, detto della utilità di questa loro pubblicazione, avvertono (1): « Non si dice con questo che s'abbia a prestar cieca fede a tutto quello che narra il diarista papale; ciò sarebbe temerario e contro i principî della più elementare critica, la quale insegna che non egual fiducia debba prestarsi al compilatore del *Diario* allorchè narra fatti, di cui fu testimone, come allora quando riporta le voci, i giudizi, le opinioni proprie e degli altri su que' fatti medesimi nei quali lo scrittore vi aggiunge talvolta del proprio lo spirito di maldicenza e l'ignoranza. Quindi è che chi voglia leggere la storia su quei documenti, deve anzitutto con savio accorgimento saper vagliare quella dalle dicerie dello scrittore, dai suoi giudizi, dai suoi falsi apprezzamenti, come accade appunto nei diari di Paride De Grassi prefetto delle cerimonie di Giulio II e di Leone X ». Siffatte avvertenze sono savie ed opportune e fanno parte integrante della critica storica; ma non possono già autorizzare chicchessia a menare addosso ad uno storico le cesoie, per sbrandellarne lo scritto e ricucirlo a sua posta: invece la conseguenza che naturalmente ne deriva si è. che a chi toglie a fare simiglianti pubblicazioni corre l'obbligo di mostrare col paragone di documenti certi ed autorevoli, le incoerenze, le inverisimiglianze e le menzogne che in quelle s'incontrano.

Or così non hanno adoperato i nostri editori, sopprimendo a proprio talento dal testo del De Grassi quanto loro parve *di nessun momento*, o da attribuire allo *spirito di maldicenza* o all'*ignoranza* del diarista. Rileggano essi di grazia il manoscritto di Paride, e veggano se di *nessun momento* siano i luoghi seguenti, che piacque loro o di espungere del tutto dal riassunto che ne diedero, o di appena accennarli (2). Anno 1513, 27 giugno: *Ingressus duorum Cardinalium scismaticorim* (Bernardo Carvagial e Federico Sanseverino) *in Urbem, et in Consistorio conciliatioque et reintegratio eorumdem* (oltre a 12 pagine di scritto). – Anno 1513, 14 dicembre: *Rimostranze dell'orator francese in pubblico conci-*

(1) Prefaz., pag. IX seg.

(2) Li traggo dall'esemplare apografo chigiano (Cod. L, I, 20). Della cui autorità non è punto a dubitare, essendo stato condotto, come pure altre copie di scritture di simil genere, per ordine di Alessandro VII, sul ms. originale vaticano. Al qual uopo quel pontefice provvide con suo motuproprio del 21 marzo 1656 che leggesi a pag. 191, del ms. chigiano D, VII, 102.

storo contro l'orator di Milano. – Anno 1514, 1° gennaio: *Censura preventiva, ordinata dal Pontefice, delle orazioni da recitarsi pubblicamente alla sua presenza*, dove gli editori nostri trasandano la condizione, che si riferisce alla persona del Pontefice, e che mostralo alieno dalle adulazioni. – Anno 1514, 10 giugno. Tratto, che comprova la splendidezza di Leone. – 1515, novembre. Viaggio di Leone a Firenze ed a Bologna; racconto che nel ms. abbraccia 42 pagine, ridotte dagli epitomatori a pagine 2 $^1/_2$. – Anno 1516, 18 settembre. Viaggio di Leone a Viterbo, pagine 12 di ms. riassunte dagli editori in 15 linee.

Similmente ci dicano, per quali certissimi contrari documenti abbiano essi tagliati fuori del loro riconto, quasi sfoghi *di maldicenza* del diarista questi brani. Anno 1513, 9 dicembre: *Haec dixi* (che Leone salisse con devozione la Scala Santa) *quia non possum in omnibus eius actionibus pietatem referre.* – Anno 1513, domenica delle Palme. *Cardinales petierunt a me an adhuc tremerem sicut sub Julio 2° solebam; respondi omnes uno iugo liberatos esse nos, et eos: sicque res in risum est versa.* – Anno 1513, 27 aprile. *Similiter iidem Procurator et Promotor petierunt committi citationem per Edictum contra Regem Franciae super Pragmatica sanctione tollenda, et Papa similiter renuit, nolens respondere,* QUIA MIHI SECRETE PRIUS DIXERAT NOLLE ALIQUID CONTRA REGEM FRANCIAE ATTENTARE. Partito forse per allora prudente e da non doversi tacere da chi loda giustamente Leone d'essere riuscito nel Concilio quinto lateranense « a distruggere in Francia la prammatica sanzione con che cesarismo e gallicanismo avevano tentato, ed erano in parte riusciti, di assoggettare la Chiesa al trono (1) ».

Potrei moltiplicare a lungo siffatte citazioni di luoghi omessi o smozzicati dai nostri editori; ma le indicate sono già più che sufficienti a dimostrare il metodo non retto, onde fu da essi condotta la loro pubblicazione, e il niun vantaggio che questa è per recare agli studi della storia generosamente promossi dalla sapienza « del grande pontefice successore di Leone X, che degnamente ne porta il nome, il grande Leone XIII (2) ».

G. C.

L'omelia di Giacomo di Sarûg sul battesimo di Costantino imperatore; pubblicata, tradotta ed annotata da **Arth. L. Frothingham** jun. (*R. Accad. dei Lincei*, 1881-82).

Giacomo di Sarûg fiorito nella seconda metà del V secolo e nei principî del VI, è contato fra i più ragguardevoli autori siriaci, onde la pubblicazione del dott. Frothingham è di molta

(1) Prefazione, pag. VI.
(2) Ivi, pag. XI.

rilevanza per la filologia orientale. Ma non meno importante è per la storia della leggenda costantiniana, grazie specialmente alla dotta introduzione che precede il testo dell'omelia; solo di questa parte storica, secondo che comporta l'indole di questo *Archivio*, io terrò qui brevemente proposito.

Nell'introduzione che ho detto, il Frothingham ragiona dell'origine e del propagarsi della leggenda trattando in primo luogo del documento più importante che la narra gli *Acta S. Sylvestri* e seguendo poi il diffondersi di essa, nella letteratura latina, nella greca e bizantina, nell'orientale e finalmente nei monumenti e nell'arte.

Come chiaramente risulta da queste accurate ricerche, la leggenda del battesimo romano di Costantino ha un'origine molto antica, la quale giustamente opina il Frothingham, che debba cercarsi fra i Greci; ne fu probabilmente cagione che da un lato l'arianesimo era vinto ed i suoi fautori sempre più aborriti, e dall'altro il popolo cristiano venerava sempre maggiormente la memoria dell'imperator Costantino, onde era naturale che provasse repugnanza a creder vera la storia del suo battesimo a Nicomedia. Il primo imperatore che avea riconosciuto il Cristianesimo come religione officiale del mondo romano, sarebbe tutta la vita restato senza battesimo e perciò non appartenente realmente alla Chiesa; tale avrebbe assistito al Concilio di Nicea, e solo sul punto di morire avrebbe ricevuto il battesimo dalle mani di un ariano; poichè Eusebio di Nicomedia, in ispecie sotto Costanzo, si era chiaramente mostrato per tale. Nacquero pertanto, e facilmente furono credute delle voci incerte, come appare da Zosimo e Sozomeno sul battesimo di Costantino, che cioè l'imperatore volendo purificarsi dell'uccisione di Crispo, solo per mezzo del lavacro battesimale avesse ciò ottenuto. Da questa uccisione che richiedeva una *lustratio* o purificazione, da questa macchia morale, si passò presto ad una macchia materiale, cioè alla lebbra. Come io scrissi altrove, questa idea di *purificazione*, potè far credere a poco a poco che Costantino fosse infetto nominatamente di lebbra, perchè dopo il propagarsi del Cristianesimo e dei libri biblici, l'idea della purificazione si connetteva facilmente con quella della lebbra e le dava origine. E poichè il rito della purificazione del lebbroso consisteva fra altre cose, nell'uccidere uno dei due uccelletti e nello spruzzarne del sangue mescolato coll'acqua colui che veniva purificato, così io credo che nascesse nella leggenda il lavacro nel sangue; il volgo credette poi che questo sangue doveva essere quello di innocenti bambini, per viemeglio mostrare la ferocia dei sacerdoti pagani. Ma checchè sia di ciò, egli è certo che questi elementi del racconto costantiniano sono molto antichi; e ad essi se ne aggiunse ben presto un altro che non trovasi nè in Zosimo, nè in Sozomeno, nè in Giacomo di Sarûg, cioè

il papa S. Silvestro, il contemporaneo di Costantino; facilmente si credette che da lui l'imperatore fosse stato battezzato, sostituendo, come era naturale, il papa ad Eusebio di Nicomedia.

A tal modo io credo probabile che la leggenda di S. Silvestro si trovasse connessa con quella di Costantino, dalla quale era prima distinta. Da tutti i detti elementi sorse pertanto il documento più riguardevole della leggenda costantiniana, cioè gli *Acta S. Sylvestri*, compilati assai probabilmente in greco e verso la metà del V secolo. Sulla fine di questo stesso secolo gli *Acta* erano già introdotti a Roma, e poco dopo acquistarono grande celebrità negli apocrifi che da alcuni critici sono chiamati simmachiani, perchè sarebbero sorti durante la lotta fra Lorenzo e Simmaco, al principiare del VI secolo. Gli *Acta S. Sylvestri* ebbero grande favore presso gli autori di questi apocrifi, forse perchè in essi l'autorità del Papa e di Roma si mostra assai grande, e questa medesima causa che ho detto ci dà una probabile spiegazione, perchè questi *Acta* sebbene nati fra i Greci mettessero più salde radici in Roma e nell'Occidente. Infatti nell'Impero bizantino la leggenda costantiniana non godè di molta celebrità, finchè la lettera di Adriano I, scritta nel 786 e letta al settimo Concilio ecumenico, non la tornò in onore anche nell'Impero orientale. Imperocchè è certo che dopo quel tempo la leggenda vien più spesso menzionata e più generalmente creduta dagli autori bizantini.

Ai Siri il racconto passò assai presto; essi ebbero una traduzione degli atti greci, la quale non è più tarda del VI secolo almeno; ed inoltre l'*Omelia* di Giacomo di Sarûg la quale è probabilmente anteriore alla fine del secolo V. Giacomo di Sarûg si allontana in alcune cose dagli *Acta;* nominatamente nel dire che Costantino nacque già infetto della lebbra e nel tacere affatto, come si è notato sopra, di S. Silvestro. Quanto agli Armeni, la leggenda è narrata nella storia di Mosè di Khorene e dall'autenticità ed antichità di quest'opera dipende la maggior o minor antichità della leggenda stessa presso gli Armeni.

Assai importante è altresì il capitolo nel quale il Frothingham parla della leggenda nell'arte e nei monumenti; i quali tuttavia solo in parte sono superstiti. Nel più antico di tutti, ma ora perito, l'affresco cioè o musaico nella chiesa di S. Polieucto a Costantinopoli (fondata da Giuliana Anicia figlia dell'imperatore Olibrio) ragionevolmente riconosce il Frothingham non il battesimo storico, ma il leggendario. Quest'ultimo era anche rappresentato in S. Pietro in Vaticano ed in S. Giovanni in Laterano; e a Roma del pari conservasi il monumento superstite di maggior rilevanza, vale a dire gli affreschi della cappella di S. Silvestro ai SS. Quattro Incoronati sul Celio; affreschi che molto valore hanno per la storia dell'arte.

Al Frothingham debbono essere grati per questo libro, quanto erudito altrettanto condotto con buona critica, non solo gli orientalisti, ma anche i cultori della storia del medio evo. E dico della *storia* perchè la leggenda costantiniana era di tanta celebrità e tanto penetrava nella letteratura, nell'arte e nella vita di tutta la cristianità, che la sua conoscenza ed il suo studio formano una parte assai importante della storia medievale. Tanto grande è stata la sua fama e tanto profonde le sue radici che anche al giorno d'oggi non mancano e molti che la ritengono ancora per veritiera, e scrittori, come il Darras, che più o meno apertamente la difendono con erudizione, se non con sana critica storica. I. G.

Sforza G., La patria, la famiglia e la giovinezza di Niccolò V. (*Lucca*, Giusti, 1884, 8°).

Il libro dello Sforza sarà certo d'assai valido aiuto per chi vorrà mettersi a rifare la storia della vita e del pontificato di Niccolò V. Molto materiale storico s'era venuto raccogliendo intorno all' importantissimo argomento dal tempo in cui monsignor Domenico Giorgi pubblicò la sua *Vita Nicolai V* (1742) ad oggi, e molto ne aggiunge ora lo Sforza ricercatore avveduto e infaticabile. I numerosi documenti che ha saputo assai bene cercare e trovare negli Archivi toscani e in quelli di Sarzana, di Bologna e della famiglia De' Nobile, lo han guidato a ricostruire la genealogia delle famiglie del padre, della madre e del padrigno di Niccolò, a narrare le vicende dei suoi congiunti, e i fatti più notevoli della vita di lui prima dell' innalzamento al pontificato. Non sarebbe breve l'enumerazione degli errori corretti, dei dubbi chiariti, delle questioni risolte e delle notizie al tutto nuove che il libro contiene: basti solo accennare alla intricata controversia intorno alla patria di Niccolò, che lo Sforza con felice e sicura argomentazione ha deciso a favore di Sarzana. Alcuno potrebbe forse osservare che qualche capitolo del libro non è di troppo piacevole lettura: a questi l'autore potrebbe a ragione rispondere: quegli fra gli eruditi italiani che sa di poter scrivere tre lunghi capitoli di ricerche genealogiche dilettando i lettori, scagli la prima pietra.

Ceriani e **Porro,** Il rotolo opistografo del principe Antonio Pio di Savoia. **S. Loewenfeld,** Acht Briefe aus der Zeit König Berengars.... aus dem italienischen mit eigenen Bemerkungen. (Estratto dal *Neues Archiv*, vol. IX, 513-540).

Gl' illustri signori rev. Ant. Ceriani e conte Giulio Porro ànno dato in luce colla stampa e con tavole in fotolitografia un pre-

zioso rotolo membranaceo, spettante al principe Pio di Savoia, che, scritto dalle due parti, nell'una contiene una raccolta di orazioni dell'officiatura ecclesiastica del secolo V, probabilmente, come afferma il Ceriani, che curò questa parte della pubblicazione « la più antica esistente »; nell'altra alcuni documenti relativi all'arcivescovato di Ravenna della fine del IX e del principio del X secolo, della cui edizione ed illustrazione singolarmente si occupò il conte Porro.

Le fotolitografie unite riproducono la prima una parte del rotolo nella sua grandezza naturale; la seconda l'intiero rotolo ad un quarto circa della sua reale dimensione e diviso in tre parti poste allato l'una all'altra. Le orazioni sembra appartengano ad una chiesa di rito romano, considerata la scrittura di esse, e confrontata la loro qualità con quelle dei sacramentarî gelasiano, gregoriano, ambrosiano e leoniano. L'ómettersi in una di esse la menzione dello Spirito Santo (IX, l. 172) la farebbe ascrivere ad antichità remotissima. Certo, verso la fine del IX secolo, si trovavano già fuori di uso e nell'archivio di Ravenna, se dietro ad esse poterono scriversi documenti relativi alla chiesa ravennate. Queste sono in numero di otto, e la penuria deplorata già dal Muratori, di storie e di atti risguardanti gl'imperatori, i pontefici e i principi d'Italia in questi tempi, è l'argomento che ne fa sentir meglio il pregio. Il Loewenfeld pertanto nell'indicato fascicolo del *Neues Archiv* ne segnalò alla Germania l'importanza, riproducendone il testo colle illustrazioni del Porro e con sue proprie annotazioni. Per quel che concerne la storia particolare di Roma e l'illustrazione che di questi documenti le deriva, è ad annotare la memoria che nel primo di essi apparisce di un Teofilatto gloriosissimo duce e maestro delle milizie e vestarario del sacro palazzo nominato insieme alla « serenissima vesteratrice Teodora », assai acconciamente dal Porro ravvisati in quel Teofilatto e in quella Teodora, genitori di Bonifacio e di Sergio, di cui parla la scritta, riferita già dal Cancellieri (*De Secretariis*, Romae, 1786) e dal Mai (*Script. veter. nova collectio*, V, pag. 215, n. 8). Nella seconda l'interpretazione delle parole *futuro vati* omessa dal Porro, e tentata dal Loewenfeld, congetturando che *vates* stia per valere quasi *episcopus*, poco soddisfa. Nella terza la data della lettera che al Porro pareva potersi fissar quasi con certezza, dalle parole: *beneventum audimus ut sit capta ad graecis et filius Atenulfi est occisus*, recandola all'891, dal Loewenfeld vien messa in dubbio, argomentando dal limite di tempo in cui vissero le persone citate in quelle e congetturando, per un passo del *Catalogus comitum Capuae*, che si tratti di *Neapolitae et Saraceni*, piuttostochè di *Greci*, o di *Neapolites greci;* e, in tal modo, costringendo i termini cronologici del documento fra il 900 e il 910. E fra i medesimi termini congetturando dai *Regesti* del Düm-

mler, sembra sia a riporre la lettera quarta diretta: *inclitae et gloriosissimae bertae regalibus orte prosapiis*, che probabilmente è la moglie di Adalberto II duca di Toscana, e non la Bertila madre di lei e moglie di Berengario. La quinta è una caldissima lettera dell'arcivescovo ravennate Giovanni XII a re Berengario, e il Porro la crede del 905; quando quegli, fatto accecare l'imperator Lodovico III era rientrato nel pieno possesso del regno; e il tenore supplichevole ed autoritario ad un tempo di questo scritto in cui l'arcivescovo afferma « quod imperium a sacerdotio parum distat et aliquando imperii principem sacerdotem vocari non est dubium, quia ex uno cornu olei sacerdotes et reges sanctificari manifestum est », mostra come l'antistite di Ravenna sentisse forza d'incarnare quelle pretensioni che furono poi più fortunatamente romane.

Ad ogni modo la lettera sesta che dal medesimo Giovanni è diretta ad Adalberto vescovo di Bergamo e ad Ardingo vescovo di Brescia, arcicancelliere di Berengario provano come da questo la chiesa ravennate soffrisse spossessamento e persecuzione.

Ma d'importanza grandissima è la lettera settima che è un breve di papa Sergio terzo a Giovanni vescovo di Pola, in cui gli commette d'andare ad Albuino conte dell'Istria al quale già scrisse: « pro rebus et familiis reverentissimi et sanctissimi confratris nostris Johanni *(sic)* rauennatis archiepiscopi » perchè non desse molestia nè facesse opposizione al medesimo « in rebus sancti petri quas ei per preceptum concessimus », minacciando d'anatema non solo Albuino, ma dichiarando che non coronerà imperatore Berengario se a quello non torrà la Marca e non la darà ad uom migliore: « insuper berengarius rex non accipiet a nobis coronam donec promittat ut tollat albuino ipsam marcam et det eam alteri meliori quam ipse est ». Dalla qual lettera settima, e congetturando dai dati dell'ottava, che è uno scritto di Giovanni arcivescovo di Ravenna al vescovo di Pola, il Loewenfeld accrebbe di tre numeri (3540, 3541, 3546) il regesto di papa Sergio, nella nuova edizione da lui e dall'Ewald curata dei *Regesta* dello Jaffè. (V. fascicolo IV, pag. 446–447). O. T.

Pietro Pressutti. I Regesti del Pontefice Onorio III dall'anno 1216 all'anno 1227 compilati sui codici dell'archivio Vaticano ed altre fonti storiche; vol. I *(Roma*, tipografia A. Befani, 1884).

L'ab. P. Pressutti è l'autore delle *Osservazioni storico-critiche* intorno ai *Regesta Pontificum*, nelle quali rimproverava al Potthast di non aver desunto dalle fonti manoscritte, e gli faceva gran caso di inevitabili omissioni e perfino di errori di stampa come *Narinae* invece di *Narniae*. Ad ogni modo il suo opuscolo di dieci anni fa

conteneva un eccellente voto, quello della pubblicazione dei Regesti Vaticani, un proposito lodevolissimo, quello di concorrervi per l'importante pontificato di Onorio III. Ora, che l'odierno Pontefice ha reso possibile la grande opera, e cominciasi ad effettuare, anche l'ab. Pressutti si affretta a prendere il suo posto, pubblicando i Regesti dei due primi anni del Pontefice di casa Savelli. Se non che il frutto delle sue fatiche, mentre risente di tutte le mende di un lavoro frettoloso e tumultuario, forse perdonabile quando l'Archivio Vaticano era di raro e difficilissimo accesso, non v'appare d'altro lato quell'accurata revisione, che al presente porgevasi agevole e doverosa. Dacchè egli si propone non solo di proseguire per tutto il tempo del Papa prescelto, ma anche per quello di Gregorio IX, convien raccomandare all'autore che il seguito sia condotto con più cura e migliori criterî.

Ai Regesti va innanzi un'introduzione di pp. LXV, consacrata principalmente a riassumere *lo stato della società cristiana in attinenza al Papato sul principio del secolo decimoterzo* con l'intendimento di *abbozzare il fondo del quadro, in mezzo al quale spicca maestosamente la figura del Pontefice Onorio III* (p. LIV); abbozzo fatto a calde tinte apologetiche, e proemio poco conveniente a un Regesto, da cui deve tenersi lontana fin l'ombra di giudizi soggettivi; proemio dove si fa cominciare con Gregorio VII *la sublime epopea della storia medievale del Papato* (p. III); dove si scrive che col richiedere da Federico II il giuramento di rinunciare, eletto che fosse imperatore, il regno di Sicilia al figlio, bene addimostrò Innocenzo III *essere stata sua volontà che l'imperatore non avesse avere ragione alcuna di dominio in Italia* (p. XXVI); e dove d'arte si discorre così: *L'architettura ogivale o archiacuta prese unità e forma col metodo da lui* (Alberto Magno) *inventato dell'ottagono, e sono a lui attribuiti i disegni delle meravigliose cattedrali di Colonia e Strasburgo, riprodotti da suoi seguaci nel duomo di Firenze, d'Orvieto, di Siena e di Milano* (p. L).

L'*introduzione* è seguìta dall'elenco delle lettere de' Principi ed altri personaggi contenute nei cinque tomi dei Regesti d'Onorio (pp. LXVII–LXXV).

La forma della compilazione dei Regesti toltane qualche modificazione tipografica (non bella ma più economica) è quella dei *Regesta Pontificum*: 1° La data (in lingua italiana) dell'anno, giorno e mese secondo il computo moderno; 2° il numero d'ordine del singolo regesto; 3° il regesto compilato in lingua latina; 4° l'*incipit* indicato molto variamente or con una, or due, or tre parole; 5° l'indicazione delle fonti mss. o a stampa; 6° si nota per ultimo se il Registro Vaticano reca l'annotazione che lo stesso tenore di lettera fu spedito ad altre persone.

Quanto alle date qualche volta il computo non torna, così l'ep. (306) degli Idi di febbraio è sotto la data del giorno 12;

l'ep. (336) vien posta sotto il giorno 23 febbraio, mentre è del 20 *(X kal. Martii)*; l'ep. (496) *d. XI kal. Maj* è attribuita al 22 invece che al 21 di aprile; l'ep. (643) data *VIII Id. Augusti* trovasi sotto il giorno 25 luglio e l'ep. (578) che è *dat. IV Idus Junii* è collocata sotto l'8 giugno, ripetendo l'errore commesso nel citato opuscolo (p. 123) e già avvertito dal Potthast (n. 5561a). Del pari gli sono sfuggiti errori, sia pure di stampa, nel riportare il *datum* originale, come è accaduto ad esempio nell'epp. (254), (255), (637), (821) e (1181); ed in quest'ultima è vera svista di trascrizione *IV Id.* in luogo di *III Id.* Ma rispetto all'ordinamento cronologico vi ha più grave difetto. È noto che i Regesti d'Onorio e gli altri di quel secolo sono distribuiti in libri, rispondenti ai singoli anni di pontificato; ma che in ciascun libro le lettere non sono registrate per ordine cronologico, e che varie di esse recano l'indicazione *data ut supra* con riferimento all'epistola precedente; e talora mancano affatto di data. Onde, se si tien conto che un Regesto per quanto ufficiale ed autentico è pur sempre una copia, sorge naturale la questione se si possa esser sempre sicuri che la data del Regesto corrisponda a quella dell'originale spedito; e con quali criterî si possa cercare di stabilire la data alle lettere che ne son prive. La questione è abbastanza importante, tanto che gli egregi compilatori dei Regesti, che si stanno pubblicando per impulso della Scuola francese, credettero prudente di rispettare l'ordine dei Regesti Vaticani. Se altro metodo ha preferito il Pressutti non gliene faremo carico; ma per certo nel riordinare cronologicamente il materiale dei Regesti Vaticani poteva procedere assai più correttamente. Nemmeno ha creduto di dover tener conto dei *datum ut supra*, cui sostituisce, senza avvertenza alcuna, la data della lettera che precede; così fa per l'ep. (254) che nel Regesto segue alla (255); così per l'ep. (637); così per l'ep. (416) che nel Regesto vien dopo a quella che il Pressutti pone sotto il numero (422). Come è chiaro, varie volte si allontana dall'ordine del Codice, senza alcuna ragione e con danno anche della chiarezza, dividendo lettere su identico argomento. Per le lettere di data più o meno incerta (a tacer di alcune che indicheremo omesse) non procede con maggior esattezza. L'epp. (551), (631), (632) avendo solo l'indicazione *datum Anagniae* devono essere scritte, come il P. osserva, tra il 15 maggio e il 19 (18?) luglio 1217; ma egli pone la prima con la data: maggio-luglio tra una ep. del 20 maggio (550) e una del 23 (552). Le (631) e (632) invece sono inserite dopo il 19 luglio, e dopo aver registrato sotto questo giorno, seguendo col Potthast gli *Annales Ceccanenses*, l'arrivo a Ferentino del Papa. Non ci dice poi il Pressutti per quali motivi ponga sotto il 23 dicembre 1216 le lettere (180), (181), (182) mancanti nel Regesto, e desunte dal Potthast (n. 5407), mentre sono *sine signo cronologico*. L'ep. (160) sembra offrire il caso di una variante tra il Registro Vaticano, e

l'originale pubblicato nella *Bibl. de l'éc. des chartes, 19e Ann. IV. Ser.;* IV, 168. Il Pressutti annota solamente: *Potthast n. 5390 pone questa lettera con la data del 16 dicembre.*

Naturalmente le inesattezze si riscontrano anche nelle citazioni delle fonti e specialmente del Regesto Vaticano. L'ep. (68) porta nel Codice il num. 72 e non 79; la (154) non è ep. 24, f. 170, ma ep. 124, f. 30; la (227) invece di ep. 103, f. 31, è ep. 203, f. 51; ed è pur troppo a temersi che così avvenga per molti altri casi. Similmente nella registrazione degli elenchi delle persone cui fu scritto *in eundem modum* accade di notare qualche inesattezza od omissione come nell'epp. (121), (306), (618) ed altre.

Nei sunti sono pure non infrequenti sviste così di stampa come di trascrizione. Per es. (31) *Cornelzull* dove il Regesto Vaticano ha *Cornehull;* (154) *Vorgero* = R. *Vorgeyo;* (166) *Nienherken* = R. *Nieuherken;* e più gravi: (254) *Suventori* = R. *Succenlori;* (426) *A. de Hollandia* = R. *W. de Hollandia* e (90) *Magistro domus capituli parisiensis* = R. *m. d. templi p.;* e (666) *Archiepiscopo et A. Canonico Antiocheno* = R. *Archiep. et Anduin. Canonico Nicosiensibus et Cantori Nimociensi.*

I sunti stessi sono poi condotti con grande ineguaglianza; talora anche troppo diffusi per lettere di lieve momento senza perciò essere esatti, talora concisi fino all'oscurità per documenti storici importantissimi, come ciascuno può verificare con il confronto delle lettere già edite, e specialmente dell'*Epistolae Pontificum Romanorum selectae* del RODEMBERG, pubblicate quando, sembra, il volume del Pressutti era ormai sotto i torchi.

Ad es. nella (304) ripetendo un errore del Potthast (5456) pone l'inciso *sub defensione archiepiscoporum* fuor di posto con alterazione del significato della lettera. L'ep. (532) = *Ep. select.*, n. 31 è così riassunta: *Universis fidelibus nostris per Thusciam constitutis permittit, ut senatoribus et civibus romanis propter Terram Sanctam moderatum auxilium conferant.* Se frattanto l'ep. non fosse stata integralmente pubblicata, davvero che da tal sunto non potremmo comprendere, od anzi comprenderemmo a rovescio, il tenore di questa importante lettera, nella quale Papa Onorio rassegnato *(dissimulando permittimus)* accondiscende che si aiutino nelle loro imprese, i Romani, i quali col pretesto di assicurare gli approvvigionamenti per la Crociata e di provvedere alla sicurezza delle strade, faceano guerra ai Baroni.

Il sunto della seguente (533) è invece piuttosto ampio, e la riproduzione di un brano testuale fa supporre esattezza. Se non che la citazione è fatta a metà frase mutando in *possessionem* ciò che nel testo è *quasi possessionem.* Nè tra la sospension della causa di cui si tratta, e l'ingiunzione all'arcivescovo di Reims di partire entro un dato termine per la Terra Santa appare il nesso che è evidente nel testo. Si confronti del pari, tra le *Ep. Select.*, la 44, col

sunto del Pressutti (986), assolutamente enigmatico, non ostante la citazione di parole testuali, mancando menzione del punto principale della lettera.

Il Pressutti nella introduzione asserisce: *Per incarnare, secondo le mie deboli forze questo disegno, io, oltre al Regesto Vaticano ho diligentemente consultato archivi e biblioteche sì pubbliche che private, facendo mio pro delle cronache contemporanee, delle iscrizioni lapidarie, degli istromenti notarili, ecc., ecc., e soprattutto delle pubblicazioni fatte man mano dagli eruditi fino a quest'ultimo tempo* (p. LVIII). Di fatto, oltre i Regesti Vaticani, non si vede citata altra fonte manoscritta che i Codd. Vallicelliani I, 51, I, 53, contenenti copie ed estratti dei Regesti originali, e di cui il Pressutti si è per avventura servito con troppa fiducia. Il materiale desunto da fonti stampate e non compreso nei Regesti Vaticani, è stato distinto stampandolo in corpo più minuto. È perciò agevole verificare che due soltanto di queste lettere (1119), (1120) mancano nel POTTHAST e che per contrario è omesso ciò che lo stesso Potthast aggiunse nell'appendice, di cui è strano che il Pressutti ignori la esistenza avendovi l'autore inserito (non senza correzioni) quanto il suo critico aveva pubblicato nel citato opuscolo. Mancano perciò le lettere segnate dal Potthast coi n. 5321a, 5322a, 5329c, 5345a, 5360bc, e così di seguito.

Non sono adunque a conoscenza del Pressutti fonti di storia italiana notissime come l'*Appendice ai monumenti Ravennati* del TARLAZZI; e molto meno opere più recenti, come quella di GIUSEPPE MÜLLER, *Documenti sulle reazioni delle città Toscane coll'Oriente*, e l'epistola di Onorio III a favore dei Crociati di Poggibonsi, ivi contenuta.

Ma il più deplorevole si è che le omissioni si verificano anche per il Regesto Vaticano, così che non appare registrata dopo il n. 751 quella edita dal RODEMBERG, op. cit., ep. 33, p. 26; non quella pur edita (*Bibl. Patrist.; Honorii Epp.*, lib. II, n. 22, altra fonte ignota all'A.) e indicata dal Potthast (5597). Manca dell'anno II l'ep. 757, f. 181 del 7 settembre 1217, confermativa di una vendita di beni *Magistro et fratribus Hospitalis Hierosolimitani (cum a nobis)*; l'ep. 740, c. 178 del 4 dicembre 1217 *Archipresbytero et m. Hugulino Canonico Lucanis*, concedente indulgenze a chi conferirà la quadragesima in sussidio della Terra Santa; l'ep. 933, c. 228 senza la data *abbatibus exemptis per Regnum Franciae constitutis* circa la vigesima; e l'ep. 569, c. 143 pur senza data diretta *Capitulo Constantinopolitano* in conferma dell'annullamento di 23 preposture fatto dal Legato.

GUIDO LEVI.

PERIODICI

Archivio storico italiano. To. XIII, anno 1884. — *Del Lungo I.* Lamento del conte Lando dopo la sconfitta della Gran Compagnia in Val di Lamone — *Guasti C.* Gli avanzi dell'Archivio di un pratese vescovo di Volterra che fu al Concilio di Costanza. — Diario di Palla di Noferi Strozzi — *Belgrano L. T.* Un ammiraglio di Castiglia — *Rossi G.* Bordighera, appunti storico-critici — *Cantù C.* La repubblica e il regno d'Italia, e la Toscana — *Paoli C.* Il privilegio purpureo di Ottone I per la Chiesa romana secondo la recente illustrazione di Teodoro Sickel — *Livi G.* Delle relazioni dei Côrsi colla Repubblica fiorentina e con Giovanni de' Medici delle Bande Nere — *Bibliografia — Necrologie di Scipione Volpicella e d'Antonio Cosci.* — To. XIV (fasc. 142): Diario di Palla di Noferi Strozzi — *Cantini P.* Di un documento inedito di Cino da Pistoia — *Rosa G.* Le pievi bresciane — *Rondoni G.* Ordinamenti e vicende principali dell'antico studio fiorentino — *Rassegna bibliografica — Notizie — Necrologie di Edoardo Arborio Mella e di Giuseppe Colombo.*

Archivio storico lombardo. (Anno XI, serie 2ª, vol. I). Fasc. I: *Prina B.* Prefazione alla nuova serie — *Ceriani A.* e *Porro G.* Il rotolo opistografico del principe Pio di Savoia — *Valeri G.* Della signoria di Fr. Sforza nella Marca, secondo le memorie e i documenti dell'Archivio di Serra San Quirico — *Magistretti P.* Galeazzo Maria Sforza e la caduta di Negroponte — *Canetta P.* La chiesa e la torre di San Giovanni in Conca in Milano — *Muoni D.* Preziosità artistiche nella chiesa dell'Incoronata presso Martinengo — *Paglia E.* La casa Giocosa di Vittorino da Feltre in Mantova — *Intra G. B.* La R. Accademia Virgiliana di Mantova — *Benvenuti M.* Necrologia di Carlo Mariani. — Fasc. II: *Tamassia G.* Alcune osservazioni intorno al *Comes Gothorum* nelle sue attinenze alla costituzione romana e lo stabilimento dei barbari in Italia — *Valeri G.* Della signoria di Francesco Sforza nella Marca, secondo memorie e documenti dell'Archivio di Serra

San Quirico — *Ghinzoni P.* Assassinio di Innocente Cotta — *Magistretti P.* Galeazzo Maria Sforza e la caduta di Negroponte — *Vismara A.* Bibliografia verriana — *Calvi F.* Le esequie del conte Federico Confalonieri in Milano — *Bollettino bibliografico* — *Rivista archeologica della provincia di Como* — *Barelli C. V.* Tombe preromane scoperte in Vergosa — Chiesa di San Protaso nei sobborghi di Como, creduta del IV secolo — *Garovaglio A.* Il battistero di Galliano presso Cantù — *Regazzoni I.* Pagine di storia comense all'Esposizione di Torino.

Archivio storico per le province napoletane. Anno IX. Fasc. I e II. — *Barone N.* Le cedole di tesoreria dell'Archivio di Stato di Napoli dal 1460 al 1504 — *Faraglia N.* I due amici del Petrarca, Giovanni Barili e Marco Barbato — *Giampietro D.* Un registro aragonese della Biblioteca Nazionale di Parigi — *Filangeri G.* Di un dipinto finora attribuito ad Antonio Solario detto lo Zingaro — *De Blasiis G.* Le giustizie eseguite in Napoli al tempo dei tumulti di Masaniello — *Lippi R.* Una moneta sconosciuta di Tebe Lucana — *Bibliografia.* — Fasc. II: *Barone N.* Le cedole di tesoreria, ecc. (continuazione) — *Faraglia N.* Il duca di Calabria e la spedizione degli Abruzzesi contro Rieti nel 1320 — *Giampietro D.* Un registro aragonese della Biblioteca Nazionale di Parigi (continuazione) — *Filangeri G.* Maestro Giovanni Mormando, organista ed architetto — *De Blasiis G.* Un autografo di Giovanni Paisiello — *Capasso B.* Il *Pactum* giurato dal duca Sergio ai Napoletani (1030?) (continuazione) — *Fogliano A.* Scoverte pompeiane — *Perla R.* Una *Charta iudicati* dei tempi normanni — *Rassegna bibliografica.*

Archivio storico siciliano. (Nuova Serie). Anno IX. Fasc. I e II. — *Coglitore I.* Studi storico-archeologici. Mozia — *Salinas A.* Osservazioni intorno a due diplomi greci — *Amari M.* Estratti del Tarih Mansuri — *Vasi L.* Osservazioni alla monografia critica di L. Vigo delle colonie lombardo-sicule — *Starrabba R.* Documenti relativi a un episodio delle guerre tra le fazioni latina e catalana ai tempi di re Lodovico d'Aragona — *Lionti F.* IV. Le usure presso gli Ebrei — *Meli G.* Su i pittori che lavoravano nella chiesa di Santa Cristina nell'ultimo anno del secolo XV e sulla Santa Cecilia, unico quadro che oggi esiste — *Rocca P.* Tre tele di Andrea Carrera in Alcamo — *Idem.* Nuovi documenti sul pittore G. Carrera — *Salinas A.* Sulla statua di Carlo II modellata da Giacomo Serpotta.

Archivio veneto. To. XXVII. — *Cecchetti B.* La vita dei Veneziani nel 1300. La città, la laguna — *Bocchi F.* L'Adige e la sua rotta (continuazione e fine) — *Pinton P.* La storia di Venezia di A. F. Gfrörer (continuazione e fine) — *Pinton P.* Dell'origine della sede vescovile di Caorle nell'estuario veneto — *Morsolin B.* Un episodio della vita di Carlo quinto — *Cipolla C.* Ricerche sulle tradizioni intorno alle prime immigrazioni nella laguna — DOCUMENTI ILLUSTRATI: *Giomo G.* Le rubriche dei *Libri misti* del Senato — *Giuriato G.* Memorie venete nei monumenti di Roma — *Aneddoti storici e letterari* — *Rassegna bibliografica.*

Archeografo triestino. (Nuova Serie). Vol XI. — *Benussi B.* L'Istria sino ad Augusto — *Marsich A.* Regesto delle pergamene conservate nell'Archivio del Capitolo della cattedrale di Trieste (1511-1586) — *De Franceschi C.* Studio critico sull'istrumento della pretesa reambulazione di confini del 5 maggio del 1325, indizione VIII, tra Raimondo della Torre, il conte Alberto di Gorizia e i Veneziani — *Pervanoglu P.* Della origine del nome d'Italia — *Vesnaver G.* Notizie storiche del castello di Portole nell'Istria — Statuto municipale di Portole — *Morteani F.* Notizie storiche della città di Pirano — *Frauer E.* Sugli aborigeni dell'Istria, gl'Istri e i loro vicini.

Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna. Terza serie (anno 1883-84, tornate I, II, III) — *Brizio E.* Statuetta in piombo di tipo policleteo trovata presso Marzabotto — *Orsi P.* Cenno sulle necropoli carniche e sulla situla figurata di Watsch — *Molon F.* Stazione militare romana di Costabalene sulla riviera ligure di ponente — *Malagola C.* Di Sperindio e delle cartiere, dei carrozzieri, armaioli, librai, fabbricatori e pittori di vetri in Faenza sotto Carlo e Galeotto Manfredi (1468-1488) — *Rossi A.* L'ultima parola sulla questione del cognome di maestro Francesco da Bologna, intagliatore di lettere e tipografo — *Gozzadini G.* Il palazzo detto di Accursio — *Roncagli A.* Di una pittura dell'antichissima scuola bolognese anteriore a Cimabue — *Tarlazzi A.* Nuovo documento rinvenuto nell'Archivio vescovile di Ravenna — *Frali L.* Delle monete gettate al popolo nel solenne ingresso in Bologna di Giulio II per la cacciata di Giovanni II Bentivoglio — *Malagola C.* L'Archivio di Stato di Bologna nella relazione sugli Archivi di Stato italiani dall'874 al 1882 — *Atti della Deputazione — Bibliografia — Notizie.*

Bullettino di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia. Vol. II, n. 3, 4. *Pila Carocci L.* Della zecca e delle monete spoletine, in relazione alla storia delle epoche umbra, romana, ducale e pontificia — *Raffaelli F.* Sigillo di Mercenario da Monteverde — *Bibliografia e notizie.*

Forschungen zur Deutschen Geschichte. T. XXVII. Fasc. III. — *Pflugk-Harttung J.* Eine Krönungsformel des Englischen Königs — *Caro J.* Zu einer Stelle der Annales Reinhardsbrunnenses — *Rezek A.* Zur kaiserwahl 1519 — *Noak Fr.* Der Einzug Karls V und Ferdinands I in Aachen zur Krönung 12 Januar 1531 — *Lossen M.* Die angeblichen protestantischen Neigungen des Bischofs Julius Echter von Würzburg — *Draudt K.* Die Grafen von Nüring — *Kugler B.* Kaiser Alexius und Albert von Aachen — *Finke H.* Zur Beurtheilung der Akten des Constanzer Concils — *Baumgarten H.* Die Politik Leos X in dem Wahlkampf der Jahre 1518 und 1519 — *Hermann J.* Zur Kritik der Nachrichten über die attentate von 1819 — *Kleinere Mittheilungen* (tra cui: *Dr. Ausfeld,* Zur Frage nach dem Verfasser des Epos « Carolus Magnus et Leo Papa ».

Görres-Gesellchaft. Historisches Jahrbuch. (T. V. Fasc. III e IV). — *Diekamp W.* Die neuere Literatur zur päpstlichen Diplomatik — *Dittrich F.* Die Nuntiaturberichte Giovanni Morone's vom Reichstage zu Regensburg 1541 — *Nürnberger A.* Papst Paul V und das venezianische Interdict — *Grauert H.* Die Kostantinische Schenkung — *Recensioni e riviste.*

Mittheilungen des Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung. Vol. V. — *Redlich O.* Ueber bairische Traditionsbücher und Traditionen — *Hans von Kap-herr.* Bernardus Marango — *Th. Lindner.* Die goldene Bulle und ihre Originalausfertigungen — *Thausing M.* Michel Wolgemut als Meister W. und der Ausgleich über den Verlag der Hartmann Schedelschen Weltchronik — *Scheffer Boichorst P.* Pipini und Karls d. G. Schenkungsversprechen — *Kaltenbrunner F.* Römische Studien. I. Die päpstlichen Register des 13 Jahrhunderts (mit zwei Urkunden-Facsimile) — *Venturi A.* Eine unbekannte Marmorgruppe von Cristoforo Solari — *Redlich O.* Ueber einige kärntnerisch-salzburgische Privaturkunden des II und 12 Jahrunderts — *Loserth J.* Kritische Studien zur älteren Geschichte Böhmens. II Ueber Judith von Schweinfurt — *Fanta A.* Unedirte Diploma II. Mit

einem Excurs über die Urkunden Ludwigs II für Montamiata — *Thürheim A.* Eine Denkschreift des oesterreichischen Geschäftsträgers am chursächsischen Hofe zu Dresden Freiherrn Franz Leopold von Metzburg an Kaiser Josef II — *Schulte A.* Die elsässische Annalistik in Staufischer Zeit — *Zimmermann F.* Die Urkunde Königs Andreas II aus dem Jahr 1206 für Siebenbürger Deutsche — *Laschitzer S.* Wie soll man kupferstich-und Holzschnittkataloge verfassen? — Fra le piccole comunicazioni *(Kleine Mittheilungen)* sono notevoli: *Ottenthal E.* Römische Berichte — *Kaltenbunner F.* Der « Liber Rubeus » im Vaticanischen Archive — *Fuker I.* Notariatsacte ueber Handlungen Kaisers Heinrichs VI — *Pflugk-Harttung.* Das Komma auf papstlichen Urkunden — *Ottenthal E.* Kunsthistorische Notizen aus den päpstlichen Registern — *Wieser Fr.* Ein Bericht des Gasparo Contarini über die Heimkehr der Vittoria von der Magalhaës'schen Expedition — *Notizie e recensioni bibliografiche.*

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. T. IX. (Fasc. 3, 4). — *Stern A.* Briefe der Freiherrn vom Stein an N. F. von Mülmen — *Krusch B.* Ueber eine Handschrift des Vecturius — *Holder-Egger O.* Ueber die Vita Lulli und ihren Verfasser — *Ewald P.* Zur diplomatik Silvesters II — *Löwenfeld S.* In den Bibliotheken der Normandie — *Holder-Hegger O.* Handschriften der Königlichen Bibliothek zu München — *Nachrichten* — *Waitz G.* Ueber den sogenannten Catalogus Canonianus der Päpste — *Pflugk-Harttung J.* Gefälschte Bullen in Montecassino, La Cava und Nonantola — *Schultze W.* War Johannes von Gorze historische Schriftsteller? eine quellenkritische Untersuchung — *Loewenfeld S.* Acht Briefe aus der Zeit königs Berengars, aus dem Italienischen mit eigenen Bemerkungen — *Miscellen* tra cui: *Manitius M.* Zu dem Epos « Karolus Magnus et Leo papa » — *Wolff Fr.* Eine Urkunde des papstes Innocenz III von 1204, ed *Ewald P.* Zu den älteren päpstlichen Bleibullen — *Nachrichten,* etc.

Nouvelle Revue historique de droit français et étranger. Anno 8°, n. 4. — *Dareste R.* La transcription des ventes en droit hellénique, d'après les Monuments épigraphiques récemment découverts — *P. F. Girard.* La Garantie d'éviction dans la vente consensuelle — *Pron M.* Les coutumes de Lorris et leur propagation au XII^e^ et XIII^e^ siècles — *Compte-rendus bibliographiques,* etc.

Revue historique. T. XXIII. — *Fustel de Coulanges.* Étude sur l'immunité mérovingienne — *Dardier Ch.* Jean de Serres, historiographe du roi; sa vie et ses écrits — *Fagniez G.* L'industrie en France sous Henry IV — *Decrue F.* Les idées politiques de Mirabeau — *Mélanges et documents* — *Xenopol Al.* De l'origine du peuple roumain — *Hunziker I.* Henri IV, les Suisses et la Haute-Italie — *Bulletin historique* — *Compte-rendus critiques.*

Revue des questions historiques. T. XXXV. — *Chamard F.* L'Aquitaine sous les derniers Mérovingiens, aux VII^e^ et VIII^e^ siècles — *Vacandard E.* Arnauld de Brescia — *Narbey C.* Le moine Roger Bacon et le mouvement scientifique au XIII^e^ siècle — *Pierling.* La Pologne, le Saint-Siège et la Russie — Deux projets de conquête d'Étienne Bathory, 1582-87 — *Mélanges,* etc. — *Allard P.* Prudence historien — *De Bremond d'Ars G.* La Saint-Barthélemy et l'Espagne d'après la correspondance de Jean de Vivonne de Saint-Gouard — *Prévost G. A.* La vie privée d'un magistrat au commencement du XVIII^e^ siècle — *Allain E.* L'œuvre scolaire de la Révolution — L'école normale de l'an III — *Pierre V.* La persécution religieuse en Belgique après fructidor — *Mélanges,* etc.

Studi e documenti di storia e diritto. Anno V. Fasc. 3°. — *Alibrandi T.* Ad legem unicam Codicis De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis (lib. XI, tit. XXXIX) — *Cavalletti-Rondinini G.* Nuovi documenti sul sacco di Roma del 1527 — *De Nolhac P.* Lettere inedite del cardinal de Granvelle a Fulvio Orsini e al cardinal Sirleto — *Cenni bibliografici.*

John Hopkins University Studies in Historical and political Science. Baltimore 1884 — *Edw. Channing.* Town and County Government in the English Colonies of North America.

NOTIZIE

Sotto il titolo di *Note sugli Annali di Agapio di Mabûg*, il barone von Rosen ha pubblicato recentemente un dotto articolo nel periodico russo: *Djurnal minister stwa narodnago proswiescenia*. Agapio o Mahbûb (l'un nome è traduzione dell'altro), vescovo di Mabûg è un autore fiorito nel x secolo, i cui annali sono assai importanti anco per la storia bizantina. Di essi la prima parte è contenuta, secondo ogni probabilità, in un codice di Oxford e l'altra, senza dubbio la più pregevole, si conserva nella Laurenziana a Firenze, ma disgraziatamente il ms. non va oltre la seconda metà dell'VIII secolo. Nella letteratura storica dell'Oriente cristiano la rilevanza dell'opera di Agapio era assai grande ed autori celebri e notissimi in Europa come Abulfaragio ed Elmacino (Al-Makîn) grandemente si sono giovati dell'opera del vescovo di Mabûg, in ispecie per la storia di Maurizio, di Foca e di Eraclio. Sarebbe certamente di molta utilità per la critica degli storici citati, continuare il lavoro del barone von Rosen e determinare esattamente quali notizie essi han tratto dagli annali di Agapio.

Negli *Atti della R. Accademia di archeologia, lettere e belle arti* di Napoli, vol. XI, pag. 11-18 è una nota di Demetrio Salazaro intorno a *Pietro Cavallini, pittore, scultore e architetto romano del XIII secolo*, assai importante per nuovi documenti che produce intorno a questo artista, di cui tanto e con tanta incongruenza favoleggiarono gli storici dell'arte. Era cognito, tra i pochi documenti certi che lo risguardano, quello pubblicato dallo Schultz, colla data del giorno 15 dicembre 1308 onde si sa che a quel tempo era stipendiato da re Roberto di Napoli e si trovava in questa città. Un'altra congettura avventurò il De Rossi, immaginando riconoscere la cifra di lui nel mosaico di Santa Maria in Trastevere (v. *Archivio della Società romana di storia patria*, I, 224). Il Salazaro cita una scritta riferita dai signori Neale e Brayley, storici delle antichità dell'abbazia di San Pietro di Westminster, onde conclude che

Pietro doveva aver fama di valente artefice nella sua terra natia quando fu chiamato in Londra a costruire in marmi colorati, nella badia di Westminster, la tomba di Edoardo confessore e la cappella, nel 1270, cioè sei anni prima che venisse al mondo Giotto. I versi che lo risguardano nell'epigrafe, così lo designano:

Hoc opus Est Factum quod Petrus Duxit In Actum
Romanus civis....

Ma un altro documento edito in nota dal Salazaro, e trasmessogli dal comm. C. Minieri Riccio dall'Archivio di Napoli « datum Neapoli in Camera nostra anno domini MCCCVIII die X Junii sexte Jndictionis » stabilisce che per i lavori di lui da condursi in Napoli « Magister Petrus Cauallinus de Roma pictor » riceve « uncias auri triginta quolibet anno » e poi, oltre due oncie da pagarglisi dalla Curia, gli si assegna una casa « in qua ipse cum sua familia possit habiliter commorari ».

Similmente nelle *Memorie della R. Deputazione di storia patria per la Romagna* (serie III, vol. I, 1883) il Malagola prova, per un rogito trovato nell'Archivio notarile di Faenza, nei protocolli di Alberto Piccinini (a carte 191r. del vol. dal 1476 al 1478) il vero cognome e la patria di Sperindio, famoso gettatore di bronzi, scultore, pittore ed orefice e forse lavoratore anche in terra cotta; e lo prova con argomento indubitabile. Maestro Sperindio era romano e figlio di Bartolomeo Savelli e non mantovano, quale reputavasi; il documento segnalandolo come: *Magistrum Speraindeum quondam Magistri Bertolomei de Savellis de Roma olim habitatorem Mantue et modo Faventie* » (l. c., pag. 583).

Il professor Lindner segnalò al Wenck che il nome di Taddeo da Roma come autore del poema intorno alle guerre di Federico I imperatore colla città di Milano, scoperto dal Monaci, vien menzionato, prima che da Cuspiniano, da Teodorico da Niem, nell'opera da lui composta circa il 1414 col titolo: *Privilegia ac iura imperii*. Onde il Wenck si augura che nel catalogare i manoscritti vaticani possa comparirne alcuno che rechi il nome dell'autore in luce. (*N. A.*, vol. X, pag. 170).

Si è costituito a Firenze un Comitato per innalzare un monumento all'illustre storico dell'Italia antica Atto Vannucci. Roma ha già provveduto a che il busto di lui si collocasse fra i grandi italiani nella pubblica passeggiata del Pincio.

Da' giorni 2 ai 4 del mese di ottobre la Commissione storica presso la R. Accademia delle scienze di Baviera tenne la venticinquesima sua riunione plenaria. Assistevano a questa l'Arneth, il Sickel, il Waitz, il Baumgarten, il Cornelius, il Dümmler, l'Hegel, il Kluckhohn, il Wattenbach, il Wegele, il Wyss, il Giesebrecht, che, assente il Ranke presidente effettivo, dirigeva la seduta. Si constatò il continuo progredimento de' lavori. Dall'assemblea generale dell'anno precedente in poi la Commissione à dato in luce le opere seguenti:

1. *Lettere del conte palatino Giovanni Casimiro, con affini scritture*, raccolte ed edite da FEDERICO DI BEZOLD, vol. II, 1782–1786.
2. *Annali della storia tedesca – Annali dell' impero tedesco sotto Corrado II*, per HARRY BRESLAU, vol. II, 1032–1039.
3. *Ricerche per la storia tedesca* (Forschungen zur deutschen Geschichte), vol. XXIV.
4. *Biografia universale germanica* (fasc. 86–96).

Si aggiunse essere iniziata la stampa di parecchi altri volumi; attendersi la *Storia dell' istoriografia tedesca* del Wegele, quella *della giurisprudenza germanica* dello Stintzing, curata dal Landsberg, e avanzare sempre la preparazione dell'edizione degli *Atti delle Diete germaniche* (Deutsche Reichstagsakten).

È di lieto annunzio per la bella continuazione della Raccolta degli annali (Jahrbücher) che il Meyer von Knonau e il Winkelmann s'occupino l'uno di quelli d'Enrico IV e V, l'altro di quelli di Federico II, e che l'Oelsner abbia preso a curare la nuova edizione del lavoro del Bonnell circa i principi della casa dei Carolingi *(Die Anfänge des karolingischen Hauses)* e che il Simson, editore del secondo volume degli *Annali di Carlomagno*, abbia assunto la revisione del primo volume che già fu dato dall'Abel, e che è esaurito. Finalmente la dotta assemblea assegnò all'opera del dottor Fr. Ant. Specht circa la *Storia dell' istruzione in Germania da' tempi più remoti sino alla metà del XIII secolo* un accrescimento di premio in 1500 marchi, oltre il premio di marchi 2500 conferitogli l'anno precedente, quando l'opera da lui presentata non era ancor del tutto completa.

Nella *Historische Zeitschrift* (vol. XV, fasc. I), il Simonsfeld fa benevola recensione di quanto fu pubblicato finora dalla R. Società romana di storia patria nei sette volumi del suo *Archivio*.

È stato pubblicato il vol. III del REGESTO DI FARFA, edito a cura dei soci U. Balzani e I. Giorgi.